BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III
XLVIII
G
104
NAPOLI

XLVIII.
G.
104

I
66
39

DEDUZIONE
CRONOLOGICA
E
ANALITICA
&c. &c. &c.
PARTE PRIMA
VOLUME II.
CHE CONTIENE
LE DIVISIONI
XI. XII. XIII. XIV. e XV.
E
LA SUPPLICA DI RICORSO
DEL
PROCCURATORE DELLA CORONA
A
SUA MAESTÀ FEDELISSIMA

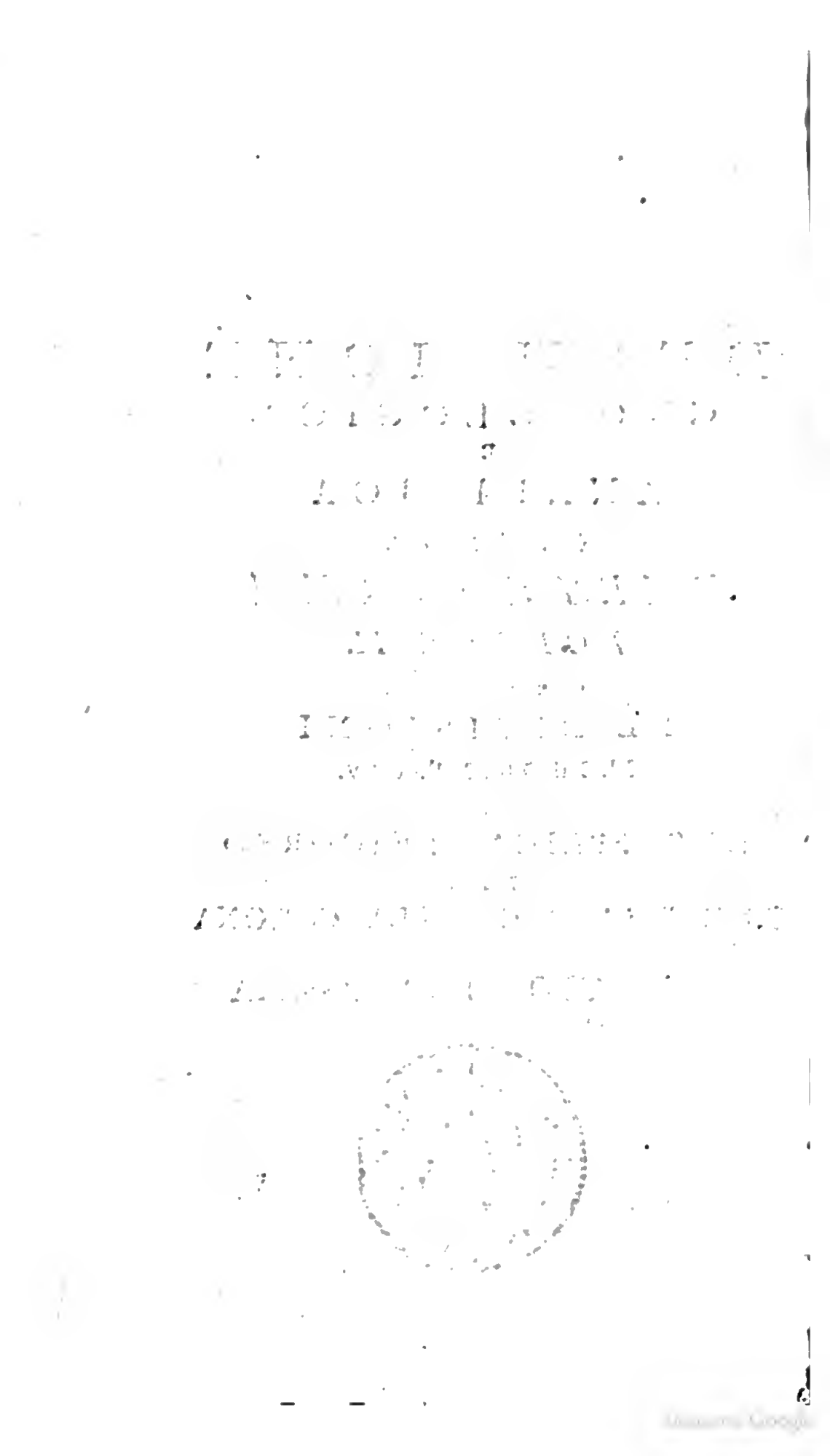

DIVISIONE XI.

Compendio di quanto accadde co' Geſuiti dal principio del Governo del Re D. Alfonſo VI, nell' anno 1662, inſino al fine dell' anno 1667.

§. 452.

COntiene queſta Diviſione una coerente, ſucceſſiva, funeſta, e continuata ſerie de' medeſimi orrendi Stratagemmi, che la Società de' Geſuiti aveva inventati per far durare la Reggenza della Regina D. Luiſa, e per inabilitare il Re D. Alfonſo VI al Supremo Governo, che dalla Divina Onnipotenza gli era ſtato deſtinato.

453. La riſolutezza con cui queſto Sovrano dichiarò di eſſerè entrato in poſſeſſo del Governo del Regno, avendo tanto più ſorpreſo il Geſuitico Sinedrio, come ſi è veduto nel Proemio della precedente Diviſione, [a] quanto meno ſe l' aſpettava, fece sì, che lo ſteſſo potente Sinedrio metteſſe ſubito in campo quanti mai Stratagemmi aveva fin' allora uſati per rovinare, ed imbarazzare il nuovo Governo; rinforzandoli, ed accreſcendoli nella maniera ſeguente.

454. Uno degli Stratagemmi Geſuitici [b] fu quello di far rappreſentare ſul Teatro di queſta Corte un terzo Perſonaggio, al celebre *P. Antonio Vieira* preteſo infallibile Interprete di tutti i Profeti Canonici; ad effetto di pervertere, ed alienare la mente della Corte, e Città di Lisbona anche più di quello, che già aveva fatto collo ſpargervi favoloſe Profezie ſpalleggiate dalla irreſiſtibile potenza del medeſimo Sinedrio di modo, che ſi giunſe al ſegno di ottenere, che i Conſigli, le Prediche, ed i Voti politici di queſto malizioſo, e turbulento *P. Vieira* veniſſero generalmente lodati, e ſeguiti colla ſteſſa fede con cui tutti ſiamo tenuti di credere i Miſterj della Religione, e le Deciſioni di di S. Madre Chieſa.

455. Onde proſeguendo, e rinforzando il Sinedrio Geſuitico quel tale Stratagemma, che ſecondo lui gli era riuſcito bene: poſe in campo contro il Re D. Alfonſo, appena lo vidde

a Dal §. 388. al 398. b Riferiti dal §. 403. al 405.

ſul Trono, il detto *P. Antonio Vieira* armato di nuovi Profeti, nuove Profezie, e Superſtizioni, adattate con iſpecialità all'oggetto di ſua vendetta, e della ſua cupidigia.

456. Imitando coſtui di nuovo a queſto fine: l'impoſtore *Luca Fabbroni*, che diede ad intendere alla Regina Madre di Luigi XIII, che queſto Monarca non aveva da regnare, ma bensì il Duca d'Orleans di lui Fratello; E l'altro impoſtore *Campanella*, ch'ebbe modo di rendere il Card. di Richelieu così credulo, che ſi riduſſe ad andare a conſultarlo ſul futuro contingente di quella predizione: [a] Inventò, e ſparſe anch'egli le nuove predizioni, colle quali diede a credere, che profetizava per bocca di Santi Eroi, e di Aſtrologi dottiſſimi; ed eſſere dal Cielo determinato, che il Re D. Alfonſo VI non doveſſe regnare in Portogallo, ma bensì il di lui Sereniſſimo Fratello l'Infante D. Pietro. Ed il Sinedrio ſi adoperò tanto, e con tanta prontezza per applicare i mezzi, e ritrovare i modi di fare agire un tale Stratagemma, come ſi prova da' ſeguenti irrefragabili teſtimonj.

457. Nel II Tomo delle Lettere del medeſimo *Antonio Vieira* ſtampate in Lisbona: nella terza ſcritta a' 24 Dicembre del 1663 ſi vede, che già fin d'allora le coſe ſi trovavano ne' termini, ivi così riferiti.

Ma anche in queſto ſtato, allorchè lo ſpirito ſi ritrova con qualche vigore, che ragiona, e va dettando; egli è ſopra quella Opera di cui parlai con V. S. la quale già ſtà molto avanzata; onde è neceſſario ſollecitarſi affinchè gli avvenimenti non abbiano da arrivare prima. Tanto coſtui confidava ne' forti maneggi della ſua Compagnia!

Nel medeſimo Tom. II, Lettera v de' 14 Gennajo 1664 dice il *P. Vieira* anche di più:

Vado lavorando nella dimoſtrazione di queſto aſſunto (cioè che il giorno del Giudizio ha da venire molto preſto) *quanto mi vien permeſſo dal freddo, e dalla mia fiacchezza; E quell' Opera alla quale diedi coſtì principio per conſiglio, ed ordine di V. S. è già molto avanzata. La Libreria di queſto Collegio ha teſori da' quali ſi tirano fuori antichità di mol-*

[a] Come ſi è dimoſtrato dal §. 251. al 256.

molto pregio; ma a ſuo tempo mi valerò ancora de' Libri, e documenti, che piacerà a V. S. di communicarmi in queſta occaſione.

Al preſente mi ſarebbero molto neceſſarie le Profezie del Beato Amadeo, *ed il contenuto di un Libro, che ſi dice che tenga chiuſo nella mano, con una notabile iſcrizione circa il tempo in cui debbe aprirſi. Ho notizia ancora di uno Spoſitore dell' Apocaliſſe chiamato* Serafino de Razis, *che non poſſo ritrovar quì; onde avrei caro, che V. S. incaricaſſe qualche perſona diligente di ricercarlo: e quando abbia avviſo, che ſia trovato, farò in modo, che poſſa eſſermi rimeſſo con tutta ſicurezza.*

Nel Tom. I, Lettera XXIII, ſcritta a' 31 Marzo 1664, dice ancora lo ſteſſo *Vieira*:

Ma ritornando alle Prediche, benchè non poſſo mandare a V. S. quella delle Ceneri, perchè non la feci; potrò ſempre mandarlene delle altre, ed anche tutte; e così le prometto, in quanto però me ne dia luogo l' Opera, che ho alle mani, che è neceſſario ſollecitarla affinchè non giunga fuori di tempo. Ci lavoro ſopra quanto poſſo, e più di quel che poſſo. Le Profezie di S. Fr. Gil *mi ſono ſtate molto gradite. Il Libro di* Serafino de Razis *l' ho ricercato per terza Perſona, come ſcriſſi a V. S. La riſpoſta dopo molti giorni fu, che nel Collegio del Carmine non vi era tal Libro, e che neſſuno ne aveva notizia. Il P. Fr. Iſidoro da Lux mio grande Amico s' incaricò di ricercarne, e credè, che il Padrone del Libro non voleſſe preſtarlo, e ſi attaccaſſe a queſta ſcuſa; e ſiccome diceſi, che ſta componendo ſopra l' Apocaliſſe, avrà ragione di così fare; noi però avremo ancora tempo da ſervirci di quello, che V. S. fa venire di Francia.*

Nel medeſimo Tom. I, Lettera XXIV, ſcritta a' 14 Aprile del medeſimo anno, dice ancora:

Da che entrò il meſe di Aprile divenne il tempo notabilmente freddo, e collo ſteſſo paſſo ſi andò indietro di ſalute; non per queſto però levai la mano dalla noſtra Opera; il di cui ſucceſſo dipende tanto dal tempo, che può darſi, che ſi avvicini più di quello, che alcuni credono. Nella Libreria del Re vi è un Commento dell' Abate Gioacchino *ſull' Apocaliſſe, che mi*

fu preſtato ſono già molti anni, ed in oggi mi premerebbe molto di rivederlo, ſe foſſe poſſibile. V. S. mi farà grazia di farlo conſegnare al P. Rettore, perchè me lo mandi.

E nella Lettera XXV de 28 Aprile del 1674, che ſta in detto Tom. I, dice:

Per ora vorrei vedere ſe mi rieſce di dar fine a queſta Opera, la quale perchè ſia Opera è neceſſario, che eſca fuori a tempo, o prima del tempo, &c.

E poco dopo:

V. S. non mi ha mandato lo Scritto di Fr. Giovanni da Silveira, e ſolo mi dice, che il Libro ſtava nel Collegio di coteſta Univerſità, ſenza dire il nome del Religioſo, che lo ha. Il Padre Maeſtro Fr. Iſidoro da Lux mio grande Amico fece la diligenza con tutti, ma gli riſpoſero come già ſcriſſi a V. S. che non vi era tal Libro in Collegio, nè notizia di quell' Autore. Circa l' Abate Gioacchino *ſcriſſi due ordinarj ſono; ed abbenchè mi ſiano neceſſarj gli altri fogli, che viddi quando V. S. me li mandò a Xabregas, ancora però non ſono giunto al ſito ove hanno da ſervire. I fondamenti, e li muri maeſtri ſono tutti appoggiati ſulle Autorità Divine: E rimango ſtordito in vedendo i gran teſori, che ſono naſcoſti dove tutti mettono le mani, e ſtanno loro dinanzi agli occhj. Vorrei bene, che qualche parte foſſe in iſtato da poterſi preſentare o V. S. ma Iddio ne ajuterà.*

Nello ſteſſo Tom. I, Lettera XXVII ſcritta a' 19 Maggio dell' anno ſteſſo così dice il medeſimo *P. Vieira*:

E per verità, Signore, quante volte ſo rifleſſione ſu quello, che vado ſcrivendo (che fin' ora ſono Scritture, e Promeſſe Divine) ſiccome per un verſo mi ſpaventa ciò, che Iddio vuole operare ſopra di noi; così dall' altra parte mi ſorprende ugualmente la poca cura, che noi Portogheſi ci prendiamo per meritare le Divine Miſericordie.

458. Finalmente le illuſioni, colle quali *Antonio Vieira* ingannò i principali ſoggetti della Corte di Lisbona colle ſue Profezie, e co' ſuoi Profeti, conſtituiſcono fatti li più autenticamente provati, ed i più certi, e notorj. E non volendo io ſtancare di vantaggio il Lettore con maggior numero di paſſi, lo rimetto alle Lettere XXIX, XXXI, XXXIV, XXXVI,

XXXVI, XLVI, XLIX, L, LI, LV, LXII, e LXVII del Tom. I, ed a molte altre di ambedue i Tomi; poichè quasi tutte furono scritte col medesimo fine d' ingannare con Profezie, e con superstizioni.

459. L' altro Stratagemma usato dal Sinedrio Gesuitico contro il Re nella Reggenza della Regina D. Luisa fu quello di dichiarar guerra alle virtù di amore, e di fedeltà, che la Nobiltà di Portogallo, per effetto del sangue, e per eritaggio de' suoi maggiori, e per gli esempi delle Storie, conservava come titoli di patrimonio negl' illustri monumenti da noi riferiti. [a] Avendo adottato, per far quella guerra, l' orribil Piano del Fanatismo della Lega, che desolò la Monarchia Francese, e mettendo in opera in questa Corte tutte le medesime astuzie, e le medesime crudeltà di quell' orrendo Piano, come si è mostrato parimenti nella precedente Divisione. [b]

460. In seguito continuò coerentemente lo stesso Sinedrio questo Stratagemma, rendendolo ogni giorno più forte il possesso in cui si trovava di essere i suoi Dottori, ed i suoi Libri i soli, che decidevano in tutti gli affari della Corte, e del Regno: La superstiziosa, e cieca credulità, che si aveva nel suo intraprendente P. *Antonio Vieira* ascoltato, e venerato universalmente come l' Oracolo della Teologia, della Politica, e della Giurisprudenza; E le nuove forze, che gli si accrebbero non solo co' nuovi Profeti, e Profezie di fresco da costui inventate, e sparse come sopra si è veduto; ma ancora colle superstizioni disseminate col pretesto della Cometa apparsa nel Dicembre del 1664, e riferita dal medesimo P. *Vieira* in questi termini: [c]

Ha posto tutti in gran sospensione d' animo questa portentosa Cometa, che in grandezza la reputo non inferiore a quella del 1618.... V. S. mi farà grazia di communicarmi i giudizj, che costi se ne fanno. Quello, che io posso dire a V. S. è, che erano già varj giorni, che a me, e ad alcuni Amici, che

a Al §. 408.
b Dal §. 409. al 413.
c Nel Tom. I. delle sue Lettere, Lettera XLIX. de' 22. Dicembre 1664.

che penſano come me, e ſtanno nella ſteſſa aſpettativa ſembrava, che un ſimigliante Portento ritardaſſe; Poichè eſſendo le Comete così grandi, e così fatali, pareva coſa non conforme alla ordinaria Provvidenza di Dio ſe, ne' caſi ne' quali vi è ſtato cambiamento notabile nel Mondo, non preveniſſe, ed ammoniſſe lo ſteſſo Mondo con il preventivo avviſo di quelle, affinchè neſſuno poſſa negare, che egli è l' Autore di tutte. La occaſione, e la circoſtanza del tempo è la più neceſſaria, che poteva mai imaginarſi, o deſiderarſi.

E proſegue: [a]

Certo è, che Iddio ſempre è ſolito minacciare diſgrazie, e caſtighi con ſimiglianti ſegni.

E più ſotto ſoggiunge: [b]

La Cometa del 1577, olla quale ſi attribuiſce la perdita del Re D. Sebaſtiano, ſecondo il calcolo di V. S. apparve nel medeſimo giorno di queſta; e non manca chi non ritrovi grandi miſterj in queſta corriſpondenza, che per verità è notabile. Io ho fatto i miei ſtudj ſul caſo, non come Matematico, ma come Marinajo, che è fin dove giunge la mia arte, e la mia eſperienza; Ed ho ritrovato un teſto, che parve degno di attenzione ad alcuni co' quali lo communicai; queſto è di Tolomeo nel Teſto 541 Cum hæc oſtenta Orientalia ſunt, & ſolem antecedunt, & in Oriente apparent, celeritatem eventus ſecuturi ſignificant. *E ſiccome queſta Cometa è così propriamente Orientale, e compariſce nel medeſimo punto dell' Oriente ove naſce il Sole, e và innanzi al Sole medeſimo, e con un corſo così ſollecito; ſembra* (ſe il Teſto è genuino) *che non ſi tardarà molto a vederne gli effetti; che è quello di cui abbiſognamo, e quello, che ci ripromette la circoſtanza del tempo, e la concorrenza di tutte le altre coſe.*

Aggiungendoſi a tutto il ſurriferito (colla memoria delle freſche ſtragi fatte nella riputazione, e nel riſpetto dovuto alla Maeſtà di detto Re D. Alfonſo VI) l' ardimento con cui venivano incoraggiti, e ſoſtenuti da' ſeguaci, che già ſi era fatti quella ſcelerata Setta.

L'al-

[a] Nel Tom. I. delle ſue Lettere, Lettera L de' 29. del detto meſe, e anno. [b] Ivi.

461. L'altro Stratagemma, di cui ſi ſervì quel Sinedrio per impedire, che il Re non aſſumeſſe il Governo, fu quello delle temerarie calunnie colle quali (ſcandalizando tutta queſta Corte) ſi adoperò in pervertire l'aſpetto di tutte le azioni del Re, che ſono le meno ſoggette a cenſura, per infamarlo, come ſi è parimenti veduto nella precedente Diviſione. [a]

462. E proſeguì il detto Sinedrio in coerenza ſucceſſivamente queſto malvaggio Stratagemma con tutta quella forza, che gli potevano ſomminiſtrare le circoſtanze de' tempi, e la congiuntura.

463. Vidde (ed era ben facile il vederlo), che la temeraria baldanza di continuare ad attaccare alla ſcoperta con le ſuddette calunnie quel Monarca dopo ſtare egli aſſiſo in Trono: e dopo il pubblico ſcandalo dato poco prima dal medeſimo Synedrio colle blasfemie vomitate contro del Re, e cogl' inſulti fattigli; era lo ſteſſo, che sfidare l'amore, e lealtà Portogheſe, e la ſeverità delle Leggi ſtabilite contro i rei dell'eſecrando delitto di leſa Maeſtà, per eſſere dal Popolo preſo a ſaſſate con tutti i ſuoi Socj; o per eſſer puniti quelli tra loro, che aveſſero un così temerario ardire, dal Supremo Tribunale dell' Inconfidenza colle pene ſtabilite contro così abominevole delitto. Con queſta chiara cognizione mutarono i Geſuiti di batteria nel modo, che paſſo a riferire.

464. Conſiſtè queſto in approfittarſi della illuſa credulità di alcuni Fidalghi, già alienati, e pervertiti col loro Fanatiſmo, per andare con eſſi di ſoppiatto indirettamente macchinando, e tentando la Nobiltà della Corte fino a dar loro ad intendere, che erano atti di Religione, e meritorj l'odio, ed il rivoltarſi contro il Governo del loro leggitimo Re, e natural Signore, tanto, che dagli uni queſta eſecranda dottrina andò inſinuandoſi ad altri Fidalghi; lo che ſembrarebbe incredibile, ſe non ſi trovaſſe ad evidenza provato da' fatti de' medeſimi Geſuiti; e con maggior chiarezza riportato nella Lettera ſcritta a' 28 Aprile del 1664 dal detto *P. Antonio Vieira* [b] ad uno di que' Fidalghi nella di cui ima-

[a] Ne' §. 406. 407. e dal 415. al 427.

[b] Queſta Lettera va impreſſa nel Tom. I. Num. XXV.

imaginativa avevano fatto maggiore impreſſione gli artifizj di quello ſpirito torbido, dicendo:

Tutte le Profezie a me così promettono: e ſolo temo, che tra il preſente Mondo, e la Gloria, che ſtiamo aſpettando, non v' abbia ad eſſere qualche Purgatorio di mezzo in cui s' abbiano a purgare i peccati del pubblico ſcandalo: E deſidero bene, che ſi prendano l' incarico di dare a queſto l' opportuno rimedio non i Predicatori, *che parlano in generale, ma bensì i* Confeſſori, *e* Conſiglieri, *e gli* Amici, *che poſſono parlare in privato.*

Che è per l'appunto quello ſteſſo, che fatto avevano gli altri Geſuiti per iſpargere il Fanatiſmo della Lega in Francia, ove di ſopra abbiamo viſto la gran figura, che vi fecero i Confeſſori, e Conſiglieri, e gli amici ne' Confeſſionarj, e nelle Conventicole private. Di modo, che non ſi potrebbe inventare di più dal maligno ſpirito della diſcordia, qualora gli foſſe permeſſo di venire nel Mondo a ſpargere zizanie, ed a muovere ſedizioni per diſtruggere l' Uman Genere.

465. E ſi sà, che queſta Diavoleria aveva già, ne' 19 di Marzo di quell' anno 1664, preſo tanta forza; che il medeſimo *Padre Antonio Vieira* ſcrivendo a quel Fidalgo [a], ed introducendo la metafora della guerra, per fare il letto (come ſoleva far ſempre nelle ſue Prediche) affine di avviſarlo, che già vi era in queſta Corte ſufficiente partito per reſtarvi vincitori, ſpiegoſſi in queſti termini:

Se l' Inimico aveſſe forze navali, io direi ſenza eſitare, che aſpettarebbe a Giugno per navigare colle galere i mari della noſtra Coſta; ma di queſto non ne ſento parlare; e perciò queſto anno mi tiene molto ſoſpeſo, poichè da molto tempo mi promette o gran guerra, o neſſuna guerra; ed avrei ſempre più cara queſta ſeconda; „ ma non poſſo fare a me- „ no di non inclinare a credere, che avremo d' avere una „ gran vittoria: *E che ſarebbe ſe queſta foſſe in Lisbona?* „ *Inezzie ſono queſte troppo grandi per metterſi in iſcritto; ma che farà, chi non può naſcondere coſa neſſuna del ſuo cuore a V. S.?*

Un

a Tom. I. Num. XXVII.

466. Un altro de' Stratagemmi Geſuitici fu quello di dichiarare con quel loro diſgraziato Fanatiſmo la più ſanguinoſa guerra non ſolo all' onore, e fedeltà della Nobiltà Portogheſe, ma perfino alla Religione, ed alla umanità delle medeſime ſagroſante Perſone Reali de' Sovrani, e Principi della Monarchia Portogheſe, non ſenza conſeguirne l' orrendo effetto di rimanere il loro Sinedrio ſempre vincitore, e trionfante in tutti gli attacchi.

467. Come lo fecero vedere: Il Re D. Giovanni III, allorchè confidò tutta la ſua Reale Autorità, e tutti gl' intereſſi di ſua Corona alla ſuperbia, ippocriſia, ed inſaziabile cupidigia di *Simone Rodrigues*: Il Re D. Sebaſtiano, quando ſi ſpogliò intieramente del naturale amore, e riſpetto dovuto alla ſua Auguſta Nonna, ſcordandoſi di ſe ſteſſo, per ſagrificare a' Geſuiti *Luigi Gonſalves*, *Gaſparo Maurizio*, e *Amadeo Rebello* la ſua propria Perſona, la Monarchia, la vita, e la fama: Il Re D. Enrico, quando ſimilmente ſi ſpogliò dell' affetto, che doveva alla ſua Sereniſſima Nipote la Ducheſſa D. Caterina, e dell' amore dovuto alla Patria, ſagrificando l' una, e l' altra, e fino la giuſtizia, e la propria riputazione alla Società de' Geſuiti: Il Signor D. Teodoſio primogenito del Re D. Giovanni IV, alienato ancor egli dal riſpetto dovuto al ſuo Auguſto Padre, ed a ſe medeſimo, e ridotto ad eſſere non ſolo Geſuita, ma uno de più abietti ſudditi della Compagnia: E finalmente la Regina D. Luiſa quando ſi ſpogliò del naturale amore, che doveva al ſuo Auguſto Figlio, e, alienata da ſe medeſima, reſe vittime di quella indegna Società la ſua Reale Perſona, il ſuo Regio nome, il ſuo Re, e Figlio, e la pubblica tranquillità con le ſtragi, ed eccelſi da me riferiti nella precedente Diviſione.

468. Animato per tanto il Sinedrio Geſuitico da que' domeſtici eſempj, ſi accinſe ſubito a dichiarare la crudele irreſiſtibil guerra del Fanatiſmo contro la Religione, e contro l' umanità dell' unico Principe della Famiglia Reale, che allora ſi poteva da lui coſtituire per capo di una ſedizione in queſto Regno, ſimile a quella, che fatta aveva in Francia mettendo il Duca di Guiſa per Capo della Lega con tan-

ta ruina di quella Monarchia, quanta ſi è da noi dimoſtrata nella medeſima precedente Diviſione.

469. Per giudicare, che era loro meno difficile il far valere detto Piano ſu quanto di ſopra ſi è detto, concorreva, oltre l' immenſa forza, ſuperiore ad ogni altra forza naturale, che avevano: Primieramente: L' avere i Geſuiti, per mezzo delle loro calunnie, ed inſulti fatto naſcere, e nudrito nel Regio animo dell' Infante D. Pietro una avverſione, un diſprezzo, ed un odio abituale contro il Re ſuo Fratello: avverſione, diſprezzo, e odio, che laſciare non potevano di non fare nell' animo del Signor Infante la più forte impreſſione, poichè incominciarono, e ſi mantennero in lui, fomentati dall' eſempio, e dall' autorità della ſua Auguſta Madre in tutto il tempo, che durò la di lei Reggenza. Secondariamente. Per eſſerſi fatte tali impreſſioni nel Signor Infante in età così tenera, non avendo egli, allorchè morì il Re ſuo Padre, ſe non otto anni di età; e che d' allora fino al 1662, che il Re D. Alfonſo VI incominciò a governare, e che l' Infante aveva compiti 14 anni, non aveva inteſe ſe non calunnie, nè veduti ſe non inſulti contro il Re ſuo Auguſto Fratello. In terzo luogo: Per eſſere ſtate fatte tutte quelle maligne impreſſioni ne' teneri innocenti anni del Signor Infante D. Pietro con tutta la immenſa forza, e malizia di detto *P. Antonio Vieira*, il quale, fin da quando morì il Re D. Giovanni IV, era già Maeſtro, e dipoi fu Confeſſore di quel Principe: Come egli ſteſſo riferì, allorchè proruppe in irriverenti lagnanze contro lo ſteſſo Signor Infante in tempo della ſua Reggenza, ſcrivendo fin da Roma alla Regina d' Inghilterra a' 21 Decembre 1669 la inſolente Lettera, che finiſce colle ſeguenti parole:

Il cordoglio maggiore, e che ſupera tutta la pazienza è, conſiderare, che ſimiglianti rigori abbia da riceverli da un Figlio del Re D. Giovanni IV, e della Regina D. Luiſa d' immortale memoria un ſervitore favorito da ambidue tanto, che uno lo ſcelſe per Maeſtro, e l' altra per Confeſſore di detto loro Figlio. Perdoni V. Maeſtà per ſua clemenza l' indecenza di queſte lagnanze, poichè il dolore non ha ragione,

ne, e non vi è dolore ſuperiore a quello dell' amore offeſo. [a]

470. Terminando poi di sfrenarſi l'intraprendente ardimento de' Geſuiti per il concorſo, ed unione, che fecero di tutte le ſurriferite circoſtanze, paſſarono alla temeraria audacia di fare inſinuare al Signor Infante da' ſuoi intimi Confidenti a queſto fine prevenuti dallo ſteſſo Sinedrio: Che egli era il legittimo Re di Portogallo predetto da quelle Profezie fatte ſpargere da Geſuiti, ed accreditate a queſto oggetto: E che ciò era tanto vero, che la ſteſſa Regina ſua Madre aveva più volte fatto conoſcere a tutta la Corte, che il Re D. Alfonſo era incapace di governare il Regno, e di aver ſucceſſione per continuare la Monarchia, &c.

471. La gravità ſomma, e la non minor delicatezza delle materie, che s' incontrano in queſti atrociſſimi fatti non deggiono, nè poſſono eſimermi dal fare quì una digreſſione, e chiedere al Lettore: Che, facendo il dovuto rifleſſo ſopra queſti avvenimenti, giudichi, in viſta di quelli, coll' arbitrio più imparziale, ſe era poſſibile, che il Sereniſſimo Infante D. Pietro nella età di 14 anni (otto de' quali paſsò egli in ſentire ſempre, e vedere i tanti improperj, ed inſulti contro la Maeſtà del Re ſuo Fratello ſurriferiti) poteſſe in conto alcuno reſiſtere alle tante Profezie, Fanatiſmi, e Suggeſtioni, che uſcivano da un Uomo di credito così grande, ſenza, che la Divina Onnipotenza ſi foſſe impegnata a fortificare quella tenera età con un manifeſto pubblico miracolo per diſtruggere in un ſol colpo, alla preſenza di tutta queſta Corte, que' tanti falſi Profeti come ſagrileghi temerarj Impoſtori: Se poteva mai eſſere, che ſenza un tal miracolo, in quella età di 14 anni, poteſſe farſi una tal reſiſtenza; ancorchè il Signor Infante D. Pietro foſſe ſtato, come fu, dotato di quelle molte, e grandi virtù, che egli fece vedere dipoi dal Trono ſteſſo allorchè pervenne ad una età più matura.

472. Facendoſi queſte dovute rifleſſioni, egli è poi facile a comprenderſi, che tutte le rovine, ſeguite dipoi nel Regio nome del Signor Infante, rimaſero intieramente a carico di que' falſi Profeti, e temerarj, ſagrileghi Impoſtori, i quali

[a] Tom. II. Lettera XLII.

quali alterarono, ed alienarono le menti di quelli, che le ſuggerirono, e di quel Principe ingannato dal credito, che ſogliono avere le coſe Divine; quando che cotali Impoſtori ſi meritavano i rigoroſi, e ſeveri gaſtighi ſtabiliti dalle Leggi contro le Impoſture meno atroci di queſte.

473. Ed è anche facile a capirſi, che quel Principe, e que' Fidalghi, che furono ingannati con detta malizia; ſe la cecità delle illuſioni in cui ſtavano, e la fede, che avevano nelle ſuppoſte virtù, e dottrina di que' malvaggi Direttori, aveſſero loro dato luogo a conoſcere l' inganno in cui tutti erano con tanto pregiudizio del Pubblico, della propria coſcienza, e del proprio onore, e riputazione; ſarebbero ſtati i primi a promovere, e ricercare, che foſſe dato il condegno ſupplizio a quegl' Inimici dell' Uman Genere.

474. E tornando alla Deduzione, che forma il mio aſſunto: I Geſuiti, ſopra quell' eſtorto ſuperſtizioſo conſenſo del Signor Infante, continuarono ad agire ogni giorno più gagliardamente, come lo dimoſtrarono con altri loro proprj ſucceſſivi fatti, che come tali, ſono ſempre teſtimonj ſuperiori ad ogni eccezione. Tra queſti non poſſo fare a meno, trattandoſi di coſa tanto importante, di non aggiungere quì almeno i più eſſenziali per togliere al Lettore qualunque dubbio ſu queſto punto.

475. Nell' impenetrabil ſegreto con cui ſi trattano ſempre ſimiglianti materie, e nel coſtume, che aveva *Antonio Vieira* di ſervirſi di metafore per ſpiegare i ſuoi penſieri: laſciò ſcritto nella ſua Lettera de' 3 Novembre 1664 [a] una ben chiara confeſſione di avere già in quel tempo conſeguito di alterare la mente del Signor Infante D. Pietro per coſtituirſi capo del ſuo partito, dicendo in queſta Lettera:

Le burraſche, che quì ſono ſtate in queſti giorni, ci tengono in grande apprenſione, aggiungendovi anche il pericolo di queſta Barra. Piaccia a Dio N. S. di conſervarci la Flotta, e condurla a ſalvamento. La raccomando con ſpecialità a S. Pietro Gonſalves, poichè eſſendo io ſtato tanti anni Marinajo, ho fede anch' io in queſto Santo, e conto molto ſulla ſua potenza.

E

a Tom. I. Lettera XLV.

E nell' altra Lettera degli 8 Dicembe di detto anno [a] lasciò il medesimo *Vieira* un altra prova di quel fatto nelle seguenti parole:

Adesso risento i pregiudizj del mio esilio; poichè mi priva di consultare frequentemente gli Oracoli di V. S. Mi conformo in tutto alla dottrina, ed autorità di V. S. „ *E solo pensa-* „ *vo, che senza sorpresa potevasi ancora sperare, che il Cor-* „ *po Santo facesse qualche miracolo.* „ (Il Corpo Santo è un Convento di Domenicani Irlandesi, che stà dirimpetto al Palazzo della Real Corte, ove allora dimorava l' Infante D. Pietro.) *Non dico nulla su questo particolare per amor proprio, nè per mio giudizo; ma molte sono le cose, che ho intese dalla gente, che osserva le Stelle, e parla dalle Stelle in giù: E siccome ogni Santo ha le sue prerogative, non è gran cosa, che si abbia maggior fede a questo in tempo così burascoso.* [b]

In altra Lettera de' 23 Febrajo 1665 (tempo in cui già il *P. Vieira* si ritrovava fluttuante nel S. Uffizio, che gli chiedeva conto delle sue Profezie) lasciò parimenti altra prova di tal fatto in questi termini:

V. S. per il favore, che mi fa, non si prenda pena di ciò che le dico, mentre il mio cuore è molto grande, ed avvezzo a navigare con violenti burasche: E solo in questa mi manca il sollievo di communicare con V. S., che di tutto il rimanente io mi rido; e per verità ella è cosa da riderssene. Molto a proposito della burasca giungerebbe adesso il Signor Santelmo: Egli è poi così universalmente noto, che *Santelmo*, e *S. Pietro Gonsalves* significano la medesima cosa, che è superfluo spiegarne l' equivoco.

Finalmente le altre Lettere de' Numeri LVIII, LXII, LXIII, LXIV, LXVII, LXXX, e LXXXI [c] sono altrettante chiare prove del suddetto certo innegabil fatto.

476. Nel decorso di quell' anno 1665 fino alli 2 di Agosto del seguente 1666 in cui giunse a questa Corte la Regina D. Maria Francesca Isabella di Savoja, continuò il Sinedrio Gesuitico ad occuparsi, non solo in accendere sempre più il fuoco di disprezzo, di avversione, e di odio fatto na-

[a] Tom. I. Num. XLVIII. [b] Ivi Num. IV. [c] Del Tom. I.

naſcere, e nutrito nell' animo del Signor Infante D. Pietro contro il Re ſuo Fratello; ma proſeguì a vieppiù imprimere vivamente nella incauta credenza di detto Signore Infante la falſa Fede alle Profezie, Rivelazioni, e Fanatiſmo con cui lo avevano perſuaſo di eſſere egli il vero leggitimo Re di Portogallo ſtabilito dal Cielo; come ad evidenza lo andiedero moſtrando i pubblici fatti accaduti dopo quel dì 2 Agoſto 1666.

477. Queſte furono per tanto le occulte, e fin' allora non conoſciute cauſe de' ſtraordinarj fenomeni, pe' quali ſi vidde in quel tempo, che nel mentre da una parte ſi avanzava il negoziato del Matrimonio del Re D. Alfonſo, e che ſi avvicinava l' arrivo della Regina; dall' altra parte ſi aggiungevano lagnanze a lagnanze, pretenſioni a pretenſioni in nome del medeſimo Signor Infante, tutte le più inſolite, ed improprie da farſi tra un Fratello, che era Sovrano, ed un Fratello Infante: le quali vengono riferite nelle Storie, onde a quelle mi riporto per non eſſere totalmente neceſſario lo quì ſpecificarle. [a]

478. E queſto giunſe a tal termine, che, nel giorno dopo l' arrivo della Regina, il Signor Infante ſi ritirò dalla Corte andandoſene alla ſua Villa di Queluz: dichiarandoſi pubblicamente diſguſtato del Re ſuo Fratello: Formando già apertamente un partito contro il di lui Governo; E mettendo i Geſuiti in eſecuzione il primo eſſenziale inſulto, oggetto della loro orrenda malizia, col far sì, che quel Sereniſſimo Infante ſi dichiaraſſe pubblicamente Capo di quella fatale Congiura.

479. Subito, che il Sinedrio Geſuitico ſi vidde fuori da quel ſcabroſo pericoloſiſſimo paſſo, ſi ſcagliò temerariamente a commettere gli altri inſulti, vedendo già allora, che non potevano più impedire gli effetti del loro intraprendente ardimento.

Di-

a Queſte lagnanze, e pretenſioni ſi trovano riportate nel *Portugal Reſtaurado* ann. 1666. e 1667. pag. 830. 831. 832. e 848. a 851. E nel *Caſtrofe* pag. 94. §. *Faltava jà* pag. 123. §. *Adoeceo Sua Alteza* fin' alla pag. 130. ed alla pag. 135. §. *Sepultada a Rainha* fin' alla pag. 157.

480. Dimoſtrarono i fatti, che i Geſuiti, per maggior ſicurezza degli altri ſoſtanziali inſulti co' quali ſi erano propoſto di aprirſi la via all' ultimo colpo di loro atrocità, facendo agire tutte le molle della incomprenſibile macchina del loro intraprendente artifizio; non ſi accinſero, e non conſeguirono niente meno, che ſorprendere la religione della ſteſſa Regina a ſegno di farla divenire parziale, e fautrice de' l ro ſcelerati maneggi; o innanzi, che giungeſſe nel Regno, o ſubito dopo che vi giunſe: valendoſi per conſeguir ciò del loro Socio *Franceſco de Ville* (Franceſe di naſcita, e Geſuita di Profeſſione) il quale era venuto da Parigi per Confeſſore di detta Regina, ad effetto di aggiungere un flagello di più al Re D. Alfonſo, ed alla tranquillità pubblica di queſto Regno.

481. Poichè da' medeſimi fatti ſi fece ſubito manifeſto, che queſto Confeſſore (di concerto co' ſuoi Socj) fece credere alla Regina, che il Re ſuo Spoſo era un Monarca crudele, ed inumano, che tiranneggiava empiamente l'Infante ſuo Fratello, il quale era un Principe dotato di tutte le virtù, che per la ſua eccellente indole, e per i ſuoi verdi anni ſi meritava un trattamento ben differente da un Re, che era nel tempo ſteſſo Fratello; E che il miniſterio di quel Monarca era un compoſto di uomini pieni di vizj, inſolenti, e così abominevoli, che ſi erano appropriate le ſoſtanze del Regno, ed avevano ridotto la Maeſtà del Padrone, a cui indegnamente ſervivano, ad una aſſoluta indecente ſoggezione.

482. E ſi prova ſimilmente, che, colla viva impreſſione di queſte calunnie, riuſcì a que' malvaggi, come naturalmente doveva ſuccedere, d'iſpirare nella Regina una avverſione contro il Re ſuo Spoſo, che, fomentata, divenne poi odio, come a tutti fu manifeſto: E di muoverla a compaſſione verſo il Sereniſſimo Infante ſuo Cognato, col lodevole fine (ſuggerito dal di lei Confeſſore, e da lei tenuto per tale) di far sì, che terminaſſe quella domeſtica diſcordia mediante i di lei buoni uffizj eſpoſti dal ſuddetto maligno, e ribaldo Confeſſore *Franceſco de Ville*, come ſi prova da' fatti, che avvennero dipoi. Conſeguirono d' imprimere.

mere nel cuore di quella Sovrana una implacabile contrarietà verſo gli onorati, zelanti, e fedeli Miniſtri, che il Sinedrio Geſuitico voleva eſcluſi, per aſſicurare così la ſorpreſa cooperazione della Regina a quell' indegno oggetto, che doveva ſervirgli di mezzo per conſeguire l' altro ultimo fine anche più temerario, ed abominevole.

483. Quel ſuppoſto Miniſtro, mediatore di una ſi giuſta, e deſiderabil concordia, ſi poſe a negoziare pubblicamente, ſotto queſto preteſto, colle Reali Perſone del Re D. Alfonſo, della Regina, e del Signor Infante; andando reciprocamente dall' una, e dagli altri a portare le imbaſciate (che in apparenza ſembravano dirette a conſeguir quella pace); le quali rimaſero a perpetuità deſcritte nelle Storie di queſto Regno, e di tutte le Nazioni di Europa.

484. Si legge nella Seconda Parte del *Portogallo Riſtaurato* quanto ſegue: [a]

Che avendo conoſciuto quella ſempre virtuoſa, diſcreta (doveva aggiungere, *ingannata*) *Principeſſa le conſeguenze, che potevano naſcere dall' aſſenza dell' Infante* (*dopo di aver per infallibile la diſpoſizione dell' animo del Conte*) *mandò a dire all' Infante per il ſuo Confeſſore* P. Franceſco de Ville Geſuita, *ſe voleva permettergli, prima di effettuare il ſuo viaggio*, (Dalla ſteſſa Storia ſi rileva il preteſto di ſpargere, che l' Infante D. Pietro uſciva dal Regno) *che interponeſſe la di lei mediazione perchè foſſe data ſodisfazione alle giuſte lagnanze da lui dichiarate. L' Infante conoſcendo di non potere mancare all' obbedienza, e venerazione dovuta alla Regina; e comprendendo, che la Regina* (*che teneva per prudentiſſima*) *non ſi ſarebbe accinta a quella impreſa ſenza avere ſolidi fondamenti di riuſcir bene in un così grande impegno; riſpoſe, che era pronto ad obbedire agli ordini di S. M., e che ſoſpendeva lo ſtabilito viaggio fino a nuovo di lei avviſo; proteſtandole con oſſequio la ſua riconoſcenza, ed il ſuo gradimento. Tornoſſene il Confeſſore con queſta riſpoſta, e la Regina riſolutamente entrò a trattare la concordia, che intendeva, &c.*

Lo

[a] Pag. 871. e ſeg.

Lo ſteſſo vien riferito ancora dall' infame Cataſtrofe [a] così: *Finalmente mandò la Regina per il ſuo Confeſſore* P. Franceſco de Ville Geſuita *a ſapere da Sua Altezza ſe avrebbe a caro, che Ella entraſſe a trattare quel negozio; e che ſi contentaſſe di ſoſpendere la ſua partenza fin' a tanto, che ſi trattaſſe l' accomodamento. Appena Sua Altezza inteſe queſt' ambaſciata, e che la Regina voleva eſſere ſua mediatrice, ſoſpeſe ſubito la ſua gita, felicitandoſi di così eccelſa mediazione; e ſtimando molto, che Ella voleſſe prenderſi cura della ſua quiete la fece aſſiccurare, che non poteva fare a meno di provare un grandiſſimo piacere per una ſi gran fortuna; e poichè Sua Maeſtà così ordinava, ch' egli non partirebbe.*

E vicne ſimilmente riportato nella *Storia della Vita, ed Avvenimenti del Re D. Alfonſo VI di Portogallo*; o ſia *Riſpoſta al Cataſtrofe*, che ſi conſerva manoſcritta in varie Librerie di Lisbona, compoſta in Caſtigliano [b] da un giudizioſo, e dotto Cavaliere, che ſi ritrovò preſente a tutte le azioni della ſtraordinaria Rivoluzione di cui trattiamo, trattando molto, e familiarmente la maggior parte delle perſone, che vi figurarono.

485. Subito, che il Sinedrio Geſuitico vidde aperta quella Negoziazione con un tal mediatore quale era il *P. Franceſco de Ville*, per trattarla a ſuo modo; avendo molto da prima conoſciuto, che diſtaccando dal Real ſervizio del Re D. Alfonſo i Miniſtri, e Familiari più addetti alla di lui Real Perſona, e che dato gli avevano le più grandi prove del loro zelo, fedeltà, e matura eſperienza, ſarebbe lo ſteſſo, che togliere all' alta riputazione di quel Sovrano tutto il credito di ſua coſtante fermezza: diſanimare tutti gli altri Corpi politici, e tutti i Miniſtri inferiori; e laſciare con ſimiglianti ſtragi eſpoſta, e ſcoperta la inacceſſibil Fortezza della Suprema Maeſtà, qualora rimaneſſe diſarmata di que' forti baluardi, e per loro mancanza, deſtituita di quella forza, con cui doveva coprire, e difende-

a Pag. 190. e ſeg.

b Negli avvenimenti di queſto anno 1667. pag. 533. §. *Aqui entra aora haciendo ſu papel un Theatino Confeſſor, que era de la Reyna.*

re le altre fortificazioni eſteriori, che ſono i Tribunali, i Magiſtrati, ed i Miniſtri di Giuſtizia; l'eſiſtenza de' quali, ed il riſpetto verſo di loro ſoſtengono l'ordine della pubblica tranquillità, ed aſſicurano la Corona ſul Capo de' Sovrani: Ed avendo (con queſta chiara cognizione) il detto Sinedrio Geſuitico coſtituito il Gabinetto del Re D. Alfonſo quale ſcoperto berſaglio di tutti i ſuoi malvaggi colpi; ſi accinſe con queſti a fare l'ultima ſtrage di quel Gabinetto, abuſando nel tempo ſteſſo indegnamente, e con aſtuzia della credulità della Corte, e della Città.

486. Nella Corte ſupponendo falſamente, come coſa certa, che il Conte di Caſtello-melhor aveſſe comeſſi contro il Sereniſſimo Signor Infante que' delitti, che i Geſuiti ſteſſi gli avevano imputati colle calunnie, che or'ora ſi diranno: E fingendo una diſputa di precedenza (che non poteva aver luogo in così gran diſuguaglianza di Perſone cioè) tra lo ſteſſo Signor Infante, ed il Conte di Caſtello-melhor. Parlando per la bocca del loro Socio *Franceſco de Ville* [a] così:

Ed il Santo Teatino proſeguendo i ſuoi buoni Uffizj ſe ne andò con queſta riſpoſta da tutti que', che gli ſembravano, e che congetturava foſſero del partito dell' Infante, e del Conte di Caſtello-melhor, dicendo loro: Che il negozio ſtava in un molto buono ſtato (come vedremo dopo): Che pregaſſero Iddio per la ſua buona riuſcita; poichè la Regina lo aveva preſo ſopra di ſe, e voleva eſſere mediatrice dell' accomodamento tanto per parte di Sua Altezza, come del Favorito: aggiungendo; Che credeva, che ritirandoſi per otto, o dieci giorni il Conte da Palazzo, ſarebbe queſta ſufficiente ſodisfazione per Sua Altezza . . . . affinchè non aveſſe da tornare a lagnarſi; perchè era neceſſario (dieeva il Padre) che ſi daſſe qualche dimoſtrazione per moſtrare la differenza, e diſuguaglianza, che vi è da' un Infante, ad un Vaſſallo. Differenza ſulla quale non poteva cadere dubbio, nè entrava in quel luogo per il fine, che, come or'ora ſi farà vedere, era tanto diverſo da' fatti.

Nella

[a] Come conſta dalla medeſima Iſtoria Mſ. compoſta in lingua Spagnola ivi.

487. Nella Città il Sinedrio Geſuitico illudeva quelle perſone tra la Plebe, che dalla ſuperficie non paſſano alla ſoſtanza delle coſe; uſando de' pretesti da loro praticati in tutte le grandi ribellioni: come ſono quelli di gridare: *Viva il Re, che è un Santo, e ſi eſtingua il Miniſtero, che è pregiudiziale, e nocivo al Popolo*; di dire: *Viva la Patria, e il ben commune di eſſa*; e non vi ſia nè Governo, nè Ordine, che impediſca le inſolenze, e gl' inſulti: oppure clamare: *Viva la Fede, e trionfi la Religione* a parole; ma in fatti non vi ſiano ſe non omicidj, inſulti, e ſtragi, ſenza che vi ſia forza, che poſſa opporſi a' preteſi zelanti, che ſpargono ſimili clamori con conſeguenze così funeſte, come furono quelle della Lega di Francia: della più recente Rivoluzione con cui il Tiranno Cromvvel rovinò l' Inghilterra; e della Cataſtrofe di Portogallo, che fu ſimilmente immediata conſeguenza delle ſuddette Geſuitiche ſuggeſtioni.

488. Aveva formato il Re D. Alfonſo il ſuo intimo circoſpetto Gabinetto, attaccato da quelle previe maligne diſpoſizioni, de' trè principali Soggetti, che gli Autori della Congiura chiamavano *Triumvirato*: volendo con queſto nome indicare il *Conte di Caſtello-melhor*, *Antonio de Souſa Macedo*, ed *Enrico Henriques de Miranda*. [a]

489. E riſpetto a tutti, ed a ciaſcuno di detti degni Miniſtri proſeguirono coerentemente i Geſuiti collo ſteſſo Siſtema, per levarſeli d' intorno, le medeſime identiche crudeltà, colle quali fin dal loro primo infauſto ingreſſo in queſto Regno, ſagrificarono ſucceſſivamente alla loro luciferina ſuperbia, ed inſaziabile cupidigia tutti i grandi Miniſtri, e tutti i più illuſtri Eroi, che colla loro letteratura, e virtù furono l'ornamento della Monarchia, e l' antemurale de' Monarchi Portogheſi, allorchè il Sinedrio Geſuitico ritrovò quelle menti elevate, e quelle anime nobili egualmente ſuperiori agli umani riſpetti, che a' riguardi Politici.

490. Cioè a dire: Il gran D. Aleſſio di Menezes, ed il celebre Pietro de Alcaçova Carneiro nel Governo del Re D. Sebaſtiano; [b] Ed in quello del Re D. Enrico l' Ambaſciatore,

a Cataſtrofe p. 85. e ſeg. *b* Come ſi è provato dal §. 111. al 114.

tore Luigi da Silva, e lo ſteſſo Pietro di Alcaçova Carneiro carcerati, e proceſſati ſenza altro delitto ſe non quello del loro gran merito, e riconoſciuto zelo: e poco dopo di queſti il Signor D. Antonio, ed il Sereniſſimo Duca di Braganza D. Teodoſio eſiliati dalla Corte allorchè appena vi erano giunti riſcattati dalla ſchiavitù de' Mori, dopo eſſere ſtati condotti dalla loro fedeltà, come vittime, in Africa, ſenza altra colpa, che quella della autorità ſomma con cui facevano ombra a' Geſuiti: [a] Nel Governo del Re Filippo II i due mille Eccleſiaſtici aſſaſſinati, e ſommerſi nell' Oceano per le loro virtù, e letteratura: [b] Ed in quello di Filippo IV tutti i Miniſtri dotti, e fedeli nel Real ſervizio; i quali formando altrettanti ornamenti del Tribunale Supremo di Palazzo, e del Tribunale delle Suppliche, furono fatti da' Geſuiti ſcommunicare, e furono meſſi in odio al Popolo colle più nere calunnie, e ſcelerati maneggi: [c] Nel Governo del Re D. Giovanni IV l' infelice Segretario di Stato Franceſco de Lucena calunniato, ed accuſato con tanta empietà da' medeſimi Geſuiti finchè gli fecero perdere la vita ſopra d'un palco, ſenza altro delitto, che quello del ſuo merito, eſperienza, e zelo nell' adempire l' importante impiego, che gli era ſtato appoggiato: [d] E finalmente nella Reggenza della Regina D. Luiſa ſino la Real Perſona del Re D. Alfonſo VI, e tutti i di lui familiari, e fedeli Vaſſalli, i quali non erano entrati a ſervirlo colla qualità di eſſere Terziarj de' Geſuiti; ſenza altra colpa, che quella della ſuperbia, e cupidigia di queſti in voler governare ſoli, e ſenza ſuperiore, nè compagno la Monarchia Portogheſe; [e] E tutti queſti eſempj, ed il ſiſtema inalterabile, che ne riſulta, furono imitati, e ſeguiti da que' Macchinatori di ruine, e di calamità, per diſtruggere, ed annichilare i buoni Miniſtri, e fedeli ſervitori del Re D. Alfonſo aſſiſo ſul Trono.

La

a Come ſi è veduto dal §. 189. al 195.

b Come riſulta dal §. 241. al 246.

c Come conſta dal §. al §. 26. 302.

d Come ſi manifeſta dal §. 362. al 376.

e Come lo dimoſtra tutta la Diviſione X.

491. La prima Perſona di quel preteſo *Triumvirato* era il Conte di Caſtello-melhor; a cui non valſero i ſuoi noti pregj come Cavaliere, nè le ſue conoſciute virtù come Miniſtro, nè i ſuoi rilevantiſſimi ſervigj, nè il pubblico vantaggio, che da lui ritraeva la Monarchia, per difenderlo da que' maligni artifizj, e dalle proditorie macchine del Sinedrio Geſuitico.

492. L' eſperimentato valore del Conte in guerra ſi era veduto in tutto quel tempo, che militò nella Provincia del Minho: e ſpecialmente la bravura, che moſtrò nella zuffa da *Sylva*, ove fu gravemente ferito: [a] Ed innanzi da privato nell' oſtinato eſercizio del gioco della Racchetta, in cui ebbe il gran diſpiacere di uccidere un Fidalgo nel calore della diſputa: E dipoi eſſendo Miniſtro ne' molti pericoli, che diſprezzò, anche dopo di aver riſaputo, che più volte lo avevano aſpettato per aſſaſſinarlo. La ſua bontà, e grandezza d'animo ſi era ſimilmente fatta conoſcere nella tolleranza avuta in tanti enormi attentati commeſſi contro il ſuo Miniſtero; e nella coſtante ripugnanza, che ſempre trovarono nel di lui ſpirito elevato tutte le cabale, e maneggi, che gli furono denunziati, di maniera, che mai volle credere, che foſſero orditi con quella ſomma malizia, che dopo, ſeguiti i fatti, giunſe a conoſcere. I ſuoi ſervizj preſtati a benefizio del Re ſuo Padrone; e nella guerra ſulle Frontiere del Regno fatta con tanta gloria del Regio nome, e ſicurezza noſtra; e nelle fabriche, preparamenti, e provviſte delle conſiderabili armate Navali, che fecero progreſſi così grandi, e ripararono tante perdite ne' Dominj Oltramarini: E l' incoraggiamento, ed aumentazione della Marina, e del Commercio del Regno, coſe tutte, che ſono fatti verificati, e noti in quel tempo ad ognuno, la memoria de' quali rimarrà ſempre eterna. Il ſuo ardente amore, e la coſtante fedeltà verſo la Perſona del Re per gl' intereſſi, e per il credito del ſuo Auguſto Padrone non erano punto dubbioſi; anzi venivano provati poſitivamente dalle calunnie ſteſſe, che armarono contro queſte tali ſue virtù morali, e politiche: appunto per-

[a] *Portugal Reſtaurado* Part. II. Lib. III. pag. 155.

perchè erano virtù ; ed all' oppoſto per la concludente coartata delle accuſe, che ſi macchinarono contro queſto probo, abile, e fedele Miniſtro, ſenza eſſergli ſtata mai imputata, quanto meno provata, coſa alcuna riprenſibile nella ſua condotta.

493. Di maniera, che nel tempo del ſuo Miniſtero tutto ciò, che ſi vedeva cogli occhi materialmente, e quanto ſi comprendeva col lume di ragione non era altro ſe non prove convincenti delle felicità ſurriferite : E tutto quello, che ſi ſentiva dire dal Sinedrio Geſuitico, e da' ſuoi ſeguaci, non era ſe non Profezie funeſte, diſcorſi fanatici, Comete lugubri, ed imagini d' infortunj mai ſucceduti ; e tutto queſto ſenza altra ragione, ſe non quella di una ſciocca credulità, che i Geſuiti artifizioſamente imprimevano nella immaginativa della gente guaſta dal loro Fanatiſmo, e dalle loro impoſture, ed intrighi di ſopra dimoſtrati.

494. Per rovinare poi il Conte di Caſtello-melhor, non oſtante tutto il da me riferito, usò il Sinedrio Geſuitico tali arti, e tale sfrontataggine, che giunſe ad inventare, a far credere, e ad imprimere nella mente del Signore Infante D. Pietro, ed a ſpargere per tutta Lisbona : Che il Conte di Caſtello-melhor aveva determinato di far morire il detto Signor Infante [a] con veleno : Coſa, che ſolo eſiſteva nel cuore degli Autori di così nera eſecranda calunnia.

495. Con queſta indegna impoſtura ricoperta del nero manto Geſuitico, ed armata del credito, che ſi era fatto la loro ippocriſia ; fecero chiedere deciſivamente al Re D. Alfonſo in nome del Signor Infante D. Pietro il caſtigo del Conte, qual reo di così ſagrilego inſulto, come viene riferito nella Lettera de 2 Settembre 1667 riportata dalle Storie. [b]

496. Clamavano contro una tal calunnia (armata dal Sinedrio Geſuitico) le virtù, i ſervigj, e l' innocenza del Conte di Caſtello-melhor : Virtù, ſervigj, ed innocenza, che non po-

a Cataſtrofe de Portugal dalla pag. 166. *Na manhã de huma ſeſta feira 2 de Setembro de* 1667. alla pag. 168.

b Ivi alla pag. 68. ſi ritrova copiata queſta Lettera *per extenſum.*

poterono negarſi neppure da' ſuoi nemici: e che laſciarono, a gloria di detto Conte, monumenti incontraſtabili, de' quali accennerò i ſeguenti per eſempio.

497. Sia uno di queſti ciò, che operarono gli ſteſſi Geſuiti ſubito dopo, che, mediante tal calunnia, ottennero il violento forzato fine dell' eſilio del Conte nel modo, che ſi vedrà: Divennero queſti così indulgenti con lui, conſiderato un sì vile, ed atroce delitto, che non vi ſarebbe ragione neſſuna da poterne cooneſtare il perdono, e l' indulgenza ſe foſſe ſtato vero: Divennero, dico, tanto indulgenti, che riduſſero ad un atto di delicatezza, e di civiltà volontaria l' aſſoluzione dal caſtigo di così enorme orrendo delitto, come ſi vidde nella Lettera, che a nome del Signor Infante inconſideratamente ſi ſtampò, diretta alla Regina D. Maria Franceſca Iſabella di Savoja, in queſti termini: [a]

Subito, che V. M. ſi compiacque incaricarſi di queſto negozio, mi obbligò a dovere obbedire alla M. V. come più le piaceſſe. E ſodisfacendo a quella parte in cui V. M. mi ordina, che io abbia da aſſicurare la Perſona, e l' onore del Conte; prometto a V. M., e gli do parola di non far coſa neſſuna, che poſſa offenderlo nè nell' una, nè nell' altro. E perciò, ed affinchè il Conte conoſca di quanto peſo ſia ſtata la mediazione di V. M. voglio, che reſti in perpetuo ſilenzio la mia lagnanza, come ſe non foſſe da me ſtata mai fatta. Iddio conſervi con felicità la Real Perſona di V. M. molti anni, &c.

Lettera, che da ſe ſola baſtarebbe per provare, dalla facilità delle eſpreſſioni con cui fu ſcritta, l' inganno, ed il dolo col quale i Geſuiti armarono quella temeraria, e falſa impoſtura, tanto conforme alla loro corrotta Morale, ed a' loro depravati coſtumi; non per caſtigare il Conte, ma bensì ſolo per diſtaccarlo da' fianchi del Re ſuo Pdrone, ove reſtando, era loro di grande imbarazzo.

498. Sia altro Documento l' univerſale concetto, che la pubblica voce, e fama ſtabilì nel Mondo tutto della innocenza, e delle virtù del Conte: ſapendoſi autenticamente, che fino i ſuoi

[a] Copiata nel *Portugal Reſtaurado* Part. II. Lib. XII. pag. 874. E nel *Cataſtrofe* a pag. 192.

i ſuoi ſteſſi maggiori nimici ; in vece di crederlo capace di voler dare il veleno ad un Infante Fratello del Re ſuo Padrone , appena rimaſero liberi da quella ardente febbre di Fanatiſmo attaccata loro da'Geſuiti , e che tornarono nel priſtino loro ſtato naturale , diedero al Conte ſuddetto la ſolenne pubblica ſodisfazione di onore , come ſi legge nella Seconda Parte del *Portogallo Riſtaurato* , ove l' Autore (dopo aver riferita l'aſſenza , ed i viaggi di quel primo Miniſtro) termina la narrativa con queſte parole : [a]

Fù la ſua buona condotta confermata , ed autorizata con varie Lettere di Principi nelle Corti de' quali ſi fermò ; come ſi prova in una della Ducheſſa di Savoja alla Principeſſa ſua Sorella de' 10 Ottobre 1675 , in cui loda il di lui grande zelo , ed attenzione per gl' intereſſi del Portogallo ; e chiede con iſtanza , che gli ſia permeſſo di andare a ripoſarſi in ſua Caſa. Lo ſteſſo viene confermato in termini anche più eſpreſſivi dal Re Carlo II d' Inghilterra in una ſua Lettera di pugno ſcritta al Conte a' 20 di Maggio 1667 , in cui dandogli il trattamento di Cugino , ed uſandogli altre ſpeciali onorificenze , lo aſſicura , che ſtima molto il permeſſo ottenuto dal Principe D. Pietro di potere andare a vivere in Inghilterra. E lo ſteſſo Re in altra Lettera ſcritta al Principe ſuddetto a' 24 Gennajo 1678 , fa un lungo dettaglio de' rilevanti ſervigj preſtati dal Conte alla Regina della Gran Brettagna ; e chiede , che gli ſi conceda di venirſene a ripoſare nella ſua Patria. Lo ſteſſo contengono le Lettere di M.r de Lionne Segretario di Stato di Luigi XIV Re di Francia , onde in tutte ſi rileva la grande ſtima , che ſi fece nel Mondo della Perſona del Conte , e la grande attività , e diſintereſſe con cui agì per difendere il Regno in tempo della ſua fortuna : e la ſomma moderazione con cui ſoffrì la ſua diſgrazia.

E poco dopo ſoggiunge : [b]

Ottenne licenza dal Re nell' anno 1686 , di ritornare nel Regno , e dimorare nella ſua Villa di Pombal colla ſua Famiglia : Incontrando il Re in queſta grazia la commune approvazione ; poichè i ſegnalati ſervigj preſtati dal Conte di

a *Portugal Reſtaurado* Part. II. Lib. VII. pagin. 874. §. *Erão onze horas da noite.*

b Detto ivi pag. 876.

di Caſtello-melhor alla ſua Patria, meritavano bene, ch'egli non aveſſe a finire la ſua vita fuori di quella: E poco dopo gli fù anche permeſſo di venirſene a ſtare in Lisbona.

E finalmente fin lo ſteſſo *Antonio Franco* Geſuita nel ſuo *Compendio degli Annali della Società* quando all' anno 1683 parla della morte del Re D. Alfonſo VI così dice:

Nel tempo, che regnò riſplendette in queſta Nazione la Provvidenza di Dio; poichè il Re miſe il Governo nelle mani del Conte di Caſtello-melhor Eroe prudentiſſimo, e ſommamente benemerito della pubblica utilità in quel tempo. Nell' anno 1720, mentre ſcrivo queſta Storia, morì cieco in ſua caſa dopo lunga veneranda vecchiaja adornata con ſantiſſimi eſempj.

499. Tutti que' clamori, e tutte le prove di riconoſciuta probità, ed innocenza del Conte furono per altro inutili; poichè ſiccome l' oggetto de' Geſuiti era di cacciarlo fuori dal Miniſtero col preteſto di quella inventata calunnia: vi ſi fiſſarono così oſtinatamente, che non fu mai poſſibile, che deſiſteſſero nè eglino, nè i loro agenti dall' imputargliela, nè che produceſſero le prove, che non avevano. Anzi all' oppoſto inſtavano ogni giorno più in aſtratto, e con maggiore oſtinato impegno, perchè ſeguiſſe l'eſpulſione, ed il caſtigo del Conte: Senza che valeſſero i Voti del Conſiglio di Stato convocato ſopra quella imputazione: Senza aver effetto li varj temperamenti preſi dal Re D. Alfonſo per ſopire quelle lagnanze; E ſenza che vi foſſe ſagrifizio, o ſodisfazione a loro baſtante per far ceſſare una così inflеſſibile, e ardita iſtanza finattanto, che il Conte di Caſtello-melhor fu coſtretto a ritirarſi dalla Corte, a principio nel Convento *dos Arrabidos* della Villa di *Torres Vedras*; dipoi in *Pombal*; ed alla fine gli convenne uſcire dal Regno [a], ed abbandonare i fianchi del ſuo Auguſto Padrone, la ſua Regia Perſona, ed il ſuo Real ſervizio nelle mani del Sinedrio Geſuitico, e de ſuoi ſeguaci, e col proprio eſilio aprire la porta alla più sfrenata libertà, con cui i Geſuiti ardirono di paſſare a quelle ultime ATROCITA', che formavano il loro occulto oggetto, ed

[a] *Portugal Reſtaurado* ivi pag. 874. Ed il *Cataſtrofe* dalla pag. 169. a 193.

ed erano neceſſarie conſeguenze di quel funeſto antecedente: E queſte furono.

500. I. Appena il Sinedrio, ed i ſuoi ſeguaci viddero, che era riuſcito loro di rompere, e ſmembrare la fermezza del Miniſtero del Re D. Alfonſo col Decreto di eſpulſione di detto Primo Miniſtro, paſſarono immantinente ad attaccare ſcopertamente la Perſona ſteſſa del Re ſenza miſura neſſuna, nè diſſimulazione, nè vergogna, come in ſimiglianti caſi ſempre avvenne, e come in queſto di cui ſi tratta lo dimoſtrarono i fatti riferiti con orrore da' Scrittori.

501. La Storia manoſcritta di ſopra allegata [a] ſi ſpiega ſu queſto ne' ſeguenti termini: [b]

Nel momento, che il Conte di Caſtello-melhor uſcì dalla Corte, miſero fuori queſta nuova invenzione, di dire: che mentre ſi andavano diſponendo le coſe per la commune quiete, frannettendo la Regina la ſua autorità perchè l' Infante cedeſſe a contentarſi della ſodisfazione più civile, che poteſſe darſi, e quando l' Infante ei ſi uniformava per dar guſto alla Regina; il Conte ſegretamente cercava il modo di rovinare il Portogallo, avendo conſigliato il Re a paſſare in Alentejo al ſuo Eſercito per vedere ſe poteva ottenere colle armi quello, che la ragione difendeva; Ma che aveva ritrovato il Re ben lontano dall' abbraeciare queſto conſiglio, incontrando molta difficoltà nell' uſcire fuori dalla Corte, non volendo allontanarſi da' vizj, e cattivi uſi, che vi eſercitava. E vedendo il Conte, che il Re non voleva prendere quella riſoluzione, compreſe, che non vi era più da ſperare, e che non poteva con fondamento neſſuno aſſicurarſi della cortiſſima capacità del Re: Laonde diſperato ſe ne andiede al ſuo ritiro; lagnandoſi con dire, che ſi ritirava per non avere un Re, che poteſſe difenderlo.

Ed i medeſimi fatti ſi leggono ſimilmente nel *Portogallo Riſtaurato* [c] colla ſola differenza di qualche eſpreſſione accidentale, che per altro nulla altera l' eſſenza del fatto.

Per

a Nel §. 484. e nella nota *a*

b Pag. 542.

c Part. II. Lib VII. pag. 876. §. *Auſente da aſſiſtencia del Rey o Conde de Caſtello-melhor*, &c. fino al §. *O tempo, que ſe dilatou eſta repoſta*, &c. e ſeg.

502. II. Per maggior chiarezza deve prima avvertirſi: Che Enrico Henriques de Miranda fu dotato di una ſomma bontà, amore, e fedeltà verſo la Real Perſona, e ſervizio del ſuo Re: Che per queſte ſue virtù quel Monarca lo giudicò degno di quell' impiego, per cui venne ad eſſere la ſeconda perſona del preteſo *Triumvirato*, che il Sinedrio Geſuitico cercava di diſtruggere: Che per queſto ſteſſo fu compreſo anch' egli nel numero de' *trè, o quattro Portogheſi*, contro de' quali dipoi la Regina D. Maria Franceſca Iſabella di Savoja formò le ſue accuſe, dichiarandoli colpevoli nella Replica fatta alla Riſpoſta data da Antonio de Souſa Macedo in diſcarico de' delitti imputatigli. [a]

503. E deve anche avvertirſi, che nelle ſuddette circoſtanze la innocenza di quel Fidalgo fu la ſeconda vittima, che i Geſuiti ſtabilirono d' immolare ne' ſanguinarj ſagrificj della loro inaudita ferocia.

504 Conviene anche oſſervare: Che il Sinedrio Geſuitico prima della eſpulſione del Conte di Caſtello-melhor, ed in tempo, che pigliava le ſue miſure per attaccare il Miniſtero, ſenza dichiararſi alla prima ſcopertamente contro la Perſona del Re, non aveva potuto inventare contro quel Fidalgo altre colpe ſe non queſte: Che il Re, dopo avergli dato l'impiego di Provveditore de' Magazeni, gli aveva conferito ancora il poſto di Tenente Generale di Artiglieria, quando vacò per mancanza del di lui ſuocero Luigi Correa Lucas: Che era amico del Conte di Caſtello-melhor, e di lui ſocio, e Collega nel Miniſtero: E finalmente, che dava al Re cattivi conſigli in rovina del Regno [b]; quando che le grandi proſperità di queſto ſtavano dimoſtrando tutto il contrario.

505. Ed in oltre conviene riflettere, oltre al detto di ſopra, che la moderata, innocentiſſima condotta di Enrico Henriques de Miranda dopo l' eſpulſione del Conte di Caſtello-melhor fu conoſciuta, e riſaputa generalmente da tutta la Corte, e Città di Lisbona, come ſi prova dal pubblico monu-

a Queſta riſpoſta viene copiata qui appreſſo al §. 512.

b Nulla più di queſto ſi legge in ſoſtanza nel *Cataſtrofe*, e nel *Portugal Reſtaurado*.

numento laſciato dall' Autore della *Vita, e Fatti del Re D. Alfonſo VI, &c.* ſcritta in Caſtigliano più volte di ſopra citata, che così ſi eſprime: [a]

Paſſiamo a vedere ciò, che volevano fare con Enrico Henriques de Miranda; giacchè da tali antecedenti ben ſi vede, che doveva venirne alcuna conſeguenza, più o meno vera poco importa a noi, che ſcriviamo.

Queſto Cavaliero fu ſempre molto ben viſto dal Re; e non avendo mai voluto intrigarſi nel Governo politico, il Re lo fece ſignore di tutto il maneggio interiore di Palazzo, come abbiamo di ſopra veduto; e non con uffizio, ma bensì come familiare, attendeva al Governo interno della Caſa. Era egli da lungo tempo innanzi molto amico del Conte di Caſtello-melhor: Ritiratoſi poi il Conte; rimaſe Enrico Henriques nello ſteſſo impiego, che aveva, ſenza mai procurare di avanzarſi ad altri maggiori.

506. Niente baſtò non oſtante: Imperocchè: O per avere il Sinedrio Geſuitico mandato ad ucciderlo pubblicamente ſul mezzo giorno nella Piazza del *Rocio* di Lisbona da' due Aſſaſſini Aires de Figueiredo, e Aleſſio de Miranda, i quali con carabine alla mano *de mandato* furono ad aſſaltarlo alle cortine della ſua lettiga: ove però non lo ritrovarono per eſſere ſtato avviſato a tempo in uſcendo da Palazzo dal Generale di Armata Pietro Giacomo di Magalhães ſuo amico, che lo ſalvò nella ſua carrozza: [b] O per avere conſeguito i Geſuiti, che quel Fidalgo, vedendo le crudeltà, che ſi commettevano contro tutti i Fedeli Miniſtri, e Familiari del Re, giungeſſe a diſingannarſi del tutto, ed a conoſcere, che la protezione del Re ſuo Auguſto Padrone, a cui lealmente ſerviva, non era già baſtante a difenderlo da una violente ſicura morte, che por-

a Pag. 549. e ſeg. ed in queſto ſteſſo convengono il *Cataſtrofe* pag. 196. §. *Neſte tempo*, ed il *Portugal Reſtaurado* in detto Tom. II. pag. 877. in fine §. *Adoeceo neſta occaſião Henrique Henriques*, &c.

b Fu queſto un fatto notorio in tutto il Regno, e vien riferito a ſuo modo dal detto *Cataſtrofe* a pag. 196. §. *Neſte tempo*, &c. e dalla Riſpoſta a queſto ſcritta in Caſtigliano pag. 554.

porterebbe dopo di ſe la memoria di tutta quella infamia, che gl' Inimici dell' Uman Genere ſolevano ſpargere in caſi ſimili per ricoprire i loro ſcelerati inſulti : O foſſe dico una, o l' altra di queſte cauſe, egli è certo, che prendendo Enrico Henriques de Miranda il partito medeſimo, che preſo aveva il Conte di Caſtello-melhor, ſe ne fuggì ritirandoſi nella Provincia del Minho, ove paſsò parte de' ſuoi giorni ſoffrendo ſenza colpa [a] : e donde gli fu neceſſario poco dopo uſcire, e andarſene fuori del Regno per ſalvare la ſua vita.

507. III. Per comprendere colla ſteſſa chiarezza l' inſulto, che vado a riferire, è ſimilmente neceſſario notare : Primò : Che il dotto, onorato, e leal Conſigliero Antonio de Souſa de Macedo fu ſcelto per l' impiego di Segretario di Stato, da lui eſercitato con quell' aſſiduità, eſperienza, e con quel merito confeſſato da ſuoi più fieri nemici, che non poterono negarlo, in viſta della pubblica notoria verità, ſenza eſporſi al pericolo di tirarſi adoſſo l' univerſale indignazione, ed il pubblico diſprezzo della Corte, e Popolo de Lisbona ; di modo, che nel *Portogallo Riſtaurato* ſi legge [b] così :

Mancava il Segretario di Stato per l' eſilio di Pietro Vieira ; ed il Conte di Caſtello-melhor ſcelſe (doveva dire il Re : mentre il Conte di Caſtello-melhor non poteva avere Segretarj di Stato) *Antonio de Souſa Macedo Conſigliero di Azienda, e Giudice delle Giuſtificazioni, il quale nelle Corti Straniere aveva occupati gl' impieghi ſurriferiti ; e che oltre le belle lettere profeſſava l' erudizione, e le notizie, che lo reſero molto celebre in quanto reſtò in baſſa fortuna, &c.*

Il che dallo ſteſſo ſagrilego malvaggio *Cataſtrofe* [c] non ſi potè fare a meno di non confeſſare di così degno Segretario di Stato, parlandone egli in queſti termini :

Per l' eſilio del Segretario Pietro Vieira da Silva nominarono nel di lui impiego il Dottor Antonio de Souſa de Macedo Giu-

a Anche queſto fatto fu egualmente pubblico come ſi riferiſce ne' luoghi citati nella nota precedente.

b Part. II. Lib. VIII. pag. 473.

c Sono preciſe parole copiate dal *Cataſtrofe* pag. 90.

Giudice delle Giuſtificazioni, e Conſigliero di Azienda, che era ſtato Miniſtro degli Aggravj, Segretario della prima Ambaſciata d' Inghilterra, Reſidente in quella Corte, e dipoi Ambaſciatore in Olanda: Perſona aceetta al Conte di Caſtello-melhor, e fino allora a tutta la Nobiltà, verſo della quale ſi moſtrava officioſiſſimo; onde queſta elezione piacque ancora, perchè prima di occuparlo, ognuno lo ſtimò degno di quel poſto, e per la ſua letteratura, e per la molta eſperienza; e per le Opere da lui compoſte; e per uno Scritto con documenti bene appropriati, che preſentò al Conte di Caſtello-melhor ſul principio della ſua grazia, imitando lo ſtilo di Stanislao Boibio a Lelio Peregrino, &c.

508. In ſecondo luogo è neceſſario oſſervare: Che avendo il Geſuitico Sinedrio, ed i ſuoi ſeguaci già fin dall'anno 1663 (col lontano preteſto di eſſere ſtata preſa Evora da D. Giovanni d'Auſtria) fatto naſcere contro quel leale, ed eſperto Miniſtro la nota ſollevazione della Plebe di Lisbona (la quale già vedemmo, che i Geſuiti furono ſempre ſoliti di commovere co' loro Stratagemmi ogni volta, che faceva conto alle loro mire); Ed eſſendoſi viſto per eſperienza, che quel tumulto oltrepaſsò la intenzione con cui fu moſſo, per la neceſſaria difficoltà, che incontrarono in ridurre a regola, ed ordine quella univerſale ſollevazione in una Città così grande, e popolata: ſoſpeſe il Sinedrio Geſuitico quello Stratagemma del tumulto Popolare, per continuare a far cabale, ed intrighi nella Corte, e dentro il Corpo della Nobiltà fino all' anno 1667.

509. In terzo luogo è da notarſi: Che in detto anno 1667 avevano i Geſuiti conſeguito (per maneggio del loro *Padre Franceſco de Ville*), che la Regina D. Maria Franceſca Iſabella di Savoia, non ſolo entraſſe in poſitiva mala fede contro tutto il Miniſtero del Re ſuo Spoſo, e concepiſſe l'odio il più implacabile contro le Perſone, che lo formavano; ma che ancora ſi dichiaraſſe Fautrice degli occulti fini del loro Sinedrio per fare agire tutte le forze di queſto nella diſtruzione del Gabinetto di quel Sovrano, come abbiamo veduto di ſopra. [a]

In

[a] Dal §. 480. fino a queſto.

510. In quarto luogo conviene riflettere: Che continuando i Geſuiti (ſopra i già detti antecedenti) il loro ſiſtematico Piano per rovinare, coll'autorità di detta Sovrana, il buono, e fedele Segretario di Stato di cui parliamo; gli avevano già preventivamente oppoſti de' mancamenti inſuſſiſtenti, fondati ſulle falſe ſeguenti ſuppoſizioni: cioè: Che la Regina, e non il Re, era quella, che governava; e che perciò il Segretario di Stato doveva agire a tenore degli ordini immediati di quella Sovrana ſenza farne partecipe il Re: Che il Segretario di Stato, a cui ſolo ſpettava ſpedire gli ordini, era aſſoluto padrone di darli come più le piaceſſe; E finalmente, che detto Miniſtro era ſommamente incivile, e diſattento.

511. Deve in quinto luogo notarſi: Che le preteſe Colpe, macchinate ſu que' falſi ſuppoſti, erano le ſeguenti. 1.ª Eſſere ſtata ritardata nel Tribunale delle Suppliche la Sentenza contro un Vetturale, che ſi diceva avere aſſaſſinato ſulla ſtrada di Alentojo un Franceſe ſervitore della Regina; per eſſer ſtato giudicato, che quel Reo godeva della immunità Eccleſiaſtica: e perchè difficilmente ſi provava un delitto commeſſo in luogo ſolitario. 2.ª Che avendo la Regina ordinato al detto Antonio de Souſa de Macedo, che faceſſe vedere da due ſoli Miniſtri del Tribunale di Palazzo, gli Scritti ſopra una queſtione, che vi era tra il ſuo Maggiordomo maggiore, ed il ſuo Segretario: aveva egli ecceduto in eſeguire quell'ordine; mentre dopo fatti eſaminare quegli Scritti dal Tribunale intiero, gli aveva portati al Conſiglio di Stato ſenza darlene parte. 3.ª Che le ſi ritardava l'aſſegnamento di venti mille crociati de' quali il Re gli aveva fatto donazione: 4.ª Che avendo la Regina interpoſta la ſua Autorità perchè il Duca di Cadaval foſſe rimeſſo alla Corte, non le ſi era dato parte di tale rimettimento. 5.ª L'indecenza con cui quel Segretario di Stato aveva riſpoſto alla Regina nel diſcolparſi da' quelle accuſe. [a]

Ri-

[a] *Cataſtrofe* pag. 159. §. *Voltando da Provincia d' Alentejo* fino alla pag. 161.

512. Riſpoſta, e indecenza dico, che in ſoſtanza furono queſte: [a]

Il Segretario volle diſcolparſi dell' aver fatto eſaminare quegli Scritti da tutto il Tribunale di Palazzo, e dell' averli poi paſſati in Conſiglio di Stato; e riſpoſe, che il Conte, ed i ſuoi Amici non cercavano, e non volevano ſe non che ſervire ſempre, e far piacere a S. M., e che la mancanza ſuccedutа non fu per colpa ſua, poichè quella materia non era di ſua iſpezione: Che Sua Maeſtà aveva le ſue entrate, e che doveva ſecondo quelle regolare la ſua ſpeſa: Che ſiccome l' aſſegnamento de' venti mille Crociati era nuovo, ſempre vi doveva eſſere della difficoltà nel fare le diſpoſizioni per eſigerli; Ed eſſendogli ſommamente diſpiaciuto il diſcorſo fatto dalla Regina circa la mancanza de' ſuoi aſſegnamenti, e le grandi ricchezze di alcune Perſone: inconſideratamente ad alta voce gli riposе: Che S. M. aveva a' ſuoi fianchi, chi la ingannava: Che non le ſi dicevano le coſe d' importanza, e le ſi facevano ſapere quelle di minor conſeguenza: Che come la Corte era piena di Pretendenti ſenza ragione, tutti andarebbero a chiedere il favore di Sua Maeſtà per le loro pretenſioni; dal che ne verrebbe, che ſi patrocinarebbero iſtanze ingiuſte: Che egli non poteva dar ragione della venuta del Duca, eſſendo coſa riſoluta dal Re: Che non ſi ſapeva come ſodisfarla; poichè a loro non baſtava fare tutto il poſſibile per ſervirla: Che ella era trattata con tanto riſpetto, che neſſun' altra Regina aveva avuto tanto comando: Che quelli, che gli rappreſentavano il contrario la ingannavano; e che non ſolo non ſi doveva dar loro fede, ma di più gaſtigarli: E quando riſpoſe alla lagnanza della Regina, che avevano ridotto la ſua Sovranità ad una ſchiavitù; laſciando di parlare in Franceſe, come fin allora aveva fatto, le diſſe in Portogheſe traſportato da collera con poco riſpetto: Che a' fianchi di S. M. vi erano de' Traditori; (Ed ebbe ben ragione di dirlo, poichè già fin d'allora ſi ſapeva quello, che dipoi ſi vidde coll' eſperienza:) *Che non aveva motivo di lagnarſi de' Portogheſi, mentre il riſpetto, che per lei avevano, paſſava ad eſſere adorazione. La Regina gli replicò: Che Ella ben ſapeva come la trattavano i buo-*

ni

[a] Sono formali parole del *Cataſtrofe* dalla pag. 161. e 162.

nì Portogheſi : Che queſto era il di lei ſollievo ; ed il diſpiacere di quelli , che non erano tali : E che ſolo aveva motivo di lagnarſi di trè , o quattro (E quì fece vedere , che la guerra era contro il Miniſtero) : *Che Ella terrebbe il conto delle ſue entrate , non oſtante , che queſto diſpiacerebbe a molte perſone , che poſſedevano parte de' beni delle Regine di Portogallo , e ritraevano emolumenti più grandi da' loro Uffizj di quelli , che ne avevano in tempo delle medeſime Regine : Che conoſceva , che il parlar con lei era gran delitto per qualunque perſona ; E che ben ſapeva la condotta di quelli a' quali dava credito ; come ancora le mire di coloro de' quali ſi lagnava : Che ſapeva diſcernere il bene dal male , e perciò non ſarebbe ſtata mai per favorire le coſe ingiuſte : nè volere ingiuſtizie per quelle , che meritavano di eſſere favorite : E gli comandò , che parlaſſe in tuono più baſſo. Al che il Segretario riſpoſe : Che ſe parlava alto era ad effetto , che ognuno lo ſentiſſe ; E tornando la Regina ad imporgli , che taceſſe , e ſe ne andaſſe via ; egli non la obbedì. Laonde vedendo S. M. , che non le conveniva aſcoltarlo , ſi alzò per partirſene : Ed egli poſe la mano ſulle veſti della Regina ,* (bugia a tutti notiſſima) *e ſenza aſpettare , che ſi ritiraſſe , voltatoſi alle Dame d' Onore , alle Signore , ed a' Fidalghi , che ivi ſtavano preſenti dentro , e ſulla porta dell' anticamera , gridò dicendo , che quella era una coſa indegna , e che neſſun Monarca aveva mai trattato in quella maniera un Vaſſallo.* Ben preſto vedremo chiaramente la ragione di così amara lagnanza.

513. La Storia Mſ. in lingua Spagnola in riſpoſta di detto *Cataſtroſe* riferiſce lo ſteſſo colloquio [a], riempiendo il vuoto laſciato dal *Cataſtroſe*, in queſta forma :

Diſcolpoſſi il Segretario di Stato , dicendo : Che da lui erano ſtati rimeſſi a' Miniſtri per ordine del Re : E che queſti ſteſſi vollero , che ſi eſaminaſſero in pieno Tribunale ; il quale decretò , che ſi mandaſſero al Conſiglio di Stato : Che egli non aveva colpa in quello , che da' Magiſtrati era ſtato determinato. E dipoi : *Volle riſponderle il Segretario ; ma Ella gli ordinò di tacere : E replicandole con dire , che voleva ,*

[a] Dalla pag. 451. a 456.

che S. M. lo aſcoltaſſe ; e di nuovo ordinandogli la Regina , che taceſſe : ſi poſe in ginocchio , ſupponendo , che così la obbligarebbe ad udirlo ; ma voltandogli Ella le ſpalle , il Segretario tentò di rattenerla : Ed a queſta azione S. M. le diſſe : Come villano ſei tù così temerario ? E nel tempo ſteſſo gli diede col guanto ſul viſo. Vedendoſi il povero vecchio così vilipeſo ſi tacque ; e rivolto alle Dame , ed a' Fidalghi , che ſtavano preſenti , alterato dalla collera , diſſe loro : Che così indegno trattamento neſſun Re lo aveva mai fatto ad un ſuo Vaſſallo.

514. In ſeſto luogo deve oſſervarſi , che in queſte circoſtanze, vedendo gli Agenti del Geſuitico Sinedrio , che la bontà , e ſincerità di quell' accuſato Miniſtro (fino al dì d' oggi notiſſime ad ognuno) li aveva toccati nel delicato punto della loro intraprendente perfidia ; obbligarono colle loro indegne arti la Regina a preſentare al Re ſuo Sposo uno Scritto pieno di lagnanze così affettate , e clamoroſe contro quel perſeguitato Miniſtro , che il Monarca , per quanto conoſceſſe , che quelle lagnanze non avevano in ſe ombra di ragione , preſe il temperamento di farle proporre in Conſiglio di Stato. Il quale , avendo riguardo alla condiſcendenza del Re , preſe a 2 di Agoſto di quell' anno 1667 , la ſeguente riſoluzione. [a]

Propoſto a' Miniſtri ſottoſcritti il diſcorſo tenuto dal Segretario di Stato Antonio de Souſa Macedo alla Regina N. S., che ſi prova col foglio a quella eſibito da detto Segretario ; ficcome la ſuddetta Signora afferma , che il Segretario le perdette il riſpetto : Furono di parere , che non oſtante , che il Segretario ſi giuſtifichi con dire , che non fu capito bene dalla Regina ; poichè ſolo fu moſſo dallo zelo di volerla perſuadere , che la Nazione Portogheſe cercava di riſpettare , e venerare S. M., e non offendere la di lei grandezza , come ſta eſpoſto nello Scritto , che narra il ſucceſſo : Debba S. Maeſtà per varj riſpetti ordinare , che il Segretario di Stato ſi ritiri fuori della Corte per dieci , o dodici giorni , nel qual tempo venga ad eſercitare il di lui impiego Antonio Cabide ; E che il Re N. S. debba rappreſentare alla Regina N. S. , che ſi dà

a Copiato dal *Portug. Reſtaurado* Part. II. Lib. XII. pag. 881.

dà a lei queſta ſodisfazione ſolo per farle piacere ; e che in altre conſimili occaſioni Ella non prenda impegni per le male conſeguenze , che facendolo , poſſono riſultarne alla buona direzione del Governo preſente , e futuro. Lisbona 31 Agoſto 1667.

La notoria ingiuſtizia di quelle lagnanze ſcandalizò a ſegno quel probo , innocente , ed onorato vecchio Miniſtro di Stato , che nell' uſcire da quel Conſiglio *Incontrandoſi col Marcheſe di Marialva accompagnato da molti Cortiggiani, gridò alla preſenza di tutti :* Tradimento , tradimento , *dicendo : Che non dovevano ſoffrirſi in queſto Regno due Traditori così iniqui come erano M.r de Verjus , ed il Confeſſore della Regina.* Formali parole copiate dalla Relazione , che il Cavaliere *Roberto Southwel* allora Ambaſciatore d' Inghilterra a Lisbona , fece di queſta Rivoluzione ; e che ſi ritrova nel Secondo Tomo delle ſue Lettere , ove ſcriſſe , che tutti due erano Geſuiti. [a]

515. Siccome però gli oggetti ſi trovavano così oppoſti tra loro : Che quando per un canto il Re , ed i ſuoi Miniſtri cercavano di edificare ; dall' altro canto il Sinedrio Geſuitico , ed i ſuoi ſeguaci cercavano ſolo di diſtruggere : Dalla ſuddetta riſoluzione ne ſeguirono i ſeguenti effetti : 1.° Renderſi i Geſuiti più arditi (dopo eſſere ſtati manifeſti Traditori) in viſta della dolcezza del rimedio applicato a così gran male : 2.° Riſolverſi i medeſimi Geſuiti a formare una invettiva tale contro la detta riſoluzione , e tanto indecente , che il Re ſtimò bene , che non ſi vedeſſe in Conſiglio di Stato. 3.° Pretenderſi in quella invettiva , *Che Antonio de Souſa de Macedo foſſe giudicato , e caſtigato ſecondo le leggi ſtabilite contro i Rei di leſa Maeſtà.* [b]

516. Si deve oſſervare in ſettimo luogo. Per una parte : Che per eſſerſi con quelle ſtraordinarie eſorbitanti pretenſioni diſingannato il Re D. Alfonſo , conoſcendo , che non ſi cercava di accomodare le coſe , ma bensì di vieppiù romperle : fece ſegretiſſimamente eſaminare quell' affare in un Congreſſo di ſcelti Fidalghi ſuoi confidenti ; al di cui voto eſſendoſi con-

a Pag. 175. e ſeg.
b Portugal Reſtaurado Part. II. Lib. XII. pag. 881.

conformato, ordinò, che ritornaſſe l'accuſato Miniſtro a Palazzo ad eſercitarvi il ſuo impiego: E deve dall'altra parte notarſi, che il Sinedrio Geſuitico, abuſando del libero arbitrio con cui vedemmo di ſopra, che ſi era reſo aſſoluto diſpotico di tutte le azioni dell'animo, e di tutte le parole, ed operazioni della Regina; le aveva fatte vedere tante idee di aggravj, diſprezzi, e indecenze commeſſe contro la di lei Reale Autorità; ed aveva fatto naſcere con ſimiglianti preteſti nello ſpirito di quella Sovrana tale, e cosi implacabile ſdegno; che fu da' medeſimi Geſuiti aſtretta a dichiararſi pubblicamente per molto offeſa; di maniera, che moſſa dal diſpiacere avuto (nel vedere ritornato Antonio de Souſa de Macedo a Palazzo) *preſe l'eſpediente di ritirarſi in un appartamento interiore, ſenza communicare con neſſuno fuori, che con alcune Franceſi*, &c. [a]

517. Ritrovandoſi Antonio de Souſa de Macedo in queſti termini allorchè fu eſpulſo il Conte di Caſtello-melhor; Ed eſſendo queſto Segretario di Stato la terza vittima, che doveva eſſere ſagrificata dal Fanatiſmo alla vendetta, ad alla cupidigia de'Geſuiti: Paſſarono queſti ad immolarla; (già allora inerme, e colle mani legate per lo ſmembramento del Miniſtero, e per l'enorme potere, che ſi era arrogato il Sinedrio Geſuitico) mettendo in eſecuzione l'atrociſſimo fatto, che vado a riferire.

518. Fatto atrociſſimo, dico, commeſſo con i ſeguenti inſulti pubblicati nelle Storie di ogni Nazione: 1.° Di entrare nella Reggia di quel Monarca a' 5 Ottobre 1667 il Popolo ſollevato, ed alterato dal più ſtraordinario pazzo furore di Fanatiſmo, che fin allora ſi foſſe veduto nel Mondo

[a] *Portug. Reſtaur.* ivi. E la ſuddetta Storia Mſ. o ſia *Riſpoſta al Cataſtroſe* dalla pag. 562. a 576. donde conſta, che i Miniſtri di quel ſegretiſſimo Congreſſo convocato dal Re furono: Martino Alfonſo de Mello Conte di S. Lorenzo, Ruy Fernandes de Almada, D. Vaſco da Gama Marcheſe de Niſa, Nuno de Mendoça Conte di Val-de-Reis, Salvator Correa de Sá Generale dell'Armata, e Antonio de Souſa de Macedo, riportando il voto di ciaſcheduno conforme a quello, che fu riſoluto dal Re.

do culto. 2.° Di avanzarſi queſta gente ſollevata nel Palazzo ſteſſo all' appartamento, che vi aveva quel Segretario di Stato, o per arreſtarlo, o per aſſaſſinarlo. 3.° Di eſſere aſtretto quel Miniſtro a ritirarſi ſegretamente per iſcanſare la furia di coloro, che venivano ad attaccarlo nel Santuario ſteſſo della Sovrana Maeſtà della Terra; profittando dell' oſcurità della notte per naſconderſi, e trovar modo di fuggirſene fuori del Portogallo. 4.° Di eſſerſi allo ſpuntare del ſeguente giorno ritrovato quel ſagrificato Monarca ſenza Segretario di Stato, come lo avevano laſciato ſenza il Conte di Caſtello-melhor, e ſenza Enrico Henriques de Miranda ſuoi confidenti Miniſtri: i quali inſieme col detto Antonio de Souſa de Macedo formavono il preteſo *Triumvirato*, o Gabinetto, finito di diſtruggere con queſto atrociſſimo fatto. Ed ultimamente di finire di perderſi del tutto, nella crudele ſtrage di quel ſagrilego inſulto, i piccioli reſidui, che ancora eſiſtevano, del ſacroſanto riſpetto alla Maeſtà del Re D. Alfonſo, affinchè i Geſuiti diſponeſſero, (come fecero) della di lui Real Perſona nel modo, che più a loro piaceſſe. [a]

519. IV. Egli è ſimilmente neceſſario, per meglio comprenderne l'enormità, di ſapere, che Manuele Antunes era un Ajutante di Camera ſommamente zelante del ſervizio del Re, e ſuo gran favorito: il quale perciò veniva ad eſſere il quarto, e l'ultimo Portogheſe tra i compreſi nella ſuddetta Replica della Regina D. Maria Franceſca Iſabella di Savoia: [b] e per conſeguenza coſtituiva (dopo l'eſpulſione del Conte di Caſtello-melhor, di Enrico Henriques de Miranda, e di Antonio de Souſa de Macedo) l'ultimo Familiare intimo, col quale il Re poteſſe comunicare i ſuoi ſegreti per la molta confidenza, che aveva poſta in lui dopo molte ripetute eſperienze, con cui ſi era qualificato nel di lui Real ſervizio.

520. Queſto Manuel Antunes però, o foſſe fatto uſcire ſegretamente da Palazzo con ordine di non comparire mai più innanzi del Re ſuo Padrone, ſe voleva ſalvare la vita: [c]

O

a Portug. Reſtaur. ivi fino a pag. 886. la medeſima Iſtoria Mſ. dalla p. 576. a 594. *b* Al §. 512. *c* Iſtoria Mſ. ſuddeta p. 617.

O egli medeſimo, aſtretto dal giuſto timore cauſato dall' orrendo ſpettacolo, non ſolo di que' trè grandi Miniſtri perſeguitati, e profugi; ma ancora moſſo dalle ſtragi, che vidde fare una dopo l'altra ſenza ordine, nè regola nel riſpetto, e nella ſicurezza del Re ſuo Padrone; [a] Certo è, che nel giorno in cui fu arreſtato quel Segretario di Stato, diſparve quell' Ajutante di Camera in modo, che mai più non fu viſto, nè il Re, non oſtante tutte le ſue diligenze, potè mai ſcoprire ove foſſe: [b] Di ſorte, che non rimaſe a quel Monarca perſona neſſuna colla quale confidentemente poteſſe dire una parola per ſuo ſfogo.

521. V. Nel totale aſſoluto abbandonamento in cui alla perfine ridufſero quell' infelice Monarca, dopo averlo laſciato ſenza Miniſtri, e ſenza Familiari di ſua confidenza, e poſto nelle mani de' ſuoi infeſti Avverſarj, facile era il comprendere, che non tarderebbero queſti, anzichè preſto ſi valerebbero di tali ſcabroſi mezzi per giungere al principale violento fine di ſvellere dal capo del Re quella Corona, che dalla Onnipotenza Divina vi era ſtata collocata con una indipendenza intiera nel Temporale da ogni umana ſoggezione; Tanto più quando i ſuoi maligni Avverſarj viddero, che già correvano pericolo, che diveniſſe chiaramente noto il loro tradimento, per tale, e con queſto nome divulgato, ed annunziato al Pubblico dal medeſimo Segretario di Stato Antonio de Souſa Macedo.

522. Perciò, in quella urgenza, cercò il Sinedrio Geſuitico di ſpingere fino agli ultimi eſtremi tutto il furore del Fanatiſmo, che già ardeva nell' imaginativa, non ſolo di que' pochi, che erano del ſegreto, e ſapevano, che la congiura ſi armava direttamente contro la Reale Sagroſanta Perſona del Re: ma ancora di que' molti illuſi da' Geſuiti colla falſa credenza, che quella guerra non ſi faceva ſe non contro la perſona de' Miniſtri di Stato; come abbiamo veduto

a Come lo ha dimoſtrato il *Cataſtrofe* pag. 196. §. *Neſte tempo*, &c. e pag. 410. §. *Com a determinação*, &c. ſeg. Ed il *Portugal Reſtaurado* Part. II. Lib. XII. pag 878. e pag. 886. §. *Amanheceo o dia*, &c.

b Conſta da' luoghi citati nelle precedenti due Note.

duto eſſere ſtato ſempre loro coſtume di fare in altri conſimili atroci Attentati.

523. Gli Autori del misfatto, di cui ſto trattando, ſtimolati, fino ad uſcire di loro ſteſſi, non ſolo dalla ſuperbia, e cupidigia, ma dal timore, che loro ſi aggiunſe quando ſi viddero ſcoperti: Ed i loro ſeguaci, che agivano ingannati dalla credenza di aver reſo un gran ſervizio a Dio, ed alla Patria coll' aver' eſpulſo il Miniſtero, per ſtabilirne in ſua vece un altro, che foſſe di maggiore utilità al Regno; il quale, benchè ſi ritrovaſſe in buono ſtato, volevano eſſi vederlo in uno più florido: Soffrivano gli uni, e gli altri a vicenda ad un tempo ſteſſo; poichè nel concorſo di tante paſſioni ſuccedeva, che ſi urtavano tra di loro a ſegno, che, quando furono più infiammati, ſi precipitarono ſenza rifleſſione, ed a chiuſi occhj ne' più grandi aſſurdi, ne' quali una cieca paſſione può ſtraſcinare que', che ne ſono preſi.

524. L'eſpediente a cui s'appigliarono i ſuddetti Autori in quella urgenza per eſcirne, fu il Piano, che uno de' loro capi confidò allora al Cavalier Roberto Southvvel Ambaſciator d'Inghilterra in Lisbona: Piano, che queſto Signore communicò ſubito a Milord Arlington Segretario di Stato in Londra con Lettera degl' 11 Novembre 1667, mandandogli la relazione di ciò, che era avvenuto nella Corte, e Città di Lisbona nella rivoluzione, che bolliva dal meſe d' Agoſto precedente fino a quel giorno [a], ſcrivendogli così:

In queſto dopo pranzo ſono ſtato ragionando con un Giovane Cavaliere di molto giudizio, parziale dell' Infante (meglio diceva de' Geſuiti), *che mi tenne queſto diſcorſo. Noi non poſſiamo aſſolutamente fare a meno di non convocare l'*Aſſemblea delle Corti *per eſaminarvi, e giuſtificarvi tutto ciò, che va ſuccedendo, e queſta, che non può chiamarſi con altro nome ſe non* Ribellione; *nè ſimiglianti fazioni di qua' de' Pirenei furono mai diverſamente qualificate. Per altro (ſoggiunſe egli) ſubito, che ſaranno radunati li Trè Stati del Re-*

a Queſta è la ſeconda del Tom. II. pag. 27. e ſeg. delle Lettere di queſto Ambaſciatore ſtampate in Parigi nel 1742. e dopo queſta ſegue la Relazione de' fatti de' quali trattiamo.

Regno, che coſtituiſcono un Tribunale Sovrano, e riducono la Perſona dello ſteſſo Re alla condizione di ſemplice Privato, allora i motivi, e le cauſe di tutti i preſenti procedimenti, meſſe in tutta la loro chiarezza; dopo eſaminati maturamente in ultima ſuprema iſtanza *i delitti, e diſordini degli accuſati; verranno ſubito giuſtificati dall'* autorità di detta Aſſemblea *con tutto quello, che è ſucceduto in queſti tumulti; ed il Mondo rimarrà perſuaſo della giuſtizia di noſtra condotta.*

525. Se foſſe neceſſario ricorrere a ragionamenti per iſcoprire gli Autori di queſto Piano, la ſua ſofiſtica malizioſa teſſitura, la ſua intraprendente temerità, ed il ſuo ſpirito di annichilare la Sovranità, e di ridurre il Monarca allo ſtato di Privato, che in tutti i precedenti Governi era ſtato l'oggetto de' maneggi indegni de' Geſuiti; ſarebbero chiari indizj per dimoſtrare a tutto il Mondo inſtruito, che ſimigliante moneta falſa non poteva aver corſo tra Uomini Criſtiani, e culti, ſe non battuta al cugno della Società de' Geſuiti: Contutto ciò molto più autentici irrefragabili TESTIMONJ vi ſono, co' quali ſi prova queſto ad evidenza.

526. Primo autentico Teſtimonio è: Il compleſſo di tanti eſempj i quali dimoſtrano, che in tutte le occaſioni in cui il Geſuitico Sinedrio volle raccogliere i velenoſi frutti delle Profezie, e del Fanatiſmo introdotto, e ſparſo in queſto Regno per diſtruggerlo, ſempre, ſeguitamente, e con ſiſtema ſi ſervì egli de' medeſimi identici mezzi di far convocare le così dette *Corti*, ed attribuir loro quel chimerico, illimitato potere di determinare, ed eſeguire tutto ciò, che il Sinedrio medeſimo già ſapeva, che in quelle tali conferenze (o piuttoſto ſedizioni, e tumulti) ſi doveva per l'appunto determinare, ed eſeguire: poichè era quello ſteſſo, che da' Geſuiti ſi era fatto loro credere, e adorare come coſa ſanta, e meritoria prima di convocare quelle Popolari Adunanze.

527. Lo che in fatti ſi vidde. 1.° Nelle preteſe *Corti* malizioſamente convocate in tempo del Re D. Enrico, colle quali i Geſuiti gl'impedirono di dichiarare la Signora Ducheſſa

D.

D. Caterina per ſuccedere a queſti Regni. [a] 2.° I Congreſſi del *Senato della Camera di Lisbona*, e de' *Gremj* della *Caſa de' Vintiquattro Meſtieri*, co' quali nel Governo del Re Filippo IV armarono contro di lui, e contro la ſua Regia Autorità lo ſteſſo *Senato*, e que' *Gremj*, in mancanza delle *Corti*, che allora non poterono convocare. [b] 3.° E finalmente gl' inſulti ſagrileghi, che poco prima aveva commeſſi, e maſcherati il Sinedrio Geſuitico contro lo ſteſſo Re D. Alfonſo con quelle chiamate *Corti* in tempo della infelice Reggenza della Regina ſua Madre. [c]

528. Di maniera, che anche quando non vi foſſe altra prova, baſtarebbero quelle del coſtume de' Geſuiti di ſervirſi ſempre di tali mezzi nelle loro indegne intrapreſe, e della ſiſtematica coerenza, che vi era in detto *Piano delle Corti*, notabile in queſto tal caſo, per concluderſi con piena ragione, e giuridicamente, che i Geſuiti furono gl' Inventori, e Promotori del ſuddetto *Piano delle Corti*: che attribuirono a queſte tutto quell' illimitato potere; e che fecero credere tutto ciò come coſa certa alla maggior parte della Nobiltà venduta a' detti Geſuiti, i quali erano allora i di lei ſoli direttori ſpirituali, e politici come manifeſtamente ſi è provato.

529. 2.° Teſtimonio di eſſere ſtati i Geſuiti autori, e promotori di quel *Piano* fu l'aſſertiva del ſuddetto Ambaſciatore d' Inghilterra, che lo partecipò in quel tempo alla Corte di Londra come egli lo ſtava vedendo, così: [d]

Il P. Verjus Geſuita Franceſe: *il ſuo Confeſſore* (cioè a dire della Regina *Franceſco de Ville*), *e l'* Abate di S. Roman *erano gli Agenti principali in queſto negoziato; e quelli, i conſigli de' quali ella ſeguiva.*

Soggiungendo:

Che una Cabala compoſta di ſpiriti così forti, come que', che hanno avuto tanta parte in tutti que' diſordini, baſtarebbe per ſconvolgere gli Stati della metà del Mondo, &c.

Riferiſce lo ſteſſo Ambaſciatore [e] (in propoſito delle iniqui-

[a] Come ſi è provato dal §. 233. al 239.
[b] E dal §. 296. fino al §. 333.
[c] E dal §. 438. al 441.
[d] Pag. 33. e ſeg.
[e] Pag. 175. e ſeg.

quità fatte al Segretario di Stato Antonio de Souſa de Macedo) la pubblicità con cui quel Miniſtro di Stato aveva detto ad alta voce: *Che i due Geſuiti, Verjus, ed il Confeſſore della Regina, erano due Traditori manifeſti, che non dovevano ſoffrirſi in queſto Regno*, come di ſopra abbiamo veduto; E tutto ciò viene confermato dal *P. Franco* nella ſua *Synopſis Annalium Societatis*, [a] ove dice: Che la ſudetta Regina ſi faceva in tutto regolare da que' Geſuiti; in queſti termini: *Amò ella eſtremamente la Società: ... Donò alla Caſa di S. Rocco una importante ſomma di danaro: Ed ebbe ſempre Confeſſore Geſuita. Per morte di* Franceſco de Ville *fece venire da Francia il* P. Pietro Pomero *per ſuo Confeſſore.*

530. 3.° Teſtimonio è ciò, che riferiſce l'Abate *Vertot* nel ſuo Libro delle Rivoluzioni di Portogallo, dicendo: [b] *Queſta Principeſſa manifeſtò gli ſcrupoli di ſua coſcienza al Confeſſore, e, per ordine di queſto, ne fece confidenza al Confeſſore dell' Infante. Queſti due Religioſi conſigliarono l'una, e l'altro ad agire di concerto in una così delicata congiuntura, in cui ambidue avevano un intereſſe tanto grande, benchè in apparenza ſembraſſe il contrario. I loro parziali convennero, che non era impoſſibile conciliarli. Si fecero di nuovo uſcir fuori i primi progetti della Regina Reggente. Si riunirono queſte due Cabale, e da lì innanzi non formarono più, che un ſolo partito.*

531. 4.° Teſtimonio: Fu quello, che (uſando dello ſtilo Forenſe) ſtabilirono *contra producentem* il *Cataſtrofe*, ed il *Portogallo Reſtaurato.*

532. Il primo di queſti (dopo varie metafore, e giochi di parole, dalle quali può chiaramente conoſcerſi la puerile dettatura delle ſcuole Geſuitiche) così dice in tale propoſito: [c]

E giudicandoſi (da chi?) *che l'arbitrio più conveniente, ed efficace era quello di convocare* le Corti *del Regno, e che il tempo era il più opportuno, poichè al principio dell' Inverno era ceſſata la guerra; fu riſoluto* (dal Sinedrio Geſuitico, che tutto

a Pag. 376. e ſeg. 1758. pag. 366. e ſeg.
b Dell' Edizion. di Parigi del
c Pag. 214.

tutto faceva) *di far pratica co' i Rappreſentanti delle Camere del Regno ſu quel propoſito in modo , e con tal deſtrezza , che poteſſe venirne un principio di buona fortuna. Ed il Senato della Camera di Lisbona giudicando , che come Capo del Regno* (aſſurdo , che ſolo poteva entrare nelle menti poſſedute dal più pazzo Fanatiſmo) *competeva a lui di prendere le riſoluzioni più prudenti , e diffondere a tutte le altre parti del Corpo Politico li ſentimenti di prudenza* (cioè a dire : fare allora gli ſteſſi tumulti , che da prima aveva fatti) : *preſentò al Re una ben ponderata Conſulta , in cui eſaminando compitamente le ragioni avute di radunarſi , gli fece iſtanza , che convocaſſe le* Corti , *&c.*

E continua , facendo vedere , che i Geſuiti allorchè inſiſtevano per avere le tali preteſe *Corti* , già ſi ritrovavano col tumulto formato in modo , [a] come viene moſtrato dalle ſeguenti parole :

Dubitando il Senato della volontà del Re ; e non ripromettendoſi nulla dalla ſua Riſpoſta ; ſcriſſe a tutti i Capitoli , e Camere del Regno , dando loro parte di ciò , che aveva fatto ; rappreſentando loro di quanta importanza foſſe all' intereſſe privato di ciaſcheduno , ed alla univerſale conſervazione del Regno , che ſi ſcriveſſe al Re chiedendogli , che convocaſſe le Corti , *&c.*

E nello ſteſſo ſenſo ſi ſpiegò ſopra queſto punto anchè il *Portogallo Reſtaurato* , [b] dicendo :

Conſiderati così rilevanti difficoltà da tutti que' , che avevano zelo , che ſi conſervaſſe la Monarchia (queſti erano i Geſuiti , ed i loro Congiurati) *: Si giudicò , che il rimedio più efficace ſarebbe quello di convocare le* Corti *; affinchè coll' unione de'* Trè Stati *ſi daſſe una forma al Governo del Regno , e ſi poteſſero recidere le novità ſcandaloſe.* E queſto come ſe IDDIO SIGNOR NOSTRO non aveſſe già dato la forma del Governo , che le *Corti* certamente non potrebbero dare , eſiſtendo il Re , che ſtava preſente , e che lo ſteſſo Dio aveva benedetto in modo , che il di lui Governo fu ſempre ricolmo di proſperità , e di vittorie.

Indi proſegue : *Fece*

a Cataſtrofe pag. 215.
b Part. II. Lib. XII. pag. 887. e 893.

Fece il Senato della Camera una ampia Conſulta in cui rappreſentava le molte, e gravi materie, che preciſamente eſiggevano l' unione de'Tre Stati del Regno; *per non eſſere poſſibile determinarle ſenza l'unione di queſti. Aſcoltò il Re la relazione del contenuto nella Conſulta: e preſe l'eſpediente di non riſpondere al Senato; non eſſendo ſtate ſufficienti le ripetute iſtanze, per indurlo a riſpondere. E giudicando il Senato, che gli era neceſſario conſeguire il ſuo intento; ſcriſſe a' Capitoli, e Camere di tutto il Regno, dando loro parte di quanto aveva fatto; e chiedendo loro di far tutto lo sforzo, e diligenza di ſcrivere al Re, che era neceſſario per la conſervazione de' ſuoi Vaſſalli, che ſi convocaſſero* le Corti, *&c.*

533. Di maniera, che eſſendo il Piano del Sinedrio Geſuitico convocare *le Corti*, per ricoprire la formale ribellione contro il Re, come abbiamo veduto, che uno de' principali Congiurati lo manifeſtò all' Ambaſciatore d' Inghilterra D. Roberto Southvvel: E che i male-ideati preteſti per convocare *le Corti* furono gli aſſurdi, che abbiamo veduti ne'paſſi ſurriferiti: aſſurdi, che per la loro riconoſciuta incoerenza con tutti i principj di Diritto, dimoſtrano eſſere ſtati opera di que' Direttori ſpirituali, e politici, i quali furono ſempre in Portogallo così ignoranti della Giuriſprudenza del Regno, come periti in ritrovare mezzi *de faeto* per giungere a' loro fini, ſenza imbarazzarſi ſe foſſero, o non foſſero leciti, e oneſti; purchè foſſero di tanta efficacia da illudere, e commovere i Popoli, e conſeguire, che ſi ribellaſſero contro il Supremo Governo.

534. 5.° Teſtimonio fu quello, che produſſero i fatti, pe' quali ſi reſe noto: Che appena il Sinedrio Geſuitico vide la ſollevazione in quella forza, che giudicò baſtante per rompere ogni contegno di diſſimulazione; ſenza ſtare ad aſpettare le tali *Corti*, paſsò immediatamente alla ſcandaloſa temerità (che ſola poteva ritrovarſi nella ſua abituale, e ſempre coſtante arroganza) di far proporre allo ſteſſo Re D. Alfonſo *faccia* a *faecia*, come ſuol dirſi, (ſenza riflettere alla immenſa diſtanza, che vi era tra la ſuprema Maeſtà del Trono, e l'inaudita audacia de' Rappreſentanti); che confeſſaſſe di propria bocca la di lui preteſa inſuffici-

ficienza, impreſſa dalla calunnia Geſuitica nella illuſa credulità di tutti coloro, che non trattavano quel Monarca; dandoſi egli ſteſſo per inabile: E che, riſerbandoſi la ſuperficiale apparenza di Regia Autorità, conſegnaſſe ſubito il Governo del Regno alla Regina, ed all'Infante ſuo Fratello. Attentato la di cui orribile indecenza mi obbliga a rimettere il Lettore al ſuddetto *Cataſtrofe* [a], ed al *Portogallo Reſtaurato.* [b]

535. Il 6.° Teſtimonio, che quel Piano fu opera del Geſuitico intraprendente Sinedrio, è quello, che dipoi pubblicarono gli ſteſſi ſuoi malvaggi Autori; fingendo, che dopo la ignominioſa precedente eſpulſione del Segretario di Stato Antonio de Souſa de Macedo, eſiſteva ancora la, da loro così detta, indecenza di non eſſere ſtato dato il condegno caſtigo alle ſuppoſte colpe, (da quel Miniſtro non commeſſe) contro il riſpetto dovuto alla Regina: E adducendo motivi di *Religione*, e di *Coſcienza*, per dare alla Corte, e Popolo di Lisbona nel di 21 Novembre 1667 il funeſto inaudito ſpettacolo, di vedere quella Regina fuggire dalla compagnia del di lei Auguſto Spoſo, ed eſcire di Palazzo, per andarſi a racchiudere inaſpettatamente nel Monaſtero delle Monache della Speranza di Lisbona.

536. Lo ſteſſo Ambaſciatore d'Inghilterra Southvvel (teſtimonio di viſta, che fu preſente a tutto il ſucceſſo, che aveva capacità, ed era ben ragguagliato per formarne giudizio) partecipò un tale avvenimento alla ſua Corte a' 28 Novembre 1667 ne' ſeguenti termini: [c]

Queſta azione della Regina, di ritirarſi all'improviſo in un Convento, dà materia a varj diſcorſi; non perchè ſi dubitaſſe, che il caſo non foſſe per ſuccedere, come è ſeguito; ma perchè ſi era penſato ad altri mezzi molto diverſi. Eſſendoſi riſoluto, che dopo dibattuto nelle Corti, che dovevano radunarſi, primieramente il punto di ſpogliare il Re di quanto ſpettava al Governo; ſi anderrebbe più innanzi; e ſi ritrova-

a Pag. 116. principalmente nel verſ. *Se reſolveo*, e nell' altro *Porém ElRey.*

b Detto ivi pag. 888. *Neſta perplexidade*, e pag. 893. §. *Trabalho inutil he*, &c.

c Lettera IV del detto Tomo II. pag. 241.

varebbero i mezzi più plauſibili per cooneſtare la di lui depoſizione ; mezzi , che nel tempo ſteſſo diſtruggeſſero le obbiezioni , che poteſſero farſi. Dicendoſi per una parte , che un Padre pazzo , poteva avere un figlio di buon giudizio ; E che per lo ſteſſo fine (di ribattere le medeſime obbiezioni) *ricorrerebbero in ſecondo luogo al punto dell' impotenza ; la quale , quando anche foſſe ſtata con evidenza dimoſtrata , non baſtarebbe per deporlo dal Trono , qualora Egli* (il Re) *aveſſe baſtante capacità per regnare. L' Aſſemblea delle* Corti , *era poi diretta col fine , che prendeſſe in conſiderazione queſto ſecondo punto , dopo aver diſcuſſo il primo ; e per obbligare la Regina a dare le neceſſarie chiarezze in una materia , che era di tanta importanza per il Regno. In queſti termini , ſi diceva , che la Regina , doveva ſubito ritirarſi in un Convento ; ove richieſta con iſtanze , e preghiere pubbliche , potrebbe allora confeſſare l' impotenza del Re con tutto il decoro , che eſigge la modeſtia. Queſta era la via , che ſi era riſoluto di tenere in queſto negozio . . . . Solo ſi sà , che il ſuo Confeſſore* (abile Geſuita) *è quello , che reſta incarieato di tutto il peſo di queſto affare : E che va dicendo lo ſteſſo , che dice la Regina , cioè , che la coſcienza non vermette , che continui più lungo tempo un così illegitimo Conſorzio. Queſto Geſuita diſſe in confidenza ad uno de' ſuoi Amici , che ſe Ella aveſſe aſpettato a ritirarſi dopo la diſgrazia del Re , e che allora aveſſe addotto il preteſto di ſua coſcienza ; ſarebbe queſto ſtato meſſo in ridicolo , come una coſa , che ſi faceva più per neceſſità , che per iſcrupolo.*

Indi ſoggiunge :

M.r Verjus (altro intrigante Geſuita) *è ſtato nominato per andare a dar parte di queſto avvenimento a Sua Maeſtà Criſtianiſſima , e ritornare ſubito a Lisbona. Egli fu il primo , che ſcoprì indizj favorevoli per l' affare della nullità.*

Queſta medeſima traſmiſſione di *M.r Verjus* viene riferita nel *Cataſtroſe.* [a]

537. E l' Autore di eſſo [b] (uniformandoſi al *Piano* di ſopra accennato nella Lettera dell' Ambaſciatore d' Inghilterra) ſi ſpiega ſecondo il ſuo ſpirito , così : *Fi-*

a Pag. 225. §. *Recolhida a Rainha* , &c.

b Pag. 220. §. *Tanto que a Rainha* , &c.

Finattantò, che la ſofferenza non pregiudicò al decoro, la Regina ſoffrì, e diſſimulò; ma ſubito che giunſe ad offendere il riſpetto, non potè fare a meno di non perdere la pazienza. E ſiccome il Re, ed i ſuoi Favoriti (e chi erano queſti? dopo che già tutti i Miniſtri, e Familiari del Re erano ſtati eſiliati; e che quel Monarca rimaneva ſolo, ed abbandonato da tutti i ſuoi Confidenti?) *nelle azioni, e ne' diſcorſi loro moſtravano quanto indegnamente la trattavano: ſi allontanò Ella alla ſcoperta da quelli, e diſingannoſi, tanto riſpetto alla ſeparazione del toro conjugale, come alla indecenza della Maeſtà, perſuaſa, che il Re nè l'amava come Spoſa, nè la ſtimava come Regina. Ed alla perfine vedendo, che colle parole, e colle armi metteva in pericolo il proprio decoro, e la vita, e ſopratutto la ſua coſcienza: conſiderando, che la fama è l'anima dell'onore: e l'anima la vita dell'immortalità: e che la vita ſerve ſolo per rendere immortale la fama; e l'anima per rendere eterna la gloria: provvide all'anima, alla gloria, alla vita, ed al diſinganno del Regno: rendendo pubblico colla ſua riſoluzione, che da' Sponſali celebrati invalidamente tra Lei, ed il Re, non poteva ſperarſene Reale diſcendenza.*

338. Ed il *Portogallo Riſtaurato* [a] riferiſce lo ſteſſo con eſpreſſioni equivalenti:

Ritrovavaſi la Regina in così grande afflizione, che non le era poſſibile trovar coſa, che gli foſſe di ſollievo. Eſſendo però eccefſive le indecenze, che ſoffriva, la regolarità delle ſue virtù era così ſuperiore, che ſenza ſfogarſi avrebbe obbligato il ſuo ſpirito a ſoffrire, ſe le ſue infelicità non foſſero paſſate dal diſpiacere di vedersi maltrattata, alle inquietudini di una coſcienza offeſa; giacchè le afflizioni della vita poſſono, e debbono ſopportarſi con temperanza da un animo generoſo; ma gli ſcrupoli della coſcienza non debbono, nè poſſono ſoffrirſi da una vita timorata, e virtuoſa, che aſpira colla purità di coſcienza a meritarſi l'immortalità della Gloria. Perſuaſa da queſta vera cognizione, ſi diſpoſe la Regina, paſſando ſopra tutti gl' inconvenienti, che le ſi pararono innanzi, e ſuperando tutte le difficoltà, che incontrava; a ſe-

[a] Part. II. Lib. XII. pag. 888. e ſeg.

*ſeparar*ſi *dalla compagnia del Re; conoſcendo, che la gran forza del male, che ne' ſuoi primi anni aveva ſofferto* (e quì entrano gli atteſtati del Medico, e del Chirurgo fatti fare per illudere la Regina D. Luiſa, come ſi è di ſopra veduto) *lo aveva reſo incapace di render valido il Matrimonio, da non poterſi ſciogliere i legami di un tal vincolo. Dopo varj propoſiti, e conferenze ſpirituali* (già vedemmo quali foſſero queſte conferenze ſpirituali) *ſcelſe il Convento delle Monache Franceſcane della Speranza per ritirarviſi in quella ſua riſoluzione; tanto per la eſemplarità Religioſa, che vi ſi profeſſa, come per eſſere quelle Monache della primaria Nobiltà del Regno. Queſta virtuoſa determinazione fu eſeguita nel lunedì 21 Novembre di queſto anno; Ed eſſendo uſcita la Regina da Palazzo alle trè ore dopo il mezzo giorno accompagnata dalla ſua ſolita Famiglia; entrò nel Convento, e conſegnò nel tempo ſteſſo una Lettera al ſuo Maggiordomo maggiore Conte di S. Croce, che ſeco aveva portata già ſcritta, diretta al Re, in cui erano eſpoſte le ſeguenti ragioni:* „ *Laſciai la Patria, la Caſa, ed i Congiun-*
„ *ti; e vendei i miei beni per venire ad eſſere compagna di*
„ *V. M. col deſiderio d' incontrare la voſtra ſodisfazione; e*
„ *grande diſpiacere ho provato nella diſgrazia di non averlo*
„ *potuto conſeguire, per quanto mi ci ſia adoperata. Onde*
„ *aſtretta dalla mia coſcienza ho riſoluto tornarmene in Fran-*
„ *cia colle Navi da guerra quì giunte. Chiedo a V. M. che*
„ *mi faccia grazia di darmi licenza di ciò fare, e di ordi-*
„ *nare, che mi ſia conſegnata la mia dote; poichè V. M. sà*
„ *beniſſimo, che io non ſono ſua moglie. E ſpero, che per ſua*
„ *generoſità, darà ordine, non ſolo per la conſegna della mia*
„ *dote, ma che accompagnerà ancora con quel favore, che*
„ *merita, una Principeſſa Straniera, e derelitta in queſti*
„ *Regni, che è venuta a raggiungere V. M. da così lon-*
„ *tani paeſi.* „

Niuno può dubitare, che queſta Lettera, la quale nè in quanto alla ſoſtanza, nè in quanto allo ſtile contiene in sè coſa, che convenga al carattere, ed alla Maeſtà di una Regina, nè alla dizione Franceſe; non ſia ella ſtata tutta opera del Sinedrio Geſuitico.

Il

539. Il 7.° Teſtimonio, che dà a tutti i precedenti la più gran forza, è la Lettera, che a 22 Novembre (il giorno dopo, che la Regina entrò nel Convento della Speranza) fu mandata in nome di queſta Sovrana al Capitolo della Chieſa Metropolitana di Lisbona per nominare (come nominò) i Giudici, innanzi de'quali foſſe citato il Re nella ſua ſteſſa Reggia, perchè andaſſe a ſentirſi giudicare per impotente, e dichiarare nullo il ſuo Matrimonio: Lettera, che non è neceſſario al mio aſſunto di quì riportare; giacchè diſgraziatamente fu reſa pubblica al Mondo tutto da' ſuoi ſteſſi temerarj Autori [a] inſieme colle altre atrocità, che, in conſeguenza di queſta, accumularono.

540. E' da notarſi, che per giudicare così indecente Cauſa, dopo di aver ſorpaſſati tutti i limiti del riſpetto, e della decenza: per una parte conſiſteva il punto nell' unico, e mero fatto della impotenza per il Matrimonio; e dall' altra parte ſi trovava, che di un tal fatto non vi erano altre prove ſe non queſte: 1.ª Le temerarie, doloſe, e falſe aſſerzioni del Medico Antonio de Matta, e del Chirurgo Franceſco Nunes, la inſuſſiſtenza, e temerità delle quali (ridotte alle loro ſpeciali congetture) ſi reſero a tutti note nella Reggenza della Regina D. Luiſa. [b] 2.ª Le voci vaghe, e generali, colle quali il Sinedrio Geſuitico, ed i di lui ſeguaci, moltiplicando le tradizioni di perſone in perſone, da lui a bella poſta prevenute, andiedero ſpargendo, e fecero credere, che il Re aveva in ſe quel difetto dell' impotenza. 3.ª Le depoſizioni di alcune donne pubbliche, infami, e perciò indegne di aver credito in Giudizio anche nel caſo, che in realtà vi foſſero ſtate: Caſo, che l' Autore della Storia ſcritta in Iſpagnolo aſſicura, che non vi fu; poichè eſſendo ſtate ricercate dette donne, non fu mai poſſibile, che compariſſero; [c] oltre di che neſſuna di queſte prove baſtava per pronunciare con eſſe una Sentenza, che foſſe almeno plauſibile.

541. E' da oſſervarſi ancora, che non potendo i Giudici in quelle

a Come ſi vede nel *Cataſtrofe* a pag. 224. e nel *Portugal Reſtaurado* a pag. 892.

b Come ſi è fatto vedere ne' §. 428. 429. e 430.

c Detta Iſtoria pag. 413. e ſeg.

circoſtanze dire, che ſi fondavano in prove eſtrinſeche, non conſtando queſte dagli atti; o in prove generiche, e vaghe, o in depoſizioni di Perſone infami, e ſolite proſtituirſi per intereſſe; ma dovendo fondare la loro deciſione ſopra prove certe, e ſpecifiche, che toccava alla Regina a produrle come intrinſeco fondamento della di lei iſtanza: queſte tali Prove non eſiſtevano negli Atti; e dalla loro mancanza ne nacque la ſomma perpleſſità, e turbamento in cui ſi ritrovò quella Sovrana dopo il ſuo ritiro nel Convento della Speranza.

542. Turbamento, e perpleſſità, di cui il giudizioſo, e ben informato Ambaſciatore d'Inghilterra Southvvel informò la ſua Corte con la Lettera de' 22 Dicembre 1667 [a], facendo una ricapitolazione al Duca d'Ormond (allora Segretario di Stato) di quanto era avvenuto innanzi riſguardante la rivoluzione di queſta Corte: Lettera, che contiene, ſul propoſito di cui trattiamo, ciò che ſegue:

Sua Maeſtà (la Regina) *incomincia a conſiderare ſeriamente in qual labirinto di turbamenti d'animo, e di difficoltà ella ſi è precipitata di ſua propria volontà; poichè anche nel caſo, che ſi conſeguiſſe con deſtrezza di eſtorcere dal Re nel ſuo carcere uno Scritto* (mai il Re giunſe a firmare un tale Scritto) *in cui dichiaraſſe, che la Regina è nel ſuo ſtato di virginità; con tutto ciò gli Eccleſiaſtici, anche que' medeſimi, che ſono più favorevoli alla Regina, dicono, che queſto non baſta per eſimerla dal ſoggettarſi alla cirimonia (cioè della iſpezione oculare), che ſecondo le Leggi è neceſſaria; Ma che Ella apertamente ha dichiarato eſſere contro le regole della decenza di ſua Real Perſona, e contro la dignità di una Regina.*

543. Contuttociò queſta perpleſſità, e queſti turbamenti (di ſua natura invincibili) ritrovarono nella intraprendente audacia, e nella corrotta Morale di quel Sinedrio tutto quanto baſtò per farli ceſſare.

544. Mentre dall'*Aviſo* originale mandato al *P. Nuno da Cunha*, e ſcritto di propria mano da Manuel de Souſa de Sà e Silva, che eſercitava l'impiego di Maeſtro di Camera della Re-

[a] Tom. II. pag. 299. e ſeg.

Regina (*Aviſo* ritrovato nell' Archivio della Caſa Profeſſa di S. Rocco tra le altre Carte di detto *Nuno da Cunha*, che ſi dà autenticato) [a] del ſeguente tenore:

AVISO.

La Regina Noſtra Signora mi comanda di avviſare V. Paternità, che domani 6 del corrente meſe alle dieci ore della mattina V. Paternità venga a parlarle in queſto Convento della Speranza. 5 Dicembre 1667.

Signor Nuno da Cunha. Manuel de Souſa de Sà e Silva.

Si prova, (colla ſteſſa autenticità) che l' affare per cui il *P. Nuno da Cunha* fu chiamato con quell' *Aviſo*: fu, per far ceſſare que' turbamenti d' animo, e quella perpleſſità ſurriferita, eſſendo egli il Conſigliero, e Direttore di quella orrenda Cauſa; giuſtificandoſi tuttociò cogli altri fogli ritrovati anneſſi a detto *Aviſo*, e poſti inſieme (coſa, che ſembrarebbe incredibile ſe non ſi foſſe veduta di fatto) dal medeſimo *P. Nuno da Cunha* nella Raccolta de' Documenti del ſuo indegno Miniſtero. [b]

545. Si prova ſimilmente ritrovarſi inſerite tra le dette Carte varie minute di *Voti* fatti ſopra quella orrenda Cauſa da diverſi Conſiglieri, e Perſone di maggior diſtinzione, ſcritte di mano dell' Amanuenſe, che ſerviva detto *P. Nuno da Cunha*, e corrette da queſto Geſuita di proprio pugno in vari luoghi; dimoſtrandoſi con ciò, che queſto Padre fu quegli, che in realtà fece tutti que' *Voti*, e che i Soggetti, che li preſentarono, non ne furono autori, che in apparenza, nel modo ſteſſo con cui il medeſimo *Nuno da Cunha* aveva fatte tante differenti figure ne' Governi del Re D. Filippo IV, e del Re D. Giovanni IV nelle Controverſie da lui fomentate di concerto colla ſua Società, e col Veſcovo di Nicaſtro. E vi ſi ritrovano parimenti altri *Voti* ſcritti di pugno, e con ſigilli de' ſteſſi Fidalghi, che li produſſero nelle loro Adunanze. *Voti* da' quali ſimilmente ſi manifeſta, che o furono dettati a' loro poſticci Autori dallo ſteſſo *Nuno da Cunha* nella ſua medeſima camera,

a Nelle Prove al Num XLIX. tenticati nelle Prove al Nu-
b Queſti Scritti ſi danno au- mero L.

o gli furono consegnati per farne uso come Capo principale di quella scelleraggine. Minute, e Originali, che non fa duopo quì riportare; ma che il Lettore può a sua voglia vederli nel Regio Archivio della *Torre do Tombo* colla licenza solita, e secondo la Legge. Finalmente si ritrovano inserite tra que' Scritti le trè Minute specificatamente appartenenti al punto della perplessità, ed angustie d'animo della Regina, delle quali vado ad informare il Lettore.

546. La prima Minuta scritta di carattere dell' Amanuense del *P. Nuno da Cunha*, e da questo emendata, ed accresciuta di proprio pugno porta il seguente titolo:

Le Ragioni, per le quali la Regina N. S. vuole, e chiede che si giudichi, e dichiari con Sentenza nullo il Matrimonio da lei celebrato col Serenissimo Re D. Alfonso VI di Portogallo in Francia per Procura; e dipoi ratificato, in giungendo in questo Regno, innanzi di coabitare con Sua Maestà: sono le seguenti:

Ragioni, che il Lettore potrà esaminare nel Regio Archivio, non essendo a me necessario di quì riferirle per il mio assunto, e per non rendere questa Deduzione di soverchio diffusa.

547. La seconda Minuta è quella stessa fatta dal *Padre Nuno da Cunha* per liberare la Regina (come la liberò) da quelle inquietudini, e da quella perplessità in cui si trovava: cioè la *Deposizione*, che doveva fare per lo scioglimento del Matrimonio per causa d' impotenza: lo che tutto fu risoluto dal detto *P. Nuno da Cunha* col *Voto*, e colla *Minuta* annessi a detto *Aviso* del Maestro di Camera, di carattere del suddetto Amanuense, e del seguente tenore:

VOTO.

Nel dubbio, che da' Teologi si chiama di fatto; *che è lo stesso, che dubitare, se in materia grave in cui può esservi, o cadervi peccato mortale, una Persona sia obbligata a dichiarare di aver fatto, promesso, detto, o veduto qualche cosa? Proposto il motivo del dubbio a due, o trè Teologi dotti, pii, e prudenti, perchè tutto sia da loro ben ponderato;*

to ; queſta Perſona è tenuta a ſeguire , e fare quanto dal detti Teologi gli verrà ſuggerito ; Reſtando ella ſicura in coſcienza non oſtante , che innanzi ne ſtaſſe dubbioſa. E queſta riſoluzione è certa , e commune in materia di coſcienza.

E ſubito , dopo queſto *Voto* , ſi trova ſcritta nella ſteſſa pagina , e del medeſimo carattere *la Formula della deposizione* della Regina , che incomincia così :

FORMULA DI DEPOSIZIONE.

Nel ſuppoſto , che il Re mio Signore voglia , e gli piaccia , che io , giurando ſopra i Ss. Evangelj , dichiari , e deponga la ragione , per cui domando , che ſi giudichi , e ſi dichiari nullo il Matrimonio da Sua Maeſtà celebrato méco : Con detto giuramento dichiaro , &c.

548. L' artificio , e la confuſione con cui fu concepito il tal *Voto* , che diede luogo a quella *Depoſizione* , fece vedere con notorietà manifeſta , che fu tutto ordito per illudere la coſcienza della Regina : imbevendola perciò di tutto il veleno del Geſuitico Probabiliſmo. Mentre anche riducendoſi a queſto il ſuddetto *Voto* ; il dubbio *di fatto* , che ſi trova propoſto da' que' Teologi , non è il dubbio , *che colui che va a conſigliarſi ſi è fatto a ſe ſteſſo* ; ma bensì l' altro dubbio in cui i Teologi domandano : *Se in caſo in cui ſi ſappia , che la Legge proibiſce un' azione , o fatto : colui che deve eſſer conſigliato , dubita ſe di fatto ſeguì , o non ſeguì danno dalla riferita azione , o fatto proibito :* Come per eſempio ſe colui , che ha dato una baſtonata , o ferita , entra in dubbio , ſe da quella abbia avuto origine la morte ſeguitane : Caſo in cui non ſono i Teologi , ma bensì i Medici , e Chirurghi quelli , che debbono ſecondo la verità deciderlo.

549. Egli è però egualmente certo , che nè i Teologi , nè i Medici , nè i Chirurghi (per quanto foſſero , e grandi periti) ſarebbero mai baſtanti a quietare la coſcienza del Conſigliato col fargli credere a forza di loro opinioni , che egli non diede la baſtonata , o la ferita , dopo che di fatto la diede ; o , per aggravargli di vantaggio la coſcienza , perſuaderlo di aver' egli baſtonato , e ferito , ſenza aver fatto nulla di

ciò :

ciò : Poichè queſti atti non avevano dipendenza neſſuna dalle opinioni, e arbitrio de' Conſulenti, ma bensì unicamente dal fatto proprio del Conſigliato. Fatto, dico, che il Conſigliato non può ignorare contro il ſuo proprio perſonale intendimento ; nè i Conſulenti potevano ſaperlo ; eſſendo fatto del Terzo a cui eglino non erano ſtati preſenti.

550. E queſti ſono i preciſi identici termini del Caſo, che *Nuno da Cunha* propoſe in quel *Voto* dicendo : *Se fece, ſe promiſe, diſſe, o inteſe qualche coſa* : poichè i detti atti : Se la Regina aveva *fatto, promeſſo, detto, o inteſo*, erano fatti di particolare, e perſonale cognizione, e di perſonale, ſpeciale rimembranza di quella Sovrana ; i quali, cifiendo fiſicamente nella di lei particolare, perſonale, fiſica memoria, mai potevano uſcirne per uniformarſi alle opinioni, ed agli arbitrj della Morale, nè di que' *due, o trè dotti, pii, e prudenti Teologi* a' quali ſi riportava quel malizioſo *Voto*, nè di quanti Teologi ſono nel Mondo, per aver forza di prevalere ſulla coſcienza della Regina contro la verità di quanto ella perſonalmente, e fiſicamente ſapeva.

551. Di maniera, che è chiaro, e manifeſto, che l'oggetto di quel *Voto* fu, inſinuare, e ſuggerire a quella Sovrana ciò, che i ſuoi Autori volevano, che Ella diceſſe in Giudizio : Cioè ſe poteva, o doveva occultare la verità ſenza offendere la coſcienza ; o ſe poteva giurare, nella Depoſizione ſcritta dopo quel *Voto*, non ſecondo la ſua propria ſcienza, e coſcienza, ma bensì ſecondo la ſcienza, e coſcienza de' Conſulenti.

552. Dotti ſono coloro, nel linguaggio Geſuitico, che ſeguono le dottrine della Società : una delle quali è : Che : *Un Teologo può, e molte volte deve conſigliare il contrario di quello, che giudica eſſer vero ; ancorchè conoſca eſſere falſo quello, che conſiglia ;* [a] *E che un Dottore quando giudica, che una opi-*

[a] *Vir doctus alteri conſulenti ſuadere poteſt ſecundum probabilem aliorum Sententiam, etſi ipſemet falſam judicet, ſi forte hæc illi favorabilior, ſeu exoptatior ſit.* Layman Tract. 1. *de Conſcient.* Cap. V. §. 2. *Interrogatus ab aliquo conſilium petente, poteſt contra propriam Sententiam conſulere illi, ut docent* Vaſques, Sanches, Caſtro, Rhodes Diſputat. II. *de Actib. Human.* quæſt. 2. ſect. 1.

opinione è falſa, può rimettere il conſigliato ad un altro Dottore, che la tenga per vera. [a] Dal che ne ſeguiva, che ſecondo tali Dottrine dominanti nella Società: ſapendo il *P. Franceſco de Ville*, e l'altro Teologo della Compagnia, che il *P. Nuno da Cunha* era di quel ſentimento benchè falſo: potevano conſigliare la Regina a ſeguitare una tale opinione, ed Ella poteva ſeguitarla, come avvenne, nella ſua *Depoſizione.*

553. E ciò non ſolo in quanto al fatto della conſumazione del Matrimonio, in cui i Teologi non potevano dire, nè ſaper nulla con verità; ma ancora in quanto alle circoſtanze del fatto medeſimo: Cioè, ſe queſte erano tali, che la Regina a loro riguardo doveſſe naſcondere la verità, e giurare con riſtrizioni, equivoci, ed eſpreſſioni materiali. Mentre i Teologi Geſuiti giunſero ad affermare: che: *Quando fa conto, ſi può occultare la verità con ſimiglianti artifizj, e giurare ancora il falſo tanto fuori, come innanzi de' Tribunali.* [b]

Ed

a Quamvis remittenti improbabilis videatur. Sanches *in Decalogum* Lib. I. Cap. VII. num. 23.

b Queſtio eſt: An liceat juranti accipere verba in alio ſenſu ab illo, quem ea pra ſe ferunt, v. g. Juro per Deum, me hac nocte non dormiviſſe; intelligendo veſtitum: Uxorem, vel Maritum Matrimonii leges non fregiſſe; intelligendo manifeſte? Reſpondetur, licere. At eſt ne ſaltem veniale ſic per æquivocationem jurare? Reſpondetur: Si aliqua ſubſit cauſa... nullum eſt peccatum; ſi nulla ſit cauſa, veniale erit. Tamburino Lib. III. *in Decalogum* Cap. I. §. 3. num. 6. La ſteſſa Dottrina tiene Soares Tom. II. *de Relig.* Lib. I. *de Jurament.* Cap. I. num. 8. Sanches Lib. III. *in Decalog.* Cap. VI. num. 15. Ed è anche più eſpreſſamente detto, come or' ora ſi vedrà, moſtrando, che queſta opinione è di tutta la Società, citando Navarro, Salon, Toledo, Philiarco, Soares, Leonardo; E moſtrando nel num. 24. che di là copiò il P. *Nuno da Cunha* il ſuo voto nelle parole: *Poteſt teſtis prædictis æquivocationibus uti, etiamſi alias juridice rogetur, quotiescumque non tenetur ob aliquam cauſam ferre teſtimonium; ut quia notabile damnum ipſi ſequeretur: Quia cum, ea cauſa excuſante, non teneatur; vere dicit, ſe neſcire, non vidiſſe, non audiviſſe; intelligendo, ita ut dicere teneatur.*

554. Ed il peggio è, che non baſtò, che queſte reſtrizioni mentali foſſero dopo quel tempo condannate nelle Propoſizioni XXVI, e XXVII, tra quelle, che condannò il S. Pontefice Innocenzo XI a' 2 di Marzo del 1679, perchè la Società non aveſſe più a farne uſo. [a]

555. E di più ſi aggiungeva, che ſecondo quelle Dottrine della Compagnia baſtava per buona ragione l'autorità del ſuddetto *Nuno da Cunha*, ancorchè foſſe contro la ragione medeſima, e contro il proprio intendimento della Regina; poichè ella aveva a credere, che quella autorità doveſſe aver forza di ragione non oſtante, che ella ſapeſſe eſſere tutto l'oppoſto. [b]

556. Dal che riſulta la chiara dimoſtrazione; che con ſimiglianti

a Come ſi vede nel *Padre Viva Propoſitiones damnatæ*, &c. il quale, dopo di aver ſalvato nel num. 1. i ſuoi 50 Dottori, che le ſeguivano colla doloſa modificazione, che le tali reſtrizioni non ſiano puramente mentali, inſegna al numer. 19. *Teſtem, aut Reum non juridice interrogatum de crimine occulto, poſſe illud negare cum reſtrictione non pura.* E per togliere ogni ſcrupolo ſul giudizio da farſi di quale Dottrina ſia la ſua Società anche dopo la detta condanna, ſoggiunge: *Idemque docet* Sanches *loco citato de teſte, qui juridicè quidem interrogatur; ſed ob aliquam cauſam gravem non tenetur ferre teſtimonium; puta, quia notabile damnum incurreret.* Come lo avrebbero ricevuto il ſuddetto *Franceſco de Ville*, ed i ſuoi Socj, ſe la Regina aveſſe ſcoperto quello, che in realtà andava ſuccedendo.

b Exiſtimaverim neceſſe eſſe, ut aliquas habeat rationes; ſed neceſſè non eſſè, ut illæ mihi probentur in ſe ipſis; quia viri magni auctoritas ſatis eſt bona ratio. De Rhodes Diſput. II. *de Actib. Human.* quæſt. 2. ſect. 3. §. 1. citando Vaſques, Sayr. Sanch. Lib. I. *in Decalogum* Cap. IX. num. 6. Ed il medeſimo Rhodes ſoggiunge: *Quia perſuadere ſibi prudens quiſque debet, multas ſæpe rationes nobis apparere inſolubiles, quas facile alii ſolvunt:* nella ſteſſa Diſput. II. *de Actib. Human.* quæſt. 2. ſect. 3. §. 1. concludendo col Tamburino, che *Seguitandoſi l' opinione, o l' autorità eſtrinſeca di una Perſona dotta, in cui ſi ſuppone ragione, ancorchè non le ſi conoſca, anzi che ſi intenda il contrario, ſi opera bene, e riſpetto a Dio, e riſpetto agli Uomini.*

ti Dottori ſenza coſcienza, e di Dottrine così perverſe non vi è nè Corona, nè vita, nè onore, nè roba, che poſſa conſervarſi; Nè la Regina poteva aver forza baſtante, conſiderato il ſuo ſeſſo, per reſiſtere a que' Dottori, che fecero il *Voto*, e minutarono la *Depoſizione* ſurriferita, quando che non poterono far loro reſiſtenza i Magiſtrati Giudici della Cauſa del Divorzio, li quali in ſoſtanza evidentemente ſi ſervirono per baſe fondamentale nella Sentenza da loro pronunciata di queſto medeſimo *Voto*, e *Depoſizione*, dicendo:

Lo che tutto ſi prova ſoprabbondantemente co' mezzi approvati in Jure, *co' quali l' impedimento è in termini di* certezza almeno morale; *ne' quali termini non è neceſſaria la iſpezione, nè la eſperienza di un triennio, o di altro termine ad arbitrio. E conſiderato tutto, col di più, che eſiſte negli Atti, e ſecondo viene diſpoſto dal Diritto, giudicano, che il Matrimonio tra i Sereniſſimi Signori foſſe contratto di Fatto, e non di Diritto; e perciò lo dichiarano nullo, &c.*

557. L' 8.° Teſtimonio, che conferma tutti gli antecedenti fu l' altra anche più indegna intrapreſa, di cui lo ſteſſo Ambaſciatore Southvvel ne ragguagliò la Corte di Londra con Lettera de 25 Novembre 1667, come fatto ſeguito nel dì 23 di detto meſe. Deſcrivendo egli la ſollevazione, con cui una parte della Nobiltà, ed una grande numeroſa unione di Popolo andiedero a prendere il Signor Infante D. Pietro al Palazzo di Corte Reale, e lo conduſſero con gran tumulto nel largo di Palazzo, ed alla Reggia, ove entrati alla rinfuſa, rinchiuſero il Re nell' appartamento in cui ſi ritrovava, e lo confinarono in una ſegreta [a], come ſuol farſi con qualunque privato reo di atroce delitto allorchè ſi vuol mettere ſotto il coſtituto. Intrapreſa orrenda, dico, che fu aborto anche più moſtruoſo de' conſigli, direzioni, Profezie, e Fanatiſmi del Sinedrio Geſuitico, come dalla ſua medeſima atrocità ſi farebbe manifeſto quando non vi ſi aggiungeſſero le prove anche più ſpecifiche, che paſſo a riferire.

558. Per una parte il *Cataſtrofe* (le di cui metafore, giochi di pa-

[a] Tom. II. pag. 223. e ſeg.

parole, amplificazioni, ed impoſture dimoſtrano ad evidenza, che fu parto de' Geſuiti) confeſsò, che fu commeſſo quell'atroce misfatto: *Con previo parere di Perſone di gran dottrina, prudenza, e virtù; le quali giudicarono, che toccava a S. Altezza aſſumere il Governo del Regno, non ſolo per vantaggio dello Stato, ma per dovere di ſua coſcienza.* [a]

559. Dall'altra parte il *Portogallo Riſtaurato* [b] impegnandoſi di ſcuſare anch'egli quel ſagrilego attentato, dice: Che avevano indotto quel Monarca: *le iſtanze degli Uomini dotti, e virtuoſi; ed i clamori del Popolo*, &c. Riportando poco dopo gli eſempj: *di quando furono chiamati al Governo del Regno li due Infanti D. Alfonſo, e D. Pietro; il primo per la incapacità del Re D. Sancio Capello; ed il ſecondo per la minorità del Re D. Alfonſo V.*

560. E finalmente ſi prova con la medeſima legalità, ed in maniera altrettanto ſpecifica, che quelle *Perſone di gran dottrina, prudenza, e virtù*, che diedero il riferito *Parere* fondato, *ne' doveri di coſcienza*; E i *dotti, e virtuoſi*, che eſortarono quel Monarca di concerto co' Conſiglieri di Stato, e col Popolo; ſi riducevano tutti al ſolo Sinedrio Geſuitico, ed a' ſuoi ſeguaci comprati per effettuare quella ſollevazione.

561. Provano queſto autenticamente, come diſſi, le altre imperfette Minute, che ritrovanſi unite nella ſteſſa Raccolta di Documenti ſpettanti allo ſcandaloſo Miniſtero del *Padre Nuno da Cunha* compilate come ſegue.

562. Allorchè i Geſuiti uſcirono da' loro antecedenti timori con quella orrenda impreſa con cui finivano d' inabilitare il Re a gaſtigarli inſieme co' loro ſeguaci; ſopraggiunſe loro ancora l' altro gran ſpavento derivato dallo ſtrepito, che di neceſſità fece quell' attentato per i grandi ſcandali, che lo ſteſſo Ambaſciatore d' Inghilterra comunicò alla ſua Corte con Lettera de 25 Novembre 1667, in queſti termini: [c]

Poſſo anche aggiungere a quanto ho ſcritto ſulle Rivoluzioni di

a Pag. 226. §. *O interino conhecimento*, &c.

b Part. II. Lib. XII. pag. 893. §. *O trabalho inutil he*, &c.

c Tom. II. pag. 235.

di queſto Regno, che una gran parte del Conſiglio di Stato ſi moſtra molto mal ſodisfatta di queſti ultimi paſſi dell' Infante (doveva dire del Sinedrio Geſuitico) : *Mentre in vece di farſi quello, che era ſtato eſpoſto nella rappreſentanza del Conſiglio di Stato, cioè : Che Sua Altezza doveſſe ſervire, ed ajutare co' ſuoi conſigli Sua Maeſtà, come faceva il Conte di Caſtello-melhor ; ſenza che vi ſi parlaſſe affatto di deporre il Re ; le Perſone deputate per andare a parlare all'Infante, incontrarono Sua Altezza già nella Reggia attorniato da trè, o quattro mille Perſone della Plebe ; che ſenza attendere punto le propoſizioni del Conſiglio, preſe nel tempo medeſimo poſſeſſo della Reggia, e del Governo.*

563. Lo ſteſſo viene riferito dalla Storia ſcritta in Caſtigliano, di cui più volte ho parlato, [a] la quale dice :

Che ſolo cinque, o ſei Fidalghi erano del ſegreto : Che in generale tutti gli altri Titolati, e Fidalghi deteſtavano le indegnità orribili, che vedevano commetterſi : Che alcuni ſi ritirarono dalla Corte : altri paſſarono in Iſpagna : E che ſolo la Plebe ſi mantenne coſtante, animata da Antonio di Belom Eletto del Popolo.

Dal che ben ſi vede, che fu lo ſteſſo, che dire, che la Plebe veniva fomentata dal Sinedrio, il quale per una concontinuata ſerie di fatti innegabili, e per ſiſtema, è manifeſto, che fu ſempre ſolito commovere la Plebe di Lisbona come meglio gli piacque ; ſervendoſi a queſto effetto de' ſuoi due Santi Ciabattini, e delle Profezie di *Simone Gomes*, e di *Gonſalo Annes Bandarra.*

564. Per uſcire poi i Geſuiti dal labirinto dello ſpavento avuto della giuſta univerſale indignazione prodotta negli animi delle Perſone di ſenno, che non ſi erano laſciate prevenire dal furore del Fanatiſmo, per un così inaudito, ed inaſpettato inſulto; e ad effetto di mitigare l'orrore di detto inſulto, tornarono a rinovare l' uſo delle *Corti*, di cui non ne avevano fatto caſo, giudicando, che potrebbero farle convocare dopo quell' ultimo colpo con quella ſicurezza, che credevano di non avere finattanto, che il Re D. Alfonſo teneſſe nelle mani le redini del Governo.

Con-

[a] Pag. 737. e dalla pag. 749. a 758.

565. Continuando i Geſuiti in tali circoſtanze il loro precedente *Piano*, che fu dal ben ragguagliato Ambaſciatore d' Inghilterra mandato alla ſua Corte ne' termini ſurriferiti [a]; Ed avendo quel *Piano* per baſe la falſa falſiſſima ſuppoſizione: *Che le Corti formino un Tribunale Sovrano, e che riduchino la Perſona del medeſimo Re alla condizione ſteſſa di un ſemplice privato;* Ed avendo barbaramente con ſagrilega violenza confinato il Re nella ſegreta, ove lo avevano poſto, forzandolo a ſottoſcrivere nel giorno ſteſſo 25 Novembre il noto Foglio, in cui gli fecero dichiarare, che *di ſuo* motu proprio, *Poteſtà Regia, ed aſſoluta, vuole diſfarſi di queſti ſuoi Regni così, e nella forma, che li poſſiede, da oggi innanzi per ſempre, &c.* [b] Eſſendo di fatto convocate le *Corti* per il dì primo Gennajo del 1668; ed incominciate le conferenze a' 27 di detto meſe: fu ſubito propoſto in quella Adunanza ſul bel principio il lungo ſedizioſo infame Scritto, che ſi legge tradotto nelle Storie, alle quali rimetto il Lettore; [c] baſtandomi riportare qui la ſoſtanza di ciò, che ſpetta al mio aſſunto.

566. Gli Autori di quello Scritto preſero per loro baſe il ſuppoſto; che il Regno, e ſuo Governo erano ben paſſati nelle mani del Sereniſſimo Regio Infante (veramente, e con effetto in quelle del Sinedrio Geſuitico) per quella forzata dimiſſione, che nel dì 23 Novembre precedente aveva ſottoſcritta il Re D. Alfonſo nella ſegreta, ove lo ritenevano chiuſo, come ſi è veduto.

567. Su queſto fondamento edificarono i Geſuiti l'ardita macchina di quello Scritto; la di cui teſſitura conſiſte in un Eſordio (viſibilmente di un Sermone) con cui il Sinedrio preparò gli animi di quell' Uditorio, o Congreſſo delle *Corti* con parole di adulazione generiche, e vaghe, e quanto proprie a movere gli animi degli Uditori ignoranti, altrettanto inapplicabili al Punto di cui ſi trattava:

Coll'

a Al §. 524.

b Queſto foglio ſi trova copiato nel *Cataſtrofe* pag. 231. e ſeg. e nel *Portug. Reſtaur.* Tom. II. Lib. XII. pag. 898.

c Nello ſteſſo *Cataſtrofe* dalla pag. 232. a 239. Ed in detto *Portugal Reſtaurado* dalla pag. 898. a 916.

Coll' ippocriſia di un altro ammaſſo di eſpreſſioni miſtiche, amplificate con metafore, e giri di parole del noto ſtilo con cui la Compagnia de' Geſuiti in quel tempo abuſava ſu pulpiti della parola di Dio: Coll' impoſtura (praticata ſempre da quel Sinedrio) di paſſare a profanare ſagrilegamente fino il ſepolcro della Regina D. Luiſa, per imputarle con empietà di aver Ella laſciate ſcritte in un foglio chiuſo, da leggerſi dopo la ſua morte, le più orribili calunnie contro il Re D. Alfonſo ſuo Figlio: E finalmente diſpoſero, e cercarono di guadagnarſi l' attenzione di quell' Aſſemblea colla diviſione (che ben ſi sà eſſere propria delle Pratiche de' Geſuiti) colla quale terminarono quell' Eſordio; promettendo di giuſtificare l' inſulto ſagrilego, che finivano di commettere ſulla Real Perſona del Re D. Alfonſo, in trè *Diſcorſi*, che il riferito Scritto chiama: *le ſeguenti Ragioni*: Eſſendo la prima: *l' incapacità del Re per il Governo della Monarchia*: La ſeconda: *l' abuſo del Governo con cui in molte azioni aveva degenerato in Tiranno*: La terza: *il diſſipamento de' beni, e rendite Reali.*

568. Nel diſimpegnarſi, col preteſto de' trè *Diſcorſi ragionati*, ſi ſcatenarono i temerarj malizioſi Autori di quello *Scritto* in calunniare, e denigrare il Re D. Alfonſo, quando già non avevano più che temere da lui; rilaſciando tutte le redini della loro brutale ardita temerità per conſeguire con tale artifizioſo indiretto modo, o la diſcolpa della loro ſagrilega enormità, o la ſoſpenſione degli effetti della univerſale indignazione ſuddetta.

569. Riflettendo con tuttociò i Geſuiti, che l'indignazione, che avevano prodotta con quell' inſulto non poteva fare a meno di non eſſer eguale al ſuo intraprendente motivo: ricorſero, per moderarla al poſſibile, e per trattenere, e diſtrarre l' attenzione di quell' Aſſemblea delle *Corti*, al ſecondo mezzo della ſofiſtica diſtinzione (parto della Logica Geſuitica) con cui, prima di eſporre i *Trè Diſcorſi* da loro promeſſi; aggiunſero al ſuddetto Eſordio i due doloſi *Prenotanda*, che ora riferirò. [a]

Nel

[a] *Portugal Reſtaurado* pag. 907.

570. Nel Primo *Prenotanda* inſerirono una queſtione puramente di nome: Dando per coſa certa: il baſtare, che un Monarca depoſto, e carcerato ſia chiamato Re, per ſodisfare, riſpetto a lui, a' doveri di ſudditi. E con queſto ſuppoſto paſſarono a calunniarlo così:

Non ſi mette in dubbio, che il Re D. Alfonſo, in quanto al titolo, e dominio di Re, non ſia noſtro Re, e Signore naturale: Così noi lo confeſſiamo, e riconoſciamo; e nel modo ſteſſo ſiamo pronti a difendere la Corona, che gli toccò per morte del Re N. S. D. Giovanni IV di ch. m. Però in quanto all' eſercizio del Governo, ſono così note le trè Cauſe capitali già viſte; che non vi è neſſuno, che abbia trattato con Sua Maeſtà: neſſuno, che ſappia lo ſtato in cui trovò, e come ha laſciati queſti Regni: neſſuno, che ſia informato della prodigalità con cui ha ſcialacquato intieramente i beni della Corona, e le contribuzioni de' Vaſſalli; che palpabilmente non vegga la verità di quanto ſi è eſpoſto: E conceſſa la notorietà del fatto, ne viene anche l' indubitata conſeguenza, che per deporlo dall' eſercizio del Governo non era neceſſario citare Sua Maeſtà; poichè nelle coſe notorie, nelle, quali chiaramente ſi prova non eſſervi ſcuſa, nè difeſa, non vi abbiſogna citazione; E di più, che qualora foſſe neceſſaria, già ſi era in queſto dato ſodisfazione, non ſolo col Foglio, che fu letto a Sua Maeſtà (che è quello già copiato) *allorchè ſeguì l' eſpulſione di Antonio de' Conti; ma ancora colle ripetute ſuppliche, iſtanze, ammonizioni, ed avvertimenti, che la Regina ſua Madre, il Conſiglio di Stato, gli altri Miniſtri, e Grandi del Regno gli hanno fatte; chiedendogli con inceſſanti ſuppliche, che ſi riſolveſſe ad emendare il ſuo modo di vivere, e di governare, &c.*

571. Nel ſecondo *Prenotanda* ſcoprirono i Geſuiti anche più tutta la attiva malizia del vaſto temerario *Piano*, ſul quale avevano lavorato da quando entrarono in queſto Regno fino a queſta Aſſemblea, ſenza perdita di tempo, nè di occaſione di cui poteſſero far uſo per giungere ad eſeguirlo. Fu queſto il *Piano* ſtabile di diſtruggere la Regia Autorità: di ridurre i Sovrani di queſti Regni alla condizione di Capi di una Repubblica di Uomini ſollevati, dall' arbitrio de'

de' quali dipendeſſe l' avere, o non avere un Re per governarli: ed in queſto modo fare un miſcuglio di Ariſtocrazia, e Democrazia, in cui ſi perdeſſe di viſta la Monarchia. Avendo ben conoſciuto quel Sinedrio, che qualora gli foſſe riuſcito di rovinare la Poteſtà Regia, neceſſariamente ne aveva da ſeguire, che egli reſterebbe dominando nel Regno ſenza contradittore, che poteſſe opporſi al ſuo diſpotiſmo; poichè la Nobiltà, ed il Popolo, oltre non aver movimento, nè azione, che non foſſe ſoggetta alle ſpirituali direzioni, e Conſigli politici di detto Sinedrio; mai due Corpi acefali non avrebbero potuto ſoſtenerſi ſenza un Capo, che dirigeſſe; nè ſi manterrebbe tra loro la pace, avendo ognuno intereſſi, e pretenſioni diverſe per le quali ſi dividerebbero: e neppure dentro in ciaſcuno di que' due Stati vi ſarebbe modo di contenere i loro reſpettivi individui: Seguendone dal tutto per neceſſità la generale confuſione, che i Geſuiti ſi erano propoſta, per dominarci; come lo dimoſtrano con evidenza i fatti ſucceſſivi di detto Sinedrio, e gl' inſulti da lui per ſiſtema fatti in tutti i Governi ſupremi di queſto Regno dal Re D. Giovanni III, fino al preſente di cui tratto, ſenza veruna interruzione.

572. Da quì poi ne venne, che approfittando i Geſuiti della occaſione ſomminiſtrata loro da quelle *Corti*, per finire di rovinare queſta Monarchia, e terminare di rendere, ſulla di lei rovina, inconteſtabile la loro prepotenza; introduſſero anche in quel *Diſcorſo*, o Scritto delle *Corti*, come concluſioni certe, e deciſe, le ſeguenti, che ſi leggono nell' altro *Prenotanda*: [a]

Si ſuppone, (diceva) *affine di procedere con chiarezza, e brevità, per coſa indubitata, che il Regno può giuſtamente privare il ſuo Principe, anche che ſia legittimo, quando nell' amminiſtrarlo è tiranno; e nel Regno di Portogallo non ſi pone in dubbio queſta propoſizione; come viene provato da un Libro, in cui ſi dimoſtra, che i Re di Caſtiglia, dato, e non conceſſo, che ſuccedeſſero legitimamente alla Corona di Portogallo, potevano per il loro Governo tirannico*

a Copiato dal detto ivi.

co eſſerne legitimamente eſpulſi; provandoſi queſto Premeſſo *così pienamente, e con tanta dottrina, che non rimaſe coſa nuova da aggiungervi, nè che con buon fondamento poteſſe metterſi in dubbio; e nel tempo ſteſſo ſi provò, che l'incapacità del Re era principio, ed origine della tirannia.*

573. Quì terminarono i Geſuiti di vomitare le ultime ſtille del veleno, che covato avevano nelle loro inumane eſulcerate viſcere: E quì reſtarono ſcoperte, e patenti le mire del Sinedrio, gli oggetti de' ſuoi intraprendenti indegni Conſiglieri, condotti da *Nuno da Cunha* Capo di quel Sinedrio Geſuitico, come ſi è dimoſtrato, e come conſta ſpecificamente da ciò, che riſguarda la direzione dell' Aſſemblea di quelle *Corti.*

574. Finora non è ſtato poſſibile rinvenire l' Originale di quel *Diſcorſo*, che nel *Portogallo Riſtaurato* fu riportato come *Scritto Politico*; abbiamo però MONUMENTI molto ſignificanti, che provano, (ſenza ombra di dubbio) che il ſuddetto *Scritto*, fu parto della *Compagnia de' Geſuiti*, e del loro Sinedrio: alla teſta del quale ſtava il terribile *P. Nuno da Cunha*, che tante ſtragi aveva fatte in queſta Monarchia nel Governo del Re D. Filippo IV, e ne' ſuſſeguenti.

575. Primo. Si prova, che le Conferenze del Congreſſo della Nobiltà, donde uſcì quello *Scritto*, ed i *Prenotanda*, furono tenute nella Caſa Profeſſa di S. Rocco. [a] Perlocchè il luogo, donde uſcì tale *Scritto* diſteſo collo ſtilo ſurriferito; ed il tempo, in cui tutte le direzioni ſpirituali, e politiche ſi davano in detta Caſa Profeſſa: pare, che non laſcino grandi motivi da dubitarne.

576. 2.° Aggiungaſi la confeſſione, che ſi legge nella Lettera XCIII di *Antonio Vieira*; [b] il quale ſcrivendo ad una Perſona di rango in queſta Corte di Lisbona in aria di riconvenirla, così ſpiegoſſi:

Voſtra Eccellenza deve rammentarſi più di ogni altro la parte, che io ebbi in procurare, che il Re, che Dio conſervi, foſſe preferito, come era giuſto, a ſuo Fratello; e che trà quelli, che ſoffrirono per queſta cagione, io non fui de' meno

[a] *Cataſtrofe* pag. 235. *Portugal Reſtaur.* Part. II. Lib. XII. pag. 903.

[b] Tom. II. delle ſue Lettere.

no perſeguitati, e veſſati, per eſſere meno potente; e non ſo in che mi ſia meritata da Sua Maeſtà la diſgrazia, che provo in tutto ciò, che mi riſguarda. Ricordandomi della differente fortuna, che ebbi col Padre, e col Fratello, di cui Sua Maeſtà è l'erede, ed a cui preſtai tanti anni di ſervizio con tanti travagli, e pericoli, non poſſo fare a meno di non riſentirmene, e che non mi ſembri ſtrana una così gran differenza, &c.

577. 3.° E ſi comprova di più coll'altro Monumento, che ci laſciò la Storia ſcritta in Caſtigliano, di cui tante volte abbiamo parlato; Poichè in quella ſi vede [a], che eſſendo ſtati mandati a quel Monarca alcuni Religioſi per conſolarlo ſubito dopo rinchiuſo:

Il primo, che entrò da lui fu un Religioſo della Compagnia di Gesù (il P. Manuel Fernandes ſcelto allora per Confeſſore del Signore Infante D. Pietro; [b] e che ſeguitò a portare le altre ambaſciate, come ſi vedrà nel Governo di queſto Principe): *il quale cercando di ſollevarlo, gli diſſe: Che Sua Altezza ſentiva molto diſpiacere di eſſere giunto con S. Maeſtà ad eſeguire ciò, che gli ſembrarebbe rigoroſo: lo che aveva fatto, moſſo più da amore fraterno, che da cupidigia di governare. Che Sua Maeſtà ſtaſſe ripoſata, mentre tutto quello, che ſi faceva, era ſolo per conſervare il Regno, e per ſuo ſervizio; poichè S. Altezza lo riconoſcerebbe ſempre per Re, e per Signore; E che in queſto particolare ſtaſſe certo, che non mancarebbe alla lealtà di Vaſſallo, e neppure alla conſervazione della Monarchia: Che era neceſſario dare qualche ſodisfazione al Popolo, che ſollevato potrebbe intentare con inſolenza quello a cui non potrebbe rimediarſi, che con violenza. Oltre di che il Governo de' ſuoi Favoriti aveva tanto ſcandalizato la intiera Monarchia, che tutti in conformità riputavano, che finattanto che S. M. non dimetteſſe il Governo, mai non rimarrebbero ſicuri dalle paſſate violenze. E ſicomme le coſe debbono prenderſi ſecondo il tempo, o diſſimulandole, o caſtigandole; in oggi preſentemente dipende più il Governo del Regno dal Popolo, che dall'amminiſtra-*

a Pag. 774. e ſeg.

b *Antonio Franco* nella *Synopſis Ann. Soc. Jeſu* pag. 342.

zione del Re di detto Governo. E per evitare tutti i disturbi, che possono nascere da una Plebe indomita, e scandalizzata, è necessario darle tutte queste sodisfazioni; lasciando sempre riservato il castigo per quando può valerle solo la misericordia.

Il Re non volle ascoltarlo di vantaggio, e lo interruppe dicendogli, che era andato a predicargli, come ad un incredulo nella Fede, o come ad un Apostata dalla Religione; ma che conosceva, che tutto quello, che gli aveva detto, era contro la verità, e contro Dio, e contro la fedeltà, che doveva al suo Re: Che lui, e tutti gli altri erano tanti traditori: E che se il Popolo conspirava contro la sua Persona, che egli non voleva essere difeso da loro; ma che lo rilasciassero, e lo metteſſero in mezzo dello stesso Popolo: Che non andassero a cercare falsi pretesti per colorare la loro tirannia; e non ingannassero il Popolo, nè il Mondo con quella: Che alla perfine tutto avrebbe a risaperſi; e per quante discolpe fossero per dare, mai non sarebbero loro menate buone. Mentre de' tradimenti, che si commettono contro i Principi naturali (benchè ve ne fossero molti esempj) nessuno viene scritto per motivo di lode, ma sempre bensì per motivo d' infamia: Che ben sapeva di essere arrestato d' ordine di suo Fratello; ma che morirebbe colla fama di Principe innocente, e disingannato: Che la sua fama sarebbe immortale, &c.

Di maniera, che niuno potrà dubitare, che questa sofistica maliziosa *Esortazione*, confutata con tanta forza dal Re D. Alfonso nel suo carcere; e la coerenza, che ha coll' altro *Discorso* recitato nell' *Assemblea delle Corti* costituisce l' importante Monumento sinferito.

578. 4.° Evvene un altro lasciatoci dal *Catastrofe*, e dal *Portogallo Ristaurato*: " I quali dopo aver posto alla testa de' Consultori, che votarono sopra lo Scritto presentato nelle *Corti* (certamente per non aver potuto occultare la verità in un fatto pubblico, e manifesto) il loro *P. Nuno da Cunha* con grandi elogj, così dicono:

Ri-

" *Catastrofe* pag. 236. ed il *Portugal Restaurado* Part. II. Lib. XII. pag. 917.

Riſeppe S. Altezza la deliberazione del Congreſſo della Nobiltà; e che gl' illuſtri Sogetti, che dovevano conſultare, erano il P. Nuno da Cunha *Geſuita, Erve veramente Apoſtolico, ben cognito al Mondo tutto per la ſua virtù, ſcienza, e qualità, &c.*

579. 5.° Ed in conferma di quanto ſi è detto, abbiamo un faſcio di Minute, o Abbozzi, che ſi trovarono poſti inſieme nella Collezione de' Scritti ſpettanti al Miniſtero di detto *P. Nuno da Cunha*; diſteſi tutti in vari modi relativi a' punti ſoſtanziali de' due indicati *Prenotanda*: Minute, o Abbozzi, dico, tra' quali i più eſſenziali, eſſendo di carattere del ſolito Amanuenſe di detto *Nuno da Cunha*; e con correzioni, ed aggiunte di pugno di detto Padre [a] contengono i ſeguenti notabili Titoli.

TITOLO PRIMO.

Il P. Nuno da Cunha diſſe nel Congreſſo di Stato della Nobiltà: Ch' egli non poteva dare il ſuo voto ſu i vantaggi dello Stato; sì per non eſſere queſto materia di ſua profeſſione; come ancora per venirgli eſpreſſamente proibito dal ſuo Iſtituto, e da un Decreto della ſua Religione con formale precetto, privazione di voce attiva, e paſſiva, ed inabilitazione; e per non dare cattivo eſempio, o motivo a' Religioſi della Compagnia di miſchiarſi in ſimiglianti materie; E perciò ſu quanto fu propoſto diſſe, che darebbe in iſcritto quello, che ſpettava al foro di coſcienza; ſodisfacendo in queſto Foglio al ſeguente queſito.

580. Titolo in cui ſi vede una notoria manifeſta ſimulazione, ed impoſtura adoperata per naſcondere a quella Adunanza delle *Corti* la verità di quanto era paſſato, e ſtava paſſando riſpetto al *P. Nuno da Cunha*, e Sinedrio de' ſuoi Geſuiti, che erano i veri, certiſſimi Autori delle intrapreſe indegne, che con quella finta ripugnanza ſi affettava di far credere, che foſſero tutte diverſe da quello, che in fatti erano; ed uſate per placare, e calmare lo ſcandalo, e la pubblica indignazione, che i temerarj ſforzi di queſti Padri avevano cagionata: Pretendendo il detto *Nuno da Cunha* dare

a Come viene riportato nelle Prove al Num. LI.

ad intendere con quelle parole, che foſſe vietato alla ſua Società il *framiſchiarſi negl' intereſſi in materie di Stato*, nel tempo ſteſſo, che i fatti, e gli Scritti della medeſima Società, che abbiamo riportati nella Reggenza della Regina D. Luiſa, e nel Governo di cui ſto trattando, avevano chiaramente, e ad evidenza moſtrato, che il ſolo Sinedrio Geſuitico fu l'autore, e direttore di tutti i temerarj funeſti maneggi fatti in quella Reggenza, e Governo fino a commettere le ultime ſtragi, che vengo di riferire.

581. E Titolo, dico, in cui manifeſtamente eſiſteva una ſiſtematica ſimulazione, ed uno ſtratagemma in tutto coerente agli altri, de' quali i Geſuiti ſi erano ſerviti in queſti Regni ogni volta, che ſimiglianti ſimulazioni, e ſtratagemmi poterono giovar loro o per promovere, o per coprire le loro intrapreſe: come lo fecero vedere nel Governo del Re D. Giovanni III il Geſuita *Alfonſo Barreto*, il quale eſſendo figlio de' Signori di Freiris, e Penagate, fu mandato per ingannare la Plebe di Lisbona *traveſtito da facchino, veſtendolo come coſtoro ſogliono veſtire, e vivendo tra di loro, affinchè, non diffidaſſero di lui come di ſtraniero, ma riceveſſero i ſuoi conſigli come di amico.* [a] E nel Governo medeſimo l'altro Geſuita *Manuel Godinho*, che fecero andare ſimilmente traveſtito in abito di Studente introducendolo tra la gioventù, che ſtudia nella Univerſità di Coimbra per ingannarla [b]: E *Simone Rodrigues* nel tempo ſteſſo dando ad intendere al Re D. Giovanni III, che era incorſo nelle ſcommuniche per avere abbandonate in Africa le Piazze, che non poteva difendere: e facendo venire il Breve di aſſoluzione diretto al Provinciale di S. Domenico per naſcondere la mano, che aveva ſcagliato quel colpo: [c] Nel Governo del Re D. Sebaſtiano i Confeſſori *Luigi Gonſalves*, e *Gaſpare Maurizio* impiegati ad impoſſibilitare da una parte il Matrimonio di quel Monarca, ricoprendoſi dall' altra co' Brevi di Roma, e co' maneggi nelle Corti Straniere: [d] Nel Governo del Re D. Enrico il ſuo Confeſſore *Leone Henriques* mantenendo quel Principe

a Veggaſi il §. 23.
b Ed il §. 32.
c Ed il §. 162. e 163.
d Dal §. 133. al 152.

cipe con trattati di Matrimonio, e facendo venire in queſta Corte Fr. Fernando di Caſtilho Domenicano per impedire ſotto il di lui nome, che tal Matrimonio ſeguiſſe: [a] Nel Governo del Re Filippo III l'altro Geſuita *Franceſco Soares* ſtare promovendo, e fomentando nel 1617 le diſpute di Giuriſdizione, che vi furono allora col Giudice della Corona, e Tribunale ſupremo di Palazzo; ed imputando le ſue proprie colpe al Collettore Ottavio Accoramboni, quando, ch'egli ſteſſo *P. Soares* era quello, che faceva i Scritti co' quali ſi acendeſſe ſempre più quel fuoco di diſcordia: [b] Ne' governi de' Re Filippo IV, e D. Giovanni IV lo ſteſſo identico *P. Nuno da Cunha* ſtare minutando di ſuo pugno ne' Clauſtri di S. Rocco quel temerario ſedizioſo Editto pubblicato in nome del Veſcovo di Nicaſtro nella Domenica delle Palme a' 16 Marzo del 1636, inſieme con tutti quegli altri Scritti, che vennero dopo; e facendo nel tempo ſteſſo quelle tante diverſe incompatibili figure: cioè: Di eſſer egli per una parte quello, che minutava i fogli di Uffizio del Collettore; e dall' altra parte eſſere il Commiſſario della Corte incaricato a trattare l'aggiuſtamento delle diſcordie; E quello, che minutava all' incontro le riſpoſte, che il Collettore doveva dare a' Regj Miniſtri: Lo che in ſoſtanza era lo ſteſſo, che riſpondere il *P. Nuno da Cunha* a ſe medeſimo: [c] Finalmente nella Reggenza della Regina D. Luiſa, e nel Governo del Re D. Alfonſo VI il detto *P. Nuno da Cunha*, il Sinedrio Geſuitico, e ſuoi Socj certi, e veri incendiarj, ſtare imputando alla Nobiltà, e Popolo di Lisbona tutte quelle rovine come è noto, e come ſi prova fin dallo ſteſſo doloſo Titolo di cui ſto trattando.

Titolo Secondo.

Si domanda: Se può un Regno radunato in Corti *togliere, e privare un Re del ſuo Regno ereditario, per eſſere inetto a governarlo, e per non attendere, nè aver cura del ben comune, e della ſua conſervazione? Ed il dubbio preſente è:*

[a] Al §. 227.
[b] Dal §. 267. al 272.
[c] Dal §. 308. al 333. e dal §. 340. al 345.

è: Se può levarſegli l' amministrazione, ed il Governo, dandolo all' immediato Succeſſore a cui per diritto appartiene; come anche ſe ſi può privare del Titolo di Re?

582. Il Voto, che detto Padre fece ſcrivere dal ſuo Amanuenſe ſotto queſto Titolo, e che poi correſſe di proprio pugno, è uno de' Scritti più artificioſi, e fatti colla più grande malizia, che fin allora ſi foſſero veduti. Nello ſtilo è tutto miſtico, tutto titubante, e ordito tutto a far naſcere ſcrupoli nelle coſcienze più delicate. Queſto grande apparato di eſitazione, e di ſcrupoli ſi riduſſe per altro alla queſtione di nome, che di ſopra ho moſtrata. Si sforzò ſtraordinariamente *Nuno da Cunha* per dare ad intendere, che innorridiva penſando, che il Re D. Alfonſo doveſſe eſſer privato del Titolo di Re: e qui è dove vanno a parare tutte le delicatezze, e tutti gli ſcrupoli della illibata coſcienza, che queſto buon Padre oſtentava.

583. Non moſtrò per altro queſto ſpirituale Conſigliero rimorſo neſſuno interno di quanto ſpettava alla ſoſtanza di quel graviſſimo negozio; in cui ſuppoſe, che ſi ritrovavano ſtabilite, come fatti indubitati, e certi ſopra de' quali non poteva cadere il minimo dubbio, le orribili calunnie, ch' egli, ed i ſuoi Socj imputarono al Re D. Alfonſo, colle quali, e con cavilli attaccarono clandeſtinamente, e rovinarono la riputazione di quel Monarca: accreſcendole colla forza delle Profezie, e del Fanatiſmo, di cui pienamente ſi è trattato nella preſente Diviſione; E dando il detto Padre queſto per riſoluto, deciſe con una ſeconda ipocriſia, e con grande aria di giuſtizia, e di equità: Che ſi doveſſe conſervare a quel Principe ingiuriato, prigioniero, e ſpogliato della Corona, e del credito, il nudo, e ſemplice Titolo di Re, che in quelle circoſtanze non ſerviva ad altro, ſe non a far conoſcere, che la luciferina ſuperbia degli Autori di quell' infame Scritto, dopo di avere profanato la Maeſtà del Trono, li acciecò fino al punto di mettere in ludibrio il Corpo della Nazione con quell' ammaſſo di ſofiſtiche, e mal concepite impoſture.

584. Furono introdotte tra que' ſofiſmi con tutto quell' artifizio di cui fu capace il Geſuitico Sinedrio, che mai per altro baſtò

baſtò finora, nè baſtarà per dipingere la menzogna in modo, che ſembri verità agli occhi di quelli, che o abbiano buona viſta, o che non ſiano giunti a perdere il giudizio col furore del Fanatiſmo: Tra que' ſofiſmi, dico, furono introdotte, (ed in quella funeſta congiuntura ſoſtenute) le ſteſſe identiche ſuppoſizioni, che erano nel ſecondo *Prenotanda* del *Diſcorſo* o ſia *Scritto politico*, con cui ſi aprirono le conferenze delle *Corti* [a], affinchè in quelle ſi riſolveſſe ſopra due concluſioni così falſe, così ſedizioſe, e così incompatibili col Diritto Divino, Naturale, e delle Genti, colla unione Criſtiana, e Dottrina del Vangelo, colla Società Civile, e colla pubblica tranquillità dell' Uman Genere, come ſono queſte: la prima: Che la Sovranità de' Principi poſſa avere in Terra Superiore, che eſamini nel temporale o direttamente, o indirettamente le ſue azioni: la ſeconda: Che le *Corti* formano in queſto Regno un Tribunale Sovrano, e che riducono la ſteſſa Perſona del Re alla condizione di un ſemplice Privato.

585. Propoſizioni, che furono quelle ſteſſe, che ſervirono di baſe al *Piano* comunicato da uno de' Nobili Congiurati all' Ambaſciatore d'Inghilterra prima, che foſſe eſeguito: [b] Quelle ſteſſe, che ſi ritrovano inſerite nel ſecondo *Prenotanda* di quell' Eſordio, come abbiamo viſto: e coerentemente le ſteſſe, che il Sinedrio Geſuitico (Autore di tutti que' maneggi, e rigiri) paſsò per neceſſaria conſeguenza a pretendere di ſoſtenere nel *Parere*, o *Voto* di cui ſi tratta; però ſempre inutilmente riſpetto al Mondo iſtruito nella Storia, e Giuriſprudenza, che a nulla vale nè prova nulla ſenza la Storia.

586. La Storia poi relativa a quelle due Propoſizioni, per ciò che ſpetta a queſto Regno, ſi riduceva alla cognizione, che quelle *Corti* non avevano certamente, delle circoſtanze di fatto in cui ſi ritrovava quel Sinedrio allorchè inſerì nell' Eſordio di quello Scritto que' due Suppoſti: circoſtanze (le quali per il dolo malo, che contengono) baſtarebbero ſole per eſcludere que' due Suppoſti, ſe l' Aſſemblea ne aveſſe avuto notizia. Poi-

[a] Come ſi è veduto de' §. 571. e 572.

[b] Queſto Piano vien riportato ne' §§. 521. a 524.

587. Poichè le circoſtanze erano queſte:

1.ª L' avere i Geſuiti in tempo de' Re D. Giovanni III, e D. Sebaſtiano rovinati tutti i Collegj, e tutte le Scuole inferiori, e ſuperiori della Univerſità di Coimbra. [a]

2.ª Eſſerſi meſſi in poſſeſſo di tutti gli altri ſtudj del Regno per rovinarlo con una univerſale ignoranza come è ben noto.

3.ª Avere fatto aſſaſſinare, e gettare nell' Oceano ſotto il Governo di Filippo II. tutti gli Uomini illuſtri in Lettere, che eſiſtevano in queſti Regni, ed Iſole adjacenti. [b]

4.ª Avere i medeſimi Geſuiti nel Governo di Filippo IV. introdotto clandeſtinamente in Portogallo *gl' Indici Romano-Geſuitici de' Libri proibiti*: e con queſta introduzione avere diſtratti, e mutilati tutti i buoni Libri, e ſoſtituiti in luogo loro tutti i Libri di cotrotta, perverſa Morale, e di falſa Giuriſprudenza Geſuitica; ed avere finalmente obbligati in queſto Regno i Maeſtri, e i Diſcepoli a non leggere, inſegnare, e ſtudiare, ſe non quello, che faceva conto a' Geſuiti, che noi leggeſſimo, udiſſimo, ed imparaſſimo da loro, e dalle loro opere piene di malizia, e quaſi ſempre oppoſte al vero. [c]

5.ª Avere i Geſuiti in Portogallo fatto perdere la memoria, e conſeguito, che communemente foſſero ignorate tutte le Regole del Diritto Naturale, e Divino, e tutte le Verità eterne, e di loro natura inalterabili contenute in dette Regole; e tutti i primi Principj, che tali furono, e ſaranno ſempre in eterno finchè Dio ſarà Dio; introducendo in luogo loro una Giuriſprudenza arbitraria, dipendente dalla ſtravaganza de' ſentimenti, o delle opinioni de' loro Inventori, e ſeguaci, che idearono, e ſcriſſero quello, che più loro piacque, e meglio ſerviva loro per i proprj intenti ſempre maligni, e pernicioſi, come riſulta dal fin quì detto; E finalmente una Giuriſprudenza ſenza altra baſe, o fondamento, ſe non quello della autorità eſtrin-

a §. 31. 32. e 33. e dal §. 57. al 61, e dal §. 95. al 110.
b Dal §. 241. al 250.
c Dal §. 280. al 294.

eſtrinſeca de' ſuoi Autori, ognuno de' quali ſcriſſe a ſuo modo; ridotta a' ſofiſmi della Logica *Arabo-Peripatetica* (riprovata univerſalmente, e fino nelle ſcuole della ſteſſa Curia Romana); ad oggetto di ridurre queſti Regni, e Dominj ad una generale confuſione, dalla quale per neceſſità furono agitati da che mancarono que' Primi comuni Principj, e vi furono in loro vece ſoſtituite tante varie, e particolari opinioni, quanti ſogliono eſſere i ſentimenti, e giudizj degli Uomini. [a]

6.ª Finalmente avere i Geſuiti conſeguito per quelle indegne vie, che al tempo della felice Acclamazione del Re D. Giovanni IV di gl. m. ritrovandoſi in Portogallo già eſtinti tutti gli Uomini dotti del buon ſecolo, e tutti i libri ſu quali avevano eſſi inſegnato: e ritrovandoſi totalmente dimenticata, ed ignorata tutta la buona, e ſana Giuriſprudenza: eſſendo i Geſuiti in poſſeſſo di tutta la iſtruzione pubblica del Regno, e co' ſoli libri di loro dottrina, e de' loro ſeguaci, ſopra de' quali i Profeſſori poteſſero unicamente applicarſi: Si vedeſſe con dolore, ed altrettanta indignazione; che, eſſendovi in quel ſecolo Uomini illuſtri di eccellente naturale talento, non uſcì dalla loro penna nè un ſolo libro, che compariſſe Opera di Uomo anche mediocremente iſtruito nel Diritto pubblico; ſenza del quale non ſi poteva ſcrivere in una materia in cui ſi trattava della Succeſſione ad una Monarchia, dell' origine, cauſe, ed effetti della Suprema Poteſtà de' Principi Sovrani, e della coerenza, che hanno co' Popoli a loro ſubordinati. Di maniera, che furono ſcritti ſopra que' graviſſimi punti libri tali, che in ogni altro paeſe ove ſono libri, e ſtudj buoni, il che in quella occaſione diſgraziatamente mancava in Portogallo [b]; ſi ſarebbe fatto a' loro Autori un Proceſſo d' inconfidenza, come rei di delitto di leſa Maeſtà.

588. Perciò la ſomma aſtuzia, e ſempre pronta malizia Geſuitica.

a Tutto queſto verrà provato ad evidenza nella ſeguente Diviſione.

b Ed ancor queſto in modo tale, che non rimanga dubbio neppure plauſibile, o che poſſa in apparenza colorarſi agli occhi di Perſone prudenti.

ca in viſta di tanto idiotiſmo, e delle ſue Dottrine già ſtabilite nel Regno; introduſſe nell' Eſordio di quel *Diſcorſo*, o ſia *Scritto Politico* fatto nell' apertura delle *Corti* ſuddette: cioè a dire nel ſuo *Primo Prenotanda*: quelle doloſe parole: Che dicono: *Si ſuppone, per procedere con chiarezza, e brevità, come coſa indubitata; che il Regno può giuſtamente privare il ſuo Principe, benchè legittimo, ogni volta, che nel governare è tiranno. Ed in Portagallo non ſi mette in dubbio queſta propoſizione, ſecondo provano le ragioni di un Libro in cui ſi fece vedere, che i Re di Caſtiglia, dato, e non conceſſo, che ſuccedeſſero legittimamente alla Corona di Portogallo, per il loro Governo tirannico potevano eſſerne legitimamente eſpulſi.*

Le quali parole, *come provano le ragioni di un Libro* ſi vede, che ſi riferiſcono al Dottor *Franceſco Velaſco de Gouvea*, ed al ſuo Trattato della *Juſta Acclamação*, che era lo ſteſſo, che riportarſi il Sinedrio Geſuitico a ſe medeſimo, o alle Dottrine da lui eſibite, ed inſegnate al detto Dottor *Franceſco Velaſco de Gouvea* allorchè ſi ritrovava già *Dottore ſenza libri*; non avendone altri ſe non quelli, che i Geſuiti, ed il loro *Indice Eſpurgatorio* gli avevano permeſſo di avere; E queſti in ſoſtanza erano o libri del Sinedrio, o de' ſuoi ſeguaci, come evidentemente ſi prova dal medeſimo Autore non citandoſi da lui altri Autori ſe non Geſuiti. Di queſto Libro peraltro trattaremo più di propoſito a ſuo luogo.

589. Finalmente in riſpoſta del ſecondo *Titolo* di quel *Voto Spirituale* di ſopra riferito [a], ſodisfece il *P. Nuno da Cunha* agli aſſunti ivi propoſti: Decidendo, che le *Corti* avevano in ſe tutta quella autorità per giudicare il Re D. Alfonſo per tiranno, e per deporlo con tal pretеſto; con che però gli ſi laſciaſſe il ſolo, nudo, fantaſtico Nome, e ſi chiamaſſe Re, collo ſteſſo ludibrio, ed ironia, che fu praticata in Geruſalemme con tanto univerſale ſcandolo, benchè colla incomparabil differenza, che ſempre vi è tra il Divino, e l' Umano. E co' fondamenti di quel *Voto* l' Aſſemblea delle *Corti* alla perfine trasferì l' alta Suprema Poteſtà

[a] Al §. 582.

teſtà nella Perſona del Sereniſſimo Infante D. Pietro, mediante l'Atto di Giuramento, che gli preſtò nel di 27 di Gennajo del 1668.

590. Voto, dico, che non voglio ſtare quì ad eſaminarlo ora di vantaggio per non dar noja al Lettore; tanto più, che gli orrendi aſſurdi, che in quello furono riuniti, contenendo un Argomento tale, e di tanto peſo, che coſtituiſce niente meno, che la Baſe della Monarchia, e della Pubblica tranquillità di queſti Regni, eſigge che vi ſi faccia ſopra la ſeguente ſpeciale ſeparata Diviſione.

DIVISIONE XII.

In cui ſi continua a trattare il medeſimo Argomento della Diviſione precedente, e ſi riportano le concludenti ragioni, che dimoſtrano chiaramente al Mondo iſtruito gli aſſurdi ſedizioſi della Deliberazione delle Corti, *le quali dichiararono per buona, e legittima la Depoſizione del Re D. Alfonſo VI.*

§. 591.

IL *Piano di Sedizione* formato dal Sinedrio Geſuitico, in cui abbiamo veduto, che il *P. Nuno da Cunha* fece da Capo, per commovere, e far ribellare il Clero, la Nobiltà, ed il Popolo di Lisbona, come ſi è dimoſtrato nella antecedente Diviſione [a]: I due *Prenotanda* inſeriti in ſeguito da quel Sinedrio nell' Eſordio del *Diſcorſo*, o ſia *Scritto Politico*, con cui ſi fece l'apertura di quell' Aſſemblea, e ſi prepararono gli animi degli Uditori ad autorizare co' loro *Voti* gli orrendi inſulti, co' quali ſi finiva di attentare così atrocemente contro la ſuprema Maeſtà della Terra, come ſimilmente abbiamo veduto [b]: E il doloſo, finto, ſagrilego *Voto* con cui il detto *P. Nuno da Cunha* preteſe difendere, e ſoſtenere tutte quelle indegnità come ſante, e meritorie con quegli ſtrani preteſti riferiti in detta precedente Diviſione [c]: Contenendo tutte queſte coſe in ſe varj fatti tanto eſecrandi, e tanto enormemente leſivi alla

a §. 524. b Dal §. 564. a 575. c Dal §. 577. a 588.

alla Corona di queſti Regni, ed alla Pubblica pace di queſti Popoli, non potevano diſpenſarmi, avanti di laſciare queſto Argomento, dal non farvi ſopra una ſeparata ſpeciale digreſſione, per dimoſtrare evidentemente la notoria inſuſſiſtenza di quel *Piano*, di que' *Prenotanda*, e di quel *Voto* con FONDAMENTI così chiari, e così provati da non laſciare il minimo dubbio.

I. FONDAMENTO. *Che i ſurriferiti attentati ſono contrarj alla Coſtituzione del Regno.*

592. Egli è fatto a tutti noto: Che D. Fernando il Grande Re di Leone, e di Caſtiglia fu il primo, che dopo la diſtruzione della Spagna, incominciò a far conquiſte ſopra de' Mori, che occupavano queſta parte del Portogallo, prendendo loro le Città, e Ville, che andò di mano in mano incorporando al ſuo Regno di Leone [a]: Che i Re ſuoi Succeſſori continuarono in queſte ſante Conquiſte di modo, che il Re D. Fernando III, e D. Alfonſo il Savio di Caſtiglia incominciarono anch' eſſi a conquiſtare, e prendere a' Mori il Regno d' Algarve [b]: Che in queſto modo è, che i Re di Spagna poſſedevano liberamente, e indipendentemente queſti Regni, e Dominj [c]: E che per eſſere ſtati conquiſtati in guerra giuſta contro gl' Infedeli, rimaſero in proprietà de' ſuddetti Monarchi di Spagna. [d] E' ſimil-

a Garibay lib. 2. cap. 2. e lib. 54. cap. 4.

b Chronica del Rey D. Affonſo III de Portugal cap. 6. e ſeg.

c Gloſſa Pen. in cap. *Hadrianus* 2. diſt. 63. *Covarruv.* in reg. *Peccatum* 2. part. §. 9. *Peres* ad Leg. 3. tit. 3. lib. 1. *Afflict.* in præludio Conſtit. Part. 2. n. 3. *Roxas* in Epit. Succeſſ. cap. 23. n. 83. i quali tutti riportano infiniti altri Autori.

d Conforme alla Regola della L. *Naturaleni*, §. ult. ff. *de acquir. rer. domin.* e della L. *Si captivis*, verbo *Publicatur*, ff. *de capt.* Ed a quello, che diſinisce *Ariſtot. de Polit.* lib. 1. cap. 4. E molti Teologi, e Giuriſti riportati da *Covarruv.* 7. 2. p. §. 11. n. 1. e 6. verſ. *Res autem.* Così lo provano le Leggi 5. e 19. tit. 26. part. 2. e la Legge 20. tit. 28. part. 3. *Text. Opt.* in cap. *Abbate de re jud.* in 6. ibi (*Ab infidelibus loca conquiſierit*) ed ivi (*ſua propria facta eſſent*) colla Gloſſ. ivi verb. *Ab infidelibus*, dopo *Innocenzo*, che allega. E così lo affermano trattando ſpecialmente de'

593. E' ſimilmente coſa notiſſima : Che lo ſteſſo Re di Caſtiglia D. Fernando nella diviſione, che fece de' ſuoi Stati tra' ſuoi Figli, laſciò a D. Garzia, il più giovane di loro, la Galizia, e le Terre, che aveva conquiſtate in Portogallo col nome, e titolo di Regno [a]; E che perciò quando queſto Regno di Portogallo ſi principiò a ſmembrare dal Regno di Leone, immediatamente paſsò in ſucceſſione finattanto, che ritornando ad unirſi nel Re D. Alfonſo i Regni di Caſtiglia, Leone, e Portogallo, dichiarò queſti il Portogallo Contea libera, e ſovrana, ſeparandolo dal Regno di Leone, e dandolo per dote di D. Tareja ſua figlia al Conte D. Enrico ſuo Genero, per lui, e ſuoi diſcendenti [b]: Che in tal forma queſta Contea Sovrana per morte, e ſucceſſione del Conte D. Enrico paſsò al ſuo figlio D. Alfonſo Henriques [c]: Che eſſendo ciò vero, ed indubitato, il Regno di Portogallo non fu ſeparato da quello di Leone per ordine de' Popoli; nè il primo Conte fu da' Popoli eletto; ma ne preſe il poſſeſſo col titolo di quella donazione fattagli dal Re ſuo Suocero per cauſa di dote, reſtando con ciò la Contea in di lui proprietà, e de' ſuoi Succeſſori [d]: Nè il Principe D. Alfonſo Henriques fu eletto da' Popoli del Portogallo, ma ebbe lo Stato in ſucceſſione da ſuo Padre.

594. Sono fatti ſimilmente di altrettanta notorietà : Che il detto Principe D. Alfonſo Henriques nella vigilia della celebre

Re di Spagna anche *Felino* nel cap. *Cum non liceat* col. 5. *de Præſcript.* e oltre molti altri l' *Avendan. de exequend. mand.* cap. 1. num. 7. e cap. 4. in princip. *Ferdin. Mencha. Illuſtr.* cap. 81. num. ult. verſ. *Ergo cum noſtri Io. Garcia de expenſ.* cap. 9. num. 68. e ſeg. *Burgos in proœm. ad Leg. Taur.* n. 32. e n. 144. E ivi dopo *Andr. Sycul.* conſ. 11. lib. 1.

a *Garibay* lib. 34. cap. 4. pag. 773. *Joan. de Roxas in Ep. Succeſſ.* cap. 5. num. 30.

b *Chronica del Rei D. Afonſo o I*, por *Duarte Nunes de Leão. Garibay* lib. 34. c. 4.

c In detta ſua *Chronica* cap. 5. e nel *Garibay* cap. 8.

d Nella ſteſſa *Chronica* cap. 1. *Pala. de juſt. & jur. obt. & ret. Regni Navar.* part. 6. §. 10. verſ. *Ab ipſo igitur*, L. 3. §. *Sed utrum*, nel fine ivi (*dos proprium patrimonium eſt*) ff. *de minor. L. in rebus*, C. *de jur. det.*

bre battaglia del Campo d'Ourique fu acclamato Re dall' Eſercito, e Popolo, che ſtava preſente: [a] Che per altro quell' Eſercito, e quel Popolo non poteva con ciò dargli, nè gli diede, nè lo Stato, nè il Governo, nè la Suprema giuriſdizione, le quali coſe tutte già in quel tempo ſi ritrovavano eſiſtenti nella di lui Real Perſona prima col titolo di Dote, e di Conquiſta: eſſendo ſolamente ſtato ſurrogato il nome di Re a quello di Conte; E dipoi, quanto alla ſoſtanza, ed alla ſucceſſione, rimaſe il Regno della medeſima natura, come era ſtata la Contea, giuſta la communiſſima regola delle Soſtituzioni. [b]

595. E' coſa egualmente nota, e provata: Che il ſuddetto Re D. Alfonſo il Savio di Caſtiglia fece donazione alla Regina D. Brites ſua Figlia, ed al Re D. Alfonſo di Portogallo ſuo Genero delle Terre da lui conquiſtate a' Mori nel Regno di Algarve, per loro, e loro diſcendenti [c]: Ed eſſendo ciò vero, è in conſeguenza chiaro, e manifeſto, che detto Regno di Algarve nè fu ſmembrato dalla Caſtiglia d' ordine, o per volontà de' Popoli; nè, (eſſendo ſtato dato puramente in donazione, dichiarando, che rimarrebbe a' Signori Donatarj, e loro Diſcendenti per via di ſucceſſione) l' elezione de' Popoli poteva avere la minima parte in quello Stato.

596. Sono ſimilmente fatti notorj: Che il ſuddetto Conte Enrico, ed i Re ſuoi diſcendenti proſeguirono, e perfezionarono di poi le ſuddette Conquiſte del Portogallo, e dell' Algarve: e queſti furono i Re D. Alfonſo Henriques, D. Sancio I, D. Alfonſo II, e D. Alfonſo III. [d] E perciò a' Sovrani di queſto Regno, oltre al precedente titolo di Donazione, competè ſempre quel medeſimo diritto di Conquiſta, che da prima ebbero ſolo i Monarchi delle Spa-

a Nella ſua medeſima *Chronica* cap. 16. e *Garibay* lib. 14. cap. 10. *Brandão Monarq. Luſit.* part. 3. lib. 10. cap. 3.

b *Arg. text.* in L. *Si eum*, 16. §. ult. ff. *Si quis cautionibus*, §. *Fuerat Inſt.* de *Action.*

c Come ſi prova nella *Chronica delRey D. Affonſo III.* cap. 10.

d Si manifeſta dalle ſucceſſive Cronache di tutti i ſuddetti Monarchi.

Spagne ; [a] Ed in queſta forma i Regni di Portogallo, e di Algarve come donati dalla Corona di Leone, e conquiſtati in guerra giuſta, rimaſero in proprietà de' Sovrani Donatarj, e Conquiſtatori per devolverſi in linea di ſucceſſione, ſenza la minima dipendenza, o ſmembramento a' loro Regj Diſcendenti, o a' Parenti più proſſimi agli ultimi Poſſidenti, qualora queſti non diſponeſſero diverſamente. [b]

597. Si prova egualmente con fatti certiſſimi: Che il Re D. Alfonſo Henriques nelle *Corti* da lui convocate in Lamego, dopo eſſere ſtato acclamato Re nell' Eſercito; ſenza mutare la natura del intiero dominio, che aveva ſu queſti Regni in virtù de' doppj Titoli ſurriferiti; Preſcriſſe l' Ordine di ſucceſſione alla Monarchia coerente in tutto col Diritto, e colle Leggi riportate nel precedente paragrafo: Ordine, dico, che fu coſtantemente oſſervato in queſti Regni, facendo ſuccedere, ſecondo i caſi, regolarmente il Figlio al Padre, il Nipote all' Avo, il Cugino al Cugino, lo Zio al Nipote ſenza la minima dipendenza da' Trè Stati, e ſenza, che queſti punto vi s' ingeriſſero. Non entrando adeſſo a parlare de' due caſi de' Re D. Sancio II, e D. Giovanni I; ne' quali vi concorſero altre ragioni, che però nulla alterarono, nè potevano alterare la natura del Supremo Governo, e la forma della Succeſſione come tra poco ſi vedrà.

598. Nella certezza dunque, e notorietà de' due ſuddetti Fatti; cioè: della natura del Dominio de' noſtri Monarchi totalmente ſuperiore a' *Stati*, e da queſti independente, e dell'

a Ferret. de juſto, & injuſto bello. Navar. p. 6. §. 7. e 9. & in Cap. *Novit de judic.* not. 3. num. 165. *Gaſpar Valaſc.* ed altri.

b Text. in Leg. *Naturalem*, §. ult. *Text.* in §. item in *Inſt.* de *Rerum diviſione*, L. ult. verſ. *Simili modo* eod. de *Donationib.* *Text.* in Cap. *Jus Militare* diſtinct. 1. *Tiraquel.* de *Retract.* tit. 1. §. 1. *Gl.* 4. num. 100. Ed è ſentenza di tutti i Scrittori di Diritto pubblico. Ed in Portogallo vi ſono ſu queſto *Ordinazioni* ſpeciali cioè: quella del Re D. Manuele Lib. II. tit. 17. §. 6. e Lib. IV. tit. 62. §. 5. E nella ultima compilazione Lib. II. tit. 35. §. 3. e tit. 96. in princip.

dell' Ordine di ſucceſſione alla Monarchia ſtabilito nelle Corti di Lamego : rimangono manifeſtamente colla maggior chiarezza provati i nulli , e ſagrileghi attentati del *Piano di Sedizione* , de' *Prenotanda* , e del *Voto* , che formano il mio preſente aſſunto.

599. Mentre egli è per ſe ſteſſo manifeſto , che quella rea *Sedizione* de' *Trè Stati* radunati con Ribellione formale ; nè poteva ſpogliare il Re D. Alfonſo , (contro la natura di quel Dominio , che a qualunque privato nel ſuo ereditario Patrimonio apparterrebbe) della Corona , e del Regno a lui devoluti per morte del ſuo Auguſto Padre ; nè poteva perciò alterare , pervertire , e traſgredire con tanta eſorbitanza in Paeſe di Criſtiani la ſuddetta Legge delle *Corti di Lamego* : per eſſere Legge fondamentale , e come baſe , e primo principio della Civile Società del Regno ; e perciò contenendo in ſe il depoſito più ſagroſanto , ed il monumento più inviolabile della Società , e della pace pubblica di tutte le Nazioni , che ſi governano ſecondo i dettami di Ragione.

600. Così lo aſſeriſcono , come coſa indubitabile , tutti gli Scrittori di Diritto pubblico , che danno una idea chiara di quello , che è Civile Società ; ed in queſto modo ſteſſo lo ſpiegò ultimamente il dottiſſimo M.r *De Real* , [a] dicendo :

La prima principale Regola del Diritto pubblico di ciaſcheduna Civile Società , è la Legge , che per antonomaſia ſi chiama dello Stato ; *poichè ella è la Legge fondamentale dello Stato medeſimo : Ella coſtituiſce , e preſcrive l' Ordine del ſuo Governo : Ella regola il modo di chiamare il Monarca , o ſia per via di Elezione , o di Succeſſione : l' Ordine con cui deve eſſere governato il Regno , o retta la Repubblica : Così era in Roma la* Legge Regia *di cui ho fin quì trattato : in Francia la* Legge Salica : *in Alemagna la* Bolla d' Oro : *in Portogallo le* Leggi di Lamego : *in Inghilterra la* Carta Magna : *in Polonia i* Pacta Conventa : *in Curlandia è* Pacta Subiectionis : *in Danimarca la* Legge Regia : *in Olanda l'* Unione di Utrecht , *&c.*

Di

a Nella ſua *Science du Gouvernement* nella *Idée generale* pag. 122.

601. Di maniera, che quella Succeſſione per diritto di ſangue, colla formalità della ſuddetta Legge fondamentale delle *Còrti di Lamego*, e per la coſtante ſua oſſervanza praticata da quando fu ſtabilita in Lamego fino alle *Corti* tenute nel 1668, aveva anche coſtituito in queſto Regno un Diritto conſimile a quello delle Genti, e che perciò viene riſpettato in tutte le Società Civili; poichè in eſſo conſiſte la baſe più ſtabile delle Monarchie di tutti i Regni; non dando luogo nè a Interregni, nè a Elezioni; prevenendo in queſta forma tutte le cabale, e diſpute, che ſogliono per lo più degenerare in guerre civili ſempre funeſte allo Stato. [a]

602. Lo che obbliga in tal forma: *Che per quanto mai auguſta ſia la Regia Poteſtà, ella ſolamente contuttociò non è ſuperiore alla Legge fondamentale dello Stato: Sono i Re Giudici Sovrani delle ricchezze, e della fortuna de' loro Vaſſalli: ſono quelli, che rendono a tutti giuſtizia, e concedono grazie; non per tanto eglino debbono meno oſſervare una Legge primitiva alla quale ſono debitori della loro Corona. Le Leggi fondamentali dello Stato hanno preceduto la grandezza del Principe, e debbono ſeguitarla dopo che queſta finiſce. Non è per altro il Re meno aſſoluto nell' eſercizio della Poteſtà, che da queſte Leggi gli viene conferita, per non poterle mutare: ben avventurata impotenza, che impediſce un male così grande.* [b]

II. FONDAMENTO. *Che quegli Attentati erano incompatibili colla natura della Monarchia Portogheſe.*

603. Per neceſſario effetto de' ſuddetti Titoli di Succeſſione per Diritto di ſangue, e di Dominio, e per l'altro Diritto di Conquiſta, da che la Corona di Portogallo ſi ſeparò da quella di Leone, queſta Monarchia fu ſempre riconoſciuta per independente, e conſiderata tra le altre Monarchie di Europa ove la Maeſtà, e Sovranità non riconoſce ſuperiore nel Temporale, come è manifeſto al Mondo tutto, e come viene riferito ultimamente dal medeſimo dottiſſi-

a *De Real* ivi Tom. IV. ſect. 7. §. 36. pag. 201.

b Detto ivi Cap. II. ſect. 2. pag. 130.

tiſſimo *De Real* nella ſua *Scienza del Governo* [a], dicendo: *Di queſta ſpecie ſono i Governi di Francia, di Spagna, delle due Sicilie, di Portogallo, e di Sardegna.*

604. Lo che eſſendo certo, è un primo Principio noto a chiunque ſia mediocremente iſtruito nelle materie di Stato: *Eſſere il Governo Monarchico quello in cui la Poteſtà Suprema riſiede intieramente nella Perſona di un ſolo Uomo, il quale, non oſtante che debba condurſi per le vie di ragione, contuttociò non riconoſce altro ſuperiore (nel Temporale) ſe non il ſolo Dio: Il quale (Uomo) deputa quelle tali Perſone, che gli ſembrano più idonee per impiegarle ne' varj Miniſterj del Governo: Il quale (Uomo) finalmente fa le Leggi, e le deroga quando più gli piace.* [b]

605. Perciò la Maeſtà è unica, e individua in modo, che non può dividerſi in parti ſenza diſtruggerſi nella ſua propria eſſenza: come diſſe pur bene Aſinio Gallo a Tiberio. [c] *Comanda, proibiſce, concede, e caſtiga.* [d] Ella riſiede dapertutto dove ſi ritrova il Sovrano; perlochè fu detto da un antico Erudito: *Roma è dapertutto ove ſi ritrova l' Imperadore.* [e] E non ammette eguale a ſe, nè ſuperiore, che poſſa preſcrivere limiti alla ſua piena Poteſtà. [f]

606. Donde rimangono ſempre più chiari, e manifeſti gli Attentati, che quella Sedizione chiamata *Corti* dell' anno 1668, commiſe contro la natura della Monarchia, e Corona di queſti

a Detto Tom. I. Cap. III. ſect. 2.

b Così è di ſua natura, e ſecondo la ſua Etimologia, mentre *Monarchia*, è parola Greca compoſta di due, che ſignificano *Solo Principato*, o *Imperio*, o *Principato*, o *Imperio* di *un ſolo*; e così diſiniſcono la *Monarchia* tutti i Scrittori Politici antichi, e moderni, tra quali il dottiſſimo *De Real* nella ſua *Science du Gouvernement* To. I. Cap. III. ſect. 2. colle ſuddette parole.

c Unum eſſe Reipublicæ corpus, atque unius animo regendum Tacit. Annal. Lib. I. E ampliſſimamente il detto *De Real* Tom. IV. Cap. II. ſect. 1. §. 6. e 8.

d L. 7. ff. de *Legib.* & *Conſtit. Princip.* e *De Real* ivi.

e Pompejanus ap. *Herodianum* Lib. I. Cap. XIV. e diffuſamente *De Real* ivi.

f Loyſeau nel ſuo Trattato *dos Senhorios* Cap. II. *dos Senhorios ſoberanos* num. 8. e *De Real* ivi.

questi Regni. Poichè lo Stato del Clero avrebbe solamente potuto esercitare la Suprema Giurisdizione Aristocratica, con cui, ingannato, lo fecero agire in quelle Repubbliche, nelle quali si eleggevano Persone cospicue per le loro virtù, e talenti ad effetto di esercitare quella giurisdizione; come seguiva tra' Lacedemoni, che in questi ultimi tempi furono solo imitati, ed attualmente s'imitano dalla Città mercantile di Amsterdam. [a] Poichè lo Stato della Nobiltà non poteva anche egli usare dell'altra Aristocrazia, (che affettò di usare) se non in una Repubblica, in cui la Suprema Autorità risiede in coloro, che sono i più distinti di nascita, come succede in Venezia, in Genova, ed in Lucca. [b] E poichè finalmente la stessa pretesa Suprema Potestà del terzo Stato, o *de' Popoli* non sarebbe stata nel modo stesso praticabile, se non in quelle altre Repubbliche Democratiche, ove il Potere Supremo risiede nell'Universale de' loro abitanti, o nelle Assemblee generali de' loro Cittadini; come succede nelle Repubbliche degli Stati Generali delle Provincie Unite, de' Cantoni Svizzeri, della Lega de' Grigioni, e dello Stato di Ginevra: con molta differenza dalle antiche Repubbliche di Atene, e di Roma, ove decideva l'unione universale del Popolo. [c]

III. FONDAMENTO. *Che gli Attentati di quelle* Corti *sono incompatibili colla Legge Divina del Vecchio Testamento, e da questa assolutamente riprovati.*

507. Allorchè il Popolo d' Isdraello si ritrovò vessato, e stanco del Governo della sua Teocrazia, volle avere un Re come lo avevano le altre Nazioni, e lo domandò al Profeta Samuele. Quel Santo Eroe ricorse a DIO, e DIO gli ordinò, che concedesse al Popolo quanto gli aveva richiesto; Ma con condizione, che prima gli rappresentasse le conseguenze della sua richiesta; e gli dichiarasse esattamente quale fosse l' Autorità de' Re, acciò non pretendesse dopo di scuotere il giogo, che da' Sovrani gli verrebbe imposto, qualora ne venisse oppresso; mentre a questo effetto

[a] *De Real* Tom. I. Cap. III. sect. 2. pag. 309.
[b] Detto ivi.
[c] Detto ivi pag. 310.

to preventivamente era ſtato informato colla dovuta eſattezza del ſuo peſo. Obbedì il Profeta a Dio: Spiegò al Popolo tutto ciò, che i Re avrebbero autorità di fare: ed eſaggerò l' eſtenſione di detta autorità ad effetto di diſſuadere il Popolo dal capricio di avere un Re, e per fargli temere il giogo, che gli verrebbe impoſto.

608. Queſte ſono le parole medeſime del Profeta: *Eccovi i Diritti del Re, che deve regnare ſopra di voi. Egli prenderà i voſtri Figli, e li deſtinarà al ſervizio de' ſuoi carri: Egli li metterà per Capi de' ſuoi Granari pubblici, e delle ſue Dogane* (cioè a dire per Gabellieri, ed Eſattori di Tributi): *Farà coltivare loro le ſue Terre: e lavorare nelle Raccolte; e fabbricare gl' iſtromenti da Guerra, e gli arneſi della ſua Cavalleria. Vi prenderà le voſtre Figlie, per ſervirſene ne' profumi, e nella cucina, e per fare il pane: Egli vi prenderà i voſtri campi, le voſtre vigne, i voſtri belli oliveti, e li darà a' ſuoi familiari: Egli eſiggerà le Decime da' voſtri campi, e dalle voſtre vigne, e le darà a' ſuoi Miniſtri, e Servitori: Egli prenderà i voſtri ſchiavi, le voſtre ſerve, ed i voſtri migliori Giovani, e giumenti per impiegarli ovunque gli ſarà neceſſario: Egli deciderà i voſtri armenti; ed in una parola voi ſarete ſuoi ſchiavi; e voi allora gridarete contro il Re, che avete voluto; ma l' Eterno Dio mai più non vi riſponderà.* [a]

609. Ben ſi conoſce, che il Profeta non inteſe di dire con le ſuddette eſpreſſioni, che foſſe lecito a' Re di fare tutto quello, che ivi viene eſagerato; ma bensì, che eſſi hanno tutta la Suprema Poteſtà di farlo; E che in caſo, che con effetto lo faceſſero, non vi era altro ricorſo da fare contro il Re, ſe non quello di ſoffrire; mentre Iddio non aſcolterebbe mai gl' incompetenti clamori co' quali il Popolo veniſſe ad accuſare il proprio Re.

610. Nè contro di queſto mi ſi può oppo rre, che dette parole del Profeta non contenghino in ſe ſe non una idea della Sovranità; e che mai il diritto de' Principi, conſiderato ne' termini riportati dal Profeta, ebbe forza di Legge; poichè una tale obiezione ſi diſtrugge, e con quanto ho di

a Regum Lib. I. Cap. VIII.

di ſopra eſpoſto, ma ancora colle ſeguenti parole del Profeta Samuele. [a] *Dice Samuele a tutto il Popolo: Certamente voi vedete colui, che il Signore ha ſcelto; poichè non vi è altro ſimile a lui in tutto il Popolo. E tutto il Popolo eſclamò, dicendo: Viva il Re. Allora Samuele pubblicò ad alta voce la Legge del Regno al Popolo, la ſcriſſe in un Libro, e la depoſitò innanzi a Dio.* Dal che ſi vede, che queſta Legge fu con effetto ſcritta, approvata dal Signore, e neceſſariamente oſſervata; mentre avendo Iddio dato un Re al ſuo Popolo, era neceſſario, che queſto Re aveſſe i Diritti eſſenziali, i quali ſono proprj della Regia Autorità.

611. La Divina Sapienza confermò di nuovo queſta verità per bocca di Salomone, [b] dicendo: *Sta bene attento alla parola del Re, ed al precetto, che tu giuraſti a Dio di oſſervare: guarda di non precipitarti col mancarvi; e non prender parte in neſſuna cattiva intenzione. Poichè il Re fa tutto quello, che più gli piace. Ove ſta la parola del Re, ivi ſi ritrova il ſuo dominio: E chi gli domanderà: coſa Tu fai?*

612. Parole Divine, che contengono in ſoſtanza lo ſteſſo, che dal Profeta Samuele era ſtato dichiarato; e che finirono di confermare deciſivamente in ordinando: *che ſi ſtia attenti alla parola del Re.* 1.° Che ſi deve obbedire colla maggiore eſattezza a' ſuoi ordini. 2.° Per la eſpreſſione del *Giuramento fatto a Dio*: Che è indiſpenſabile un tale obbligo, come promeſſa fatta a un Signore così potente, e capace di punire gli ſpergiuri. 3.° In comandando che *non ſi prenda parte in neſſuna cattiva intenzione*: Si proibiſcono formalmente le ſegrete Congiure, e le Ribellioni intentate in pregiudizio del Sovrano. 4.° Per togliere ogni vano preteſto a' ſedizioſi, che voleſſero addurre le ingiuſtizie, e violenze de' Principi per autorizare le loro ribellioni, ſoggiungono: Che *il Re fa tutto ciò, che più gli piace*; ſignificando con queſto, che Iddio miſe i Principi in luogo ſuo, e li ſoſtituì ne' ſuoi Diritti in queſto Mondo. 5.° E dubitando Salomone, che poteſſe intenderſi, quando diſſe: Che *il Re fa tutto ciò, che più le piace*, ed in-

ter-

[a] Regum Lib. I. Cap. X. 24. 25. [b] Eccleſiaſt. VIII. 2. 3. 4. 5.

terpretarsi: che potrebbe ciò fare più per effetto della sua forza, che per diritto della sua Potestà: soggiunse di più: *Che ovunque stà la parola del Re, ivi si ritrova il dominio*: cioè a dire, *il Diritto di dominare*, essendo questa la forza della espressione nel testo originale Ebraico. 6.° Finalmente per far cessare ogni disputa, e prevenire qualunque eccezione dichiarò lo stesso Salomone, che nessuno ha diritto di riprendere il Sovrano, nè di chiedergli ragione di quello che fa. E questo è il vero genuino senso, secondo il quale CRISTO SIGNOR NOSTRO si spiegò poi nel Nuovo Testamento, come ora si vedrà.

IV. FONDAMENTO. *Che i suddetti Attentati sono egualmente incompatibili colla Legge Divina del Nuovo Testamento.*

613. Per naturale necessaria coerenza CRISTO SIGNOR NOSTRO confermò le medesime verità del Testo della Legge Scritta, allorchè venne al Mondo per darci la Legge di Grazia; e così lo manifestò co' suoi proprj fatti Divini, colle sue inmancabili sagrosante parole, e per bocca de' suoi Apostoli.

614. Per bocca dell' Evangelista S. Giovanni, dichiarò il Divino Redentore, che il suo Eterno Padre non lo aveva mandato in terra con giurisdizione temporale sopra i Regni di questo Mondo. [a] E lo stesso dichiara di nuovo per mezzo del medesimo Evangelista, ove dice: *Che non era venuto nel Mondo per giudicarlo; ma bensì per salvarlo.* [b]

615. Perciò quando CRISTO SIGNOR NOSTRO fu sagrilegamente condotto come reo al Pretorio di Pilato; riporta lo stesso Evangelista, che gli rispose: *Che il suo Regno non era di questo Mondo; che se fosse di questo Mondo averebbe Ministri, che combatterebbero perchè non fosse consegnato a' Giudei; e che il suo Regno non era quì nella Terra.* [c]

Per-

a Non enim misit Deus Filium suum in Mundum, ut judicet Mundum, sed ut salvetur Mundus per ipsum. Joan. III. 17.

b Si quis audierit verba mea, & non custodierit: Ego non judico eum: Non enim veni, ut judicem Mundum, sed ut salvificem Mundum. Idem Joan. XII. 47.

c Regnum meum non est de hoc Mundo: Si ex hoc Mundo esset Regnum meum, Ministri mei utique decertarent, ut non traderer Judæis: Nunc autem Regnum meum non est hinc. Idem Joan. XVIII. 36.

Perciò quando i due Figli di Zebedeo pretesero di essere prescelti a' posti, che la loro Madre chiedeva per loro, lo stesso CRISTO le rispose: *Che i Principi della Terra dominavano sopra i loro Vassalli: Che venivano governati da quelli, che avevano la Suprema Potestà; che per altro non era lo stesso tra' suoi Discepoli:* [a] Riportando questo medesimo quasi colle stesse parole anche l'Evangelista S.Marco. [b]

Perciò lo stesso Redentore quando i due Fratelli volevano, che egli fosse Giudice nella ripartizione da farsi tra loro: con ammirazione rispose a quello, che instava acciò ripartisse: *O Uomo, chi ha costituito me Giudice, o per ripartire tra di voi?* [c]

Perciò CRISTO allorchè si presero a tentarlo colla frode del tributo, che i Vassalli dovevano pagare a Cesare, interrogandolo se si doveva pagare un tal tributo? li riprese acremente, dicendo loro: *Perchè mi tentate voi o Ipocriti? Mostrate quà la moneta, con cui dovete pagare il tributo:* E dopo avergliela data, soggiunse: *Di chi è questo ritratto, e questa iscrizione?* ed avendogli risposto, *che era di Cesare*, concluse, dicendo: *Pagate subito a Cesare ciò, che è di Cesare, e a Dio quello, che è di Dio.* [d]

Per-

a Scitis quia Principes Gentium dominantur eorum: & qui maiores sunt, potestatem exercent in eos. Non ita erit inter vos. Matth. XX. 25. 26.

b Scitis quia hi, qui videntur principari gentibus, dominantur eis: Et Principes eorum potestatem habent ipsorum. Non ita est autem in vobis. Marc. X. 42. 43.

c Magister, dic Fratri meo ut dividat mecum hereditatem. At ille dixit illi: Homo quis me constituit Judicem, aut Divisorem super vos? Luc. XII. 13. 14.

d Magister, scimus quia verax es, & viam Dei in veritate doces, & non est tibi cura de aliquo: Non enim respicis personam hominum: Dic ergo nobis quid tibi videtur, licet censum dare Cæsari, an non? Cognita autem Jesus nequitia eorum, ait: Quid me tentatis hypocritæ? Ostendite mihi numisma census? At illi obtulerunt ei denarium. Et ait illis Jesus: Cujus est imago hæc & superscriptio? Dicunt ei: Cæsaris. Tunc ait illis: Reddite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari; & quæ sunt Dei, Deo. Matth. XXII. 16. 17. 18. 19. 20. 21. E lo stesso si legge espresso con quasi le

Perciò nel Pretorio ſteſſo di Pilato, allorchè queſti gl' intimò la Suprema Poteſtà, che aveva per farlo crocifiggere, e per liberarlo, riconoſcendo in lui eſpreſſamente la giuriſdizione, che aveva, gli riſpoſe CRISTO: *Che non avrebbe quella Suprema Poteſtà, ſe non gli foſſe ſtata data dal Cielo*; [a] ſtante, che dal Cielo ne venne la Suprema giuriſdizione de' Principi, come tra poco ſi vedrà; Perchè Ceſare, benchè gentile, era il legittimo Sovrano di Geruſalemme; e Pilato uſava della Suprema giuriſdizione come ſuo Delegato.

Perciò il Principe degli Apoſtoli S. Pietro, preſcrivendo a' Giudei le regole di ben vivere per farli giungere alla loro ſalvazione; ordina loro, come una tra le altre coſe neceſſarie innanzi DIO: *la ſoggezione a' Principi della Terra: o ſia Re eccelſo; o ſiano Principi mandati da Dio per caſtigo de' cattivi, e premio de' buoni*: per eſſere queſta la volontà di DIO: Ordinando loro: *che temino Iddio: Onorino i Re: che ſi ſoggettino a loro con tutto il timore, e riſpetto; non ſolo quando ſono buoni, e modeſti, ma anche nel caſo, che foſſero diſcoli.* [b]

Perciò queſti medeſimi precetti ci furono dati anche dall' altro Principe degli Apoſtoli S. Paolo ne' ſeguenti termini chiari, e ſignificanti: *Ogni creatura ſtia ſoggetta a' Principi Supremi: Non vi è Suprema Poteſtà, che non derivi dal Cie-*

medeſime parole negli Evangelj di S. Marco XII. 15. 16. 17. E di S. Luca XX. 21. 22. 23. 24. 25.

a Neſcis quia poteſtatem habeo crucifigere te, & poteſtatem habeo dimittere te? Reſpondit Jeſus: Non haberes poteſtatem adverſum me ullam, niſi tibi datum eſſet deſuper. Joan. XIX. 10. 11.

b Subjecti igitur eſtote omni humanæ creaturæ propter Deum: Sive Regi, quaſi præcellenti; ſive ducibus, tamquam ab eo miſſis ad vindictam malefactorum, laudem verò bonorum: Quia ſic eſt voluntas Dei, ut benefacientes obmuteſcere faciatis imprudentium hominum ignorantiam: Quaſi liberi, & non quaſi velamen habentes malitiæ libertatem, ſed ſicut ſervi Dei: . . . . . Deum timete: Regem honorificate: Servi ſubditi eſtote in omni timore Domini, non tantum bonis & modeſtis, ſed etiam diſcolis. S. Petr. Epiſt. I. Cap. II. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Cielo: Tutte furono ſtabilite da Dio medeſimo; e perciò chi fa reſiſtenza al Principe Supremo, reſiſte al comando di Dio: e que' che ciò fanno ſi tirano addoſſo l' eterna dannazione. Poichè i Principi non caſtigano le opere buone, ma bensì le cattive. Vuoi tu non avere timore del Supremo Potere? Opera bene, e ne riporterai lode; eſſendo egli Miniſtro di Dio per farti del bene; Ma ſe tu opprarai male, temilo; giacchè non porta egli la ſpada in vano; Eſſendo di fatto Miniſtro di Dio, e Vindice implacabile contro chi opera male. Perlochè neceſſariamente ſiate ſubordinati alla Legge non ſolo per timore del caſtigo, ma per obbligo di voſtra coſcienza. Per queſto pagate loro il tributo: perchè ſono Miniſtri di Dio, che in queſto ſteſſo lo ſervono. Pagate dunque ſubito ad ognuno ciò, che gli dovete: il tributo, a chi deve ricevere tributo: le gabelle, a que' a cui ſpetta l' eſiggerle: abbiate timore di chi dovete averlo, e onorate chi dovete onorare. [a]

E perciò finalmente il detto Apoſtolo: *Ordina, che ſi preghi Iddio per i Re, e per tutti i Principi Supremi, affinchè vi ſia pubblica tranquillità, pietà, e purità Criſtiana:* Aſſerendo, *che queſto è coſa buona, ed accetta a Dio Signor noſtro, che vuole, che tutti gli Uomini ſi ſalvino, e che pervenghino alla cognizione della verità.* [b]

Nè

a Omnis anima Poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit: Non eſt enim Poteſtas niſi à Deo: Quæ autem ſunt, à Deo ordinata ſunt. Itaque qui reſiſtit Poteſtati, Dei ordinationi reſiſtit: Qui autem reſiſtunt, ipſi ſibi damnationem acquirunt: Nam Principes non ſunt timori boni operis, ſed mali. Vis autem non timere Poteſtatem? Bonum fac; & habebis laudem ex illa: Dei enim Miniſter eſt tibi in bonum. Si autem malum feceris, time: Non enim ſine cauſa gladium portat. Dei enim Miniſter eſt: Vindex in iram ei, qui malum agit. Ideo neceſſitate ſubditi eſtote, non ſolum propter iram, ſed etiam propter conſcientiam. Ideo enim & tributa præſtatis: Miniſtri enim Dei ſunt, in hoc ipſum ſervientes. Reddite ergo omnibus debita: Cui tributum, tributum: Cui veſtigal, veſtigal: Cui timorem, timorem: Cui honorem, honorem. Beat. Paul. ad Roman. XIII. 1.

b Obſecro igitur primum omnium fieri obſecrationes, orationes, poſtulationes, gratiarum actiones, pro omnibus

616. Nè potevaſi nel Teſto del *Nuovo Teſtamento* dire il contrario di quello, che ſi ritrovava già ſtabilito nel Teſto del *Vecchio Teſtamento*; poichè eſſendo tutti opera di Dio, di neceſſità doveva eſſere in quelli una compita coerenza, ed una coſtante eterna verità. Nè ciaſcheduno di detti Teſti, anche ſeparatamente dagli altri, poteva laſciare di eſſere per ſe ſteſſo infallibile, poichè prima finirà il Cielo, e la Terra, che non ſi vegga adempita la Divina parola. [a]

V. FONDAMENTO. *Che gli Attentati di quelle* Corti *ſono egualmente incompatibili con tutti i primi Principj de' Diritti di Natura, e Divino, che ſi ritrovavano già ſtabiliti, ed oſſervati anche prima, che vi foſſero Re nel Popolo d' Iſdraello, e prima della Redenzione dell' Uman genere; Cioè a dire, fin dal principio del Mondo.*

617. I Sagri Teſti del *Vecchio*, e *Nuovo Teſtamento* ſurriferiti non ſtabilirono nuova Legge, che foſſe fino al loro tempo ignorata nel Mondo; anzi al contrario non fecero altro ſe non ridurre in forma quella antica primitiva Legge, con cui la Ragione infuſa da Dio Onnipotente nelle menti Umane, ed in quelle impreſſa coll'abito, che chiamaſi *Sindereſi*, inalzò il Diritto di Natura al Diritto Divino, col quale la Suprema Civil Poteſtà era ſtata riſpettata, e temuta fino dalla Creazione dello ſteſſo Mondo in tutte le Umane Società, che andiedero multiplicandoviſi, ad effetto di conſervare tra loro l' ordine economico, e la pubblica tranquillità.

618. Diritto di Natura, e Divino, dico, che ſempre fu ſagroſanto, ed inviolabile fin tra le Nazioni infedeli, che diſgraziatamente furono prive della cognizione del vero Dio: Che reſe ſempre egualmente ſagroſante, ed inviolabili le Per-

hominibus, pro Regibus, & omnibus qui in ſublimitate ſunt, ut quietam & tranquillam vitam aganus, in omni pietate, & caſtitate. Hoc enim bonum eſt, & acceptum coram Salvatore Noſtro Deo, qui omnes homines vult ſalvos fieri, & ad agnitionem veritatis venire. Beat. Paul. ad Timoth. I. Cap. II. 1. 2.

a Matth. XXIV. 35. Marc. XIII. 31. Luc. XXI. 33.

Perſone de' Sovrani, per eſſere quelle, che fanno le veci di Dio in Terra: Giurando i loro Vaſſalli per la loro ſalute, e felicità: E ſantificando con atti di Religione la riverenza verſo i Principi Supremi, e la venerazione a' loro Reali Ordini; Per dimoſtrare, che quella Suprema Poteſtà derivò immediatamente dallo ſteſſo Dio, e che non ſi doveva far coſa neſſuna contro di eſſa.

619. Così viene provato colla Geneſi, col Profeta Geremia, con S. Pietro, e S. Paolo, con S. Agoſtino, ed altri SS. Padri, e Scrittori Eccleſiaſtici dal dotto, e pio Arciveſcovo *Pietro de Marca* nel ſuo Trattato *de Concordia Sacerdotii, & Imperii.* [a]

620. E lo dimoſtra con altre incontraſtabili autorità il dotto egualmente, e pio Veſcovo *Giacomo Benigno Boſſuet* nella ſua *Defenſio Declarationis Cleri Gallicani.* [b]

621. E vien comprovato co' Teſti, Tradizioni, e Dottrine ſuperiori a qualunque ragionevol dubbio, riportate dall' erudito, e pio Siniſcalco Signor *De Real* nella ſua *Scienza del Governo*: [c] E da tutti gli altri Autori, che ſi riporteranno dal §. 633. fino all' ultimo di queſta Diviſione.

622. Di maniera, che a chiunque caderanno ſotto gli occhi i di ſopra indicati Scrittori, e que' più, che mi riſerbo di riportare, non potrà naſcere il minimo dubbio ſulla ſolida, coſtante, ed eterna verità per cui fin dal principio del Mondo la Suprema Poteſtà, e le Reali Perſone de' Principi Sovrani furono ſempre ſagroſante, ed inviolabili.

623. E molto meno potrà dubitarſi di queſta gran verità, qualora ſi rifletta ſulla ragione, che ſtabilì la prova intrinſeca in cui ſi fondarono tutti i ſuddetti Scrittori: Che è la ragione ſteſſa colla quale il Signor *De Real* ſuddetto conclude la quarta Sezione referita nel precedente §. in queſti termini: [d]

E' l'intereſſe della pubblica tranquillità; E' la neceſſità di un fre-

a Lib. II. Cap. II. §. 1. 2.
b Tom. I. ſect. 2. Cap. I. II. III. e XIII.
c Tom. IV. Cap. II. in tutta la Sez. IV. ove uni quanto vi è di più ſingolare ne' Sagri Teſti, nelle Storie, e ne' Scrittori, che hanno trattato meglio di queſta materia.
d Pag. 191.

freno per ritenere la libertà di delinquere : E' la ragione quella, che ſtabilì la diſtinzione de' Dominj, e che fondò le Società. Iddio, a cui nulla è occulto, aveva previſto, che, non dico uno Stato, una Città, una Villa, una Terra; ma una Caſa ſola non potrebbe ſuſſiſtere ſenza governo. Da ciò ne nacque la Suprema Poteſtà, che, fin dalla creazione del Mondo, diede all'Uomo, formato ſimile a ſe, ſopra tutti gli animali. Da quì ne venne la Suprema Poteſtà, che Iddio viſibilmente eſercitò per ſe medeſimo; e da ciò ne nacque la Suprema Poteſtà, che le Potenze Umane eſercitano in di lui nome ſopra tutte le Nazioni.

624. Lo che in ſoſtanza è lo ſteſſo che quello, che dalla Divina Sapienza fu detto [a] colle parole : *Per me è che i Re regnano* : E dall' Eccleſiaſtico : [b] *Queſto Dio, che creò l'Uomo dalla terra, lo fece ſecondo la ſua Imagine, e lo dichiarò Signore di tutti gli animali; e ſtabilì un Governatore ſopra ciaſcheduna Nazione.*

VI. FONDAMENTO. *Che i ſuddetti Sagri Teſti del Vecchio, e Nuovo Teſtamento; ed il riferito Diritto Naturale, e Divino ſu di cui furono fondati, ſono ſtati ſempre tenuti, ed oſſervati, nel ſenſo medeſimo in cui furono ſcritti, da' Concilj radunati ne' Secoli più felici della Chieſa, e ne' ſuſſeguenti.*

625. Il quarto Concilio di Toledo tenuto ſotto la Preſidenza di S. Iſidoro Arciveſcovo di Siviglia da LXII Veſcovi, e VI Vicarj di que', che impediti non poterono intervenirvi, nell'anno 633, che fu il terzo del Governo del Re Sizenando, ſi eſpreſſe al Cap. LXXV. in queſti preciſi termini. [c] *Dopo*

a Ne' Proverbj Cap. VIII.

b Cap. XVII.

c Copiato dal Tom. III. pag. 363. dell' *Aguirre Collectio Conciliorum Hiſpaniæ* ſtampato in Roma nel 1753.

Poſt inſtituta quædam Eccleſiaſtici Ordinis, vel Decreta, quæ ad quorundam pertinent diſciplinam, poſtrema nobis cunctis Sacerdotibus Sententia eſt, pro robore noſtrorum Regum, *& ſtabilitate gentis Gothorum, Pontificale ultimum ſub Deo Judice ferre decretum. Multarum quippe gentium (ut fama eſt) tanta extat perfidia animorum,* ut fidem *Sacramento promiſſam* Regibus *ſuis ſervare contemnant*, & ore ſimulent Juramenti profeſſionem, *dum re-*

Dopo aver fatti varj Regolamenti nello Stato Eccleſiaſtico, ed alcuni Decreti riſguardanti altre Perſone; fu riſoluto da tutto il Clero quì riunito di fare una Legge difinitiva, la quale con Autorità Apoſtolica provvedeſſe alla conſervazione de' noſtri Re, ed alla ſicurezza della Gente Gota.

Eſ-

tineant mente perfidia impietatem. Jurant enim Regibus *ſuis, & fidem, quam pollicentur, prævaricant; nec metuunt* Volumen *illud judicis Dei, per quod inducitur maledictio, multaque pœnarum comminatio ſuper eos, qui jurant in nomine Dei mendaciter. Qua igitur ſpes talibus populis contra hoſtes laborantibus erit? qua fides ultra cum aliis gentibus in pace credenda? quod fœdus non violandum? Qua in hoſtibus jurata ſponſio permanebit, quando nec* ipſis propriis Regibus *juratam fidem conſervant? Quis enim adeo furioſus, qui caput ſuum manu propria deſecet? Illud notum eſt, immemores ſalutis ſuæ propria manu ſe ipſos interimunt, in ſemetipſos* ſuosque Reges *proprias convertendo vires. Et dum Dominus dicit:* Nolite tangere Chriſtos meos; & *David:* Quis, inquit, extendet manum ſuam in Chriſtum Domini, & innocens erit? *Illis nec vitare metus eſt perjurium, nec* Regibus *ſuis inferre exitium. Hoſtibus quippe fides pacti datur, nec violatur. Quod ſi in bello fides valet, quanto magis in ſuis eſt ſervanda?* Sacrilegium *quippe eſt, ſi violetur à gentibus* Regum ſuorum *promiſſa fides; quia non ſolum in eos fit pacti tranſgreſſio,* ſed & in Deum *quidem, in cujus nomine pollicetur ipſa promiſſio. Inde eſt, quod multa* Regna *terrarum Cœleſtis iracundia ita permutavit, ut per impietatem fidei, & mutuum alterum ab altero ſolveretur. Unde & nos cavere oportet caſum hujuſmodi gentium; ne ſimiliter plaga feriamur præcipiti, & pœna puniamur crudeli. Sic enim Deus Angelis in ſe prævaricantibus non pepercit, qui per inobedientiam Cœleſte habitaculum perdiderunt;* inebriatus eſt gladius meus in Cœlo. *Quanto magis nos noſtræ ſalutis interitum timere debemus, ne per infidelitatem eodem ſævientis Dei gladio pereamus. Quod ſi divinam iracundiam vitare volumus, & ſeveritatem ejus ad clementiam provocare cupimus, ſervemus erga Deum Religionis cultum cum timore: Cuſtodiamus* erga Principes *noſtros pollicitam fidem, atque ſponſionem; non ſit in nobis ſicut in quibuſdam gentibus, infidelitatis ſubtilitas impia, non ſubdola mentis perfidia,* non perjurii nefas, nec con-

Eſſendo la perfidia degli animi di molte Nazioni (ſecondo ci vien riferito) così grande , che ſenza riguardo alcuno non mantengono la fede , che hanno giurata a' loro Sovrani ; e fingono colla bocca di dare il giuramento nel tempo ſteſſo , che conſervano nella mente l' empietà della perfidia ; Mentre danno il giuramento a' loro Sovrani , e dipoi mancano alla fede data loro : Nè temono la Legge di Dio Giudice , per cui vengono maledetti , ed incorrono nelle tante pene comminate a coloro , che giurano in Nome di Dio con inganno ; Quale ſperanza può mai reſtare a queſti Popoli ne' caſi di afflizione contro gli inſulti de' loro nemici ? A qual fede potranno obbligare in avvenire le altre Nazioni allorchè dovranno fare con loro la pace ? Quali ſaranno i patti , che non venghino da loro violati ? Qual promeſſa , benchè fatta con giuramento , oſſervaranno coſtoro a' nemici dopo , che non mantengono la fede giurata a' loro Sovrani ? Chi vi è nel Mondo così forſennato , che colle proprie mani ſi tagli il capo ? Egli è certo , che queſti tali , dimentichi della propria ſalute , ſi uccidono colle proprie mani allorchè rivolgono le loro forze contro ſe ſteſſi , e contro i loro Sovrani. E lo fan-

jurationum nefanda molimina. *Nullus apud nos* præſumptione Regnum *accipiat. Nullus excitet mutuas ſeditiones civium*: nemo meditetur interitus Regum; *ſed & defuncto in pace Principe , Primates totius gentis cum Sacerdotibus Regni Conſilio communi conſtituant , ut dum unitatis concordia à nobis retinetur , nullum patriæ gentis diſſidium per vim atque ambitum oriatur. Quod ſi hæc admonitio mentes noſtras non corrigit , & ad ſalutem communem cor noſtrum nequaquam perdueit , audite ſententiam noſtram*: Quicumque *igitur à nobis , vel totius Hiſpaniæ populis*, qualibet conjuratione, *vel ſtudio , ſacramentum fidei ſuæ , quod patriæ gentisque Gothorum ſtatu , vel conſervatione* Regiæ ſalutis *pollicitus eſt , temeraverit* , aut Regem nece attrectaverit , *aut poteſtate Regni exuerit , aut præſumptione tyrannica Regni faſtigium uſurpaverit , anathema ſit in conſpectu* Dei Patris , & Angelorum , *atque ab Eccleſia Catholica , quam prophanaverit perjurio , efficiatur extraneus , & ab omni cœtu Chriſtianorum alienus , cum omnibus impietatis ſuæ ſociis ; quia oportet , ut una pœna teneat obnoxios , quos ſimilis error invenerit implicatos.*

ſanno dopo avere Iddio detto: Niuno ardiſca di mettere la mano ſopra gli Unti del Signore: *Ed aver ſoggiunto Davidde*: Chi ſarà colui, che metta le mani ſopra l'Unto del Signore, e reſti innocente? *Non temono nè di commettere lo ſpergiuro, nè di operare la rovina de' loro Sovrani. Si promette, e ſi dà fede agl' inimici ſteſſi ſopra le convenzioni fatte, nè viene loro in modo alcuno violata. Che ſe ha luogo la fede nella guerra, quanto più deve averſi, ed oſſervarſi tra' ſuoi; Poichè è ſagrilegio quello, che commettono le Nazioni in violando la fede data a' loro Sovrani, mentre la traſgreſſione de' patti non è ſolo mancare a quelli, ma* anche a Dio *in di cui Nome fu fatta una tal promeſſa. Quindi è che molti Regni della Terra furono dalla Divina Giuſtizia ſovvertiti in modo, che per le empietà di loro perfidia, e coſtumi furono dagli altri diſtrutti; E quindi è che noi dobbiamo guardarci di non incorrere nella diſgrazia delle altre Nazioni col timore di non rieevere lo ſteſſo tremendo gaſtigo, e di ſoffrire ſimigliante inaſpettata rovina. Conſiderando, che Iddio non perdonò agli Angeli, che prevaricarono contro di lui, e per la loro diſobedienza perderono il Celeſte ſoggiorno; Perlochè diſſe il Profeta Iſaia:* Inebriatus eſt gladius meus in Cœlo. *Quanto più dobbiamo noi temere di perdere la noſtra eterna ſalute, e di avere per la noſtra infedeltà a perire per la medeſima ſpada vindicatrice di Dio? Che ſe vogliamo evitare l'ira Divina, e deſideriamo muovere il ſuo rigore alla clemenza, pratichiamo la Religione verſo Dio con timore; oſſervando a' noſtri Principi quella fede, che abbiamo loro promeſſa in modo, che non vi ſia in noi, come nelle altre Nazioni quella empia ſottigliezza d' infedeltà, nè quella cavilloſa mentale perfidia, nè l'indegno ſpergiuro, nè gli eſecrandi tentativi di Congiure. Niuno tra di noi imprenda a regnare per vanità: Niuno ecciti tumulti tra' Cittadini: Niuno procuri la morte de' Sovrani . . . . . E ſe queſto avviſo non baſta per correggere le noſtre menti, e non muove il noſtro valore in proccurare la ſalute pubblica: udite la noſtra Sentenza:* „ *Chiunque di noi, o de' Popoli di tutta la Spagna, che per* „ *qualunque Congiura fatta, o tentata, mancarà al giura-*

„ *men-*

„ mento di fedeltà da lui fatto tanto in benefizio dello Sta-
„ to, della Patria, e della Nazione Gota, come per la con-
„ ſervazione della vita del Re: o alzarà le mani ſopra del
„ Re per ucciderlo; o per iſpogliarlo del ſuo Potere, e del
„ ſuo Regno; o con tirannica preſunzione uſurparà la Rea-
„ le grandezza; ſia ſcommunicato in faccia di Dio Padre, e
„ degli Angeli, ſia ſeparato dalla Chieſa Cattolica da lui
„ profanata collo ſpergiuro; e non ſia mai più ammeſſo nel-
„ le Aſſemblee de' Criſtiani nè egli, nè i complici della di lui
„ empietà; eſſendo neceſſario, che tutti coloro, che ſi ritro-
„ veranno partecipi del medeſimo peccato, rimanghino ſog-
„ getti alla ſteſſa pena.„

626. Anche il quinto Concilio tenuto ſimilmente in Toleto nel 636 da XXII Veſcovi, ſi eſpreſſe in queſti termini: [a]

Per riparare alla facilità, e dimenticanza de' cattivi animi queſto Sagroſanto Concilio ſtabiliſce, che in tutti i Concilj de' Veſcovi di Spagna, dopo terminata ogni altra materia, ſi debba ad alta voce recitare il Decreto fatto dal Concilio Generale ſopra la conſervazione de' noſtri Principi; affinchè intuonandolo replicatamente agli orecchi de' malvaggi, la loro mente propenſa per dimenticanza, e per facilità a prevaricare s' intimoriſca, e ſi corregga.

627. Nel ſeſto Concilio celebrato anche in Toleto nel 638 di Chriſto, o 676 dell' Era Giuliana, ſi ritrova quanto ſegue: [b]

Nel

a Cap. VII. *Propter malarum mentium facilitatem, memoria oblivionem, hoc ſacratiſſima ſtatuit Synodus, ut in omni Concilio Epiſcoporum Hiſpaniæ, Univerſalis Concilii Decretum, quod propter* Principum noſtrorum ſalutem *eſt conſtitutum, peractis omnibus in Synodo, publica voce ſe debeat pronunciari; quatenus ſæpe replicatum auribus vel aſſiduitate iniquorum mens territa corrigatur, quæ ad prævaricandum & oblivione, & facilitate perducitur.* Aguirre Collect. Concil. Hiſp. Tom. III. pag. 403.

b Cap. XVIII. *Jam quidem in antecedenti univerſali Synodo pro ſalute noſtrorum Principum conſtat eſſe conſultum: Sed libet iterare bene ſancita, & digna auctoritate munire ſalubriter ordinata. Ideoque conteſtamur coram Deo, & omni Ordine Angelorum, coram Prophetarum, atque Apoſtolorum, vel omnium Martyrum Choro, coram omni Eccleſia Catholica,*

Nel precedente Generale Concilio fu ben provveduto riſguardo alla ſalute de' noſtri Principi ; Conttuto ciò ci è ſembrato conveniente di rinnovare le buone diſpoſizioni , e di corroborare con maggiore dovuta autorità quanto fu proficuamente ordinato. Dichiariamo per tanto innanzi a Dio , ed a tutti i cori degli Angeli , de' Profeti , degli Apoſtoli , e de' Martiri , innanzi la Chieſa tutta Cattolica , e l' Aſſemblea de' Criſtiani : che niuno conſpiri contro la vita del Re : niuno intenti la di lei morte : niuno imprenda di privarlo del Governo de' ſuoi Regni : niuno uſurpi con tirannico ardire la Maeſtà Regia : niuno con qualſivoglia mezzo , o cabala ſi uniſca in Congiure di ſedizioſi formate a' danno de' Sovrani. Che ſe ſi ritrovarà alcuno tra' noſtri , che temerariamente ardiſca contravenire a qualunque de' ſuddetti noſtri Decreti , ſia fulminato colla ſcommunica di Dio , ſenza ſperanza alcuna di rimedio , e ſia riputato come dannato in eterno ; E che il Succeſſore , che ſalirà al Trono , ſe vorrà eſſer riconoſciuto per innocente di un così enorme delitto , debba vendicare la morte del ſuo Anteceſſore collo ſteſſo caſtigo , che uſerebbe con chi aveſſe ucciſo ſuo Padre ; E che tutte le forze del Regno de' Goti ſi uniſcano per vendicare , e caſtigare un tal delitto : E qualora per negligenza , o per poco amore non ſi voleſſe punire sì atroce misfatto , dichiariamo con queſta noſtra Sentenza , che tutti rimanghino in obbrobrio preſſo le altre Nazioni.

& *Chriſtianorum cœtu , ut nemo intendat* in interitum Regis ; nemo vitam Principis *nece attrectet* ; *nemo eum* Regni *gubernaculis privet* ; *nemo tyrannica præſumptione* apicem Regni *uſurpet* ; *nemo* quolibet machinamento *in ejus adverſitatem ſibi conjuratorum manum aſſociet. Quod ſi in quopiam horum quiſquam noſtrorum temerario auſu præſumptor extiterit* , anathemate divino perculſus , *absque ullo remedii loco* , *habeatur* condemnatus æterno judicio. *Is autem qui ejus ſedem fuerit aſſequutus* , *ſi vult tanto expiari periculo* , quaſi proprii Patris *ejus ultiſcatur* interitum, *in ejus defenſionis auxilium univerſi Regni Gothorum conſentiat fortitudo. Si autem deſidi cura & minori zelo* tam funeſtum *noluerint vindicare* ſcelus ; *ſint omnes ex hac noſtra Sententia* opprobrium cæteris gentibus. Aguirre ivi pag. 407 e ſeg.

628. Quello ſteſſo, che da' Concilj di Spagna fu deciſo, venne ſimilmente decretato da que' tenutiſi nella baſſa Germania: Come lo atteſta il Concilio di Meaux dell'anno 485, in cui reggeva la Chieſa di Dio Papa Sergio II, e regnava in Francia Carlo detto il *Giovine*: riportandoviſi quanto ſiegue: [a]

Se qualcuno ſarà convinto di avere attentato contro la Regia Dignità per dolo, con aſtuzia, o malignità; reſti ſcommunicato, qualora non dia una condegna ſodisfazione.

Se qualcuno intentaſſe di opporſi pertinacemente con iſpirito di ribellione, e di ſuperbia contro ogni ragione, e diritto al Supremo Regio Potere; il quale come dice l'Apoſtolo, [b] non proviene ſe non ſolo da Dio; *e non voleſſe ſenza replicare, obbedire a' ſuoi giuſti ragionevoli comandi, come viene determinato da Dio, dalla Chieſa, e dal Diritto Civile: reſti ſcommunicato.*

629. Lo ſteſſo vien preſcritto in Inghilterra dal Concilio tenuto in Oxford nel 1222, in cui preſiedè l'Arciveſcovo di Cantorberì Stefano: leggendoviſi il ſeguente Canone: [c] *Similmente dichiariamo per iſcommunicati tutti coloro, che tentaranno ingiurioſamente di turbare la pace, e tranquillità del Re noſtro Signore, e del Regno.*

630. Nell'alta Germania il Concilio tenuto in Magonza ſotto Papa Leone IV, e l'Imperatore Lotario nel 847, nella Pre-

a Cap. XIV. *Si quis contra* Regiam *Dignitatem dolose, ac callide, ac pernicioſe ſatagere comprobatus fuerit, niſi digniſſime ſatisfecerit, anathematizetur.*

Cap. XV. *Si quis Poteſtati Regiæ, quæ non eſt juxta Apoſtolum* niſi à Deo, *contumaci, ac inflato ſpiritu contra auctoritatem, & rationem pertinaciter contradicere præſumpſerit, & ejus juſtis, & rationabilibus imperiis ſecundum Deum, & Auctoritatem Eccleſiaſticam, ac Jus Civile obtemperare irrefragabiliter noluerit, anathematizetur.*

b Epiſt. ad Roman. Cap. XIII.

c Item omnes illos excommunicationis ſententia innodamus, qui pacem, & tranquillitatem Domini Regis, & Regni *injuriosè perturbare præſumunt, & qui* jura Domini Regis *detinere contendunt.*

Prefazione diretta a Luigi Re di Francia, ſi eſpreſſe in queſti termini: [a]

Diſpoſto, e terminato il tutto in tal forma: ordiniamo primieramente, che ſi renda ad ogni ſorte, e ſpecie di Perſone quel riſpetto, che loro è dovuto; ſecondo il precetto di S Pietro primo Paſtore della Chieſa; ove dice: Riſpettate ciaſcheduno, amate i voſtri Fratelli, temete IDDIO, ed onorate il Re. Siate ſervi ſoggetti in tutto à voſtri Padroni non ſolo buoni, ma anche cattivi; poichè queſta è la volontà di CRISTO SIGNOR NOSTRO.

E nel Cap. v. ivi: *Se la pace, e concordia tra gli Uomini, e principalmente tra' Criſtiani ſi reputa come un ſommo bene, e deve eſſere compenſata con gran premio, poichè per i di lei meriti ſiamo chiamati figli di Dio: Non è al contrario la diſcordia un ſommo male, che deve punirſi con grandiſſimi caſtighi? Poiche dice la Sapienza, che lo Spirito del Signore deteſta colui, che ſemina diſcordie tra' Fratelli, e per-*

[a] *His ita diſpoſitis, atque peractis*, primo decrevimus *unicuique perſone, vel ſexui congruum honorem impendere ſecundum dictum S. Petri Primi Paſtoris Eccleſiæ, quo ait: Omnem honorate, fraternitatem dilgite, Deum timete,* Regem honorificate. *Servi ſubditi eſtote in omni tempore* Dominis, *non tantum bonis, & modeſtis*, ſed etiam diſcolis; *hæc eſt enim gratia in* Chriſto Jeſu Domino Noſtro.

Cap. V. *Si pax, & concordia ſummum inter homines*, & maxime Chriſtianos *bonum judicatur, & præmio ſummo remunerandum, id eſt, ut ejus merito Filii Dei vocemur; nomen è contrario diſcordiæ, & diſſenſionis ſummum eſt malum, & ſumma pœna plectendum? ita ut Sapiens dicat,* animam Domini illum deteſtari, qui inter fratres diſcordias ſeminat; *atque ideo filius diaboli non immerito nominatur. Unde ſtatuimus, atque Auctoritate Eccleſiaſtica confirmamus eos, qui* contra Regem, *vel Eccleſiaſticas Dignitates, ſive Reipublicæ Poteſtates, in unoquoque ordine legitimas diſpoſitiones conſtitutas*, conjurationes, & conſpirationes Rebellionis, & repugnantiæ faciunt, *a communione*, & Conſortio Catholicorum veram pacem amantium *ſummovendos, & niſi per pœnitentiam, & emendationem paci ſe Eccleſiaſticæ incorporaverint*, ab omnibus filiis pacis *ſancimus* extorres.

ciò con ragione vengono chiamati figli del Diavolo. *Perlochè ordiniamo, e confermiamo coll' Autorità della Chiesa; Che coloro, che faranno Congiure, o cospireranno per ribellarsi, o disobbedire al Re, o a quelli, che sono rivestiti di Dignità Ecclesiastiche, o a' Magistrati della Repubblica, o contro le Leggi genuine stabilite per il Governo di ciascheduno Ordine: debbano essere separati dalla Comunione, e consorzio de' Cattolici, i quali amano la vera pace; e nel caso che non tornino a rappacificarsi colla Chiesa per mezzo di penitenze, e coll' emenda; ordiniamo, che siano considerati, e trattati come Stranieri da tutti i figli della Pace.*

631. Il Generale Ecumenico Concilio tenuto in Costanza nel 1414, a motivo del grande Scisma, che fin dal 1378, tenne afflitta la Chiesa; e per l'altro Scisma di Boemia, e sue vicinanze, di cui era capo Giovanni Hus: avendo veduto, che tra gli altri errori di quegli infelici tempi, correvano le false pernicioſissime Dottrine, che insegnavano potersi attentare contro le sagre Persone de' Sovrani; si adoperò anche egli nella XV Sessione in estirpare un errore così pestifero in questo modo. [a]

Sess.

[a] *Præcipua sollicitudine volens hæc Sacrosancta Synodus ad extirpationem errorum, & hæresum in diversis Mundi partibus invalescentium providere, sicut tenetur, & ad hoc collecta est; nuper accepit, quod nonnulla assertiones erroneæ in fide, & bonis moribus, ac multipliciter scandalosæ, totiusque Reipublicæ statum, & ordinem subvertere molientes, dogmatizatæ sunt; inter quas hæc assertio delata est.* Quilibet Tyrannus potest, & debet licite, & meritorie occidi per quemcumque Vassallum suum vel subditum, etiam per clanculares insidias, & subtiles blanditias, vel adulationes, non obstante quocumque præstito juramento, seu confœderatione factis cum eo, non expectata sententia, vel mandato Judicis cujuscumque.

Adversus hunc errorem fatagens hæc Sancta Synodus insurgere, & ipsum funditus tollere, prahabita deliberatione matura, declarat, decernit, & definit hujusmodi doctrinam *erroneam esse* in fide, & in moribus, *ipsamque tanquam* hæreticam, scandalosam, & *ad* fraudes, *deceptiones, mendacia*, proditiones, *perjuria vias dantem, reprobat, & condemnat. Declarat insuper, decernit, & definit, quod pertinaciter doctrinam hanc perni-*

Seſſ. XV. *Queſto Sagroſanto Concilio, volendo con iſpeciale ſollecitudine, provvedere, per l' obbligo che ne ha, eſſendo a queſto effetto radunato; alla eſtirpazione degli errori, e dell' ereſie, che ſi vanno ſpargendo in varie parti del Mondo; Fu fatto conſapevole ultimamente, che venivano inſegnate varie Dottrine erronee nella Fede, e ne' buoni coſtumi, doppiamente ſcandaloſe, e tendenti a ſovvertire lo ſtato, e l' ordine della Repubblica, tra le quali ſi ritrova a noi denunziata queſta Sentenza: „ Qualunque Tiranno può e' deve le-„ citamente, e meritoriamente eſſere ucciſo da qualſiaſi Vaſ-„ ſallo, o Suddito ſuo, anche col mezzo di naſcoſte inſidie, „ e accorte blandizie, o adulazioni, non oſtante qualunque „ giuramento dato, o convenzioni fatte con lui, ſenza aſpet-„ tare Sentenza, o Ordini di qualſiſia Giudice. „*

Volendo queſto Sagroſanto Concilio col maggior impegno riparare, ed opporſi ad un tale errore, ed intieramente eſtirparlo: dopo matura deliberazione dichiara, ordina, e diſinisce: Che queſta Dottrina è erronea nella Fede, e contraria a' buoni coſtumi; E come eretica, e ſcandaloſa, ed inventata per aprire, ed inſegnare la via alle frodi, agl' inganni, alle bugie, a' tradimenti, e ſpergiuri. Oltri di che dichiara ordina, e diſiniſce, che coloro i quali difendono, e ſoſtengono oſtinatamente una tal Dottrina, ſono Eretici, e come tali debbono eſſere puniti nella forma, che viene diſpoſta da' Sagri Canoni.

Lo ſteſſo fu deciſo dagli altri Concilj di Tours, e di Baſilea; e la contraria Dottrina è errore, e provato per tale da' molti illuſtri Dottori quì appreſſo riferiti.

632. Siccome per altro non baſtò, che la indipendenza, ed immunità de' Sovrani foſſe così ſolidamente ſtabilita ſu quel primitivo Diritto Naturale, e Divino deſcritto nell' uno, e l' altro Teſtamento, ſeguitato, e voluto dagli Apoſtoli, da' Ss. Padri, da' Dottori, e da' Concilj ſurriferiti; per rendere del tutto ſicura la prezioſa vita de' medeſimi Sovrani; e per far sì, che non ſi commetteſſero gli attentati deſcritti nelle due precedenti Diviſioni contro i Mo-

ciosiſſimam aſſerentes, ſunt hæretici, *& tanquam tales, juxta Canonicas Sanctiones*, puniendi.

Monarchi, e contro la pubblica tranquillità di queſti Regni: mi è ſembrato di non potermi diſpenſare dal dare qui al Lettore le ſeguenti nozioni tanto de' PRETESTI di que' diſordini, come della loro vaniſſima inſuſſiſtenza.

Primo Preteſto, e ſua confutazione.

633. Lo ſpirito ſtravagante di Certuni, che vogliono renderſi celebri nel Mondo per qualche loro ſtrana invenzione, ſenza conſiderarne le conſeguenze, fu l' origine della orribile Setta, chiamata nella Repubblica Letteraria *Monarcomachia*: Appigliandoſi, per preteſo fondamento di un tal ritrovato. 1.° Al paſſo delle *Antichità Giudaiche di Giuſeppe Ebreo*, ove dice: *Che i Fariſei gente piena d' inganni, ed arrogante, furono di tal modo infeſti a' loro ſteſſi Sovrani, che ebbero l' ardimento di opporſi loro apertamente colla forza.* Dando per ragione di queſto, che ſiccome tutto il Popolo Ebreo aveva giurato fedeltà a Ceſare: volevano piuttoſto obbedire a Ceſare con pericolo di perdere la vita, ed i loro beni, che ſoggettarſi al precedente Governo. [a] 2.° Al teſto del Giuriſconſulto Ulpiano nella *Legge I. §. de Conſtit. Princip.* ove dice, che il Popolo Romano fu quello, che colla ſua *Legge Regia* diede la Suprema Poteſtà ad Auguſto. E che Giuſtiniano dice lo ſteſſo nel §. *Sed & quod Principi Inſtit. de Jur. Natural. & Gent. &c.* 3.° E che ciò eſſendo certo, il Popolo coſtituente, doveva rimanere ſempre ſuperiore agl' Imperatori coſtituiti, ſecondo l' altro Teſto nella *Legge II. §. Noviſſimo ff. de Orig. Juris.* 4.° E che S. Tommaſo così aveva ſcritto, ed inſegnato.

634. Setta, dico, che ebbe per Autori Soggetti di tanta ſincerità, e di coſcienza così edificante, come furono l' Anonimo detto Bruto, Roſſeo, Buchanano, Hottomano, Buche-

[a] *Joſephus Hiſtor. Jud.* Lib. XVII. Cap. III. Il dottiſſimo *Heningio Arniſeo* nella ſua Diſſertazione poſta in fine del ſuo Trattato *de Auctoritate Principum in Populum ſemper inviolabili* ſtampato in Argentina nel 1635 Cap. I. nella Prefaz. e queſta Diſſertazione è ſtampata ſeparatamente in varj luoghi.

cherio, Altusio, Henone, Danè, Casman, Obrecht, Pareo, Milton, ed altri Settarj della stessa razza, [a] i quali rivolgendosi contro Dio, e contro il Mondo, non volevano, che vi fosse un Supremo Potere, che mantenendo l'ordine della Società Civile, e del pubblico riposo, mettesse argine alle loro sfrenate, mal intese libertà.

635. Non ostante però il temerario ardire di questa Setta, la di lei stravaganza ebbe tanta fortuna, che la *Compagnia* detta *di Gesù*, la quale fin dal suo principio prese per oggetto principale delle sue vaste idee il ritrovare, ed inventare i mezzi, ed i modi di rovinare la Suprema Potestà de' Monarchi, e Principi Sovrani per ridurre il Mondo a confusione, e disordine, essendosi proposto questo tal fine, per dominarlo; Allorchè vidde nata questa Setta, l'abbracciò subito col maggiore impegno per l'utilità, che vi ritrovava, ed in conseguenza si dichiarò a favore di detti Settarj *Monarcomachi*; ed incominciò a scrivere, e pubblicare que' tanti Libri co' quali inquietò l'Uman Genere: Aggiungendo a' sofismi di que' Settarj altri artificiosi sofismi presi dalla loro Logica *Arabo-Peripatetica*; Ed avanzandosi arditamente fin' all' eccesso di pretendere con quelli di santificare le più grandi atrocità, ed i più abominevoli insulti, i quali hanno riempito d'orrore, e scosso la Unione Cristiana, la Civil Società, la Chiesa, e tutti gli Stati di Europa. Libri, dico, tra' quali i più scandalosi sono quelli, che da me si riferiranno ne' seguenti Paragrafi.

636. Siccome simiglianti Dogmi, e Libri, che disfacevano tutta la Unione Cristiana, e rovinavano tutta la Civile Società fin da' fondamenti, non era possibile, che non mettessero in timore tutta quella parte di Mondo, che vive sotto la felice soggezione de' Divini Precetti, e sotto le Regole, che da quelli si formarono per le Umane Leggi, colle quali il Supremo Autore della Natura, e della Grazia stabilì, e fondò nel rispetto, e nella sicurezza

[a] Riportati dal medesimo *Arnisco* al d. Cap. I. n. 1. Dall' *Heineccio Elem. Jur. nat. & Gent.* §. cxxx. e dal *Buddeo Hist. Jur. nat. & Gent.* §. 52.

za de' Sovrani, de' Regni, e degli Stati la pace riſpettiva con cui ogni famiglia deve ſtare riposata all'ombra del ſuo Fico, ſenza timore d'inſulti, e di turbamenti; Da ciò ne avvenne, che nel tempo ſteſſo, che andiedero uſcendo alla luce gli Scritti di detti Settarj *Monarcomachi*, e de' Geſuiti loro ſeguaci, tutti i Saggi, e tutti i Supremi Governi di Europa ſi miſero a confutarli, ed a proſcriverli di mano in mano con tutto il vigore: Unendoſi per comune neceſſità i Cattolici, ed i Proteſtanti a convincere, ed eſtirpare una Setta così pernicioſa, ed inimica generale di tutta la Criſtianità.

637. Tra i molti Scrittori, che dimoſtrarono colle loro Opere la malizia, e la nota inſuſſiſtenza di quella Setta, ſi ſono reſi celebri ſingolarmente il Conſigliere *Adamo Blacvood*, [a] il dottiſſimo *Guglielmo Barclaio*, i di cui Scritti in queſta materia ſono tenuti per Teſti da tutti i Saggi di Europa: [b] *Henningio Arniſeo* nell'altro eruditiſſimo, e concludentiſſimo *Commentario* ſuriferito, in cui riſtrinſe tutta la materia in quattro Capitoli; moſtrando evidentemente, che niuno de' quattro Pretesti di ſopra enunciati può applicarſi al caſo; e convincendo con altrettanta evidenza colla Legge di Natura, co' Principj di Politica, e colla autorità della S. Scrittura, che mai fu lecito a' Vaſſalli il prendere le armi contro i proprj Sovrani, nè di accuſarli come tiranni, o violenti per iſpogliarli del Regno. [c] *Teodoro Reinking* Conſigliere del Re di Svezia nel ſuo Trattato *del Governo Eccleſiaſtico, e Secolare dell' Imperio*: [d] *Goldaſto* nell'Opera, che ſcriſſe *ſopra i Diritti del Regno di Boemia*: [e] *Riccardo Dicterio* nel Libro *ſul Supremo Potere*

a Nel ſuo Trattato *Adverſus Georgii Buchanani Dialogum de Jure Regni apud Scotos. Apologia pro Regibus, quo Regii nominis amplitudo, & Imperii Majeſtas ab hæreticorum famoſis libellis, & perduellium injuria vindicatur.* 4.° Poitiers 1581; e 8.° Paris 1588.

b Nel Libro intitolato *De Regno, & Poteſtate adverſus Buchananum, Brutum, Boucherium; & reliquos Monarchomacos*, diviſo in 6 Lib. 4.° Paris, e 8.° Hanover 1613.

c Nella nota (*a*) §. 633.

d Lib. I. Claſ. I. Cap. V. n. 95. e ſeg.

e Lib. I. Cap. V. n. 6.

re dell' *Imperio* : [a] *Federico Bauman* nello Scritto intitolato *Il Cittadino di Slesia* : [b] *Benedetto Carpzovio* Consigliere dell' Elettore di Sassonia nell' altro Trattato *sulla Legge Regia Germanica*, o sia *Capitolazione dell' Imperio*; in cui pieno di zelo redarguisce per falsa, crudele, ed empia quella Dottrina come speciale de' Gesuiti seguaci della surriferita Setta. [c] *Zacchia Huberto* nelle sue Dissertazioni : [d] Il dottissimo *Vescovo Roffense* nel suo Trattato *sulla Potestà del Papa nel Temporale contro Bellarmino*, stampato in Londra nel 1614, in cui non lasciò, che desiderare : [e] E dipoi sostennero una così solida, e costante verità contro que' Settarj *Ugone Grozio* nel suo *Diritto della Pace, e della Guerra* : [f] Il *Baron di Pufendorf* nel suo Trattato *del Diritto di Natura, e delle Genti* : [g] Il pio, e dotto Arcivescovo *Pietro de Marca* nella sua *Concordia del Sacerdozio, e dell' Imperio* : [h] E l' altro similmente pio, e dotto Vescovo *Giacomo Benigno Bossuet* nella sua *Dichiarazione della Assemblea del Clero di Francia tenuta nel* 1682, per assicurare la vita, e diritti de' Sovrani contro gli attentati della suddetta Setta *Monarcomaco-Gesuitica*: avendo questo illustre Prelato trattato la materia in modo, che non resta cosa veruna da ragionevolmente desiderarsi. [i] *Luigi Elia Du Pin* nelle sue Dissertazioni sopra l' *Antica Disciplina della Chiesa* : [k] Ed ultimamente il dotto *Giovanni Heineccio* ne' suoi *Elementi del Diritto Naturale, e delle Genti* : [l] Il circospetto, ben inteso, e metodico Siniscalco Signor *De Real* nella sua eccellente Opera della *Scienza del Governo*. [m] Ed il dotto, modesto, laborioso *P. Antonio Pereira* della benemerita Congregazione di S. Filippo Neri nella XI Conclusione proposta, e difesa

a Concluf. 214.
b Nell' ultima Parte.
c Cap. XIV.
d Lib. II. pag. 224.
e Tutta questa Opera nella sostanza è utile, e concludente.
f Lib. I. Cap. III. §. 8.
g Lib. VII. Cap. VI.
h Lib. II. Cap. II.
i In tutto il Tom. I.
k Dissert. VII. Cap. II. ovi riporta i passi di S. Tommaso, che contengono la verità.
l Lib. II. Cap VII. §. 130.
m Tom. IV. Cap. II. Sez. XII. pag. 305. e seg.

ſa nella Caſa della Madonna *das Neceſſidades* ne' borghi di Lisbona nel 1765.

§38. Non furono per altro colle ſole confutazioni de' tanti dotti, e ſaggi Scrittori ſurriferiti, riprovati, e combattuti i ſuddetti Libri *Monarcomaco-Geſuitici*; ma molti di quelli, co' loro Autori furono con iſpecialità confutati, e condannati nel modo ſeguente.

§39. Il Trattato ſcritto da *Giovanni Mariana de Rege, & Regis Inſtitutione* ſtampato in Toledo nel 1599, fu con forza, e concludentemente confutato da *Rouſſel* nella ſua Opera intitolata *Anti-Mariana*, o ſia *Confutazione delle Propoſizioni di Mariana* ſtampata in Parigi nel 1610 con Privilegio del Re; Ed il Libro di *Mariana* fu dichiarato eretico da tutta la Facoltà Teologica di Parigi; e fu bruciato per mano del Miniſtro di Giuſtizia con Sentenza de' 4 Giugno di detto anno 1610. [a]

L' altro Trattato di *Roberto Bellarmino ſulla Poteſtà del Papa nel Temporale*, ſcritto a favore di quella Setta, e pubblicato immediatamente dopo l' aſſaſſinio del Re Enrico IV diretto in apparenza ad una male-inteſa riſpoſta al primo Libro di *Guglielmo Barclaio* in confutazione de' delirj di *Giorgio Buchanano*, e degli altri Settarj *Monarcomachi*; ma in realtà fatto per una Apologia dell' aſſaſſinio del Re Enrico III, fu ſimilmente con ſomma forza, e ragioni confutato dallo ſteſſo *Guglielmo Barclaio* coll' altro Libro intitolato: *De Poteſtate Papæ an, & quatenus in Reges, & Principes Seculares jus & imperium habeat*; fatto ſtampare dal ſuo Figlio *Giovanni Barclaio* in Francia a *Pont-a-Mouſſon*; ed in Londra nel medeſimo anno 1611, in un vol. in 8. E fu confutato dal dottiſſimo *Fr. Paolo Sarpi nell' Apologia contro le obiezioni del Card. Bellarmino*; e da molti altri Scrittori; e fu ancora condannato con Sentenza de' 26 Novembre del 1610, in cui ſi dichiarò: *che conteneva una Dottrina falſa, deteſtabile, tendente alla rovina de' Principi Sovrani, e inducente a commettere attentati contro le loro Reali Perſone.* [b] La

a Cenſura, e Sentenza, *tà*, ſtampati in Parigi in 4.° che ſono riportate nel Tom. II. degli *Annali della Socie-* nel 1765. pag. 253.

b Sentenza riportata ivi a

La Lettera, che pubblicò il Geſuita *Pietro Cotton* per giuſtificare la ſua Compagnia, fu confutata dall' *Anti-Cotton*, o ſia *Concordia dell' una, e dell' altra Religione*, e fu anche condannata, come contenente, ſotto una finta diſſimulazione, la medeſima falſa orrenda Dottrina, per Sentenza del 1 Febrajo del 1611. [a]

Il Libro dell' altro Geſuita *Martino Becano* intitolato la *Controverſia d' Inghilterra ſulla Poteſtà del Re, e del Popolo*, dopo eſſere ſtato confutato da tutta la Facoltà Teologica di Parigi con Cenſure del 1 Decembre 1612, e de' 2 Gennajo, e 1 Febrajo 1613, come contenente le medeſime *falſe, e temerarie Dottrine* di quella Setta, fu trovato così orribile, che lo condannò ancora in Roma con Decreto de' 3 Gennajo di detto anno 1613 il S. P. Paolo V. [b]

Il Libro pubblicato dall' altro Geſuita *Franceſco Suarez* col Titolo di *Difeſa della Fede Cattolica, e Apoſtolica contro gli errori della Setta Anglicana; per contenere le ſteſſe maſſime ſcandaloſe, ſedizioſe, attentatorie contro la vita de' Re, e tendenti alla diſtruzione degli Stati Sovrani:* fu ſimilmente condannato, e bruciato per mano del miniſtro di Giuſtizia con Sentenza proferita nel Parlamento di Parigi a' 26, Giugno 1614. [c] E ciò ſeguì con tanta macchia della autorità Epiſcopale, e della letteratura Portogheſe, che negli atti della Sentenza, che condannò queſto Libro, vien dichiarato, che l' Opera era ſtata approvata in Portogallo dal Provinciale de' Geſuiti, e da quattro Veſcovi di queſto Regno.

o. Alla perfine: Tale, e tanta fu la contumacia, ed oſtinazione de' Geſuiti in propagare quella Setta; ſiccome viene dimoſtrato nel *Compendio della Storia Eccleſiaſtica*, che ſer-

pag. 267. E l' eccellente *Diſcorſo* fatto in detto anno dal Primo Preſidente *Achille de Harley* alla preſenza della Regina Madre per dimoſtrare la preciſa neceſſità, per cui fu condannato il ſuddetto Libro del Card. Bellarmino ſi trova ne' detti *Annali* pag. 308. e ſeg.

a Come ſi vede nel Tom. II. degli *Annali della Società* pag. 311. e ſeg.

b Ivi. pag. 547. 548. 556. e ſeg.

c Riportata ivi. pag. 594

ſerve di continuazione alla *Storia Eccleſiaſtica di Racine.* [a] Che parlando queſto Autore della condanna del libro pubblicato dal Geſuita *Juvency* col Titolo di *Raccolta di documenti concernenti la Storia della Compagnia di Gesù* ſi eſprime così:

Queſta Raccolta contiene in ſe una ampla eſpoſizione della Dottrina de' Geſuiti contraria all' autorità, e vita de' Sovrani. Si vede in eſſa, che dall' anno 1561; (*Epoca in cui i Geſuiti incominciarono a farſi conoſcere*) *fino all' anno* 1710, *in cui fu ſtampata la Storia del* P. Juvency, *non vi è ſtato ne' un ſolo de' loro famoſi Teologi, che nel decorſo di que'* 148 *anni non pubblicaſſe annualmente una lezione, o non inſegnaſſe la dottrina di Ribellione contro i Principi Supremi, o il Parricidio de' Re, e di altri Sovrani.*

641. Finalmente per non iſtancare di ſoverchio il Lettore mi riſtringerò a dare un Compendio de' principali libri Geſuitici di tal razza, e della Setta de' *Monarcomachi*: Che ſono:

Martino del Rio nel *Sintagma Tragoediæ Latinæ* ſtampato in Anverſa nel 1593.

Andrea Filopatro nel ſuo *Trattato*, che ſi ſtampò in Lione di Francia nel 1593. col Titolo: *Eliſabethæ Angliæ Reginæ hæreſim Calvinianam propugnantis ſæviſſimum in Catholicos ſui Regni edictum:* ripieno dille ingiurie più indegne contro tutti i Principi della Criſtiana Repubblica.

Roberto Bellarmino nell' Opera ſtampata in Ingolſtad nel 1596. col Titolo: *De Controverſiis Chriſtianæ Fidei adverſus hujus temporis hæreticos*, &c.

Luigi de Molina Lettor di Prima nella Univerſità di Evora nel Trattato *de Juſtitia, & Jure* ſtampato in Magonza nel 1602.

Alfonſo Salmerone nel Tomo VI. de' ſuoi *Commentarj ſulla Storia Evangelica, e sù gli Atti Apoſtolici* ſtampati in Colonia nel 1602.

Gregorio di Valenza ne' ſuoi *Commentarj Teologici* ſtampati in Ingolſtad nel 1603.

Lo ſteſſo *Salmerone* nel Tomo XIII. de' ſuoi *Commentarj* ſtampati in Colonia nel 1604.

Chia-

[a] Stampata in Colonia (Parigi) 1762. Tom. IV. Art. XXXI.

Chiaro Bonarſio nel ſuo Trattato : *Amphitheatrum Honoris* ; &c. ſtampato in Napoli nel 1606.

Giovanni Azor nella ſua Opera, che ſi ſtampò in Lione di Francia nel 1607 col Titolo : *Inſtitutionum Moralium, in quibus univerſæ quæſtiones ad conſcientiam rectè, aut pravè factorum pertinentes breviter tractantur*, &c.

Diogo Kellero nell' altro *Trattato* ſtampato in Munich nel 1611 col Titolo di : *Tyrannicidium ; ſeu ſcitum Catholicorum de Tyranni interuecione.*

Gabriel Vaſques nel ſuo Trattato ſtampato in Ingolſtad nel 1612 col Titolo di : *Commentariorum, ac Diſputationum in Primam ſecundæ S. Thomæ.*

Giovanni Lorino ne' ſuoi *Commentarj ſopra i Salmi* ſtampato in Lione nel 1617.

Leonardo Leſſio nel ſuo Trattato *de Juſtitia, & Jure* ſtampato in Anverſa nel 1617.

Franceſco Toledo nel Libro ſtampato in Roma nel 1618, e in Parigi nel 1619 col Titolo : *Inſtructio Sacerdotum.*

Adamo Tannero nelle ſue Opere ſtampate in Ingolſtad nel 1627.

Martino Becano nell' altra Opera intitolata *Opuſcula Theologica* ſtampata in Parigi nel 1634.

Lo ſteſſo nella *Summa Theologiæ Scholaſticæ* ſtampata in Parigi nell' anno 1634.

Antonio de Eſcobar e Mendonça nel ſuo Libro ſtampato in Lione nel 1659 col Titolo : *Liber Theologiæ Moralis viginti quatuor Societatis Jeſu Doctoribus reſcratus.*

Tirino ne' ſuoi *Commentarj ſulla Scrittura* ſtampati in Anverſa nel 1698.

Giacomo Gretzero nel Tomo XI. delle ſue Opere ſtampate in Ratisbona nel 1738, nel Trattato *Hæreticus Veſpertilio ſub Bononienſis Epiſtolæ Italò Latinæ velo de perfectione, & excellentia Jeſuitici Ordinis.*

Ermanno Buſembaum nel ſuo *Compendium Theologiæ Moralis* ſtampato ultimamente, dopo le tante replicate edizioni, in Colonia nel 1757, in fol. colle aggiunte del Geſuita *Claudio La Croix.*

42. L' auguſto, religioſo, e vigilante Parlamento di Parigi, che non

non tralaſciò mai di eſaminare, e condannare con opportune deciſioni i libri di così ſcellerata dottrina; fece eſaminare, e qualificare ultimamente tutti, e ciaſcheduno de' ſudetti da me ſopra indicati, così come ſi trovano deſcriti; e li condannò ordinando, che foſſero, come furono, *Lacerati, e bruciati dal miniſtro di Giuſtizia, come ſedizioſi, diſtruttivi di ogni principio di Morale Criſtiana, diretti ad inſegnare una Dottrina micidiale, ed abominevole, non ſolo contro la ſicurezza della vita de' Cittadini, ma ancora contro quella delle Sagre Perſone de' Principi Sovrani: E proibì lo ſtampare, vendere, e ritenere detti libri ſotto le più rigoroſe pene delle Leggi*, che già ognuno ſa eſſere le ſtabilite contro i rei di leſa Maeſtà. [a]

643. Si procedette anche più innanzi contro quella Setta; poichè avendo i Geſuiti di lei ſeguaci manifeſtato ogni giorno più chiaramente la più infleſſibile oſtinazione in ſoſtenere (per ſiſtema da loro coſtantemente oſſervato) quella perniciosiſſima Setta de' *Monarcomachi*, o Inimici comuni dell' Uman Genere; e la loro notoria incorrigibilità in un errore così abominevole; nella maggior parte de' Regni, e ſtati di Europa ſi è proceduto dalla condanna delle ſudette Dottrine Geſuitiche alla neceſſaria, e indiſpenſabile eſpulſione, ed eſilio di tutta la Società.

644. Fu queſta diſcacciata dalla Francia nel 1595 per aver meſſo in pratica detta dottrina come ſi verificò ad evidenza nell' orrendo aſſaſſinio commeſſo contro il Re Enrico III. E nella inumana, empia, e ſcandaloſa ſtrage fatta a ſangue freddo nel memorabil giorno di S. Bartolommeo; e negli attentati commeſſi contro la vita di Enrico IV. [b]

Fu cacciata nel 1604, e nel 1606 dall' Inghilterra, Scozia, ed Irlanda, e da tutti i Dominj Britannici *per eſſere ſtati i Geſuiti autori, e motori di tutte le congiure, e ſedizioni formate contro le Perſone Reali del Re Giacomo I, e della Re-*

[a] Sono parole della Sentenza medeſima de' 6 Agoſto 1761 emanata alla preſenza di tutte le Camere, che ſi dà nelle Prove al Num. LII.

[b] Si prova autenticamente nel Tom. I. di detti *Annali* pag. 502, ove riportano la Sentenza della Eſpulſione.

Regina Eliſabetta, inducendo i Vaſſalli alla ribellione, ed alla diſobbedienza, [a]

Fu cacciata per i medeſimi delitti nell' anno 1606 dagli Stati di Venezia. [b]

E nell' anno medeſimo dalla Città Anſiatica di Danzica. [c]

E ſimilmente dalla Pruſſia. [d]

Nel 1618, e 1619 fu cacciata la Società de' Geſuiti dal Regno di Boemia, dal Regno di Ungheria, e dagli Stati di Moravia per aver procurato di fare aſſaſſinare que' Sovrani, e per eſſere ſtata autrice delle ſedizioni, che agitarono que' Regni, e Dominj. [e]

E fu cacciata nel 1622 dagli Stati Generali delle Provincie Unite: Le quali denunziarono i Geſuiti al Mondo tutto come una Setta pernicioſa, ed omicida dell' Uman Genere. [f]

345. Queſti per tanto erano i veri manifeſti termini ne' quali ſi ritrovavano le coſe nel tempo della felice Acclamazione del Re D. Giovanni IV, allorchè la Compagnia de' Geſuiti facendoſi forte colla certezza, che in queſto Regno non vi erano più allora nè Dottori, nè Libri di ſana, e vera dottrina; poichè tutto queſto per opera ſua ſi ritrovava già diſtrutto colla uccisione de' 2000 Eccleſiaſtici ſommerſi nel mare vicino la bocca del porto di Lisbona, e colla ſtrage da lei fatta delle Librerie, introducendo clandeſtinamente gl' *Indici Eſpurgatorj* da Geſuiti compilati, onde in quel caſo neſſuno poteva leggere ſe non que' libri, che a loro piaceva, che ſi leggeſſero, incominciando dagli elementi Grammaticali fino a' gradi maggiori delle Arti, e delle Scienze, come di ſopra abbiamo veduto; Ed uſando inſieme i Geſuiti lo Strataggemma delle voci, che ſpargevano nel Popolo per dargli ad intendere, che tutti i più utili, ed eccellenti Libri ſcritti nelle lingue vive delle cul-

a La Sentenza del Re Giacomo I; e la Sentenza della Regina Eliſabetta, che ciò confermano, ſi ritrovano nel Tom. II. di detti *Annali* pag. 29. e 69. e ſeg.

b Ivi pag. 75. ſeg.

c Ivi pag. 85. ſeg.

d Ivi pag. 85. 89. 90.

e Ivi pag. 659. a 657, ove ſono copiate anche le Sentenze.

f Ivi pag. 669. ſeg.

culte Nazioni, e più illuminate di Europa, per i quali le Arti, e le Scienze in questi ultimi tempi vi hanno fatto così grandi progressi, erano tutti Libri Eretici; affinchè non potendone noi far uso, rimanessimo nella più oscura crassa ignoranza; Ed armandosi delle stragi con cui già avevano lacerato il Supremo Potere della Monarchia Portogheſe ne' due prossimi precedenti Governi de' Re Filippo III, e Filippo IV; E prevalendosi finalmente della grande necessaria confusione in cui si trovavano la Corte, e questo Regno ne' principj di un Governo, che doveva stabilirsi, e prender forza a vista di così potente vicino; Armati, dico, i Gesuiti di tutte le suddette riflessioni si accinsero a lavorare all'adempimento di quel loro sempre continuato sistematico *Piano* di rovinare la Suprema Regia Potestà, ad effetto di stabilire sulle di lei rovine, in modo, che si rendesse inconteſtabile, la loro prepotenza.

646. E per ottenerlo ebbero costoro l' audace ardimento di costituire per nostri Legislatori que' medesimi riferiti Settarj *Monarcomachi*: Commettendo un così orrendo attentato contro i Diritti di Natura, e Divino, e contro i Sagrosanti Diritti del sangue, e della Legge fondamentale del Regno nella successione devoluta al Re D. Giovanni IV; E contro la suprema independente autorità di questa Corona, per ridurla ad una soggezione così servile, e precaria, che sarebbe incompatibile colla natura, e colla conservazione della più limitata, impotente Repubblica del Mondo; poichè non ve n'è nessuna ove i Popoli abbiano la libertà di giudicare i loro Sovrani, o dopo essere stati una volta eletti, quando sono a vita; o finattanto, che dura il di loro Supremo Governo, quando sono a tempo. [a] E questo in sostanza è lo stesso, che da Egidio Martins,

a Riferisce *Bodino de Republica*: Che in Francia un certo Avvocato del Parlamento di Parigi avendo avuto l' ardire di scrivere in una Allegazione: *Che il Popolo Francese aveva trasferito nel suo Re tutto il Supremo Potere, nel modo stesso, che il Popolo Romano lo aveva depositato ne' suoi Imperatori*; Tutti i Ministri del Tribunale della Corona si alzarono immediatamente, e fecero istanza al Parlamento, che quelle parole fossero scancel-

tins, e Pietro di Velasco Ambasciatori del Re D. Giovanni I al Concilio di Costanza fu intimato in quella formale Protesta, che si ritrova inserita nella Sessione XXII di detto Concilio. [a]

547. Sorprendendo poi i Gesuiti la religione, e la fedeltà di molti degni rispettabili Personaggi, che fecero la principale figura nelle *Corti del mese di Gennajo* 1641; ed abusando della innocenza delle loro intenzioni, introdussero nel principio di quelle *Corti*, perchè servisse di base alle deliberazioni, che vi si presero, niente meno, che un chiaro Compendio di tutti i sofismi, e di tutti gli errori di quella stessa falsa detestabile Setta de' *Monarcomachi*, le di cui massime, e scritti erano stati riprovati, condannati, e puniti come di sopra si è esposto.

548. Così viene dimostrato chiaramente dall'illusivo, orrettizio;

surlate: dimostrando che i Re di Francia non avevano mai avuto il loro potere dal Popolo. Perlochè il Parlamento proibì a detto Avvocato di non usare più consimili espressioni, e non gli fu permesso da lì innanzi di mai più trattar Cause.

Il Sig. *De Real* nella sua *Science du Gouvernement* To. IV. Cap. II. Sez. IV. pag. 190. dimostra, che la stessa Nazione Polacca, che è così zelante di eleggere i suoi Re, non solo non dubita, che questi dopo essere stati eletti abbiano il Supremo Potere da Dio, ma lo confessa nella Proclamazione, che il Primate di quel Regno suol fare dopo la Elezione, dicendo: *In Nome del Signore: Io nomino N.N. Re di Polonia, e Gran Duca di Lituania, e prego il Re del Cielo, che voglia assistere colla sua grazia nell' esercizio di questa Suprema Dignità quello, che fu da lui destinato* ab æterno *per regnare sopra questa Nazione; E che gli piaccia di rendere questa Elezione felice, ed utile alla Repubblica, e salutevole alla Religione Cattolica.*

Il medesimo *De Real* ivi riporta, che la Nazione Svezzese, che elegge parimente i suoi Re, osserva la stessa formula de' Polacchi. Subito che il Re è consagrato, e posto sul Trono, l' Arcivescovo di Upsal gli dirigge queste parole: *Siedi assiso su cotesto Trono, ed occupa il luogo a cui Iddio ti ha chiamato.*

a Questa Protesta si trova riportata nella *Petição de Recurso* presentata a S. M. sopra la Nullità del Breve *Apostolicum pascendi* alla pag. 26. e seg.

ſurrettizio, enormemente leſivo, atroce, ſacrilego, ed *ipſo jure* nullo *Preambulo*, che con nera, viſibile frode fu inſerito nelle *Deliberazioni* di dette *Corti*: [a] *Preambulo*, dico, in cui ſi leggono riportati i due ſeguenti paragrafi.

E *ſeguitando ancora la forma, e l'ordine, che* ſul principio di detto Regno *ſi praticò col Re D. Alfonſo Henriques primo ſuo Re: Il quale eſſendo ſtato già da' Popoli inalzato al grado di Re nel Campo di Ourique allorchè vinſe la battaglia contro i cinque Re Mori; ed avendogli ſpedita la Bolla del titolo di Re Papa Innocenzo II nell'anno* 1142. *&c.*

E *ſupponendoſi come coſa certa in Diritto, che al Regno compete ſolo il giudicare, e dichiarare la legittima ſucceſſione del Regno ſteſſo, allorchè vi ſia dubbio ſopra di queſta tra' Pretendenti per morte dell'ultimo Re ſenza diſcendenza: E che al Regno ſpetta il ſottrarſi dalla di lui ſoggezione, e dominio nel caſo, che il Re per il ſuo modo di governare ſi ſia reſo indegno della Corona; eſſendo che egli conſeguì queſto tal potere allorchè da principio i Popoli trasferirono il loro nel Sovrano acciò li governaſſe. Non eſſendovi ſopra quelli, che non riconoſcono neſſuno a loro ſuperiore, altro a cui poſſa competere, ſe non lo ſteſſo Regno; come ampiamente viene provato da' Dottori, che ſcriſſero in tal materia, del che vi ſono molti eſempj nelle Repubbliche del Mondo, e particolarmente in queſto Regno, come può vederſi nelle* Corti *del Re D. Alfonſo Henriques, e del Re D. Giovanni I. &c.*

Paragrafi, dico, che ben ſi vede, che contengono in ſe tutta la forza delle maſſime di detta Setta in ambidue le parti della loro diviſione; Mentre vogliono far credere ne' Popoli l'alto, e ſupremo potere di eleggere, e di deporre i Sovrani; e di dare al Papa la medeſima ſuprema Giuriſdizione temporale, la quale per tutti i Diritti è incompatibile col Sommo Sacerdozio.

Secondo Preteſto, e ſua confutazione.

649. In ſeguito di che paſſarono i Geſuiti a proccurare di renderſi padroni della credulità del pubblico di queſti Regni, per

[a] Si trova letteralmente copiato da *Franceſco Velaſco* nel ſuo ſuppoſto Trattato *Juſta Acclamação* pag. 5. e ſeg.

per abuſarne, come infelicemente ne abuſarono, dandogli a bere quel veleno ricoperto co' doloſi preteſti da loro inſeriti nel ben noto Libro fatto pubblicare nel 1644 ſotto il nome del Dottor *Franceſco Velaſco de Gouvea* col titolo di *Juſta Acclamação do Sereniſſimo Rey de Portugal D. João o IV.* Mettendo nella prima Parte dell' Opera per principj fondamentali le medeſime falſe riprovate maſſime di quel *Preambolo* delle Deliberazioni delle Corti: quali maſſime erano le ſteſſe della ſuddetta Setta; e pubblicando in fronte di quel libro le ſeguenti aſſurde Propoſizioni:

Nel §. Primo: [a] *Che il Regio Potere de' Sovrani eſiſte ne' Popoli, e Repubbliche, e che da queſte lo ricevettero immediatamente.*

Nel §. II. [b] *Che non oſtante, che i Popoli traſferiſſero il potere ne' Sovrani, contuttociò queſto rimaſe in loro abitualmente, e poſſono riprenderſelo tutte le volte, che loro ſia neceſſario per la propria conſervazione.*

Nel §. III. [c] *Che i Regni, ed i Popoli poſſono ſpogliarne i Re intruſi, e tiranni negando loro l' obbedienza, e ſoggettandoſi a quello, che avrà legittimo diritto di regnare ſopra di loro.*

Nel §. IV. [d] *Che i Regni, tutte le volte che ſiano Cattolici, non dipendono regolarmente, ma ſolo in certi caſi, dal Sommo Pontefice per poterne ſpogliare i Re tiranni, ed intruſi, ed acclamare quelli, che foſſero legittimi.* Come ſe vi foſſe qualche caſo in cui il Papa aveſſe diritto di eſercitare la Giuriſdizione temporale ſulla indipendente Autorità de' Principi Sovrani.

650. Baſtarebbero i Titoli delle ſuddette Propoſizioni per dimoſtrare, che quel Libro in realtà fu aborto del *Sinedrio Geſuitico*; e che ſolo in apparenza fu imputato al di lui ſuppoſto Autore *Franceſco de Velaſco de Gouvea*: avendo quel *Sinedrio* proccurata l' autorità di quello Scrittore per farlo paſſare veroſimilmente per autore di così indegna Opera, ſiccome i Geſuiti hanno avuto ſempre per coſtume di fa-

a Dalla pag. 20. a 31.
b Dalla pag. 31. a 36.
c Dalla pag. 36. a 44.
d Dalla pag. 44. a 61.

re in caſi ſimili, allorchè hanno voluto dare alle loro opere quel credito, che non conſeguirebbero, riſapendoſi, che foſſero uſcite dalla Società.

651. In queſta guiſa, nel Governo del Re Filippo III, pubblicarono l'Interdetto poſto alla Città di Lisbona in nome del Veſcovo di Foſſombrone Collettore Apoſtolico; quando che in realtà era ſtato ordito, e diſteſo nella Caſa Profeſſa di S. Rocco: [a] Così pubblicarono ancora nel Governo del Re D. Filippo IV ſotto il nome dell' Inquiſitor Generale D. Fernando Martins Maſcarenhas il fatale *Indice Eſpurgatorio* da loro inventato, e compoſto nel loro Collegio di S. Antonio di Lisbona: [b] Nella ſteſſa guiſa ſotto il Governo medeſimo pubblicarono in nome dell' altro Collettore Veſcovo di Nicaſtro l'altro Editto, o Declaratoria, contro tutti i Magiſtrati di queſto Regno: quando che fu ſimilmente lavorato, e fabbricato nella ſuddetta Caſa Profeſſa di S. Rocco: [c] Così pubblicarono nel tempo ſteſſo, in nome del S. Pont. Urbano VIII, la Bolla dell' altro Interdetto contro tutti i Magiſtrati di queſto Regno, ed in nome di detto Veſcovo di Nicaſtro l' altro Editto, che fulminò quella Scommunica: quando che tanto la Bolla, come l'Editto furono ideati, e diſteſi nella medeſima Caſa Profeſſa di S. Rocco: [d] Nello ſteſſo modo ſotto il governo del Re D. Giovanni IV pubblicarono in nome del Vice-Collettore Girolamo Battaglini la lettera, o ſia il Contro-Editto, che parimenti era ſtato compoſto, e dettato nella ſteſſa Caſa Profeſſa di S. Rocco: [e] Così fecero uſcire alla luce ornata di una traduzione italiana in nome del Marcheſe Scipione Maffei celebre Antiquario, e Poeta l' Opera intitolata: *Storia Teologica della dottrina, e delle opinioni corſe ne' primi cinque ſecoli della Chieſa in propoſito della Divina Grazia, e del libero arbitrio, e della Predeſtinazione*: quando che da tutti gli Eruditi ben ſi sà, che quella fu opera del Geſuita *Tournemine*: Nel modo ſteſſo pubblicarono *Il Criſtianeſimo felice nelle Miſſioni del Pa-*

a Come ſi è provato dal §. 267. a 270.
b E dal §. 287. al 292.
c E dal §. 308. a 317.
d E dal §. 325. e ſeg.
e E dal §. 340. a 345.

Paraguai de' PP. della Compagnia di Gesù ſotto nome del celebre *Ludovico Antonio Muratori* Bibliotecario del Duca di Modena; ſapendoſi bene da ognuno, che quell'Opera fu parto de' Geſuiti. Ed infinite altre conſimili finzioni vi ſono, delle quali ſi potrebbe formare un lungo Catalogo, qualora la ſuppoſizione del nome di *Franceſco Velaſco de Gouvea* nell' infame Libro di cui trattiamo, non ſi manifeſtaſſe da' tanti ſolidi ſeguenti FONDAMENTI.

652. I. Perchè non poteva darſi in un Profeſſore (come era *Franceſco Velaſco de Gouvea*) una così craſſa ignoranza di Diritto come quella, che ſi riconoſce in dette falſe, e malizioſe Propoſizion poſte per baſe del ſuo libro; il Diritto, che ſcoprì la loro falſità eſſendo tanto chiaro, e così noto, come viene dimoſtrato ne' ſei Fondamenti riferiti in queſta XII Diviſione: Nè poteva quel Profeſſore ignorare, per eſſere un fatto pubblico, che le tali Propoſizioni erano ſtate l' origine di una Setta contraria a tutte le ſolide, coſtanti verità ponderate, ed eſpoſte ne' medeſimi Fondamenti: Nè poteva eſſere, che detto Profeſſore ignoraſſe quello, che a tutto il Mondo era noto; cioè, che la Setta detta *Monarcomachia* era ſtata ſempre abominata, e confutata da tanti Uomini illuſtri, e da tanti Tribunali riſpettabili per la loro dignità, dottrina, e pietà: che i libri di quella Setta erano ſtati bruciati, e i di lei Profeſſori, e ſeguaci banditi da quaſi tutte le Corti d' Europa; E finalmente non poteva mai darſi una tanta ignoranza di fatti pubblici, e de' Diritti più notorj in un Lettore Catedratico della Univerſità di Coimbra: Poca Logica fa di meſtiere per concludere, ch' egli ſottoſcriſſe, o ſegnò quello, che dal *Sinedrio Geſuitico* gli fu ordinato di ſottoſcrivere, ad effetto, che in così critica congiuntura poteſſe tirarne il partito, che conſeguì, di diſtruggere nel concetto de' Popoli per mezzo di quelle barbare Propoſizioni l' alto Supremo Potere di queſta Monarchia nel modo ſteſſo, che da quel *Sinedrio* ſempre, e ſenza interminſſione fu ſiſtematicamente tentato, e praticato fin da quando entrò in queſto Regno.

653. II. Perchè ſi vede chiaramente in quel Libro, che il

ſuo

ſuo ſiſtema è lo ſteſſo identico ſiſtema del *Sinedrio Geſuitico* : ſiſtema da queſto adottato col fine di annientare il Supremo Potere della Corona di queſti Regni ; lo che eſſendo certo, la natura ſteſſa dell' Opera dimoſtra con baſtante evidenza i di lei autori.

654. III. Perchè in eſaminandoſi quel Libro ſi riconoſce, che non fu diſteſo nè da un Giuriſconſulto, nè da un Canoniſta dotto nelle Leggi, e nella diſciplina Eccleſiaſtica ; ma bensì compoſto coll' artifizio, e co' ſofiſmi, che ſi uſavano ſolo nelle Scuole de' Geſuiti.

655. Si faccia oſſervazione dal Lettore ſopra tutti i diſcorſi di quel Libro attribuito a *Franceſco Velaſco de Gouvea* relativi alle ſuddette quattro Propoſizioni temerarie, ed aſſurde : e vedrà ſubito, che que' Diſcorſi ſtanno in aria, ſenza il minimo fondamento di ragione, che poſſa renderli ſtabili ; e che (in quanto ſpetta a' ſudetti punti di quelle Propoſizioni alle quali ſi riferiſcono) ſono meſſi fuori ſotto il manto della ſola, così detta, *Probabilità eſtrinſeca* dell' autorità de' Geſuiti medeſimi : eſſendo la baſe di que' Diſcorſi le Opere del *Bellarmino*, del *Soares*, del *Mendonça*, del *Molina*, del *Azor*, e del *Valenza* : di quegli ſteſſi, che ſi erano sforzati di ſoſtenere la *Monarcomachia* ; per cui le loro Opere furono univerſalmente riprovate, e bruciate come infami, perniciose, ed incompatibili colla conſervazione della preziosa vita de' Sovrani, e della pubblica tranquillità de' Vaſſalli : E per cui la Società de' loro Autori ſettarj fu proſcritta, e cacciata da quaſi tutti i Regni, e Stati di Europa ; E vedrà ancora, che gli Scrittori non Geſuiti ivi allegati ſono alcuni ſemplici, e meri Decretaliſti, i quali ſenza la minima tintura de' Diritti di Natura, e Divino, che eſiſtono nel vecchio, e nuovo Teſtamento, e che ſono riportati nella Tradizione degli Apoſtoli, de' SS. Padri, de' Concilj, e Dottori della Chieſa, come di ſopra ſi è veduto ; e ſenza la minima nozione di Storia, e Diſciplina Eccleſiaſtica, ſi accomodarono alla cieca, ſervilmente, e litteralmente a tutte, e ciaſcheduna delle *Epiſtole Decretali*, che ſono inſerite nel *Corpo delle Pandette* ; ſminuzzando ogni loro parola, come ſe foſſe

un articolo di Fede, e di Religione: ſenza il lume ed intendimento neceſſario per ſeparare tra le ſteſſe *Decretali* le vere da quelle, che ſono notoriamente falſe; [a] o per diſtinguere, anche tra le ſteſſe vere *Decretali*, quali ſono quelle, che contengono le Apoſtoliche verità conformi a' ſuddetti Diritti, Tradizioni, e Concilj; e quali ſono quelle, che contengono ſolo mere Relazioni di fatti contrarj a' medeſimi Diritti, Tradizioni, e Concilj; a' quali fatti diedero occaſione la ignoranza de' ſecoli barbari, e le funeſte circoſtanze di que' tempi infelici con tanto generale ſcandalo, e colle funeſtiſſime conſeguenze, che dalle Storie Eccleſiaſtica, e Profana con orrore vengono riferite; E vedrà, che i pochi Teologi non Geſuiti citati a nome di *Franceſco Velaſco de Gouvea*, furono anch' eſſi ſeguaci di *Soares*, *Bellarmino*, *Molina*, *Azor*, *Mendonça*, e *Valenza*, e coſtretti a ſcrivere quanto era ſtato loro inſegnato da que' riputati grandi Uomini, e Dottori pii; ſe non volevano divenire vittime della ferocia Geſuitica in quel tempo, in cui la Società comandava intieramente nelle due Monarchie di Portogallo, e di Spagna.

656. Mentre non oſtante, che in quel Trattato ſiano citati alcuni Teſti di Scrittura; ſono queſti allegati o per provare la verità di alcune aſſerzioni, che niun rapporto hanno colle ſuddette Propoſizioni; o ſono ſacrilegamente, e fuori del vero ſenſo ſtiracchiati, e contro la verità appropriati, e prodotti in que' Punti; nel modo ſteſſo, con cui furono adulterati, ed uſati da *Soares*, *Bellarmino*, &c.

657. IV. Il Fondamento poi, che conferma, e mette in tutta la maggior chiarezza i trè antecedenti, è quello, che riſulta dall' Eſame, e dal paragone, che di ordine di Sua Maesta' è ſtato fatto di detto Libro di *Franceſco Ve-*

a La falſità di queſte Decretali d' *Iſidoro Mercatore* è in oggi a tutti nota, e fuori di diſputa dopo, che lo dimoſtrarono ad evidenza *Antonio Conti* nelle ſue Lezioni cap. x. L' Arciveſc. *Antonio Agoſtino* ne' ſuoi Dialogi *de Emendatione Gratiani*, *Van-Eſpen* Tom. III. Part. II. nella Diſſertazione ſopra dette Decretali. *Fleury III. Diſcours ſur l' Hiſt. Eccleſiaſtiq.* Gli Autori dell' *Hiſtoire Litteraire de la France* Tom. IV. pag. 28. ed altri.

Velaſco de Gouvea con tute le altre Opere di queſto illuſtre Profeſſore da ſei Magiſtrati inſigni Letterati ; tra' quali ſi contano cinque diſtinti Lettori della medeſima Univerſità di Coimbra ; i quali finirono di togliere di mezzo ogni dubbio colla ſeguente loro Dichiarazione.

Eſſendo ſtato preſentato , d' ordine di SUA MAESTA' *ſpedito ad iſtanza del Procuratore di ſua Real Corona , a' Magiſtrati quì ſottoſcritti , il Libro ſtampato in Lisbona nel* 1644 *ſotto nome del Dottor* Franceſco Velaſco de Gouvea ; *ed inſieme i Trattati , o Commentarj , che detto* Franceſco Velaſco de Gouvea *dettò nella Univerſità di Coimbra , occupando le Cattedre di* Clementina , Sexto ; Decretum , e Veſpera ; *e ſpecialmente quelli ſul Titolo* De in Integrum reſtitutione : De Officio , et Poteſtate Judicis delegati : *altri alla Regola* Qui prior *LIV* de Regulis Juris in Sexto : *alla Regola* Is qui in Jus *XLVI del medeſimo Titolo* de Regul. Jur. in Sexto : *alla Regola* in Alternativis *LXX ivi. Altri al Capitolo* Is qui conqueritur *finale* de Solutionibus : *al Titolo* de Fideijuſſoribus , *ed al Titolo* de Alienatione judicii mutandi cauſa facta ; *ed eſſendo ſtato attentamente , e colla maggior circoſpezione eſaminato , e fatto il paragone del Libro ſuddetto :* Juſta Acclamação : *con tuti , e ciaſcuno de' ſuddetti Trattati , i quali con indubitata certezza furono pubblicamente dettati nella Univerſità di Coimbra dal medeſimo* Franceſco Velaſco de Gouvea : *Di comune , uniforme Parere riſolvettero i ſuddetti Magiſtrati , che il Libro intitolato* Juſta Acclamação , *non potè in neſſun modo eſſere ſtato compoſto dall' Autore medeſimo , che fece i ſuddetti Trattati , per la ragione , che i referiti Trattati ſono , in quanto alla ſoſtanza , diſteſi con molta dottrina , e con ſcienza grande de' Principj certi di Diritto Canonico , e Civile , e ſu quelli lavorati , e fondati con profonda , ſana , e ben inteſa Giuriſprudenza in forma , che non è mai l' autorità eſtrinſeca , ma bensì la ragione legale quella , che decide nelle Concluſioni dal detto* Dottore Franceſco Velaſco de Gouvea *dedotte per provare gli aſſunti , che ſi propoſe per argomento di que' ſuoi Trattati ; Come anche perchè , in quanto al modo , ſi vede ad evidenza , che la*

deduzione di tutti , e ciaſcheduno de' ſurriferiti Trattati è molto metodica : la conneſſione delle loro parti molto regolare , e coerente : la dizione pura , e di buona Latinità , quale ſi conveniva ad un Profeſſore così verſato , e perito nelle Lettere Umane come in realtà lo fu il ſuddetto Maeſtro Franceſco Velaſco de Gouvea.

L' *oppoſto di tutto queſto ſi ritrovò poi nel detto Libro intitolato* Juſta Acclamação *mediante l' oculare iſpezione , ed un circoſpetto eſame. Mentre tutti i cinque Paragrafi , che ſi contengono dal foglio* 20 *al* 61 *, e che formano la Prima Parte di detto Libro , hanno per aſſunto , e per argomento de' Diſcorſi ivi deſcritti , cinque aſſurdi contrarj a tutti i Principj di Diritto Divino , e di Natura eſpreſſi nelle Sagre Carte dell' uno , e l' altro Teſtamento , e ſpiegati colle Dottrine degli Apoſtoli , e colla coſtante Tradizione de' Ss. Padri , Dottori della Chieſa , Autori Eccleſiaſtici , e Concilj , che non ammettono dubbio in contrario , che non ſia empio , e temerario : Aggiungendoſi a tutto ciò , che colui , che fu Autore di tal Libro in que' cinque argomenti , che preſe per ſuo aſſunto , non andò mai a cercare le ragioni di Diritto , come ſuol farſi da' Profeſſori ; e come aveva fatto il ſuddetto Maeſtro* Franceſco Velaſco de Gouvea *in tutti i ſurriferiti altri Trattati ; ma al contrario ſi riſtrinſe , e ſi riduſſe negli anguſti termini della eſtrinſeca Probabilità delle autorità degli Scrittori Geſuiti* Bellarmino , Soares , Mendonça , Molina , Azor , Valenza , *e di altri conſimili ſeguaci de' Settarj* Bucanano , Roſſeo , Hottomano , Boucherio , *ed altri Libertini , i quali preteſero , che non vi foſſe nel Mondo un Supremo Potere , il quale frenaſſe le loro ſedizioſe male-inteſe libertà ; Di tal forma , che tutte le ſuddette cinque Propoſizioni , e Argomenti ſi ritrovano appoggiati in aria ſulle dette autorità diametralmente contrarie ad ogni ragione , e ad ogni certo , elementare , ovvio Principio di Diritto ; Manifeſtandoſi queſta contradittoria differenza anche in quanto al modo ; poichè il riferito Libro* Juſta Acclamação *non ha in ſe nè metodo , nè deduzione ; Vedendoſi , che i punti ivi deſcritti , oltre non eſſere molti di loro ſpettanti al caſo di cui ſi trattava , non hanno conſeguenza l'*

uno

uno dall' altro, nè connettono tra loro; anzi che ſono contrarj gli uni agli altri, e non vi ſi trova il carattere di una corretta locuzione, come ſi vede nelle altre vere Opere di queſto illuſtre Maeſtro.

Dalle quali combinazioni, e dal circoſpetto giudizio, che sù di quelle ſe n' è formato; atteſtano i Magiſtrati ſotto la fede de' loro gradi di Lettori della Univerſità di Coimbra, e di Senatori del Tribunale delle Suppliche: Che il ſuddetto Libro intitolato Juſta Acclamação, *è notoriamente incompatibile, e totalmente diverſo da tutti, e ciaſcheduno de' ſurriferiti Trattati del Dottor* Franceſco Velaſco de Gouvea; *E che è ſimilmente incompatibile, e da non crederſi, che l'Autore di quelli Trattati componeſſe quell' altro informe, aſſurdo, e peſſimo Libro. Dal Luogo di N.S. dell'Ajuda a' 30 di Aprile del 1767.* Domenico Luigi Ribeiro Vieira *Lettore di Canoni, Collegiale del Collegio di S. Pietro, e Miniſtro degli Agravj nel Tribunale delle Suppli he.* Benedetto de Barros Lima *Lettore de' trè Libri del Codice, Collegiale del Collegio di S. Pietro, Giudice delle Cauſe della Corona, e Azienda, e Miniſtro degli Aggravj nel Tribunale delle Suppliche.* Antonio Manuel Nogueira de Abreu *Lettore dell' Iſtituta, Collegiale del Collegio di S. Paolo, Giudice delle Cauſe della Corona, e Azienda, e Miniſtro del Tribunale delle Suppliche.* Bartolomeo Giuſeppe Nunes Cardoſo Giraldes *Miniſtro degli Aggravj del Tribunale delle Suppliche.* Manuel Pereira da Silva *Lettore del Codice, Collegiale del Collegio di S. Paolo, Miniſtro degli Aggravj nel Tribunale delle Suppliche.* Manuel Gomes Ferreira *Lettore de' Canoni nella Univerſità di Coimbra, Collegiale del Collegio di S. Paolo, e Miniſtro degli Aggravj nel Tribunale delle Suppliche.*

858. Ed abbenchè gli Autori di quel Libro imputato al Dottor *Franceſco Velaſco de Gouvea* pretendeſſero di appoggiarſi a S. Tommaſo in quelle loro cinque falſe, temerarie Propoſizioni; è coſa certa però, che il Dottore Angelico mai non difeſe gli errori così groſſolani di Diritto Naturale, e Divino, che ivi ſi ritrovano; Anzi al contrario, per eſcludere que' tali errori, il Santo Dottore ſi eſpreſſe

eſpreſſe deciſivamente nel paſſo, che contiene le ſeguenti parole: [a]

Quanto al Terzo, dico, che il Principe ſi dice eſſere eſente dalla Legge per ciò, che ſpetta alla forza coattiva di detta Legge; poichè neſſuno è coſtretto per ſe ſteſſo; e la Legge non ha forza coattiva ſe non quella, che le viene data dal Supremo Potere del Principe. E perciò il Principe ſi dice eſſere eſente dalla Legge, perchè neſſuno potrebbe giudicarlo in caſo, che operaſſe contro la Legge. Dal che ne derivò ciò, che dice la Gloſſa ſulle parole Tibi ſoli peccavi *del Salmo L, che il Re non ha ſopra di ſe Uomo neſſuno, che poſſa giudicare delle ſue azioni. Però in quanto alla forza direttiva è certo, che il Principe di ſua ſpontanea volontà deve eſſere ſoggetto alla Legge.* E parlò con egual ſodezza, e preciſione nell' altro paſſo del Libro I al Re di Cipro, [b] ove dice: *Se può eſſere tollerabile un eccesſo così gran-*

a S. Tommaſo 1. 2. q. 96. a 5. ad 3. Ad Tertium *Dico, quod Princeps dicitur eſſe ſolutus a Lege, quantum ad vim coactivam Legis; nullus enim proprie cogitur a ſe ipſo; Lex autem non habet vim coactivam, niſi ex Principis poteſtate. Sic igitur Princeps dicitur eſſe ſolutus a Lege, quia nullus in ipſum poteſt judicium condemnationis ferre, ſi contra Legem agat: Unde ſuper illud Pſalmi L.* Tibi ſoli peccavi *Gloſſa dicit, quod Rex non habet hominem, qui facta dijudicet, ſed quantum ad vim directivam Legis Princeps ſubditur Legi propria voluntate.*

b Che ſi legge nel Tom. XVII. delle ſue Opere Part. I. Cap. VI. fol. 163. *Si ſit intolerabilis exceſſus hujuſmodi, quibuſdam viſum fuit, ut ad fortium virorum virtutem pertineat tyrannum interimere, ſeque pro liberatione multitudinis exponere periculo mortis. Sed hoc Apoſtolica Doctrina non congruit. Docet enim nos Petrus non ſolum bonis tantum & modeſtis, verum etiam diſcolis Dominis reverenter ſubditos eſſe. Hæc eſt enim Gratia, ſi propter conſcientiam Dei ſuſtineat quis injuſtitias patiens injuſtè. Unde cum multi Romani Imperatores fidem Chriſti perſequerentur tyrannice, non reſiſtendo, ſed mortem patienter, & armati ſuſtinentes pro Chriſto laudentur.* Et mox: *Eſſet autem hoc multitudini periculoſum, & ejus rectoribus, ſi privata præſumptione aliqui attentaſſent Præſidentium necem etiam tyrannorum.*

grande come questo : Giudicarono taluni, che spettasse allo sforzo di alcuni Uomini valorosi l'uccidere il Tiranno, ed esporsi al pericolo di morte per salvare la pubblica libertà; però questo è contrario alla Dottrina Apostolica; Poichè insegna S. Pietro, che non solo dobbiamo obbedire con riverenza a' Principi buoni, e modesti, ma ancora nello stesso modo a quelli, che menano una vita sregolata. Questa è la Grazia di Dio : questo è soffrire ciascheduno pazientemente con coscienza diretta da Dio le ingiustizie de' malvaggi. Dal che ne nacque, che avendo molti Imperatori Romani perseguitata come Tiranni la Fede di Cristo; vengono lodati i Fedeli per non essersi a quelli opposti, nè aver resistito; anzi al contrario per avere pazientemente sofferto la morte per Cristo.

E soggiunge più sotto:

Sarebbe di gran pericolo per i Popoli, e per i loro Principi, che alcuni con privata temerità attentassero contro la vita de' Principi benchè Tiranni.

E questi due primi libri scritti al Re di Cipro sono indubitatamente dell' Angelico Dottore, nè vi è ragione per mettere in dubbio la loro legalità. [a]

659. Di maniera, che gli altri passi di questo Santo, co' quali si sono volute appoggiare le tali Proposizioni, non alterano punto, nè potevano alterare le Evangeliche sode verità, che poc' anzi ho esposte.

660. Non poteva ciò fare il passo ove dice, che la Chiesa ha da Dio la potestà di privare con Sentenza, o con Legge i Principi infedeli del dominio sopra i Fedeli. [b] 1.° Perchè in quel passo il S. Dottore parlò argomentando, e non decidendo; poichè altrimenti non solo avrebbe egli parlato contro i Diritti di Natura, e Divino (*quod absit*): ma contradirebbe a se stesso. [c] 2.° Perchè da quel passo del San-

a Così vien provato dal dotto *Echard Biblioth. Scriptor. Ordin. Prædicator.* fol. Tom. I. pag. 337.

b In 2. 2. q. 10. Art. 10. in Corp.

c Come evidentemente dimostrò il *Vescovo di Rochester* nel Trattato stampato in Londra nel 1613 in risposta al *Bellarmino* col titolo *De Potestate Papæ in rebus temporalibus* Lib. II. Cap. XXI. n. 9. 10. 11. e 12.

Santo ove ſono riportate quelle parole, ſi vede, che furono da lui appoggiate alle Decretali, che cita, le quali in quel tempo ſi riputavano per genuine; e che di poi ſi è veduto eſſere falſe. [a] Donde riſulta, che, dopo eſſerſi ſcoperta la falſità di quelle Decretali, veniva a reſtare egualmente ſcoperta l'inutilità della Dottrina ſcritta dal S. Dottore col ſuppoſto, che foſſero vere, e coerenti a ciò, che ſoleva ſcriverſi in que' tempi con inganno manifeſto. 3.° Finalmente perchè anche nel caſo, che quel paſſo di S. Tommaſo foſſe fondato nella ſua propria Sentenza; non ſarebbe poi altro ſe non che una Autorità di un Dottore particolare, la quale in caſo neſſuno potrebbe prevalere contro i ſudetti Diritti di Natura, e Divino riportati nel Vecchio, e Nuovo Teſtamento, ed oſſervati dagli Apoſtoli, da' Concilj, e da' Dottori della Chieſa, come ſi è dimoſtrato. [b]

661. Nè oſta l'altro paſſo attribuito al medeſimo S. Tommaſo nel Trattato *de Regimine Principum*; poichè il Santo mai non ſcriſſe un tal Trattato, anzi che da' tanti errori groſſolani, e dagli anacroniſmi, che vi ſono, viene riconoſciuto ad evidenza per apocrifo, ed inventato da *Bartolommeo*, o *Tolomeo de Luca*; [c] dicendo l'erudito *Dupin*: *Quattro Libri*

a Come ſi è dimoſtrato nella Nota (*a*) §. 646.

b Come vien rilevato dal dottiſſimo *Fleury* nel IV. Diſcorſo *ſur l' Hiſtoire Eccleſiaſtiq.* §. 13. *in fin. ove dice*: *E' neceſſario confeſſare di buona fede, che Gregorio VII, ed Innocenzo III ingannati colle falſe Decretali, e co' frivoli raziocinj de' Teologi del loro tempo, promoſſero con maggior eccesſo la di loro eſecuzione.*

S. Ivone di Chartres, e S. Bernardo declamarono contro le Appellazioni ſtabilite nelle falſe Decretali, benchè non aveſſero notizia della loro falſità. E coſa direbbe S. Bernardo ſe ſapeſſe, che quelle Decretali di fatto erano apocrife? Nel detto Diſcorſo IV. §. 5.

Le ſteſſe Decretali ſorpreſero la innocente credulità di S. Tommaſo di Cantorbery, che fondato in quelle, fece reſiſtenza al Re d' Inghilterra, e ſoffrì il martirio. S. Bernardo tenne per vera la celebre Donazione di Coſtantino.

c *Alberic. Gentile* nel Lib. *de Vi in Principem ſemper injuſta. Barclaius* Lib. VI. *contra Monarchomachos. Arniſæo* nel Comment. citato Cap. I,

bri del Governo de' Principi , i quali non poſſono eſſere di S. Tommaſo , mentre vi ſi dice , che in ſuo tempo era ſucceduto nell' Imperio Adolfo a Rodolfo , e Alberto a Adolfo ; lo che non ſeguì ſe non molti anni dopo la morte di S. Tommaſo ; oltre di che lo ſtilo di queſti Libri è diverſo da quello , che ſi oſſerva nelle altre Opere di quel Santo. Ed il dotto *Echard* nella *Biblioteca degli Scrittori Domenicani* dice ancora : *L' Opera che ſi pubblicò nella Edizione di Roma intitolata* de Regimine Principum *diviſa in quattro Libri ; dal fine del Libro ſecondo ſi vede , che i due primi Libri formavano un Opera compita , e perfetta - - - - - Onde gli altri ultimi due Libri formano un' altra Opera , che ſi giudica foſſe ſcritta da diverſo Autore , e non da S. Tommaſo.*

In-

num. 1. Il dottiſſimo *M. De Real* Tom. VIII. pag. 613. *Du Pin Bibliotheq. des Aut. Eccleſiaſt.* parlando degli Autori , e Controverſie del Secolo XIII , dice riſpetto a S. Tommaſo pag. 256. *Quatre Livres du Gouvernement des Princes , qui ne peuvent pas être de Saint Thomas ; puis qu-il y eſt dit que de ſon temps Adolphe ſucceda dans l' Empire à Rodolphe , &c. Albert a Adolphe , ce qui n' eſt arrivé que pluſieurs anneès après la mort de Saint Thomas ; outre que le ſtile de ces Livres eſt différent de celui des Ouvrages de Saint Thomas.*

Il dotto Domenicano *Echard Bibl. Script. Ord. Prad.* To. I. pag. 336. col. 2. riferiſce : *Quatuor Libris diſtinctum Opus (de Regimine Principum) exhibetur in Ed. Rom. Sed duos priores Opus conſtituere abſolutum , & perfectum conſtat ex fine ſecundi - - - - - Itaque duo poſteriores Libri aliud Opus conſtituunt , in quo auctor , alius a S. Thoma , rem a principio redauſpicatur , & iterum inchoat agendo de Origine Dominii quod a Deo eſſe probat - - - - Adde plura in tertio , & quarto haberi , quæ vivo Thoma nondum evenerant. Vide poſtea ad 1321. Bartholomæus , ſeu Tholomæus de Lucha , cui utrumque vindicamus. Quod ad duos priores ſpectat , Thomæ genuinum eſſe fœtum invicte demonſtratur , & ex auctorum æqualium , aut ſupparium teſtimonio , & ex Codd. mſs.*

E più ſotto nella ſteſſa pagina ſoggiunge : *Ex his colligo nec ipſum ſecundum Librum a Thoma finitum , ſed ex ejus ſchedis forſan a Tholomæo de Lucha completum , cui alios duos tertium , & quartum addiderit.*

Incomincia di nuovo a trattare dell' origine del Dominio, e provando, che viene da Dio . . . . Aggiunge, che in quel terzo, e quarto Libro ſi leggono molti fatti, che ſono poſteriori al tempo di S. Tommaſo. *Veggaſi ciò, che dico all' anno 1321 di Bartolommeo de Luca, al quale attribuiſco queſti Libri, &c.*

E ſoggiunge: *Da queſti fondamenti ſi deduce, che neppure il ſecondo Libro fu terminato da S. Tommaſo, e che Tolomeo de Luca lo finì ſulle bozze del Santo; aggiungendovi poi il terzo, e quarto.*

662. V. L' ultimo fondamento alla perfine con cui ſi prova, che il libro intitolato: *Juſta Acclamação* non fu opera di *Franceſco Velaſco de Gouvea*, ma bensì de' Geſuiti, ſi manifeſta con evidenza dalla lettura delle medeſime quattro abominevoli Propoſizioni ivi poſte per aſſunto della Prima Parte di quel Trattato. Riſultando chiaramente da ciò, che non furono ſcritte ad oggetto di difendere con quelle il Diritto della Sereniſſima Caſa di Braganza; ma bensì col fine di rovinare, e diſtruggere il Supremo Potere della Corona, lo che era il principale oggetto de' Geſuiti.

663. Poichè il Diritto del Re D. Giovanni IV, per eſſere poſto ſul Trono di queſti Regni in quel caſo, ed in quella contingenza di cui ſi trattò in dette Corti, conſiſteva ſolo:

I.° Nella natura medeſima del Dominio di queſti Regni, che a titolo di Dote, e di Conquiſta era paſſato nella Real Famiglia de' Sovrani di detti Regni fin da principio; e che perciò era devoluto per diritto di ſangue da' Padri a' Figli, dagli Avi a' Nipoti, dagli Zii a' Nipoti, da' Cugini a' Cugini, &c. per proprio diritto ſenza convenzione, nè traslazione de' Popoli. [a]

II.° Nell' altro ſagroſanto inpreteribile Titolo della Legge fondamentale delle Corti di Lamego, in cui quella forma di ſucceſſione fu autenticamente ſtabilita dal Re D. Alfonſo Henriques; convocando, ed aſcoltando i Popoli affine di dare col loro voto a quella forma di Succeſſione il carattere di una *Legge di Stato*, o di una *Legge Fondamentale*, ed inalterabile ne' tempi avvenire; come ſempre

[a] Come ſi è dimoſtrato dal §. 591. al 602.

pre lo furono le altre Leggi ſimiglianti, le quali con eſemplare venerazione ſi oſſervano come ſante, ed inviolabili nelle Monarchie, e Regni di Europa; [a] e non per ricevere da' Popoli quel Supremo Potere, che già aveva in ſe per i titoli di Dote, e di Conquiſta, come ſi è dimoſtrato.

III.° Nell'eſſere il Re D. Giovanni IV Nipote della Infanta Ducheſſa D. Caterina, alla quale, per rappreſentanza dell' Infante D. Duarte ſuo Padre (nel grado di Cugina camale, in cui ha luogo il benefizio della rappreſentanza) era devoluto il dominio del Regno per morte del Re D. Enrico ſuo Zio, e Fratello del detto Infante D. Duarte, e della Imperatrice D. Iſabella, come è noto.

IV.° Nel ritrovarſi quel Dominio *ipſo jure* incorporato in detta Sig. *Infanta Ducheſſa D. Caterina* dall' iſtante medeſimo, che morì il Re D. Enrico, per la ragione di non potere il tal Dominio rimanere un ſol momento ſoſpeſo in aria, come è certo per primo principio, ed è aſſioma teſtuale oſſervato volgarmente nella pratica, e come viene ad ogni paſſo atteſtato da' Dottori. [b]

V.° E molto più fuori di ogni diſputa dopo eſſere a tutti noto, che la riferita *Legge Fondamentale delle Corti di Lamego* aveva eſcluſi tutti i Principi ſtranieri (come lo era il Re Filippo II) dalla Succeſſione alla Corona di queſti Regni.

564. Queſto dunque era il Diritto del Re D. Giovanni IV; Queſto il Diritto per cui ſi riveſtì del poſſeſſo di queſti Regni, che era la ſola coſa, che gli mancava di fare, mentre già il dominio eſiſteva in lui: Queſto era il Diritto di cui ſi trattava in quel caſo: E quello di cui allora ſi doveva trattare; e che in quel caſo ſi doveva ſoſtenere:

E

a Come ſi è provato dal §. 603. al 606.

b *Text.* in L. *Si ex duobus* §. *Sed Marcellus* ff. *in diem adject.* *Gloſ.* in L. *Si ego* ff. *de ſolut.* ubi communiter DD. Ed è una Deciſione eſpreſſa nelle Leggi di Spagna in L. VII. Tit. IV. Par. V. E con altri molti lo ha riportato *Molina de Primog. Hiſpan.* L. III. Cap. XIX. n. 10. L. III. Cap. X. n. 6. e Cap. XII.

E queſto finalmente era il Diritto, che fu conſiderato, e dichiarato nel Trattato de' 3 Marzo 1668, e negli altri, che ſi fecero dipoi.

665. E ſiccome non avevano che far nulla le dette barbare Propoſizioni di quella Setta de' *Monarcomachi* nè con queſto Caſo, nè con queſto Diritto; ſi vede ſubito, che furono malizioſamente, e ſenza propoſito inſerite nelle *Deliberazioni delle Corti* del 1641, e colla ſteſſa malizia pubblicate dipoi da' Geſuiti alla teſta di quel Libro ſtampato nel 1644, col fine di ſpargere la riferita Setta col maggiore ardimento, e col diſprezzo il più ſagrilego, ed offenſivo tanto contro il Monarca, che era ſtato acclamato, come contro il Sovrano, che n'era ſtato eſcluſo.

666. Mentre o foſſe l'uno, o l'altro de' due Re quello, che regnaſſe in Portogallo, le tali Propoſizioni ſarebbero ſempre ſtate egualmente ſenza propoſito: egualmente infami, e contrarie a' Diritti di Natura, e Divino eſpreſſi nell'uno, e l'altro Teſtamento: egualmente contrarie alla ſana, e Cattolica Dottrina degli Apoſtoli, de' Dottori della Chieſa, e de' Concilj come ſi è dimoſtrato; e diſtruttive di ogni Unione Criſtiana, e Civile Società, come lo fecero vedere con tanto noſtro orrore, ed ingiuria la Reggenza della Regina D. Luiſa, ed il Governo del Re D. Alfonſo VI, di cui ſtò trattando.

667. Per queſto appunto nel Proemio del Diſcorſo con cui ſi aprirono le altre, così dette, *Corti* del meſe di Gennajo 1668, delle quali ora ſi ragiona, furono inſeriti colla ſteſſa nera riconoſciuta malizia, e co' medeſimi ſagrileghi oggetti que' *Prenotanda*, ne' quali s'introduſſero, e ripeterono le ſteſſe infami Propoſizioni, dicendoviſi, che non potevano incontrare neſſun dubbio dopo, che erano ſtate ſtabilite in tempo della felice Acclamazione in quel Libro, a cui ſi riferivano. Libro, che è quello ſteſſo da me confutato, e quello ſteſſo, che a nulla ſerve ſe non che per moſtrare con evidenza fin dove giunſe la ſagrilega audacia de' ſuoi arditi, malizioſi Autori; E perciò l'aſtuta iſtancabile malizia di coſtoro poſe nelle mani, e raccomandò un tal Libro, e gli Autori *Monarcomachi*, ſecondo la dottrina de'

quali lo avevano compoſto, al ſincero *Antonio de Souſa de Macedo* [a], agli Autori dell' Opera *Vox Turturis*, e del *Balatus Ovium*, e quello che è anche più ſtrano, al dotto, e pio *Manuel Rodrigues Leitão* nel ſuo *Trattato Analitico*; [b] quando già allora queſti Scrittori non poterono trovare altri libri sù quali ſtudiare: e perciò ſi riportarono tutti, riſpetto a queſto Punto, al *Velaſco*, ed a' ſuddetti riprovati Autori.

Terzo Preteſto, e ſua confutazione.

668. Preteſero ancora i Geſuiti di metter fuori il Potere de' Popoli in dette *Corti* del 1668, coll' allegare quelle convocate dal Re D. Alfonſo Enrico in Lamego nel 1123, e le altre, che ſi tennero in Coimbra, quando ſeguì l' Acclamazione del Re D. Giovanni I nel 1423, o ſia nel 1385 dell' era Criſtiana. Per iſcoprire la confuſione, che i Geſuiti preteſero fare con ciò, non poſſo fare a meno di non eſporre alcune mie generali rifleſſioni ſopra queſte *Corti*, e vedere coſa furono in queſto Regno, per venire dipoi a trattare de' caſi particolari de' ſuddetti due Eſempj.

Delle Corti in generale.

669. Sono fatti ben verificati dalle Storie di queſti Regni: 1.° Che ne' primi loro ſecoli non vi erano nè Tribunali privativi per le varie ripartizioni del Governo, nè Magiſtrati locali, come Corregidori, o Provveditori, che amminiſtraſſero giuſtizia a' Popoli. 2.° Che da ciò ne nacque, che i Re di Portogallo (i quali ſempre furono nel tempo ſteſſo Padri de' loro vaſſalli) per eſimere dalle veſſazioni, o ciaſcheduno de' Trè Stati del Regno in comune, o ciaſcheduna Famiglia, o ſuo Individuo in particolare, erano obbligati a girare eſſi ſteſſi in perſona per le Provincie, e Comarche ad effetto di aſcoltare da ſe ſteſſi le lagnanze di que', che ſi trovavano gravati, e darvi gli opportuni provvedimenti corriſpondenti alla qualità de' caſi, che ſi preſentavano. 3.° Che ne' caſi ove ſi trattava d' intereſſi perſo-

a Nella *Luſitania liberata* Lib. II. Cap. I. num. 12. e dal Cap. IV. al VII. b Propoſiz. I. Dimoſtraz. V.

ſonali, o locali vi rimediavano con Decreti, o Reſcritti particolari. 4.° Che però quando ſi trattava d'intereſſi communi, che poteſſero dar motivo a qualche Legge, o Editto generale, convocavano le *Corti* in tutti i luoghi ove più loro piaceva di radunarle, colla ragione chiara, e per ſe manifeſta a chiunque abbia qualche lume della pubblica Giuriſprudenza delle Leggi, o idea del modo di ſtabilirle.

670. L'Aſſioma, che *tutto quello, che dal Principe viene determinato ha forza di Legge* [a] dalla Ragione naturale, e da' ſentimenti de' Giuriſti di buona, e ſoda dottrina viene dimoſtrato, che non ha luogo ne' Decreti, e ne' Reſcritti; perchè i Decreti ſi fanno nelle Controverſie tra le Parti; ed i Reſcritti ſono dati ſecondo le ſuppliche delle Parti, e perciò poſſono avere in ſe difetto, o per le informazioni de' Miniſtri, o per le ſuppliche de' Pretendenti. Tutto l'oppoſto però ſuccede riſpetto alle Leggi, o ſiano Editti generali, che ſono i ſoli, ne' quali il detto Aſſioma ha tutta la ſua forza; l'oſſervanza de' quali non può metterſi in dubbio ſenza delitto di ſagrilegio; [b] per la ragione, che in quéſti Editti ceſſano tutti i motivi di sbaglio nelle informazioni de' Magiſtrati, o nelle ſuppliche degl' Impetranti; mentre non ſi deve, nè ſi può preſumere, che un Principe ſtabiliſca, o deroghi le Leggi generali delle quali egli è autore, ſupremo depoſitario, e difenſore ſenza avere per ciò fare cauſa giuſta, e ſenza ſentire molti dotti, e fedeli Miniſtri prima di ſpedire negozj di tanta importanza. [c]

671. Da queſto antico uſuale Diritto ne nacque poi l'uſo di con-

a Stabilito nella Legge 1. ff. de *Conſt. Princ.* e nel §. *Sed & quod Principi* Inſt. *de jure Nat. & Gent.* &c.

b Donellus Comment. Jur. Civil. Tom. I. Lib. I. Cap. IX. ed è coſa notiſſima, e riportata da tutti i Giuriſconſulti, che ſcriſſero ſopra i ſuddetti Teſti.

c Paſſerinus ad Decretales Lib. VI. Cap. I. *de Conſtit.* num. 6. a 11. Ed è anche Dottrina, che ſi trova ſenza contradizione ne' Dottori, che ſcriſſero ſopra quel Teſto *Fermoſin. ad Rubr. de Conſtit.* q. 4. al num. 10. La Legge V. Lib. II. Tit. IV. della Ordinazione. E la Legge VII. e VIII. Lib. II. Tit. I. della Ricompilazione, ove lo notano i Gloſſografi Spagnoli, ed è comune.

vocarſi da' Re le *Corti* in que' caſi più ſpeciali; per effetto della loro eſemplariſſima Religione; perchè erano Padri amantiſſimi de' loro Vaſſalli, ed eroicamente zelanti della propria alta riputazione. Per tutti queſti motivi volevano ſentire, e conſigliarſi con molti prima di determinare, e ſtabilire provvedimenti generali; come ſempre è ſtato praticato, ed anche al preſente giuſtamente ſi coſtuma di fare nelle Leggi con quelle parole: *Avendo inteſo il parere de' Membri del mio Conſiglio, e di molti altri Miniſtri riputati in lettere, ed in virtù.* Nè i Re ebbero altro modo di farlo finattanto, che non vi furono i Tribunali Supremi, ed i Magiſtrati Territoriali, e Locali.

672. Da ciò ne ſiegue, che dalla oculare iſpezione di tutte le ſurriferite *Corti* appariſce. 1.° Che tutto quello, che fu fatto dagli Stati, che vi ſi radunarono, non fu altro, che fare iſtanza per ottenere ciò, che era utile a' loro intereſſi. 2.° Che i reſpettivi Monarchi aſcoltavano tutti quelli, che loro preſentavano le dette ſuppliche non ſolo con tutta la ſomma Autorità di Signore Sovrano, ma ancora con la clemenza, e benignità di Padre de' loro Vaſſalli. 3.° Ponderando con maturo conſiglio quelle tali iſtanze; ammettendo quelle, che riconoſcevano per giuſte ne' termini, che più loro pareva: e riggettando colla ſteſſa indipendente Sovrana Autorità le iſtanze, o ſuppliche, che giudicavano o non aver biſogno di reſcritto, o che erano ingiuſte. Spiegandoſi nell' uno, e l' altro caſo con termini di comando così ſignificanti, come ſono quelli, che ſi veggono uſati in ciaſcheduna, ed in tutte le riferite *Corti.*[a] Di maniera, che mai, e poi mai paſsò per la mente di quelle *Corti* di avere eſſe la minima autorità di dar Leggi come Sovrane; ma bensì ſolo quella di umilmente ſupplicare per i Reſcritti de' quali abbiſognavano: E queſto ſolo era conforme a tutta la Ragione, ed a tutto il Diritto.[b]

Ma

a Per maggior chiarezza ſi danno alcuni Eſempj di queſte Corti nelle Prove al Numer. LIII.

b Creſpi Obſerv. 3. n. 6. e ſeg. ove limita ſolamente nelle Leggi fondamentali. *Fermoſin. ad rubric. de Conſtit.* quæſt. 4. dal num. 18. al 25.

673. Ma neppur queſto aveva più luogo nel tempo delle così dette *Corti* del meſe di Gennajo 1668; poichè il Trono ſi ritrovava leggitimamente occupato dal Re D. Alfonſo come Figlio primogenito di ſuo Padre in conformità della Legge fondamentale del Regno, la quale non poteva eſſere derogata dalle *Corti* contro la volontà di quel Sovrano, e contro il Diritto di ſua ſucceſſione; E perchè i di lui Auguſti Predeceſſori, avendo riconoſciuto dopo molta, e penoſa eſperienza, che gli alloggi delle *Corti* ne' viaggi, e ne' luoghi ove ſi facevano quelle Adunanze; e le ſpeſe de' Superiori Eccleſiaſtici, e Proccuratori, che vi intervenivano, davano motivo a veſſazioni più grandi di quelle alle quali ſi cercava di rimediare con dette Adunanze, avevano dato al Governo della Monarchia la nuova forma, che in quell' anno 1668, da molto tempo prima, ſi ſtava praticando.

674. Cioè a dire: Che avevano conſervato nella loro Real Perſona l'alta ſuprema giuriſdizione: Che avevano diviſa la volontaria giuriſdizione ne' Regj Tribunali, affinchè ciaſcheduno di eſſi eſaminaſſe, e conſultaſſe i negozj di tutta la Monarchia nella riſpettiva competente ripartizione: Che avevano conferita la giuriſdizione contenzioſa a' Tribunali della Relazione, ne' quali ſi giudicano in ultima iſtanza le cauſe civili, e criminali: Che avevano ſtabiliti Magiſtrati privativi, territoriali, e locali perchè foſſe amminiſtrata giuſtizia a' Popoli nella loro caſa medeſima. E tutta queſta armonia fu non oſtante ridotta ad una confuſione da' Geſuiti perturbatori della pubblica tranquillità colla parola *Corti* in quell' anno 1668.

Delle Corti tenute ſotto il Re D. Alfonſo Henriques.

675. Già ſi è dimoſtrato nel primo *Fondamento* di queſta Diviſione [a]: Che il Re D. Alfonſo Henriques non ebbe il ſupremo dominio, o ſupremo Potere per convenzione, o ceſſione de' Popoli; ma bensì per i legittimi, ſuperiori titoli di Dote, e di Conquiſta; E che non convocò, nè poteva convocare le *Corti di Lamego* per trasferire in quelle il

a Dal §. 592. al 606. incluſ.

il tal ſupremo dominio, che era ſuo; ma bensì per ſtabilire l' ordine di Succeſſione, e del Governo del Regno con una Legge di Stato, o ſia Legge fondamentale, come ſono in Francia la Legge *Salica*, la *Bolla d' Oro* in Germania, la *Carta Magna* in Inghilterra, i *Pacta Conventa* in Polonia, i *Pacta ſubjectionis* in Curlandia, la *Legge Regia* in Danimarca, e l' *Unione di Utrecht* in Olanda.

676. Poichè eſſendo il detto Re D. Alfonſo Henriques il Fondatore della Monarchia Portogheſe, volle con quella tal forma legittima prevenire tutte le diſcordie future, così ſulla forma del Governo Monarchico, che eſercitava, come ſull' ordine della Succeſſione nel Regno: Collo ſtabilire per queſte due importantiſſime cauſe una Legge fondamentale, ſtabile, perpetua, e tale, che non poteſſe eſſere alterata neppure da' di lui Regj Succeſſori. Mentre, per quanto auguſto, e indipendente ſia il potere de' Sovrani, non può mai queſto, ciò non oſtante, ſtenderſi a derogare la Legge fondamentale del Regno, come di ſopra abbiamo dimoſtrato. [a]

677. Per queſta ragione appunto in quelle *Corti* di Lamego, a differenza delle altre, il Re, ed il ſuo Proccuratore della Corona furono quelli, che propoſero agli Stati, per ſentirne il parere, i Punti sù de quali dovevano dare il loro voto: e furono i Popoli quelli, che riſpoſero sù que' Punti, che erano ſtati loro propoſti; formando con ciò il Re D. Alfonſo Henriques un Congreſſo Nazionale, aſcoltandovi il parere de' Popoli, convenendo con loro, e facendo poi la Legge in ſuo Regio nome, come ivi ſi vede, affinchè ne' tempi avvenire ſi evitaſſe ogni dubbio, e non ſi poteſſe alterare, nè da' Sovrani di lui Succeſſori ſenza conſenſo de' Popoli, nè da' Popoli ſenza volontà de' Sovrani quanto di comune conſenſo del Re, e de' Popoli era ſtato ſtabilito, eſſendo queſta la natura delle Leggi fondamentali, e quella, che le fa irrevocabili, come di ſopra abbiamo detto.

678. Dal che ſi prova con chiarezza, e manifeſtamente il dolo col quale i Geſuiti per ſeminare, e continuare tante ſedizioni, e tante turbolenze in queſti Regni, pervertirono

a Come ſi è dimoſtrato dal §. 591. al 602.

no questa Legge fondamentale fatta appunto per rendere stabile la loro pubblica tranquillità.

Delle altre Corti sotto il Re D. Giovanni I.

675. Egli è fatto notorio per le Storie della Nazione, e Straniere: Che il Re D. Fernando non lasciò Figlio, che potesse succedere alla Corona di questi Regni: Che non lasciò neppur Parente alcuno a cui secondo la Legge fondamentale delle suddette Corti di Lamego si devolvesse la Corona: Che in quella circostanza rimase il Regno vacante: Che i Principi, che pretesero di succedere alla Corona furono il Signor D. Giovanni Figlio naturale del Re D. Pietro I, e di D. Agnese de Castro, inabile alla successione per gli altri difetti concludentemente allegati in dette *Corti* dal Dottor *Giovanni das Regras*; E l'altro Signor D. Giovanni, similmente Figlio naturale del medesimo Re D. Pietro I, e Gran Maestro dell' Ordine di S. Benedetto d' Aviz. E finalmente, che essendosi riconosciuto, e dichiarato in quelle *Corti* dagli Stati del Regno, che la Corona si ritrovava notoriamente vacante per mancanza di legittimo Discendente dai Re di Portogallo; potevano i Popoli eleggere un nuovo Re; e che eleggevano, come di fatto elessero, il suddetto Signore Gran Macstro dell' Ordine di Aviz. [a]

680. Quel caso di vacanza per difetto di Successione essendo appunto il caso in cui avevano luogo le surriferite *Corti*; affinchè i Popoli eleggessero tra' Concorrenti quello, che giudicassero avere un miglior diritto, nel modo, che allora fu deciso dal gran Giurisconsulto Baldo, e da molti altri dopo di lui. [b]

E

a Tutti questi fatti si provano specificatamente dalla Risoluzione delle medesime *Corti*, che fu copiata dagli originali del Regio Archivio della *Torre do Tombo* da *Giuseppe Suares da Silva* nel Tom. IV. delle Memorie del Re D. Giovanni I. Documento VII.

b *Baldus Consil.* 271. Lib. I. *Et in lege ex hoc jure* quæst. 3. ff. *de just. Tiraquellus de jur. Primog.* quæst. 17. Op. 9. n. 2. e 3. *Gom. in Leg.* 40. *Taur.* n. 4. *Greg. Lopes* ad Leg. 9. Tit. 1. Part. II. verb. *No haviendo*, e nella Legge 2. del medesimo Tit. verb. *El mas propinquo*. Il nostro Professore

681. E ciò avviene perchè in que' caſi *le diferenti prétenſioni ad una Corona vacante, ſoſpendendo gli eſercizj di Sovranità, laſciano per pochi momenti l'autorità a' Vaſſalli, non per ritenerla, ma per ridurre ad evidenza a chi tra' Concorrenti ſi devolva; e per reſtituirla a quello, a cui legittimamente appartiene.* [a]

682. Ed abbenchè i Popoli di queſti Regni eleggeſſero con giuſtizia in quel caſo di vacanza; non perciò rimaſe loro alcun Diritto per tornare ad eleggere di nuovo per morte di qualunque altro Re, che laſciaſſe legittimi Succeſſori.

I.° Perchè queſto Regno per il ſuo naturale titolo di Dote, e di Conquiſta, e per la ſua Legge fondamentale doveva devolverſi per Diritto Ereditario, come è ben noto; ſenza che le *Corti di Coimbra* alteraſſero in modo alcuno quel Diritto, e quella fondamentale Coſtituzione.

II.° Perchè all' oppoſto nelle Deliberazioni di dette *Corti* [b] ſi trattò della Succeſſione del Regno come Ereditario in quelle parole: *Senza Re, ſenza Regidore, e Difenſore alcuno, che poteſſe, o doveſſe* de jure *ereditarli.* E ſoggiungendoſi: *E ſiccome ſembra, che alcuni dubitaſſero, ſe detti Regni erano vacanti, o ſe vi foſſe ivi Perſona, che poteſſe, o doveſſe ereditarli.*

III.° Perchè nella Bolla ſpedita da Papa Bonifazio IX, in cui confermò l'elezione de' Popoli; (per l'errore, a cui allora dava cauſa la mancanza di quella cognizione, che ſi è avuta dipoi della falſità di alcune Decretali) diſpenſando il Signor D. Giovanni I per potere prender moglie: ſi ſpiegò quel S. Pontefice così: *Che potrebbe ricevere, tenere, ed ottenere (queſti Regni) per ſe, e per i ſuoi Eredi, e Succeſſori, che foſſero legittimi.* [c]

Per-

Manuel da Coſta nel ſuo Trat. *de Succeſſione Regni* pag. 141. e pag. 195. e ultimamente *Mr. De Real Science du Gouvernement* Tom. IV. Cap. II. Sez. II. pag. 287. ove tratta queſta materia *ex profeſſo* co' Diritti, ed Eſempj di tutte le Nazioni.

a Sono formali parole di *Mr. De Real* ivi pag. 288.

b Nel Tom. IV. Documento VII. delle *Memorias de Joſé Soares da Silva.*

c Come ſi manifeſta nelle Prove al Num. LIV.

IV.° Perchè nel Teſtamento di detto Re D. Giovanni I [a] ſi legge la clauſula, che dice: *L'Infante D. Duarte mio Figlio Primogenito, ed Erede, &c.*

V.° Perchè nella Lettera del Re D. Alfonſo V, parimenti autentica [b], ſi vede ancora, che ſi ſpiegò in queſti termini: *Ereditì i detti Regni di Portogallo, e degli Algarvi*; e dipoi: *Erede de' detti Regni di Portogallo, e degli Algarvi*: e di nuovo: *Per vero Erede de' miei Regni di Portogallo, e degli Algarvi*; ed in varj altri luoghi di quella Lettera ſi ripete lo ſteſſo.

VI.° Perchè queſto medeſimo viene provato dalla Ordinazione del Regno ſtabilita dal Re D. Manuele, [c] dicendoviſi: *Perchè poi il Principe Ereditario non può portarle ſenza differenza, molto meno qualunque altra Perſona...*

VII.° Perchè in queſta Monarchia, ed in quelle di Francia, e di Spagna il Diritto di Succeſſione fu ſempre fuori d'ogni dubbio Ereditario, ſenza intervenzione de' Popoli, e univerſalmente riconoſciuto da tutti i Giuriſconſulti riportati da *Domenico Antunes Portugal* nel ſuo Trattato delle *Donazioni Regie* [d]: di modo, che mancando i legitimi Diſcendenti, ſi devolve il Regno a' Conſanguinei dell'ultimo Re fino al milleſimo grado. [e]

683. In viſta delle ſuddette Evidenze viene di nuovo a concluderſi, e a dimoſtrarſi, che, queſte Corti del Re D. Giovanni I, non ſolo non poterono appoggiare, e favorire le tante barbare coſe, che furono ſcritte nel 1641, e nel 1668; ma al contrario ſi rendono colle medeſime a tutti notorie le intraprendenti, ſagrileghe temerità de' Geſuiti in quelle due Adunanze degli Stati del Regno, da loro chiaramente tirate a forza per ſervire alla *Monarcomachia*, che fu ſempre il ſiſtema, e lo ſciſmatico oggetto di detti Regolari.

Quar-

a Si dà anneſſo nelle Prove al Num LV.

b Si aggiunge ſimilmente tra le Prove al Num. LVI.

c Nel Lib. II. Tit. XXXVII. §. 4.

d Part. I. Lib. I. Cap. III. num. 8. e ſeg.

e Siccome lo fece vedere inſieme con moltiſſimi altri Dottori il ſuddetto *Domenico Antunes Portugal* nel detto Cap. III. ſopracitato dal num. 15. al 20.

Quarto, ed ultimo Preteſto, e ſua confutazione.

684. Ad effetto di dar luogo al detto *Piano*, introduſſero i Geſuiti in ambedue quelle *Corti* da loro dirette, ed in quel Libro da loro ordito col titolo di *Juſta Acclamação*, le Bolle Pontificie ivi allegate: cioè: la prima ſpedita al Re D. Alfonſo Henriques nel 1142: la ſeconda ſpedita da Papa Innocenzo IV per deporre il Re D. Sancio II. La Terza di Papa Bonifazio IX al Re D. Giovanni I, ove ſi dice, che ſi ſpediva per confermare in lui l'elezione de' Popoli, quando in realtà non dovette eſſere, che per diſpenſarlo dal voto di caſtità, a cui in quel tempo erano ancora ſoggetti i Cavalieri degli Ordini Militari.

685. Queſte Bolle però non potevano ſervire di preteſto alla *Monarcomachia Eccleſiaſtica*, che la Società de' Geſuiti preteſe d' innestare nella Setta dell' altra *Monarcomachia Politica* di cui furono Erciarchi l' Anonimo *Bruto*, *Roſſeo*, *Buchanano*, e gli altri loro ſeguaci.

I.° Perchè tutte le dette Bolle ſi riducevano all' unico fondamento della Poteſta Temporale del Papa ſulle Monarchie della Terra col preteſto di quel Diritto, che ſi trova nelle falſe Decretali: Diritto, che era ſvanito da che il Mondo illuminato ſcoprì con evidenza la loro falſità. [a]

II.° Perchè le autorità degli Scrittori Geſuiti, che preteſero ſoſtenere la *Monarcomachia Eccleſiaſtica* ſotto il preteſto della giuriſdizione temporale del Papa, è ſtato parimenti dimoſtrato, che non iſtabilì una dottrina degna da eſſere ſeguitata; ma bensì l'imitazione di una Setta univerſalmente riprovata, e punita. Riducendoſi la coſa in queſti termini: Che trovandoſi da una parte il Diritto di Natura, e Divino: il Vecchio, e Nuovo Teſtamento: gli Apoſtoli, i Dottori, ed i Concilj della Chieſa: E dall' altra parte ritrovandoſi i Settarj *Monarcomachi*, ed i Geſuiti loro notorj ſeguaci, le opere de' quali furono riprovate, e confutate da tutte le Nazioni di Europa, ed i loro ſcritti bruciati, e gli autori con tutta la loro Società

a Come ſi è provato nel §. 655. nota (*a*)

tà proſcritti, e diſcacciati per queſto motivo da tutti i Regni, e Stati della medeſima Europa: E' certo, che dovendoſi ſcegliere tra queſte due parti, non rimane arbitrio giuſto per eſitare, quale delle due s' abbia ad eleggere; non potendoſi prendere la ſeconda ſenza abbandonare la prima con un aſſurdo per ſe ſteſſo notorio.

III.° Ed aggiungendoſi a quanto finora ſi è detto, e ponderato anche il molto di più, che ſi vedrà eſpoſto nelle Dimoſtrazioni V, e VI della Seconda Parte di queſta Deduzione, non rimarrà aſſolutamente luogo a minimo dubbio.

DIVISIONE XIII.

Compendio di quanto fecero i Geſuiti dal principio della Reggenza del Re D. Pietro II, fino che terminò il di lui Governo a' 9 di Dicembre del 1706.

§. 686.

POchi giorni prima, che ſeguiſſe il ſagrilego funeſto inſulto, con cui fu depoſto il Re D. Alfonſo VI, da me riferito nelle due precedenti Diviſioni, il bene inteſo, e ſaggio D. Roberto Southvvel Ambaſciatore d' Inghilterra, di cui più volte ſi è parlato, aveva previſti gli orribili effetti, che dovevano naſcere dagli atrociſſimi attentati da lui veduti commettere, e ne aveva avviſata la ſua Corte, ſpiegandoſi egli nella Lettera, ſcritta agli 11 di Novembre 1667 a Mylord Harlington allora Segretario di Stato del Re Carlo II, in queſti termini: [a]

Credo conveniente farvi quì oſſervare, Mylord, che ſiano pure quelle, che ſi vogliano le mani in cui venga a cadere la ſuprema Autorità, egli è certiſſimo, che ſarà neceſſario più di un mezzo ſecolo prima di poter ridurre i Vaſſalli a quel grado di ſoggezione, e di obbedienza dovuta al loro Sovrano, in cui ſi trovavano innanzi di queſti torbidi. Mentre i medeſimi Vaſſalli, per un effetto della loro preteſa Autorità, (della quale ſi è avuta tutta l' attenzione di renderli perſuaſi

[a] Queſta Lettera è la ſeconda del Tom. II. della Raccolta ſopracitata.

ſuaſi luſingando il loro ſpirito con varj mezzi, per far loro dipoi approvare, e ſoſtenere tutto quanto ſi va macchinando) ſi ritrovano in uno ſtato di tanta corruttela, e di tanta ſuperbia, che ne' loro diſcorſi ſi ſpiegano con eſpreſſioni così avanzate, e così libere come ſi potrebbero uſare in qualunque Repubblica.

687. Furono però le rovine anche maggiori di quello, che D. Roberto Southvvel ſi era figurate. Poichè i Geſuiti dopo di aver finito d' intieramente diſtruggere la Monarchia, ſi accinſero ſubito a ſopprimere la Democrazia, ed a ridurre il Governo di Portogallo, e ſuoi Dominj ad una apparente Ariſtocrazia; la quale non governandoſi con altra Giuriſprudenza, nè con altra Morale, che non foſſe Geſuitica, in vece di eſſere una vera Ariſtocrazia, venne a rimanere, come lo era in effetto, ed in realtà, una Macchina Politica, alla quale davano i medeſimi Geſuiti tutto il moto negli animi, e negli intereſſi; e ſi riduſſe in ſoſtanza ad un Diſpotiſmo aſſoluto del Sinedrio Geſuitico.

688. Per aſſicurarſi queſto colla maggior fermezza un tal diſpotico Governo, cautelandoſi contro tutti gli accidenti, che poteſſero alterarlo, occupò ſubito, e fortificò immediatamente que' poſti più importanti per i quali temè, che ſe gli poteſſe aprire la breccia.

689. Si è già veduto [a], che il detto Sinedrio ſi ſervì dello ſpirito torbido del *P. Antonio Vieira* nell' impiego di Maeſtro, e Confeſſore del Re D. Pietro per alterare la mente di quel Principe fin da' ſuoi primi anni. E ſiccome queſto malvaggio Direttore ſi trovava già chiuſo nelle carceri del S. Offizio nel Novembre del 1667, allorchè ſeguì la ſagrilega depoſizione del Re D. Alfonſo VI, fu perciò pubblicamente dichiarato Confeſſore del Re D. Pietro come Principe Reggente di queſti Regni il *P. Manuel Fernandes* Geſuita, come viene riferito dallo Storico *Antonio Franco* in queſti termini: [b]

Entrando l' Infante D. Pietro nella amminiſtrazione del Regno, non già col titolo di Re, ma di Principe Reggente, di-

a Ne' §. 468. e 469.

b Nella *Synopſis Annal. S. J.* an. 1667. pag. 432. n. 2. *Imag. da Virt. de Coimbra* pag. 595.

dichiarò per ſuo Confeſſore il noſtro Manuel Fernandes, *che in quel tempo era Prepoſito della Caſa Profeſſa.*

690. E con queſto, ritrovandoſi già da prima la coſcienza della Regina D. Maria Franceſca Iſabella di Savoia in aſſoluto potere del Geſuita *Franceſco de Ville* [a]; E quella del Signore Infante D. Pietro eſſendo ſtata meſſa nelle mani del ſuddetto *P. Manuel Fernandes*; E venendo ambidue queſti Sovrani nel tempo ſteſſo diretti con aſſoluto diſpotiſmo dall' intrigante *P. Nuno da Cunha*, e da' ſuoi Socj della Caſa Profeſſa di S. Rocco; [b] Rimaſero con que' due Confeſſionarj, e colla ſuperiore direzione della Caſa Profeſſa ſuddetta, preſe, e fortificate le prime, principali vie per cui avrebbero potuto giungere alle orecchie di que' due Sovrani le verità Morali, e Politiche riſguardanti gli affari del foro eſterno a comune vantaggio.

691. Conſiderò il Sinedrio Geſuitico, che gli mancava ancora di occupare l' altro paſſo, con cui renderſi egualmente forte, per ritenere ſotto la ſua ſoggezione le adunanze della Nobiltà ſtabilite da quella apparente Ariſtocrazia; onde colla maggior ſollecitudine, e temerario ardire ſi accinſe a fare una tal conquiſta nel ſeguente modo.

692. Le urgenze della guerra avuta dopo la felice Acclamazione del Re D. Giovanni IV refero utile, e neceſſario lo ſtabilimento dell' Adunanza chiamata *de' Tre Stati*, perchè compoſta di Miniſtri, che rappreſentavano i medeſimi *Tre Stati*, incaricati di tutto ciò, che ſpettava all' eſazioni de' diritti, e gabelle deſtinate a pagare le milizie, ed a provvedere le munizioni da bocca, e da guerra per l' Eſercito. Aſſemblea, dico, e Unione in cui fino dal ſuo principio erano entrate come Miniſtri, le Perſone della primaria Nobiltà del Regno per conferirvi, e conſultarvi alla giornata i graviſſimi negozj, che cadevano ſotto la loro iſpezione.

693. Non baſtò per altro, che in queſto Tribunale non ſi ammetteſſero ſe non, che Perſone di naſcita la più diſtinta; nè che la ſua iſpezione foſſe tutta riſguardante coſe militari,

[a] Come ſi è veduto al §. 480, e ſeg.
[b] E dal §. 524. al 590.

tari, e perciò diametralmente oppoſte ad un Iſtituto Religioſo, per far sì, che il Sinedrio Geſuitico laſciaſſe d' introdurvi (preferendo i ſuddetti ſuoi oggetti allo ſcandalo univerſale) il ſuo Socio *Manuel Fernandes*, come ſimilmente viene riportato dal Geſuita *Antonio Franco* [a], dicendo:

Il Principe, per vieppiù accreſcere gli onori al ſuo Confeſſore, lo deputò membro del Tribunale chiamato Adunanza de' Tre Stati, *e preſe poſſeſſo di queſta carica inſieme col Marcheſe di Fronteira. In quel Tribunale ſi trattano coſe di ſomma importanza, e aliene moltiſſimo dal noſtro Iſtituto; Egli è però impiego di tanta autorità, che non ſi dà ſe non a' Grandi del Regno.*

694. Un Fenomeno così ſtraordinario come queſto, di vedere nello ſteſſo tempo prender poſſeſſo di una carica così coſpicua per trattare affari di guerra, da una parte il Marcheſe di Fronteira, e dall' altra *Manuel Fernandes*, non poteva fare a meno di non cagionare la maggior ſorpreſa nella Corte, e nel Regno, e di non produrre i clamori del Pubblico; al che i Geſuiti preteſero di riparare con far rivolgere altrove l' orrore cagionato da quel fenomeno, e col farne ricredere lo ſteſſo Pubblico ſcandalizato.

695. E per ottenere tutto queſto, uſarono delle medeſime ſimulazioni, e del medeſimo ſtratagemma di cui per ſiſtema ſi erano ſempre valuti in caſi conſimili.

696. Queſto fu, che dopo di avere il *P. Manuel Fernandes* eſeguito nell' Adunanza de' *Trè Stati* quella tale incombenza per cui vi era ſtato mandato in così impropria figura; e dopo aver viſto i Geſuiti, che non era loro poſitivamente più neceſſario in quel luogo; ſi miſero a dire pubblicamente, che vi era entrato contro la volontà de' ſuoi Superiori, (come ſe foſſe coſa poſſibile) e contro il voto de' Padri Profeſſi della Compagnia di non accettare dignità, moſtrando con affettazione di fare grandi querele contro detto *Manuel Fernandes*, appoggiandole, per darle meglio ad intendere, con una lettera del loro Generale *Giovanni Paolo Oliva*, in cui ordinava al detto *P. Manuel Fernandes* di

[a] *Synopſ. Ann.* pag. 342. num. 3.

di dimettere quell' impiego; e colla riſpoſta di queſto Padre in cui, dopo aver ſaputo, che non piaceva al ſuo Generale, ch' egli occupaſſe una tal carica, gli aveva ſcritto: *Che preferirebbe il poſto più vile nella cucina della Compagnia a qualunque dignità del Regno.* [a]

697. In tutto queſto però non ſi potevano ingannare ſe non i ſciocchi, mentre dalla gente di giudizio, ed informata ſi ſapeva beniſſimo, che *Manuel Fernandes* non poteva entrare in quell' impiego ſenza permiſſione de' ſuoi Superiori; e che eſſendo Profeſſo, non poteva fare qualunque altro paſſo, anche di minor conſeguenza, ſe non che di comune conſenſo della Compagnia: Si ſapeva, che con ſimiglianti cavilloſe proteſte [b] contrarie a' fatti, il *P. Nuno da Cunha* poco prima ſi era fatto i ſegni di croce facendo le moſtre di non aver parte neſſuna nella orrenda depoſizione del Re D. Alfonſo, con dire, che gli veniva proibito, ſotto pena di eſſer ſoſpeſo, ed inabilitato, l' intrometterſi in negozj del Secolo, e Politici; nel tempo ſteſſo, ch' egli era il principale autore, e condottiere di quell' enormiſſimo attentato. [c] E ſi ſapeva da ognuno ancora, che il detto *P. Manuel Fernandes* fu così poco oſſervante di quell' Iſtituto di non ingerirſi in negozj del Secolo, e Politici, che rimaſe colla direzione, e maneggio di tutti i più grandi, e di maggiore importanza di queſta Monarchia finchè viſſe, come il medeſimo Iſtorico, contradicendo a ſe ſteſſo, riferiſce in queſti termini: [d]

Che eſercitò per ventiſei anni l' uffizio di Confeſſore del Re fino alla ſua ultima malattia, confidandogli S. M. non ſolo la ſua coſcienza, ma ancora i Negozj di maggior peſo, ne' quali diede ſempre il ſuo voto ſenza intereſſe, con valore, integrità, e fedeltà verſo il Re, che ſommamente lo amava;

a Queſte finte lagnanze, e lettere ſi trovano riportate dallo ſteſſo *Franco* ivi al num. 3. 4. 5. e 6.

b Come fu dimoſtrato nella Supplica di Ricorſo ſul Breve *Apoſtolicum paſcendi* dal num. 4. al 12. ed in queſta Deduzione a' §. 337. e 338.

c Come ſi è provato ne' §. 542. al 590.

d Nell' *Imagem da Virt. de Coimbra* pag. 596. num. 19.

va; il quale nelle di lui malattie ordinò, che foſſe aſſiſtito da' Medici di Camera; e che dalla cucina Reale gli veniſſero ſomminiſtrate tutte quelle più delicate, ſquiſite vivande, che poteſſero moderargli la nauſea.

698. E con tutti queſti modi il Sinedrio Geſuitico ſi reſe arbitro diſpotico del preſente Governo così, come lo era ſtato di tutti i precedenti: con di più le ulteriori funeſte Conseguenze, tra le quali mi riſtringerò a riportare quì ſolo quelle baſtanti per ſodisfare al mio aſſunto, per non rendere queſta Diviſione, dopo tante altre, più lunga del neceſſario, e per dare una idea chiara della continuazione del Diſpotiſmo Geſuitico.

699. I. La Sentenza pubblicata dalla S. Inquiſizione di Coimbra contro l'intrigante, e turbolento *P. Antonio Vieira* fu concepita, ed eſpreſſa in queſti termini: [a]

Fu queſta Sentenza pubblicata, e letta al Reo nella Sala della Inquiſizione nel venerdì dopo il mezzo giorno de' 23 di Dicembre 1667; eſſendo ſtate impiegate in leggerla due ore, e un quarto; E nel ſeguente Sabbato mattina fu pubblicata nel di lui Collegio, ove reſtò allora, per andare poi di là a riſiedere nella Caſa di Pedroſo, *che gli viene da noi aſſegnata* loco carceris. *E queſta, prima che vi andaſſe, gli fu dal Conſiglio Generale permutata nella Caſa di* Cotovia *in Lisbona; ed ivi dimorando fu diſpenſato, e perdonato in tutto dal medeſimo Conſiglio nel meſe di Giugno del 1668; E dipoi in Agoſto del 1669 con licenza di Sua Altezza ſe ne partì da Lisbona, e andò a Roma.*

700. Queſta Sentenza, che gettava a terra il giganteſco Coloſſo dell' Oracolo conſultato ſu gli Arcani futuri di quell' Interprete infallibile non ſolo de' Profeti Canonici, ma anche degli Indovini da lui inventati: di quel Fondatore maraviglioſo della nuova arte d' ingannare i Popoli fino da' Pulpiti iſtituiti per inſegnarvi ſopra a' Fedeli le Eterne verità: E che obbligava la ſuperba Compagnia a ſoggettarſi pubblicamente al *S. Offizio* con quella umiltà, che fin dal Governo del Re D. Giovanni III ſi ritrovava in poſſeſſo di non praticare neppure co' Sovrani ſteſſi di queſti.

[a] Si riporta copiata nelle Prove al Num. XLVI.

queſti Regni: Queſta Sentenza, dico, non era poſſibile, che faceſſe a meno di non iſtimolare, ed accendere quella indomita Società, avvezza da tanti anni a dominare ſopra Scettri, e ſopra Tiare, alla più violenta ſanguinoſa vendetta.

101. Con queſto ſpirito di vendetta, e di arroganza la Compagnia ſcelſe il *P. Baldaſſar da Coſta*, allora Provinciale del Malabar dimorante nel Collegio di S. Antonio in Lisbona, [a] per iſtromento, con cui aprire il cammino agli attacchi contro l'Inquiſizione; Mandandolo a' 7 di Settembre 1672 a rappreſentare, e ſuggerire al Re D. Pietro, ancora Reggente, quanto ſi legge nella Lettera originale ſcritta dallo ſteſſo *Baldaſſar da Coſta* al Confeſſore *P. Manuele Fernandes*; che così incomincia: [b]

Padre Confeſſore. Pax Chriſti. *Nell' andare oggi a baciare la mano a S. Altezza Sereniſſima, che Iddio conſervi; mi venne ricordata la buona occaſione, che Iddio ci preſenta di poter ricuperare le Indie; E piacque a S. A. di ordinarmi, che gli moſtraſſi i mezzi, che a me ſembravano atti per mettervi la mano con buona riuſcita, e prevalerſi di così bella occaſione; e che perciò, o li mandaſſi per iſcritto ſubito a S. A., o ſcriveſſi a V. R. Alla Riv. Voſtra parlo con più confidenza; come quegli, che viene dal deſerto, e non vuole eſporſi a commettere qualche ſbaglio contro la decenza dovuta a sì gran Principe.*

Indi, paſſando a ponderare le grandi ſpeſe, che converrebbe neceſſariamente fare per quella impreſa, così proſegue:

Ben veggo, che V. R. mi domanderà con molta ragione, donde s'abbia a ricavare il capitale immenſo di danaro per aſſoldare tanta gente, e per ſoſtentarla, ritrovandoſi le Indie così eſauſte? E veggo ancora, che queſta è la maggior difficoltà, che ſi preſenta nel negozio. Per altro riſpondo, che non oſtante eſſere la difficoltà grande, la coſa non

[a] *Imagem da Virtude de Lisboa* pag. 649. num. 11. 12. & 13.

[b] Queſto Originale ſi conſerva nell' Archivio della *Torre do Tombo* Armario Geſuitico Mazzo II. *Controverſia dell' Inquiſizione* num. 1.

è però totalmente impoſſibile, anzi può beniſſimo farſi; ed aggiungo di più, che può conſeguirſi ſenza diſpendio del Regio Erario. Mi domanda V. R. e come? Riſpondo: Con un mezzo, al quale non ſi oppone Legge neſſuna nè Divina, nè Umana; anzi può eſſere, che ſia conforme ad ambedue, imitando aſſai uno de' maggiori attributi di Dio (parlando umanamente al noſtro modo), che è quello della Miſericordia, che tanto riſplende nel perdonare a' Peccatori; e che tante migliaja di volte Iddio ha già uſata, perdonando a que' medeſimi, ſopra de' quali ſono di parere, che debba adeſſo eſercitarſi queſto Divino attributo, il quale deve eſſere molto imitato da' Principi. Mi ſpiego. Chi mai di ſano giudizio potrà riprovare, eſſendo coſa tanto da lodarſi, che Sua Altezza dia un perdono generale alla Gente di Nazione Ebrea? &c.

E dopo aver diſcorſo ſu queſto propoſito, paſſa a concludere in fine:

Dirà V. R. Mio Dio! qual tempeſta non ſi inalzerà dagli zelanti contro queſto? Riſpondo ſopra di ciò, che anche a queſto vi è il ſuo rimedio; ed è, che S. A. procuri di ottenerlo in Roma con tutto l'impegno; ed una volta ottenuto, lo che non è difficile; eſſendovi in Roma, chi ſollecita lo ſteſſo, (A queſto medeſimo fine era ſtato colà mandato il P. Antonio Vieira) *S. A. ha il Supremo Potere di uſarne; ed ha potere per far sì, che neſſuno entri a motteggiare nella materia; e ſe vorrà parlarſene, ha ancora il potere per obbligare a parlarſene di lontano. Queſto è il mio ſentimento. V. R. lo conſideri, e comunichi con S. A. quello, che giudicarà a propoſito, e col dovuto ſegreto. S. Antonio 7 Settembre 1672.* *Di V. R. Servo in Criſto.*

Baldaſſar da Coſta.

702. Nel medeſimo Mazzo eſiſte unito il Progetto, che la Gente della Nazione Giudea preſentò immediatamente al ſuddetto Confeſſore *Manuel Fernandes*: e la Conferenza, o ſia Convenzione, da lui fatta, e ſcritta di ſuo pugno, co' ſuddetti Criſtiani nuovi, del ſeguente tenore: [a]

In quanto al punto, che l' Inquiſizione debba aſtenerſi dal far car-

[a] Si riporta autenticata nelle Prove al Num. LVII.

carcerare, e dal far pubbliche eſecuzioni, ſi accorda, e ſi giudica come un mezzo molto vantaggioſo per queſto negozio; ed è aſſai conveniente per S. A.; che Iddio conſervi; poichè è certo, che ſi potrebbero arreſtare alcuni di quelli, che agiſcono con più calore in queſto negozio; ma tutto queſto Punto ſi laſcia alla prudenza di quelle Perſone, che dovranno trattare l' affare, e a diſpoſizione di S. Altezza.

In quanto al ſecondo, di doverſi nominare maggior numero di Perſone, riſpondono, che non ſi è fatto a motivo del ſegreto, che è l' anima di tutto il negozio; che però in mancanza di queſto Soggetto ſi dovrà trattare con Pietro Alvares Caldas, Manuel Rodrigues da Coſta, Antonio Correa Bravo, e Pietro Fernandes Lemos; ma che per adeſſo non conviene parlare dell' affare ſe non col ſuddetto Soggetto, eſſendo molto neceſſario sfuggire le adunanze nelle preſenti circoſtanze: Peraltro tutta la Nazione Giudea, ſenza che vi manchi neſſuno, ſi uniſce in queſto negozio.

In quanto al terzo Punto convengono, che tutta la ſpeſa, che dovrà farſi nel numero promeſſo di ſoldati, ancorchè ſi incomincino ad aſſoldare ſubito, li Giudei la pagaranno fatto, che ſia il negozio; anzi fanno grande iſtanza, che s' incominci ſubito a fare le reclute, acciò le coſe ſtiano meglio preparate per il loro tempo.

E ſuggeriſcono, che immediatamente vi ſiano pronte mille botti, o quante ſaranno neceſſarie per tutta queſta Gente ben preparate, e ſubito; e che, quando ve ne foſſero delle vecchie ne' magazzini, che aveſſero ſervito per vino, o ne' viaggi, eſſi le pagheranno; e chiedono, che in queſto ſi abbia grande avvertenza.

E che parrebbe loro, che ſi mandaſſe di quà un Corriere a Madrid ſu queſto negozio ſpedito da S. Altezza, e che di là prendeſſe la poſta per giungere a Roma in dieci giorni, ove debba trattenerſi finchè abbia la riſpoſta di Sua Santità; E che da loro ſi darà tutto il danaro neceſſario non ſolo per queſto, ma per tutto il di più, che vi ſarà di ſpeſe per ottenere la grazia.

93. Per dare i Geſuiti maggior forza a queſto loro Progetto, uſarono l' artifizio di mettere inſieme i Voti di tutti i lo-

ro Teologi, e dipoi li fecero ſottoſcrivere da quelli della loro Univerſità di Evora, e di altri Collegj, e Caſe della Compagnia. Voti, tra' quali in quello di detta Univerſità ſcritto di pugno del ſuo Rettore, ſi legge quanto ſegue:

Adunati nel Clauſtro i Lettori, e Dottori di queſta Univerſità di Evora, leſſi loro gli Articoli, che S. A. ſi compiacque mandare, perchè ſi riſpondeſſe o con Voti particolari, o con un ſolo approvato da tutti. Ordinai ſubito a' detti Padri, che con piena libertà, ſenza timore alcuno riſpondeſſero ſu quel propoſito. Fu fatto un Voto a nome di tutti, e fu letto, ed eſaminato alla mia preſenza; e dopo eſſere ſtato accomodato, ed approvato da tutti, ſi fece copiare, e fu ſottoſcritto da tutti i Lettori, e Dottori. E queſto Voto è colla data nel giorno di S. Agoſtino, *e mi ſembra concludente ſulla materia, e ben fondato nella vera Teologia, nel Diritto, e nella Ragione, e come tale lo approvo. Evora 29 di Agoſto 1673. Sub Cenſ.*

Luigi Alvares *Rettore della Univerſità di Evora.* [a]

Viene ſubito dopo l'Eſtratto di pugno del *P. Manuel Dias* del ſeguente tenore:

Il Voto, che ſenza dichiarare il nome del Paeſe ove fu fatto, così finiſce: A' 28 di Agoſto Feſta del Dottor della Chieſa S. Agoſtino, &c. *è quello ſteſſo, che fu da noi infraſcritti preſentato come fatto da ciaſcheduno di noi. E per maggiore individuazione diciamo, che è quel Voto, che ſtà diviſo in trè Articoli, e numerato con quindici numeri, ed ha ſette titoli in margine poſti in quadro lineato. Il Primo de' quali col Num. I, dice così:* Non può Sua Altezza impedire queſto Ricorſo. *Il Secondo col Num. IV, dice:* Sua Altezza è obbligato *ex charitate* a promovere queſto negozio. *Il Terzo col Num. VIII, dice*: Sua Altezza è obbligatto a farlo *ex juſtitia legali. Il Quarto col Num. IX, dice:* Sua Altezza ha obbligo di farlo *ex juſtitia commutativa. Il Quinto col Num. X, dice:* Vi è Sua Altezza obbli-

a Tutti queſti Voti eſiſtono nell' Archivio della *Torre do Tombo* inſeriti nel Mazzo II. num. 9. e 10. di queſta Controverſia.

bligato *ex Religione. Il Seſto col Num. XII, dice:* Può, e deve Sua Altezza chiedere il perdono generale. *Il Settimo col Num. XIII, dice:* Può, e deve Sua Altezza accettare il Donativo. Evora 28 di Agoſto Feſta di S. Agoſtino Dottore della Chieſa, &c. *Sub Cenſ.* Dottor Sebaſtiano de Abreu. *Sub Cenſ.* Dottor Manuel Pereira. *Sub Cenſ.* Dottor Manuel Luiz Cancelliere. *Sub Cenſ.* Dottor Benedetto de Lemos. *Sub Cenſ.* Maeſtro Franceſco Aranha. *Sub Cenſ.* Dottor Pietro de Arouche. *Sub Cenſ.* Maeſtro Manuel Guedes.

Sono del medeſimo ſentimento, e mi uniformo a tutto eiò, che dicono i Padri Dottori, e Maeſtri della Univerſità di Evora. Lisbona 1 Settembre 1673. Sub Cenſ. Dottor Benedetto Rodrigues. *Sono del medeſimo Parere. Lisbona 2 Settembre 1673. Sub Cenſ.* Dottor Giorgio da Coſta.

Finalmente viene il Voto generale di quella Univerſità di Evora, a cui ſi riferiſce il ſuddetto Eſtratto.

704. Animato per tanto il Sinedrio Geſuitico non ſolo dalla forza di ſua prepotenza, ma inſiememente dall' aggiunta di que' tanti Voti riuniti, fece diſtendere dal Confeſſore *Manuel Fernandes* di propria mano la minuta della Lettera, che a nome del Re D. Pietro allora Reggente del Regno, ſi doveva ſpedire a Roma, la qual minuta è concepita così.

Beatiſſimo Padre in Criſto. Dopo che, obbligato dal Regno unito in Corti, accettai queſto Governo, ho procurato di riformare tra' Secolari gran parte de' coſtumi, che per la lunga guerra con ſoverchia licenza ſi erano introdotti; E tra le cure, che preſentemente occupano la mia mente, di ridurre alla oſſervanza le Religioni, e lo Stato Eccleſiaſtico, lo che intendo fare col conſiglio, e col potere di V. Santità, che a ſuo tempo richiederò; mi è ſembrato di dovere aſcoltar prima i clamori della Gente di Nazione Ebrea, che ſi lagna . . . . . Molte Perſone Eccleſiaſtiche, e Secolari, dotte, timorate di Dio, e di grande eſperienza nelle coſe ſpettanti alla Inquiſizione di queſti Regni, mi hanno varie volte rappreſentato (non avendo ardire di farlo a V. Santità per timore del S. Offizio), che una gran parte di queſto

ri-

rimedio consiſte in far sì, che la Inquisizione muti il modo con cui finora ha proceduto contro queſta Gente, dal quale l' eſperienza ha fatto vedere non eſſerſene ricavato frutto, anzi varj danni ben conoſciuti; E che s' abbia a riformare, e regolare il modo di procedere con queſti Uomini ſulla forma, che pratica V. Santità in Roma con queſti Eretici, la quale deve eſſere la più sicura, e la più conveniente.

Ed affinchè queſto nuovo metodo poſſa eſeguirsi, è parimenti neceſſario, che V. Santità dia a queſta Gente per queſta volta ſola il perdono di tutte le colpe da lei commeſſe nel Giudaiſmo fino al giorno, che uſcirà la grazia; acciò da lì innanzi debba incominciare la nuova forma di Giudizio, per la quale si ſpera, che detta Gente Ebrea abbia da divenire in tutto migliore, &c. [a]

705. Primo effetto di queſta Lettera fu il noto Breve ſpedito a' 3 di Ottobre 1674, per cui il Pontefice Clemente X ſoppreſſe ogni eſercizio di S. Offizio alle Inquiſizioni di queſti Regni, loro inibendolo con molte minacce finattanto, che non foſſe deciſo in Roma il Ricorſo de' Criſtiani nuovi. [b]

706. Il ſecondo fu quello del Breve ſcritto dal medeſimo Sommo Pontefice in quell' anno al Re D. Pietro, in cui loda la coſtanza colla quale aveva rigettate le rappreſentanze fattegli dalla Aſſemblea delle *Corti*, di non proteggere la cauſa de' Criſtiani nuovi. [c]

707. Il terzo effetto fu la Lettera ſcritta dal Cardinal *Barberini* al Nunzio *Marcello Durazzo* in cui dichiara l' obbligo, ed il gradimento, che era dovuto a' Geſuiti per quel tanto, che operavano nel tale affare, ſpiegandoſi ne' ſeguenti termini:

Molt. Ill. Rev. Signore come Fratello. Sono ſtate ricevute da queſti

a L' Originale di queſta Lettera ſi conſerva ſimilmente nella *Torre do Tombo* in detto Mazzo II. al Num. 11.

b Queſta Bolla eſiſte in detto Archivio al Mazzo III. Num. 1.

c E queſto Breve tradotto, e ſcritto di pugno del Confeſſore *Manuel Fernandes*, e del ſuo Socio *Manuel Dias* ſi ritrova ivi anneſſo al Numero 2.

queſti miei Eminentiſſimi Colleghi i Sig. Cardinali Inquiſitori Generali con iſpeciale gradimento le notizie partecipate loro da coteſti Padri della Compagnia, come anche le amoroſe efibizioni, degne de' veri Eccleſiaſtici, fatte da loro nella preſente congiuntura. Ed in ſegno di tal gradimento volle il Sig. Card. Altieri andare a viſitare in perſona il loro P. Generale, e conteſtarglielo colle più vive eſpreſſioni. Del che potrà anche V. S. Illuſtriſſima certificarne coteſti Padri, e valerſi della loro cooperazione ogni volta, che la giudichi opportuna. E le auguro dal Cielo ogni felicità. Roma 26 Gennajo 1675 [a]. *Affmo come Fratello. Card. Barberini.*

708. Allorchè giunſe queſta Lettera, già il Nunzio aveva fatto intimare al Conſiglio Generale del S. Offizio l'Inibizione ſuddetta venuta con Lettera de' 17 Novembre 1674, quando appunto il medeſimo General Conſiglio, e la parte più ſana de' Tre Stati del Regno uniti nelle *Corti*, che dal Gennajo di quell' anno ſi erano radunate, fecero tali, e così vive iſtanze al Re D. Pietro affinchè deſiſteſſe dal proteggere que' Criſtiani nuovi: che queſto Monarca, moſſo ancora dall' offeſa fatta dal Nunzio al decoro della Corona col mandare la tale Inibizione ſenza previo Regio beneplacito; fece rappreſentare al detto Nunzio le ſue giuſte lagnanze, delle quali ne avvisò queſti ſubito il *Padre Manuel Fernandes* con ſua Lettera di pugno [b] ſcritta agli 8 Dicembre 1674 concepita ne' ſeguenti termini:

Molto Rev. P. e Sig. mio. E' venuto oggi da me il Segretario di Stato a dirmi, che S. Altezza non voleva più vedermi, per avere io eſeguita quella Inibizione ſenza darglene parte; e finattanto, che io non rimetto omnia in priſtinum. *Gli riſpoſi, che mi diſpiaceva molto che S. A. mi condannaſſe a pena così grande, ſenza prima aſcoltarmi; E che non oſtante il diſpiacer mio in vedere, che S. A. ſi dichiarava mal ſervito da me, io ero ſicuro in coſcienza di non eſſere debitore di nulla nel ſervizio di S. A.; e che appellavo* ad eumdem melius informatum. *E riſpetto al non avergli participato la Inibizione, gli diſſi: Che io avevo trè ragioni*

a Inſerita in detto Mazzo III. Num. 3.
b Eſiſtente ivi al Num. 4.

ni grandiſſime in mia diſcolpa , le quali mi rendevano degno di premio. La prima è : Che non veggo la ragione , per cui doveſſi parteciparglielà. La ſeconda : Che io non doveva farlo per il buon ſervizio di S. A. ; poichè ſapendolo , o avrebbe voluto che ſi eſeguiſſe , o lo avrebbe impedito : nel primo caſo S. A. ſi ſarebbe tirata addoſſo tutta l' odioſità , che adeſſo cade ſopra di me ; nel ſecondo veniva ad eſſere diſobbediente alla Sede Apoſtolica ; ed in terzo luogo in quanto per me ſtetit *non mancò , che la coſa rimaneſſe ſegreta ; E poichè era già fatta , e non poteva più diſfarſi , qualora non voleva conſiderare l' azione per buona , doveva almeno gradire la buona volontà , e non farmi così grande affronto. In quanto alla ſeconda parte di rimettere* omnia in priſtinum , *io non ho le facoltà per farlo ; ma quando anche le aveſſi , non era queſta la via per vincermi. V. P. procuri di ſapere come fu ricevuta la mia riſpoſta , e faccia grazia di darmi tutti gli avviſi , che potrà. Iddio conſervi la Paternità V. molti anni come deſidero. Caſa 8 Dicembre 1674.*

Di V. P. le bacia le mani il ſuo ſervo
Marcello Arciveſcovo di Calcedonia.

709. In queſta forma i Geſuiti accefero nel Regno non ſolo queſta nuova rivoluzione , e diſcordia domeſtica , in cui ſi trovavano da una parte i medeſimi Regolari abuſando della Regia Autorità , della parola , e degli Scritti del Re D. Pietro per impegnarlo a favore de' Criſtiani nuovi ; e dall' altra parte il Conſiglio Generale , e tutte le Inquiſizioni del Regno , molti Prelati , e la parte più ſana dell' Adunanza delle *Corti* ; ma accefero ancora un nuovo diſpiacevole contraſto tra queſta Corte , e la Curia di Roma : Diſcordia , e Contraſto , che per neceſſità diedero motivo a molte Conſulte , che ſi fecero allora ſopra Punti così delicati , le quali non fa d' uopo quì al mio aſſunto di riportare. [a]

710. Trionfava il Geſuitico ſpirito di ſedizione perchè aveva la Curia di Roma pronta a ſeguitare le ſue diſpoſizioni ; e perchè aveva reſo ſuo dipendente il Reſidente di Portogallo

[a] Tutte queſte Conſulte ſi conſervano nella *Torre do Tombo* al Mazzo IV. della ſuddetta Raccolta.

gallo *Gaſparo de Abreu de Freitas*, come ſi prova dalla ſeguente Lettera [a] originale ſcritta di pugno da quel Miniſtro a' 7 di Aprile 1674 al Confeſſore *Manuel Fernandes*.

Mio Signore. Io non ſono buono ad altro, che ad inquietare V. R., e darle incomodo; ma ſiccome tutto è per ſervizio di S. A. V. R. non lo avrà a male. E queſte materie meglio è che paſſino per le mani di V. R. che per altre ove il ſegreto non è così ſicuro come in V. R., che ha obbligo di oſſervarlo per tutti i titoli; eſſendo certo, che S. A. ne l'avrà coſtì fatta inteſa. E prego V. R. di ottenere licenza da S. A. per quello, che ſcrivo nell' ultima riga; ſapendo V. R. beniſſimo di quanto vantaggio ſia ad una Perſona liberarſi da un faſtidio qualora poſſa farne a meno. E V. R. avrà la bontà di avviſarmi la ricevuta, e darmi ſpeſſe occaſioni di poterla ſervire, eſſendole io molto obbligato per la volontà, e buon animo, con cui V. R. moſtra deſiderare di farmi grazia, tanto nelle mie provviſte, come ne' miei avanzamenti, ſecondo mi vien riferito replicatamente dal P. Baldaſſar Telles. Sed quando hæc erunt? *Dio conſervi V. R. come deſidero. Gran ſervitore di V. Reverendiſſima*

Gaſpare de Abreu Freitas.

Reverendiſſimo P. Manuel Fernandes.

711. Avevano i Geſuiti nella Curia il formidabile *P. Antonio Vieira* per acerrimo promotore del ſuddetto negozio, come ſimilmente ſi prova dalla Lettera ſeguente [b] originale ſcritta a' 25 Dicembre 1674 al medeſimo *Manuel Fernandes*.

Reverendiſſimo Padre. Pax Chriſti. *Non parlo a V. R. di una nuova di grande mio diſpiacere, come fu già di molta mia premura, per non rinnovare a V. R. il giuſto dolore, di cui io ne ho riſentito tanta parte, quanta V. R. può ben concepire dal mio affetto, e dal mio dovere.*

La coſtanza di S. A., non oſtante, che io la conſideri così da lontano, ben conoſco quanto ſia ſtata grande, e mirabile, e quanto degna della ſua mente, e della ſua generoſità. E rendo infinite grazie a Dio di queſto unico mezzo, per cui ei ha fatto queſta grazia, mentre ſono tanti, così potenti, e così

[a] Anneſſa ivi al Mazzo IV. Num. 8. [b] Poſta ivi al Num. 1.

e così dapreſſo que', che ancora ajutano la tentazione, che quella di tutte le forze unite del Regno non potrebbe eſſere più grande. Con la Lettera di Sua Santità, che ſi mandò, e coll' altra, che adeſſo ſi manda, credo, che S. A. reſterà molto più incoraggito, e più fermo; e che diverrà uno ſcudo fortiſſimo da ribattere tutte le lance.

Indi parlando di nuovo ſulla ſteſſa materia ſoggiunge nel §. 4. e 5. di detta Lettera.

Sulla mutazione di quella Gente già ho dato avviſo dell' ordine, che ſi è mandato (ſe però ci dicono il vero); ed ho parimenti rappreſentato in altra Lettera quel tanto, che mi venne in mente ſul Proposito, che non ho quì da raccomandarlo a V. R. Se foſſe così, ſarebbe dopo la vittoria principale, la maggiore, che poteva deſiderarſi. So di certo, per la via moſtratami da V. R., che l'animo di S. A. ſi è dato bene a conoſcere. E tutto quello, che verrà per la medeſima via, è il più certo, ed il più importante.

712. I Geſuiti avevano finalmente tutta la forza de' Capitali degli Ebrei con *Franceſco d' Azevedo* Agente di queſti alla teſta, che ragguagliava il detto Confeſſore *Manuel Fernandes* di tutto quanto da lui ſi faceva. [a]

713. Di modo, che lo ſteſſo *P. Antonio Vieira* di concerto col ſuddetto Agente *Franceſco d'Azevedo* (profittando di quella circoſtanza di torbidi) non tentarono di fare niente meno, che conſegnare all' arbitrio della *Compagnia* detta *di Geſù* le Inquiſizioni del Regno, come ſi prova legalmente coll' altra ſeguente Lettera originale [b] ſcritta a' 23 Marzo 1675 dall' Agente ſuddetto al medeſimo Confeſſore *P. Manuel Fernandes.*

Reverendiſſimo Padre, e Signor mio. Ricevei la Lettera di V. S. R. de' 5 del paſſato, e mediante il favore, che in eſſa mi fa, reſto più animato dalla ſperanza, che la buona diſpoſizione di S. A., che Dio conſervi, abbia d' andare più innanzi; colla quale, oltre il bene, che ne ridonda alla ſua Monarchia, ne verrà maggior credito a S. A. Comunicai al

[a] Come conſta dalle Lettere originali di queſto Carteggio conſervate nel Mazzo IV. Num. 9. e ſeg.

[b] Eſiſtente ivi al Num. 15.

al P. Antonio Vieira *la notizia avuta di doversi fare istanza a S. A. perchè nomini un Inquisitor Generale ; motivo, che potrebbe essere utile , se la Gente del nostro paese non fosse come è ; ma si teme , che questa elezione venga a cadere in Persona , che attenda più a' suoi privati fini , che al servizio di S. A. , ed al ben pubblico , mancando di parola (come fece D. Pietro) , e che sia di maggior pregiudizio al negozio ; Il quale Nominato sopra tutto debba star sicuro, che la pietà del Principe N. S. non lo caccierà nel fondo di una torre , come fece Luigi XIV Re di Francia al Card. di Retz. Solo noi potressimo sperarne un felice successo , qualora si elegesse la Persona di V. S. Reverendissima , la quale impiegarà il suo zelo per il bene delle Anime , per il servizio della S. Sede , e di S. A. Così il Principe rimarebbe ben servito , e la elezione sarebbe generalmente applaudita da questa Corte , secondo che da molti Signori Cardinali quì mi è stato insinuato , che S. A. dovrebbe fare ; mettendomi sotto gli occhi il Cardinal Nitard della medesima Religione , con di più la qualità di essere forastiere , e contuttociò fu fatto , e fu confermato. So bene , che la modestia di V. S. R. non permetterà , che si entri a trattare questo affare per mezzo suo ; ma quello , che risguarda il servizio di Dio è necessario , che si disponga per ottenerlo. L' Amico tra poco deve mettersi in cammino ; il suo arrivo schiarirà molte cose più di quelle , che scrive. Sua Santità in questa settimana ha avuto la podagra , ma già passò. Stò aspettando il Breve , che V. S. R. desidera , per mandarlo con questa. Iddio conservi V. S. R. come tutti desideriamo , e ne abbiamo bisogno. Roma 23 Marzo 1675.* *Servitor di V. S. R.*

Francesco de Azevedo.

714. Finalmente rimasero fluttuanti nel mezzo di que' torbidi la Regia Autorità , e la quiete pubblica della Corona , e de' Vassalli del Regno finattanto , che co' negoziati dell' Arcivescovo di Braga D. Luigi de Sousa Ambasciatore di questa Corte nella Curia di Roma per trattarvi affari così intrigati , si giunse a fare spedire la celebre Bolla del SS. P. Innocenzo XI datata a' 22 Agosto 1681 colla quale fu restituito l' esercizio alle Inquisizioni , che per tanti

ti anni erano rimaſte chiuſe; e furono terminate così diſguſtoſe controverſie.

715. II. Le *Corti* convocate nel Gennajo del 1674 continuarono a dimoſtrare colla maggior chiarezza la verità della predizione del ſaggio Ambaſciatore D. Roberto Southvvel riportata nel principio di queſta Diviſione, e l'oſtinato ſiſtema de' Geſuiti in adoperarſi con tutto l'impegno per diſtruggere queſti Regni.

716. Con iſcandalo pubblico di tutta l'Europa ſi vidde la Monarchia intieramente annichilata, e ridotta ad un chiariſſimo Interregno: Il ſupremo Potere (di ſua natura unico, e indiviſibile) lacerato, e diviſo dalle Aſſemblee del Clero, della Nobiltà, e del Popolo: Eſaminando, e diſputando pubblicamente queſte Adunanze ſopra le forze dell'Erario, e ſopra il di loro impiego con così minuta iſpezione, che neppure nel Parlamento d'Inghilterra ſi conobbe poter praticarſi ſe non dopo la *Convenzione del 1688*, e dopo l'*Atto* chiamato *della Liſta Civile*, in cui la ſaggia politica del Re Guglielmo III riſervò a ſe le rendite aſſegnate per ſoſtenere la Maeſtà della ſua Reale Caſa (rendite, che non ſono meno di un milione di lire ſterline, o dieci milioni di crociati all'anno), laſciando a carico della Nazione tutte le altre ſpeſe della Marina, dell'Eſercito, de' Tribunali, de' Magiſtrati, e de' pagamenti de' Debiti, che erano della Corona, ma che dipoi furono chiamati *Nazionali*. Si viddero, dico, diſpute, e proteſte fin ſulle ſteſſe nomine de' Miniſtri, che dovevano regolare l'amminiſtrazione de' capitali dell'Erario: Coſa, che non ſi praticò nella ſteſſa Inghilterra neppur dopo l'*Atto della Liſta Civile*, nominandoſi colà dal Re tutti i Miniſtri, che regolano le Finanze: Si viddero gli affari più rilevanti del Gabinetto, lo ſpirito vivificante del quale è il ſegreto, propalati, e dibattuti in quelle tumultuarie Aſſemblee: Si viddero i Rappreſentanti, che vi figuravano, multiplicare le queſtioni, e gli oggetti di frivole diſpute ad effetto di guadagnar tempo, e prendere le meſate a coſto di veſſazioni ſul Popolo, ed impedire nel tempo ſteſſo le riſoluzioni di tuttociò, che ſi trattava; come ſe foſſero i Nunzj

delle

delle Diete di Polonia : Si viddero i ſuddetti Tre Stati, ed i loro Rappreſentanti pretendere ognuno da ſe di figurare a parte, prendendo il tuono di Sovrana Autorità fino al ſegno di provarſi a negoziare fuori del Regno, e d' impedire, che non vi foſſe Cavalleria con ſoldo ſulle Frontiere; E finalmente ſi viddero le coſe ridotte a tal confuſione, ed in tal diſordine, che ne nacquero gli urgenti motivi pe' quali fu ſpedito il noto Decreto de' 16 Giugno 1674, con cui il Re D. Pietro comandò, che ſi ſcioglieſſero le ſurriferite *Corti* in viſta di una quaſi generale ſollevazione.

717. Per altro a' Geſuiti con dette *Corti* ſempre riuſcì lo ſteſſo, che era riuſcito loro di ottenere col tumulto fatto naſcere contro il Segretario di Stato Antonio de Souſa de Macedo nel 1663; tumulto, che tanto oltrepaſsò le mire, con cui lo avevano moſſo, come di ſopra abbiamo veduto. [a] Mentre eſſendo l' Adunanza delle *Corti* del 1674 tanto più numeroſa, quanta differenza vi è dalla Plebe della Città di Lisbona, al Clero, Nobiltà, e Popoli di tutto il Regno unito: Ed eſſendoſi reſi pubblici i motivi ſiniſtri, e le macchine de' Geſuiti, mediante le neceſſarie apologie fatte dal S. Offizio: I diſordini ſteſſi, ed i tumulti da loro cagionati, inſegnati, e ſtabiliti con ſiſtema, vennero a formare gli ſtromenti de' quali ſi ſervì la Divina Provvidenza per togliere di mezzo le calunnie ordite da que' vendicativi, intraprendenti Regolari contro l' inflеſſibile rettitudine di quel Tribunale, e per tagliare i fili di quell' occulto maneggio, con cui tentarono di rendere la S. Inquiſizione ſoggetta al loro *Manuel Fernandes*.

718. Contuttociò ſempre conſeguirono l' altro ſiſtematico loro intento di ridurre il Regno in tutte quelle confuſioni, e diſordini, che fecero ceſſare ogni buon regolamento del Supremo Governo, come ſe la Corona ſi trovaſſe vacante. E così ſempre i Geſuiti rimaſero cogliendo dalle ſuddette *Corti* il frutto nocivo di aggiungere quegli attentati di più alle rovine della Regia Autorità, che coſtantemente proccurarono di diſtruggere da che *Simone Rodrigues* entrò in Portogallo, come ſi è dimoſtrato.

Tra

[a] Nel §. 508.

719. III. Tra i primi principali oggetti de' Geſuiti, da che entrarono in queſto Regno, uno fu quello di uſurpare con inſaziabile cupidigia i Dominj Portogheſi Oltramarini; e l'altro di renderſi padroni con un commercio eſcluſivo di tutti i richiſſimi prodotti dell' America Portogheſe. Ed abuſando in queſti due loro oggetti del ſanto preteſto di convertire le anime alla Fede, inventarono, e praticarono quegli Stratagemmi, che furono da loro perfezionati, e compiti del tutto nell' apparente Reggenza, ed in realtà Interregno di cui ſtò trattando. Stratagemmi tra' quali baſterà per ora dimoſtrare i ſeguenti.

720. Già ſi è veduto nella Diviſione IX [a], che tra le tante ſtragi, che i Geſuiti fecero ſull' animo del Regio Principe D. Teodoſio, vi fu quella riferita dallo Storico della Compagnia *Manuel Luiz* [b], e dal più moderno Scrittore *Giovanni Battiſta Domingues*, che dice:

Appena aveva quindici anni, che incominciò a proccurare la riforma della gente del Mondo; e ſapendo che queſta dipende principalmente dal buon eſempio di que', che governano, la incominciò col far voto di farſi Religioſo, di conſervarſi caſto, e di predicare agl' Infedeli.

721. Avendo per tanto i Geſuiti quel illuſo Principe ſempre diſpoſto ad eſeguire tutto quello, che gli veniſſe da loro ſuggerito; abuſarono fino de' di lui ultimi reſpiri prima, che moriſſe, inducendolo [c] *a ſupplicare più volte i ſuoi amatiſſimi Reali Genitori*; (ſicuri, che ſarebbe atteſo) *primieramente, che ſi faceſſero numeroſi ſuffragj dopo la ſua morte*; indi, *che il ſuo cadavere foſſe ſeppellito ſenza pompa veruna veſtito coll' abito del Serafico S. Franceſco, ſenza determinare il luogo della ſepoltura, giudicando che ogni piccolo pezzo di terra a ciò baſtava.* Item: *Che ſi coſtruiſ-*

a Dal §. 381. al 386.

b Nel libro intitolato *Theodoſius Luſitanus* ſtampato in Evora nel 1679. in Latino Lib. III. §. 76. pag. 220. E lo ſteſſo viene in ſoſtanza riferito dall' altro Storico *Giovanni Battiſta Domingues* Cap. III. pag. 81. 87. e 88.

c Sono formali parole di detto Storico *Manuele Luiz* in detta *Vita* ſcritta in Latino Lib. I. §. 417. pag. 135.

Arriſſe una magnifica Cappella in onore della Regina S. Iſabella nel luogo ſteſſo, ove egli moriva.

E dopo queſto preambolo di Opere di pietà, e di edificazione fatto per commovere la naturale, e pia tenerezza di cuore di que' Sovrani, vi aggiunſero, col fine di uſurpare i Dominj Oltramarini, ed il loro Commercio, immediatamente dopo, le ſeguenti parole:

Oltre di queſto (domandò loro) *che i Padri della noſtra Società foſſero riammeſſi in Capo Verde* (cioè a dire nella Coſta d' Africa) *ove erano neceſſarj per il grandiſſimo vantaggio delle Anime; pagando loro qualche ſuſſidio annuo per ſoſtentarvi i Miſſionarj.*

E conclude lo ſteſſo Iſtorico *Manuel Luiz* la narrativa di queſto orrendo Stratagemma così: [a]

Si uniformarono gli Auguſti Genitori alle giuſtiſſime ſuppliche del loro diletto Figlio, e le adempirono in tuttociò, che da loro ſi potè: Indi piangendo gli diedero la benedizione, e ſe ne tornarono a' loro Regj appartamenti.

722. E ſullo Stratagemma di queſte iſtanze fatte in vita, e di queſte ſuppliche fatte nell'ora della morte del Principe D. Teodoſio, il *P. Andrea Fernandes* (di lui Confeſſore, che lo fu anche del Re D. Giovanni IV, come ſi è veduto) armò dipoi gli altri Stratagemmi (diretti a' due medeſimi indegni fini), che ſimilmente abbiamo riportati nella Diviſione X.

723. Queſti furono: Ottenere, che quel Monarca erigeſſe un nuovo Tribunale delle Miſſioni ne' Dominj Oltramarini: Che vi nominaſſe per Preſidente il Padre ſuddetto: Che queſti faceſſe venire Miſſionarj di varie Nazioni Straniere: E che ſi deputaſſe dal Generale della Compagnia un Padre da ciaſcheduna Provincia di queſto Regno per Soprintendente di dette Miſſioni. [b] Di modo, che eſſendo quel Tribunale del Re; pagato dal ſuo Regio Erario; ed eretto per ſervizio de' ſuoi Stati: il Generale de' Geſuiti era quello, che nominava i tali Soprintendenti in detto Tribunale.

724. Si è dimoſtrato ſimilmente, [c] che per morte del *P. Andrea*

a Nel fine del ſuddetto §. b Al §. 392. c Al §. 393.

drea Fernandes, la Regina D. Luisa diede l'incarico di Presidente delle Missioni del Maranhão al *P. Manuel Luiz*, poichè delle altre delle Indie, e del Brasile già da molti anni prima la Compagnia n'era in possesso.

725. Ritrovandosi per tanto le cose in questi termini; il prodotto di quel Tribunale delle Missioni: della Presidenza del Confessore *Manuel Fernandes*; e del Dispotismo del Sinedrio Gesuitico, furono i due seguenti strani Regolamenti.

726. Il Primo stabilito per il Governo di Angola a' 12 Febrajo 1676 contiene questi Capitoli.

Cap. XVIII. *E perchè sono stato informato essere di grandissimo danno, che la Gente bianca vada al bosco,* [a] *ed alle Fiere (cioè a dire a commerciare nell'interiore del Paese) come ancora i Mulatti, ed i Negri vestiti, e con bastoni in mano; i quali per entrare nell'interiore di quelle terre adducono varj pretesti di mio servizio; lo che è contrario a' miei ordini, e serve per distruggere i Regoli,* [b] *che governano que' miei Vassalli colle ingiustizie, che commettono nelle contrade per dove passano; obbligando con violenza gli uni a comprare le merci, che portano; ed altri a dar loro le vetture, ed il mantenimento per andare a fare sinistri inganni, co'quali rovinano la negoziazione, impedendo a'Negri non civilizati l'andare alle Fiere, ed a' mercati, ed alterando l'uso, ed il prezzo delle merci; facendosi Giudici di quelle truppe di Negri,* [c] *e giudicando nelle differenze, che nascono tra que' Regoli, con sentenziare a favore di quella parte, che più loro fa conto; dal che ne seguono cose di molta importanza, e ne risulta la schiavitù di molta Gente libera, senza riguardo alcuno al timor di Dio, ed al credito de' miei Vassalli. E perciò vi raccomando molto, e vi ordino, che per caso nessuno dobbiate consentire, nè mandare Gente bianca di qualunque condizione ella sia alle Conquiste con incombenza, ordine, o commissione veruna; e neppure alle Fiere, o mercati. Ne permetterete, che vi vadino Mulatti, nè Negri vestiti, e con bastoni; e facendo il contrario (lo che non mi aspetto da voi), sarà questa una colpa delle*

a Ao Sertão, e Pumbos. b Sovas. c Dos Mocambos.

delle maggiori nel voſtro Impiego ; e ſarete obbligato in ciaſchedun' anno del voſtro Governo a darmi conto della oſſervanza di queſto Capitolo inviolabilmente ; e perchè ſi oſſervi , ho ordinato , che ſi paſſi un Decreto ſul contenuto , il quale farete , che ſia regiſtrato ne' Libri della Camera , e del mio Erario , e che ſia pubblicato , mandando gli atteſtati de' Miniſtri di eſſere ſtato il tutto così eſeguito.

Cap. XIX. *E perchè può ſuccedere tra alcuni di que' Capi (o ſiano Regoli) miei Vaſſalli , che naſchino delle diſpute , e che ſiate obbligati ad aggiuſtarle ; o che avvenga altra coſa conſimile , che vi obblighi a mandarvi qualcuno riputato capace di riuſcir bene nell' affare : Quando mandarete queſto tale , non dovrà aſſolutamente portar ſeco ſe non il puro neceſſario per ſoſtentarſi nel viaggio ; e perciò gli preſcriverete il numero de' giorni , che dovrà impiegare nell' andare , e nel venire , acciò terminato il negozio , per cui ſolo ſi deve mandare , immediatamente ſe ne ritorni.*

727. Capitoli per i quali le terre incognite interiori di Angola rimaſero totalmente chiuſe a tutti i Vaſſalli di Portogallo , e tutto quel commercio ridotto ſimilmente in monopolio a favore de' Geſuiti , e queſti Padri rimaſero aſſoluti Padroni di tutte quelle Terre , e del ſuo Commercio dal tempo , che fu pubblicato quel Regolamento fino al preſente feliciſſimo Governo ; Di modo , che anche nel principio di queſto , ſi viddero le virtù , con cui il Marcheſe di Lavradio ſi diſtinſe in quel Regno eſercitandovi la carica di Capitan Generale , redarguite come mancanze colpevoli nel Tribunale del *Conſiglio d' Oltramare* , non per altro , che per aver dato licenza (a benefizio del commercio umano , e del ben comune degli abitanti della Città di S. Paolo dell' Aſſunzione) che gli Europei , i Mulatti , ed i Negri civilizati di detta Città entraſſero in dette terre interiori per vedere coſa vi ſi faceva , e per negoziare cogli abitanti di quelle.

728. Il ſecondo Regolamento fu pubblicato nel 1686 , e fu propoſto dal Veſcovo Segretario di Stato Fr. Manuel Pereira , non tanto per il Governo degli Stati del Gran Parà , e Maranhão , quanto per coſtituire la Società de' Geſuiti aſſo-

luta padrona di que' due Stati colla totale eſclusiva di tutti i Vaſſalli di queſti Regni.

729. Così dimoſtrandolo quasi tutti i Paragrafi del contenuto di detto Regolamento, tra' quali farò ſolamente menzione di alcuni più neceſſarj per iſpiegarmi.

730. Devo però avvertire, prima di parlarne, che il Re D. Alfonſo VI per prevenire non ſolo le turbolenze cagionate da' Geſuiti negli Stati del Gran Parà, e Maranhão coll' ingerirſi nelle coſe temporali; ma ancora i tumulti, che da ciò ne nacquero, aveva ſtabilito con una Legge pubblicata a' 12 Settembre 1663. [a]

Che tanto i Geſuiti, come altri di qualſivoglia Religione, non abbiano giuriſdizione alcuna temporale ſul Governo degl' Indiani . . . . . E che neſſuna Religione poſſa avere l' amminiſtrazione di que' luoghi abitati da Indiani liberi, i quali nel temporale potranno eſſere governati da' Regoli, *che vi ſaranno tra loro in ciaſcheduna Popolazione, &c.*

731. Facendo per tanto cattivo uſo il ſuddetto Confeſſore *Manuel Fernandes*, ed il Sinedrio de' Socj della prepotenza, in cui ſi trovavano; inventarono, e macchinarono quel Regolamento detto *delle Miſſioni*, introducendovi ciò, che ſegue:

Nel §. Primo: *I Padri della Compagnia averanno il Governo non ſolo Spirituale, che già da principio avevano, ma ancora il Politico, e Temporale de' Luoghi abitati, che ſono ſotto la loro amminiſtrazione.*

Nel §. Secondo: *Vi ſaranno due Proccuratori degli Indiani, uno nella Città di S. Luigi del Maranhão, l' altro nella Città di Belém del Parà, &c.*

Nel §. Terzo: *Si farà la elezione di detti Proccuratori col proporſi dal Superiore delle Miſſioni de' Padri della Compagnia al Governatore dello Stato due Soggetti per ciaſcheduno di detti impieghi; e tra queſti il Governatore ne ſceglierà uno; ed il detto Superiore delle Miſſioni, col conſiglio de' Padri Miſſionari di quelle Popolazioni, darà a' detti Proccuratori i Regolamenti per potersi governare, &c.*

Nel

a Riportata nella *Collecção dos Breves Pontificios, e Leys Regias* ſtampate nella Segreteria di Stato nel 1760. al Documento Num. III.

Nel §. Quarto : *In detti Luoghi abitati non vi potranno dimorare, nè reſtare altre perſone, ſe non i ſoli Indiani colle loro famiglie a motivo del pregiudizio, che vi cagionarebbero. E trovandoſi, che vi foſſero, o dimoraſſero de' Bianchi, o Mamalucchi* (queſti ſono figli di un bianco, e di una Indiana:) *Il Governatore farà ritirarli, ed appartarli da detti Luoghi; ordinando loro di mai più non ritornarvi; e que', che vi andaſſero, o ritornaſſero dopo queſta proibizione, che dovrà pubblicarſi con Editti, e bandi in tutto lo Stato; eſſendo Plebei, ſaranno fruſtati pubblicamente per le ſtrade della Città; ed eſſendo Nobili, ſaranno esiliati per cinque anni in Angola; ed in ambidue i casi ſenza appellazione.*

732. In queſti Paragrafi ſi viddero primieramente infrante, e diſtrutte, per arrogarſi i Geſuiti l'intiero Governo temporale degli Abitanti di quello Stato, o ſia degl'Indiani, tutte quelle ſante inalterabili proibizioni, che il *P. Nuno da Cunha* tanto eſaggerò nell'orrendo caſo della depoſizione del Re D. Alfonſo, per le quali venivano impoſſibilitati i Socj *della ſua Religione con formale Precetto, e ſotto pena di perdere la voce attiva, e paſſiva, e di inabilitazione*, ad ingerirſi in negozj di Governo Temporale, e Politico. [a]

733. E ſi viddero per lo ſteſſo oggetto ſecondariamente traſgredite tutte le diſpoſizioni del Diritto Canonico, che proibiſce agli Eccleſiaſtici il meſcolarsi ne' negozj del ſecolo [b]; e ſi vidde ancora rivocata, ed annullata la ſuddetta Legge ſtabilita dal Re D. Alfonſo a' 12 Settembre 1663 per far ceſſare le veſſazioni cagionate dall' ingerenza de' Geſuiti ne' negozj temporali, ed i tumulti, che n'erano derivati.

734. Si viddero ancora in que' Paragrafi gl' Indiani, e gli Abitanti dello Stato poſti ſotto l' aſſoluto diſpotiſmo de' Geſuiti; ſenza avere altri Difenſori contro di queſti, ſe non i due ſoli Procuratori, che dovevano eſſere propoſti da' detti Padri, e ricevere da loro le iſtruzioni per regolarſi.

735. E ſi viddero intieramente traſgrediti in quelli i Diritti Di-

vino,

a Come ſi è moſtrato al §. 579.

b Nelle *Decretali* al Tit. *Ne Clerici, vel Monachi*, &c.

vino, Naturale, e delle Genti, ſopra de' quali viene ſtabilita la libertà del Commercio Umano in generale, e de' Vaſſalli di ciaſcheduno Stato in particolare: Col proibire a tutti gli Uomini bianchi, a' Mulatti, o Meſtizzi, ed agli Indiani civilizati la comunicazione, e commercio con tutti i Villaggj, e Popolazioni di que' due Stati; come ſe vi foſſe una dichiarata furioſa guerra, che gl' impediſſe di comunicare, e di uſare tra loro gli uffici di Criſtiano, e di Umanità, co' quali dovevano viſitarſi, trattarſi, ed a vicenda preſtarſi que' ſervigj, che la Carità Criſtiana, ed il reciproco intereſſe rendevano indiſpenſabili tra quegli Abitanti.

736. E finalmente ſi viddero, (contro lo ſteſſo lume di ragione naturale, ſufficiente per comprendere, che non vi può eſſer caſtigo dove non vi è colpa; ed eſſendovi colpa, che il caſtigo non può ſorpaſſare quella giuſta, e adequata proporzione, che compete alla ſua maggiore, o minore gravità) ſi viddero, dico, ſtabilite contro quegl' innocenti, e indiſpenſabili atti di Criſtiano, e di Umanità, che rendevano neceſſaria la comunicazione de' Bianchi cogl' Indiani, pene così grandi, ed eccеſſive come furono quelle della fruſta, e dell' eſilio in Angola; coll' aggiunta di più di negare a que' poveri innocenti condannati ſenza colpa fino il rimedio dell' appellazione; che è una difeſa naturale, e così indiſpenſabile, che il negarla coſtituiſce ſubito una violenza qualificata, che la Regia Protezione ha fatto ſempre annullare dal Giudizio della Corona contro tutti i Giudici Eccleſiaſtici, che intentano di veſſare i Vaſſalli di detta Corona con ſimiglianti intollerabili oppreſſioni.

737. Di maniera, che introducendo i Geſuiti in quelle chiamate *Miſſioni* (che in realtà erano Colonie della Compagnia) quanti mai Foraſtieri faceva a loro conto, ed era loro neceſſario, che vi foſſero, veſtiti colla *Sottana Geſuitica*; avendo quella libertà in ciò fare, che da' loro Socj *Andrea Fernandes*, e *Manuel Luiz* fu laſciata ſtabilita per loro, e per il Generale della Compagnia nella forma ſopra enunciata. [a]

Ed

a Ne' §. 713. e 714.

Ed avendo chiuſi a' naturali Vaſſalli di queſti Regni dimoranti in que' Dominj tutti i ſuddetti Villaggi, e Colonie iniquamente, e per contradetto laſciate aperte a' Foraſtieri: ne venne a riſultare da tuttociò l'aſſoluto monopolio delle anime, de' corpi, e de' beni di que' poveri Indiani ſtabilito con quel *Regolamento* chiamato *delle Miſſioni* a favore di detti Geſuiti: e l'intiera uſurpazione del dominio ſupremo di que' due Stati. Monopolio, ed uſurpazione in cui ſi mantennero fino al giorno, che furono eſpulſi dal Portogallo, facendo le tante funeſte ſtragi, che in oggi ſono ben cognite al Pubblico: e che ſi finiranno di vedere anche più crudelmente praticate nella Decima quinta ultima Diviſione di queſta Parte I.

738. Ed eſſendo in fine queſto lo Stratagemma medeſimo con cui tennero per tanti anni ſimilmente chiuſe agli Spagnoli le vaſte Contrade dell' Uraguay, e Paraguay, e della, finora non ben conoſciuta, California, come è noto a tutto il Mondo.

739. IV. Si è già dimoſtrato nella V Divisione [a], che i Geſuiti fin dall' infelice Governo del Re D. Sebaſtiano, abuſando del potere, che ebbero ſullo ſpirito di quel Monarca, ſagrificarono alla Curia di Roma tutti i Diritti più pregiabili di queſta Corona, e de' ſuoi Vaſſalli, a ſegno di mettere il Monarca ſteſſo nella ſua Reggia ſotto i piedi del Cardinale Aleſſandrino allorchè queſti venne quà come Legato di Papa Pio V. E si è veduto nella Divisione VII [b], che i medesimi Padri nel Governo del Re Filippo III, ebbero l' audacia di attentare contro tutto il ſiſtema delle Leggi, e de' Privilegj di queſto Regno coll' obbligare i Vaſſalli ad andare a litigare in detta Romana Curia, per rendere ſoggetti tutti i Regj Tribunali del Regno alla Rota Romana. E nella Divisione VIII [c] si è similmente fatto vedere, che nel Governo del Re Filippo IV continuarono i Geſuiti il ſiſtema medesimo di diſtruggere le Leggi, e Privilegj del Regno per rendere vieppiù ſoggetti i di lui Tribunali a quelli di Roma. E nella Divi-

[a] Dal §. 123. al 132. e dal §. 153. al 155.
[b] Dal §. 254. al 272.
[c] Dal §. 301. al 332.

viſione IX [a] ſi ſono vedute diſcoperte le macchine ordite al medeſimo fine dal loro *P. Nuno da Cunha*, e le varie differenti figure, che fece per ottenerlo.

740. Tutte queſte macchinazioni ſiſtematiche fatte per diſtruggere le Leggi, e Privilegj di queſto Regno, e renderlo ſoggetto alla Curia Romana, furono continuate dal medeſimo Confeſſore *Manuel Fernandes*, e dal ſuo intraprendente Sinedrio ſubito, che il Re D. Pietro fu ridotto in iſtato di non potergli far più reſiſtenza, attaccando di nuovo con forza l' Ordinazione del Libro II, Tit. XIII, che proibiſce le Appellazioni a Roma: attaccando le altre Ordinazioni a queſta coerenti, ed il Breve del S. Padre Giulio III, ſpedito nel 1554 ad iſtanza del Re D. Giovanni III, per cui i Vaſſalli del Portogallo non poſſono eſſere obbligati a litigare fuori de' confini del Regno; ed opponendoſi all' Uſo inveterato, che aveva così ſtabilito. Diritto, ed Uſo contro de' quali il Geſuitico Sinedrio ben ſi accorſe, che non potevano valergli a nulla gli attentati da lui commeſſi ne' caſi riferiti nelle ſuddette Diviſioni indicate nel precedente Paragrafo. [b]

E

a Dal §. 340. al 345. e nel §. 389.

b La ragione naturale perſuade, che le Cauſe debbano eſſere trattate nel luogo ove ebbero il loro principio per la maggiore facilità, che vi è di ritrovarvi le prove neceſſarie ſulle quali il Giudice poſſa formare un perfetto giudizio della giuſtizia, delle accuſe, e delle liti, ad effetto di caſtigare i delitti, difendere l'innocenza, e dare ad ognuno quello, che gli appartiene. Perciò i Romani, che furono i Legislatori più ſaggi, e che feeero più uſo della equità, e della ragione, ſtabilirono prudentemente nelle loro Leggi, che tutte le Cauſe, tanto Criminali, che Civili, ſi trattaſſero, e giudicaſſero nelle medeſime Provincie dove avevano avuto il loro principio. *Giuſtiniano* era così perſuaſo della equità, e giuſtizia di queſto Diritto, (inculcato con una coſtante tradizione fin' da primi tempi della Romana Giuriſprudenza) che ne ordinò la eſatta oſſervanza nella *Novell.* 68. colla quale fece ceſſare tutti i Privilegj in contrario col motivo, che da queſti ne derivavano grandi inconvenienti a danno della Repubblica, e delle Parti.

La Chieſa ripiena tutta di

741. E perciò il Confessore *Manuel Fernandes*, ed il Sinedrio col suo audace *P. Nuno da Cunha* alla testa: Abusando similmente in questo particolare della impossibilità in cui avevano ridotto il Re D. Pietro II di resister loro, come ho

Sapienza, e di Giustizia si è sempre regolata ne' suoi Giudizj con questi stessi principj, e regolamenti, come si vede dal *Canone V. del Concilio Niceno*, e da molti altri, per disposizione de' quali i Giudizj de' Concilj Provinciali furono dichiarati essere Supremi, e che non ammettevano Appellazione alla Sede Apostolica, se non che nel caso, che fosse interposta ad effetto di rinovare nella Provincia medesima il Giudizio delle Cause ivi già decise: Siccome fu dimostrato (contro *Cristiano Lupo*, e contro tutti gli altri acerrimi difensori del Diritto delle Appellazioni alla Sede Apostolica) dall' Arcivescovo *Pietro de Marca* nel suo Trattato *de Concordia Sacerdotii, & Imperii*, fondato solidissimamente ne' *Canoni* non solo di detto *Concilio Niceno*, ma anche del *Sardicense*; e siccome vien provato dal *Dupin* nella sua seconda elegantissima Dissertazione *de Antiqua Ecclesiæ disciplina*.

Si mantenne questa Disciplina nella Chiesa per molti secoli; e cercando i Sommi Pontefici di alterarla colla pretensione, che si giudicassero le Cause in Roma in virtù delle Appellazioni da loro interposte; incontrarono grandi oppositioni per parte de' Vescovi, che non potevano permettere, che s' introducesse nella Chiesa una forma di Giudizio così aliena dalle regole della equità, e della giustizia sulle quali erano fondati i Canoni. Per questa ragione nel III secolo *S. Cipriano* si oppose costantemente a *Papa Cornelio* nella Causa di Fortunato, e Feliciss imo: nel principio del secolo V i *Padri dell' Africa* si opposero a *Papa Sosimo* nella Causa di Apiario: E nel secolo IX *Hincmaro Remense* si oppose a Papa *Niccolò I* nelle Cause de' Vescovi *Hincmaro*, suo Nipote, e *Rosado*.

Contuttociò in questi medesimi tempi di *Hincmaro* incominciò a distruggersi questa Disciplina colla introduzione delle *false Decretali* attribuite da *Isidoro Mercatore* agli antichi Pontefici. Questo impostore fu, che finse in quelle false Lettere, che i Pontefici proibivano, che le Cause fossero giudicate fuori delle Provincie in conformità degli antichi Canoni.

Però la eccezione, che scaltramente v' introdusse in tutte, del Giudizio de' Pontefi-

ho detto di ſopra ; paſſarono ad aggiungere agli attentati commeſſi ne' Governi de' Re D. Sebaſtiano , D. Filippo III , D. Filippo IV , e D. Giovanni IV, gli Stratagemmi , ed inſulti ſeguenti.

Già

ci, promoſſe tanto le Appellazioni alla Sede Apoſtolica, che i Papi conſeguirono il fine di ſtabilire queſto loro preteſo Diritto , tante volte contraſtato , e coſtantemente negato da' Veſcovi. Ed eſſendo queſto Diritto inſegnato , ed inculcato da tutti i Collettori de' Canoni , che vennero dopo *Iſidoro* , (e ſpecialmente da *Graziano*) ſi diſteſe in modo l' uſo delle Appellazioni alla Sede Apoſtolica , che gli ſteſſi Sommi Pontefici ſi ritrovarono obbligati ad impiegare la maggior parte del loro tempo in decidere Cauſe, e queſte bene ſpeſſo frivole, e di niun conto, che dal Mondo tutto andavano a cercare in Roma la loro Deciſione.

Gli orrendi abuſi, che derivarono da queſta libera facoltà di appellare a Roma produſſero le lagnanze, ed i clamori de' Veſcovi zelanti, e di tutti gli Eroi più ſanti, e più ſaggi, che fiorirono ne' ſecoli XI, e XII. tra' quali ſi diſtinſero *S. Ivone di Chartres* , e *S. Bernardo*. Moſſi i Pontefici dagli avvertimenti , e dalle riprenſioni di queſti grandi Uomini, cercarono di rimediare agl' infiniti mali, che derivavano dalle Appellazioni alla S. Sede. E perciò incominciarono ad introdurre i *Giudici Delegati* , ne' Reſcritti de' quali davano loro le facoltà di giudicare le Cauſe ne' luoghi ſteſſi ove erano principiate.

Non eſſendo contuttociò baſtanti queſte *Delegazioni* per rimediare a' diſordini , per le continue frodi delle parti nell' impetrare i Reſcritti ; fu neceſſario , che *Papa Innocenzo III* determinaſſe nel *Concilio Lateranenſe* , che neſſuno poteſſe eſſere obbligato in virtù di Lettere Apoſtoliche a litigare fuori de' limiti della ſua Dioceſi : *Ultra duas dietas* ; e che dipoi *Bonifazio VIII* riſtringeſſe quella Deciſione ad una ſola *Dieta*.

Gli abuſi continuarono però, non oſtanti queſte provvidenze: la deſcrizione, che ne fanno i Padri del Concilio di Baſilea è la più lagrimevole, che poſſa darſi: e perciò que' Padri trattando di riformare la Chieſa *in capite* , & *in membris* pubblicarono ſopra queſta materia i prudentiſſimi Decreti, che ſi leggono nelle Seſſioni di quel Concilio.

Le intollerabili veſſazioni, che i Popoli continuarono a ſoffrire per cauſa di dette Ap-

742. Già in tempo del Re D. Giovanni IV il *P. Nuno da Cunha* ritrovandoſi in Roma, e profittando della congiuntura di que' torbidi, aveva ordito la ſedizioſa cabala, con cui volle far credere, che le difficoltà, che il Portogallo incontra-

pellazioni alla Sede Apoſtolica non oſtanti li ſurriferiti Decreti, riſvegliarono dopo quel Concilio gli animi de' Principi, ſcuotendoli dalla indolenza in cui vivevano; e ſenſibili a' clamori de' loro ſudditi, ed intenti a' vantaggi della loro Corona, attesero a dar fine a tanti diſordini col mezzo de' Concordati fatti co' Sommi Pontefici, e de' Privilegj ottenuti, affinchè i loro Vaſſalli non foſſero giudicati da Giudici Stranieri fuori de' loro Dominj. La Francia, la Germania, l' Inghilterra, la Spagna, e finalmente tutta l' Europa ſi unì per liberarſi dalla ſchiavitù in cui era; ſiccome viene riportato, oltre il *De Marca*, e *Du Pin*, dal *Pereira de Manu Regia* cap. 60. num. 5. 23. e 24.

Il Portogallo, dopo eſſere rimaſto molti anni fluttuando in queſte veſſazioni, le fece alla fine ceſſare col Breve di Papa Giulio III nell' anno 1554 ottenuto dal Re D. Giovanni III. E non oſtanti quelle infrazioni, ed attentati fatti a detto Breve da' Geſuiti, cogl' Inſulti indicati nelle Note del §. precedente, ſempre il riferito Diritto, e queſto Breve, che ſu quello è fondato, rimaſero in tanta oſſervanza in Portogallo, come ſi prova dalla *Ordinazione* Libr. II, Tit. 13, e 14; e dal detto *Gabriele Pereira de Caſtro* nel ſuo *Trattato de Manu Regia Cap. LX*, ove riporta al num. 32 le Avocatorie della Curia, colle quali i Geſuiti co' loro rigiri, e prepotenze commiſero quegli attentati di forzare i Vaſſalli di queſti Regni ad andare a litigare nel Tribunale della Rota Romana con quelle indegnità dimoſtrate ne' paſſi accennati al §. 737 di queſta quarta Conſeguenza. Avocatorie, dico, dalle quali il detto *Gabriele Pereira* (benchè non informato de' ſuddetti fatti Storici, che le eſcludevano) provò *nel detto Cap. LX dal num. 32 al fine*, che non veniva ſtabilita oſſervanza contraria alle ſurriferite Leggi, e Breve, neppure co' principj del Diritto Forenſe, che era l' unico, che ſi ſapeva in Portogallo quando ſcriveva quel Dotto Senatore, per non eſſervi allora altri Libri di migliore iſtruzione ſu quali poteſſe ſtudiare. E finalmente la oſſervanza delle dette *Ordinazioni*, e del detto *Breve* coſtituiſce il Diritto, di cui ſi è fatto uſo regolarmente in queſto Regno, e che in oggi ſi pratica.

trava in quella Curia nelle ſue pretenſioni, derivavano da' motivi di diſguſto, che il Papa aveva, per eſſerſi in queſto Regno meſſe le mani ſulla di lui giuriſdizione: allegando ſopra di ciò varj Privilegj Apoſtolici, che non eſiſtevano; ed appropriandò quelli, che vi erano, a caſi, de' quali non ſi faceva menzione; ampliando ſpecialmente (oltre varj altri fatti riferiti nelle ſuddette lagnanze) il Breve del S. P. Giulio III alle Cauſe Eccleſiaſtiche, che il Papa commette in Curia per eſſervi giudicate; E queſto quando che era coſa certa, e notoria, che l'Opera di *Gabriel Pereira de Caſtro* fu proibita dalla Inquiſizione di Roma per avere inſegnato ſimigliante dottrina; ed in tempo, che eſercitava l'impiego di Proccuratore della Corona il Dottor *Tommaſo Pinheiro da Veiga*, che portava al ſuo Tribunale tutte le Cauſe per più ſagroſante, che foſſero. [a]

743. Aveva proccurato ancora lo ſteſſo Geſuita con quella cabala: Di annullare le Sentenze, che il Tribunale della Corona aveva pronunciate contro l'Ordine di Aviz, per avere, contro il Diritto, ed Uſo ſurriferito, appellato alla Curia Romana in una Cauſa, che pendeva colla Chieſa di Evora ſulla collazione de' Benefizj di *Curuxe*: Di annullare i Decreti fatti dal Tribunale Supremo di Palazzo in conferma delle ſuddette Sentenze del Tribunale della Corona: Di dichiarare, che il Breve del Pontefice Giulio III non comprendeva le Cauſe Benefiziali; E finalmente aveva proccurato di rimovere dall' impiego di Proccuratore della Corona il Dottor Tommaſo Pinheiro da Veiga; certamente col ſolo motivo di eſſer' egli, per la gran cognizione,

a Tutte queſte lagnanze doloſamente prodotte a nome del Papa dal *P. Nuno da Cunha* vengono riportate in una Conſulta, che detto Geſuita ſuppoſe fatta dal Tribunale di Palazzo agli 8 Dicembre 1648, pretendendo provarlo con un *Atteſtato* contrario alle Leggi del Regno, ed al Coſtume, che proibiſcono il dare atteſtati delle Conſulte, mentre con ciò ſi verrebbe a rompere l' inviolabile ſegreto de' Tribunali. *Atteſtato*, che ſi trovò tra gli ſcritti di detto *P. Nuno*, e ſi conſerva nella *Torre do Tombo* nel Mazzo de' fogli ſpettanti alla Cauſa della Chieſa *da Villa da Rua* Docum. I. fol. 9.

ne, che aveva delle Leggi del Regno, e della Potestà de' noſtri Monarchi, zelantiſſimo della conſervazione de' Diritti della Corona; e fermo, e coſtante in opporſi ſempre alle intrapreſe della Eccleſiaſtica *Monarcomachia* de' Geſuiti, come ſi è di ſopra dimoſtrato. [a]

744. Aveva ancora il detto *P. Nuno da Cunha* fin dall'anno 1653 indotto il Prior di Sodofeita *Niccola Monteiro* [b] ad inſerire nel Libro da lui compoſto intitolato *Balatus Ovium* [c] tutte quelle preteſe lagnanze della Curia di Roma, dicendovi, che il Re D. Giovanni IV, in conſeguenza di dette lagnanze, ſi era ridotto ad accordare quello a che non giungeva il ſuo Real Potere; (cioè di rinunziare a' Diritti, e Privilegj di ſua Corona, e de' Vaſſalli, di cui ora ſtò trattando) lo che ſeguì per effetto delle perſuaſive di detto *P. Nuno da Cunha.*

745. Aveva ſimilmente fatto conoſcere il detto *P. Nuno*, che il ſuo impegno in far ſoſtenere quella Sentenza del Tribunale della Rota Romana a favore dell'Ordine di S. Benedetto d'Aviz, non proveniva nè da effetto di una ſanta carità, nè dal ſolo fine di diſtruggere i Diritti, e Privilegj della Corona di queſto Regno; ma proveniva ancora nel tempo ſteſſo dall'indegno intereſſe di portare alla Curia di Roma (ove la Compagnia de' Geſuiti era avvezza a diſporre di tutto, come foſſe in caſa ſua propria) la Cauſa, che vi era allora tra' il ſuo Collegio di Coimbra, ed il Vicario della Chieſa della *Villa da Rua.*

746. Poichè di fatto il Rettore di quel Collegio aveva appellato a Ro-

a Conſta dallo ſteſſo Documento.

b Quello ſteſſo, che ne' §§. 417. e 418. ſi è veduto, che fu Maeſtro del Re D. Alfonſo, e nel §. 439. che fu da' Geſuiti guadagnato, e poſto nel loro partito per eſſere uno di quelli, che coſpirarono a rubargli la Corona, ed il credito: e quello finalmente, che per queſti indegni ſervizj fu fatto da loro nominare Veſcovo del Porto ſubito, che il Re D. Pietro preſe la Reggenza della Monarchia, come viene riferito dall'Abb. *Diego Barboſa Machado* nel Tom. III. della ſua *Biblioth. Luſitana* ſotto il nome di *Nicolao Monteiro.*

c Dalla pag. 155. nel Titolo *Tertius Pretextus* fino alla pag. 182.

a Roma dalla Sentenza emanata in ſeconda iſtanza a favore del Vicario di detta Chieſa : Ed i Curiali Romani erano così preoccupati a favore degl' intereſſi della Compagnia, che laſciarono la cura al detto *P. Nuno da Cunha* di comporre la Scrittura d' Informazione, che doveva ſervire a' Giudici per iſtruirſi in detta Cauſa [a], nella quale il buon Padre faceva da Giudice, e Parte; e con così buona fortuna, che furono immediatamente dalla Rota revocate le Sentenze date in queſto Regno a favore del Vicario. [b]

747. Non furono per altro i Geſuiti così felici in Portogallo come ſi ripromettevano eſſerlo per la loro prepotenza. Poichè il Dottor *Tommaſo Pinheiro da Veiga*, non oſtante tutte le loro cabale, e minacce, ſi oppoſe loro, difendendo i Diritti della Corona di queſto Regno in quella Cauſa della Chieſa *da Rua* colla medeſima forza, con cui aveva impugnata l'altra Sentenza data dalla Rota nella Cauſa de' Benefizj di *Curuxe* a favore dell' Ordine di S. Benedetto di Aviz.

748. In conſeguenza fu deciſo dal Tribunale della Corona, e da quello di Palazzo, che gli Atti di detta Chieſa *da Rua* non dovevano eſſere avocati a Roma; e che la Sentenza della Rota era nulla, per eſſere ſtata proferita non ſolo contro il Diritto, e Privilegio del Regno; ma ancora perchè fu data pendente il Ricorſo interpoſto ſopra l'eſecuzione delle Lettere Avocatorie. Di modo, che finattanto, che viſſe quel ſaggio, e gran Proccuratore della Corona, non poterono i Geſuiti conſeguire quella loro ſtraordinaria pretenſione.

749. Anzi al contrario dovettero correrví diverſe, e non poche vicende : ora meſſi in poſſeſſo dall' Eſecutore Apoſtolico : ora

a Così viene provato da uno ſcritto Latino di pugno di detto *P. Nuno da Cunhà* ove ſono varj paſſi troncati, ed altri emendati, che ſi conſerva a fol. 13. nel Terzo Documento del Mazzo di queſta Controverſia della Chieſa *da Rua* nell' *Armario Geſuitico* alla *Torre do Tombo*. Scritto, che ha per Titolo *Factum in Cauſa Colimbrienſi*, &c.

b Conſta dal Documento IV. fol. 17. di detto Mazzo.

ora cacciatine per Sentenza del Tribunale della Corona, e per Decreto del Tribunale Supremo di Palazzo: ora chiedendo la riviſta di detto Decreto per impugnarlo: ora eſtorcendo Decreti di ſoſpenſione: ora rimeſſi abuſivamente al poſſeſſo; e finalmente eſpulſi da queſto per la ſeconda volta in virtù dell' ultima Sentenza del Tribunale Supremo di Palazzo de' 28 Maggio 1660. [a]

750. Durarono queſte Controverſie fino all' anno 1666, in cui ritrovandoſi il detto *P. Nuno da Cunha* Rettore del Collegio di Coimbra, ſupplicò il Re D. Alfonſo VI perchè lo rimetteſſe nel poſſeſſo, dal quale era ſtato levato; ma la ſupplica non conſeguì l'effetto per cui fu fatta; e l'affare rimaſe così fino alla orrenda depoſizione di quel Sovrano.

751. Incominciata però nell' anno ſuſſeguente la Reggenza del Re D. Pietro, cercò il *P. Nuno da Cunha* di profittare di quella congiuntura, rinovando la medeſima iſtanza, che fu rimeſſa al Tribunale Supremo di Palazzo; il quale, non oſtante la prepotenza de' Geſuiti, fece il ſuo Decreto contrario alla ſupplica; eccettuati due Miniſtri, che non vollero votare. [b] Contuttociò uniformandoſi il Re con queſti due Voti, e col ſentimento di quelli, che lo ſervivano nel Diſpaccio (che erano i Geſuiti, ed i loro Terziarj come ben ſi sà) riſolvette di farli di nuovo rimettere in quel poſſeſſo.

752. Non fu baſtante per altro tutto queſto per impedire, che il buon Proccuratore della Corona *Matteo Mouſinho* non appellaſſe da quella riſoluzione, che rovinava tutti i Diritti della Corona. E vedendo, che il *P. Nuno de Cunha* allegava nella ſua Rappreſentanza: 1.° Quel tal Decreto del Tribunale Supremo di Palazzo, che ſi diceva fatto nel 1648 alla preſenza del Re D. Giovanni IV: 2.° Le preteſe doglianze del Papa ſull' abuſo, che ſi faceva del Breve di Papa Giulio III: 3.° La Conſulta, che ſi diceva eſſere

a Tuttociò viene ampiamente riferito dall' *Oſorio* nella ſua *Praxi* del Diritto del Padronato, ove poſſono leggerſi le Riſoluzioni 22. e 23.

b Si prova col Documento VIII. fol. 29. §. 3. del detto Mazzo.

re ſtata fatta dal Tribunale Supremo di Palazzo a favore del Collegio: Queſto Miniſtro ſeguitò l'eſempio del ſuo illuſtre Anteceſſore con coſtanza altrettanto eroica come rara in quelle così ſcabroſe circoſtanze.

753. Domandando dunque il detto Dottor *Matteo Mouſinho* la riviſta di quella Riſoluzione; non ſolo continuò a difendere il Breve di Papa Giulio III, ma paſsò a riconvenire di menzogna il *P. Nuno da Cunha*: Negando. 1.° Che il Papa aveſſe ordinato, che ſi faceſſero delle lagnanze al Re D. Giovanni IV ſull'abuſo de' Privilegj praticati in queſto Regno. 2.° Che quel Sovrano faceſſe ſu queſto dare al Papa quelle ſodisfazioni, che gli s' imputavano. 3.° Che il Decreto fatto nella Cauſa di *Curuxe* (addotto per eſempio) foſſe emanato a quell'oggetto, che ſi pretendeva dal *P. Nuno da Cunha*. [a]

754. Incominciò queſto Geſuita a riempiere le orecchie della Corte di ſchiamazzi, e di minacce (ſecondo il coſtume della Compagnia) contro quel Proccuratore della Corona; E volendo queſti giuſtificarſi, e ſcoprire nel tempo ſteſſo la verità del fatto, ſcriſſe al *P. Nuno* di ſuo carattere la ſeguente Lettera: [b]

Perchè io poſſa riſpondere a quanto mi viene ordinato nella Riſoluzione della Conſulta ſopra i Benefizj da Rua, *V. P. faccia grazia di mandarmi il Decreto, che ſi fece a favore della Sentenza, che le PP. VV. ebbero in Roma, ed il Documento delle lagnanze fatte dal Papa a S. M. ſulla infrazione di queſta Giuriſdizione, e la ſodisfazione, che S. M. fece dare al S. Padre, colla riſpoſta, che il Pontefice diede ſu queſto propoſito; affinchè io poſſa compire agli ordini avuti. E non mancarò di fare tuttociò, che è di ſervizio di V. P. che Iddio conſervi molti anni. Caſa 28 Maggio 1669.*

Matteo Mouſinho.

755. Il *P. Nuno da Cunha* però nella riſpoſta, pure di ſuo carattere, ſi ſcuſa di produrre i tali Documenti, dicendo: [c]

Di

a Riſulta tuttociò da una Riſpoſta del Dottor *Rodrigo Rodrigues de Lemos* ſcritta di carattere dello ſteſſo *Nuno da Cunha* Docum. VI. §. 3. fol. 23. detto Mazzo.

b Ivi Docum. V. fol. 20.

c Ivi a fol. 19.

Di tutto queſto ſi fecero Atteſtati autentici, che furono da me eſibiti, eſſendo neceſſarj nella Cauſa del Collegio di Coimbra, nel Memoriale da me dato nel 1660 : Concludendo: *V. S. mi ha da fare il favore, giacchè ha voluto la Riviſta della Riſoluzione preſa dal Principe N. S. dopo venuta a Palazzo la Conſulta; di riſpondere con quella brevità, che le ho chieſta; mentre, mi fa gran pregiudizio il tirare in lungo l' affare, obbligandomi ad aſpettare per il caldo. E V. S. vede molto bene, che ſopra una Riſoluzione del Principe N. S. non ſi debbono domandare di nuovo Documenti a me, che ſono la Parte; Ma ſolo, qualora V. S. così lo giudichi, deve addurre le ſue ragioni contro i Voti co' quali il Principe N. S. ſi è conformato. Merito da V. S. queſto favore della brevità, per me, per la Compagnia, e per S. Franceſco Saverio, di cui V. S. è Fratello.*

756. Queſta artifizioſa negativa del *P. Nuno da Cunha* baſtava per provare la gran ragione, con cui il Dottor *Matteo Mouſinho* negò l' eſiſtenza di quelle lagnanze del Papa: della ſodisfazione, che gli fece dare il Re D. Giovanni IV; e del Decreto fatto alla ſua preſenza ſopra i Benefizj della Chieſa di *Curuxe.*

757. Si accrebbero però ancora contro la ſincerità di quelle aſſertive del *P. Nuno da Cunha.* 1.° Il coſtume di finger fatti, e ſcritti doloſi da lui conſecutivamente praticato ne' trè Govemi precedenti. 2.° L' aver continuato il Dottor *Tommaſo Pinheiro da Veiga* ſubito dopo il ſuppoſto Decreto del 1648, e Conſulta del Tribunale Supremo di Palazzo ſulle lagnanze del Papa, a difendere il Breve del Pontefice Giulio III, ſoſtenendo, che comprendeva le Cauſe Benefiziarie, e difendendo vigoroſamente queſta oſſervanza, che il riferito Breve aveva ſempre avuta in queſto Regno contro la Sentenza dalla Rota proferita a favore de' ſuddetti Regolari. 3.° Aver perſiſtito in queſto ſteſſo ſentimento il Tribunale della Corona, ed il Supremo di Palazzo ſotto gli occhi del Re D. Giovanni IV; alla di cui preſenza ſi diceva fatto quel Decreto, e per di cui ordine il *P. Nuno da Cunha* diceva, che fu fatta la Conſulta in ſodisfazione delle lagnanze del Papa; dimoſtrandoſi

doſi chiaramente, che la perſeveranza di queſti Tribunali nelle loro antiche maſſime, dopo que' ſuppoſti Decreto, e Conſulta, era aliena da quella obbedienza con cui i Tribunali eſeguiſcono gli ordini del Sovrano; e da quella buona fede, e ſincerità, che ſi riconobbero in quel Monarca ſopra tuttociò, che riſguardava la Sede Apoſtolica; la quale ben lungi di contentarſi con una ſola apparente ſodisfazione alle lagnanze fatte; averebbe avuto un motivo molto più grande di formalizarſi di quel Sovrano. 4.o Non eſſerſi fatto forte il Giudice Eſecutore della Sentenza della Rota a favore de' Geſuiti con quella preteſa Conſulta del Tribunale Supremo di Palazzo nella Riſpoſta, che diede in quel Tribunale per giuſtificare la eſecuzione, ch' egli faceva di detta Sentenza; [a] Dal che ſi vede, che le tali lagnanze, e la ſodisfazione erano finte, e uſcite dal cervello del *P. Nuno da Cunha.* 5.o Eſſere coſtante, che il Re D. Giovanni IV, dopo avere permeſſo una Diſpenſa nel detto Breve del S. P. Giulio III a D. Rodrigo de Mello; eſſendogli ſtati rappreſentati da Perſone eſperimentate, e dotte i grandi inconvenienti, che ſeguirebbero da quella Diſpenſa conceſſa, la rivocò ſubito, dicendo, che non poteva alterare il Privilegio del Regno conceſſo in quel Breve. [b]

758. Con tutti queſti fondamenti a ragione ſi perſuaſe il buon Proccuratore della Corona, che non vi erano mai ſtate nè le lagnanze del Papa, nè la ſodisfazione data dal Re D. Giovanni IV ſopra di quelle; e che il Decreto nella Cauſa di *Curuxe* fu fatto ad altro oggetto differente da quello, che il detto Padre ſi figurava.

759. Eſſendo ſtate preſentate per tanto al Re D. Pietro le ragioni di nuovo allegate dal Proccuratore della Corona; Ed avendo S. M. ordinato, che ſi teneſſe un Congreſſo particolare, in cui intervenne il Dottor *Rodrigo Rodrigues de Lemos*, ſi uniformò il Re col Voto di queſto Miniſtro, ordinando in Giugno del *1669*, che il Collegio foſſe rimeſ-

a Come riſulta dalla ſteſſa Riſpoſta Docum. VII. fol. 24. di detto Mazzo.

b Dal Docum. I. fol. 5. in fin. ivi.

meſſo nel poſſeſſo, in cui era ſtato poſto dall'Eſecutore Apoſtolico in virtù della Sentenza Rotale.

760. Ed in queſta maniera il *P. Nuno da Cunha* ottenne di terminare la celebre Cauſa della Chieſa *da Rua*; dopo di aver meſſo in uſo tuttociò, che dalla infedeltà, e dalla irreligione poteva eſcogitarſi per far sì, che a forza de' tanti Stratagemmi, approfittandoſi di quella infelice congiuntura, prevaleſſe la Sentenza della Rota alle Libertà, ed ai Privilegj del Regno.

761. Ella è poi coſa da notarſi, e degna di rifleſſione, che la Cauſa della Chieſa *da Rua* per la prepotenza di queſto Geſuita ſi terminaſſe così preſto, ed in modo così ſtraordinario; e che all'incontro l'altra Cauſa di *Curuxe* (che ſervì al *P. Nuno* di preteſto) rimaneſſe ſoſpeſa in modo, che fin'ora non ſi è potuta decidere a favore dell'Ordine di Aviz; contuttochè queſto aveſſe le ragioni incomparabilmente più grandi, e la giuſtizia a ſuo favore; come fu pochi anni dopo con più evidenza dimoſtrato dalla finale Sentenza del Tribunale degli Ordini data da un Miniſtro di tanta autorità, e di tanto ſapere come fu l'Arciprete della Chieſa Patriarcale Paolo de Carvalho, e Ataide; facendo la figura di Parte in detta Cauſa i Sovrani medeſimi di queſti Regni come Maeſtri dell'Ordine, a' quali appartiene la Nomina di que' Beneſizj.

762. V. Non vi è neſſuno trà gli Eruditi, che non ſappia, che quello ſtraordinario potere, che i Geſuiti ſi ſforzarono ſempre di accreſcere alla Curia di Roma, ſenza diſtinguere lo Spirituale dal Temporale, non ebbe per oggetto, o per motivo il riguardo alla Curia medeſima, nè lo fecero per rendere ſoggetta la loro Società alle di lei diſpoſizioni, nè per inſinuare dipoi con ciò, o perſuadere agli altri col loro buon eſempio, la medeſima ſoggezione.

763. Ma bensì, tutto all'oppoſto, ſi sà dal Mondo intiero, che la Società Geſuitica (non oſtante la doloſa *Profeſſione del ſuo quarto Voto* [a]) è ſtata quella, che ſucceſſivamente

[a] La quale *Profeſſione* ſi pubblicò nella *Petição de Recurſo interpoſto ſobre a clandeſtina Introducção do Breve Apoſtolicum paſcendi* ſtampata in Lisbona nel 1765. dal n. 8,

con diſobbedienza, ribellione, e contumacia fin' ora viep-più indomita, e pertinace, ha ſempre ogni giorno più oſtinatamente fatto reſiſtenza a tutti i Decreti, e Bolle emanate dalla Sede Apoſtolica; non già ſopra materie di pura Temporalità, che queſte ſono aliene dal Sommo Sacerdozio; ma bensì nelle materie ſteſſe di Spiritualità, e di Dottrina, che come tali ſono ſoggette alla Cenſura del Vicario di Criſto: tutte le volte, che i tali Decreti, e Bolle ſono ſtate contrarie agl' intereſſi della Società, ſenza che vi ſia finora eſempio, che ella ſi ſoggettaſſe una ſol volta agli ordini Pontificj, qualora queſti toccaſſero alcun poco i vantaggi, i coſtumi, o le Dottrine de' Geſuiti. [a]

Sono

al 12, che contiene lo ſteſſo, che qui ſi riporta, copiando gli Originali di dette Profeſſioni doloſe.

a Così riſulta dall' infinito numero di Libri uſciti da' Torchi di Europa ſu queſta materia, de' quali può formarſi una gran Biblioteca. Baſtarà però vedere in queſta parte i molti fatti ſu queſto propoſito compilati dall' *Abb. Platel* ne' 7. vol. in 4.° da lui pubblicati nel 1766 col ſeguente Titolo: *Memoires Hiſtoriques ſur les Affaires des Jeſuites avec le S. Siege.* E conſiderare: 1.° quanto avvenne nel Pontificato di PP. Clemente XI colle *Miſſioni del Card. di Tournon*, e di Monſig. *Mezzabarba* nelle Indie, e nella Cina: 2.° La Cenſura, che la *S. Congregazione di Propaganda* fece d' ordine del S. P. Innocenzo XIII in confutazione della cavilloſa Apologia ſcritta da' Geſuiti in favore delle loro abituali ribellioni. 3.° Il Decreto di detto S. Pontefice, con cui per detta Cauſa inibì al Generale, ed a tutta la Società di più veſtire Novizj, nè di ammettere a' voti ſemplici, o ſolenni i gia veſtiti. 4.° La Bolla del S. P. Benedetto XIV *Omnium ſollicitudinum*, e l' altra *Ex quo ſingulari*: Bolle, nelle quali quell' illuminato ſucceſſore di S. Pietro condannò le ſuperſtizioni del culto di Confuſio, e della Vacca oſtinatamente praticate nell' India, e nella Cina da' Geſuiti: caratterizandoli per *Homines captioſos, rebelles, obſtinatos, incorrigibiles, & perditos.* 5.° L' altra Bolla del SS. Padre Clemente XIII, che in oggi preſiede alla Chieſa Univerſale, in cui dichiara (atteſa la oſtinazione della Società in difendere le eſecrande Dottrine del ſuo Socio Berruyer), che quella Opera Eretica *Scandali menſuram implevit.*

764. Sono ſimilmente note al Pubblico le ragioni per le quali i Geſuiti, nell' atto medeſimo, in cui ſi eſimerono nelle materie di Spiritualità dalla ſubordinazione della Sede Apoſtolica, ſi sforzarono ſempre con modi contradittorj, ed incompatibili, di rendere ſoggette alla medeſima Curia le Temporalità de' Principi Sovrani, non oſtante la loro indipendenza: ſapendoſi da tutti gli Eruditi, che le due ſuddette RAGIONI ſono quelle, che paſſo ora a riferire.

765. I.ª Ordinariamente, ſempre che gl' intereſſi della Curia Romana non ſi ritrovarono oppoſti a que' della Società, i Geſuiti dominarono perpetuamente nelle Congregazioni di Roma nel modo, che ſi è dimoſtrato in tutte le Diviſioni di queſta Parte I. Dal che ne' ſeguì, che i Geſuiti rendendo ſoggette le Corti di Europa alle Congregazioni della Curia, che erano ſoggette a loro; quella apparente ſoggezione de' Principi Secolari al Nome del Papa, veniva ad eſſere in realtà, ed in effetto una neceſſaria ſoggezione a' medeſimi Geſuiti.

766. II.ª Nel tempo ſteſſo queſti Regolari ſi approfittavano nel gioco, che vi facevano, ora come Vaſſalli de' Principi ne' Dominj de' quali ſi ritrovavano; ora come Campioni della Romana Curia ſotto pretesto di quella loro doloſa *Profeſsione del Quarto Voto*; e ſi ſervivano opportunamente, (ſecondo l' eſigenza de' loro intereſſi) delle controverſie tra le Supreme Giuriſdizioni Spirituali, e Temporali, ch' eglino medeſimi facevano naſcere, per godere come Terzo (che fingevano ritrovarſi al di fuori) di tutto quanto da ſimiglianti diſpute potevano ricavare a vantaggio degl' intereſſi della Società nel mentre, che da ambe le Parti ſi combatteva in virtù di quel loro doloſo Stratagemma.

767. Gl' intereſſi poi de' Geſuiti in ciò, che riguardava le Provincie del Giappone, della Cina, e di tutte le Indie Orientali (giacchè in tutte quelle Parti fu da loro ſtabilita, e praticata la ſteſſa Politica) furono quelli, che vi ſtabilì fin dal 1581 il loro Viſitatore *Aleſſandro Valignani*, di cui lo Storico Geſuita *Franceſco de Souſa*, così dice: *Separatoſi con molte vicendevoli lagrime dal Re di Toza, ſi miſe*

il Padre alla vela per Ximo, e nella Città di Nangaçaquè nel meſe di Dicembre del 1581 *compoſe la* gran Conſulta del Giappone, *che ſi conſerva nella noſtra Segreteria di Goa cogli altri avvertimenti di queſto inſigne Superiore, &c.* [a]

Indi ſegue la copia di queſta Conſulta diſteſa in Domande, e Riſpoſte affermative, o negative, colle Riſoluzioni ſopra di quelle, che queſto Viſitatore, chiamato *Inſigne* laſciò ſtabilite; e ſono le ſeguenti:

768. *La prima Domanda della Conſulta fu:* [b] *Se conveniſſe invitare altre Religioni per venirci ad ajutare in queſta impreſa?* E dopo eſſerſi diſputato ſulla materia fu deciſo il Punto [c] così:

Riſoluzione del P. Viſitatore.

Per le ragioni eſpreſſe in queſta Conſulta, (dice egli in lingua Spagnola) *e per molte altre mi ſembra certamente, che la venuta al Giappone di altre Religioni non ſolo non ſarà buon rimedio, ma ſarà ſcandalo grande, confuſione, ed inquietudine per queſta nuova Chieſa; ſpecialmente perchè la qualità, e diſpoſizione del Giappone non è capace di accomodarſi al modo di procedere, che hanno le Religioni di Europa. E ſiccome queſto non ſi può capir bene ſe non dopo molto tempo, e molta eſperienza; venendovi altri Religioſi debbono errare ſul principio, come abbiamo fatto noi, il che adeſſo ſarà anche peggio; e non faranno altro, che diſfare quello, che noi cominciamo a fare in oggi doppo tanta eſperienza del Giappone. Oltre di che non ſi può far fondamento di poter conſervare la Chieſa nel Giappone con Gente ſtraniera; Nè una Chieſa nuova come queſta è capace di diverſità di Religioni, ma con il tempo può ſperarſi, che i medeſimi Giapponeſi divenghino capaci, come hanno fatto altri di varie Nazioni.*

Di maniera, che ſotto queſti doloſi preteſti furono immediatamente eſcluſi tutti gli Ordini Regolari, ed inabilitati

a Nel Libro intitolato: *Oriente Conquiſtado a Jeſus Chriſto peles Padres da Companhia de Jeſus da Provincia de Goa* ſtampato in Lisbona nel 1710, Tom. II. *Conquiſta IV.* §. 55. fine.

b Copiata ivi §. 57. *c* Ivi §. 59.

tati ad impiegarſi in queſta vaſtiſſima meſſe del Signore; acciò i Geſuiti vi poteſſero fare ſicuramente il loro commercio: Avendo coſtoro fondata, in viſta della loro cupidigia, una Setta eſcluſiva di tutte le Gerarchie, e Ordini Religioſi della Chieſa Univerſale.

269. *La ſeconda Domanda* [a] *fu: Se conveniva, che vi foſſe qualche Veſcovo nel Giappone?* E dopo eſſerſi dibattuto queſto Punto, fu deciſo così: [b]

Riſoluzione del P. Viſitatore.

Per le ragioni ſurriferite dice egli, *e per molte altre ſono di parere, che in neſſun conto conviene, che venga al Giappone Veſcovo univerſale, o particolare, nè che ſia della Compagnia, nè altro di fuori; E non ſolo queſto, ma che non conviene in neſſun modo, che il Veſcovo di Macao ſi meſcoli co' Giapponeſi, nè che li viſiti, nè che mandi a viſitarli da' ſuoi Preti.* (Ereſia chiara, e notoria, per eſſere diſtruttiva dell' Epiſcopato iſtituito da Gesu' Cristo: e della forma ſtabilita dal N. S. e Redentore per il Governo della ſua Chieſa, e per la predicazione del ſuo S. Vangelo: E per eſſere queſta la dottrina tenuta da' Presbiteriani come è a tutti noto.) *Perchè non ſapendo la lingua, nè i coſtumi, e modo di procedere de' Giapponeſi, potranno ſcandalizare queſta gente, e rimanere ſcandalizzati eglino ſteſſi, ed eſſere cauſa di molti diſordini, ed inconvenienti. E ſe qualcuno diceſſe, che la Chieſa non ſi governò mai ſenza Veſcovi, e che non può capirſi come la Compagnia voglia da ſe ſola governare la Chieſa del Giappone; riſpondo, che queſto molto ci diſpiace; ma che la lingua, i coſtumi, ed il modo di procedere de' Giapponeſi ſono diverſiſſimi da tutte le altre Nazioni del Mondo; e che per adeſſo non ſono capaci in neſſun modo della Giuriſdizione, e del Governo de' Veſcovi; Ma che coll' andare del tempo è certo, che vi dovranno eſſere; ſebbene a mio giudizio poco ſi ha da far capitale di Veſcovi foraſtieri.*

E dopo alcuni inſolenti diſcorſi del medeſimo Viſitatore lo Storico *Franceſco de Souſa*, ſoggiunge: [c]

Così

[a] *Oriente Conquiſtado* ivi §. 60. [b] Ivi. [c] Ivi §. 61. e 62.

Così la diſcorreva il P. Viſitatore ; ma in Portogallo , in Madrid , ed in Roma ſi giudicava diverſamente , poichè già nel 1579 ſtava nelle Indie D. Lionardo Veſcovo del Giappone , e della Cina ; e nel 1588 fu mandato per Veſcovo del Giappone D. Sebaſtiano de Moraes.

Se mi ſi daſſe licenza , ed autorità di dire il mio ſentimento in queſta materia , direi , che in tutte le Miſſioni delle Indie ſi doveſſero mandar Veſcovi ſubito , che vi foſſero dieci , o dodici mila convertiti , acciò aveſſero , chi di giuſtizia le conſervaſſe , ed accreſceſſe , qualora per diſgrazia ſi raffreddaſſe la carità de' Religioſi , che ne ſono incaricati. Queſti Veſcovi per altro avrebbero da eſſere ſcelti tra i medeſimi Miſſionarj : (cioè a dire tra i ſoli Geſuiti :) *E facendosi il contrario ſembra , che ſarebbe un gran diſordine. Non può mai mandarsi dal Portogallo un Uomo tanto capace per eſſere Veſcovo di una Miſſione , come lo è qualunque de' Miſſionarj , che in quella ſi eſercitano.*

La terza Domanda [a] *fu : Se conveniva dilatare , ed accreſcere il più , che ſi poteſſe la converſione alla Fede ; o piuttoſto cercare prima d' iſtruir bene que' Criſtiani , che già erano convertiti ?* Tra le altre ragioni a favore della dilatazione della Fede : [b] *La terza , che addusſero fu : Che creſcendo il numero de' Criſtiani , abbenchè ſembraſſe , che creſcerebbe ancora il carico , e la ſpeſa alla Compagnia ; ciò non oſtante ſi poteva con ragione ſperare , che coll' andar del tempo da queſto ſteſſo ne riſultarebbe ſollievo , ed un rimedio per i noſtri ; mentre eſſendo i Criſtiani molti , e potenti , darebbero ſenza dubbio ajuto , e rendite alla Compagnia ,* (e queſto era il punto principale delle loro mire) *nel modo iſteſſo , che le hanno date a' Bonzi ; il che non potevano fare eſſendo pochi , divisi , e poveri. E creſcendo l' autorità , ed il potere de' Criſtiani , molti di loro si farebbero Preti , e ſervirebbero con gran vantaggio della Compagnia , dal che ne verrebbe il ſollievo nelle fatiche , ed il rimedio nelle ſpeſe.* Ed il Viſitatore ſi uniformò con queſto ſentimento , ed in appreſſo fu fatto lo ſteſſo dal ſuo Generale *Claudio Acquaviva.* [c]

La quarta Domanda [d] *fu : Se conveniva il fare Seminarj , ove*

a Oriente Conquiſtado ivi §. 63. *b* Ivi. *c* Ivi §. 64. *d* Ivi.

ove i Giapponesi imparaſſero le lettere, e le virtù, per poterci ajutare quando foſſero Preti? E quali dottrine si doveſſero inſegnare nelle Miſſioni?

772. Domanda, che contiene in ſe tutto il veleno de' Stratagemmi macchinati da' Geſuiti ne' Dominj Oltramarini di Portogallo, e di Spagna, co' quali imitarono eſattamente lo ſcelerato Maometto, che fondò il ſuo Imperio ſopra l' ignoranza; e Domanda a cui fu data la ſeguente Riſpoſta:

Riſoluzione del P. Viſitatore. [a]

Pare, che non vi sia da dubitare (dic' egli), *che debba ſeguitarsi la ſeconda opinione colla moderazione indicata, che ſarà coſa facile l' effettuarla nel Giappone, perchè non vi ſono, nè poſſono eſſere altri Libri, ſe non quelli, che noi vi introdurremo. Stampandosi de' Compendj, non avranno altri Libri, ne' quali poſſano imparare eresie, controverſie, o errori di Filoſofia, che poſſano recare pregiudizio.* (Notabili Preteſti per iſtabilire l' ignoranza.) *E ſembra, che in queſta nuova Chieſa debba aſſolutamente aversi la più grande cura nella ſcelta, non ſolo de' Libri, che trattano delle ſcienze più ſubblimi, ma ancora di quelli, che inſegnano le Lettere umane; poichè alla fine è nelle noſtre mani dar loro quelli, che più a noi piacerà. E ſarebbe meglio, che imparaſſero il Latino ſopra Libri di divozione, e di pietà.*

773. Riſoluzione alla qualle fu dopo aggiunto tutto il veleno; che credettero le mancaſſe, o che vi ſtaſſe occulto, come ſi vede dallo ſteſſo Storico *Franceſco de Souſa*, [b] che così dice:

Suppoſe il P. Viſitatore in queſta Riſoluzione, *che non potrebbero entrare nel Giappone altri Libri ſe non per mezzo noſtro; e non intendo come potè egli credere verosimile queſto ſuppoſto. Se in oggi i Cinesi ſapeſſero il Latino, la Filoſofia, e la Teologia, e voleſſero leggere quanti Libri ſono in Europa tanto Cattolici, come Eretici; non ſarebbe poſſibile l' impedirlo; mentre al preſente entrano nella Cina tutte le Nazioni di Europa; e lo ſteſſo ſuccederebbe nel Giappone, ſe la perſecuzione, che vi si fa contro la Fede Cri-*

a *Oriente Conquiſtado* ivi. b §. 66.

Criſtiana non teneſſe chiusi i Porti, che per l' innanzi ſtavano aperti alle Nazioni Europee più di quelli della Cina. Entrarebbero nel Giappone, come dipoi entrarono, Religioſi di varj Ordini, e di dottrine molto contrarie alle noſtre; li quali darebbero a que' Popoli quanti Libri voleſſero per ſtudiare, e ſi riderebbero delle noſtre precauzioni; E che non ſi poteva mai evitare l' inconveniente moſtrato con profonda conſiderazione dal P. Franceſco Cabral. *L' unico rimedio, ſecondo il mio debole ſentimento, per tenere lontane dalle Miſſioni l' ereſie alle quali i Giapponeſi poſſono affezzionarſi colla lettura di Libri nuovi, ſarebbe quello di non inſegnare loro la lingua Latina. Tutte le altre ſcienze ſi poſſono inſegnare con Libri compoſti nella loro lingua, ne' quali in conto neſſuno vi ſiano trattati argomenti, nè queſtioni, donde poſſano concepire de' dubbj nella Fede. E già dalla Congregazione Generale della Inquiſizione di Roma a' 28 Marzo 1611 fu conceſſa alla Compagnia licenza di potere i Cineſi fare le preghiere, e dire la Meſſa nella loro lingua volgare erudita.*

774. Riſoluzione in fine, ed aggiunta, dalle quali ſi prova con oculare ſiſica certezza, che contengono il Piano medeſimo di monopolio per tutte le Regioni di Aſia, che la Compagnia de' Geſuiti ha meſſo in pratica in tutte le altre Regioni di America: Il Piano medeſimo de' *Regolamenti* macchinati, e dettati dal Confeſſore *Manuel Fernandes* per i Governi di *Angola*, e degli Stati del *Gran Parà*, e *Maranhão* [a]; ed il Piano ſteſſo, che la Guerra fatta ultimamente da' Geſuiti nell' Uraguay, e nel Maranhão contro le due Monarchie di Portogallo, e di Spagna ne' loro riſpettivi Dominj in quelle regioni, finì di ſcoprire, e rendere manifeſto in modo, che non ſe ne poteſſe più dubbitare. [b]

775. Riducendoſi in ſoſtanza queſto Piano generale de' Geſuiti 1.° A chiudere tutte le vie per le quali i Vaſſalli delle due Corone ſarebbero potuti giungere ad avere la comuni-

a Riportati poco fa nella *III Conſeguenza* di queſta *Diviſione*.

b Come fu dimoſtrato al Mondo tutto autenticamente nell' Opera pubblicata colle ſtampe intitolata *Relação Abreviada da Republica*, &c.

nicazione, ed a commerciare co' Giapponeſi, Cineſi, e Negri delle parti interiori dell' Africa, e cogl' Indiani delle Americhe Portogheſa, e Spagnola. 2.° A proibire a tutte queſte Nazioni di potere imparare, e far uſo delle lingue, che ſi parlano negli Stati de' ſuddetti due Sovrani, mezzo il più efficace, che ſi poteſſe mai ritrovare per un fine così diabolico. 3.° A impedire l'uſo di ogni ſorte di Libri, che non foſſero de' loro medeſimi Geſuiti, per mantenere quella gente nella ignoranza. Ed in queſto punto miſero anche noi del pari co' Giapponeſi, co' Cineſi, Africani, ed Americani dopo, che col medeſimo oggetto di renderci ignoranti, introduſſero in Portogallo il fatale *Indice Expurgatorio* fatto da loro nel 1626 nel Collegio di S. Antonio di Libona. [a]

776. Queſte erano poi le ſante, fruttuoſe Miſſioni tanto raccomandate dal Principe D. Teodoſio negli ultimi eſtremi di vita a' ſuoi Auguſti Genitori: Queſte erano le Miſſioni per le quali il Re D. Giovanni IV fu moſſo a ſtabilire quel nuovo Tribunale di cui furono Presidenti i Geſuiti *Andrea Fernandes*, e *Manuele Luiz*. Ed in queſti termini, ſecondo la pura, e più ſincera verità, ſi ritrovavano i ſiſtematici intereſſi de' Geſuiti nel tempo in cui, a nome del S. Pontefice Clemente IX, fu ſpedita dalla *Congregazione di Propaganda* a' 3 Settembre 1669 la poco ſincera Bolla; ſotto preteſto di far terminare le Controverſie dibattute tra i Veſcovi di *Siam*, *Tonkino*, e *Cocincina*, ed i *Vicarj Apoſtolici* nominati dalla medeſima *Congregazione di Propaganda*, i quali non furono mai riconoſciuti dalla Corona di Portogallo, perchè le nomine di coſtoro erano altrettante uſurpazioni del Padronato de' Sovrani di queſti Regni.

777. E ſiccome da quella introduzione de' *Vicarj Apoſtolici* veniva ad eſſere rovinato tutto il Piano della *Conſulta Fondamentale* de' Geſuiti da me riferita, ed eſaminata di ſopra; vedendoſi la Compagnia nelle anguſtie in cui era ridotta dalla diametrale contradizione de' ſuoi intereſſi con quelli di

a Come chiaramente ſi è provato dal §. 279. al 300. E queſto Stratagemma ſi vedrà ſmaſcherato totalmente in tutta la *Seconda Parte di queſta Opera*.

di *Propaganda*, per uſcirne, ricorſe al gioco poco fà accennato, dal quale naſceſſero diſpute tra la Corte di Lisbona, e quella *Congregazione*, ad oggetto di naſconderſi durante quel conflitto, ed ingannare ambedue le Corti, che litigavano.

778. Avendo i Geſuiti in Lisbona per loro ſicurtà tutto il potere diſpotico del Socio *Manuel Fernandes* : *Apena fu intimata, come era di dovere, quella Bolla a' Padri della Compagnia dimoranti in Siam, ed in Tonkino, ed a que' delle altre Regioni* (della Cina) ; *ſubito que' Religioſi preſero da quella un motivo per impugnare con maggior forza l' autorità, che detta Bolla concedeva a' Vicarj Apoſtolici.* [a]

779. In queſto modo rimaſero contraſtando i Geſuiti co' Vicarj Propagandiſti col favore degli ordini, che giuſtamente ſpediva la Corte di Lisbona in difeſa del ſuo Regio Padronato al Vice-Re delle Indie Orientali finattanto, che riſolvettero di mandare a Roma il loro Socio *Baldaſſar da Rocha* per Emiſſario ad effetto, come ſuol dirſi, di peſcare nel torbido. Il quale, affettando di moſtrarſi per allora zelantiſſimo del Regio Padronato di Portogallo, e facendoſi forte col ſuddetto Confeſſore *Manuel Fernandes*, indirizzò (ſenza dubbio per ordine del ſuo Generale) a' 14 Marzo 1680 al Re D. Pietro, ancora Reggente, per irritarlo contro la *Congregazione di Propaganda*, la Lettera, che eſiſte ſcritta di ſuo carattere del ſeguente tenore : [b]

Signore. Proſtrato col cuore, e coll' affetto a' piedi di V. A. R. ſcrivo queſte due righe, perchè credo di doverlo fare in coſcienza ; non ſolo come Procuratore de' Miſſionarj della Compagnia, che s' impiegano nelle Conquiſte di V. A. R. per la converſione de' Gentili ; ma ancora come fedele Vaſſallo. Dopo eſſere venuto in queſta Curia Romana ho finito di

a Sono parole formali della Relazione data da' Direttori del Seminario delle Miſſioni di Parigi nel 1674 alla *Congregazione di Propaganda* : Relazione, che ſi trova copiata a fol. 74. e ſeg. del Libro ſtampato pochi anni ſono in Roma per opera de' Geſuiti con queſto Titolo : *Note*, &c.

b Nella *Torre do Tombo* Armario Geſuitico *Negozi delle Indie* Num. I.

di conoſcere, ed eſperimentare, che tutte le mire de' Veſcovi, e Miſſionarj della Propaganda *ſono indirizzate a diſcacciare fuori da quelle Miſſioni i Miſſionarj Portogheſi, e ſpecialmente i Geſuiti per iſtabilirvi i loro particolari, e per togliere a V. A. R. il diritto, che ha, ed ha ſempre avuto nelle ſue Conquiſte. E riveſtendoſi queſti collo zelo della propagazione del Vangelo, vengono protetti dalla* Congregazione di Propaganda, *la quale pretende di appropriarſi que' nuovi Criſtiani. E perciò non riſpondono alle rappreſentanze dell' Ambaſciatore di V. A. R., e ſolo ſe la prendono colla Compagnia, e la ſtringono affinchè li riconoſca per Superiori Ordinarj in quelle Miſſioni. Sono condannati i Padri della Compagnia come rei di grave colpa ſe parlano del Diritto di V. A. R. Ho preſentato alla* Congregazione di Propaganda *un Memoriale in cui eſponevo i danni, che ne venivano nello ſpirituale a quelle Miſſioni colla venuta di que' Veſcovi, e Miſſionarj: Le feci vedere delle Propoſizioni, che li rendeva* ſoſpetti di Gianſeniſmo; *non ne fu fatto caſo neſſuno; e mi fu impedito per molto tempo fino l' avere udienza da Sua Santità. Hanno mandato di quà alla Cina quattro Frati Franceſcani Italiani; e ſi crede, che tra queſti ve ne ſia uno Veſcovo. Anche da Francia ne mandano degli altri. Ho dato parte di tutto ciò, che ho riſaputo, all' Ambaſciatore di V. A. R. in adempimento degli ordini avuti da V. A. R. Riſpoſero a tutte le di lui propoſizioni con promeſſe, e dilazioni; ſenza finora avergli data altra riſpoſta: I Cardinali di* Propaganda *intimarono un ordine al Padre Generale della Compagnia di far ſubito ritornare in Europa dalle Miſſioni del Tonkino, e Cocincina quattro Miſſionarj, laſciandone un ſolo in Cocincina per eſſere di Nazione Franceſe: E di non mandarne altri ſenza ſpecial licenza di Sua Santità, e della Congregazione; E che tutti i rimanenti, che foſſero in quelle Miſſioni, doveſſero dare il giuramento di obbedienza nella forma preſcritta. Il P. Generale della Compagnia, in vedendoſi per un verſo obbligato, ed aſtretto dalle Cenſure, e per l' altro ſapendo, che la formula del giuramento diſpiacerà a V. A. R. ha riſoluto di abbandonare quelle Miſſioni; Dal che ne ſeguirà, che rimarranno in po-*

te-

tere de' Miſſionarj di Propaganda *con quelle conſeguenze, che prudentemente ſi temono. Rinnetto a coteſta Corte la copia della Lettera, o ſia Decreto mandato dalla Congregazione al P. Generale colla Formula del giuramento, affinchè ſia poſta ſotto gli occhi di V. A. R., e ſia di tutto informata. Pongo nelle mani di V. A. R. tutto quanto ſuccede, perchè così deggio fare per obbligo di Vaſſallo; come anche perchè giudico, che da quì dipende non ſolo il credito, ed il vantaggio della Monarchia di V. A. R., ma ancora la gloria di Dio in conſervare, ed accreſcere que' nuovi Criſtiani, che hanno coſtato tanto ſangue, e tante ſomme alla Corona, e Nazione Portogheſe. Se ſi ſapeſſe in Roma, che ſcrivo in queſta materia io ſoffrirei delle veſſazioni, e la Compagnia de' diſguſti. V. A. R. col ſuo Regio intendimento ſcuſarà il mio ardire; che ſe come figlio del mio intelletto merita caſtigo per indiſcreto, potrà ottenere il perdono come nato da buona volontà. Iddio conſervi la Real Perſona di V. A., e renda felice la di lei Monarchia per tanti anni quanti le ne deſideriamo. Roma* 14 *Marzo* 1680.

Di Voſtra Altezza Reale minor Vaſſallo
Baldaſſar da Rocha.

780. La Riſoluzione preſa dal Conſiglio di Stato ſopra la ſuddetta Lettera riempì tutti i Punti di viſta a' quali i medeſimi Geſuiti l'avevano indirizzata; come ſi prova dalla medeſima Riſoluzione ſcritta di proprio pugno dal Segretario di Stato Franceſco Correa de Lacerda in queſti termini: [a]

Sopra la Lettera del P. Baldaſſar da Rocha *in cui ſi dà notizia del Decreto, e formula di Giuramento, che è ſtato pubblicato dalla* Congregazione di Propaganda *contro i Padri della Compagnia, e contro gli altri Miſſionarj dello Stato dell' India.*

E' ſtato giudicato eſſere l'affare di cui ſi tratta di così grande importanza, che Sua Altezza ne debba fare tutte le più giuſte poſſibili dimoſtrazioni. Per altro riconoſcendo di eſſere anche obbligata a difendere l'intereſſe del S. Offizio, deve ave-

a E ſi conſerva in detto Archivio nel Mazzo di queſta Controverſia al Num. II.

dvere in conſiderazione l' uno , e l' altro ; e queſto potrà ottenerſi mandando S. Altezza la riſoluzione del Conſiglio all' Ambaſciatore (*D. Luigi de Souſa*) , *con ordine , che riuſcendogli di trattenere la riſoluzione di quello delle Indie in modo , che non vada neſſun Miſſionario in virtù degli ordini paſſati dalla* Propaganda (*di cui si manda copia*) *in pregiudizio del Real Padronato ; non parli di queſto affare ; E nel caſo , che già ſia andato qualcuno ; deve ſubito , ed immediatamente procurare , che vada altro ordine , perchè rimanga ſoſpeſo finattanto , che Sua Santità prenda la determinazione conveniente in queſto negozio. E non potendo conſeguire un tale ordine , eſeguirà quanto ſi dice nella Riſoluzione. L' Arciveſcovo di Lisbona è del medeſimo parere , che viene eſpoſto nella Riſoluzione del Conſiglio ; E dice di più , che nella Lettera al Generale Sua Altezza deve intimargli ; che nel caſo daſſe eſecuzione al giuramento , ed all' ordine della* Propaganda *dato a' Miſſionarj della Compagnia , ſappia , che ſi ordinarà , che ſiano eſpulſi tutti i Padri della Compagnia da quello Stato.*

781. Ricoperti con queſta Riſoluzione , e coll' altra del Conſiglio a cui ſi riporta (in conſeguenza di che era ſtato parimenti riſoluto , che ſi faceſſero arreſtare , e rimettere in queſto Regno tutti gli Eccleſiaſtici , che , ſotto preteſto di divozione , andaſſero a rimovere le Chieſe del Padronato di S. Maeſtà) dal quaſi poſſeſſo in cui ſtavano da tanti anni ; rimaſero i Geſuiti fluttuando ora rivolti a Roma , ed ora a Lisbona fino al 1685 ; che avendo fatto credere di eſſere leali , e veri Portogheſi , fu preſa con eccesſo di buona fede nelle Segreteria di Stato l' altra riſoluzione , da loro medeſimi negoziata , e diretta , del ſeguente tenore : [a]

A' 5 Novembre 1685 nella Segreteria di Stato eſſendo preſenti il P. Confeſſore (Manuel Fernandes) , *il* P. Sebaſtiano de Magalhães , (che gli ſuccedette nel Confeſſionario) *ed il Procuratore della Corona. Ed eſſendo preſenti ancora i* PP. Aleſſandro Ciceri , *e* Giuſeppe Candoni (ambidue Geſuiti) *furono eſpoſte loro* (per ordine di S. Maeſtà) *le Ragioni di Diritto , che ha queſta Corona ne' Veſcovati , e Miſſio-*

[a] Nel Mazzo ſuddetto al Num. III.

Miſſioni delle Indie; e furono moſtrate tutte le Riſoluzioni, e Scritti, che vi ſono ſtati ſopra queſto affare, fino all' ultimo ſuo ſtato. Aſſicurando il P. Ciceri *del gradimento di Sua Maeſtà, e della cognizione, che ha dello zelo, col quale il detto Padre ſi comporta in ſervizio di Dio, e ſuo, e della ſperanza di S. M. ch' egli foſſe per continuare ad averlo in Roma.*

Fu creduto, che in queſto affare non vi reſtaſſe altro da fare; E che quanto vi fu ſtabilito era quello, che conveniva al ſervizio di Dio; E che Sua Maeſtà doveva ordinare al ſuo Reſidente di appliearſi con tutto l' impegno alla ſpedizione de' Veſcovati, ſenza parlare in verun altro negozio; e che in tutti gli Ordinarj daſſe onninamente conto a S. M. dello ſtato in cui le coſe ſi ritrovaſſero.

Che la Lettera, che S. M. feee ſcrivere a Sua Santità ſi doveſſe ſtampare, acciò ſi rendeſſe pubblica nel modo ſteſſo, che fu ſtampata quella di Sua Santità diretta al Re; per aver detto il P. Ciceri, *che la vidde ſtampata.*

Che lo Scritto fatto ſopra queſta materia dal P. Manuel Rodrigues Leitão, *e l' altro, che il P. Confeſſore diſſe eſſere ſtato fatto dal* P. Simone Teixeira, *ſi doveſſero chiedere, e ſimilmente fare ſtampare; E che tutti queſti Scritti, e Lettere doveſſe portarli ſeco il* P. Ciceri, *che diſſe farebbe in Roma tutti i maggiori uffizj tendenti al buon eſito di queſto affare, non già direttamente, per non rendere ſoſpette le ſue premure, ma con quella induſtria, che potrebbe far meglio riuſcire il negozio.*

E fin quì abbiamo veduti i Geſuiti impegnati, come di ſopra ho detto, per la Corte di Lisbona, ed armati colle di lei forze per far reſiſtenza alla Curia di Roma.

782. Per altro nel tempo medeſimo, che nella Segreteria di Stato ſi ſtava in Lisbona ſtendendo la Riſoluzione di ſopra riferita, i Geſuiti medeſimi contradittoriamente operavano a favore di Roma, e ſtavano colà ſagrificando il Padronato, ed il decoro della Corona di Portogallo a' loro intereſſi (che formavano tutte le loro mire) nel modo, che ſi vede manifeſtamente dalla lettera originale ſcritta di pugno a' 18 Novembre 1685 dal dotto, ſaggio, circoſpet-

to, ed avveduto Miniſtro *Domenico Barreiros Leitão* indirizzata al pio Fr. Manuel Pereira, che era ſtato fatto Veſcovo, e Segretario di Stato, probabilmente per diriggere queſti affari. [a] Lettera, dico, in cui ſi legge il ſeguente §. *Il Generale de' Geſuiti ha avuto una Udienza da Sua Santità, nella quale si è trattenuto più di due ore. Non dovettero aver molto, che contraſtare tra loro; poichè nel Mecordì il Papa gli mandò in regalo un gran piatto di Ortolani. E' vero, che Sua Santità fa ſtima di lui, e per il poſto, che occupa, e per eſſere un Uomo molto eſemplare; ma però ſono anche certo, che ſe le aveſſe fatto reſiſtenza, non aveva da regalarlo, ſalvo ſe le paſſaſſe la collera. Sento, che da alcuni giorni Sua Santità parla con più piacevolezza delle coſe de' Geſuiti; queſto deve eſſere, per aver notizia certa del giuramento dato da loro nelle Indie.* (*Cioè a dire a'* Vicarj Propagandiſti.)

83. Pochi giorni dopo lo ſteſſo Miniſtro confermò la verità di quanto aveva avviſato in detta Lettera con altra originale da lui ſcritta immediatamente a' 2 Dicembre di detto anno 1685 al medeſimo Segretario di Stato Fr. Manuel Pereira, [b] ſpiegandoſi ne' ſeguenti chiari ſignificanti termini: *Il* P. Couplet *ha dato il giuramento a* Propaganda; *e già è ſtato preſentato nella* Propaganda *a tenore de' di lei Decreti: Hanno fatto tutto con gran ſegreto acciò io non lo riſapeſſi, ma non è loro riuſcito. Ho chieſto di averne la copia per ſapere le circoſtanze, e chi fu il Geſuita nelle di cui mani giurò, e chi furono i Teſtimonj; vedrò ſe poſſa averla per mandarla a V. Signoria.*

Egli ſtà in viaggio. Non mi do per inteſo, acciò non ſi ſpaventi. Gl' intimai per parte di S. Maeſtà, che non giuraſſe; e che facendo il contrario, all' entrare ne' Domini di S. Maeſtà ſarebbe poſto in una torre; Non dovendo giurare, perchè aveva il buon preteſto di dire, che non voleva andare all' India. Giurò credendo, che neſſuno lo riſaprebbe. Mi ſono aſſicurato, che non ha obbedito. Adeſſo non ſtà più a mio conto, avendo già fatto l' obbligo mio. Ed

a Inſerita in detto Mazzo al Num. IV.

b L' Originale di queſta Lettera eſiſte nello ſteſſo Mazzo al Num. V.

784. Ed in quel Giuramento ſi contiene una così manifeſta ribellione alla Corona di queſto Regno fatta ne' proprj Dominj da' Geſuiti ſuoi Vaſſalli come riſulta dalla di lui formula, donde baſtarà copiare le ſeguenti parole:

Eſſendo che il Sommo Pontefice ha per il governo ſpirituale delle Anime una ſuprema, e independente autorità nell' univerſo Mondo; e non ha biſogno di licenza, nè di conſenſo di verun Fedele, o Infedele di qualunque ſtato, grado, condizione, o dignità, che ſia, anche Reale (generalità in cui finora non furono compreſi i Padronati Laici; e molto meno i Padronati Regj acquiſtati con titoli così oneroſi come quelli delle Conquiſte, e delle diſpendioſe Fondazioni fatte in quelle parti dalla Corona di Portogallo): *Io N. N. adempirò fedelmente agli obblighi della Miſſione conforme ordina la S. Sede Apoſtolica, e ſecondo la facoltà da lei datami; E venendo io richieſto do qualunque fiaſi perſona di dare il mio voto ſulle Miſſioni, e loro amminiſtrazione in quelle parti con qualunque nome, titolo, o preteſto, che poſſa eſſere, non m' ingerirò in queſta materia in modo neſſuno; laſciandola alla Deciſione della Sede Apoſtolica; e farò ſolo quello, che appartiene alla mia Miſſione. Non mi porrò mai a predicare la parola di Dio, ad amminiſtrare i Sagramenti, o a fare altra funzione Eccleſiaſtica in que' luoghi, che ſono ſotto la cura de' Vicarj, non oſtante qualunque mio ſpecial privilegio, o della mia Religione, o altro, che io poteſſi avere; ſe prima non ſarò approvato da' ſuddetti Vicarj Apoſtolici* (Mercenarj intruſi, ed uſurpatori della giuriſdizione de' reſpettivi Paſtori Ordinarj), *e non ne avrò la loro licenza in iſcritto.* (in Territorio altrui) *Non mi intrometterò mai nell' eſame delle Bolle, Coſtituzioni, o altre qualſianſi Lettere Apoſtoliche, o Decreti di detta Congregazione, nè farò loro impedimento ſotto qualunque preteſto, neppure con cauſa di legittima ſurrezione, o errezione, o qualſiaſi altra* (cioè a dire contraria alle intenzioni del Papa, ſia o non ſia verità, o ingiuſtizia): *ma riceverò ſempre col dovuto riſpetto le ſuddette Sentenze, o Decreti; e preſtando loro obbedienza, come è giuſto, eſporrò dipoi alla S. Sede Apoſtolica ciò, che mi parrà opportuno farſi*

in

in contrario di quelle Lettere, o Decreti; ſenza mai però ritardare la loro eſecuzione, &c.

785. Parole, colle quali la *Congregazione di Propaganda* ſi accinſe ſenza polvere, nè palle, e ſenza ſpeſe di fondazioni, o dotazionj, a renderſi padrona non meno, che di tutte le Conquiſte poſſedute dalla Corona di Portogallo in quelle Parti, animandola a ciò fare la debolezza in cui i Geſuiti avevano ridotto queſta Corte da quando vi entrarono fino alle ultime ſtragi da me dimoſtrate, fatte in queſto apparente Governo. Di maniera, che la ſuddetta Congregazione ſtava ſicura, e fiſſa nella certezza di non avere che fare con una Corte Sovrana, ma bensì colla Compagnia de' Geſuiti, che ſapeva beniſſimo eſſere quella, che governava nel Portogallo, ed in tutte le ſue vaſtiſſime Colonie Oltramarine.

786. VI. Dopo avere il ſuddetto *Manuel Fernandes* governata queſta Monarchia aſſolutamente, e con tanto diſpotiſmo come ſi è veduto, per lo ſpazio di 26 anni, che paſſarono dal 1667, in cui fu dichiarato Confeſſore, fino a' 10 Giugno 1693; ſe ne morì nel finire di queſto giorno [a]; e ſubentrò in ſuo luogo, e nel ſuo ſiſtema l' altro ben noto Socio *Sebaſtiano de Magalhães.* [b]

787. Coſtui fu Conſigliere di Stato come l'altro, avendo concorſo ad un tale impiego inſieme con Perſone della primaria Nobiltà di queſto Regno, ſiccome lo atteſta il ſuo Socio *Antonio Franco*, dicendo: [c]

Si conobbe di vantaggio la ſua virtù dopo la morte del Re; procurando egli di vivere in tutto come ogni altro Religioſo. Nel giorno in cui fu ſepolto il Re, fu chiamato dal Marcheſe de Alegrete, dal Conte de Vianna, dal Duca, e da altri Miniſtri del Conſiglio, acciò continuaſſe nello ſteſſo impiego come aveva fatto fino allora. Se ne ſcuſò, dicendo, che era già tempo di ritirarſi alla ſua cella per prepararſi anch' egli alla morte.

La verità è però, che ſe ne ſcusò perchè gli era ſubentrato

a *Antonio Franco* Synopſ. Annal. *Societ.* pag. 592.

b Detto ivi pag. 434. e nell' *Imagem da Virtude de Coimbra* pag. 605.

c Detto ivi pag. 608. n. 12.

nell' impiego l' altro Socio *Franceſco Botelho*, che da molto tempo prima era Confeſſore del Re D. Giovanni V, eſſendo Principe. [a]

788. *Sebaſtiano de Magalhães* fu in quella carica così diſpotico, come lo era ſtato il di lui anteceſſore; non eſſendovi tra que', che viſſero in tempo del Re D. Pietro neſſuno, che non ſappia, che il detto P. *Sebaſtiano de Magalhães* fu l' arbitro del Conſiglio di Stato: Che vi dettava tutto quello, che vi ſi conſultava; e che dirigeva totalmente lo ſpirito di quel Monarca, come vien confeſſato dal medeſimo *Antonio Franco* [b] nel Compendio della Vita del riferito Padre, ove dice:

Il Re non ebbe a' ſuoi fianchi neſſun Miniſtro in cui aveſſe tanta confidenza come l' ebbe in Sebaſtiano de Magalhães.

789. Fu egli egualmente diſpotico nella Preſidenza delle Miſſioni de' Dominj Oltramarini di queſta Corona, i quali non erano meſſe del Signore, ma colonie della Compagnia, come ſi è veduto di ſopra; Ed in queſta materia commiſe tanti eccеſſi, che ſarebbe un troppo diffonderſi in riferirli, dopo i tanti altri già eſpoſti; e baſtarà indicarli coll' antonomaſia riportata dal detto *Antonio Franco* [c], che dice:

Nelle materie, ſulle quali doveva riſolverſi, benchè foſſero leggiere, e che poteſſe riſolverle da ſe ſteſſo, non ſi fidava del proprio giudizio, ma ſi conſigliava con varj Padri, *e con chi pareva a lui, che potrebbe diſcorrerne con più propoſito. Si vedeva in lui molto zelo per il bene delle anime, e perciò favoriva molto le Miſſioni Oltramarine; donde ne nacque, che i Miſſionarj lo chiamarono* il Padre delle Miſſioni, *&c.*

E riflettendoſi alcun poco, che le così dette Miſſioni non erano ſe non quello, che di ſopra abbiamo dimoſtrato, rimane ſubito chiaro, e manifeſto quali ſiano i meriti di queſto Padre ſpirituale, che gli fecero avere tante benedizioni.

Fi-

a Franco *Synopſis* pag. 428. num. 13. e 14.

b Detto ivi pag. 434. n. 9.

c Detto *Imagem da Virtude de Coimbra* pag. 607. num. 6.

790. Finalmente l'ultima di tutte le ſurriferite conſeguenze fu in ſomma: l'eſſerſi ridotto queſto Regno colle tante ſtragi, che vi avevano fatte i Geſuiti, alla depravazione di coſtumi, che ſi è veduta; e ad una tale eſtenuazione di forze; ed a tanta, e così chiara mancanza de' mezzi neceſſarj per conſervarſi; che ritrovandoſi impegnato nel 1703 nella Lega per la ſucceſſione di Spagna, riſulta dal Trattato fatto colle Potenze alleate a' 16 Maggio di detto anno, che per mettere in campagna l'inſignificante Eſercito in quello ſtipulato, fu neceſſario ricevere de' ſuſſidj dagli Alleati non ſolo in danaro per pagare le truppe, ma ancora in munizioni da guerra; reſtando contuttociò queſto Regno indebitato per molti anni con quel tal quale Eſercito, come a tutti è noto.

791. Ed in queſta forma terminò a' 9 Dicembre del 1706 il Governo del Re D. Pietro II, che per il ſuo eroico ſpirito, e per le ſue Reali virtù ſarebbe ſtato feliciſſimo, ſe non lo aveſſero reſo debole tutti i ſurriferiti Stratagemmi, artifizj, e congiure della fatale Società Geſuitica.

DIVISIONE XIV.

Compendio di quanto avvenne in Portogallo co' Geſuiti dal principio del Governo del Re D. Giovanni V a' 9 Dicembre 1706, fino che terminò a' 31 Luglio 1750.

§. 792.

SI ritrovava l'Eccelſo Monarca, di cui vado a parlare, ne' 17 anni di ſua età compiti a' 22 Ottobre proſſimo precedente, allorchè nel giorno 9 Dicembre 1706 paſsò devoluta a lui la Corona del ſuo Auguſto Padre.

793. La Natura, e le Grazie lo dotarono larghiſſimamente di virtù, e di talenti così ſuperiori, come proprj della Regia Dignità, alla quale dalla Divina Provvidenza fu deſtinato. Lo zelo per l'eſaltazione della Fede, e per il bene della Chieſa ardè con eſemplar fervore nel ſuo Regio cuore. La cura di conſervare illeſo il ſuo alto credito, ed il ſuo Real decoro, e riſpetto ſi manifeſtò chiaramente in varie

occaſioni ben note a quanti in oggi viviamo. Il di lui ſpirito d' inflеſſibile giuſtizia, e di ben inteſa clemenza fu egualmente notorio; come anche il gran deſiderio, ch' egli ebbe di rendere felici i ſuoi fedeli Vaſſalli promovendo tuttociò, che poteva contribuire al ben comune de' ſuoi Popoli; riguardando verſo di queſti con quella paterna benignità, con cui cercò di ſvellere le radici de' vizj, e coltivare le piante ſalubri della virtù. E per ottenere queſti fini ſappiamo, che v' impiegò non ſolo la ſua vaſta comprenſione, e quell' illuminato diſcernimento, che neſſuno finora ebbe ardire di contraſtarglielo; ma ancora una applicazione tanto aſſidua, e tali ſtudj, che ſarebbero baſtanti a qualificare per laborioſo qualunque Profeſſore pubblico delle Univerſità.

794. Contuttociò nulla fu baſtante a far sì, che queſto Auguſto, amatiſſimo Monarca poteſſe giungere a toccare effettivamente i Punti delle ſue immenſe viſte ſurriferite. In tutto quanto egl' intrapreſe relativamente a quelli, trovò ſempre degli oſtacoli così impoſſibili a rimuovere, come furono i ſeguenti, che (per darne un eſempio) voglio riferire in ſuccinto, per non dilungarmi di ſoverchio in fatti, che ſono pubblici a tutti gli abitanti di queſti Regni capaci di intendere materie così gravi.

795. Riportando *Antonio Franco* [a] la vita del ſuo Socio *Franceſco da Cruz*, dopo aver detto, che fu Confeſſore della Regina D. Maria Sofia, ſoggiunge:

Si trattò dipoi dal Sereniſſimo Re D. Pietro II di nominare un Maeſtro per i ſuoi Figli, il Principe D. Giovanni, e per gl' Infanti D. Franceſco, e D. Antonio, e ſcelſe a così onorevole Magiſtero il Padre Cruz, *in cui concorrevano tutte le qualità, che eſiggeva un così eccelſo Magiſtero. Lo eſercitò queſti come ripromettevaſi dalla ſua perſona. Ed allorchè i Principi furono in età competente, d'ordine di S. Maeſtà, da Maeſtro paſsò ad eſſere loro Confeſſore.* In queſto tempo egli era conſultato ſempre dalle Perſone Reali negli affari di maggiore importanza.

796. Scrivendo poi lo ſteſſo *Antonio Franco* nel medeſimo Libro la

[a] Nell' *Imagem da Virtude de Coimbra* pag. 680.

la vita dell' altro ſuo Socio *Franceſco Botelho* [a] così ſi ſpiega:

Ritornato dal Braſile, la fecero Lettore di Teologia nel Seminario di Lisbona: Dipoi Caſiſta nella Caſa di S. Rocco; e da queſta impiego lo mandarono a leggere nella Cattedra di Prima nelle Scuole di S. Antonio; e di là lo fecero paſſare all' impiego di Rettore di detto Collegio. E nel mentre eſercitava queſta carica, morì il noſtro P. Franceſco da Cruz *Maeſtro, e Confeſſore del Principe ereditario, che è in oggi, e lo ſia per molti anni Re, il Signore D. Giovanni V; ed il Re di lui Padre ſcelſe il* P. Franceſco Botelho *per Confeſſore di ſua Figlio, &c.*

Indi ſoggiunge:

Per morte del Re fu acclamato il di lui Figlio. Che ſubito conceſſe al ſuo Confeſſore tutte le preminenze, che aveva avute il noſtro P. Sebaſtiano de Magalhães *Confeſſore del Re ſua Padre, &c.* Che gia ſi è veduto eſſere ſtato lo ſpirito, e il Direttore di quel Monarca, e del ſuo Conſiglio di Stato fin' al 1707, in cui morì. [b]

797. Fu però immediatamente rimpiazzato in tutto dall' altro Socio *Simone dos Santos*, come viene provato dallo ſteſſo Storico *Antonio Franco*. [c]

798. Nel tempo ſteſſo era infeſtata, e ſeguitò ad eſſerlo ſucceſſivamente, la Corte del Re D. Giovanni V da molti altri Geſuiti; tra' quali que', che ſi reſero più celebri furono: il ben noto *P. Luigi Gonzaga* preteſo maeſtro di Matematica di detto Sovrano, e de' Sereniſſimi di lui Fratelli: Il *P. Manuel Dias*, che dopo eſſere ſtato Confeſſore della Regina D. Maria Sofia, vi rimaſe per accreſcere il numero de' Corteggiani di quella Società fino al 1724, che morì: [d] Il *P. Manuel Pires*, che per eſſere ſtato ſimilmente Confeſſore della Regina d' Inghilterra D. Caterina dopo, che ſi ritirò in queſto Regno, [e] reſtò nello ſteſſo modo facendo il Corteggiano nel Palazzo di Lisbona:

a Pag. 683. e nella *Synopſis Ann. Soc. J.* pag. 428. num. 13. e 14.

b *Imag. da Virtude* ivi n. 11.

c *Synopſ. Ann. S. J.* pag. 441. e ſeg.

d Ivi pag. 465.

e Ivi pag. 431. num. 14.

na: Il *P. Antonio Stieff*, che nel 1708 entrò in queſta Corte per Confeſſore della Regina D. Marianna d'Auſtria, e fu dipoi Maeſtro, e Confeſſore del Re Noſtro Signore: Il *P. Franceſco da Fonſeca*, il quale venuto con quella Sovrana per Confeſſore del Marcheſe de Alegrete, che ebbe l'onore di condurla in Portogallo, portò ſeco niente meno di otto Geſuiti foraſtieri in figura di Miſſionarj: [a] Il *P. Carlo Golenfels*, anch'egli Confeſſore di detta Regina, e Maeſtro del Sereniſſimo Infante D. Pietro: I *PP. Gregorio Barreto*, e *Luigi Alvares* Confeſſori del Signor Infante D. Antonio: Il *P. Enrico di Carvalho* Confeſſore, e Maeſtro del Re Noſtro Signore quando fu Principe: Il *P. Manuel de Oliveira* Confeſſore della Regina di Spagna D. Maria Barbara, quando era Infanta: [b] I *PP. Ignazio Vieira*, ed il di lui Succeſſore *Giacinto da Coſta* ſervendo nel Confeſſionario del Sereniſſimo Signor Infante D. Pietro; ed i Compagni, e Aderenti di coſtoro, con i molti altri, che inondarono, ed oppreſſero per tanti anni ſucceſſivamente la Reggia di Lisbona, come a tutti è notiſſimo.

799. Di maniera, che il Re D. Giovanni V, allorchè ne' primi albori di ſua freſca età, e ne' primi preludj del ſuo naſcente Governo ſi trovava più ſproviſto di Conſiglieri, che lo informaſſero dello ſtato deplorabile in cui era ridotto il ſuo Regno per le macchine, ed iniquità de' Geſuiti: allorchè aveva maggior biſogno di Miniſtri, ne' quali concorreſſe la cognizione più grande delle Corti, e la eſperienza più conſumata di quelle, per ajutarlo a riſarcire tante, e così deplorabili rovine; ſi ritrovò egli, appunto in queſte circoſtanze, nel mezzo di un Conſiglio di Stato compoſto di ſoggetti quanto degni di avervi luogo per la nobiltà de' loro natali, altrettanto mancanti di tutte quelle iſtruzioni, che le circoſtanze del tempo rendevano ſommamente neceſſarie; E ſi ritrovò attorniato da que' Conſiglieri illuſi, ed alienati dal falſiſſimo concetto, che facevano della letteratura, e delle virtù de' Geſuiti, che li dominavano tutti; allora fu, che il Regio ſpirito di quel Mo-

[a] *Synopſis* ivi pag. 429. num. 1. [b] Ivi pag. 461. num. 15.

Monarca ſi ritrovò poſto nelle mani, e ſotto la direzione de' più aſtuti, e de' più intriganti Geſuiti, che dal Sinedrio gli furono meſſi intorno per Maeſtri, e per Confeſſori; Ed allora fu, che la di lui Real Perſona, ed il ſuo Regio Palazzo ſi trovarono di continuo, e ſucceſſivamente aſſediati da tutti quegli aſtuti, penetranti, e provetti Socj della Compagnia ſurriferiti, e da molti altri, che troppo lungo ſarebbe il nominarli.

800. Egli è per ſe ſteſſo evidente, che tutto quel gran numero di ſcelti Geſuiti, armati dalla Società per impedire al Regio ſpirito di quel Monarca la vera cognizione, che gli abbiſognava avere di loro per cautelarſi contro le loro macchinazioni, non poteva fare a meno di non accorgerſi, fino da' primi anni di detto Sovrano, che il ſublime ſpirito, la vaſtiſſima comprenſione, e la magnanima di lui riſolutezza non permetterebbe loro di attaccare a faccia ſcoperta o la ſua Regia Autorità, o gl' intereſſi del ſuo Regno, e de' ſuoi Vaſſalli ſenza eſporre la Compagnia a correre molti, e grandi pericoli; onde con queſta chiara cognizione paſſarono, co' ſuddetti due oggetti, a mettere in pratica li ſeguenti indiretti artifizioſi Mezzi.

801. I. Per il ſurriferito blocco, che poſto avevano al ſuddetto Monarca, a tutta la Real Famiglia, ed a tutto il Regio Palazzo colla continua ſucceſſiva permanenza, che vi fecero tutti gli enunciati Geſuiti: Per l' aſcendente, ed irreſiſtibile prepotenza con cui nel tempo ſteſſo dominavano tutti i Tribunali della Corte, ed i Magiſtrati del Regno; E per i funeſti ultimi eſempj degli orrori cagionati dalla loro vendetta in tutti i precedenti Governi, inſpirarono i Geſuiti, e ſparſero un timore così univerſale in ogni ſorte di Perſone della Corte, e del Regno dall' infima Plebe, fino alle più Grandi; Che quel Sovrano mai potè ritrovare, chi aveſſe coraggio di dargli o una ſufficiente notizia degli orrendiſſimi attentati co' quali i Geſuiti avevano lacerata, e diſtrutta queſta Monarchia; o d' informarlo nelle occaſioni di ciò, che veramente ſuccedeva riſpetto agli aggravanti ricorſi contro di loro; o che lo conſigliaſſe a prendere contro i medeſimi qualche riſoluzione, che loro daſſe noja. Gi-

802. Giungevano al Gabinetto di queſto Monarca le rappreſentanze di que' Governatori, e Miniſtri del Regno, e Dominj Oltramarini, che per la loro ſcienza, onore, e zelo preferivano la propria obbligazione a' riſpetti umani, ed a' timori politici: vi giungevano i clamori de' Popoli oppreſſi, e delle Famiglie danneggiate nell' onore, e nella roba: non poteva il Sovrano, eſſendo così giuſto come lo fu, procedere ſenza previe informazioni, che lo aſſicuraſſero della verità de' fatti: laonde ordinava, che ſi conſultaſſe, o s' informaſſe ſopra di quelli; E da tuttociò ne riſultava, che o ſparivano le lagnanze, e i ricorſi, finchè ſopragiungendo nuovi affari ſe ne perdeva la memoria; o ſi sfiguravano le verità in quelli contenute, e reſtavano tormentati, e rovinati que' Governatori, quegli zelanti Miniſtri, e le Parti, che erano venute per ricorrere al fonte della Giuſtizia. Abominazioni, delle quali ſi potrebbe formare un ampliſſimo diffuſo Catalogo, qualora non foſſero per ſe ſteſſe notorie a tutti gli abitanti di queſti Regni, e Dominj.

803. II. Per ſoſtentare i Geſuiti queſte loro violenze in faccia ad un così giuſto, ed illuminato Monarca, ricorſero fin dal principio del ſuo Governo all' antico Stratagemma di tener lontane dalla di lui cognizione, e di alienare dal ſuo ſervizio tutte quelle Perſone, dopo averle riconoſciute per tali, che o non profeſſaſſero una intiera ſoggezione alla Società Geſuitica, o che aveſſero ſcienza, ed eſperienza delle Corti, o foſſero iſtruite nel Militare, o nel Politico, onde poteſſero ajutare il Re ad uſcire dalle illuſioni, che gli avevano fatte, ed a governare la ſua Monarchia con quella regolarità, e independenza, ch' erano neceſſarie, e conformi a' ſentimenti, ed a' lumi di sì gran Principe.

804. A tutti que' Soggetti, ne' quali i Geſuiti riconobbero ſimiglianti ſtimabili, e rilevanti qualità, col mezzo delle loro calunnioſe macchine, ed artifizioſi rigiri, fecero correre la medeſima diſgrazia, che ebbe D. Aleſſio di Menezes, Pietro d' Alcaçova Carneiro, e gli altri diſtinti Miniſtri, che dopo di queſti furono ſucceſſivamente rovinati dalla Società

tà nella forma, che ſi è riferito in tutte le Diviſioni di queſta Prima Parte.

805. Baſtino, per darne un eſempio: Un Conte das Galveas Andrea de Mello, un Conte de Tarouca Giovanni Gomes da Silva, un D. Luigi da Cunha, un Marcheſe do Louriçal D. Luigi de Menezes, ed un Marcheſe de Tancos D. Giovanni Manuele de Noronha, i quali avendo potuto eſſere di ornamento, e di ajuto nel Gabinetto, non ſolo non poterono mai entrarvi a ſervire, ma ne rimaſero al di fuori fluttuanti, alcuni per tutto la loro vita, altri per poco meno, lotteggiando o per giuſtificarſi dalle colpe appoſte loro ne' proceſſi ſu gli articoli fatti contro di loro, co' quali malizioſamente li denigrarono; o per difenderſi con apologie da altre ſegrete accuſe, e perciò più difficili a rimediare, colle quali proccurarono i Geſuiti di renderli odioſi nella Corte medeſima, non per altra ragione ſe non, perchè l' abilità, la notoria independenza di que' Soggetti, e la loro ſuperiorità alle preoccupazioni del Fanatiſmo, che formava tutta la ſicurezza del Diſpotiſmo Geſuitico vi potevano rendere grandi, e rilevanti ſervizj. Potendoſi a queſti aggiungere altri eſempj di molte Perſone di gran merito, e riconoſciuto zelo, che fiorirono nello ſteſſo Governo, e che quel Monarca mai non potè giungere a conoſcere per ſervirſene, perchè ſempre furono chiuſe tutte le vie per cui queſti illuſtri Soggetti poteſſero pervenire alla ſua Real cognizione.

806. Con queſti mezzi rimaſe pertanto la Corte del Re D. Giovanni V neceſſariamente così Geſuitica, come lo erano ſtate quelle de' ſuoi Regj Predeceſſori; E tutte le riſoluzioni, che ne uſcirono furono dirette dallo ſteſſo ſpirito Geſuitico, come ſi manifeſtò co' tanti FATTI ſucceſſivi; tra' quali riferirò la ſoſtanza di alcuni, che baſtino per ſpiegarmi relativamente ad una Propoſizione di così notoria verità, come la ſuddetta.

807. I. Una delle maggiori ſtragi fatte da' Geſuiti nella Monarchia Portogheſe fu quella ſofferta dalla Regia Autorità quando fu reſa ſoggetta alla Monarcomachia Eccleſiaſtica della Curia di Roma, da me confutata nella Di-

Diviſione proſſima antecedente. Affine di tener diſtratto il Re, e che non rifletteſſe a quegl' inſoffribili attentati commeſſi contro la ſua independente Sovranità, gli fu inſinuato, fin da' primi anni del ſuo Governo, il vaſto Progetto di eriggere *la S. Chieſa Patriarcale* colle rappreſentanze del *Conte das Galveas Andrea de Mello*, e di *D. Rodrigo Pietro de Sá, e Almeida* allora *Conte di Penaguião* deſtinati perciò Ambaſciatori.

808. In tal modo ottennero i Geſuiti primieramente il loro intereſſe di levarſi dinanzi que' due Fidalghi acciò non daſſero loro noja; avendo queſti già fatto conoſcere il loro talento ſuperiore, niente conforme al ſiſtema di ſervile ſubordinazione alla Società Geſuitica. Ottennero ancora di ſomminiſtrare all' elevato ſpirito di quel Monarca tanti oggetti per tenerlo occupato, quante preciſamente dovevano eſſere, e furono di fatto, le multiplicate idee delle nuove pretenſioni, che ogni giorno gli furono ſuggerite; e le reſpettive difficoltà, mezzi termini, e dilazioni de' quali è così fertile la Romana Curia, per giungere a conſeguire da queſta tutte le tali Conceſſioni, che formavano l' oggetto di dette Ambaſcerie; rimanendo intanto ſotto ſilenzio le rovine della Regia Autorità. Ottennero inoltre gli aſtuti Socj con quelle mai più viſte ſpeſe delle dette Ambaſcerie, e colle altre anche maggiori delle loro dipendenze, e conſeguenze note all' Univerſo tutto; di togliere al Re quelle forze, colle quali doveva armarſi per difendere ſe, ed i ſuoi Vaſſalli contro i nemici eſterni, e domeſtici, tra' quali i più formidabili erano i Geſuiti, che fin'allora ſucceſſivamente ſi erano ſerviti dello ſteſſo identico Stratagemma di rovinare il Regio Erario affinchè la Corona non aveſſe mai i mezzi da reſiſter loro. Ed ottennero di uſurparſi con monopolio le groſſiſſime uſure ricavate dal giro dell' Oro di Portogallo ne' pubblici loro banchi di Genova, e di Roma, ne' quali ſi reſero così celebri per le Piazze commercianti di Europa i Geſuiti *Tambini*, e *Celi*, &c. Ed ottennero finalmente, che ſi aumentaſſe il credito del loro potere nella Corte di Lisbona coll' oſtentare la grande autorità, che

ave-

avevano nella Romana Curia, giungendo fino a conſeguire, che foſſero nominati per Regj Miniſtri in Roma i loro Socj *Franceſco Gomes*, e *Antonio Cabral*, i quali colle rimeſſe conſiderabiliſſime, che faceva loro da Lisbona l'altro Socio *Giovanni Battiſta Carboni* diſtribuirono in quella Curia, e vi diſperſero gl'importantiſſimi Capitali, come a tutta Europa è manifeſto.

809. II. Non vi è tra gli Eruditi chi non abbia notizia della Bolla del S. P. Bonifazio IX, che ſtabiliſce una contribuzione perpetua delle Annate a favore della Camera Apoſtolica; e dell'altra Bolla del S. P. Paolo II, che nel 1469 reſe ſoggetti a detta contribuzione tutti i Benefizj uniti in perpetuità a' Collegj, Monaſterj, o Capitoli; e delle altre Bolle, che in conferma di queſta, furono ſpedite da' SS. PP. Giulio II nel 1505, Paolo IV nel 1558, Pio V nel 1567, e Siſto V nel 1585.

810. Ritrovandoſi pertanto unite a' Collegj, e Caſe della Compagnia de' Geſuiti diverſe Chieſe, per la maggior parte di Padronato Regio, ed alcune di Eccleſiaſtico; E pretendendo i Miniſtri Pontificj di obbligare tutte le dette Chieſe a pagare le Annate, o Quindennj delle loro rendite; ſi oppoſero loro i Geſuiti colla diſtinzione, che pagarebbero quelle ſpettanti alle Chieſe di Padronato Eccleſiaſtico, ma non quelle dell'altra qualità di Padronato Regio, che erano di rendite maggiori.

811. In conſeguenza di che i buoni Padri ſi ſervirono, uſando di cotal diſtinzione, del medeſimo Stratagemma, di cui in caſi conſimili uſarono ſempre quando i loro intereſſi s'incontrarono oppoſti a' vantaggi de' Curiali di Roma: Cioè a dire: armandoſi nel ſuddetto caſo cogli ordini del Re per non eſeguire quelli, che venivano loro ſpediti in nome del Pontefice.

812. Avevano eſpoſto al Re D. Pietro II, ed a' ſuoi Miniſtri, eſſere coſa contraria alla ſua Regia Autorità il far pagare i Quindennj a quelle Chieſe, che erano di Regio Padronato; col fondamento riportato *per extenſum* da' loro Storici, che quì non fanno al mio caſo; [a] E conſeguirono, che

[a] Tutti queſti Fondamenti vengono riportati da *Antonio Franco* nell' *Ann. S. J.* an. 1703. pag. 413. dal num. 1. al 7.

che ſi ordinaſſe loro di non pagare detti Quindennj per eſſere ciò contro i Diritti della Corona [a]: che era appunto quello, che pretendevano per non pagare la tale impoſizione da loro creduta gravoſa.

813. In queſto frattempo la Regina D. Caterina, che governava in aſſenza del ſuo Sereniſſimo Fratello andato all' Eſercito nella Beira, riſeppe, che il Nunzio Monſignor Conti (dipoi Cardinale, e Sommo Pontefice) aveva fatto citare il Provinciale della Compagnia, perchè pagaſſe immediatamente i ſuddetti Quindennj; E ciò, che ſeguì da queſta citazione (in virtù de' maneggi de' Geſuiti, e del Diſpotiſmo, che avevano in Corte) ſi legge riferito dal loro ſteſſo Storico *Antonio Franco* [b] in queſti preciſi termini:

Si rinovò in queſto anno la Cauſa de' Quindennj. Nel partire il Re D. Pietro II per la guerra conſegnò le chiavi, ed il Governo del Regno alla Regina d' Inghilterra ſua Sereniſſima Sorella. Il Nunzio, valendoſi di queſta opportunità, oſtrinſe il noſtro Provinciale a pagare ſubito i Quindennj. Allorchè queſto fu riſaputo, non può ridirſi quanto rimaneſſe eſacerbato l' animo della Regina da ſimigliante intempeſtiva diligenza. Compreſe eſſere una ingiuria, che ſi faceva alla di lei Perſona, e contro il Re, lo uſcir fuori con queſto negozio in quella circoſtanza, come ſe ſi foſſe allora tentato ſolo per diſprezzo del di lei ſeſſo, e per il poco caſo, che ſi faceſſe de' ſuoi ordini. Perlocchè ſul motivo, che il Nunzio ſi foſſe comportato con poco riſpetto, (come ſi credette) gli fu proibita l' entrata in Palazzo, e l' uſo di quelle immunità di cui godeva per l' innanzi come Legato Pontificio. Fece ſcrivere al Papa lettere ripiene di giuſto riſentimento, e rinovò il Decreto, che non ſi pagaſſero i Quindennj: Il che ſi vede, che era tutto il loro ſcopo.

814. In queſta forma i Geſuiti ſi andarono ricoprendo col decoro, e co' Decreti di queſta Corte fin' all' anno 1709, in cui vedendoſi ſtretti dalla Curia di Roma, ed avendo veroſimilmente in quella qualche intereſſe di maggiore importanza, paſſarono ſubito a far uſo della medeſima perfidia

[a] Detto ivi num. 6. [b] Detto ivi anno 1704. pag. 416. num. 5.

fidia da loro praticata poco prima nel Governo del Re D. Pietro II nel negozio di *Propaganda Fide*, e nel giuramento, che le prestarono: Cioè a dire, quando viddero, che era conveniente, e vantaggioso a' loro interessi, *il Padre* Manuel Dias, *allora Provinciale, senza consultare nessuno, fece pagare in Roma tutto il danaro richiesto da' Ministri Pontificj* [a]; Nè fu allora più necessario il consenso della Corte, quando si trattò di sagrificare il di lei preziosissimo decoro.

815. Avendo in quel tempo il Re D. Giovanni V compiti 19 anni di sua età, e comprendendo (per l'aspetto esteriore di questo caso, e per le informazioni, che glie ne davano i suoi Ministri senza penetrare la malizia de' Gesuiti), che si veniva ad offendere la sua Regia Autorità, diede la prima riprova del suo spirito Reale, e del suo zelo per il Regio decoro, come viene riferito dal medesimo Storico Gesuita in questi precisi termini: [b]

Comprendendo il Re, che era cosa, che offendeva il suo onore, entrò in grandissima collera contro il Provinciale, e contro il Generale: contro quello, perchè aveva pagato con disobbedire a' suoi ordini; e contro questo, perchè lo aveva astretto a pagare; e perciò fece esiliare il Provinciale, e ordinò al P. Francesco Tavares (*dal Provinciale esiliato, in partendo, lasciato per Vicario Provinciale*), *che non eseguisse ordine veruno del nostro Padre Generale, e non permettesse, che si esercitasse da lui nessuna giurisdizione sopra i Padri Portoghesi suoi sudditi.*

816. In questo ardente conflitto di questioni, se si dovesse obbedire agli ordini del Re, o a quelli della Curia dati a nome del Papa, si manifestò ben chiaramente lo spirito, ed il sistema de' Gesuiti.

817. Accendendo questi, e fomentando per una parte a proprio vantaggio una discordia tra la Chiesa, e lo Stato, approfittaronsi di quella disputa, restandovi come terza persona; coll' impedire, che dalla unione del Papa con quel Monarca non si scoprissero i loro Stratagemmi: e col mettere in opera con ciò il medesimo artifizio da loro usato in

[a] Franco ivi ann. 1709. pag. 433. n. 1. [b] Ivi pag. 433. n. 1.

in tempo del Re D. Pietro II nella Controverſia con *Propaganda Fide* [a], come ho detto di ſopra; E dall' altra parte moſtrarono con manifeſto inganno di eſſere tra loro diviſi, contro la notoria verità del loro Iſtituto in oggi ben cognito, ſecondo il quale la Società coſtituì ſempre un Tutto individuo, le di cui parti, o Socj non poſſono da quello ſepararſi per fare azione veruna perſonale, o locale, che non ſia diretta dallo ſpirito, e dagli ordini del Comune concentrato nella unica Perſona del loro Generale [b], come ognuno sà; e dall' altra parte ſi dimoſtrarono tra loro contrarj ne' ſentimenti, e nelle opinioni, che ſi pubblicarono ſu quel propoſito; altro loro Stratagemma conoſciuto, e triviale, per cui ſempre hanno nella Società opinioni favorevoli a quella Parte, che rimane vincitrice. [c]

818. In queſti termini ſi ritrovava dunque l' affare ſuddetto, allorchè fu preſcelto il *P. Giovanni Ribeiro* per andare a Roma ad eſercitare l' impiego di Aſſiſtente del Generale in virtù delle Lettere da queſto ſpedite, eſſendo detto Padre ſtato chiamato per il motivo di avere egli ſempre votato a favore *de' Diritti Regj tanto nel negozio de' Quindennj, come in quello del Padronato della Cina.* Se ne ſcusò queſto Padre: vennero nuove lettere, che lo chiamavano a Roma: tornò a ſcuſarſi (diceſi) temendo della collera del Papa. Nell' anno ſeguente 1712 il Pontefice ordinò al Generale l' eſpulſione di detto *Giovanni Ribeiro*, ed il Generale comandò al Viſitatore *Giovanni Pereira*, che eſeguiſſe immediatamente l' ordine del Papa. Previdde quel Padre la ſua eſpulſione, e per cautelarſi rappreſentò al Re, che ordinaſſe al Viſitatore di non eſeguire nulla ſenza preventivo Regio beneplacito.

819. Riferiſce lo Storico Geſuita, che per dimenticanza del Segretario di Stato, il Viſitatore eſeguì quella eſpulſione prima, che gli foſſe preſentato il Regio ordine: l' Eſpulſo interpoſe un appello per meglio informare il Papa, ed un ricorſo al Tribunale della Corona ſopra la veſſazione, ed oppreſſione, che gli faceva il Viſitatore; ma contuttociò fu

a Come ſi è dimoſtrato dal §§. 762. al 785.
b E ne' §§. 337. e 338.
c E dal §. 251. a 253.

fu eſpulſo. Queſta eſpulſione cagionò una generale indignazione contro la Società, e contro il Viſitatore; ed il *P. Giovanni Ribeiro* fu ſubito dal Re fatto deputato del Tribunale della Menſa di Coſcienza, e Ordini; ed il Viſitatore fu eſiliato, e ſnaturalizato, &c. [a] Tribunale dico, ove il detto *Giovanni Ribeiro* era ſommamente neceſſario alla ſua Società, poichè là ſi trattavano le numeroſe Cauſe, che aveva la Compagnia per non pagare le decime delle Terre de' Dominj di queſti Regni, che andava uſurpando.

120. Lo Stratagemma di queſta eſpulſione, ed il gioco fattone da' Geſuiti per illudere da una parte il Papa, e dall'altra il Re D. Giovanni V, ſi manifeſtarono chiaramente co' fatti del medeſimo Eſpulſo, concludendoſi, che ſi ritrovava (come di neceſſità doveva eſſere) realmente d'accordo in tutto, e per tutto colla ſua Compagnia; e che agivano tutti di concerto per ſalvare le apparenze in viſta de' varj ſuddetti fini.

Mentre il P. Giovanni Ribeiro *rimaſe ſempre coſtante nell' amore verſo la ſua Religione, nè in queſto mancò a ſe medeſimo anche dopo eſſerne ſtato eſpulſo. Fu ſepolto tra' noſtri nella Caſa Profeſſa, ſecondo ch' egli aveva richieſto: Mai non ſi conſiderò per licenziato dalla Compagnia; e perciò ſi prevalſe ſempre de' noſtri privilegj nel recitare l' Uffizio Divino, dicendo ogni ſettimana le Ore di S. Ignazio, ed ogni meſe quelle di S. Franceſco Saverio. Laſciò annua rendita per una meſſa quotidiana nella Cappella della Madonna della Dottrina eſiſtente nella Chieſa della Caſa Profeſſa. Laſciò un legato di centomila reis per le ſpeſe della Sagriſtia di detta Caſa Profeſſa, e dugento mila reis per rifare le pitture della Chieſa del Noviziato, &c.* [b]

In

a Nella *Synopſ. Ann. S. J.* anni. 1711. pag. 437. num. 4. e ann. 1712. pag. 439. n. 2. e 7.

b Sono formali parole di detta *Synopſis* ivi pag. 439. e ſeg. E tutto queſto grande affare co' ſuoi diritti, incidenti, e ricorſi interpoſti nel Tribunale della Corona ſi trovano diffuſamente riportati da *Giovanni Lopes de Leão* nel ſuo Trattato *de Quindenniis* ſtampato in Roma in 2. vol. fol. nel 1733.

821. III. In mezzo a tutte le ſurriferite Controverſie andarono i Geſuiti profittando della gran forza moſtrata a queſta Corte di Lisbona nell' agitarle, e farle riuſcire a favore de' loro privati intereſſi; e del maggior predominio, che ſi erano acquiſtato anche in Roma col mezzo de' teſori del Re D. Giovanni V, maneggiati da loro ſotto gli occhj de' Miniſtri Romani, ed in viſta de' Miniſterj politici, che i loro Socj con modi diretti, o indiretti eſercitarono in quella Curia: Profittando, dico, di tutti que' mezzi, che le circoſtanze de' tempi loro ſomminiſtravano, ſi accinſero di nuovo a promovere il loro antico intereſſe della eſclusiva de' Vicarj Apoſtolici dall' Imperio della Cina colla erezione de' Veſcovati di Tonkino, e Cocincina, e colla nomina de' Veſcovi per quelle Chieſe, li quali, ſecondo la temeraria Conſulta, e le Riſoluzioni preſe in quella dal Visitatore della Cina, e ſecondo gli abusi ſeguitine, riportati di ſopra nel Governo del Re D. Pietro II [a], gia si ſa, che dovevano eſſere Veſcovi Geſuiti, come il loro *Veſcovo del Giappone Andrea Fernandes, il loro Patriarca d' Etiopia, &c.*

822. E conſeguirono queſto loro intento con tanto effetto come viene da loro ſteſſi confeſſato nel Libro, che in tempo di queſto feliciſſimo Governo fecero ſtampare in Roma col Titolo di *Note al Memoriale de' Vicarj Apoſtolici, e Miſſionarj Franceſi*, di cui ho parlato nella precedente Diviſione [b] ſpiegando con molta chiarezza i loro maneggi, e rigiri ſpecialmente nelle ſeguenti parole: [c]

Nel §. 2. *Il Re D. Giovanni V di c. m. conſiderando li riferiti diſordini, e la perturbazione, che dalla prima introduzione de' Vicarj Apoſtolici nel Tonkino, e nella Cocincina ſi ſperimentava continua in quelle Miſſioni; E quindi paſſando a riflettere, come nella Introduzione ſuddetta contandoſi cento venti mila Criſtiani nella Cocincina* Nota 4, §. 14, punt. 8, num. 102; *e dugento mila nel Tonkino.* Memor. Reſponſ. alle Animadverſioni di Monſig. Segretario di Propaganda §. 25. *contavanſi poſcia ſolì trenta mila nella prima, e ſeſſanta mila nel ſecondo, &c.* Nel

[a] Dal §. 762. al 785.

[b] Nella nota (*a*) del §. 778.

[c] Pag. 35. dal §. 2. a 5.

Nel §. 3. *Significò pertanto eſſo Re queſta ſua pia idea* (di nominare Veſcovi per que' Territorj) *alla Santità di Noſtro Signore con Lettera de' 24 Aprile 1745: E Sua Santità non ſolo l' approvò, e la commendò con ſpeciali encomj, ma in oltre ne reſe grazie a Dio, ed a Sua Maeſtà conforme ſi eſpreſſe nella Lettera reſponſiva de' 29 Maggio 1745.* Somm. num. 45, lett. A, e C ivi. *Noi ringraziamo di vero cuore il grande Iddio, che abbia iſpirato alla Maeſtà Voſtra un penſiere tanto profittevole alla ſalute delle anime, ed alla noſtra Santa Cattolica Religione, &c. Iddio è l'Autore, e Voſtra Maeſtà lo ſtromento di queſte noſtre allegrezze. Dopo aver ringraziato Iddio, ringraziamo ancora la Maeſtà Voſtra.*

Nel §. 4. *In ſequela di sì ampla Pontificia approvazione avendo il ſuddetto Re ſtabilita la dote per detti due Veſcovadi, e quel Nunzio formati li ſoliti Proceſſi, e queſti trovandoſi traſmeſſi all' Emo Sig. Cardinale Segretario di Stato:* Somm. num. 46: *In queſte circoſtanze sì rilevanti, e sì preſſanti evidentemente appariſcono l'* OPPORTUNITA', *e la* CONGRUENZA *di venire alla erezione de' ſuddetti Veſcovadi; e non eſſervi più luogo da dubitarne, aggiungendoſi di più alle medeſime circoſtanze primieramente ciò, che ſi legge nella Seconda Parte della Viſita Apoſtolica eſeguita in Cocincina, per ordine come ſopra, dal mentovato Monſig. Ilario, e traſmeſſa dal medeſimo alla S. Congregazione di Propaganda:* Somm. num. 47. E *ſecondariamente lo ſtato deplorabile in cui ſi trova la deſolata Criſtianità della Cocincina, non già per cauſa di quel Re Gentile, come ſe foſſe avverſo alla noſtra S. Religione, conſtandone in contrario:* Somm. num. 27, lett. B; *Ma per cauſa de' Francesi andativi con una Nave carica d' artiglieria, ſoldati, e più attrezzi per la fondazione, e ſtabilimento di una Fattoria in quelle ſpiagge, e trafugandone poſcia l' Interprete Cocincineſe preſo a forza per il ſoſpetto di aver manifeſtati i diſegni, che portavano gelosia di Stato:* Somm. num. 48. *Dal che irato quel Re Gentile decretò lo sfratto di tutti i Miſſionarj a riſerva di un ſolo Geſuita, che fece reſtarvi, e che poi ſolo aſſiſteva a quella miſera Criſtianità, e proccurava in ogni*

congiuntura con ſanta ſaviezza, e profonda umiltà placare l'ira di quel Re: Somm. num. 49.

Nel §. 5. *Deve quì notarſi come il ſuddetto Re dopo tal fatto, avendo proibito ai Mercanti Cinesi non portaſſero nelle loro Navi Europei al ſuo Regno; non fu tal proibizione alla Nave di Macao in quel mentre arrivata là, anzi al Capitano d'eſſa fece mille finezze, e gli diede licenza per venire ogni anno:* Somm. detto num. 48. lett. A. *E finalmente gli conceſſe di portar ſeco nel ritorno da Macao tre altri Geſuiti; ma Francesi mai:* Clericos Gallos expreſsè excluſos voluit. *Somm. detto num. 49. lett. A.*

823. Riflettendoſi però 1.° Che non vi ſono *Geſuiti* nè *Franceſi*, nè *Portogheſi*, perchè tutti in realtà ſono i medeſimi Geſuiti, e coſtituiſcono il medeſimo Corpo unico, individuo, concentrato nella Perſona del loro Generale come più volte ſi è provato in queſta Prima Parte. [a] 2.° A quello, che fecero i Geſuiti nel precedente Governo per eſcludere dalle Miſſioni la *Congregazione di Propaganda.* [b] 3.° Che i Geſuiti ſempre coſtumarono d'introdurre un numero grande di Foraſtieri in tutte le preteſe loro Miſſioni, domandandoli al Generale, o venendo da queſto nominati, come ſimilmente è a tutti noto: [c] Riflettendoſi, dico, ſopra queſte tre certe innegabili concluſioni, ſi comprende ſubito facilmente, e con chiarezza la temerità con cui i Geſuiti fecero eſcludere dal Re Gentile, di cui ſi tratta, que' *Geſuiti Francesi*, non perchè foſſero *Francesi*, ma bensì perchè furono mandati con Patente di detta *Congregazione di Propaganda*, e per evitare, che coll'eſempio di queſti, la detta *Congregazione* non mandaſſe poi colà Eccleſiaſtici Secolari, o Regolari di altre Nazioni di Europa. E dall'altra parte, che tutto quanto operarono riſpetto a ciò i Geſuiti, non fu già per ſoſtenere il Diritto del Padronato, che per tanti titoli appartiene alla Corona di Portogallo, ma bensì ſolo, col preteſto di detto Padronato, per fare il negozio di mantenere nella loro

a Specialmente ne' §. 337, e 338.

b Come ſi prova dal §. 762. al 785.

c Ne' §§. 392. 723. e 737.

loro Società il monopolio di tutte quelle Contrade ; illudendo con ciò non ſolo un Papa così dotto, ed illuminato come lo fu il gran Benedetto XIV ; ma ancora un Monarca di tanta penetrazione, e avvedutezza, e di così coltivati ſtudj come fu il Re D. Giovanni V di felice, immortal memoria.

824. Temerità, dico, altrettanto intraprendenti come irreſiſtibili in quanto i Geſuiti ſi conſervaſſero nel poſſeſſo di fare un gioco così ſagrilego di Tiare, e di Corone per ſagrificarle agl' Idoli della loro cupidigia, e della loro vendetta ; che erano i due ſoli oggetti di coſtoro in queſto, come in altri conſimili affari, che ſembra doveſſero più intereſſare la Religione, ed eſſere li più atti a riſvegliare la pietà de' Principi Sovrani, e lo ſpirito de' Vicarj di Criſto S. N.

825. Furono tanti finalmente i riferiti ſtratagemmi, le orrezioni, e ſurrezioni con cui i Geſuiti gli adoperarono, accompagnandoli con tanti artifizj, che non furono mai baſtanti a farli ceſſare le chiariſſime luci colle quali il Re D. Giovanni V ci fece vedere, che aveva penetrato dentro quelle oſcure denſiſſime tenebre : Manifeſtandoſi, che queſto Sovrano giunſe ad avere grande cognizione degl' inganni, e delle frodi di detti Regolari dalle molte, e concludenti PROVE, tra le quali baſterà di riferir quì le ſeguenti.

826. I. Dopo eſſere ſtati dati al Re, fin da ſuoi più teneri anni, Maeſtri, e Confeſſori Geſuiti, come di ſopra abbiamo veduto ; [a] eſſendo morto il terzo di queſti chiamato *Simone dos Santos* in tempo, che quel Monarca ſi ritrovava già in età più avanzata, ognuno vidde, che allontanò ſubito dal ſuo Confeſſionario quella pemizioſa *Società*, e che in vece di Confeſſore Geſuita vi ſoſtituì due Padri della Congregazione di S. Filippo Neri, uno di S. Bernardo, ed un Prete dell' abito di S. Pietro.

827. E non eſſendo credibile, che quel Sovrano privaſſe la Società del poſſeſſo di così grande onore, in cui era fin dal tempo del Re D. Giovanni III, ſenza una grande urgentiſſima cauſa ; egli è manifeſto, che la cauſa fu quella

[a] Come ſi è veduto ne' §§. 793, 794, 795.

della cognizione, che quel Principe ebbe, mediante i ſuoi continui ſtudj, del riconoſciuto abuſo, che i Geſuiti per ſiſtema fecero ſempre delle confeſſioni, non ſolo de' Monarchi, ma ancora de' Privati, e fino de' loro ſteſſi Socj per i fini politici, ed economici de' loro comuni intereſſi; Eleggendo perciò con grande avvedutezza per uſo di ſua Real Perſona, ove ſtava il pericolo, Confeſſori degli Ordini ſurriferiti, e laſciando con altrettanta politica a' Geſuiti gli altri Confeſſionarj delle Perſone Reali, perſuaſo, che in queſti non potrebbero diſturbare tanto il Supremo Governo.

828. II. Con Decreto degli 8 Dicembre 1720 ſtabilì il Re l'*Accademia Reale della Storia Portogheſe*, e creò in quella il gran numero di Accademici a tutti ben noto; Con queſto fece egli occupare utilmente molte Perſone di tutte le Claſſi del Regno, che per l'innanzi vivevano ozioſe: Fece ſcoprire al Pubblico molti grandi talenti fin' allora ſconoſciuti: Fece con queſta introdurre nel Regno molti buoni Libri, che per l'innanzi non ſi conoſcevano da' ſuoi Vaſſalli: Fece rifrugare gli Archivj della Corte, e del Regno, e le Memorie del Secolo avventurato, per illuminarci colle nozioni delle cauſe della decadenza de' noſtri ſtudj, e de' mezzi di coltivarli con maggior profitto: E finalmente con queſta Accademia fece dare alla luce alcune Opere iſtruttive, che hanno non poco contribuito per queſto mio Scritto, e che da molti anni non ſi erano vedute uſcire da' Torchj del Portogallo.

829. E non oſtante la peſſima educazione data dalla Compagnia de' Geſuiti, Maeſtra univerſale di tutto il Regno: Non oſtante il cattivo eſempio di alcuni Socj di detta Compagnia, che eſſendo ſtati nominati Accademici, non diedero alla luce Opera neſſuna nè buona, nè cattiva; E non oſtante, che l'oppoſizione, con cui i Geſuiti per vie indirette andiedero minando la detta Accademia, non le daſſe luogo di fare que' grandi progreſſi pe' quali fu iſtituita; anzi che al contrario ſi rendeſſe ogni giorno più fredda, e rimeſſa da quel fervore con cui a principio ſi era applicata a' ſuoi ſtudj; Contuttociò ſempre da quella Reale Fondazione ne ſegul una grande utilità,

Ne

830. Ne seguì ancora, che questa stessa Fondazione diede a noi una riprova non equivoca, che quell' illuminato Sovrano aveva perfettamente conosciuto lo Stratagemma, con cui i Gesuiti nostri maestri intrusi pretendevano sostenere l' imperio della loro tirannia sulla base di nostra ignoranza; onde si accinse a liberarci da così intollerabile schiavitù coll' aprire la porta alle Arti, e Scienze, dalla cognizione delle quali dipendeva la nostra libertà.

831. Ne seguì il lodevole desiderio di rimuovere l' ignoranza, che indusse alcuni Portoghesi (fin' allora da quella oppressi) ad andare proccurando d' istruirsi, per liberarsene, tra gli Uomini dotti delle Nazioni Straniere: Come fece, per esempio, lo zelante illuminato Autore, che scosse la Gioventù Portoghese dal letargo in cui era, servendosi con proprio adequato mezzo del giudizioso Libro da lui pubblicato colla data di Valenza nel 1746 con questo Titolo: *Vero Metodo di Studiare per divenire utile alla Repubblica, ed alla Chiesa, adattato allo stilo, ed a' bisogni del Portogallo.* Opera divisa in due Tomi contenente XXVI Lettere; che si fingono scritte da un Cappuccino Italiano ad un Religioso della Universitá di Coimbra. [a]

E

a Comparve questa Opera in Portogallo sul fine del 1747: Non può crederſi la rivoluzione, che cagionò in questo Regno.

L' Autore, che conosceva la nostra Nazione, e lo stato in cui l' avevano ridotta i *Gesuiti*, si servì di tutto l' artifizio per illuminar quella, senza dir male di questi: Incominciando subito nella prima Lettera dal prendere un salvocondotto (dice egli) contro i malevoli, che volessero credere, che egli Autore, col dire quello che gli sembra giusto, e necessario per gli Studj, dica male della Religione de' *Gesuiti*, che è la Maestra della Gioventù.

Peraltro questo, e gli altri pretesti ornati con le molte incensature, con cui l' Autore con prodigalità trattò i *Gesuiti*, non ingannarono nessuno.

Subito, che si sparsero in questo Regno li molti esemplari di detta Opera, che vi furono introdotti, vi cagionarono una quasi generale sollevazione contro gli Studj Gesuitici dall' *Autore del Metodo* vigorosamente confutati, e posti in ridicolo. La *Logica Barreta*, e *Carvalha*; le *Prediche di Vieira*, le Opere di *Soares*, *Vasques*, e gli altri

832. E finalmente da quell' utiliſſimo ſtabilimento dell' Accademia Reale ne ſeguì, che que' Libri, e quelle diſpute riportate nella nota precedente diedero le vantaggioſe aperture per cui entrarono que' lumi, che diſcoprirono chiaramente

Moraliſti della Società: la *Cartilha do Meſtre Ignacio*, e l' *Arte de Manoel Alvares*, che formavano tutta la forza de' *Geſuiti*, ed erano la peſte colla quale avevano infettati gl' Ingegni Portogheſi; furono date a conoſcere dall' *Autore del Metodo* in modo deciſivo.

I *Geſuiti* ſtimolati da un canto contro di lui; dall' altro canto ſpaventati in viſta del gran frutto, che faceva illuminando la Nazione; vedendo che per conſeguenza verrebbero a perdere tutto il credito, e la fama di Letteratura, che ſi erano appropriata con tante macchinazioni; miſero in campo i loro ſoliti Stratagemmi per uſcir vittorioſi in quella fiera battaglia.

Tentarono di ridurre a confuſione gli evidenti principj di detto *Metodo* col fine di far radicare di nuovo negl' Ingegni Portogheſi quella ignoranza, in cui gli avevano educati, e quelle fanatiche preoccupazioni, colle quali dal loro malizioſo Magiſterio erano ſtati allucinati: Stampando il Geſuita *Giuſeppe d' Araujo*, (maſcherato col nome di *Fr. Arſenio da Piedade*) nel 1748, la nota Opera intitolata *Reflexões Apoſtolicas* contro il detto *Metodo*: Rifleſſioni teſſute di note altrettanto puerili, come è lo ſtile in cui ſono diſteſe; e di ſofiſmi diſparati, che punto non convincono i ſolidi, ed evidenti principj di detto *Metodo*: e ripiene di calunnie, ed invettive, attaccandolo col ſolito preteſto del *Gianſeniſmo* per iſcreditare, e rendere ſoſpetto di Ereſia l' *Autore del Metodo*, dopo che queſto lo aveva pubblicato in Roma ſotto gli occhi del Papa, e di tutte le Congregazioni di quella Curia.

L' *Autore del Metodo* non ſoffrì, che reſtaſſero impunite quelle *Rifleſſioni*; Poichè nello ſteſſo anno 1748 uſcì fuori col noto Opuſcolo intitolato *Reſpoſta ás Reflexões*, in cui trattò così male il finto *Fr. Arſenio*, e tutta la Società, che fu neceſſario a queſta di ricorrere allo ſforzo di nuovi Stratagemmi per ricoprire la già rovinata riputazione della ſua preteſa Letteratura, e del ſuo pregiudizievole Magiſtero.

Tornarono a sforſarſi, ed a cercare di ſfogarſi contro quel ſolido *Metodo*, che aveva fatto conoſcere gli errori de' loro ſtudj; pubblicando al-

te agli occhi di tutto il Mundo imparziale gli errori, ed i pregiudizj del confuſo mai compreſo *Metodo Geſuitico*; e la utilità dell' altro *Metodo* chiaro, ſolido, e breve da Geſuiti in vano impugnato.

III. Al-

tri diverſi Scritti, come furono il *Retrato de morte cor*, la *Coverſação familiar*, &c. Ed eſſendoſi finalmente diſingannati dalla eſperienza, che quelle loro frivole impugnazioni, e puerili invettive non ſervivano ad altro, che a rendere vieppiù chiare le ſolide ragioni, colle quali lo zelante erudito *Autore del Metodo* clamava fin da Roma, perchè ſi veniſſe ad una Riforma degli Studj: Tutta la macchina della Società Geſuitica di queſto Regno ſi raggirò in ſe ſteſſa per uſcir fuori col perniciosiſſimo proggetto, che vado a riferire.

Vedendo che il Re D. Giovanni V già negli anni 1748, e 1749 ſi ritrovava nel deplorabile ſtato di ſalute, per cui venne a morire nell' anno ſeguente; ed approffittando delle armi, che i loro Socj chiamati *Padri di Palazzo* ſomminiſtravano loro (i quali non erano meno de' ſeguenti: Il *P. Giovanni Battiſta Carboni*, che ſi arrogava la maggior parte del *Miniſtero politico*: Il *P. Giuſeppe Ritter* Confeſſore della Regina D. Marianna d' Auſtria; e l' altro Confeſſore Tedeſco N.N. *Foque*: Il *P. Giuſeppe Moreira* Confeſſore del Re N. S. allora Principe: Il *P. Timoteo de Oliveira* Confeſſore della Sereniſſima Signora Principeſſa da Beira, e delle Sereniſſime Signore Infanti: Il *P. Giacinto da Coſta* Confeſſore del Sereniſſimo Signor Infante D. Pietro: Il *P. Manuel de Campos* Confeſſore del Signor Infante D. Antonio: Il *Padre Giuſeppe d' Araujo* Confeſſore del Signor Infante D. Manuele, e tutti i Compagni, Aderenti, Creature, e Dipendenti di detti Padri, che tenevano in un manifeſto blocco tutte le Perſone Reali, e la Reggia): Approfittando, dico, i Geſuiti delle armi, che venivano loro somminiſtrate da' que' *Padri di Palazzo* in quella funeſta circoſtanza della fatale infermità del Re D. Giovanni V; e tentando di opprimere colla forza il progreſſo delle Lettere, quando che già non potevano più impedirlo colle cattive ragioni de' loro Sofiſmi: Paſſarono a mettere fuori di nuovo il loro antico Proggetto d' inſegnare pubblicamente in Evora la Giuriſprudenza Civile, e Canonica; e giunſero fino al punto di tener pronti i Lettori nella Univerſità d' Ingolſtad, che dovevano venire ad inſegnare quelle Facoltà in Evora.

833. III. Altra decisiva riprova della chiara cognizione, che ebbe il Re D. Giovanni V, di che i suoi Vassalli in vece di essere istruiti da' Gesuiti ne' pretesi studj, ne venivano distratti, e rovinati; e del desiderio di quel Principe, che i suoi sudditi coltivassero le scienze, e si applicassero utilmente; fu la giudiziosa, e pia diversione, che diede alle Scuole, (delle quali esclusivamente i Gesuiti da 200 anni si ritrovavano in possesso,) colla erezione della Casa della Madonna *das Necessidades* fatta da lui edificare ne' Borghi di Lisbona a benefizio della dotta, religiosa, e benemerita *Congregazione di S. Filippo Neri*, fornita di Scuole per insegnarvi tutto quello, che spetta agli studj inferiorj, ed alle Arti; non già secondo il *Metodo Gesuitico*, ma bensì coll'altro, che si usava in Roma

Con un Progetto così straordinario si proposero gl' intraprendenti Gesuiti non solo di conseguire il più gran trionfo, che potessero avere per accreditare la loro Letteratura in tempo, che si ritrovava totalmente rovinata; ma di finire di dare l' ultimo colpo mortale alla Università di Coimbra, che fino da' tempi de' Re D.Giovanni III, D.Sebastiano, e D. Enrico tentarono sempre ostinatamente di distruggere.

La notizia di un così ardito Progetto riempì di spavento la Università di Coimbra di modo, che radunatisi subito sul fine del 1748 in pieno claustro i Vocali, che formano il Governo di detta Università, fecero partire immediatamente per Lisbona il Dottor *Lucas de Seabra e Silva* Lettore di Prima delle Leggi, e poco dopo Ministro del Tribunale di Palazzo, e Membro del Consiglio di S. M.

Questo Ministro avendo dimostrato in uno Scritto da lui composto, e pubblicato in Lisbona, che detto mostruoso Progetto era pregiudizievole alle Regalie della Corona, alla Università di Coimbra, e per conseguenza alla pubblica utilità, che da quella ne ridonda al Regno; e dannosa fino all' Agricoltura della Provincia di *Alentejo*; come anche notoriamente incompatibile coll' Istituto de' *Gesuiti*: Ottenne, che quel Progetto rimanesse sospeso finattanto, che dalla Divina Provvidenza fu poi del tutto sconcertato, e fatto svanire. Scritto, dico, il quale si conserva ach' egli nella *Torre do Tombo* nell' Armario Gesuitico Mazzo I. delle Controversie della Università di Coimbra Num. I.

ma da' *moderni Domenicani*, *da' Padri delle Scuole pie*, *da' Sommaſchi*, *da' Minimi*, *da' Benedettini*, *Celeſtini*, e fino dagli *Oſſervanti di S. Franceſco* [a]: Scuole la utilità delle quali è notoria a noi tutti che viviamo; e Caſa le di cui erudite, e religioſe produzioni letterarie ſi ſono acquiſtato un general credito tra le più culte Nazioni di Europa.

834. IV. Altra riprova finalmente anche più autentica ci laſciò queſto Sovrano di avere, non oſtanti tutti gli oſtacoli, tutti i ricorſi ſoppreſſi, ed informazioni falſificate dalla Prepotenza Geſuitica, come di ſopra abbiamo riferito; penetrato col ſuo perſpicaciſſimo ſpirito tra tutte quelle oſcure nubi, per quanto le condenſaſſe la diſtanza de' Dominj Oltramarini, e di eſſer giunto a conoſcere le ſtragi, che i Geſuiti vi avevano fatte, e vi ſtavano facendo: Manifeſtandoſi queſta chiara cognizione del Re in queſta parte in modo, che rimaſe indubitatamente certa, ed innegabile.

835. Mentre così viene dimoſtrato ad evidenza dalla nota Bolla *Immenſa Paſtorum Principis* diretta a' 20 Dicembre 1741 dal S. P. Benedetto XIV: *A' Venerabili Fratelli Arcivescovi, e Veſcovi del Brafile, e degli altri Dominj poſſeduti dal noſtro Cariſſimo in Criſto Figlio Giovanni Re di Portogallo, e degli Algarvi nelle Indie Occidentali, e nell' America.* [b]

Bolla in cui ſi veggono dipinte al vivo, e ridotte in un ſugoſo riſtretto tutte le atrocità, crudeltà, barbarie, e monopolj d' anime, e di corpi, che i Geſuiti ſtavano commettendo contro le perſone, e beni di quegli infelici Indiani, e Naturali de' Dominj Oltramarini di queſti Regni ſotto preteſti così ſanti come erano 1.° Li due *Regolamenti fatti a benefizio delle Miſſioni* dal loro Socio *Manuel Fer-*

a Lo atteſta come teſtimonio di viſta l'Autore della *Riſpoſta a dette Rifleſſioni di Fr. Arſenio* Rifleſſ. I. pag. 5.

b Viene riportata queſta Bolla in tutta la ſua eſtenſione non ſolo originalmente in Latino, ma anche tradotta in Portogheſe nella *Collecção dos Breves Pontificios, e Leys Regias*, &c. ſtampata in Lisbona da Michel Rodrigues nel 1759 in occaſione del ſagrilego attentato de' 3 Settembre 1758: formando il Documento Num. I.

Fernandes nel precedente Governo : [a] 2.° Gli altri esorbitanti Privilegj, sotto consimili apparenze di pietà, e di zelo per la Religione, da loro estorti innanzi di fare que' Regolamenti. 3.° E le apparenze di convertire le anime : Tutto ciò essendo da loro eseguito, e praticato segretamente dentro le loro pretese Missioni, dove nessuno poteva entrare senza correre il pericolo o di essere frustato per le pubbliche strade, o esiliato in Angola, come si è veduto in detti Regolamenti. [b]

836. I progressi, che da' Gesuiti si erano fatti in propagare la Fede con quel monopolio di mezzi arrogatisi per un fine così santo, sono i descritti nella medesima Bolla dall' Oracolo del Vaticano in questi speciali termini.

Similmente voi ben sapete con quanti doni, con quanti benefizj, privilegj, e prerogative si è proccurato sempre successivamente di allettare gl' Infedeli per indurli ad abbracciare la Cristiana Religione, ed affinchè mantenendovisi col fare buone opere, e di pietà conseguiscano l' Eterna salvazione. Quindi è, che non possiamo ascoltare senza gravissimo dolore del nostro Paterno animo, che dopo tante ammonizioni, ed Apostoliche provvidenze de' Romani Pontefici nostri Predecessori, e dopo pubblicate le Costituzioni, in cui fu ordinato doversi dar ajuto agli Infedeli nella miglior maniera; e fu proibito sotto pene severissime, e Censure Ecclesiastiche, chè non si facesse loro ingiuria; nè che si dasse loro la frusta; nè si mettessero in carcere; nè si facessero schiavi, nè si proccurasse la loro morte, o si uccidessero; non ostante il fin quì detto, si trovino anche in oggi Uomini (principalmente nelle Contrade del Brasile) i quali professando la Fede Cattolica vivono così affatto dimentichi della carità ispirata ne' nostri cuori, e sensi dallo Spirito Santo; che riducono in ischiavitù, vendono come schiavi, e privano di tutti i loro beni non solo quegl' infelici Indiani, che non hanno ancora aperti gli occhi alla luce Evangelica, ma fino que' medesimi già battezati abitanti ne' boschi di detto Brasile, e nelle parti Meridionali, ed Occidentali, ed altre di quel continente;

[a] Riferiti, e ponderati dal §. 725. al 738.

[b] Ne' luoghi citati nella Nota precedente.

te ; avendo l' audacia di trattarli con tanta crudeltà , che alienandoli dal venire ad abbracciare la Fede di Criſto , ſi fanno indurire nell' odio , che per i ſuddetti motivi contro di quella concepiſcono. Volendo pertanto Noi colla maggior premura , per quanto nel Signore da noi ſi può , dar riparo a così deplorabili rovine : Primieramente riſvegliamo la eſimia pietà , ed il fin'ora non mai abbaſtanza conoſciuto zelo della Propagazione della Fede Cattolica , che riſplendono nel Cariſſimo Noſtro in Criſto Figlio Giovanni preclariſſimo Re di Portogallo , e degli Algarvi ; Il quale per la filiale riverenza , che profeſſa a Noi , ed a queſta S. Sede Apoſtolica ci aſſicurò che ſubito ſenza la minima dilazione , darebbe ordine a tutti , ed a ciaſcheduno de' Miniſtri , ed Uffiziali de' ſuoi Dominj , di caſtigare colle graviſſime pene ſtabilite dalle ſue leggi tutti coloro , che foſſero ritrovati colpevoli di aver commeſſi ſimiglianti eccefſi contro la manſuetudine , e carità preſcritta dagli inſegnamenti , e Precetti Evangelici.

837. Avendo per tanto il detto Monarca impetrata quella ſignificante Bolla ſupponendo , che per di lei mezzo potrebbe meglio dar riparo a così ſtraordinarie calamità in ciò , che ſpettava al danno ſpirituale , che in quelle s' involveva ; ſi poſe a dar rimedio colle ſue Reali Provvidenze a que' mali inveterati , nominando i Governatori , ed i Veſcovi , che ſtimò più proprj , e capaci di eſeguire i ſuoi Regj utiliſſimi Ordini ; facendoli applicare alla eſecuzione di quelli ſino all' infauſto giorno 31 Luglio 1750 in cui il Supremo Signore della vita umana lo chiamò alla ſua ſanta Gloria.

DIVISIONE XV, ED ULTIMA.

Compendio di quanto è paſſato nel preſente feliciſſimo Governo tanto in Portogallo, come ne' ſuoi Dominj riſguardo a' Geſuiti dal dì 31 Luglio 1750, fin che giuſtamente, e neceſſariamente furono queſti proſcritti, ſnaturalizati, ed eſpulſi colla Legge, ed Ordini di SUA MAESTA'.

§. 838.

AVeva il RE N. S. aggiunte a' ſuoi incomparabili lumi naturali, ed agli acquiſtati co' ſuoi fertili, e felici ſtudj, le molte nozioni, che gli ſi accrebbero colle ſucceſſive eſperienze, e ſavie perſpicaci oſſervazioni, dalle quali, negli otto anni della fatale malattia del ſuo Auguſtiſſimo Padre, in cui reſtò così impedito, come a tutti è noto, aveva Sua Maeſtà combinate non ſolo le molte Fazioni, che neceſſariamente, e per naturale effetto della durata di quel ſenſibiliſſimo accidente, agitarono la ſua Corte; ma ancora le Relazioni giunte colle ultime Flotte, e co' baſtimenti ſciolti dal Braſile, che gli avevano fatto vedere i rigiri, le prepotenze, e gli attentati, che la Compagnia de' Geſuiti continuava ogni giorno più con maggiore ſforzo ad accumulare nelle Provincie del Nord, e Sud del Braſile, per invalidare per un verſo la eſecuzione della Bolla Apoſtolica *Immenſa Paſtorum Principis*, con cui terminò il precedente Governo; e per l' altro *il Trattato de' limiti delle Conquiſte*, che i due Monarchi D. Giovanni V di Portogallo, e D. Ferdinando VI di Spagna avevano ratificato ſin dal precedente meſe di Febbrajo: Allorchè l'Arbitro Supremo de' Regni, e degl'Imperj collocò ſul Regio Capo del noſtro Monarca la Corona di queſti Regni, e Dominj nel dì 31 Luglio 1750.

839. Si applicò immediatamente S. M. colla più infaticabile patema provvidenza a riparare le rovine degl' intereſſi domeſtici della Corona, e de' ſuoi Vaſſalli di neceſſità cagionate da quel così lungo impedimento del ſuo Auguſto Padre; e ſi preparò a compire, in quanto ſi doveva dal

can-

canto ſuo, l'eſecuzione del ſuddetto *Trattato de' limiti*, che per eſſere Trattato Regio, impegnava la ſua Corona, ed in conſeguenza la ſua Religione, e Real Decoro.

§40. Alla prima, tra le domeſtiche rovine, che era quella delle tante Fazioni, che avevano diviſa, lacerata, e per conſeguenza infiacchita la deciſiva forza della Regia Autorità, dal di cui riparo dipendeva il rimedio di tutte le altre, fu ſubito riparato; Col concentrare, S. Maeſtà, nella ſua Real Perſona, e rinchiudere nel ſuo circoſpetto Gabinetto il Governo della Monarchia in tutti quegli affari, che ſono inerenti alla Suprema Giuriſdizione; E col ridurre quelli di Giuriſdizione volontaria ne' Tribunali, a' quali ſono commeſſi ſecondo le loro differenti ripartizioni: Laſciando gli affari di Giuriſdizione contenzioſa a' mezzi ordinarj, ad alla Deciſione delle due *Relazioni*, o ſiano *Tribunali delle Suppliche*, e *del Civile*: Invigilando colla maggior cura, e perſpicacia ſopra la Giuſtizia, che ſi ſtava amminiſtrando in tutte, ed in ciaſcheduna di dette Ripartizioni; E proccurando di tirarne fuori tutti gli umani riſpetti, e politici riguardi, che potevano impedire la libertà de' voti nelle Conſulte, e Sentenze, acciò tutte foſſero così giuſte, come debbono eſſere.

§41. Paſsò nel tempo ſteſſo la M. S. ad accorrere, e dar rimedio, tra le altre domeſtiche rovine, a quelle, che per eſſere più urgenti, abbiſognavano di più ſollecito riparo innanzi, che, coll'andare in lungo, diveniſſero irrimediabili, ed affinchè i rimedj, che ſi voleſſe applicar loro non giungeſſero tardi.

§42. Col dare ordine S. M., che ſi prendeſſero ſubito eſatte informazioni ſullo ſtato delle Milizie ridotte quaſi a nulla; E ſopra i meriti, ſervizio, ed antichità degli Uffiziali, che vi erano, andiede preparando la numeroſa Promozione, che fu dipoi pubblicata a' 12 Gennajo 1754: Riducendo alla Caſſa dell'Eſercito, non ſolo gli antichi aſſegnamenti, ma aggiungendole quelli ordinati nel pubblico Decreto ſpedito alla Aſſemblea de' Tre Stati nel dì 4 Febbrajo di detto anno 1754.

§43. Colla ſavia opportuniſſima Legge de 3 Dicembre 1750 ſo-

ſpeſe

ſpeſe il medeſimo Sovrano N. S. la diſerzione de' Negozianti, ed Operaj delle Mine dalle Terre interiori del Braſile; i quali ne furono in così breve tempo diſcacciati per le veſſazioni uſate contro di loro; eſſendogli ſtato autenticamente fatto conſtare dalle Relazioni de' Governatori, e Miniſtri, che avevano conſervato illeſo il loro zelo, che nello ſpazio di un anno dal 1749 al 1750 nelle ſole Comarche di *Villa Rica*, *Sabarà*, *Rio das Mortes*, e *Serra do Frio* erano diminuiti nel commercio più di 100 fondachi di Mercanti; e più di 200 botteghe, ove ſi vendeva a minuto; e nel lavoro delle Mine dell' Oro erano ſcemati più di quindicimila travagliatori; poichè tanti allora ſe ne partirono dalle ſuddette quattro Comarche.

844. Colle altre Regie, Paterne, ed efficaci Provvidenze del *Regolamento* fatto pubblicare da S. M. a' 16 Gennajo 1751 ſopra il Tabacco; e del *Decreto* de' 27 di detto meſe, ed anno ſopra lo Zuccaro; colla diminuzione de' dazj, e colla facilità preſcritta ne' Diſpaccj di que' due importantiſſimi generi, reſtituì la M. S. a' ſuoi afflitti Vaſſalli non ſolo gl' importanti teſori, che erano rimaſti incagliati in que' due generi di modo, che non vi erano Magazini in Lisbona, che baſtaſſero per contenerli; ma reſtituì loro ancora la navigazione delle Flotte, il di cui giro per neceſſità veniva ad eſſere impedito da quell' incaglio, comè al Pubblico di queſta Corte, e Regno fu manifeſto.

845. In mezzo a queſte prime, più indiſpenſabili domeſtiche Provvidenze, ordinò la M. S., che ſi negoziaſſe nel tempo ſteſſo nella ſua Corte, ed in quella di Madrid l' aggiuſtamento delle Iſtruzioni de' Plenipotenziarj delle due Corone, i quali dovevano eſeguire le riſpettive demarcazioni de' loro Dominj ne' reciprochi confini dell' America Meridionale: Fin' a tanto, che eſſendo ſtati con effetto concluſi, ſottoſcritti, e ratificati i Trattati delle ſuddette Iſtruzioni in Aprile del 1751; Ed eſſendo ſtati nominati Plenipotenziarj per eſeguirle il *Conte de Bobadella Gomes Freire de Andrade* Governatore, e Capitano Generale del Rio Janeiro, e Mine per la parte del Sud; E *Franceſco Saverio de Mendonça Furtado* Governatore, e Capitan Gene-

ne-

nerale del Parà, e Maranhão per le parti del Nord, furono loro alla fine ſpedite le riſpettive plenipotenze, ed ordini a queſte relativi; Ed eſſendo già partito il ſecondo Plenipotenziario per il Parà in Giugno di detto anno 1751; ed il primo per il *Rio della Plata* in Febbrajo del 1752; ſcoprirono queſti in ambedue le ſuddette parti del Nord, e del Sud tutti i miſterj delle iniquiſſime uſurpazioni, e le Ribellioni de' Geſuiti, che fin' allora avevano proccurato di tener coperte cogli Stratagemmi, ſmaſcherati di poi così manifeſtamente [a], e con tanta chiarezza come or ora ſi vedrà.

846. Nella parte del Nord, o ſia del Maranhão ſcoprì ſubito il Governatore, e Capitan Generale *Franceſco Saverio de Mendonça Furtado* con fatti deciſivi, che i Geſuiti, ſeguendo per una parte il diabolico ſiſtema della Conſulta fatta, e riſoluta alla Cina nel 1581 dal loro Viſitatore *Aleſſandro Valignani* ad oggetto, che la Società ſi arrogaſſe l' uſurpazione de' Dominj Oltramarini di queſto Regno coll' indegno mezzo di conſervare gli abitanti di detti Dominj nella maggiore, più craſſa, brutale ignoranza; Ed eſeguendo dall' altra parte a puntino (come vantaggioſo a' loro intereſſi) il *Regolamento* chiamato *delle Miſſioni* fatto ſtabilire in forma di Legge dal loro Socio *Manuel Fernandes*, per cui neſſuno poteva entrare nelle ſuddette chiamatte *Miſſioni* del Parà, e Maranhão ſotto pena di fruſta, e di eſilio in Angola; [a] avevano quaſi diſtrutti, ed eſtinti gl' Indiani di quelle infelici Contrade.

847. Cioè a dire: Col trattarli come foſſero beſtie di ſervizio, o irragionevoli, privandoli di ogni ſorta di alimento cotto, tanto neceſſario alla vita umana: obbligandoli ad abbandonare moglie, e figli per andare nove meſi dell' anno dentro de' boſchi in remote diſtanze a raccogliere le frutta ſilveſtri, delle quali i Geſuiti facevano tutto il commercio; privandoli totalmente della cognizione di avere un Re, di cui erano Vaſſalli; e di eſſervi Uomini civilizati, che andavano veſtiti, e calzati, che uſavano di alimenti preparati, e di comode, e decenti abitazioni per

guar-

[a] Come ſi è dimoſtrato ad evidenza dal §. 719. al 738.

guardarſi dalle ingiurie de' tempi ; Di maniera , che tra quegli Indiani non vi era , o poteva eſſervi nè propagazione della Fede , nè comunicazione tra' Popoli , nè vi ſi poteva amminiſtrare la Giuſtizia , nè eſſervi Agricultura , nè Commercio , nè altra coſa utile alla Religione , al Regno , a quegli Stati , ed a' ſuoi Abitanti ; e neppure coſa , che contribuiſſe alla conſervazione della ſpecie di que' miſeri Vaſſalli della Corona di Portogallo.

§48. Verificati , che furono ſimiglianti urgentiſſimi diſordini , accorſe ſubito S. M. a darvi pronto rimedio ſenza perdita di tempo.

§49. Fece paſſare primieramente al Parà , e Maranhão tre Reggimenti d' Infanteria con ſoldo , co' quali rinforzò le guarnigioni di quel Governo , e vi riſtabilì la ſua Regia Autorità.

§50. Si uniformò dipoi il medeſimo Sovrano , con ſuo Alvarà de' 7 Giugno 1755 , alla Propoſta fattagli dagli Abitanti del Parà in Febbrajo dell' anno antecedente ; ed alla Rappreſentanza , che , relativamente a detta Propoſta , gli fécero i Negozianti della Piazza di Lisbona , di volere tutti uniti , colla unione de' loro Capitali , animare , ed incoraggire que' cadaveri appena eſiſtenti in dette Contrade ; per promovervi la propagazione della Fede , ed il comune vantaggio degli Abitanti ; e per aprire nel tempo ſteſſo una via di più , ed un largo campo al conſumo delle mercanzie di Commercio , che dall' Europa ſi traſportano in America per uſo degli altri Popoli civilizati : Mercanzie , delle quali fin' allora quegli Uomini nudi , ſcalzi , e ſilveſtri non ne avevano fatto uſo , perchè ne ignoravano fino l' eſiſtenza.

§51. E finalmente la M. S. riparò con tutta l' efficacia alle morali rovine , che i Geſuiti avevano fatte in quelle Regioni 1.° Uſurpandovi la libertà agli Indiani , che per tutti i Diritti erano liberi ; ſenza attendere le Bolle fulminate da' SS. Pontefici Aleſſandro VI , Paolo III , Clemente VIII , e Benedetto XIV ; nè le Leggi Regie delle due Monarchie. 2.° Uſurpando la proprietà de' beni di detti Indiani contro tutti i Diritti di Natura , e Divino , e contro le Bolle , e Leggi ſuddette. 3.° Uſurpando a perpetui-

tà ,

tà la cura delle Parrocchie de' medeſimi Indiani ſimilmente contro i termini delle Bolle, e la eſpreſſa Legge. 4.° Arrogandoſi il loro governo temporale col traſgredire egualmente i Canoni della Chieſa, le Bolle de' Papi, e le Leggi delle due Monarchie. 5.° Ed in fine rendendoſi padroni del Commercio terreſtre, e marittimo de' frutti ſilveſtri degl' Indiani, e di tutti i vaſti territorj da quegli abitati. [a]

852. Diede pronto riparo, dico, la M. S. a queſte uſurpazioni colle due ſagge, pie, e proficue Leggi de' 6, e 7 Giugno 1755, colle quali, ſeguitando le intenzioni del ſuo Auguſto Padre, della Bolla del S. Pontefice Benedetto XIV de' 20 Dicembre 1741, e delle altre a queſta coerenti; reſtituì agl' Indiani di que' due Stati la libertà delle loro perſone, beni, e commercio; ed a' Generali, e Magiſtrati il governo temporale de' medeſimi Indiani, che fin' allora erano ſtati governati nella temporalità da' que' loro preteſi Miſſionarj.

853. Vedendo rivendicato da Sua Maeſtà in queſta forma il dominio da loro uſurpatole in quella Capitania del Parà, e Maranhão; E vedendo ivi reſtituito a' ſuoi abitatori l' altro dominio, e commercio de' frutti della terra, che ſi erano appropriati con que' crudeli, ed inumani latrocinj, e monopolj; Proruppero ſubito i Geſuiti ne' temerarj eccеſſi, che furono ben noti al Pubblico.

854. Nella Città di Lisbona ſi miſero a girare due a due per le Caſe de' Miniſtri più graduati, e de' Magiſtrati della Corte, inſinuando a' loro penitenti, e devoti dell'uno, e l'altro ſeſſo: e giungendo fino il loro *P. Balleſter* ad intimare

a Queſti cinque Punti furono compilati, e fatti preſentare al S. Pontefice Benedetto XIV nello Scritto intitolato: *Punti principali a' quali ſi riducono gli abuſi con cui i Religioſi della Compagnia di Gesù hanno uſurpati i Dominj dell' America Portogheſe, e Spagnola*: Scritto, che ſi trova ſtampato al Numer. IV. de' Documenti contenuti nella *Collecção dos Breves Pontificios, e Leis Regias, que forão expedidas, e publicadas deſde o anno de 1741 ſobre a liberdade das Peſſoas, bens, e commercio dos Indios do Brazil*, &c. Stampati in Lisbona nella Segretaria di Stato; E ſi dà quì nelle Prove al Num. LVIII.

dal pulpito nella *Baſilica di S. Maria Maggiore* in un giorno di feſta agli uditori: Che: *tutti quelli, che entraſſero nella Compagnia del Gran Parà, e Maranhão, non avrebbero luogo nella Compagnia di Criſto Signor noſtro:* E con ciò fecero naſcere contro lo ſtabilimento di detta Compagnia la gran fermentazione, che ingannò i Deputati dell' antica Adunanza de' Negozianti di Lisbona fin' allora chiamata: *Tribunale del Ben Comune dello Spirito Santo da Pedreira*, a ſegno d' indurla ad andare a piedi di S. M. in una udienza puhblica a preſentarle un inſolente ſedizioſo ſcritto, in cui ſi predicevano tumulti, e diſaſtri.

855. Scritto, il quale non oſtante, che conteneſſe in ſe un delitto di leſa Maeſtà di prima claſſe, che coſtituiva rei dell' ultimo ſupplizio coloro, che lo avevano firmato; con tutto ciò avendo conoſciuto S. Maeſtà colla ſua chiara penetrazione, e verificato per ſua ſomma clemenza, quali erano i veri Autori di quell' infame ſcritto; E che, tra quelli, che vi miſero il loro nome, alcuni non lo avevano neppur letto, altri certamente non avevano malizia, nè cognizioni baſtanti per conoſcere l' indegnità dell' eſpreſſioni in quello contenute; non volle la Regia Benignità, che quell' attentato foſſe punito con altro caſtigo ſe non dell' eſilio di que', che ſottoſcriſſero l' infame Foglio, e che quell' Adunanza, fin' allora chiamata *Tribunale del Ben Comune della Spirito Santo da Pedreira*, foſſe eſtinta. Ella però fu fatta immediatamente rinaſcere dal Clementiſſimo Sovrano ſotto l' altro Titolo di [a] *Adunanza* o ſia *Tribunale del Commercio di queſti Regni, e Dominj*; nominandovi Deputati meglio iſtruiti, e perciò meno ſoggetti a' maligni inganni de' Geſuiti: come è notorio a tutta queſta Corte, ed a tutto il Regno, e Dominj.

856. Nella Città del Parà ſi erano già in quel tempo i Geſuiti dichiarati pubblicamente, e autenticamente traſgreſſori non ſolo delle Leggi, che avevano preſcritta la dolcezza, e buon modo per guadagnare gli animi degl' Indiani ſelvaggj col mezzo del riſcatto (cioè a dire dell' entrata in quelle ſelve) ed indurli a paſſare nel grembo di S. Madre

[a] *Junta do Commercio deſtes Reynos, e ſeus Dominios.*

dre Chiesa; ma ancora refrattarj delle altre Leggi, e Bolle, che avevano stabilita la libertà di que' miseri Indiani; e si erano dichiarati pubblici riconosciuti monopolisti di detta libertà.

857. Così viene provato, quanto al primo di detti Punti, dall' Atto giudiziale del seguente tenore.

Risoluzione del Tribunale delle Missioni.

Nel primo di Dicembre 1753 *in questa Città di Belèm del Parà nel Palazzo di residenza dell' Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor Governatore, e Capitan Generale dello Stato* Francesco Saverio de Mendonça Furtado *furono convocati i Deputati del Tribunale delle Missioni quì sottoscritti, ed il Ministro Dottore Uditor Generale Giovanni da Cruz Diniz Pinheiro, ed in mancanza dell' Eccellentissimo, e Reverendissimo Signor Vescovo, intervenne il suo Vicario Generale il Reverendo Sacerdote Custodio Alvares Roxo: Ed essendo tutti insieme così adunati, fu partecipato dal detto Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Generale, che egli aveva ordine da Sua Maestà di fare i Riscatti:* (*cioè a dire di entrare ne' boschi detti* Sertões); *coll' osservanza però inviolabile dell' ordine de'* 28 *Aprile* 1688, (con cui si prescriveva la dolcezza, e buon modo per guadagnare, e trasportare gl' Indiani); *E che perciò que' Reverendi Deputati dichiarassero, se questa Legge poteva eseguirsi nella forma stessa che S. M. determinava; E tutti uniformi risolverono, che detta Legge era impraticabile; e che perciò nelle passate spedizioni non si era osservata con tutto il rigore, mentre in quel modo pochi o nessuni potrebbonsi riscattare, e diverrebbe senza frutto veruno tutta la spesa, che si fa in ognuna di quelle spedizioni. Io Giovanni Antonio Pinto da Silva Segretario di Stato per S. M. la scrissi. Francesco Saverio di Mendonça Furtado. Custodio Alvares Roxo. Fr. Manuel Martins Loureiro. Fr. Dionisio di S. Francesco. Fr. Francesco di S. Teresa. Fr. Simone di Villa Viçosa. Fr. Giovanni da Silveira. Manuel Ferreira. Giovanni da Cruz Diniz Pinheiro.* *

* Questa Risoluzione è stata copiata dal Libro Originale.

858. E nello ſteſſo modo reſtò provato riſpetto al ſecondo, e terzo de' ſuddetti Punti dall' altra Riſoluzione del ſeguente tenore.

Riſoluzione del Tribunale delle Miſſioni.

A' 21 Maggio 1757 in queſta Città di Belèm del Parà nel Palazzo di reſidenza dell' Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signor Governatore, e Capitan Generale dello Stato Franceſco Saverio de Mendonça Furtado furono convocati i Reverendi Deputati ſottoſcritti, ed il Miniſtro Uditor Generale, ed il Rev. Dottor Vicario Generale: Ed a principio furono propoſte tre Cauſe di Appellazioni, e Sentenze del Tribunale: una del Mamalucco [a] *Celeſtino Barboſa, e dell' avverſario Andrea Fernandes Gavinho: l' altra della Indiana Laureana, e ſuoi Figli contro Tommaſo Teixeira; E l' altra della Mamalucca Marinha contro il Sacerdote Gaetano Eleuterio de Baſto: E tutte trè le Cauſe furono giudicate con ſentenza, che ammetteva l'appellazione come giuſta, e provata, ed annullava le precedenti Sentenze, ordinando, che ſi eſeguiſſero quelle pronunziate dal Miniſtro Giudice della libertà; e condannando le Parti contrarie nelle ſpeſe.*

Nel medeſimo Tribunale, prima di dare i voti, preſentò il Rev. P. Rettore del Collegio della Compagnia di queſta Città un foglio, che ſi dà quì anneſſo, in cui egli ſi allegava per ſoſpetto in votare nelle Cauſe di libertà: a motivo, che il ſuo Collegio aveva una Cauſa della medeſima natura; e queſta eccezione gli fu ammeſſa, onde in conſeguenza si ritirò dal Tribunale.

Ivi furono propoſti altri atti di Appellazioni per parte di Domenico Luigi di Carvalho contro il Cafuz [b] *Paolo; E fu deciſo, che non oſtante l' Appellazione si eſeguiſſe la Sentenza da cui appellò, e che l' Appellante pagaſſe le ſpeſe. Sopra di che fu fatta, e ſottoſcritta queſta Riſoluzione: Ed io*

della Segretaria di Stato del Parà donde fu eſtratta autenticamente, come conſta dalla Prova Num. LIX.

[a] Così vengono chiamati nel Braſile i figli di padre Europeo, e di madre negra.

[b] *Cafuz* figlio di una Indiana, e un Europeo, o di una Europea, ed un Indiano.

io Giovanni Antonio Pinto da Silva Segretario di Stato per S. M. la ſcriſſi. Franceſco Saverio di Mendonça Furtado. Cuſtodio Alvares Roxo. Fr. Franceſco di S. Tereſa. Fr. Felice da Silva. Fr. Antonio de Beja. Fr. Giovanni di S. Tereſa. Fr. Franceſco Saverio da Silva. Paſquale de Abranches Madeira Fernandes. [a]

859. Di maniera, che il doloſo preteſto col quale i Geſuiti ſi arrogarono il governo ſpirituale, e temporale degl' Indiani eſſendo ſtato quello di eſſere eglino ſoli i zelanti difenſori della loro libertà [b]: Ed avendo gridato, che appunto per aver difeſo la libertà di quelli, il loro *P. Antonio Vieira* fu tumultuariamente eſpulſo da' Cittadini, e Camere delle due Città di Belèm del Parà, e di S. Luigi del Maranhão; [c] ſubito che ſi viddero ſcoperti ſenza rimedio dal detto Governatore, e Capitan Generale; non potendo già negare innanzi a lui, che eſſi erano i più intereſſati nella ſchiavitù degli Indiani, poichè ne facevano un monopolio; giunſero a commettere il ſuddetto aſſurdo di darſi per ſoſpetti nelle Cauſe di libertà, per reſtare al di fuori iſtigando contro di quelle gli altri Deputati de' *Tribunali* detti delle *Miſſioni* ſtabiliti dal loro *P. Manuel Fernandes:* Tribunali, dico, ne' quali furono formati Proceſſi ripieni di tante empietà, e di tanti aſſurdi, che per riferirli abbiſognerebbero molti, e groſſi volumi, che ſarebbero baſtanti a fare ſpavento agli Uomini dotti, e timorati di Dio; Chi aveſſe però una tal curioſità può andare a riſcontrarli nell' Archivio *della Torre do Tombo*, ove d' ordine di S. M. ſono ſtati poſti i loro Originali.

860. Finalmente in quella parte del Nord i Geſuiti continuarono a commettere tutti gli orrendi delitti di ribellioni, e di tumulti, e tutte le intraprendenti temerità pubblicate autenten-

a Queſta Riſoluzione fu ſimilmente eſtratta dal ſuddetto Libro Originale come conſta dalla Prova Num. LX.

b Come ſi legge nella Lettera del *P. Antonio Vieira* Tom. I. dalla ix. alla xv.

c Come ſi prova dal Libro intitolato *Annaes Hiſtoricos do Eſtado do Maranhão* ſcritto da *Bernardo Pereira de Berreda* pag. 974, 975, 1022, 1030, 1044, 1057, 1060, 1062, e 1095.

tenticamente nella *Relazione abbreviata della Repubblica, che i Geſuiti delle Provincie del Portogallo, e della Spagna ſtabilirono ne' Dominj Oltramarini delle due Monarchie, &c.* [a]

861. Nell'altra parte del Sud ſi ſcoprì ſimilmente colle ſpedizioni de' Plenipotenziarj Conte di Bobadella, e Marcheſe de Val-de-Lirios ſuo Conferente, che i Geſuiti vi avevano ſtabilita nel centro de' Territorj adjacenti a' fiumi *Uraguay*, e *Paraguay* la potente Repubblica, con cui ebbero coraggio di ſoſtenere la nota guerra, contraſtando alle due Corone di Portogallo, e di Spagna fino il riconoſcere le loro proprie Terre, e l' uſo delle loro ſupreme giuriſdizioni ne' proprj Dominj, colla formale, e manifeſta ribellione da loro armata, e colle temerità, che furono autenticamente caratterizate nella Lettera d'officio indirizzata dal Segretario di Stato *D. Riccardo Wal* a' 27 Settembre 1754 al Conte di Perellada Ambaſciatore del Re Cattolico D. Ferdinando in queſta Corte di Lisbona, per comunicarla, come fece ſubito, a S.M.Fedeliſſima, e nella formale autentica Riſpoſta a detta Lettera.

862. Lettera, partecipazione, e riſpoſta del ſeguente tenore.

Riſpoſta formale ſcritta d' ordine di S. M. F. dal Segretario di Stato Sebaſtiano Giuſeppe di Carvalho e Mello al Conte di Perellada Ambaſciatore del Re Cattolico in queſta Corte.

Eccellentiſſimo Signore. Ho comunicata al Re mio Signore la Lettera Originale, che V. Eccellenza ha ricevuta dalla ſua Corte per parteciparla a queſta: la quale è concepita ne' ſeguenti termini. Eccellentiſſimo Signore. Il Re è bene informato di tutto quanto è ſucceduto nel Paraguay, ed in Buenos Ayres riſpetto alla eſecuzione del Trattato de' Limiti *tra le due Corone: Egli ſa le vere cauſe per cui è andata in lungo, ed i preteſti, che ſi adducono per maſcherarle. Si è avviſto, che non mancheranno mai imbarazzi, o ſcuſe fuori di propoſito finchè la morte, o qualche pubblico cam-*

[a] Inſerita nella *Collecção dos Breves Pontificios, e Leis Regias*, &c., e ſi dà qui unita nelle Prove al Num. LXI. *Relazione* ove è riportata la ſoſtanza de' Fatti ſuddetti dal §. 37. al fine.

cambiamento producano il loro naturale effetto. L' oggetto proſſimo del Trattato fu l' utilità reciproca delle due Corti; e l' altro più remoto fu quello di aſſicurare una pace perpetua tra i Vaſſalli. In queſto gl' intereſſi de' due Sovrani vanno del pari; per altro il Noſtro già ve ne ha uno molto più grande; in vedendo, che si è mandata in lungo l' eſecuzione per diſobbedienza de' ſuoi; di maniera, che già viene egli ſcoſſo dalla fedeltà di ſua parola, dal ben pubblico de' ſuoi Vaſſalli, e dal riſtabilimento della ſua autorità malmenata al coſpetto di tutte le Nazioni; il qual motivo ſpeciale non concorre nel Re Fedeliſſimo. Perciò è ſtata di molto ſuo compiacimento la riſoluzione preſa da' ſuoi Miniſtri di Buenos Ayres di tagliare colla guerra il cumulo di difficoltà, che non avranno mai fine qualora non si prendino le più vigoroſe miſure.

Con maggior ſodisfazione ha inteſo la generosità, e prontezza con cui i Miniſtri Portoghesi, e la loro Truppa concorrono nella medesima ſpedizione, del di cui felice ſucceſſo S. M. ha buone ſperanze; poichè avendo un corpo di più di mille Indiani tentato di ſorprendere una guardia Portogheſe di ſeſſanta Uomini, furono rotti, e diſperſi non oſtante la loro ſuperiorità, e gli altri vantaggj de' quali si valſero come più loro piacque.

Il Re mi ordina di informare di tutto il riferito l' Eccellenza Voſtra, affinchè in ſuo nome faccia ſapere a coteſta Corte lo ſpeciale gradimento con cui ha inteſo la ſincerità, e buona fede, che la fa agire, concorrendo così di fatto in un impegno, che non è poſitivamente ſuo: mentre non oſtante, che ella vi sia tenuta dalla fede de' Patti in virtù de' Trattati, ſempre però le ſarà dovuta una riconoſcenza per l' efficacia, e ſoprabbondanza con cui gli adempiſce, ajutando le noſtre Truppe con un ſoccorſo così numeroſo, e di tanta bravura. E ſoggiungerà V. Eccellenza, che quando mai ambidue non baſtaſſero per ſoggiogare i Popoli ribelli, Sua Maeſtà è perſuaſa, che tutto l' impegno di vendicare la particolare offeſa, che le vien fatta, è ſuo; nel che impiegherà le ſue forze ſe farà di biſogno; ſenza che si diminuiſca punto con ciò la giuſta riconoſcenza dovuta al Re Fedeliſſimo ſuo Cognato.

N.

N. S. conſervi V. Eccellenza molti anni come desidero. Bon Ritiro 27 Settembre 1754. D. Ricardo Wal.

Signor Conte di Perellada.

E ſubito ebbi ordine di riſpondere a V. E. che queſte eſpreſſioni di S. M. Cattolica ſono in tutto conformi alle ſue religioſiſsime intenzioni, e Reale magnanimità; del che il Re ebbe ſempre una così piena sicurezza, che non esitò un ſolo momento in credere, che non vi potrebbe eſſere ritardo, nè diſviamento nella eſecuzione del Trattato, che non foſſe contrario agli ordini, o ignorato da Sua Maeſtà Cattolica. Eſſendo prove evidentiſsime, che queſta ben fondata confidenza del Re non ebbe mai limiti, le ampie iſtruzioni mandate a' ſuoi Miniſtri, ed Uffiziali della Colonia del Santiſſimo Sagramento: *la quale prontezza, e diligenza ebbe molto piacere, che si meritaſſero l'approvazione, e gradimento di S. M. Cattolica; E che fatti così decisivi giuſtificaſſero alla ſua Real Preſenza la sincerità delle intenzioni del Re mio Padrone; e l'efficacia de' ſuoi ordini relativi alla eſecuzione di quanto fu convenuto nel* Trattato *ſuddetto: Eſſendo certo, che queſte medesime intenzioni, ed ordini ſerviranno di regola a' riferiti Miniſtri, ed Uffiziali Portoghesi in tutte le altre azioni, che dipoi ſeguiranno per dare ajuto a' que' di S. M. Cattolica in tutto ciò, che dalla natura del Trattato, e dalla poſsibilità ſarà permeſſo. Ancorchè vi sia molto da ſperare, che in giungendo in America la notizia, che S. M. Cattolica è pienamente informata delle vere cauſe per le quali la detta eſecuzione si è fin' ora ritardata; E le coerenti iſtruzioni per rimovere dalla loro origine quegl' impedimenti; s' abbiano a ſpianare ſubito tutte le difficoltà in modo, che venga ad eſſere ſuperflua la continuazione del rimedio delle armi.*

Reſtituendo a V. Eccellenza la detta Lettera Originale della ſua Corte, rinuovo con queſta occasione a V. Eccellenza il mio vivo desiderio di ſervirla.

Iddio conſervi l'Eccellenza Voſtra molti anni. Belèm 20 Ottobre 1754. Sebaſtiano Giuſeppe di Carvalho e Mello.

Signor Conde de Perellada.

863. La coſa però non ſuccedette come ſi ſperava; poichè le oſtilità di detta guerra continuarono per parte de' Geſuiti con pub-

pubblica sfrontataggine ne' seguenti anni fino al 1758, in cui per i funesti accidenti sopragiunti, gli Eserciti de' due Monarchi contraenti si ritirarono da quel Territorio, dopo di avere spesi nella guerra fattavi i tanti milioni, indispensabilmente necessarj per mantenere Eserciti in rimote Contrade di boschi non mai penetrati, mancanti di tutto quanto è necessario alla conservazione della umana vita; e dove i trasporti sono tanto difficili, quanto enormissimamente dispendiosi. [a]

864. Nel tempo, che si faceva la suddetta guerra, in cui le Monarchie di Portogallo, e di Spagna unite combatterono nel Sud dell'America contro i Gesuiti (cosa, che non sarà creduta ne' secoli avvenire): sopraggiunse in Europa il Terremoto del 1 Novembre 1755; Ed in una calamità così fatale si viddero due cose tra loro tanto contradittorie come sono queste, che vado a riferire.

865. Si vidde per una parte la eroica costanza, e l'instancabile Clemenza del Re N. S. non solo andar soccorrendo i suoi Vassalli negl' infiniti accidenti, che ad ogni istante in quella urgentissima pubblica necessità indispensabilmente nascevano; ma prevenire nel tempo stesso anche le conseguenze future, che necessariamente dovevano seguire da così funesto fenomeno, qualora non vi si fosse provveduto tanto nel Regno, come ne' Dominj Oltramarini con tanti, così opportuni, ed efficaci rimedj, e con tante, e così avvedute precauzioni, quante furono quelle, che (se ben non del tutto, però nella parte provata co' Documenti, che si poterono raccogliere) si pubblicarono nel Libro intitolato: *Memorie delle principali Provvidenze, che furono date nel Terremoto sofferto in Lisbona nel* 1755; *poste insieme, e dedicate alla Maestà Fedelissima del Re D. Giuseppe I N. S.*

866. E si vidde dall'altra parte la incomprensibile malizia, ed inumana empietà de' Gesuiti approfittarsi di quella generale costernazione per i fini del loro privato interesse, sagrificando a' loro vantaggi il Re, il Regno, ed i Vassalli

[a] Come si prova autenticamente in detta *Relazione* di sopra citata dal num. 1. al 36.

li nel modo ſteſſo, che identicamente praticarono nella peſte, che in tempo del Re D. Sebaſtiano deſolò la Corte di Lisbona per rovinarla, come allora fecero, abuſando di quella funeſtiſſima circoſtanza: [a] Mettendo in pratica nel Terremoto del 1755 lo ſteſſo identico ſiſtema, col quale abuſarono dell' altra calamità di detta peſte.

867. Cioè a dire: Ora col fingere, gli empj, e ſcaltri Geſuiti, peccati pubblici, che in realtà non vi erano, per attribuire a quelli il caſtigo di così funeſto fenomeno.

Ora calunniando, non ſolo eglino ſteſſi, ma per mezzo de' loro ſeguaci, e fino col mandare Relazioni falſe a' Novelliſti per iſtamparle nelle pubbliche Gazzette col titolo di notizie del Terremoto, facendo loro credere, che foſſero veridiche: [b]

Ora attentando contro i ſagroſanti Arcani della Divina Onnipotenza per incutere maggior terrore a' Popoli, minacciando loro in avvenire altri maggiori preteſi caſtighi, come meritati, e tirati addoſſo da quegli ſcandali finti, e ſuppoſti da' medeſimi Geſuiti.

Ora paſſando all' incredibile inaſpettato, e mai più viſto ardire di comporre Scritti ſedizioſi, ripieni di falſità: e di farli ſagrilegamente introdurre alla preſenza del Re col fine di mettere in coſternazione il di lui eroico Animo, che dalla Divina Onnipotenza era ſtato creato ſereno, inalterabile, e ſuperiore a tutte quelle maligne impreſſioni.

Ora aggiungendo l' altro temerario pubblico aſſurdo d' introdurre in Palazzo li due ben cogniti Cappuccini *Fr. Clemente*, e *Fr. Illuminato*, i quali contro il coſtume de' Geſuiti, erano ſtati antecedentemente ricevuti, e ritenuti a convivere nella loro Caſa di S. Rocco, viſibilmente per ivi iſtruirli a modo loro.

Ora ſervendoſi de' detti Cappuccini come d' iſtromenti, non ſolo per incutere i ſurriferiti ſpaventi, ma ancora per iſpirare, e ſpargere le altre pernicioſiſime ſuggeſtioni, delle

[a] Come vien dimoſtrato dal §. 117. al 124.

[b] Baſta per eſempio vedere il *Mercurio* ſtampato in Madrid nel meſe de Gennajo 1756.

delle quali così altamente trionfò il perſpicaciſſimo, e penetrantiſſimo diſcernimento di Sua Maeſtà.

Ora riſervando i Confeſſori Geſuiti a loro ſteſſi (d' accordo co' due ſuddetti Cappuccini) il confermare dipoi tutte quante le impoſture, che queſti avevano ſeminate nell' interiore della Reggia, e fin dentro i Santuarj più reconditi, e ſagroſanti di quella; di maniera, che ſe la Real comprenſione, e l'eroica coſtanza del Re poteſſero eſſere ſuperabili; avrebbe il Regno in quel caſo ſofferto le ultime rovine; ed avrebbe allora terminato il Regio, e Supremo Potere, coll'uſcir fuori dal mezzo di quella confuſione l'inconteſtabile premeditato Imperio Geſuitico. [a]

Ora cacciando il Veſcovo S. Emidio dal pacifico poſſeſſo, in cui ſtava, di eſſere l' Avvocato contro i Terremoti, ad effetto di arrogarſi, e tirare, come fecero, la protezione contro di quelli alle loro Chieſe; e per continuare con ciò a far credere al comune del Popolo ſemplice, e ſenza forza per reſiſtere a così grande malizia; che eglino Geſuiti erano quelli, che avevano la poteſtà di far naſcere, e di ſoſpendere i movimenti della Terra, e del Mare, e tutto ciò nel tempo ſteſſo, che da loro ſi aveva tanta poca fede in quella divota protezione, che ne' Dominj Oltramarini, ove i Governatori vollero aſſiſtere nelle Chieſe della *Compagnia* alla anniverſaria ſolennità di detta protezione, riſpoſero i Superiori locali, che *non coſtumavano di far feſta per S. Franceſco Borgia.* [b]

Ed ora finalmente inventando, e ſpargendo (ſotto diverſe apparenti figure) altre innumerabili paſtocchie, e ſedizioni, che averebbero fatto cadere i Popoli del Portogallo nel

a Tutti queſti fatti furono pubblici, e rappreſentati al S. P. Benedetto XIV colle Iſtruzioni ſpedite agli 8 di Ottobre 1757, e 10 Febbrajo 1758 a Franceſco d' Almada, e Mendonça Miniſtro plenipotenziario di Portogallo preſſo la Curia di Roma; E ſono ſtampati a' Num. V, e VI. di detta *Collecção dos Breves*, &c.

b Per darne un eſempio ſi riporta nelle Prove al Num. LXII. la copia della Lettera del Governatore del Maranhão. Ed è fatto notorio a tutto il Conſiglio Oltramarino.

nel più pazzo Fanatiſmo, ſe la ſteſſa invitta Coſtanza, ed infatigabile Provvidenza del Re N. S. non aveſſe ſconcertato quel Piano di ribellioni, e di calamità, non ſolo dentro il Regno, ma ancora in tutti gli altri ſuoi Dominj colle tante ſollecite diſpoſizioni private, e pubbliche di ſopra indicate, delle quali per maggior chiarezza ne addurrò quì alcuni ESEMPJ.

868. I. Le miſture di bacche di ſambuco, e di altre droghe nocive alla ſalute, e de' vini buoni, e generoſi co' deboli, e fiacchi, che ſi facevano ordinariamente da' compratori, e venditori de' vini delle Terre adjacenti all' *Alto Douro*, avevano prodotto nelle tre Provincie *della Beira*, *Traz-os-Montes*, e *Minho* una calamità conſimile a quella del Terremoto di Lisbona di ſorte, che nel meſe di Agoſto del 1756, diede giuſtamente motivo ad una Rappreſentanza, [a] il di cui Eſordio è queſto:

Sire: Rappreſentano alla M. V. i principali Lavoratori delle parti ſuperiori del Douro, ed i buoni Cittadini della Città del Porto, che dipendendo dall' Agricultura de' Vini la ſuſſiſtenza di una gran parte delle Comunità Religioſe, delle Caſe più diſtinte, e de' Popoli più conſiderabili delle tre Provincie della Beira, Minho, e Traz-os-Montes, queſta Agricoltura ſi trova ridotta a tanta decadenza, e ad una così gran rovina, che oltre a non rendere il frutto de' Vini neceſſario per potere lavorare le terre coltivate a vigne, ſi aggiunge a queſta perdita del capitale anche quella della ſalute del Pubblico. Poichè eſſendo creſciuto il numero de' Tavernaj della Città del Porto all' eccesſo ſtraordinario, che vien proibito dalle Leggi di V. M., e da' Regolamenti della Camera di detta Città: non potendoſi dare un ordine a quella moltitudine; ſuccede, che i ſuddetti Tavernaj adulterando, e guaſtando la purezza naturale de' vini con molte acconciature nocive alla ſalute de' corpi umani; fanno perdere il credito ad un così importante, e conſiderabil genere, ne rovinano tutto il Commercio, e pregiudicano fino all' individuo di que' Sudditi di V. M., che fanno uſo di que' vini,

a Va ſtampata nello Statuto di queſta Compagnia dell'Agricoltura delle Vigne dell' Alto Douro.

ni , che ſi vendono giornalmente in conſumo del Paeſe per le mani de' Tavernaj.

Animati gli Oratori dalla incomparabile clemenza , con cui V. M. ha dato ſoccorſo a' ſuoi Vaſſalli afflitti anche da veſſazioni meno grandi delle ſurriferite : Sono convenuti tra loro , mediante il beneplacito di V. M. di formare una Compagnia , la quale , ſoſtentando competentemente la coltura delle vigne , conſervi nel tempo ſteſſo il loro prodotto nella ſua naturale purezza a benefizio del Commerzio Nazionale , e Straniero , e della ſalute de' Sudditi della M. V. , &c.

869. Ed avendo nel tempo ſteſſo S.M. riconoſciuta con replicate informazioni , e degne di fede , che ordinò ſi prendeſſero ſopra queſta ſupplica , non ſolo la verità di tutti gli urgentiſſimi fatti contenuti nel ſudetto Eſordio , ma in oltre , che un gran numero di abitatori delle Terre dell' Alto Douro , li quali per l' innanzi vivevano comodamente col prodotto delle loro vigne , che formava l' unico loro patrimonio , ſi ritrovavano ridotti a tanta , e così grande miſeria , che non avendo più con che comprare un pezzo di baccalà , o una miſura di olio , dopo di avere venduti ſino i proprj veſtiti co' quali ſi ricoprivano , erano ridotti nella Quadrageſima , e ne' giorni di vigilie a cibarſi di erbe conciate con carne , proſciutto , e col graſſo de' porci , che nudrivano : Non potè fare a meno una così urgente neceſſità di non produrre nella Reale Clemenza di un Re , che è Padre tanto benigno de' ſuoi Vaſſalli , come Dio fece il Re N. S. la grande impreſſione ; in conſeguenza della quale S. M. , tra le altre più preſſanti urgenze di quella calamitoſa congiuntura , preſe in tanta conſiderazione la ſuddetta Rappreſentanza , che dopo gli eſami fatti da molti de' più dotti , eſperimentati , e zelanti Miniſtri del ſuo Conſiglio , e del Tribunal Supremo di Palazzo , determinò , e fece pubblicare l'Alvarà de' 10 Settembre 1756 con cui confermò la ſuddetta Compagnia.

870. Appena queſta fu pubblicata , che i Geſuiti procurarono , non ſolo di rinovare nella Città del Porto (che è la ſeconda del Regno) col preteſto di detta Compagnia , la ſedizione , che poco prima avevano tentato di far naſcere in Lisbona quan-

quando ſi pubblicò quella del Gran Parà, e Maranhão; ma di mettere ancora in opera tutti gli artifizj, e ſtratagemmi de' quali ſi erano ſerviti per ſollevare i Popoli del Portogallo in quaſi tutti i precedenti Governi.

871. Cioè a dire: nelle ſollevazioni fatte ſotto il Governo del Re D. Filippo IV contro la ſua Real Perſona, e contro lo Stato con tutti que' temerarj ſtratagemmi, ed inſulti riferiti di ſopra. [a] Nelle altre ordite nel Governo del Re D. Giovanni IV contro la ſua autorità, e contro l' unico Miniſtro di Stato, che quel Sovrano ritrovò nel Regno capace, per la ſua eſperienza, di ajutarlo, e di opporſi alla intraprendente Società. [b] In quelle fatte nel tempo della Tutela, e Reggenza della Regina D. Luiſa contro il di lei Regio Pupillo per renderlo inabile [c]. Ed in quelle nelle quali ſpogliarono il Re D. Alfonſo della Corona, della libertà, e del credito. [d] E finalmente nelle altre ſedizioni colle quali tentarono ſimilmente di ſpogliare la Corona di queſti Regni della ſua independente libertà temporale, e renderla ſoggetta alle due *Monarcomachie Eccleſiaſtica*, e *Temporale* cogli altri ſtratagemmi, e temerità manifeſtate in queſta Prima Parte. [e]

872. Animati per tanto i Geſuiti dal buon ſucceſſo, che avevano avuto tutte quelle antecedenti loro ſedizioni, e dalle temerarie ſperanze, che fondavano ne' ſuddetti loro rigiri; preſero il preteſto della *Compagnia dell' Agricoltura delle Vigne dell' Alto Douro* per far naſcere nella Città del Porto una nuova ſedizione, in cui agirono eglino ſteſſi, ed i loro divoti ſecondo il coſtante ſiſtema Geſuitico, ad effetto di rendere odioſo il Re N. S. ed il ſuo felice Governo, e fedele Miniſterio: col rinovare di continuo tutte le imputazioni, ed impoſture da loro ſparſe dentro, e fuori del Regno non con altra miſura, che quella della temerità della loro imaginazione: Dando a credere a' fanciulli, ed a' puſillanimi la inſigne falſità ſpirituale (che ſola baſtarebbe a ſmaſcherare i ſuoi Autori) cioè: *Che i vini*

a Dal §. 303. al 333.
b Riportate dal §. 334. al 375.
c Dal §. 388. al 451.
d In tutta la Diviſione XI.
e Ed in tutta la XII.

vini di quella Compagnia non potevano ſervire nel Sagrifizio della Meſſa : Facendo conoſcere a' male-intenzionati , ed ignoranti il Piano della precedente ſedizione del 1661 (conſervato da loro nell' Archivio; eſſendo ſtato opera loro): avendo fatto credere a quella gente , che per eſſere incominciata da donne , e da fanciulli rimarrebbe , come rimaſe , impunita : Animando con ſimiglianti ſuggeſtioni alcuni Eccleſiaſtici , che conobbero atti a riceverle , ſtante la loro ignoranza , e leggerezza ; Venendo con ciò a conſeguire , che nella detta Città del Porto prorompeſſe nel mercordì delle Ceneri 23 Febbrajo del 1757 l' orrenda ſollevazione , copiata eſattamente dall' altra del 1661 , o il Piano ſteſſo di quella ſenza minima differenza. Sollevazione , che contro la natura di tutti i tumulti , ſi conduſſe con un ordine così regolato , che ſi ſcagliò ſolo contro la Caſa del Cancelliere capo di quel Tribunale della Relazione , e contro la Caſa della *Compagnia dell' Agricoltura delle Vigne* , e del ſuo Provveditore , ſenza offendere neſſun' altra perſona , nè Caſa della già ſollevata Città : e ſollevazione in cui non ſi vidde , nè ſi ritrovò dopo , nell' eſatto Proceſſo , che ſe ne fece , miſchiata Perſona veruna nobile , o diſtinta ; ma bensì il ſolo Giudice del Popolo , e la Plebe , che ſempre fu coſtume de' Geſuiti di governare , e muovere a loro arbitrio , e ſecondo il loro intereſſe , [a] o col mezzo de' Confeſſionarj , o degli *Eſercizj* detti *di S. Ignazio* , o co' ſtratagemmi , come fu quello di far veſtire il loro Socio *Manuel Goudinho* da Studente per illudere così la Gioventù di Coimbra ; e l' altro Socio *Alfonſo Barreto* da Uomo vile di ſervizio [b] per ingannare la Plebe di Lisbona.

373. In queſto modo i Geſuiti riduſſero la Real Clemenza di S. M. forzatamente al ſommo diſpiacere di ordinare , che ſi daſſe il dovuto caſtigo a quel Tumulto ; Ed abbenchè ciò ſi eſeguiſſe colla maggiore equità , che poteva permettere

[a] Così lo dimoſtrano i tanti fatti indicati nelle cinque note precedenti.

[b] (*Moço da Ceirinha*) Plebej , che con un Caneſtrino ſervivano al Pubblico portando le robe alla caſa di chi le comprava.

tere la indiſpenſabile neceſſità di non laſciare impunito un eſempio così pernicioſo; con tutto ciò fu dato con quel rigore, che eſigeva la natura dello ſcandalo, e la ſodisfazione de' ſuoi Fedeli Vaſſalli in viſta di un delitto così atroce, ed inſolito tra loro, e così contrario a' comuni ſentimenti della lealtà Portogheſe. [a]

874. II. Ma neppure baſtarono per moderare, e contenere l'indomita ſuperbia, e temerario orgoglio de' Geſuiti nè per riempirli di dolore, di confuſione, e di pentimento, il vedere quella infelice Città del Porto oppreſſa con Soldateſche, e tanti de' ſuoi abitatori gemendo nelle carceri avvinti in ferri per effetto della Geſuitica malizia; nè la moderazione, ed il riguardo con cui S. M. aveva ordinato, che non s'inſeriſſero nel Proceſſo i delitti commeſſi in quella occaſione dagli Eccleſiaſtici; per far sì, che ſi vedeſſe in quegli intraprendenti Regolari il minimo ſegno di triſtezza, o di emenda de' paſſati inſulti.

875. Anzi, tutto all'oppoſto, ſi vidde la loro arroganza, ed orgoglio andare di giorno in giorno ſempre più creſcendo di tal ſorte, che S. M. fu coſtretto a diſarmarli di quelle maggiori forze, che tiravano da' Confeſſionarj, e dalla Reſidenza nella Regia per conculcare i Cittadini, ed i Magiſtrati col timore, che incutevano loro con quella apparente oſtentazione del gran potere, ed autorità de' loro *Padri di Palazzo*; che così chiamavano i Confeſſori, e loro Aderenti: ordinando la M. S. che uſciſſero dalla ſua Corte, e dalla Corte delle ſue Sereniſſime Figlie, Fratello, e Zii nella notte de' 20 Ottobre di detto anno 1757 tutti i Confeſſori Geſuiti ſenza veruna eccezione.

876. III. Siccome in quel tempo non ſi aveva tutta quella intiera notizia, che ſi è avuta dipoi: Che nella *Compa-*

[a] Gli Ordini, che furono ſpediti per caſtigare queſto Tumulto, e la Sentenza della Commiſſione, con cui fu punito, ſono ſtampati nel Libro intitolato: *Sentença da Alçada, que ElRey Noſſo Senhor mandou conhecer da rebellião ſuccedida na Cidade do Porto em 1757, e da qual Sua Mageſtade Fideliſſima nomeou Preſidente João Pacheco Pereira de Vaſconcellos*, &c.

pagnia (a differenza di tutti gli altri Ordini Regolari) il vizio ſtà nella ſpecie, e non negl' individui : Formando ella un corpo inſeparabile, concentrato tutto nella unica volontà del ſuo diſpotico Generale, ſenza avere azione, che non ſia diretta dagli ordini indipendenti di queſto ; [a] Siccome ancora fu creduto, che detta intraprendente, oſtinata, impenitente Società poteſſe eſſere capace di emenda ; e ſiccome dalla Regia, piiſſima benignità del Sovrano, a tenore de' fatti ſurriferiti, non eſſendo ſtate ancora eſaminate le Coſtituzioni di detta arrogante Società, fu giudicato, che ſarebbe baſtante la correzione de' Socj delle Provincie di Portogallo, (che, fin' a quel tempo, non ſi era provato, che foſſero incorrigibili ;) procurò la M. S. di ridurli all' oſſervanza della vita Regolare col ſoave mezzo, che paſſo a riferire, e che fu manifeſto al Mondo tutto.

877. Imitando Sua Maeſtà quello ſteſſo, che dal Re D. Filippo II fu praticato col S. Pontefice Siſto V per far ceſſare gli empj, atroci ſcandali, che la *Compagnia de' Geſuiti* ſtava dando nel di lui governo : [b] Ricorſe al Santiſſimo Padre Benedetto XIV colle Rappreſentanze degli 8 Ottobre 1757, e 10 Febrajo 1758, [c] informandolo delle atrociſſime calunnie, macchinazioni, ed aperta guerra, che i Geſuiti andavano ſpargendo, armando, e facendo contro la ſua Real Perſona, e contro la pubblica tranquillità de' ſuoi Vaſſalli in queſti Regni, e Dominj, ed in tutta l' Europa ; ed implorando con filiale venerazione, che voleſſe provvedervi colla ſua Apoſtolica, Paterna cooperazione ad effetto, che quella congerie di Uomini così diſcoli, e facinoroſi ſi riduceſſe una volta alla umiltà, ed alla oſſervanza neceſſaria per comparire agli occhj del Mondo un Corpo Religioſo, ed utile alla Chieſa.

878. Ricorſo, che fece una tanto giuſta, e così grande impreſ-

a Come più volte ſi è dimoſtrato in queſta Prima Parte.

b Come ſi è provato dal §. 243. al 253.

c Che ſono pubblicate a' Num. V, e VI. della ſuddetta *Collecção dos Breves*, &c. di ſopra citata.

ſione nella eſteſa, illuminatiſſima comprenſiva, e pratica, che da' fertiliſſimi ſtudj, e lunghiſſima eſperienza delle macchine, ſtratagemmi, ed inſulti de' Geſuiti aveva acquiſtata quel vigilante, ſaggio, degniſſimo Succeſſore di S. Pietro; che ſubito immantinente ordinò ſi ſpediſſe all'Eminentiſſimo *Cardinale di Saldanha* il pubblico Breve ſegnato nel primo di Aprile 1758, col quale lo *coſtituì, e deputò per Viſitatore Apoſtolico, e Riformatore di detti Chierici Regolari della Compagnia di Gesù eſiſtenti ne' detti Regni* (di Portogallo, e di Algarve); *come ancora ne' Dominj, e Provincie delle due Indie ſoggette al ſuddetto Sovrano: Commettendo alla Voſtra iſpezione tutte le ſuddette Provincie, affinchè, coll' aſſiſtenza di una, o più perſone coſtituite in dignità Eccleſiaſtica, o ſiano Chierici Secolari, o Regolari di qualunque Iſtituto, o Ordine approvato dalla S. Sede (che ſaranno perciò da Voi, ed a voſtro arbitrio elette colla qualità di oneſti coſtumi, ed iſtruiti degli Statuti, ed uſi de' Regolari) facciate la viſita, e riformiate per una ſol volta, con Noſtra Autorità, la Provincia, o Provincie di detta* Compagnia *detta di Gesù eſiſtenti ne' Regni, Dominj, e Contrade delle Indie ſuddette ſoggette al Re medeſimo; inſieme colle Chieſe, Caſe Profeſſe, Noviziati, Collegj, Oſpizj, Miſſioni, e qualunque altro luogo conoſciuto ſotto qualſiaſi altro nome; purchè ſiano dipendenti dalla ſuddetta Compagnia, o che a lei appartengano; E queſto non oſtante, che ſiano eſenti, o muniti di qualunque privilegio, ed indulto; Come ancora i Superiori, Rettori, Amministratori, Religioſi, e tutte qualſianſi altre perſone eſiſtenti ne' ſuddetti luoghi, di qualunque dignità, ſuperiorità, ſtato, e condizione, che ſiano. Facendo le più eſatte inquiſizioni* tam in capite, quam in membris *unitamente, e ſeparatamente ſullo ſtato di detti Individui, ſulla loro vita, coſtumi, Riti, Diſciplina, e modo di vivere, e ſulla oſſervanza delle dottrine Evangeliche, de' SS. Padri, Concilj Generali, Decreti de' SS. Canoni, Iſtituto Regolare di detta Compagnia, e Determinazioni delle Apoſtoliche Coſtituzioni, e ſpecialmente di quella del S. P. Urbano VIII di f. m. noſtro Predeceſſore pubblicata a' 22 Febrajo 1633.*

che

che incominica Ex debito Paſtoralis Officii , *e del noſtro Breve ſpedito a* 20 *Decembre* 1741, *che principia* Immenſa Paſtorum Principis, *&c.*

179. Procedendo ſul medeſimo ſuppoſto, che poteſſe aver luogo l'emenda de' Geſuiti, e che foſſero fleſſibili; l'Eminentiſſimo Cardinale Viſitatore a' 15 Maggio 1758 fece pubblicare l'Editto, col quale ordinò, che ſi ſoſpendeſſe lo ſcandaloſo Commercio, che tutti i Superiori della *Società* Geſuitica ſtavano pubblicamente facendo in queſti Regni, e Dominj; E l'altro Eminentiſſimo Cardinal Manuele allora Patriarca di Lisbona fece affigere il ſecondo Editto de' 7 Giugno 1758, col quale ſoſpeſe i Geſuiti dall'eſercizio di confeſſare, e predicare nel ſuo Patriarcato. [a]

180. Dalla inaſpettata ſuddetta eſpulſione dalla Reggia di Lisbona ſi viddero i Geſuiti diſarmati di tutte quelle forze, che loro dava il fumo, che vendevano per accecare la comune credenza, che attribuiva loro un potere invincibile nel Gabinetto di queſta Corte, e ſullo ſpirito di tutte le Perſone Reali.

181. Colla ſpedizione del detto Breve di Riforma ſpedito in Roma ſenza che il loro Vicario Generale ne aveſſe altra notizia ſe non quella portata dalle lettere di Portogallo coll'aviſo, che già ſi ſtava dando la dovuta eſecuzione a detta Riforma: ſi vidde ſimilmente nel tempo ſteſſo la Società diſarmata di quell'altro gran potere, che ſi arrogava col dare a credere di eſſere arbitra diſpotica delle deciſioni della Romana Curia.

182. Coll'Editto del Eminentiſſimo Cardinale di Saldanha ſi ritrovò detta Società ſpogliata intieramente del Commercio di queſti Regni, e ſuoi Dominj, che con monopolio eſercitava.

183. Per l'altro Editto dell'Eminentiſſimo Card. Patriarca (che fu ſubito imitato da tutti gli altri Veſcovi del Regno) ſi ritrovò priva de' mezzi per iſpargere, ed introdurre da' pulpiti, e ne' Confeſſionarj le ſue calunnie negli animi de' Popoli.

[a] Anche queſti due Scritti vanno impreſſi a' Num. VIII, e IX. di detta *Collecção dos Breves*, &c.

884. E colla eſecuzione de' Regj Ordini pe' quali nelle Contrade del Nord, e del Sud del Bratile i riſpettivi Governatori ſtavano rivendicando i Dominj, che la Società Geſuitica aveva uſurpati alle due Corone di Portogallo, e di Spagna, ſi vidde ſpogliata de' due Imperj, de' quali ella ſi riputava eſſere aſſoluta padrona; e ſi viddero inconteſtabilmente chiare le uſurpazioni da lei fatte alle due Monarchie, come fu provato da' ſeguenti FATTI deciſivi, ed autentici di detta Società.

885. Il Primo tra queſti è la Carta Corografica, che la *Compagnia* detta *di Gesù* ebbe l'impudenza di fare incidere, e ſtampare in Roma nel 1732 col ſeguente Titolo in lingua Latina, che tradotto così dice:

Noviſſima Deſcrizione della Provincia della Compagnia di Gesù *nel Paraguay, e delle altre Provincie adjacenti, che dopo varie peregrinazioni, ed oſſervazioni de' Padri Miſſionarj Geſuiti di queſta Provincia, come di quella del Perù, è ſtata di nuovo ſtampata, ed eſattiſſimamente delineata, e corretta nel* 1732.

E nella parte ſuperiore di detta Carta vi è ſtampata ancora in una Targa la ſeguente Dedicatoria:

Al ſuo molto Reverendo Padre in Criſto, il Padre Franceſco Retz XV Prepoſito Generale della Compagnia di Gesù, dedica queſta Carta delle Terre coltivate, e bagnate col ſudore, e col ſangue de' ſuoi Figlj, la Provincia del Paraguay della Compagnia di Gesù. Anno 1732.

886. Il Secondo fatto è l'altra Carta Corografica più moderna, il di cui Titolo tradotto ſimilmente dal Latino, che ivi ſta inciſo (dentro una magnifica Targa rappreſentante la Compagnia di Gesù, che ſta dominando il Mondo tutto colla forza, e colla induſtria) contiene le ſeguenti parole:

Provincia di Quito della Compagnia *di* Gesù *nell' America, colle trè Provincie a queſta confinanti: Cioè: La Provincia del* Perù, *della* Nuova Granada, *e del* Maranhão *ſpettante a' Portogheſi: inciſa Topograficamente d' ordine del Reverendo* Padre Ignazio Viſconti nella Congregazione generale (Comitiis generalibus) *dell' anno* 1751, *nella quale fu eletto Prepoſito Generale di detta Compagnia; E da' PP.*

Car-

Carlo Brentano, e Niccola de la Torre *Procuratori di detta Provincia di Quito, umiliſſimamente dedicata al medeſimo* (Generale) *dopo eſſere intervenuti alla ſuddetta* Congregazione.

887. Inferocita, e traſportata la Compagnia de' Geſuiti nel vedere per una parte in Lisbona, e poi ſubito in Roma abbattuta la ſua baldanza; e la ſua, non mai fin' allora domata, ſuperbia coſtretta ad umiliarſi a' Miniſtri di S. M. all' Eminentiſſimo Cardinale Viſitatore, ed all' Eminentiſſimo Cardinale Patriarca; e nel vedere dall' altra parte non ſolo ſmaſcherata, e repreſſa la ſua inſaziabile cupidigia nel Nord, e nel Sud del Braſile; ma rivendicati da' legittimi Signori que' Dominj, che loro aveva uſurpati: Raggirandoſi in ſe medeſima tutta la deforme Macchina di detta ferociſſima Compagnia; e precipitandoſi acciecata già, e reſa pazza dalle due paſſioni di ſuperbia, e di cupidigia (che furono ſempre da lei inſeparabili); immaginò immediatamente, diede fuori, e ſparſe in queſta Corte, e nel Regno tutte le venefiche furie del ſuo delirante, peſtifero ſpirito di calunnia, e di ſedizione, e tutte le ſcelerate dottrine della ſua empia, corrotta, eſecranda Morale, e del ſuo abominevole ſiſtematico Fanatiſmo per diſporre, ed eſeguire il crudele, orrendo, ſagrilego inſulto della infauſtiſſima notte de' 3 Settembre 1758, che inſino alla fine del Mondo ſarà compianto dalla Fedeltà Portogheſe.

888. Inſulto, dico, di cui certiſſimamente fu Autrice, e Conduttrice la *Compagnia* detta *di Gesù*, ſenza che di queſto poſſa rimanere ragione neſſuna per dubitarne; Mentre fu tutto verificato, non ſolo colle congetture, indizj, e preſunzioni umane, che ſecondo viene ſtabilito dalle Riſoluzioni di Diritto ammeſſe univerſalmente nella pratica de' Giudizj, debbono eſſere baſtanti per condannare i Rei di ſimiglianti atrociſſimi delitti; per eſſere queſti ſempre di prova molto difficile, non avendo ardire per ordinario coloro, che ſi accingono a commetterli, di farlo ſe non con molte, e colle più ſtudiate cautele: Fu verificato, torno a dire, non ſolo dagl' indizj, congetture, e preſunzioni uma-

umane, che in queſto caſo ſono baſtanti; ma ancora dalle maggiori evidenze, che poſſano averſi nelle coſe umane, o diſcorrendo ſecondo la ragione naturale, o ſecondo i ſolidi principj di Diritto. EVIDENZE, dico, che in ſoſtanza furono le ſeguenti.

889. I. Non vi è coſa più certa, e meno controverſa in Diritto quanto la Regola generale, la quale ſtabiliſce, che le preſunzioni di Diritto (a differenza delle congetture, che ſi fondano nel giudizio degli Uomini) contengono in ſe una verità certa, ed innegabile; e perciò formano prova pieniſſima, e chiariſſima, la quale non ſolo diſobbliga i medeſimi Attori dal produrre qualunque altra prova; ma di più, paſſa ad aggravare i Rei, che hanno contro di loro dette preſunzioni di Diritto; e ad obbligarli, per eſcluderle, ad eſibire altre prove di tanta forza, che dimoſtrino neceſſariamente il contrario, ſenza laſciarvi il minimo dubbio. [a] E per concludere, che i Geſuiti furono i Rei principali di quel nefando attentato, non ſolo vi fu la preſunzione di Diritto, che era quanto baſtava; ma ve ne furono altre, e così convincenti, come ſono quelle, che paſſo a riferire.

890. Preſume il Diritto, appoggiato da tutta la forza della Ragione naturale, che, non potendo ragionevolmente darſi, che un delitto ſi commetta ſenza cauſa, e ſenza intereſſe; colui, il quale ebbe la cauſa, e l'intereſſe ſia ſtato quello, che commiſe il delitto: finattanto, che con evidenza non ſi provi il contrario. Onde avendo avuti i Geſuiti tutti i ſuddetti incentivi, e tutti quegl' intereſſi di ſopra eſpoſti per commettere quell' eſecrando delitto; [b] rimarrebbero con tutta la invincibile forza della preſunzione di Diritto a loro carico per eſſerne giudicati Rei, ancor-

a Ex profeſſo *Franciſcus Herculanus* in Tract. *Quis teneatur probare negativum?* n. 4. ubi multa jura, multosque Doctores congerit. *Eſcobar de purit.* p. 1. q. 3. §. 3. n. 27. c. 8. §. 2. n. 3. 4. 5. 6. ubi latè, & Dict. q. 8. §. 3. n. 24. *Bartolus* ad L. *exercendis* Cod. *de fide inſtrument.* ove ſi vede la gran difficoltà di avere le prove neceſſarie contro le preſunzioni di Diritto.

b Dal §. 877. al 884.

corchè non vi foſſe contro di loro tutto il di più, che or' ora ſi vedrà.

891. Preſume ancora il medeſimo Diritto nella formula della comuniſſima Regola *Semel malus, ſemper præſumitur malus in eodem genere mali:* che colui, che è ſolito commettere delitti della ſteſſa ſpecie di quello, che ſi preſenta in Giudizio, ſia il reo, che lo commiſe: Ed il coſtume (o piuttoſto l'eſecrando abuſo) de' Geſuiti riſpetto all'orrendo delitto di cui ſi tratta, non può eſſere nè più certo, nè più notorio, nè più pubblico; Mentre coſtoro, dall'anno 1562 fin'adeſſo, inſegnarono ſempre ſucceſſivamente, e per ſiſtema nelle loro Scuole, e ne' loro Libri la Dottrina del *Tirannicidio*, e *Regicidio*: Coſtoro furono in pratica gli Autori de' due abominevoli aſſaſſinj de' Monarchi Enrico III, ed Enrico IV di Francia: E coſtoro furono quelli, che macchinarono la morte de' molti altri Sovrani, i quali per un così orrendo motivo li diſcacciarono da' loro Regni, e Dominj. [a]

892. II. Si aggiunge di più: Ch' eſſendo per una parte la veroſimiglianza uno de' due Poli sù de' quali ſi appoggia il regolare arbitrio delle Prove: non vi era coſa più veroſimile quanto, che i ſoli intraprendenti Geſuiti, ne' quali concorrevano quegli ſtimoli, quegl'intereſſi, quelle dottrine, e que' coſtumi, foſſero capaci d' intentare, e commettere un così temerario eſecrando inſulto.

893. E ſi accreſce all'incontro, che formando la inveroſimiglianza l'altro Polo dell'arbitrio Giuridico delle Prove; non vi poteva eſſere coſa più inveroſimile quanto, che formarſi l'orrendo Piano di quel temerario inſulto per opera di una qualche perſona privata per più maligna, e più graduata, che foſſe; e proſeguirſi con tanto ſegreto in una unione di tanti, e così diverſi Complici; e paſſarſi ad eſeguire il detto inſulto da queſta unione di Congiurati; Poichè la Perſona privata, che concepiſſe una tale determinazione, nè potrebbe ſuperare i rimorſi della propria coſcienza; nè quelli, che le darebbe il giuſto timore di comunicare ad altri un così abominevole periglioſo pen-

[a] Si prova dal §. 633. al 634.

penſiere, col quaſi certo pericolo di eſſere denunziata, o diſcoperta. Non potrebbe, dico, un Privato ſuperare tutti quelli inſuperabili rimorſi ſenza, che vi foſſe chi gli tranquillaſſe la coſcienza, e chi, per mezzo del Fanatiſmo, che è ſempre l'agente principale in ſimiglianti macchinazioni, gli trovaſſe de' ſeguaci: chi ne aſſicuraſſe il ſegreto; e finalmente chi aveſſe forza baſtante per aſſicurare anche la di lui propria Perſona dopo una Cataſtrofe, che avrebbe tirata dietro di ſe una ſollevazione generale di tutto il Regno.

894. Lo che baſtarebbe ancora perchè ſi foſſe molto giuridicamente ſentenziato eſſere inverosimile, che tutti que' fatti uniti poteſſero eſiſtere in altri fuori, che nella rabbia, nella ſuperbia, nella cupidigia, nella vendetta, nelle macchine, e nell'intraprendente potere della *Compagnia* detta *di Gesù*; la quale per intereſſe, per odio, per maſſima, per ſiſtema, e per coſtume era la ſola, che poteva eſſere capace d'intraprendere, negoziare, condurre, e compire la detta Congiura nella forma, e ſecondo l'abominevole uſo di tutte le altre da lei macchinate, ed effettuate in caſi ſimiglianti coll'oggetto di delitti così pemizioſi, ed abominevoli come fu queſto, di cui ſi trattò in detti Atti.

895. III. Alle due ſurriferite Evidenze ſi aggiunſe ſubito l'altra de' Clamori univerſali della Corte, Città, e Popolo di Lisbona contro i Geſuiti, accuſandoli ognuno per autori di quel nefando attentato; Formandoſi in tal modo contro di loro la generale pubblica voce, e fama, che coſtituiſce ſimilmente una verità conforme al Diritto; [a] principalmente quando vi concorrono tanti, e così ridondanti amminicoli, quanti ſono i ſurriferiti, ed i più, che or'ora ſi moſtreranno. Clamori, accuſe, e fama pubblica, i quali oltre eſſere notoriamente pubblici in tempo della ſuddetta Sentenza, ſi viddero dipoi provati, e confeſſati in termini chiari, e deciſivi negli Atti di quella colle molte lettere ſcritte da' Geſuiti a' loro Socj di Madrid, e di Ro-

[a] Text. in Leg. *Si mater tua* 6. Cod. *de ſtatu defunctor.* Ed è paſſo comune, volgarmente noto.

Roma, tra le quali non deggio laſciare di riportare quì per un ſaggio le due lettere, che inviarono col Corriero de' 19 Dicembre 1758, copiate dal Proceſſo, del ſeguente tenore: [a]

I. Ingannai V. R. nel Corriero paſſato con una buona nuova; mentre riuſcì per noi molto cattiva. Non vi fu riſulta neſſuna dalla parte, che fu data a' 12 del corrente. A' 13 nella mattina furono carcerati (e queſta era la cattiva nuova per i Geſuiti) *i due* Marcheſi de Tavora, il Marcheſe d'Alorna, il Conte d'Atouguia, Manuel de Tavora, Giuſeppe Maria de Tavora, *ed altri, che non ſo; e fu rimeſſo a' Tribunali, ed affiſſo il Bando, che dichiara l' inſulto de' 3 Settembre, in cui tirarono a S. M. due, o trè archibuſate. Furono poſte, e ſtanno attualmente guardie a tutte le Caſe, e Famiglie de' carcerati; e nello ſteſſo dopo pranzo furono ſimilmente poſte, e vi continuano a ſtare in tutte le Caſe della* Compagnia; *nel giorno dopo, o nel medeſimo giunſe carcerato da* Azeitão, *dove ſi ritrovava, anche il* Duca d'Aveiro *col ſuo Figlio. Fin quì non ſi ſa altro ſe non, che jeri, ed oggi ſi ſta facendo loro il Proceſſo; per lo che tutti i Tribunali reſtano di permanenza in Belèm, e la Cavalleria ſulle armi. V. Reverenza ci raccomandi a Dio, che ben ne abbiſognamo tutti noi, che abbiamo la diſgrazia di ritrovarci in Lisbona in tali congiunture, nelle quali tutta la umana prudenza non può contenere, nè contraſtare le perverſe intenzioni. Tutta queſta Comunità ſtà facendo gli Eſercizj, che dà il P.* Malagrida: (quello ſteſſo, che fu poi bruciato per apoſtata, e diabolicamente rabbioſo contro la Reale benigniſſima Perſona di S. M.) *Oggi è il terzo giorno; e temo molto, che nè da lui, nè da noi ſi finiranno. Stiamo tutti coſternati, perchè non abbiamo quelle virtù, le quali producono in lui una ſtraordinaria coſtanza d' animo in tutto quello, che vorranno fare di lui; e queſto è l' unico ſollievo, che abbiamo. Il Mondo* (*dal quale*

[a] Queſta Lettera fu intercetta a' Geſuiti, e fu inſerita autentica negli Atti del Proceſſo ſotto il Titolo di *Prima Aggiunta*; e ſe ne dà la copia autentica nelle Prove al Num. LXIII.

quale ſiamo totalmente ſeparati, poichè fino agli Studenti è evitato di entrare nelle noſtre Caſe, e Scuole) *dice, che noi abbiamo avuto parte nell' inſulto de' 3 Settembre. Il perchè, ed il come non ſo comprenderlo; e perciò già ci condanna al meno a prigionìe, ad eſilj, ed alla totale eſpulſione dalla Corte, e dal Regno. Il Signor Cardinale nello ſteſſo giorno 13 mandò un ordine, che neſſuno di noi uſciſſe fuori di caſa. Il P. Provinciale nell' iſteſſo dopo pranzo lo fece pubblicare in tutte le Caſe; non oſtante, che tutti già eravamo nella medeſima determinazione.* (Cioè a dire, che già non avevano faccia di comparire; e che temevano le faſſate del Popolo) *Da ciò, che è quello ſolo, che poſſo comprendere, conſideri V. R. le anguſtie in cui reſtiamo; e quello, che potrà da noi ſperarſi tra tanti orrori, ed in tali circoſtanze di tempi. Quando V. R. averà notizia della mia morte le chieggo una Meſſa di più come amico, &c.*

896. II. Nel medeſimo Corriero l'altro Moſtro della Compagnia chiamato *Giovanni de Mattos* ſcriſſe a Madrid la Lettera ſeguente in queſti termini. [a]

Del P. Giovanni de Mattos della Compagnia al P. Ignazio Altamirano della medeſima Compagnia. Lisbona S. Rocco 18 Dicembre 1758.

Ricevei la lettera di V. R. degli 8 Dicembre, dalla quale veggo, che aveva avuta già la infauſta notizia della morte del degno P. Manuele de Campos *prima, che glie la ſcriveſſi. Ricapitai ſubito le lettere a' Padri Procuratori, e ſuppongo riſponderanno, perchè fino al momento, che ſcrivo la preſente non ci viene impedito lo ſcriver lettere. Nel di più V. R. avrà già individuate notizie della coſternazione in cui ci ritroviamo tutti noi dimoranti in queſta Corte; giacchè eſſendo quì pubbliche, non mancarà qualche nazionale, che coſtà le ſcriva. Con queſta le dico ſolamente, che ſiamo giunti all' ultima calamità, ripieni ancora di ſpaventi, e di timori, ſenza verun ſollievo, nè ſperanza di averlo; mentre ſolo da Dio lo poſſiamo ſperare; e di giorno, e di*

a Fu fatto lo ſteſſo anche di queſta Lettera, e ſe ne dà l'autentica nelle Prove al detto Num. LXIII.

di notte glie lo chiediamo in queſta Caſa, reſtando uno, e poi altro Fratello di ora in ora dinanzi al Santiſſimo; ed in queſta notte abbiamo fatto voto di celebrare la Feſta del Cuore di Gesù, e di fare gli Eſercizj ogni meſe. V. R. e coteſti altri RR. PP. ci ajutino colle loro Orazioni, e ſanti Sagrifizj; mentre ſiamo tutti figlj del medeſimo Padre, e della medeſima Madre, &c.

Volendo dire con ciò, che faceſſero cauſa comune con loro; eſſendo del loro Iſtituto, e conforme al loro mai interrotto ſiſtema in caſi ſimiglianti.

897. IV. Non ſi vidde mai confermato con tanta chiarezza, e così deciſivamente, che le ſuddette Preſunzioni di Diritto contengono in ſe una verità innegabile, come ſi trovò verificato negli Atti del Proceſſo, che condannò li ſuddetti intraprendenti ſacrilegi Rei di quel nefando attentato; Mentre le Prove di detti Atti li convinſero ancora ſpecificamente, chiara, e concludentiſſimamente ſenza che loro reſtaſſe luogo a minima replica.

898. Non potevaſi ignorare da' que' dotti, ſaggj, provetti, e graduati Senatori, che pronunziarono in quel Proceſſo la Sentenza di condanna contro i Rei del ſagrilego attentato; che uno de' ſtratagemmi di cui in caſi conſimili ſempre fece uſo la *Società* de' Geſuiti, fu quello di pubblicare come Predizioni miſterioſe, ed anticipate le notizie degl' inſulti, ed aſſaſſinj, che dal ſuo Governo erano ſtati determinati; non ſolo per prevenire i Popoli, e diminuire loro lo ſcandalo, che ſogliono ſempre produrre ſimiglianti orrendi attentati: ma per di poi ſantificarli come Profezie, e Diſpoſizioni Divine; e per canonizare per Profeti coloro, che predicono i tali inſulti, e per Martiri quelli, che li commettono; mentre tutto queſto era notorio per le pubbliche Storie, eſſere ſtato praticato da' *Socj* di detta *Compagnia* in Francia, ne' Paeſi Baſſi, in Boemia, e nel Regno di Napoli allorchè vi annunziarono gli orrendi aſſaſſinj de' Re Criſtianiſſimi Enrico III, ed Enrico IV prima, che gli effettuaſſero. [a]

899. Non potendo darſi in tanti, e così dotti Miniſtri di Stato; e di

a Come ſi è dimoſtrato al §. 412.

e di Toga la craſſa ignoranza di fatti così pubblici ; Quindi è , che diedero a que' Miniſtri l' altra chiara , concludente Prova , che il detto inſulto fu perpetrato di ordine del Generale della Soçietà , e del ſuo *Sinedrio* ; per una parte : la certezza in cui erano dell' altro fatto certo , cioè : che ſenza un tale ordine di detto Generale , e ſenza l' obbedienza cieca , e materiale de' di lui ſudditi in queſto Regno , non poteva commetterſi un così gran delitto ; poichè altrimenti i Geſuiti delinquenti ſi ſarebbero ſeparati dal corpo individuo , in cui non ſi dà azione neſſuna perſonale , o locale , che non ſia determinata dal ſuddetto *Sinedrio* : [a] e dall' altra parte ; il *Memoriale preſentato dal P. Generale della Compagnia di Gesù a Sua Santità* a' 31 Luglio 1758 [b] , che veroſimilmente fu fatto dopo di aver egli determinato il detto inſulto , effettuato un meſe dopo la preſentazione di quel *Memoriale* in Roma : allegandovi il Generale tra gli altri motivi per impedire la Riforma , anche il ſeguente :

Di più naſce un grave timore , che queſta Viſita , anzi che recare utile , e riforma poſſa portare diſturbi inutili ; il che ſi teme ſpecialmente ne' Paeſi Oltramarini , ne' quali l' Eminentiſſimo Signor Cardinal di Saldanha è obbligato , ed ha facoltà di delegare , &c. Timore , che non ſolo era *grande* come lo caratteriza il P. Generale ; ma che coſtituiva in lui una certezza così fiſica , come lo erano gli ordini , che aveva dati per *i diſturbi del Portogallo , e di tutti i ſuoi Dominj.*

900. Eſſendo in oltre coſa in ſe ſteſſa altrettanto ſtrana come incompatibile , che il P. Generale , che può tutto , ſolamente non poteſſe rimediare a *que' diſturbi* , quando confeſſava il *timor grande* , che ne aveva ; E che ſi allegaſſero al Papa dal Generale , ad effetto d' impedire la Riforma de' ſuoi ſudditi , que' medeſimi *diſturbi* da lui conoſciu-

[a] E ne' §§. 337 , e 338.

[b] Riportato al Num. X. della *Colleção dos Breves* , &c. ; e vigoroſamente confutato in Roma dal dotto Autore del Libro intitolato : *Rifleſſioni di un Portogheſe al Memoriale del P. Generale della Compagnia di Gesù* ; e nella concludentiſſima *Appendice* , e *Critica* ,

ſciuti, i quali formavano i motivi più forti, ed urgenti per farla indiſpenſabilmente eſeguire; Ed eſſendo, che in que'chiari deciſivi termini, il tale *grande timore de'ſuddetti diſturbi* non era *timore*, ma bensì una Profezia malizioſa come le altre ſurriferite; ed era un' aperta ſanguinoſa minaccia dell' atrociſſimo attentato commeſſo poco dopo da' ſudditi di detto Generale; o piuttoſto da' ciechi, e meri Eſecutori di fatto de' ſuoi crudeli, e temerarj ordini.

901. La ſteſſa deciſiva conferma, che le Preſunzioni di Diritto contengono in ſe una verità innegabile, ſi verificò ancora più eſuberantemente ne' ſuddetti Atti del Proceſſo di quel nefando attentato, di cui ſto trattando, colle depoſizioni de' molti Teſtimonj di viſta, e di fatto proprio, che giurarono in quegli Atti: Tra' quali riporterò quì per eſempio copiati alcuni pezzi delle ſeguenti depoſizioni.

902. *Giuſeppe Manuele da Silva Bandeira* Cavallerizzo di detto Giuſeppe Maſcarenhas: [a] *Interrogato quali erano i Geſuiti, che coſtumavano andare alla Caſa del detto Duca: quanto tempo era, che venivano ammeſſi nella di lui Caſa, ed a quale ora erano ſoliti di andarvi? Riſpoſe: Che il Geſuita, che frequentava più la Caſa, era un Religioſo alto, e magro, che gli pareva foſſe il Procurator generale* Giuſeppe Perdigão: *Che oltre di queſto vi andavano altri due Geſuiti de' quali non ſapeva il nome: il primo de' quali era di ſtatura baſſo, pieno, e bianco di faccia: Che il detto Duca aveva dato ordine, che gli ſi paſſaſſe l' ambaſciata ſubito, che arrivaſſe il detto Religioſo* Giuſeppe Perdigão: *il quale ſi vantava di queſto ſteſſo con lui* Coſtituito: *E che il primo di detti Geſuiti era ſolito di andarvi la mattina, e gli altri nel dopo pranzo: Il detto* P. Perdigão *andandovi ſolo in caleſſe.*

903. *Manuele da Coſta Calheiros Portiere di detto Giuſeppe Maſcarenhas*: [b] Depoſe nel medeſimo Eſame: *Che era vero, che*

[a] Contenuto nell' Aggiunta III. di detti Atti; e ſi dà anneſſa nelle Prove al Numer. LXIV. lett. A.

[b] Nell' Aggiunta IV. di detti Atti, e nelle Prove al detto Num. LXIV. lett. B.

che poco prima dell' Inſulto de' 3 Settembre proſſimo paſſato erano ſoliti di andare molte volte alla Caſa di detto Duca Timoteo de Oliveira, Giovanni de Mattos, Giacinto da Coſta, e Giuſeppe Perdigão *tutti quattro della Compagnia di Gesù; E che queſte viſite continuarono fino al tenpo del riferito Inſulto; E che dopo detto Inſulto continuò ad andarvi ſolamente il ſuddetto* Giuſeppe Perdigão, *e poche volte il detto* Giovanni de Mattos; *E che il detto Duca gli diſſe, che venendo i ſuddetti Padri, glie ne daſſe parte: E che queſti Religioſi non andavano mai inſieme, ma ciaſchedano da ſe; E che per il ſolito vi ſi trattenevano un ora, e mezza poco più, poco meno.*

904. *Franceſco da Coſta*, Sotto-Cocchiere, e Cavalcante di detto Giuſeppe Maſcarenhas, per l' innanzi Duca d' Aveiro, [a] interrogato ſulle Perſone, che quell' eſecrando reo era ſolito di viſitare; giurò di fatto proprio: *Che il detto Duca il più frequentemente era ſolito andare alla Caſa del Marcheſe de Tavora . . . . . al Collegio di S. Antonio, ed anche più ſpeſſo a S. Rocco, ed a Arroios* (altro Collegio de' Geſuiti): *Solo ſi ricordava, che una volta fu a viſitare un Padre* (quando che il Duca non viſitava mai neſſuno, nè chinava mai il capo a neſſuno; nè faceva caſo di neſſuno), *che dicevano eſſere venuto da Coimbra; e queſto fu prima del ſuddetto Inſulto . . . . . E che egli Coſtituito non ſa, chi foſſero i Padri della Compagnia, che il Duca andava a viſitare, mentre egli ſtava a cavallo, e le ambaſciate le mandava per il ſervitore Antonio Dias.*

905. *Antonio Dias* ſervitore confidente, che accompagnava il detto eſecrando reo, indicato dal predetto Teſtimonio, giurò, [b] *Ed immediatamente dichiarò di più: Eſſere ancora vero, che il detto Duca era ſolito andare molte volte a S. Rocco a ricercare del P. Giovanni de Mattos; ed a S. Antonio a ricercare del P. Procuratore Generale Giuſeppe Perdigão, del P. Timoteo de Oliveira, e del P. Giacinto da Coſta* (Che erano ambidue Confeſſori di Palazzo, ove dimoravano; e queſte viſite le ricevettero nel Collegio di S.

a Nell' Aggiunta VI, e nelle Prove al detto Num. lett. C.

b Nell' Aggiunta VII, e Prova detto Num. lett. D.

S. Antonio ſolamente dopo eſſere ſtati eſpulſi da Palazzo.) *E che il detto Duca andiede ancora ad un' Oſpizio de' medeſimi Padri a* Arroios, *a viſitare un Padre venuto da Coimbra; ed in altra occaſione andiede al Noviziato nella* Cotovia *la ſeconda volta.*

906. *Antonio Martins*, per ſopranome detto il *Pagatore*, ſervitore di ſtalla dello ſteſſo reo, giurò: [a] *Che era vero, e che gli ritornava allora alla memoria, che il detto Duca era ſolito andare molte volte prima, e dopo il riferito Inſulto a S. Rocco a parlare col P. Giovanni de Mattos: a S. Antonio con Giuſeppe Perdigão, con Timoteo de' Oliveira, e con Giacinto da Coſta; e con queſto trattava, e diſcorreva ancora più ſpeſſe volte, che cogli altri. E che andiede anche qualche volta a Arroios a viſitare un Dottore venuto da Coimbra, che era anch' egli Geſuita; e che alcune volte andiede al Noviziato della* Cotovia, *ma però aſſai meno; e che ſpeſſe volte converſava con Giuſeppe Moreira prima, e dopo eſſere queſti ſtato eſpulſo da Palazzo; E che queſta era la verità, &c.*

E poco dopo: Dichiarò di più: *Che il motivo di non avere ſubito manifeſtato quanto veniva di dire, fu perchè il Duca gli diceva, che non paleſaſſe mai, ch' egli andava a viſitare i ſuddetti Religioſi.*

907. *D. Paolo dell' Annunziata* Canonico Regolare di S. Agoſtino intimo confidente del Padre Fr. Gaſparo della Incarnazione, e del detto eſecrando reo, dopo di aver fatta nel dì 15 Dicembre 1758 una ampliſſima denunzia, che eſiſte nel Documento X inſerito nel Proceſſo, eſſendo ſtato interrogato ſul propoſito, di cui ſi tratta, giurò, [b] e dichiarò di più: *Che tutta la contrarietà, che il riferito Duca aveva co' Religioſi della Compagnia, era terminata dopo, che il Re Noſtro Signore li cacciò fuori di Palazzo, &c.*

908. *Luigi Bernardo de Tavora*, che fu Marcheſe di Tavora, figlio dell' abominevole rea D. Leonora di Tavora, che fu Marcheſa di quel Titolo: deponendo ſopra queſto punto di-

[a] Nell' Aggiunta VIII, e Prova ivi lett. E.

[b] Ivi lett. F.

dichiarò: [a] *Ch' egli Coſtituito eraſi ritrovato col Marcheſe Franceſco de Aſſis de Tavora ſuo Padre, colla Marcheſa D. Leonora de Tavora ſua Madre, e col Duca d' Aveiro in caſa del medeſimo Duca, ove di comune accordo ſtabilirono, che . . . . . togliendoſi la vita a Sua Maeſtà, ritornarebbe al primiero ſuo potere il di lui governo di Maggiordomo maggiore, e de' Religioſi della Compagnia di Gesù: Che con queſto principio la ſuddetta Marcheſa deſiderava la morte del Re Noſtro Signore; conſiderando, che da queſta ne riſulterebbe gran benefizio a' Vaſſalli; e ch' era un caſtigo per tutti lo ſtare Sua Maeſtà governando: Che tutto il ſuriferito era fondato nella Miſtica, e nè conſiglj di* Gabriele Malagrida *della Compagnia di Gesù: Che il Marcheſe Franceſco de Aſſis de Tavora ſuo Padre era dello ſteſſo ſentimento, reſo perſuaſo dalla detta Marcheſa D. Leonora Madre di lui Coſtituito; mentre detto ſuo Padre fa ſolo quello, che dalla detta Marcheſe ſua Moglie gli viene conſigliato: Che il Conte de Atouguia, ed il Canonico Giuſeppe Maria de Tavora ſeguitavano i medeſimi inſegnamenti iſpirati, o piuttoſto pervertiti dalle medeſime dottrine, e maſſime di detto* Gabriele Malagrida.

Indi più ſotto ſoggiunſe: *Che la detta Marcheſa Madre di lui Coſtituito, eſſendo guidata da quello, che le aveva fatto credere il detto* Gabriele Malagrida, *aveva perſuaſi tutti i ſopradetti .... e che tutti i riferiti parenti giunſero a crederlo così. Finalmente, che in Caſa della Marcheſa de Tavora Madre di lui Coſtituito vi era una mormorazione continua contro il Governo del ſuddetto Signore, ed un continuo diſcorſo di tradimenti, e macchinazioni contro la Real Perſona di Sua Maeſtà: riſolvendoviſi, che ſarebbe ſtato molto utile, che il detto Signore finiſſe di vivere: Che per ciò le convenzioni, e confederazioni fatte col fine di commettere il ſagrilego Inſulto nella notte de' 3 Settembre proſſimo paſſato furono fatte, e concordate in Caſa di detta Marcheſa ſua Madre.*

909. *D. Girolamo de Ataide,* che fu Conte d' Atouguia nella ſua depoſizione ſu queſto punto giurò: [b] *Che in Caſa del Duca*

[a] Nell' Aggiunta XVI, ed ivi lett. G.

[b] Nell'Aggiunta XVII, ed ivi lett. H.

ca d' Aveiro ſi tenevano le conventicole co' Parenti , nelle quali il Duca , e la Ducheſſa ſua Moglie perſuaſero a' Marcheſi de Tavora , ſuoceri di lui Coſtituito , la neceſſità , che vi era di effettuarſi il matrimonio della Principeſſa Noſtra Signora , ed il molto che importava , per effettuarſi detto matrimonio , di togliere al Re N.S. la ſua prezioſiſſima , e glorioſiſſima vita : Che in Caſa de' detti Marcheſi ſuoi ſuoceri , e principalmente dalla Marcheſa D. Leonora de Tavora ſi parlava con avverſione , e con odio del Governo del Re N. S. Venendo diretta la detta Marcheſa in tutto dallo ſpirito , e da' conſiglj del P. Malagrida.

910. L' eſecrando moſtro *Giuſeppe Maſcarenhas* , che fu *Duca d' Aveiro* confermò tutto quanto ſi è veduto riportato nelle ſurriferite depoſizioni ; Eſſendo che (dopo avere confeſſato il delitto nel primo eſame , e di avere dichiarato il credito , e la riputazione di ſantità , e di buoni conſiglj del *P. Malagrida* in Caſa de' Marcheſi de Tavora) giurò , e depoſe nel ſecondo interrogatorio fattogli ſopra i Complici di quell' atrociſſimo attentato quanto ſegue : [a] *Riſpoſe , che in quanto alla prima parte le domande , e le ſue riſpoſte ſtavano nella forma , che gli erano ſtate fatte , e ſecondo che da lui era ſtato riſpoſto ; onde le approva , e ratifica ; E che in quanto alla ſeconda parte , per iſcarico di ſua coſcienza come fedel Criſtiano in adempimento dell' obbligo , che aveva di contribuire per via di reſtituzione alla tranquillità del Governo del Re Noſtro Signore , ed alla quiete pubblica de' ſuoi fedeli Vaſſalli : Dichiarava , che la origine , e primo principio di queſto enorniſſimo attentato erano ſtati alcuni Diſcorſi , o Conferenze , ch' egli Coſtituito ebbe in S. Rocco col* P. Giovanni de Mattos , *e col* P. Giuſeppe Perdigão ; *ed in S. Antonio co'* Padri Giacinto da Coſta , *e* Timoteo d' Oliveira ; *che andando egli Coſtituito a viſitarli da cinque meſi in quà poco più , o meno ; e trattando con loro de' mezzi , che vi ſarebbero per effettuare il matrimonio della Principeſſa N. S. fu ſtabilito tra tutti di comune accordo , che l' unico mezzo di effettuare detto matrimonio , era quello di tramare la morte del Re Noſtro*

[a] Nell' Aggiunta XVIII , ed ivi lett. I.

ſtro Signore: [a] Che ſulla baſe di queſta temeraria riſoluzione, egli Coſtituito, continuò a trattare co' ſuddetti Padri ſu queſta materia: andando alcune volte, egli Coſtituito, a ritrovarli nelle ſuddette Caſe Religioſe; ed altre volte venen-

a Da tutte le Prove degli Atti, dagli Eſami, che vi ſi fecero ſu gl' intereſſi de' Rei, e dalle combinazioni delle loro depoſizioni, ſi verificò, e ſi venne a concludere con evidenza, che ciaſcheduno de' due Partiti, che ſi fecero Capi di queſta abominevole Congiura, ſi era propoſto d' ingannare l' altro con reciproco dolo, e mutua malizia.

Il Primo di queſti Partiti, che fu quello de' *Geſuiti*: prevalendoſi della unione de' comuni intereſſi, che aveva fatta in Goa con D. Leonora Marcheſa de Tavora, e col di lei marito (fratello della Ducheſſa d' Aveiro) in tempo, che fu Vicerè dello Stato dell' India, donde era di freſco ritornato a Lisbona: ad effetto di avvelenare, e corrompere tutta quella numeroſa famiglia, unendola in ſe ſteſſa per mezzo de' principj di Miſtica in una ſtretta, ed intima unione: Avendo nel tempo medeſimo affetrato di moſtrare, che ſi ſcordava del mortale odio (tra' Geſuiti implacabile per coſtume) che nudriva contro il Duca d' Aveiro, per la larga breccia fatta da lui, e da ſuo Zio Fr. Gaſparo della Incarnazione ſul diſpotiſmo, che la *Società Geſuitica* aveva preteſo di arrogarſi durante l' infermità del Re D. Giovanni V nel Governo aſſoluto di queſti Regni: Venne a ſtabilire la ſua apparente amicizia, e doloſa confidenza così intima colla *Caſa de' Aveiro*, come già da prima lo era con quella de *Tavora*

Le realtà però, che ſi occultavano ſotto quelle doloſe apparenze furono: 1.ª Coſtituire i *Geſuiti* per iſtromenti della loro ſuperbia, cupidigia, e vendetta quelle numeroſe illuſtri Famiglie, i di cui Individui occupavano le cariche più importanti della Corte; ed avevano ſopra di quelle tanta influenza, da armarſi del loro braccio nel caſo della futura rivoluzione, che neceſſariamente aveva da ſeguire dall' atrociſſimo inſulto, che ſi erano propoſto di commettere. 2.ª Eccitare a queſto oggetto la ſuperbia, arroganza, ed ambizione de' detti Duca, e Marcheſi, col dar loro ad intendere, che per effetto di detto inſulto egli no neceſſariamente avrebbero governato queſto Regno. 3.ª Abuſare in queſta forma della craſſiſſima ignoranza di detti Duca, e Marcheſi, per farli precipitare in quel grande

nendo il ſuddetto P. Giuſeppe Perdigão *Procurator Generale a trovare lui Coſtituito in ſua propria Caſa per queſto negozio: Che i detti Religioſi col mezzo delle ſuddette reciproche viſite, e diſcorſi lo avevano precipitato in così eſe-*

aſſurdo per mancanza di quella cognizione, che non avevano; cioè: Che i *Geſuiti* non permiſero mai neppure agli ſteſſi Monarchi, ed Unti del Signore l'avere parte con loro nel Governo de' proprj Regni; E che per conſeguenza non ſi ſarebbero mai indotti ad ammettere per compagni nel Governo i detti Duca, e Marcheſi; de' quali facevano tanto diſprezzo, come lo dimoſtravano di fatto, conſiderandoli capaci di atrociſſime viltà: Nè i *Geſuiti*, dopo che ne foſſe ſeguito il maligno effetto, averebbero incontrata minima difficoltà di disfarſi del Duca, e de' Marcheſi in pochi giorni colle loro intraprendenti macchinazioni.

L' altro de' due Partiti, conſiſtente nel Duca, e ne' detti Marcheſi, agiva ſimilmente con altrettanto dolo; Poichè ignorando la forza, il potere, la crudeltà, e la vaſtità delle macchine del formidabil Corpo della *Compagnia* detta di *Gesù*; e conſiderandola dalla baſſezza de' natali di quaſi tutti i ſuoi Individui, e dall' apparente umiltà, con cui queſti adulavano la ſua infelice grandezza; preteſe anch' egli di ſervirſi per allora delle ipocriſie, ed invenzioni de' *Geſuiti* in ajuto contro la indignazione del Popolo; ſupponendo falſamente, che placati i primi riſentimenti del Regno colle Declamazioni, e Giaculatorie Geſuitiche, ſarebbe molto facile a Perſone così grandi, e così potenti, di diſprezzare, e rendere ſoggetti quegli Uomini di così vile eſtrazione, e che moſtravano tanta baſſezza in quegli atti riverenziali, che ſtavano praticando verſo di loro Duca, e Marcheſi.

Di maniera, che ognuno de' due Partiti ſi era propoſto, ed intendeva di eſſere quello, che dovrebbe governare il Regno, diſprezzando, ed opprimendo l'altro Partito conſocio, dopo quegli eſecrandi inſulti, che ambidue ſi erano preſiſſi di commettere: Inſulti, l'intraprendente Piano de' quali non mirava a meno, che alla eſtinzione totale della Real Famiglia di queſti Regni, che la Divina Provvidenza ci ha preſervata con prodigj più grandi di quelli, co' quali tutti Noi fedeli Portogheſi confidiamo, che la ſteſſa Provvidenza abbia a continuarci queſta preziosa benedizione della mano Onnipotente fino alla fine del Mondo.

crando assurdo : promettendogli d' indennizarlo in quello ; e dicendogli, che dopo che fosse seguito il parricidio della Real Persona del Re N. S. si aveva da accomodare tutto il di più : Che sopra questa convenzione, e promessa fu eseguito il

Era necessario a tutti i suddetti Congiurati inventare qualche pretesto per commettere i riferiti insulti, che servir potesse di motivo plausibile, almeno tra loro, per le pratiche, che si facevano; E vedendo, anche nel mezzo della loro cecità, quali erano state fin dal principio del suo felicissimo Governo le pie, beneficentissime Provvidenze di Sua Maestà in vantaggio de' suoi Regni, e Vassalli riferite in compendio di sopra dal §. 838, fin. all' 877: Vedendo, che i Popoli stavano pieni di amore, e di riconoscenza, dando mille *Evviva*, ed infiniti ringraziamenti al loro Re, Padre, e Benefattore; E vedendo, che non ritrovavano altro pretesto, a cui appigliarsi per formare que' Partiti, e la Congiura, che produssero; inventarono quello della dilazione, da loro redarguita, nel dare stato alla *Principessa N. S.* supponendo in quel pretesto la tirannia, sulla quale adattarono le indegne dottrine del *Tirannicidio* ; e *Regicidio* così proprie, e così incorrigibili nella *Società* de' Gesuiti, come si è dimostrato dal §.632. al 644. Ingannandosi reciprocamente i medesimi Congiurati fino nella invenzione di questo stesso pretesto, e nel dar credito a quelle dottrine, alle quali servì di fondamento; Ed unendosi tutti dolosamente, e con infamia in pretendere d' ingannare il Pubblico con quel pretesto.

I *Gesuiti* ingannarono col detto pretesto i loro Congiurati, e pretesero d' ingannare il Mondo tutto; mentre così fu provato in modo, che non lasciò luogo a potersene molto dubitare.

Primieramente il Testimonio *Giuseppe Fernandes* abitante nella *Cotovia* giurò a' 4 di Gennajo 1759 nell'Aggiunta XIX, che si dà autenticata nelle Prove al Num. LXV, innanzi i Ministri del Tribunale d' Inconfidenza di essere stato presente ad un discorso, in cui fu detto: *Che avevano fatto molto male a volere uccidere il Re N.S. a forza d' armi: Che questo si doveva fare tanto al Re, come al Sereneſſimo Signor Infante D. Pietro; però, che non avevano considerato, che vi restavano ancora là il Signor D. Manuele, ed il Signor D.Giovanni da Bempoſta, &c.*

Ed abbenchè non si potessero arrestare i complici di quel discorso, perchè se ne

il detto ſagrilego Inſulto ; Che per altro dopo di aver egli mancato il ſuo deteſtabile oggetto non era più tornato nè a S. Rocco, nè a S. Antonio ; ed abbenchè il detto Proccurator Generale Giuſeppe Perdigão *veniſſe a ritrovare alcune*

fuggirono, contuttociò queſta ſingolar depoſizione fu ſupplita da tutto quello, che paſſò a dire.

In Secondo luogo: La veroſimiglianza di detta depoſizione ; la ſagrilega temerità di quel preteſto : la inconſideratezza, con cui fu inventato per diſtruggere, e non per conſervare la Real Famiglia, ſi proveranno ſubito, che ſi conſideri per una parte ; Che ſe i Geſuiti non hanno diritto di fare il ſindicato ad un Privato ſu i punti della ſua domeſtica economia, ne' quali entra lo ſtato, che deve dare a' ſuoi figlj ; molto meno toccava a loro di eſaminare, e riprovare le ragioni, per le quali non ſi era effettuato un Matrimonio, dal quale dipendeva niente meno, che la conſervazione di una Monarchia. E quando dall' altra parte ſi conſideri il ſommo intereſſe, che aveva Sua Maeſtà di ricercare quel mezzo per rendere perpetua la ſua glorioſiſſima poſterità ; ed il neſſuno intereſſe, che avevano i Geſuiti, che ſi conſervaſſe una Monarchia, che da loro fu ſempre cercato di annichilire, e di eſtinguere fin dal primo infauſtiſſimo giorno, che vi furono ammeſſi.

In Terzo luogo : Verrà a concluderſi lo ſteſſo, qualora ſi faccia la dovuta rifleſſione, che quel preteſto fu diametralmente oppoſto al ſiſtema uniforme ſucceſſivamente ſeguitato da' Geſuiti ; i quali proccurarono ſempre colla ſteſſa oſtinazione con tutti i mezzi, con tutti i modi, e colle macchinazioni le più crudeli, empie, ed abominevoli, che ſi eſtingueſſe, e veniſſe meno la Real Famiglia di queſto Regno, per uſurparlo, e renderſene padroni in conformità della depoſizione del ſuddetto Teſtimonio *Giuſeppe Fernandes*, e della di lui clauſola di ſopra riferita.

Come ſu rappreſentato alla Regina D. Caterina da' ſuoi abili, e vigilanti Conſiglieri, ſecondo viene dimoſtrato al §. 399.

Come lo provarono le eſecrande malizie, colle quali i *Geſuiti* a forza di rigiri, e di macchine ordite nella Corte di Roma, di Vienna d' Auſtria, di Parigi, di Madrid, e fino in quella di Lisbona imbarazzarono barbaramente tutti i Matrimonj, che ſi proccurò di ſtabilire per il Re D. Sebaſtiano, che era l' unico pegno per conſervare

ne volte lui Coſtituito, queſto fu in ora, che non ſtava in caſa.

Nel Terzo Eſame dichiarò di più il detto abominevole Reo, ratificando le ſue antecedenti depoſizioni: *Che il ſagrilego In-*

la Real Famiglia di queſto Regno, come ſi è veduto dal §. 133. al 152.

Così lo dimoſtrarono gli altri conſimili intrighi, co' quali impedirono in Roma, in Madrid, ed in Lisbona, che il Re D. Enrico non prendeſſe moglie, come fu riferito nel §. 227.

Così venne provato nel Governo del Re D. Giovanni IV dalla crudeltà, con cui inſinuarono al Principe D. Teodoſio, primogenito di quel Sovrano, ed erede della Corona, il Fanatiſmo di obbligarlo a far *Voto di entrare in Religione, di oſſervare caſtità, e di predicare agl' Infedeli*; come fu riportato dal §. 381. al 385.

E così lo ſtavano praticando barbaramente con inganno, ed infamia i medeſimi *Geſuiti* in queſto identico caſo, preſo da loro per doloſo preteſto; poichè eglino ſteſſi erano quelli, che tiravano in lungo il dare ſtato alla Sereniſſima Signora Principeſſa del Braſile colle nere deteſtabili calunnie, e col finto impedimento da loro fatto rifonare in tutte le Corti di Europa, di cui ne riempirono le orecchie di queſta Corte di Lisbona dalla Reggia, e da' primarj Nobili, fino alla Infima plebe della Città: E coll' indegno furto, ed occultamento del *Breve di Diſpenſa*, che con profondo ſilenzio fecero ſparire nel loro Collegio di S. Antonio, di tal forma, che ſolo, dopo il ſequeſtro fatto ſulle loro Carte dal Segretario, e Miniſtro di Stato Conte d' Oeyras accompagnato da *Manuele Iguazio de Moura* Miniſtro degli Aggravj del Tribunale delle Suppliche, e Giudice del ſequeſtro di detto Collegio di S. Antonio, fu ritrovato tra le Carte, che tenevano cuſtodite con cautela nelle Camere ſegrete del loro Socio *Giovanni Battiſta Carbone*, come ſi dimoſtra autenticamente nella Prova Num. LXVI.

E finalmente i ſuddetti Duca, e Marcheſi ingannarono i *Geſuiti*, dando loro ad intendere, che credevano in quelle loro deteſtabili dottrine; mentre non oſtante la mancanza grandiſſima in que' Fidalghi d' iſtruzione nelle ſcienze, non poteva darſi ignoranza baſtante ad acciecarli ſino al punto di credere con buona fede, o per ſemplicità, eſſendo perſone civili: Che a loro toccava la cura di perpetuare la Real Fami-

Inſulto di cui ſi tratta aveva avuto per baſe, e primo principio un diſcorſo, che Giacinto da Coſta *della Compagnia di Gesù tenne a lui Coſtituito ſtando in compagnia col* Padre Timoteo d' Oliveira *della ſteſſa Religione: ponderandoſi in quel diſcorſo, che il Re N. S. mandava in lungo tirannamente il matrimonio della Principeſſa N. S. la dilazione di detto matrimonio eſſendo contraria alla intenzione de' Popoli, e contraria ancora agl' intereſſi del Regno . . . . . Aggiungendo a queſto doloſo, ſagrilego preteſto, che non commetterebbe peccato neppure leggiero colui, che foſſe Parricida del Re N. S. togliendo al medeſimo Signore la vita col fine di far ceſſare la tirannia, con cui Sua Maeſtà impediva la celebrazione di detto matrimonio: E dichiarando di più, che tutto il ſurriferito diſcorſo fù approvato dal detto* Timoteo de Oliveira; *E che ſopra queſta baſe ſi andiedero continuando i diſcorſi, e le conventicole degli altri due Religioſi Geſuiti* Giovanni de Mattos, *e* Giuſeppe Perdigão.

E più ſotto; paſſando a dichiarare anche di vantaggio gli abominevoli Socj di queſta orrenda, ed eſecranda Congiura depoſe: *Che le ſuddette Marcheſa, e Conteſſa* (de Atouguia) *furono poſte in queſta confederazione da* Gabriele Malagrida, Giovanni Alexandre, *e* Giovanni de Mattos *tutti della Compagnia di Gesù, co' quali comunicavano, e ſi configliavano ſopra il detto Inſulto, e ſue conſeguenze; partecipando ſempre a lui Coſtituito, ed a' ſuoi Compagni quanto paſſava a detto riſpetto co' ſurriferiti abominevoli Religioſi, &c.*

911. E ſe per i Sagri Teſti, ed i Civili baſtano due, o tre teſtimonj per far piena prova, anche ne' caſi più ordinarj: [a] qual prova non fanno tanti teſtimonj di viſta, e fatto pro-

glia: O che era a loro lecito, ed anche meritorio lo ſtare proditoriamente ad aſpettare il loro Padrone, che era nel tempo ſteſſo loro Re, per attentare contro la di lui Sagra Perſona con un inſulto così abominevole, ed eſecrando.

a Deuteronom. cap. 17. v 6. cap. 19. v. 5. Matth. cap. 18. v. 16. 2. Corinth. cap. 13. v. 1. Text. in Leg. *Ubi numerus* Digeſt. *de Teſtibus.*

proprio come ſono i ſurriferiti? Avendo depoſto in un caſo così privilegiato; ed avendo ſtabilite le loro depoſizioni ſopra tante preſunzioni di Diritto, ſopra la pubblica voce, e fama generale del numeroſo Popolo di Lisbona, ſul veroſimile, ed inveroſimile di ſopra eſaminato; e ſopra la ſiſtematica dottrina, coſtume, e pratica de' detti Regolari, ſimilmente di ſopra riferite?

912. Non oſtante però tutta la forza delle ſuddette evidenze (colle molte altre, che per giuſti motivi non mi è ſtato permeſſo di pubblicare in queſto luogo): Non oſtante, che la Legge del Regno [a] determini, nel caſo (anche meno atroce) di calunnie contro il Re, e Signor Sovrano: Che i Calunniatori non debbano eſſere giudicati da altro Giudice, ſe non dallo ſteſſo Re calunniato: Non oſtante, che in ragione della pubblica neceſſità, la quale ordinariamente rende neceſſario un delicato ſegreto di Stato riſpetto a molti fatti, che per lo più ſi trovano ne' Proceſſi d' Inconfidenza; ſtabiliſca la detta Legge, e Coſtume del Regno, che non debbano eſſere più di due, o tre (ſcelti tra quelli di maggior graduazione) i Miniſtri da' quali i Re N. S. mandaranno a giudicare ſimiglianti proceſſi: E non oſtante, che l'atrociſſimo caſo del ſuddetto inſulto ſi foſſe tirata adoſſo tutta la univerſale indignazione, eſpreſſa nobilmente, ed al vivo nella Rappreſentanza fatta dal Popolo di Lisbona a Sua Maeſtà a' 9 Decembre 1758: [b] che fu ſeguitata con Conſulte da tutti i Tribunali di detta Corte di Lisbona: Contuttociò la coſtantiſſima, inſuperabile Clemenza del Re N. S. rendendoſi a tutto queſto ſuperiore, volle ſtenderſi (ancora in caſo tanto inaudito) a dare in benefizio di così infami Rei, e per la più retta amminiſtrazione della Giuſtizia, che ſi doveva loro fare, le benigniſſime provvidenze, che paſſo a riferire.

913. Con Decreto de' 9 Dicembre 1758, e de' 4 Gennajo 1759 creò Sua Maeſtà un gran Tribunale: Ordinando, che alla di lui teſta preſedeſſero i Segretarj, e Miniſtri di Stato Se-

a Nel Libro V. tit. 5. 6.

b Stampato nella *Collecção dos Breves*, &c. al Num. XII., e riportata nelle Prove al Num. LXVII.

Sebaſtiano Giuſeppe di Carvalho e Mello: D. Luigi da Cunha; e *Tommaſo Gioacchino da Coſta Corte-Real:* Nominando Giudice della Inconfidenza, e come tale Relatore di quell' orribil Proceſſo il Dottor *Pietro Gonſalves Cordeiro Pereira* Conſigliere, Miniſtro del Tribunale di Palazzo, Deputato del Tribunale della Menſa di Coſcienza, ed Ordini, e Cancelliere del Tribunale delle Suppliche: Miniſtro le di cui graduazioni, autorità, diſtinta letteratura, eſemplare probità, e conſumata eſperienza gli avevano ſtabilita una ſpeciale riputazione nell' univerſale concetto di queſta Corte, e Regno: Deputando per ſuoi Aggiunti altri Miniſtri de' più diſtinti in lettere, ed in virtù ſcelti da tutti i Tribunali Supremi della ſua Corte: Cioè: Il Dottor *Giovanni Pacheco Pereira de Vaſconcellos* Conſigliere, e Miniſtro del Tribunal di Palazzo: Il Dottor *Giovanni Marques Bacalhào*, anch' egli Conſigliere, e Miniſtro del Tribunale dell' Azienda Reale: Il Dottor *Manuele Ferreira de Lima* Deputato della Menſa di Coſcienza, ed Ordini: Il Dottor *Ignazio Ferreira Souto* Miniſtro degli Aggravj nel Tribunale delle Suppliche: Il Dottor *Giuſeppe Antonio d' Oliveira Machado* Miniſtro di detto Tribunale: Il Dottor *Ignazio Dantas Pereira* Miniſtro degli Aggravj, e *Corregidor do Crime da Corte e Caſa*; ed il Miniſtro *Antonio Alvares da Cunha e Araujo* anch' egli *Corregidor do Crime da Corte* nel detto Tribunale delle Suppliche: Facendo l' ufficio di Fiſcale il Dottor *Giuſeppe da Coſta Ribeiro* Procuratore della Corona come inerente al detto impiego: E indirizzando la M. S. al detto Tribunale della Inconfidenza nel dì 4 Gennajo 1759 anche l' altro Decreto, che così conclude:

Comando, e voglio, che i Rei di detto attentato, che foſſero, o ſaranno ritrovati colpevoli de' delitti provati, prima di eſſere ſentenziati abbiano da produrre nello ſteſſo identico Proceſſo tutte le difeſe, che potranno avere per mezzo di un ſolo unico Procuratore, che per ora ſarà il Dottor Euſebio Tavares de Siqueira *Miniſtro del Tribunale delle Suppliche, al quale ordino, che ſenza ſcuſa, nè replica debba allegare a favore di tutti, e di ciaſcheduno de' ſuddetti Rei, tutto quan-*

quanto troverà di Fatto, o di Diritto, che poſſa ſervire alla loro difeſa; di maniera, che nè la innocenza abbia da ſoffrirne; nè la colpa ſteſſa abbia ad eſſere punita fuori della proporzione, che la pena deve avere con quella; ad effetto, che la Giuſtizia, e la Miſericordia ſi mantengano nel giuſto equilibrio, che coſtituiſce ſempre l' impreteribile oggetto di tutte le mie Reali Diposizioni; Eſſendo mia volontà, che detto equilibrio non venga alterato neppure da' pungenti ſtimoli di una così inaudita, e mai più viſta atrocità. Belèm 4 Gennajo 1759. Colla Rubrica di S. M.

914. Eſſendo per tanto ſtate preſentate a' detti eſecrandi Rei d' ordine di quel Tribunale dal riferito Proccuratore le copie de' delitti, che ſpecificatamente erano provati contro ciaſcheduno di loro negli Atti del Proceſſo: Ed avendo ſimilmente ognuno di loro, per mezzo di detto Proccuratore, allegate quelle difeſe, che credettero di allegare; Ed in queſta forma eſſendo ſtato intieramente formato il detto Proceſſo, ſenza che gli eſecrandi Rei allegaſſero coſa veruna, che poteſſe ſervir loro ſe non che per maggiormente condannarli: Fu in ultimo proferita da quel riſpettabile Tribunale contro detti Rei a' 12 Gennajo 1759 la pubblica, memorabile Sentenza, che poco dopo ſi diede alle ſtampe: [a] E la parte di quella Sentenza, che riguarda i Geſuiti ſi contiene ne' due ſeguenti §§. che per la gravità del caſo non poſſo fare a meno di quì non ripertare; queſti ſono:

915. §. I. *Si prova, che il ſuddetto Reo* (cioè l' infame Giuſeppe Maſcarenhas, che già era ſtato ſpogliato della dignità di Duca d' Aveiro, e degli onori di nazionalità, e di vaſſallagio) *continuando in queſto diabolico ſiſtema di odio, e d' infame ſedizione, nel tempo ſteſſo, che tra lui, ed i* Padri Geſuiti *eſiſteva una implacabile avverſione, e dichiarata guerra, la quale in tutto il tempo del Miniſtero di detto ſuo Zio* Fr. Gaſparo della Incarnazione *diede in queſta Corte, e nel Regno uno ſcandalo così clamoroſo, e generale; E nel mentre, che dopo la morte di detto* Fr. Gaſparo *aveva continuato notoriamente la ſteſſa implacabile avverſione*

tra

a Riportata ivi.

tra lui Reo, ed i ſuddetti Padri Geſuiti; *appena queſti furono licenziati da' Confeſſionarj delle loro Maeſtà, ed Altezze, e che fu loro proibito in generale l' ingreſſo a Palazzo per i giuſtiſſimi, ed urgentiſſimi motivi delle macchine da loro armate per alienare dalla amicizia, ed alleanza di S. M. alcune Corti Straniere; e per le formali ribellioni, e dichiarata guerra con cui avevano inquietato detto Sovrano nell'* Uraguay, *e nel* Maranhão; *quando il Reo in queſto caſo per ragione del ſuo Ufficio, e di vaſſallaggio avrebbe dovuto fuggire da' detti* Religioſi della Compagnia *come da Uomini appeſtati; fece egli il contrario in modo tale, che con artifizio, e diligentemente procurò con una improvviſa riconciliazione, incompatibile colla ſua luciferina ſuperbia, di unirſi, e di entrare in familiarità co' detti* Geſuiti: *Viſitandoli in tutte le loro Caſe con frequenza: Ammettendoli ſimilmente nella ſua propria Caſa: Trattenendoſi con loro in ben lunghe conferenze: Avvertendo a' ſuoi domeſtici di paſſargli l' ambaſciata ſubito, che detti Religioſi arrivaſſero; e raccomandando loro un inviolabile, cauteluto, inſolito ſegreto ſulle reciproche viſite, che paſſavano tra lui, ed i ſuddetti* Padri Geſuiti.

§. II. *Si prova in oltre, che gli eſecrandi effetti di quella riconciliazione* (tanto incompatibile e colla ſuperbia del detto Reo, e colla ben conoſciuta arroganza, e ſpirito di vendetta de' Geſuiti) *furono: Uno: Collegarſi tutti i ſuddetti, e dichiararſi per inimici dell' Auguſtiſſima Perſona di Sua Maeſtà, e del ſuo felicisſimo, e glorioſiſſimo Governo: L' altro: Paſſare con quella confederazione all' orrendo eccesſo di ſtabilire tra tutti loro di comune conſenſo nelle conferenze, che ſi tennero collo ſteſſo Reo in S. Antonio, ed in S. Roceo, e nella ſua propria Caſa: Che l' unico mezzo, che vi era per far ſeguire un cambiamento nel Governo del Regno, lo che formava il comune ambizioſo, e deteſtabile oggetto di detti Confederati, era quello di macchinare la morte del Re N. S. Continuando tutti a trattare, come cauſa comune, ſopra così ſagrilego, ed infame progetto*: *Promettendo i* Geſuiti *indennità al detto Reo nella eſecuzione di quel diabolico parricidio, col fargli*

vedere, che tutto ſi accomoderebbe ſubito, che terminaſſe la preziosiſſima, e glorioſiſſima vita di Sua Maeſtà: Dichiarando i detti Geſuiti, che non commetterebbe peccato neppur leggiero colui, che foſſe parricida del Re: E ſoſtenendoſi tutti queſti macchiavellici, deteſtabili, e feroci inganni, piarum aurium offenſivos, *nelle repetite conventicole, che furono tenute tra' detti Geſuiti, e tra il detto Reo, e Complici nel delitto ſopra queſta infame, ed abominevole Congiura.*

916. Eſſendo ſtati per tanto giudicati i *Geſuiti* con tante, così eſuberanti, ed autentiche prove, come ſono le ſurriferite, per Autori, per Macchinatori, per Conduttori, e Rei principali di detto ſagrilego, ed eſecrando Attentato: non potranno giammai ne' ſecoli avvenire trovare ſutterfugj baſtanti per rimovere da loro, e dalla loro *Società* la colpa di quella eſecranda Congiura nel concetto delle Perſone ſagge, ed iſtruite, le quali regolandoſi ſecondo i dettami della Ragione naturale, e giuridica,

Sappiano, che dalla autorità, e dall'oſſervanza della *Coſa giudicata* dipendono la Civile Società, e la pubblica quiete:

Sappiano, che per queſto ſteſſo le Sentenze emanate da qualunque Tribunale competente debbono eſſere tenute per vere, e giuſte finattanto, che non ſi gettino a terra i loro fondamenti con altrettante prove contrarie, e concludenti:

Sappiano, che ſe queſto ha luogo riſpetto a qualunque Sentenza ordinaria; deve indiſpenſabilmente molto più aver luogo nella ſuddetta Sentenza, proferita in un caſo tale, e da un Tribunale compoſto di tutti i Tribunali della Corte di Lisbona coll'intervento de' Tre Miniſtri di Stato, e di dieci grandi, e riſpettabili Senatori della maggior graduazione nella Toga; i quali con voti uniformi, ſenza la minima diſcrepanza giudicarono i riferiti fatti così pienamente provati, che nella vigilia del giorno in cui dovevano proferire la Sentenza: eſitando ſolo ſulla ſpropozione, che vi era nelle pene ſtabilite dalle Leggi del Regno per i Rei di un così orrendo, e deteſtabile delitto;

ri-

ricorſero a S. M. ſupplicandola, che voleſſe ampliare la loro giuriſdizione, e commiſſione, per accreſcere il caſtigo di così abominevoli Rei fino al punto, che da loro foſſe giudicato neceſſario, per far ceſſare al poſſibile lo ſcandalo, che aveva prodotto nella Nazione Portogheſe, e nelle altre del Mondo quell' eſecrando delitto: [a]

E ſappiano finalmente, che eſſendo i fondamenti di detta Sentenza ſtabiliti ſopra fatti ſeguiti, e permanenti; non vi poteva, nè vi può eſſere rimedio neſſuno umano, e neppur Divino capace di diſtruggere la certezza di loro eſſenza, dopo che giunſero una volta ad eſiſtere.

917. Non s' ignoravano, allorchè furono condotti al ſupplizio i Rei, che erano laici, e che rimaſe ſoſpeſa la eſecuzione degli altri Rei *Geſuiti*; nè la natura della immunità perſonale in una così grande atrocità; nè gli eſempj di altri Eccleſiaſtici del medeſimo foro, e di maggior Gerarchia, che in queſto Regno, ed in altri de' più ortodoſſi di Europa furono caſtigati coll' ultimo ſupplizio, e con altre pene a quello immediate per delitti molto minori del riferito barbaro, eſecrando inſulto;

918. Contuttociò fu ordinato da Sua Maeſtà di ſoſpendere quella eſecuzione per i motivi ſuperiori eſpoſti nella ſua filiale, oſſequioſa lettera de' 20 Aprile 1759 diretta al SS. Padre Clemente XIII, che preſiede in oggi alla Chieſa di Dio [b]: Lettera, che contiene due Parti:

919. Nella Prima: appoggiandoſi alla *Deduzione*, o *Pro-memoria*, che l' accompagnava [c], fece il Re eſporre in riſtretto le macchine, gl' inſulti, e la incorrigibilità del Comune de' Geſuiti, per dare a Sua Santità una chiara idea del pregiudizio intollerabile, che ricevevano la Chieſa, i Regni, ed i Stati dalla eſiſtenza di quella pernicioſa *Società*: E nella ſeconda Parte concludeva colle ſeguenti parole:

Ed in queſto caſo non eſſendo i Sovrani ſuperiori alla loro Sovranità per laſciare eſpoſti a torbidi, ed a rovine, anche meno

a Conſta della copia della Conſulta, che viene inſerita nella Prova Num. LXVIII.

b Queſta Lettera è riportata in detta *Collecção dos Breves*, &c. al Num. XV.

c Inſerita ivi al Num. XIX.

no gravi delle ſurriferite, gli Stati, ed i Popoli, che Iddio confidò loro: non ho potuto fare a meno di non ſeparare dal corpo de' miei fedeli, lodevoli Vaſſalli, una Congregazione, che con tante, così diſpendioſe, e deciſive eſperienze ſi è riconoſciuto eſſere incompatibile colla pace, e tranquillità pubblica in cui devo mantenere per Diritto di Natura, e Divino i Vaſſalli poſti da Dio ſotto la mia protezione: Ordinando di fare uſcire ſenza altra dilazione i ſuddetti Religioſi da queſti Regni, ne' quali i Re miei Predeceſſori permiſero loro di entrarvi per edificare, e non per diſtruggere. E nella ſperanza, che V. Santità, dando la ſua Paterna Benedizione ſopra queſta Mia indiſpenſabile determinazione, aſcolti la rivcrente Supplica, che le verrà preſentata per parte del mio Procuratore della Corona; ad effetto, che mediante l' Apoſtolica benevolenza di Voſtra Santità ceſſi ogni conflitto di Giuriſdizioni *in un punto così delicato, e tanto eſſenziale alla Chieſa di Dio, la quale ſolo con un continuato miracolo potrebbe ſuſſiſtere, ſe i Principi Sovrani non la difendeſſero, conſervandoſi in quella neceſſaria conſiſtenza per ſoſtenerla, la quale è tanto indiſpenſabile per la conſervazione delle Monarchie, che non potrebbero mantenerſi qualora Uomini perverſi a tal ſegno, come lo ſono ſtati i Rei di così eſecrandi delitti, conoſceſſero, che vi foſſe uno ſtato in cui poteſſero ritrovare immunità per delinquere così atrocemente con tal ſicurezza, &c.*

Lo che eſſendo certo, deve conſiderarſi, che la Prima di queſte due Parti, e la Deduzione aggiuntavi, furono le due coſe, che formarono il grande, e principale oggetto di detta Lettera.

920. Mentre S. Maeſtà riducendoſi alla memoria, che non baſtò che foſſe tanto illuſtre, e pia la Iſtituzione fatta in Geruſalemme dell'*Ordine de' Templarj*; nè che queſt' Ordine aveſſe eſiſtito per quaſi due ſecoli con tanti, e così diſtinti Cavalieri per impedire, che, appena ſi reſero queſti odioſi alle Monarchie, e ſcandaloſi nel loro modo di procedere, non foſſe l'Ordine eſtinto, ed abolito nel Concilio di Vienna colla ben nota Bolla del meſe di Maggio del 1312:

E riflettendo, che già nel Concilio Lateranenſe ſi era avvertito, che il gran numero di Ordini Regolari, in quel tempo eſiſtenti, era di ſommo imbarazzo alla Chieſa:

E conſiderando, che l'altro Concilio di Lione per queſto ſteſſo aveva non ſolo riprovate le conferme di alcuni di detti Ordini; ma ancora ordinato, che ſi aboliſſero dopo eſſere ſtati approvati della Sede Apoſtolica:

E rammentandoſi: Che i Papi Giovanni XXII, e Bonifazio VIII annullarono la conferma data dal loro Anteceſſore Celeſtino V all'*Ordine de' Fraticelli*:

E che l'*Ordine degli Umiliati* iſtituito da S. Giovanni Oldrato de Meda fu eſtinto nel 1571 dal S. Pontefice Pio V per il motivo, incomparabilmente meno orrendo, di avere due Individui di detto Ordine ſcaricato un tiro di fuoco contro S. Carlo Borromeo allora Arciveſcovo di Milano: ſoccombendo il comune dell'Ordine alla pena dello ſcandalo dato da' due Rei di quell'aſſaſſinio: quando l'aſſaſſinio nel noſtro caſo fu opera di tutto il Comune de' Geſuiti; e fu da coſtoro commeſſo non già ſulla perſona di un Vaſſallo, ma ſulla perſona di un Monarca, e dell'UNTO del SIGNORE:

Sapendo, che l'*Ordine* iſtituito in Italia da *Fr. Giovanni Battiſta da Crema*, non oſtante eſſere ſtato approvato, e confermato dal S. Pontefice Paolo III, fu cacciato da' Stati di Venezia con pubblico Editto; e la dottrina di quel Fondatore condannata in Roma:

E ricordandoſi, che i Conventuali eſiſtenti in Portogallo furono ſimilmente eſtinti in virtù di un Breve Apoſtolico ſotto il Governo del Re D. Manuele:

E che l'*Ordine de' Geſuati*, benchè fondato da S. Giovanni Colombino, fu abolito da Clemente IX nel 1668:

Riducendoſi alla memoria, dico, tutti i ſuddetti Fatti certi, ed innegabili; vedendoſi chiariſſimamente, che gli ſcandali dati, e le ſtragi fatte da' Geſuiti nella Chieſa Univerſale, ed in tutte le Monarchie, e Stati delle quattro parti del Mondo cognito, erano incomparabilmente maggiori degli ſcandali dati, e delle ſtragi fatte da' ſurriferiti Ordini, che furono eſtinti, ed aboliti; ancorchè i delitti

di

di queſti ſi uniſſero, e ſi accumulaſſero tutti inſieme; Sua Maeſtà non eſitò un ſolo momento in credere, che il fatale, intraprendente *Ordine de' Geſuiti* ſarebbe totalmente eſtinto, ed abolito ſubito, che giungeſſero al Santiſſimo Padre le veridiche informazioni delle loro abominevoli dottrine meſſe in pratica con tanti, e così ſtrani Fatti di pubblica, e notoria certezza.

E queſto, dico, era il grande, e principale oggetto della ſurriferita *Lettera*, e *Deduzione* anneſſa.

921. Oggetto, dico, riſpetto al quale venivano ad eſſere troppo inſignificanti vittime della Giuſtizia i particolari Individui del corpo *Geſuitico*, la eſecuzione de' quali rimaſe ſoſpeſa. Eſſendochè, nè poteva darſi rimedio colla picciola effuſione del ſangue di que' pochi *Socj* particolari eſpreſſi nella Sentenza del Tribunale dell' Inconſidenza, e degli altri, che rimaſero in quella riſervati; al male del Comune di cui era autrice, e conducitrice tutta la *Società*; nè vi ſarebbe ſtato modo di reprimere i clamori co' quali detta *Società* avrebbe preteſo di far credere al Mondo tutto; che col caſtigo di que' pochi *Socj* aveva ella eſpiate tutte le ſue colpe; quando che in realtà detti *Socj* non fecero ſe non che quello, che dal *Sinedrio* fu loro impoſto di fare; operando con quella cieca obbedienza, che è di loro Iſtituto nello ſteſſo modo, che fa il miniſtro di Giuſtizia, che è *ſervus poenæ*, e perciò non và a ricercare le ragioni perchè uccide la gente: Nè finalmente vi ſarebbe ſtato modo d' impedire le diſpute di Giuriſdizione, e di male-inventata Immunità in un caſo tanto enorme, colle quali il *Generale*, ed il ſuo *Sinedrio* (Rei principali di quell' eſecrando delitto) avrebbero poſto Roma ſoſſopra, per mettere alle mani queſta con quella Corte, ed alienare l'una dall'altra col fine di potere, in mezzo alle agitazioni di quelle diſpute, e dibattimenti, naſcondere, e togliere di viſta il punto principale della eſtinzione della *Società*, che era il più importante, ed il più indiſpenſabile, ed era l'unico caſtigo, che comprendeva in ſe tutti gli altri; ed era tutto quello, che la neceſſità eſigeva che ſi faceſſe, perchè vi foſſe pubblica tranquillità in

Eu-

Europa, in Africa, in America, ed in Asia: Principalmente dopo, che tutti questi oggetti furono vigorosamente appoggiati, e santificati colla filiale venerazione verso la sagra Persona del comun Padre Spirituale assiso sulla Cattedra di S. Pietro; verso del quale S. M. credette, che non si potesse dare mai eccesso di ossequio in tutto quello, che dalla ragione, e dalla possibiltà viene permesso.

922. Ma siccome le macchinazioni, e le indegnità de' Gesuiti non lasciarono, che si potessero far giungere sotto gli occhj, ed alle orecchie del Santissimo Padre quell' enormissime atrocità, e la urgenza richiedendo, (come lo richiede ancora) un pronto, ed efficace rimedio; che desse fine alle mai più viste desolazioni, che dall' Istituto, Dottrine, Discorsi, ed intraprese del Corpo individuo di detta *Società* stavano giornalmente precipitando sulle Sagrosante Persone de' Monarchi, de' Principi, e de' Stati Sovrani, e sopra il ben comune, e pubblica pace de' Popoli di tutta la Cristianità; Fu obbligata la Maesta Sua, senza maggior perdita di tempo, a preservarne (in ciò, che a lei spettava) i suoi Regni, Stati, Dominj, e Vassalli colla Legge promulgata a' 3 Settembre 1759 [a] per cui proscrisse, snaturalizzò, e cacciò fuori da' suoi Regni, e Dominj i *Gesuiti*; come fu manifesto al Mondo tutto.

923. La Provvidenza però, anche dopo essere stati espulsi i *Gesuiti*, dimostrò così visibilmente, che la Divina Grazia gli aveva abbandonati; Che nel tempo stesso, che da una parte gli Espulsi da questi Regni vomitavano calunnie contro di lui ed in voce, ed in iscritto negli aggregati d'imposture, colle quali impiegarono le stampe, che si vollero infamare con quelle mal conce produzioni; prendendo per assunto principale (fuori del Portogallo però, e da lontano) lo spacciare per *Santo* il loro *Gabriele Malagrida*; Dall' altra parte questo Mostro, per ismentirli, se ne stava componendo, e scrivendo di suo pugno nel carcere ove era rinchiuso, li due abominevoli Libri, che lo fecero trasportare al S. Offizio della Inquisizione, il quale in questi Regni, e Dominj è il Tribunale competente per qualifi-

[a] Inserita ivi al Num. XIX.

care le Propoſizioni, che ſono contrarie alla Fede, ed alla Religione, concorrendovi gli Ordinarj Dioceſani.

924. In queſto Tribunale con le prove piu eſatte, diligenti eſami, confronti di teſtimonj, e ratifiche delle ſue depoſizioni; ſulla ricognizione fatta dal medeſimo Reo, che i ſurriferiti Libri erano ſtati da lui compoſti, e ſcritti di ſuo carattere, ſulle di lui ripetite confeſſioni, e ſulla ſua oſtinata, pertinace inſiſtenza nelle propoſizioni contenute tanto ne' ſurriferiti Libri, come nelle da lui finte rivelazioni, e nelle blasfemie in quelle pronunciate: fu pubblicata contro il ſuddetto moſtro *Malagrida* alla ſua preſenza, e di tutti i Miniſtri Eſteri, de' Tribunali della Corte, di tutta la Nobiltà, e di una gran parte del Popolo di Lisbona la Sentenza, per cui a' 20 di Novembre 1761 fu eſpulſo dalla Chieſa, e rilaſciato alla Giuſtizia di Sua Maeſtà per caſtigarlo, come fu ſubito eſeguito, colla pena del fuoco. [a]

925. Sentenza nella quale fu convinto, e caratterizato il detto *Gabriele Malagrida*, e provato di tal ſorte il ſuo infernale odio contro l' Auguſtiſſima, e beneficentiſſima Perſona di Sua Maeſtà, ed il dolo, ed ipocriſia di queſto Moſtro, come riſultò dimoſtrato ad evidenza in quaſi tutti i Paragrafi di detta Sentenza, tra' quali non poſſo fare a meno di non riportare quì li ſeguenti per eſſere i più confacenti al mio aſſunto.

§. VI. *Ed avendo conſeguito il Reo col mezzo della ipocriſia, e della più raffinata malizia di eſſere tenuto per Santo, e per vero Profeta da quella gente, che per Divina permiſſione non conſiderava i fondamenti ſu i quali ſoſtentavaſi la gran macchina di quella finta ſantità; ſi riduſſe a divenire un moſtro della maggiore iniquità; Mentre non contento, nè ſoddisfatto di avere ingannati i Popoli de' Dominj di queſti Regni, da' quali aveva eſtorto un capitale ben grande con preteſto di divozioni, e di opere pie, e con altre finzio-*

a Queſta Sentenza fu ſtampata in Lisbona a' 24 Settembre 1761; eſtratta dal Tribunale *da Correição da Corte, e Caſa*, ove rimangono gli Atti originali, che ſi conſervano nell' Archivio dello Scrivano Franceſco de Magalhães, e Brito.

zioni, ed inganni : paſsò a ſpargere il più atro veleno, che aveva nel cuore, col fomentare diſcordie, e ſedizioni, e col profetizare funeſti avvenimenti, ch' egli già ſapeva, che ſi ſtavano ideando, e trattando in queſta Corte con que' funeſtiſſimi oggetti, che di poi ſi reſero manifeſti.

§. VII. E volendo conſervare così il ſuo buon nome, e fama di ſantità, preteſe di far credere le ſue finte rivelazioni, e futuri caſtighi col mezzo di dottrine mai più inteſe, meſchiate con blasfemie, propoſizioni ereticali, erronee, temerarie, empie, ſedizioſe, e che offendono l' udito della gente pia : *E queſte non ſolo furono da lui proferite, ma ſcritte ; e continuò a difenderle fino nel Tribunale del S. Offizio : Ove affermò* che gli erano dettate da Dio N. S. da Maria Santiſſima N. S. da' Santi, e dagli Angeli del Cielo dicendo, che parlavano, e comunicavano ſeco : *Giungendo a perſuaderſi, che queſti mezzi, tanto improprj di un Cattolico, ed inventati dalla malizia del Reo, ſarebbero i più adattati per evitare la continuazione de' travaglj, ne' quali ſi era poſto ; per rimettere la ſua Religione nell' antico ſtato, e per ridurre la Corte, e tutto il Regno in una generale coſternazione ; contro de' quali nudriva nel ſuo interno l' odio, che riſulta chiaramente da queſti atti, e dalle confeſſioni dello ſteſſo Reo.*

§. VIII. *Del che tutto eſſendo informato il Tribunale del S. Offizio, dove erano ſtate preſentate due Opere ſcritte di pugno del Reo : una intitolata :* Eroica, e mirabile vita della glorioſa S. Anna Madre di Maria Santiſſima, dettata dalla medeſima Santa coll' aſſiſtenza, approvazione, e concorſo di detta Sovraniſſima Signora, e del ſuo Santiſſimo Figlio, *ſcritta in lingua Portogheſe ; E la ſeconda ſcritta in Latino col ſeguente titolo :* Tractatus de Vita, & Imperio Anti-Chriſti : *ambidue riconoſciute dal detto Reo, al quale furono eſibite nella Inquiſizione, &c.*

§. XXVI. In detta Opera de *Anti-Chriſto* dice ancora : *Che nella notte de' 29 Novembre dell' anno paſſato udì le ſeguenti parole :* Hac nocte uno, id eſt, brevi, & inopinato interitu de medio tollemus Principem tam iniquæ criminationis cum adjutoribus, & adulatoribus ſuis : *E con queſte, ed altre propoſizioni ingiurioſe ad ogni ſtato di*

perſone, uniformi a quelle de' più depravati Ereſiarchi, preteſe il Reo, che ſi teneſſero per Divine le ſue Rivelazioni, e per ortodoſſe le ſue Propoſizioni, e le ſue Opere; che difeſe egli oſtinatamente anche dopo le caritatevoli ammonizioni fattegli da' Miniſtri della Chieſa.

§. XXVII. *Per le quali colpe eſſendo il Reo poſto nelle carceri del S. Offizio: diſſe con gran ſuperbia, e con preſunzione ben contraria allo Spirito di Dio: „ Ch' egli non aveva colpe da confeſſare: Ma che per eſſere venuto nella „ Inquiſizione con gran cautela, e ſegreto, ſenza ſapere ove „ lo portaſſero; e per quanto Iddio N. S. gli aveva detto, „ che ſtava nel S. Offizio, e che nel ſeguente giorno ſarebbe chiamato all' Eſame, ed al Tribunale competente; e „ che allora nel momento, che foſſe neceſſario gli ceſſarebbero alcuni dolori di capo, e di viſcere, cagionatigli dall' „ aria della notte; come di fatto gli era ſucceduto: Dichiarava: che avendo notizia, che il Re N. S. toglieva le „ Miſſioni a' Religioſi della Compagnia con pregiudizio de' „ Barbari convertiti, e da convertire, aveva avuto timore, „ che non ne veniſſe grave danno alla Perſona di S. M.; „ non oſtante, che foſſe egli certo, che operava ſenza cattiva intenzione. E che eſſendo ſtato mandato a Setubal; „ compaſſionando queſto Regno, era ricorſo a Dio S. N. „ raccomandandoſi per la Perſona del Re, e per il bene „ dello Stato; e che allora gli fu detto al cuore di ritrovare il modo di avviſare S. Maeſtà di un pericolo immi„ nente, che ſtava per ſuccederle: Che vedendoſi obbligato „ in coſcienza a ciò, aveva fatto tutte le diligenze per prevenirlo, ma che non potè conſeguirlo; [a] e che per que-*

„ ſta

[a] Fu poco fa dimoſtrato dal §. 898. al 900, che il coſtume della *Società* di queſto Moſtro è quello di ſpargere anticipate predizioni, allorchè ha determinato di commettere ſimiglianti attentati, per farli dipoi paſſare per Profezie. Lo che fu in tal forma praticato dal Generale di detta *Società*, e da' ſuoi ſudditi nell' orrendo caſo, di cui ſto trattando: Queſto è poi quello, che il ſuddetto Moſtro volle ricoprire colle tali doloſe parole; pretendendo di farſi merito con quella eſecranda malizia ſotto preteſto di aver egli fatte le diligenze per dare avviſo dell' inſulto, ma che non potè conſeguirlo. Volle dire, che

„ *ſta ragione ſi miſe a fare delle penitenze, e pubbliche, e*
„ *private orazioni, che furono aſcoltate nel Tribunale Divino;*
„ *che in virtù di queſte Iddio N.S. aveva moderato il caſtigo*
„ *al detto Re, ſiccome era ſtato a lui Coſtituito rivelato.* „

§. XXXVIII. Diſſe ancora: „ *Che Dio S. N. gli aveva*
„ *ordinato di moſtrare nel Tribunale del S. Offizio, che non*
„ *era Ippocrita, come dicevano gl' inimici della ſua Reli-*
„ *gione, alcuni de' quali erano morti pochi giorni innanzi;*
„ *il che egli Reo ſapeva per Divina Rivelazione; E per-*
„ *ciò ſoggiungeva: che ſentendo ſulla mezza notte certo*
„ *ſtrepito, domandò al Guardiano delle carceri coſa vi era*
„ *di nuovo, e che ſtrepito era quello, che ſi udiva? E ri-*
„ *ſpondendogli il Guardiano, che potrebbero eſſere tocchi di*
„ *campane, che ſolevano darſi nel Convento del Carmine*
„ *allorchè qualche Donna ſtà per partorire; aveva conti-*
„ *nuato ad udire il medeſimo ſtrepito; E che allora* ab al-
„ tro *gli fu detto, che quel romore era per la morte del*
„ *Re N.S.* [a] *E che queſto gli fu di nuovo ripetuto due*
„ *giorni dopo in tempo, che già ſonavano i Campanili;* E
„ *che ſe eſſo Inquiſitore, che lo proceſſava rifleteſſe al paſ-*
„ *ſato, ed alla iſtanza, che gli aveva fatta, aveva da co-*
„ *noſcere, che il zelo di ſalvare il Re (al quale voleva,*
„ *che dal Tribunale della Inquiſizione ſi faceſſe nota la di*
„ *lui verità ad effetto, che ſi evitaſſe l' imminente perico-*
„ *lo)*

lo aveva avviſato a Perſone private, le quali erano appunto quelle, che lo ſervivano per quel ſuo intento; E ſe egli era quello, che ſi volle dare ad intendere, perchè non fece la denunzia, o non dette parte a qualcuno de Regj Miniſtri, a' quali ſolo apparteneva il prendere informazione ſu quella denunzia? Queſto interrogatorio concludè quanto fà di biſogno.

a Impoſtura, ed imaginazione le quali dimoſtrano, che queſto Reo aveva tanta ſperanza negl' infami Conſplici della ſua indegna Congiura; che ancora dopo il ſupplizio degli altri Rei ſtati giuſtiziati; ed ancora dopo di ſtare egli rinchiuſo nelle carceri della Inquiſizione tenne per certo il funeſtiſſimo caſo da lui riferito, ingannato dalla certezza, che conſiderava eſſere nelle diſpoſizioni da lui fatte affinchè ſuccedeſſe quel caſo, come egli credette, che foſſe ſucceduto; ingannandoſi co' tiri, e cogli altri ſegni, che ſi fecero per il Marcheſe di Tanco Generale della Provincia.

„ lo) era ſtata l' unica cauſa , ch' egli Coſtituito aveva „ avuta di chiedere la brevità , e che ſi affrettaſſe il ſuo „ diſpaccio. „

§. XXXIX. *E tutto queſto eſſendo ſeguito in occaſione della morte del Marcheſe di Tancos Governatore delle Armi della Corte , e Provincia di Eſtremadura ; ſi venne a concludere : Che il Reo ſi era perſuaſo , che il ſuono delle campane , e le inſolite ſalve de' cannoni delle Fortezze, foſſero per la morte del Re ; e che non con altro fondamento ſi miſe a fingere queſta chiamata rivelazione , inventata dalla ſua malizia.*

§. XL. *E non volendo il ſuddetto Reo approfittarſi delle replicate ammonizioni , che con tutta carità gli furono fatte , perchè laſciaſſe quelle finzioni , e confeſſaſſe le colpe da lui commeſſe , che ſpettavano alla cognizione del S. Offizio: proſeguì , dicendo : „ Ch' egli era ſtato aſſoluto da Criſto S.N. „ da ogni colpa , e pena ; e che non ſapeva per qual ragio- „ ne non ſi daſſe credito alla ſua verità , ed alla depoſizio- „ ne giurata ; quando che ſi era dato credito alle Rivela- „ zioni di alcune Serve di Dio , che non ſoffrirono tanti tra- „ vaglj , e non reſero tanti ſervizj ; una delle quali era la „ Ven. Suor Maria di Gesù d' Agreda. „*

§. XLI. *„ E che nella notte antecedente alla dichiara- „ zione , che faceva , egli Reo aveva avuto una viſione in- „ tellettuale delle pene , che ſoffriva l' Anima di S. Maeſtà ; „ ed aveva udite le riprenſioni , che le davano alcune ani- „ me divote , colle parole da lui riferite , per le perſecuzio- „ ni fatte alla Compagnia ; E che queſti , ed altri conſimili „ caſtighi dovevano ſoffrire le Perſone , che contribuirono all' „ eſterminio della ſua Religione : E che in queſte coſe non „ vi era inganno , mentre ſuccedevano in un ſoggetto , a cui „ per ſpeciale privilegio Maria Santiſſima dava ogni giorno „ l' aſſoluzione nella ſeguente forma :*

„ Dominus noſter Jeſus Chriſtus Filius meus te „ abſolvat , Et ego auctoritate ipſius te abſolvo ab omni- „ bus peccatis tuis , & pœnis. In nomine Patris , & Fi- „ lii , & Spiritus Sancti. „

§. XLII. *Diſſe innoltre , prorompendo in giuramenti affirmativi , ed eſecratorj contro ſe medeſimo , e contro la ſua*

pro-

propria eterna ſalvazione: „ Che le ſue Rivelazioni erano „ vere, e che aveva ſcritta la Vita di S. Anna, ed il „ Trattato dell'Imperio dell'Anti-Criſto; annunziando caſti- „ ghi d' ordine d' Iddio medeſimo, il quale ſenſibilmente gli „ aveva dette queſte formali parole:

Niſi hæc ſcripſeris, non habebis partem mecum in Regno meo: projiciam te a facie mea:

„ E così veniva in cognizione, che una Tragedia, „ ch' egli aveva compoſta, in cui rappreſentavano Eſther, „ Mardocheo, e Amanno, era ſtata una vera Profezia di „ quello, che doveva ſuccedere in Portogallo co' perſecutori „ della ſua Compagnia, alcuni de' quali erano morti, altri „ ſarebbero caſtigati, e che ella in breve ſarebbe reſtituita „ al ſuo antico decoro, come gli ſi ſtava dicendo ab alto *„: Affermando ancora (ſenza aver riguardo neſſuno all' amore, ed al ſommo riſpetto, e riverenza dovuta a' Sovrani), che gli erano ſtate dette le ſeguenti parole in due verſi:*

Impie Rex, bini tantum tua tempora menſes:
Longa ſed ad pœnas tempora Virgo [a] dabit.

Dicendo inoltre „ Che credeva, che Dio gli darebbe licenza „ di manifeſtare quello, che già ſapeva dello ſtato dell' ani- „ ma del Re defonto. „

§. LXXXIV. *Dopo di che, avendo conoſciuto il Reo, che le feſtive dimoſtrazioni da lui inteſe, erano i ſegni co' quali i fedeli Vaſſalli Portogheſi dimoſtravano il loro incomparabile contento, ed allegria per il beneſizio della mano di Dio,*

a E' da notarſi, che la malizia di queſto fatuo, e ſagrilego diſtico conſiſte nell' equivoco poſto nella parola *Virgo*. Mentre da' Congiurati era ſtato determinato, che ſotto quel ſegno del Zodiaco, o dopo che entraſſe il Sole in *Vergine* nel meſe di Agoſto fin a che ne uſciſſe, ſi doveva eſeguire l' atrociſſimo inſulto, che per gli accidenti ſopraggiunti non potè effettuarſi prima della infauſtiſſima notte de' 3 Settembre, in cui fu commeſſo, non eſſendo S. Maeſtà uſcita dal ſuo Palazzo ne' giorni precedenti quando il Sole ſtava in quel ſegno. Deve anche notarſi, che tra' Miniſtri di S. Maeſtà non vi furono quelle morti, come il detto Moſtro diſſe, che erano ſeguite; e debbe concluderſi, che dalla ſua bocca non ne uſcì altro ſe non un compleſſo d'impoſture.

Dio, il quale ricordatosi di questo Regno, aveva concessa nuova discendenza a' suoi Augustissimi Monarchi: richiese di essere udito; e continuando colle sue solite finzioni, si lagnò di nuovo: „ Che nel Tribunale del S. Offizio non si desse „ credito alle sue Profezie, e Rivelazioni, e che fosse trat- „ tato come eretico, ed impostore; senza riflettere, che i „ Santi, che ebbero vere rivelazioni in alcune occasioni ri- „ masero illusi, come era accaduto a lui Costituito, che con- „ fessava di esserlo stato allorchè dichiarò, che era morto il „ Re N. S. „ E supponendo il detto Reo, che potrebbe an- cora far credere le dette sue finzioni, Profezie, e Rivela- zioni false, giunse a dire di più: „ Che gli era stato rive- „ lato il felice parto della Principessa N. S. alla quale Iddio „ aveva concessa una Figlia affinchè si conoscesse, che i due „ Serenissimi Conjugi non avevano impedimento per dare al- „ la Casa Reale di questo Regno la successione maschile, chè „ si desiderava; E che sapeva per mezzo della Rivelazione, „ che dovevano avere ancora Figlj maschi. [a]

926. Finalmente questo fu il *Santo*, il *Profeta*, il *Martire miracoloso*, che la *Compagnia* detta *di Gesù* lasciò dopo di se in questo Regno: E questo fu il sigillo, col quale la Divina Provvidenza confermò, ed autenticò a perpetua memoria de' Secoli futuri la giustissima, e providentissima Legge della perpetua Proscrizione di detta *Compagnia*.

FINE.

a Già di sopra si è dimostrato nella Nota (*a*) pag. 510. Che questo esecrando Mostro, e tutta la sua *Società* si erano indegnamente adoperati per frastornare questo augusto, e desiderato Matrimonio colla impostura dell' impedimento da loro divulgato in tutte le Corti di Europa; E perciò riportandosi il detto Mostro a questa antecedente impostura della sua *Società*, finse il miracolo, con cui suppose: *Che Iddio aveva concesso una Figlia, perchè si conoscesse, che i due Serenissimi Conjugi non avevano impedimento per dare alla Casa Reale di questo Regno la successione maschile, che si desiderava.* E questo come se tal Figlia vi fosse, o se tale impedimento avesse mai esistito se non se nelle macchinazioni di esso *Malagrida*, e de' scelerati *Socj* della sua *Compagnia*.

SUPPLICA
DI
RICORSO
PRESENTATA IN PUBBLICA UDIENZA
ALLA MAESTA'
DEL RE NOSTRO SIGNORE

DAL DOTTOR
GIUSEPPE DE SEABRA DA SILVA
Miniſtro del Tribunale da Caſa da Supplicação, *e Proccuratore*
DELLA CORONA

SOPRA

L' ULTIMO CRITICO STATO DI QUESTA MONARCHIA
DOPO CHE LA *SOCIETA'* DETTA *DI GESU'*
E' STATA SNATURALIZATA, E PROSCRITTA
DA' DOMINJ DELLA FRANCIA,
E DELLA SPAGNA.

Traduzione dell' Originale Portogheſe ſtampato

IN LISBONA
M DCC LXVII
PER MICHELE MANESCAL DA COSTA
D' ORDINE DI SUA MAESTA'.

SIRE

§. 1.

RIcorre alla Maestà Vostra il Proccuratore della Real Corona indispensabilmente costretto dalla urgenza del più importante, più critico, e più delicato Affare, che in oggi possa dar motivo ad impiegare la più seria considerazione, e le più deliberate risoluzioni del Gabinetto di Vostra Maestà, e di tutti gli altri Monarchi, e Principi Sovrani di Europa.

2 Si ritrova questa in circostanze così funeste, che si vede in lei, con evidenza altrettanto infelice, come notoria, la Chiesa Universale distrutta dentro se medesima; e tutte le Monarchie, e Stati Sovrani della Cristianità minacciati di cadere in tale confusione, che li precipiti in una generale inevitabile rovina, colla perdita della pubblica tranquillità de' Popoli a loro soggetti, qualora non si accorra subito a questi due estremi mali con estremi, pronti, ed efficaci rimedj.

3 Il Supplicante Proccuratore della Corona non riveste questo suo Ricorso, in cui manifesta la tristissima Crisi delle presenti circostanze, con argomenti, e con sillogismi della Logica, che possono eludersi opponendo loro altri sillogismi; ma con conclusioni, e dimostrazioni di fatti certi, ed innegabili; di fatti proprj della *Compagnia* detta *di Gesù* in tutta la parte essenziale di questo Affare; e di fatti, che dopo di avere con effetto esistito, contengono in se, per la natura di loro essenza, una verità invincibile a tutte le forze Divine, ed Umane.

4. I. In primo luogo dunque ſi manifeſta di fatto in forma ſpecifica: Che S. Ignazio quando domandò al S. Pontefice Paolo III l' approvazione della ſua *Società*, gli preſentò un ſemplice *Sommario*: una *Formula aſtratta*, o un *Piano* ſolamente abbozzato, in cui erano ſtate tirate alcune linee, ſenza dichiarare gli *Statuti*, che, in ſequela di quelle indicazioni, dovevano farſi; concludendoſi, che queſti ſemplici *Delineamenti* furono i ſoli, che dal ſuddetto S. Pontefice ſi confermarono [a].

5. II. Si manifeſta con altrettanta certezza di fatto: Che l' altro S. Pontefice Giulio III, (quello, che confermò in ſecondo luogo il così detto *Statuto*) non confermò altro ſe non che la ſteſſa *Formula* abbreviata, e gli ſteſſi identici *Delineamenti* ſurriferiti [b]; Nè poteva eſſere diverſamente, mentre dalla ſpedizione di queſta ſeconda Bolla di conferma fatta a' 2 Luglio 1550, ſi dimoſtra, che il primo Corpo di *Coſtituzioni della Società* uſcì alla luce poſteriormente, e ſolo nell' anno 1553 [c].

6. III. Si manifeſta con egual certezza di fatto; Che tutti

a Egli è un fatto innegabile provato colla Bolla di detto S. P. Paolo III; riportata a pag. 5. del Tomo I. del Corpo delle *Inſtitutiones S. J.* ſtampato in Praga nel 1757. E nella ſteſſa forma viene riferito dal celebre Scrittore Geſuita *Orlandino* nel lib. III. n. 5. della ſua *Storia* della *Società* colle ſeguenti parole: *Prolata ſunt in medium, quæ de Sociorum conſilio, ac voluntate ea de re lucubrarat Ignatius: Summa videlicet capitum, ac formularum, quibus ille nudam Religionis formam, & velut quadam lineamenta deſcripſerat.*

E continua ivi il detto Storico: *Quæ autem ab Ignatio conſcripta, ac digeſta tunc ſunt, non fuerunt illa quidem Inſtituta, Conſtitutionesque; ſed Decreta duntaxat quædam, & veluti Conſtitutionum ſemen.*

b Come conſta ſimilmente ad evidenza dalla ſua Bolla di conferma inſerita nel detto Tomo I. delle *Inſtitutiones S. J.* ſtampate in Praga alla pag. 1. e ſeg.

c Così lo atteſta il detto *Orlandino* nel lib. X. num. 50. della ſua *Hiſtoria S. J.*

tutti gli altri Sommi Pontefici, che ſpedirono Bolle a favore di detta Società, ſi riportarono alle due ſurriferite Bolle de' Som. Pont. Paolo III, e Giulio III, procedendo ſu quello, che ſi ſupponeva nelle antecedenti; e concedendo, ed accumulando, ſopra quel ſuppoſto, alla detta *Compagnia* chiamata *di Gesù* Privilegj ſtraordinarj, ed eſorbitanti a proporzione della maggiore prepotenza con cui ella andiede ogni giorno più dominando nella Curia di Roma[a]: Di maniera, che tutte le altre Bolle poſteriori alle due prime ſurriferite di Paolo III, e di Guilio III, ſi riducevano a dette due prime; e come ſi riferivano a quelle, non potevano avere maggior forza delle due; le quali furono ſimilmente ridotte in ſoſtanza alla ſteſſa *Formula abſtracta*, o alle *Delineamenta Conſtitutionum*, che in avvenire ſi dovevano fare, come furono fatte in detto anno 1553, e conſecutivamente fino al preſente, con un così pregiudizievole, ed aſſoluto diſpotiſmo, come or ora ſi vedrà.

7. IV. Si manifeſta con altrettanta certezza di fatto: Che i malizioſi Compagni, che abuſarono della Evangelica ſemplicità, e dell' autorità grande del glorioſo S. Ignazio per eſtorcere quelle due prime Conferme di detta *Formula aſtratta*, o *Delineamenti preliminari*, che dovevano pubblicarſi con dette conferme; ſubito con la maggior cautela, ed avvertenza ottennero, a forza di negoziazioni, nella prima di dette Conferme (con que' vaſtiſſimi orrendi oggetti, che ſono ſtati deplorati per il lungo periodo di più di due Secoli dalle quattro Parti del Mondo cognito) *la doloſa Facoltà di potere ſtabilire liberamente, e lecitamente tra loro le particolari Coſtituzioni, che foſſero giudicate più conformi al*

a Così ſi prova evidentemente da tutte le Bolle riportate nel *Catalogo Cronologico*, che eſiſte ſtampato dopo il Titolo del Primo Tomo di dette *Inſtitutiones* del 1757.

al fine della ſteſſa Società, a gloria di Criſto S. N. ed a benefizio del Proſſimo [a]. Facoltà, che da' ſuddetti malizioſi Compagni fu fatta ripetere, per vieppiù aſſicurarſela, nell' altra Bolla *Injunctum Nobis* del 1543, inſerita nel Tomo I delle *Conſtituzioni* della *Società* pag. 10, ove ſi leggono le ſuddette identiche parole.

8. V. Si manifeſta con la ſteſſa certezza di fatto: Che que' malizioſi Compagni, per abuſare di detta Facoltà, la diſteſero ſino agli enormiſſimi eccelſi, che in appreſſo andiedero accumulando; eſſendoſi ſerviti in queſto Regno, per acquiſtarvi autorità, e ſeguito, dello ſtratagemma di tirare a loro con preteſti di ſpiritualità, e con pie frodi, la gioventù delle Famiglie più illuſtri [b]; E di queſto ſteſſo ſtratagemma ſi ſervirono contemporaneamente in Italia, ed in Iſpagna di tal ſorte, che vedendo per una parte, che *Claudio Acquaviva*, (Cameriere d' onore del Pontefice S. Pio V) per le ſue illuſtri alleanze, e per il concetto, e ſtima in cui era preſſo quel S. Pontefice, ſarebbe un utiliſſimo Conduttore, e potente Eſecutore de' loro vaſti proggetti nella Curia di Roma, lo guadagnarono, e lo fecero entrare nella loro *Società*; e ne lo dichiararono Generale nell' anno 1581 prima, che aveſſe compiti 38 anni di età, e 14 di Religione [c]; E vedendo dall' altra parte di quanta importanza ſarrebe per loro il guadagnare nella Corte di Madrid

a Così ſi manifeſta dalla concluſione di detta Bolla di Paolo III ſpedita in Ottobre del 1540; eſpreſſa colle ſeguenti parole:

Eis nihilominus concedentes, quod particulares inter eos Conſtitutiones, quas ad Societatis hujuſmodi finem, & Jeſu Chriſti Domini Noſtri Gloriam, ac Proximi utilitatem conformes eſſe judicaverint, &c.

b Come ſi è fatto notorio nella Diviſione II dal §. 23 al 33; e dal §. 50 al 53.

c Jouvency in Hiſtor. Societatis J. Part. V. lib. XXV. §. 19. pag. 884.

drid il gran Perſonaggio D. Franceſco de Borgia Duca di Gandia, che per la ſua docilità di genio, e propenſione alla pietà ſi era diſtinto nella grazia dell' Imperatore Carlo V; lo allettarono, e perſuaſero ad entrare in quella nuova *Società*; e lo riceverono clandeſtinamente, e con tal fretta, come fu da loro rapito in Portogallo il Signor D. Teotonio di Braganza ſotto gli occhj del Re D. Giovanni III ſuo Zio; di modo che occultando il Duca di Gandia all' Imperatore ſuo Padrone il cambiamento del ſuo ſtato, fece nel 1546 alla preſenza del P. *Araujo* la Profeſſione con tal ſegretezza, che, dopo aver profeſſato, rimaſe in abito ſecolare non ſolo ad amminiſtrare la ſua Caſa, e a dare ſtato a' ſuoi figli; ma continuò ad eſercitare le pubbliche cariche, che occupava, e ſeguitò ad eſercitarle ſino al 1550, che andiede a Roma a dichiararſi pubblicamente per Geſuita profeſſo [a].

9. VI. Si manifeſta colla ſteſſa certezza di fatto: Che coll' autorità di queſti Perſonaggj, e di altri da que' Compagni aggregati a ſe, e col ſeguito, che ſi andiedero facendo in Portogallo, Spagna, ed Italia, ſi venne a ſtabilire un *Sinedrio*, che diventò così diſpotico, e così incontraſtabile nella Curia di Roma, come lo era divenuto in quella di Lisbona; per macchinare nel ſuo interno, e per far dipoi ſantificare col ſagro nome de' Vicarj di Criſto S. N. tutte quante eſorbitanze gli piacque inventare, non con altre miſure ſe non con quelle, che larghiſſimamente ſi prendevano dalla cupidigia, e da' vaſti progetti di detto *Sinedrio*; per eſſere ridotte ſubito quelle eſorbitanze a Bolle Pontificie ſenza altre eccezioni, ſe non di que' caſi, ne' quali gl' intereſſi della Curia di Roma ſi ritrovarono oppoſti a' progetti del ſurriferito *Sinedrio*. VII.

[a] *Orlandino* in *Hiſt. S. J.* lib. VII. n. 54. e 55. e lib. X. n. 37. e ſeg.

10. VII. Si manifeſta con egual certezza di fatto; Eſſerſi tutto ciò, che da me è ſtato fin' ora eſpoſto, verificato in queſti Regni con tanti, e così ſcandaloſi eſempj come furono que', che ſi leggono riportati nella *Prima Parte della Deduzione Cronologica*, che ſerve di baſe al preſente Ricorſo [a].

11. VIII. Si manifeſta con la ſteſſa certezza di fatto: Che

a Cioè a dire: Nel Governo del Re D. Giovanni III, il Breve ſpedito in nome del S. P. Paolo III, con cui il detto Sinedrio fece aſſolvere quel Monarca dalla ſuppoſta Scommunica, che finſero aveſſe incorſa per avere abbandonate le Piazze d' Africa, che non poteva più difendere dopo la ſcoperta dell' Indie, e del Braſile. *Diviſ.* V. §. 162, e 163. Nella Reggenza dell' Infante Cardinale D. Enrico, le Bolle di Legato *a latere*, e del Suſſidio fattegli ſpedire per illuderlo. *Diviſ.* IV. §. 72. *e ſeg.* Nel Governo del Re D. Sebaſtiano gli altri due Brevi ſpediti a 25 Settembre 1566, per impedire il matrimonio di quel Monarca colla Principeſſa Margarita ſorella di Carlo IX. *Diviſ.* V. §. 140, e 141. E l' altro contraddittorio Breve de' 28 Dicembre 1569 per concordare lo ſteſſo matrimonio, che poco prima era ſtato rigettato. ivi. §. 145. e 146. Nel Governo del Re D. Filippo III, i fulminanti Reſcritti fatti ſpedire in Curia di Roma dalla prepotenza di detto *Sinedrio* contro le Leggi di queſto Regno, e contro la pubblica quiete de' ſuoi Vaſſalli. *Diviſ.* VII. dal §. 258. al 272. Nel Governo del Re D. Filippo IV, li due Brevi del 1627 fatti ſpedire dal *Sinedrio* in Roma per aſſolvere il Senato di Camera di Lisbona da una ſuppoſta ſcommunica, che non vi era mai ſtata. Gli Editti, e gl' Interdetti del Veſcovo di Nicaſtro; E la Bolla dell' altro Interdetto fulminato a nome del S. P. Urbano VIII: quando che i riferiti Editti, e Bolle erano ſtati compoſti nella Caſa Profeſſa di S. Rocco in Lisbona, e letteralmente copiati colle ſolite formule nelle Cancellarie del detto Veſcovo Collettore, e della Romana Curia ſenza alterare il minimo termine. *Diviſ.* VIII. dal §. 305. al 333. E nel Governo del Re D. Pietro ciò, che ſi vidde nello ſtraordinario caſo della *Chieſa da Rua*, in cui lo ſteſſo identico Geſuita *Nuno da Cunha*, che in Lisbona era Parte, in Roma aveva fatto il Relatore di detta Cauſa, o per meglio dire il Maeſtro a' Giudici, che dovevano giudicarla. *Diviſ.* XIII. dal §. 739. al 746.

Che il *Sinedrio Geſuitico*, colla ſuddetta prepotenza arrogataſi, paſsò ad abuſare nella Curia Romana di quella facoltà, che a forza di maneggj fin da principio aveva ottenuta, col fare nuove Coſtituzioni particolari, e col diſtenderne gli abuſi a proporzione delle forze colle quali andiede ogni giorno più dominando in detta Curia, ſino a giungere alla enormiſſima atrocità di attentare con una abominevole indipendenza contro l' autorità della Chieſa, della S. Sede Apoſtolica, di tutti i Superiori Eccleſiaſtici, e di tutti i Principi Sovrani.

12. Di maniera, che per una parte il *Generale* de' Geſuita può ordinare nella *Società* tutto quanto gli pare, e piace in virtù delle ſue Coſtituzioni; non oſtanti le deciſioni della Chieſa, le Bolle emanate dalla S. Sede, le Regole preſcritte da tutti i Superiori Eccleſiaſtici, e le Leggi promulgate da tutti i Sovrani del Secolo; E per l' altra parte, colla maggiore incompatibilità, neſſuna Potenza Spirituale, o Temporale ha potere veruno ſopra detta *Società*; eſſendo che non ſolo fu data a queſta la ſuddetta Facoltà di fare Coſtituzioni particolari, o ſegrete; ma gli fu conceſſa ancora quella di mutare, caſſare, e revocare le Coſtituzioni già fatte, e di farne altre di nuovo ſecondo la diverſità de' tempi, de' luoghi, e degli oggetti, ſenza eſſere obbligata, in ciò fare, a ſoggettarſi ad eſame veruno, o ispezione, nè anche per parte della S. Sede Apoſtolica; la di cui autorità s' intende ritrovarſi inſerita *ipſo*, *& pleno jure* in tutte le future variazioni vantaggioſe alla *Società*, le quali per un effetto di detta *Facoltà* foſſero ordinate dal medeſimo *Generale*; E le fu aggiunto di più, oltre a queſto, che ne' caſi, ne' quali per parte della Chieſa, della S. Sede, o di altra qualſiaſi Potenza ſi veniſſe a fare qualunque atto di revoca, o di riforma de' ſuddetti Statuti

ti fatti dal *Generale*, ſi debba riputare come ſe gli foſſe ſtata immediatamente conceſſa la poteſtà di rimettere il tutto di ſua propria autorità nello ſtato di prima; E di più ancora, di potere nelle ſue Lettere di Deroga farvi mettere quelle date, che alla *Società*, al *Generale*, o a' *Superiori* parerà, e piacerà di ſcegliere, ſenza, che per ciò fare, ſia loro neceſſario ottenere neppure dalla ſteſſa S. Sede Apoſtolica conſenſo, o autorità, o conferma [a].

IX.

a Bolla *Dum indefeſſa* del 1571. inſerita in detto Tom. I. *Inſtitutionum S. J.* ſtampato in Praga a pag. 43. col. 1. ivi:

Decernentes .... nullo unquam tempore per Nos, aut Sedem prædictam revocari, aut limitari, vel illis derogari poſſe .... & quoties revocari, alterari, limitari, vel derogari contingat, toties in priſtinum, & eum, in quo ante præmiſſa erant, ſtatum reſtituta de novo, & etiam ſub poſteriori data per .... Præpoſitum Generalem eligenda, conceſſas eſſe, & fore.

Nell' altra Bolla *Iniunctum Nobis* del 1543, eſiſtente in detto Tom. I. pag. 10. ivi.

Et tam hactenus factas, quam in poſterum faciendas Conſtitutiones ipſas, iuxta locorum, & temporum, ac rerum qualitatem, & varietatem mutare, alterare, ſeu in totum caſſare, & alias de novo condere poſſint, & valeant. Quæ, poſtquam mutatæ, alteratæ, ſeu de novo conditæ fuerint, eo ipſo Apoſtolica auctoritate præfata confirmatæ cenſeantur, eadem Apoſtolica auctoritate de ſpeciali gratia indulgemus.

In detto Tom. I. pag. 327. col. 1. verbo *Privilegia.* §. 3. ivi:

Nulla perſona Societatis privilegium aliquod contra communia ipſius Societatis Statuta poſtulare audeat, aut obtentum retinere .... ſi quæ verò impetrabuntur hujuſmodi a Sede Apoſtolica .... irrita ſunt, & inania .... niſi .... conſentiente Societate ſit derogatum.

Nell' altra Bolla *Eccleſiæ Catholicæ* del 1590, inſerita nel detto Tom. I. pag. 104. col. 2. ibi:

Et quoties emanabunt (littera revocantes, vel limitantes) toties in priſtinum, & eum, in quo antea quomodolibet erant ſtatum reſtituta, repoſita, & plenarie reintegrata, ac de novo, etiam ſub data, per Societatem, illiusque Præpoſitum Generalem, & alios Superiores prædictos, quandocumque eligenda, de novo conceſſa, ac etiam confirmata ....

abſque

13. IX. Si manifeſta colla medeſima certezza di fatto: Che abuſando quegli ſcaltri *Compagni* fino dalla prima Conferma nel 1540 della mancanza di letteratura, e della pia, e devota bontà del, così in quel tempo chiamato, *Maeſtro Iguazio*; E vedendo que' malizioſi *Compagni* molto, e molto lontano: Procurarono di concentrare fin d' allora nella Perſona del loro *Generale* tutto il potere di diſporre, e fare leggi aſſolutamente, e diſpoticamente; ed in tal forma continuarono ad eſercitarlo, ed a ſtabilirlo ogni giorno dipoi con più forti, e ripetute Coſtituzioni fin a tanto, che nell' anno 1590 (cioè a dire più di 33 anni dopo la morte di quel Santo, ed ingannato Eroe) finirono di vomitare i ſuddetti ſuoi aſtuti *Compagni* tutto l' occulto veleno del loro diſſimulato cuore; ſcoprendo ſenza roſſore, e ſenza veruna contradizione il vero oggetto del loro indegno Piano: cioè, che Santo Ignazio in vece di avere fondato un Ordine Religioſo, era ſtato Fondatore di una Monarchia [a].

Ed

abſque eo quod deſuper a dicta Sede illarum ulterior reſtitutio, revalidatio, confirmatio, ſeu nova conceſſio impetranda ſit.

[a] Bolla *Regimini* del 1540, riportata nel Tom. I. pag. 6. col. 2. ivi:

Jubendi jus totum penes Prapoſitum erit.

Nell' altra Bolla *Licet debitum* del 1549 eſiſtente in detto Tom. I. pag. 14. col. 2. ivi:

Plenam in univerſos ejuſdem Societatis Socios, & perſonas ſub ejus obedientia degentes, ubilibet commorantes etiam exemptos, etiam quaſcumque facultates habentes, ſuam juriſdictionem exerceat.

Nell' altra Bolla *Expoſcit debitum* del 1550 inſerita in detto Tom. I. pag. 23. col. 2. ivi:

Singuli verò ſubditorum .... non ſolum Prapoſito in omnibus ad Inſtitutum Societatis pertinentibus parere ſemper teneantur; ſed in illo Chriſtum veluti præſentem agnoſcant, & quantum decet venerentur.

La Bolla *Eccleſiæ Catholicæ* del 1590 anneſſa al detto Tom. I. pag. 102, col. 1. ivi:

Univerſam gubernandi ratio-

nem

14. Ed a viſta di una confeſſione così chiara, ed autentica, cioè, che l' oggetto, ed il Piano del *Sinedrio Geſuitico* non fu di fondare un Ordine Regolare, ma bensì di ſtabilire una Monarchia terrena, ed aſſoluta; rimaſe chiaro, ed evidente, che tutti gli eccesſi, ed aſſurdi aggiunti, ed inſeriti dal *Sinedrio* nelle ſue Coſtituzioni, e nelle orrettizie, e ſurrettizie Bolle eſtorte per ſoſtenerle, furono tutti mezzi notoriamente adoperati per quello ſtrano intraprendente oggetto.

15. X. Manifeſtaſi con altrettanta certezza di fatto: Che il primo di que' Mezzi fu l' enormiſſimo abuſo, che fece il ſuddetto *Sinedrio* della eſorbitante Facoltà, eſtorta nel modo ſurriferito, di fare a ſuo libero arbitrio Coſtituzioni particolari: Abuſo con cui in vece di ſtabilire Statuti adattati al governo di un Corpo Regolare di Religioſi conſagrati al ſervizio della Chieſa di Dio; ſtabilì un Corpo di Leggi carnali, dirette a dominare, ed a mettere ſotto la loro ſoggezione la Chieſa medeſima, e tutte le Monarchie, e Stati Sovrani dell' Univerſo.

16. Cioè: Che quel ſolo Uomo chiamato *Generale* in apparenza, ma in realtà aſſoluto *Monarca*, eſercitaſſe il potere *Monarchico* ſopra tutta la *Società*, e ſopra tutto l' univerſale de' ſuoi membri, e delle perſone, che vivono ſotto la di lui obbedienza in tutti i Regni, e Stati

nem... Ignatius Fundator... Monarchicam tamen, & in definitionibus unius Superioris arbitrio contentam eſſe decrevit.

E queſto ſteſſo ſi oſſerva in pratica, come conſta dall' *Eſame generale delle Coſtituzioni, e loro Dichiarazioni*, che ſi leggono in detto Tom. I. dalla pag. 337 in sù, ove nella Parte 9. pag. 436 col. 2. n. 5. ſi legge: ivi:

Eſt item penes Præpoſitum Generalem omnis facultas agendi quoſvis contractus emptionum, aut venditionum.

Indi pag. 438 col. 2.

Et quamvis aliis inferioribus Præpoſitis, vel Viſitatoribus, vel Commiſſariis ſuam Facultatem communicet (Generalis) poterit tamen approbare, vel reſcindere, quod illi fecerint.

Stati del Mondo; E che queſta obbedienza non foſſe già la giuſta obbedienza, regolata ſecondo i principj de' Diritti Divino, Naturale, e delle Genti, che vengono eſercitati da' Sovrani ſopra i loro reſpettivi vaſſalli; ma bensì una obbedienza, che ſoggettaſſe (come in fatti ſoggetta) al potere di detto *Generale* tutti i beni, e tutti i Contratti, ancorchè ſtipulati in virtù di ſue facoltà: Ed una obbedienza tale, così illimitata, e così materiale, che ciaſchedun Membro della *Società* è obbligato ad obbedire ciecamente al *Generale* ſuo Capo, come alla ſteſſa Sagroſanta Perſona di Criſto Signor Noſtro: E' obbligato a fare tutto quello, che gli viene ordinato dal detto *Generale* ſenza riſerva, ſenza eccezione, nè eſame, e ſenza eſitare, nè anche interiormente: E' obbligato a dare alla eſecuzione di tutto quanto dal *Generale* viene determinato, il medeſimo pieno conſenſo, e adeſione, con cui è tenuto a credere i Dogmi della Cattolica Fede: Ed a metterſi nelle ſue mani, come un *cadavere*, o come uno *sbordone* in mano di un vecchio; o come *Abramo* allorchè ſi uniformò agli ordini di Dio: E queſto, credendo per una parte come coſa certa, che tutto ciò, che gli viene ordinato è giuſto; e rinunziando aſſolutamente a tutto il giudizio perſonale, ed a tutta la propria volontà [a]; E per neceſſaria

[a] Tutto queſto viene eſpreſſo nelle Coſtituzioni ſtabilite ne' Congreſſi della Società, e dichiarato per oſſervarſi: Cioè:

Nella Parte 9 di dette Coſtituzioni che ſi trova in detto Tom. I. pag. 438. col. 2. ivi:

Poterit (Præpoſitus Generalis) in omnibus quod videbitur conſtituere; & ſemper ei obedientiam, ac reverentiam, ut qui Chriſti vices gerit, præſtare oportebit.

Nella Parte 6. alla pag. 408. col. 1. ivi:

Sibi quiſque perſuadeat, quod qui ſub obedientia vivunt, ſe ferri ac regi a Divina Providentia per Superiores ſuos ſinere debent, perinde ac ſi cadaver eſſent, quod quoquoverſus ferri, & quacumque ratione tractari

ſaria conſeguenza uccidendo, e ſagrificando, per l' altra parte, fino i propj figlj, ſenza andare ad eſaminare la ragione, che ha per farlo; nel modo ſteſſo, che fu eſeguito dal Patriarca Abramo coll' Onnipotente Dio, preſo per modello; dalla di cui funeſta imitazione ne ſono derivate le' ſcellerate dottrine del *Tirannicidio*, e *Regicidio*: le tante ſedizioni de' Popoli contro i loro naturali Signori; e gli aſſaſſinj di tanti Monarchi, e Principi indipendenti, riferiti dagli Storici con orrore, e ſcandalo; e riportati nella Diviſione XII della *Deduzione Cronologica* [a].

17. XI. Manifeſtaſi con eguale certezza di fatto, che il ſecondo Mezzo, ritrovato dal *Sinedrio* per ottenere il detto abominevole fine, fu quello di far promettere a tutti i *Socj* gli aſſurdi delle Coſtituzioni ſurriferite, in tutti gli Atti ſolenni delle loro Profeſſioni ad effetto di inviolabilmente eſeguirli; di modo, che non oſtante, dopo aver profeſſato, che eſchino dalla *Compagnia*

tiart ſe finit: Vel ſimiliter atque ſenis baculus, qui ubicumque, & quacumque in re velit eo uti, qui eum manu tenet ei inſervit.

E più ſotto ivi. col. 1.

Obedientia, tum in executione, tum in voluntate, tum in intellectu, ſit in nobis ſemper omni ex parte perfecta; cum magna celeritate, ſpirituali gaudio, & perſeverantia, quidquid nobis injunctum fuerit, obeundo; omnia juſta eſſe nobis perſuadendo, omnem ſententiam, ac judicium noſtrum contrarium caca quadam obedientia abnegando.

Nella Lettera del Prepoſito Generale, che forma parte di dette Coſtituzioni, e perciò viene incorporata nel Tom. II. dell' *Inſtitutiones S. J.* pag. 165. col. 2. ſi legge ivi:

Ut ſtatuatis vobiſcum ipſi, quidquid Superior præceperit, ipſius Dei præceptum eſſe, & voluntatem: Atque ut ad credenda qua Catholica Fides proponit, toto animo, aſſenſuque veſtro ſtatim incumbatis; ſic ad ea facienda quacumque Superior dixerit, caco quodam impetu voluntatis parendi cupida, ſine ulla prorſus diſquiſitione feramini. Sic egiſſe credendus eſt Abraham filium Iſaac immolare juſſus.

a Dal §. 632 al 635.

gnia per qualunque Dignità, o Prelatura, rimangono ſempre tenuti, ed obbligati ad oſſervare la ſteſſa materiale, c'eca obbedienza.

18. Lo che già fu ad evidenza fatto conſtare dinanzi Voſtra Maeſtà (coll' autentica del ſuo Reale atteſtato) dalle quattro Profeſſioni, che il Ricorrente Procuratore della Corona inſerì nell' altro Ricorſo interpoſto ſulla clandeſtina introduzione del Breve *Apoſtolicum paſcendi*[a]; principalmente in quelle parole, che per la gravità della materia non poſſo fare a meno di quì non ripetere: e ſono queſte:

Item prometto, che non ricercarò mai, nè pretenderò Prelatura neſſuna, o Dignità fuori della Compagnia, nè conſentirò, per quanto da me ſi potrà, che ſegua nella mia perſona la detta elezione, ſolo nel caſo, che vi foſſi aſtretto per obbedire a colui, che può comandarmi ſotto pena di peccato.

Indi ſegue più ſotto:

Oltre di ciò prometto, che ſuccedendo eſſere io promoſſo alla Prelatura di qualche Chieſa; per ragione della cura, che debbo avere di ſalvarmi l' anima, e di ſodisfar bene al mio miniſterio: conſiderarò ſempre, che nel mio luogo, e nel mio caſo ſi ritrovi il Prepoſito Generale; affinchè io non dubiti di aſcoltare ſempre i conſigli, che Egli da ſe ſteſſo, o col mezzo di qualunque altro individuo della Società, che più gli piacerà ſoſtituire, ſi degnarà darmi.

Promettono innoltre nel conteſto ſeparato, in cui que' che profeſſano ſogliono ſcrivere di loro carattere con ſegreto anche più circoſpetto (viſibilmente per prevenire il caſo di eſſere aſtretti ad eſibire dette Profeſſioni; per mettere fuori allora ſolamente la ſuddetta Prima), così:

Io Bonaventura Paredes fo profeſſione, e prometto a Dio Onnipotente, alla preſenza della Vergine ſua Madre: di tutta la Corte Celeſtiale: di tutti quelli, che ſi trovano quì pre-

[a] Dal num. 8, al 12.

preſenti ; ed a Te Reverendo Padre Michele de Eyzaguirre Rettore di queſto Collegio, che fai le veci del noſtro Reverendo Padre Lorenzo Ricci, Prepoſito Generale della Compagnia di Gesù, e ſuoi Succeſſori, Luogotenente di Dio ; Povertà perpetua, caſtità, e obbedienza ; ed in conformità di detta obbedienza, prometto di avere una cura particolare nell' inſegnare a' fanciulli, ſecondo il modo di vivere, che ſi contiene nelle Lettere Apoſtoliche della Compagnia di Gesù, e nelle ſue Coſtituzioni.

Prometto in oltre una ſpeciale obbedienza al Sommo Pontefice in ciò che appartiene alle Miſſioni ; nel modo contenuto nelle Lettere Apoſtoliche della Compagnia di Gesù, e nelle ſue Coſtituzioni.

E queſto ſteſſo ſi verificò dipoi con un maggior numero di prove da trenta e più Profeſſioni originali, ed in tutto identiche, che il Miniſtro Uditore della Comarca di *Villa Viçoſa* ſcoprì nel Collegio di quella Villa, nell' eſaminare le Carte più ſegrete, dopo le quattro, che dal Mare furono gettate ſulla ſpiaggia dell' Algarve.

19. Concludendoſi evidentemente da tutti queſti fatti: 1. Che la ſuddetta cieca, materiale, ed illimitata obbedienza contiene in ſe una notoria ſchiavitù di corpo, e di anima, la quale riduce que' che la profeſſano alla medeſima condizione del *ſervus pœnæ*, o Miniſtro di giuſtizia, che uccide perchè gli ſi ordina di uccidere, ſenza altra ragione, che quella di eſeguire ſervilmente gli ordini, che gli ſono dati. 2. Che la detta ſervile, cieca, e materiale obbedienza non obbliga ſolamente gl' Individui della *Società*, che vivono in quella ; ma ancora coloro, che vivono fuori della *Compagnia*, eſſendo Prelati della Chieſa ; ſotto la quale generale denominazione ſono compreſi Veſcovi, Arciveſcovi, Cardinali, e fino gli ſteſſi Sommi Pontefici, qualora foſſero Geſuiti profeſſi.

Men-

20. Mentre ſecondo il primo conteſto di dette Profeſſioni l' Ordine Epiſcopale, e gli altri Ordini, che ſtabiliſcono ſopra di quello la loro autorità, ſono tutti ſoggetti al *Generale della Compagnia* contro la natura dell' Epiſcopato iſtituito da Criſto S. N. e contro la poteſtà, che fu data a' ſuoi Apoſtoli primi Veſcovi del Criſtianeſimo: E ſecondo l' altro conteſto, o Appendice più miſterioſa di dette Profeſſioni, ſi conclude, che il *Generale* è *Logotenente di Dio Onnipotente*, non che Vicario di Criſto in terra come ſono i ſucceſſori di S. Pietro: Che le Lettere Apoſtoliche, *alle quali i Profeſſi ſono obbligati di obbedire, non ſono già le Lettere pubblicate da' Sommi Pontefici; ma bensì le ſurriferite* Lettere Apoſtoliche della Compagnia di Gesù: *Che la obbedienza a' Sommi Pontefici non è già quella obbedienza ampliſſima, ed illimitata, che noi tutti Fedeli profeſſiamo loro in tutto ciò che ſpetta allo Spirituale; ma al contrario ella è una obbedienza ſpeciale, riſtretta, limitata, e ridotta all' unico punto delle Miſſioni: Oltre di che queſta ſpecifica, riſtretta, limitata obbedienza, non deve eſſere regolata ſecondo le* Lettere Apoſtoliche *de' Sommi Pontefici; ma bensì ſecondo le ſole* Lettere Apoſtoliche, *e* Coſtituzioni della Compagnia di Gesù, *o di quel* Logotenente di Dio; *che viene ad eſſere la ſteſſa coſa.*

21. Obbedienza, riſpetto alla quale é in oltre chiaro, e manifeſto, che per parte del *Sinedrio Geſuitico* non vi è ſtata fin'ora in realtà ſoggezione veruna a' Succeſſori di S. Pietro; anzi al contrario ribellioni così oſtinate, come furono le riferite nella Prima Parte della *Deduzione*, che ſerve di baſe al preſente *Ricorſo.* [a]

22. E *Coſtituzioni della Società*, che ſono le ſteſſe identiche *Coſtituzioni* di ſopra eſaminate; le ſteſſe identiche *Coſtituzioni* ſulle quali nè la Chieſa, nè la Sede Apoſtoli-

[a] Nella Diviſione XIII dal §. 762. al 785.

ſtolica ha potere veruno: le ſteſſe identiche *Coſtituzioni* ſecondo le quali il *Generale* può da ſe medeſimo derogare (anche con antidate, o con date poſteriori al vero tempo delle deroghe, come più gli piace) a tutto quanto venga determinato da' Sommi Pontefici: Le ſteſſe identiche *Coſtituzioni*, che ſono egualmente ſuperiori ad ogni ſuprema poteſtà de' Monarchi, e Principi del Secolo: E finalmente le ſteſſe identiche *Coſtituzioni* ſecondo le quali il *Generale* può fare, ed ha fatto a ſuo libero, diſpotico arbitrio un *Iſacco* di ciaſcheduno de' Sovrani; ed una vittima della pubblica tranquillità ciaſcheduna Nazione a queſti ſoggetta; ſenza darſi altro incomodo ſe non quello di ſpedire nel ſuo *Sinedrio*, eſiſtente nella Curia di Roma, un Decreto, perchè ſia queſto ſubito eſeguito ciecamente da' ſuoi ſudditi ne' reſpettivi Regni, e Stati dove ſono dirette ſimiglianti crudeli, ſagrileghe, ed eſecrande ſentenze di morte naturale, o di perturbazioni pubbliche di Popoli innocenti, che non poſſono mai ſtare abbaſtanza cautelati contro ſimiglianti proditorj, ed infami inſulti, ricoperti ſempre col ſagro velo della Chieſa, e della Religione: Sentenze, che hanno riempito di orrore l' Europa co' tanti funeſti eſempj ſpeculativi, e pratici quanti vengono riportati nella ſuddetta *Deduzione Cronologica.* [a]

23. XII. Manifeſtaſi colla ſteſſa certezza di fatto: Che il Terzo mezzo inventato ed ordito dallo ſteſſo *Sinedrio* al medeſimo indegno oggetto, fu quello reſo notorio ſimilmente dalle ſue *Coſtituzioni* nella ſeguente maniera.

24. Dopo, che il *Sinedrio Geſuitico* vidde di avere ſtabilita nella Chieſa, e nel mezzo delle Monarchie, e Stati Sovrani quella ſua deforme, feroce, formidabile Monar-

[a] Nella Diviſione XII dal §. 633. al 685. E nella Diviſione XV dal §. 853. ſino al fine.

narchia; paſſando ſollecitamente a dilatare in tutta la circonferenza della Terra l' Imperio univerſale di ſua tirannide: Reclutò fino le ſteſſe Perſone Secolari di ogni ſtato, e di ogni ſeſſo, ad effetto, che militaſſero ſotto le bandiere della *Società* contro i proprj Sovrani, e contro la Patria: Ciò facendoſi ſotto i preteſti più ſanti, e che poteſſero maggiormente penetrare la tenerezza degli animi pii, e devoti.

25. Sotto queſti ſpecioſi preteſti ſtabilì il detto *Sinedrio*, coll' autorità del ſuo *Generale Claudio Acquaviva*, nel principio del ſuo governo, dentro il Collegio Romano la fatale *Congregazione dell' Annunziata*: Confraternita, ſecondo l' apparente conteſto de' ſuoi Statuti, diretta ad eſercizj così lodevoli, e così meritorj come ſono: Colloquj ſpirituali, Confeſſioni, Comunioni, Indulgenze, ed altre opere di pietà, colle quali il *Sinedrio*, per mezzo del ſuddetto *Generale*, ſorpreſe la Religione del S. P. Gregorio XIII, per ottenerne la Conferma colla Bolla ſpeditagli in Dicembre del 1584 (terzo anno del Generalato di detto *Acquaviva*) [a]; ma Confraternita in realtà diretta agl' intraprendenti fini ſurriferiti.

26. Fini, che ſi andiedero ogni giorno più ſcoprendo, e facendo più manifeſti ſin dal principio di detta *Congregazione*: 1: Per il ſiſtematico, tenace, coſtante, orgoglioſo impegno, con cui il detto *Sinedrio* ſucceſſivamente andò macchinando, eſtorcendo, ed accumulando ſempre nuove *Confraternite*, e ſempre nuove Conferme, e nuove ampliazioni, ad effetto di facilitare col loro mezzo la multiplicazione di quelle ſue incaute, ed illuſe Reclute, e la illimitata eſtenſione del ſuo vaſtiſſimo Imperio. 2: Vedendoſi chiaramente dalla ſteſſa multiplicità, natura, ed oculare

[a] Bolla *Omnipotentis Dei* inſerita nel ſuddetto corpo *Inſtitutiorum* S. J. ſtampato in Praga nel 1757. pag. 88. e ſeg.

eſame di dette ampliazioni, che non potevano eſſere effetti di pura, e ſemplice pietà; nè dirette a fini giuſti, e buoni, eſſendo tanti, e tali i fini, e gli effetti come furono i ſeguenti, che paſſo a riferire.

27. In virtù di una di dette ampliazioni fu permeſſo al detto *Generale* di poter erigere a ſuo libero arbitrio in tutte le Chieſe, Collegj, e Caſe della *Società* quante mai *Congregazioni* egli voleſſe; e dar loro i titoli, ed invocazioni, che più gli pareſſe, colla poteſtà di annullarle qualora conoſceſſe ciò convenirgli; con che però tutte quelle numeroſe, illimitate Confraternite foſſero aggregate a quella Primitiva *Congregazione* fondata nel Collegio Romano, coſtituito dal *Sinedrio* come Centro di tutta quella doloſa Unione. Si eſteſero le dette ampliazioni innoltre, (ſotto quella clauſola di *Aggregazione*) non ſolo a tutte le Chieſe, Collegj, e Caſe della *Società* in tutte le parti del Mondo, ma ancora a' Seminarj, a tutti i luoghi governati dalla *Compagnia*, e fino alle *Reſidenze*, che ſono le Caſe de' Poderi, o de' Beni, ove non è ſolito riſiedere ſe non che un Sacerdote ſervito da un Fratello laico. Con altre ampliazioni l' eſecuzione di dette Confraternite ſi diſteſe ad ammettere tutte le Perſone dell' uno, e l' altro ſeſſo, colla clauſola ſteſſa di rimanere aggregate alla detta *Primitiva Congregazione del Collegio Romano nel modo ſteſſo, che i membri ſogliono eſſere inſeparabili dal loro Capo.* Con altre fu ſtabilito, che quelle Perſone, anche fuori di dette Confraternite, che praticaſſero gli ſteſſi atti ne' quali ſi eſercitano i Confrati di quelle (ſempre però intendendoſi ſotto la direzione della *Società*) godeſſero delle medeſime Indulgenze: Aggiungendoſi ancora a tutto il ſopradetto: *Oltre di ciò concediamo, e facciamo partecipi delle medeſime indulgenze, rimiſſioni, ed aſſoluzioni dalle pene tutti, e ciaſcheduno de' Monarchi, Principi,*

cipi, e Conti, che hanno il Supremo potere, ed i loro Parenti per conſanguinità, ed affinità, i quali faranno iſtanza di eſſere aſcritti ne' Libri di detta Primitiva Congregazione, *o nelle altre dipoi erette, o da eriggerſi, ancorchè aſſenti; eſercitando le dette opere di pietà, e viſitando la Chieſa, che ſarà loro più comoda, e più a grado* [a].

Di

a Bolla del S. Pont. Siſto V ſpedita in Gennajo 1587 riportata nel Tom. I. ſuddetto a pag. 92, e ſeg. ove dopo aver ripetuta la eſorbitante narrativa del Generale *Claudio Acquaviva* conclude nella parte diſpoſitiva così dicendo:

Nos igitur.... poſterioribus ſupplicationibus hac in parte Nobis porrectis inclinati, eidem Claudio, & pro tempore exiſtenti dicta Societatis Præpoſito, ſeu Vicario Generali, ut in quibusvis ejuſdem Societatis Eccleſiis, ſeu Domibus, ac Collegiis, tam in dicta Urbe, quam extra eam, per univerſum Orbem nunc, & pro tempore erectis, ſeu erigendis, & inſtituendis, quaſvis alias, ſive Scholarium tantum, ſive aliorum Chriſtifidelium tantum, ſive utrorumque ſimul, tam ſub eodem B. Mariæ Annuntiatæ, *quam alio quovis titulo, & invocatione, Congregationes, ſeu Sodalitia; unum ſcilicet, vel plura in ſingulis locis, vel Eccleſiis, pro Perſonarum frequentia, ſeu qualitate, auctoritate Noſtra ſine alterius præjudicio, perpetuò erigere, & inſtituere, necnon Congregationes, ſeu Sodalitia hujuſmodi jam nunc, & pro tempore erecta, & inſtituta, eidem Primariæ Congregationi, ſeu Primario Sodalitio auctoritate Apoſtolica, & vigore præſentium litterarum etiam perpetuò aggregare; eisque ſic erectis, inſtitutis, & aggregatis reſpectivè, eorumque Sodalibus, Scholaribus, & non Scholaribus, omnes, & ſingulas; tam plenarias, quam alias Indulgentias, & peccatorum remiſſiones, ac relaxationes; necnon exemptiones, immunitates, cæterasque gratias, facultates, indulta, & privilegia ſpiritualia, & temporalia, tam dictæ Primariæ, quam ſingulis aliis in quibusvis dictæ Societatis Collegiis, vel Domibus aggregatis, vel aggregandis Scholarium, & aliorum Congregationibus, ſeu Sodalitiis, hactenus tam per dictum, quam alios quoſcumque Romanos Pontifices Prædeceſſores Noſtros, Nosque, & Sedem Apoſtolicam, ac etiam Regia, & Imperiali auctoritate, ac tam per viam extenſionis, quam alias quomodolibet*,

28. Di maniera, che da neſſuno, che ſi metta a ponderare con mente ſana, e con matura rifleſſione le narrative, e le iſtanze, che formarono la baſe di tutte le ſurriferite Bolle, e Conceſſioni, potrà dubitarſi, che

libet, & quandocumque conceſſas, & conceſſa hactenus, ac in poſterum concedenda quibuſcunque aliis, ſive Scholarium duntaxat, ſive aliorum Chriſti fidelium tantùm, ſive utrorumque ſimul ac mixtim Congregationibus, ſeu Sodalitiis in quibuslibet Collegiis, aut Domibus dictæ Societatis hucuſque inſtitutis, ac in poſterum inſtituendis, eorumque Sodalibus, Scholaribus, & non Scholaribus, auctoritate Apoſtolica, & vigore præſentium hujuſmodi etiam perpetuò communicare, illasque, & illa ad eaſdem omnes Congregationes, ſeu Sodalitia, eorumque Sodales, etiam non Scholares indifferenter, & æque principaliter extendere, ac etiam illis concedere, & elargiri liberè, & licitè valeat .... Volumus autem, quod ſi dictæ Congregationes, aut Sodalitia, vel eorum quacumque aliquo modo eidem Societati, vel Domibus, ſeu Collegiis aliquod impedimentum, ſeu præjudicium pro tempore attulerint, idem Præpoſitus, ſeu Vicarius illas, vel illa, aut eorum ſingulas, vel ſingula diſſolvere poſſint, &c.

La Bolla dello ſteſſo S. P. Siſto V ſpedita alle Kalende di Ottobre di detto anno 1587, che incomincia *Romanum decet* riportata in detto Tom. I. a pag. 95; in cui dopo aver riferite tutte le antecedenti Conceſſioni ſpedite per la fondazione della Primitiva *Congregazione*, date per la erezione delle altre a quella aggregate, conclude:

Nos omnem dubitandi materiam circa præmiſſa quomodolibet inſurgentem .... hujuſmodi ſupplicationibus inclinati, eidem Claudio, & pro tempore exiſtenti dictæ Societatis Præpoſito, ſeu Vicario Generali, & quaſcumque, ſeu quacumque, Congregationes, ſeu Sodalitia, unam, ſeu unum, vel plures, ſeu plura dictarum Perſonarum in ſingulis Collegiis, Domibus, ſeu Seminariis, vel locis ſub directione, gubernio, adminiſtratione, vel inſtitutione ipſius Societatis Jeſu, ſeu illius Perſonarum exiſtentibus, vel ab ea dependentibus, ſub quovis titulo, ſeu Invocatione, modo prædicto, ac ſine ejuſdem Societatis Jeſu præjudicio, etiam de novo erigere, & inſtituere, illasque, ſeu illa, poſtquam erecta, vel erecta fuerint, & etiam alias jam erectas, & inſtitutas, eidem Primariæ, ſeu Primario, Congregationi, vel Sodalitio aggregare; necnon

illis

che non fiasi formato con quelle il progetto, e non si sia ottenuto di eseguire il Piano diretto a quegli esecrandi fini di sopra indicati: Cioè a dire: 1. Di fare de' *Gesuiti* in ogni Stato di Persone dell' uno, e l' al-

illis omnes, & quascumque gratias, Indulgentias etiam plenarias, & peccatorum remissiones, privilegia, immunitates, & indulta, eidem Primariæ, seu Primario, Congregationi, seu Sodalitio, & aliis, tam Apostolica, Imperiali, & Regia, quam quavis alia auctoritate concessa, & in posterum concedenda, communicare, concedere, & elargiri liberè, & licitè valeat; licentiam, & facultatem omnimodam, Apostolica auctoritate prædicta, tenore præsentium perpetuò concedimus. Necnon singulas litteras prædictas, & in eis contenta quæcumque, ad Congregationes, seu Sodalitia in dictis Seminariis, Domibus, seu Collegiis, aliisque locis, sub directione, gubernio, administratione, vel institutione ejusdem Societatis, seu illius Personarum existentibus, vel ab eis quomodolibet dependentibus, in omnibus, & per omnia auctoritate, & tenore prædictis, etiam perpetuò extendimus, & ampliamus, &c.

Bolla del S. P. Clemente VIII che incomincia *Cum sicut nobis*: spedita in Agosto del 1602 per estendere le dette *Confraternite* anche nelle Regioni Oltramarine: ivi pag. 109:

Nos igitur piis votis tuis benigne annuere volentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, tibi prædictam Insulæ Chiensis, & quascumque alias similes Congregationes apud quascumque Residentias Presbyterorum dictæ tuæ Societatis Jesu jam erectas, & in posterum erigendas, prædictæ Congregationi Primariæ Collegii Romani aggregandi, illisque Indulgentias, & gratias spirituales, per quoscumque Romanos Pontifices Prædecessores Nostros, ac Nos, & Apostolicam Sedem eidem Congregationi Primariæ concessas, communicandi facultatem auctoritate Apostolica tenore præsentium concedimus, & impertimur.

Bolla del S. Pont. Gregorio XV, che principia *Alias pro parte* spedita ad istanza dell' altro Generale *Muzio Vitelleschi* in Aprile del 1621, riportata in detto Tom. I. a pag. 243; ove dopo aver ripetute tutte le consimili Concessioni de' suoi Antecessori, conclude:

Nos piis dicti Mutii desideriis, quantum cum Domino possumus, annuere volentes.... supplicationibus ejus nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, eidem Mutio moderno, & pro tempore existenti

l'altro ſeſſo. 2. Di mettere queſte tali Perſone ſotto la ſervile, ed intraprendente obbedienza del *Generale* della *Società*. 3. Di formare in tal modo di quelle Perſone di ogni ſtato, e ſeſſo (in virtù della cieca mate-

ti dicta Societatis Præpoſito, ſeu Vicario Generali, ut in quibusvis ejuſdem Societatis Reſidentiis, ſeu illarum Eccleſiis per univerſum Orbem exiſtentibus, Congregationes, ſeu Sodalitia hujuſmodi, ſicut in aliis dicta Societatis Eccleſiis, ſeu Domibus, ac Collegiis poteſt, eadem auctoritate ſine alicujus præjudicio perpetuò erigere, & inſtituere: Illasque, ſeu illa nunc, & pro tempore erecta, & inſtituta, eidem Primariæ Congregationi, ſeu Primario Sodalitio dicta auctoritate etiam perpetuò aggregare, eisque ſic erectis, inſtitutis, & aggregatis reſpectivè, eorumque Sodalibus, Scholaribus, & non Scholaribus, omnes, & ſingulas Indulgentias, & peccatorum remiſſiones, ac relaxationes, necnon exemptiones, immunitates, cæteraſque gratias, facultates, indulta, & privilegia ſpiritualia, & temporalia prædicta ſimiliter perpetuò communicare, illasque, & illa ad eaſdem omnes Congregationes, ſeu Sodalitia in dictis Eccleſiis, vel earum Reſidentiis erectas, ſeu erecta, vel erigendas, aut erigenda, eorumque Sodales etiam non Scholares indifferenter, & æquè principaliter extendere, ac etiam illis concedere, & elargiri liberè, & licitè valeat, ſervata aliàs in omnibus, & per omnia, litterarum prædictarum forma, dicta auctoritate tenore præſentium facultatem concedimus, & impertimur, &c.

La Bolla del S. P. Benedetto XIII, che incomincia: *Redemptoris noſtri*, ſpedita ad iſtanza dell' altro Generale *Michel Angelo Tamburini* alle Kalende di Ottobre del 1729, tornando a ripetere tutte le ſuddete antecedenti facoltà di erigere Confraternite, ampliandole con grazie maggiori, ed Indulgenze, conclude, come ſi legge in detto Tom. I. alla pag. 204. nel §. 12. di detta Bolla:

Præterea eidem Michaeli Angelo, ac pro tempore exiſtenti dicta Societatis Præpoſito, ſeu Vicario Generali, ut in quibusvis aliis dicta Societatis Domorum Profeſſarum, Collegiorum, & Reſidentiarum extra Urbem prædictam per univerſum Orbem nunc, & pro tempore exiſtentibus Eccleſiis, pro eorumdem piorum operum incremento, quaſcumque alias aliorum utriuſque ſexus Chriſti fidelium Congregationis ſub titulo, & denominatione præfatis, quæ ab ipſa Primaria Congregatione, tanquam membra a capite de-

pen-

materiale obbedienza verſo i loro Direttori, o Prefetti di dette *Congregazioni*, di comune accordo col *Generale*, tanti Fanatici, inimici del proprio Re, della Patria, e fin de' proprj Genitori, e parenti più proſſimi;

pendeant, auctoritate noſtra, ſine tamen Societatis, aut Domorum Profeſſarum, Collegiorum, Reſidentiarum, Eccleſiarum hujuſmodi præjudicio erigere, & inſtituere, illasque eidem Primariæ Congregationi aggregare, ac eis ſic erectis, inſtitutis, & aggregatis, earumque Sodalibus prædictas, ac omnes, & quaſcumque alias Indulgentias, peccatorum remiſſiones, relaxationes, gratias, & facultates tam ſpirituales, quam temporales à Nobis, dictaque Sede Primariæ Congregationi hujuſmodi de cætero concedendas, ita ut Sodales pro Indulgentiis, & remiſſionibus, & relaxationibus hujuſmodi conſequendis obſervare, & exequi debent, eaſdem Indulgentias, peccatorum remiſſiones, & relaxationes pariter conſequantur (facultate aggregandi, & gratias hujuſmodi aliis concedendi duntaxat excepta) communicare.

La Bolla del S. P. Benedetto XIV: Che principia: *Præclaris Romanorum* ſpedita in Aprile del 1748 ad iſtanza del Generale *Franceſco Retz* riportata alla pag. 235, e ſeg. di detto Tom. I. Tornando a riferire tutte le antecedenti Bolle, ed un gran numero d' Indulgenze facili a guadagnare: così diſpone:

Hujuſmodi ſupplicationibus inclinati, omnes, & ſingulas Gratias, Indulgentias, Remiſſiones, & Relaxationes *antedictas, auctoritate, & tenore paribus*, non ſolum confirmiamus, & de novo, *quatenus opus ſit, ſervata tamen illarum forma, & diſpoſitione*, concedimus; verum etiam *auctoritate Nobis a Domino tradita, ac de Omnipotentis Dei miſericordia, & Beatorum Petri, & Pauli Apoſtolorum ejus auctoritate confiſi, ita* extendimus, ampliamus, & elargimur, *ut omnes, & ſinguli Adoleſcentes, ſive Sodales ſæpe dictas Congregationes erectas, & erigendas frequentantes, & præſcripta ab iiſdem Prædeceſſoribus Noſtris opera peragentes*, Plenarias quidem Indulgentias, quas etiam Animabus Chriſti fidelium, quæ Deo in charitate conjunctæ ex hac vita migraverint, per modum ſuffragii applicare poſſint, *luerentur.*

Dopo le quali parole ſegue il Catalogo di dette Indulgenze.

La Bolla *Glorioſa Domina* ſpedita in Dicembre di detto anno dal medeſimo S. Pontefice, eſiſtente a pag. 239. e ſeg. Riportando nella loro letterale eſtenſione tutte le Bolle antecedenti: così conclude:

Motu

ſimi ; come dalla eſperienza è ſtato dimoſtrato. 4. Di precipitare in una così grande, e dannoſa confuſione tutti i Regni, e Stati Sovrani in modo tale, che non ſi poteſſe diſtinguere tra' Vaſſalli quali foſſero i buo-

Motu proprio, & ex certa ſcientia, meraque liberalitate noſtris, ac de Apoſtolica Poteſtatis plenitudine, ſingulas praeinſertas Gregorii XIII, Sixti V, Gregorii XV, Praedeceſſorum praedictorum, & nuperas litteras noſtras, omnesque, & ſingulas gratias, conceſſiones, facultates, Indulgentias, remiſſiones, relaxationes, immunitates, & ampliationes in eis reſpective contentas, & expreſſas, ſingillatim, & in ſpecie, Apoſtolica auctoritate tenore praeſentium confirmamus, & innovamus.

Sane dignum, & congruum arbitrantes, ut quemadmodum Primaria Congregatio, ſeu Primarium Sodalitium praedictum ſub Glorioſiſſima Dei Genitricis Titulo, & Protectione in via pietatis progreditur, ita & aliae piorum Sodalium Congregationes, quae ſpiritualium gratiarum hujuſmodi participationis conſortes ſunt, aut eſſe cupiunt, ſub tanta Virginis patrocinio, & auſpiciis, in ſimilium piorum operum exercitatione proficiant, & per hoc eidem Primariae Congregationi, ſeu Primario Sodalitio, tanquam membra capiti, congruere dignoſcantur, &c.

La Bolla *Quo tibi* ſpedita a nome dello ſteſſo S. Pontefice in Settembre 1751 ad iſtanza del Generale *Ignazio Viſconti*, riportata a pag. 254. di detto Tom. I. così conclude nel §. 5 :

Nos itaque nihil impenſius cupientes, quam ut omnes Chriſti fideles ad Chriſtianae pietatis exercitia peragenda ſuaviter, fortiterque per cœleſtia etiam munera alliciantur, & amplioribus gratiarum favoribus te, dilecte Fili, tuamque Societatem proſequentes, tibi moderno, & pro tempore exiſtenti Societatis Jeſu Praepoſito Generali, tenore praeſentium Apoſtolica auctoritate facultatem tribuimus, & impertimur ; ut non ſolum ſaepe dicta Congregatio de Poenitentia in Templo Domus Profeſſae Panormi, ut praemittitur, erecta ; ſed omnes, & ſingulae tam Virorum, quam Mulierum, ſive utriuſque ſexus Congregationes, Confraternitates, et Sodalitia, ſive in Aedibus, ſive in Eccleſiis Societatis Jeſu ubique locorum, Canonicè tamen erecta, et erecta, ſive erigenda, et erigenda, non obſtantibus quibuſcunque Apoſtolicis, ſive pro particulari Congregatione, ſivè generaliter editis Conſtitutionibus in contrarium earumdem praeſentium facientibus, Prima Primaria praefa-

ta

i buoni, e fedeli cittadini, e quali foſſero i male-intenzionati, e ſegreti *Geſuiti* traveſtiti, ed occulti, e come tali inimici comuni della vita degli uomini, e della pubblica quiete. 5. Di poterſi dal *Sinedrio* eſaminare il genio, e le paſſioni di tutti que' Confratelli, o Socj aggregati; ad effetto di ſervirſi, come ſempre coſtumò fare, di quelli, che trovaſſe più propenſi a credere le ſue abominevoli dottrine, e più atti a ſervire d' iſtromento delle ſue atrocità nelle occaſioni di tumulti, e di aſſaſſinj; co' quali il detto *Sinedrio* ha meſſi ſoſſopra, e riempiti d' orrore tutti i Regni, e Stati Sovrani di Europa [a].

29. XIII. Manifeſtaſi colla ſteſſa certezza di fatto, in conferma chiariſſima di tutto il ſurriferito, che il Quarto mezzo di cui ſi ſervì il *Sinedrio Geſuitico* per ricoprire quella maſcara, quel fingimento, e quella confuſione de' buoni, e fedeli Cittadini co' ſuoi *Socj eſterni*, ed occulti, conſiſtè nell' altro Stratagemma reſo notorio dall' *Eſame* delle ſue *ſteſſe Coſtituzioni*: Venendo in queſte ſtabilito, *che l' abito de' ſuoi Socj ſi doveſſe accomodare all' uſo de' luoghi ove eglino viveſſero* [b]: E nelle Dichiarazioni relative alla proibizione di uſare di abiti di ſeta, e di panni di valore, fu queſta ſubito limitata *in que' caſi, che poſſa darſi qualche occaſione, o neceſſità, che obblighi i Socj ad uſare di abiti migliori* [c]; E fu parimente ſtabilito

ta aggregare, ſeu aggregari facere, ac permittere poſſis, et valeas, et quilibet ſucceſſorum tuorum poſſit, et valeat. Interim Apoſtolicam Benedictionem tibi, dilecte Fili, et ejuſdem Societatis Religioſis Alumnis peramanter impertimur.

a Come ſi è reſo manifeſto nella *Deduzione Cronol. e Analitica* dal §. 633. fino all'ultimo.

b In detto Tom. I. Part. VI. Cap. II. §. 15. pag. 410. *In veſtitûs itidem ratione tria obſerventur; primum ut honeſtus ille ſit; alterum, ut ad uſum loci, in quo vivitur, ac commodatus; tertium ut profeſſioni paupertatis non repugnet.*

c Ivi: pag. 411. col. 2. lett. M. ivi: *Hoc*

bilito in dette *Coſtituzioni*: *che ſi riſerva l'arbitrio di mutare la forma del veſtire ſecondo ſi giudicarebbe eſſere più conveniente, e di maggior aggrado a Dio* [a]. *Coſtituzioni*, gli abuſi delle quali diretti a maſcherare tutto, ed a' ſurriferiti fingimenti, ſi ſono reſi notorj all Univerſo Mondo.

30. Mentre non vi è in oggi, tra le Perſone iſtruite, chi non ſappia, che i *Geſuiti Profeſſi*, e veſtiti colla ſottana, tutte le volte, che loro fa conto ſi traveſtono ſubito; e ſi veggono in Coſtantinopoli col Caffetà, e col Turbante: nella Indie colla *Toca*, e *Cabaja*: nella Cina coll' abito, e diſtintivo de' Mandarini di varie claſſi: E ſi veggono ſimilmente in Europa *Geſuiti eſterni*, altri in abito ſecolare con giubba, parruca, e ſpada: altri veſtiti da Abatini, altri con abiti talari, altri con mozzetta, e con rocchetto; ed altri fino colla Porpora Cardinalizia nel mezzo della Romana Curia.

31. Fatti tutti così contrarj alla Ragione, e così oppoſti alla S. Euangelica ſemplicità, che ſi renderebbero incredibili, ſe non foſſero verificati colle prove irrefragabili, che li rendono di una certezza notoria.

32. Tali ſono le prove; per quello ſpetta alla Turchia, alle Indie, ed alla Cina, che ne danno tutte le Nazioni Europee, le quali furono teſtimonj oculari, e lo

Hoc intelligendum eſt in iis, quibus Domus novas veſtes providet: Non tamen repugnat, quod qui Societatem ingrediuntur, ſi panno pretioſiore, aut re ſimili induti venerunt, eo uti poſſint. Nec etiam ſi in occurrenti aliqua occaſione, vel neceſſitate quis veſtibus melioribus, honeſtis indueretur: Sed ad ordinarium veſtiendi modum eis uti non debent.

[a] Ivi Cap. IV. n. 2. pag. 439. col. 1. ivi:

Prima ad res externas pertinet, veſtitus, victus, & expenſarum *quarumlibet, ad perſonam Præpoſiti ſpectantium: Quæ omnia vel augere, vel imminuere poterit Societas prout Præpoſitum ipſum, ac ſe decere, & Deo gratius fore judicabit.*

lo ſono ancora al dì d' oggi di tutte le Geſuitiche trasformazioni contrarie all' eſempio, con cui gli altri Ordini Regolari ſtanno tutti combattendo per la S. Fede nelle Miſſioni di quelle parti di Mondo, armati ſolo colla povertà degli abiti de' reſpettivi loro Iſtituti.

33. E tali ſono le prove, per quello ſpetta all' Europa, che riſultano dall' Evidenza di fatti così certi, e concludenti, come (per ragione d' eſempio) i ſeguenti.

34. Sia la prima Evidenza di fatto: Ciò, che fece ſotto il governo del Re D. Giovanni III, il *Geſuita Alfonſo Barreto*, il quale, benchè figlio de' Signori di Freiriz, e Penagate, fu mandato, ad effetto d' ingannare la Plebe di Lisbona *traveſtito da mariola, ricoperto colle veſti, che da tal gente vile ſi coſtumano uſare, e vivendo tra detta razza di gente, affinchè non diffidaſſe di lui come di uno ſtraniero, ma ſi appigliaſſe a' ſuoi conſigli, come di un amico.* E ciò, che fece l' altro Geſuita *Manuele Goudinho*, mandato ſimilmente traveſtito in abito di Studente per introdurſi trà la Gioventù, che ſtava agli ſtudj nella Univerſità di Coimbra per ingannarla; E tutti gli altri ſtratagemmi della ſteſſa qualità riportati nella *Deduzione*, che ſerve di baſe al preſente *Ricorſo* [a].

35. Sia la ſeconda, quella del Duca di Gandia D. Franceſco Borgia (poi canonizato) che lo abbiamo veduto di ſopra [b] *Geſuita Profeſſo di cappa, e ſpada*, governare la ſua caſa, dare ſtato a' ſuoi figli, eſercitare le pubbliche cariche, che occupava; e fare tutto queſto ſotto gli occhj dell' Imperatore Carlo V, ſuo Padrone, nel mentre che queſti lo teneva per Cortiggiano, e per Miniſtro; fin a tanto che paſsò a Roma a dichiarare, che era quel tale *Geſuita Profeſſo*,

a Con ſpecialità nella Diviſione XI. pag. 581.

b Nel §. 8. della preſente *Supplica*.

feſſo ; con grande ſpavento del ſuddetto Imperatore.

§6. Sia la terza Evidenza di fatto , con cui ſi tolga ogni dubbio , quella coſtituita dal *Generale della medeſima Compagnia Gio. Paolo Oliva* [a] , nella ſua Lettera ſcritta ad un Nobile Veneto , che lo avevano perſuaſo a farſi Geſuita : in cui ſpiega lo ſpirito della ſua *Compagnia* ſu quel propoſito , ed il coſtume di uſare del ſuddetto Stratagemma dell' abito mentito ; colle ſeguenti preciſe parole.

Signor N. N. Venezia.

Non è credibile , quanto i periodi di queſta religioſa lettera di V. S. Illuſtriſs. in me accendano lo ſpirito , per divenire quel che dovrei eſſere , ſervendo ad una Compagnia , di cui ella tanto ſoſpira di vivere figliuolo , e ſuddito. Il Sagrificio , che da Lei ſi diſegna , non cede al Sagrificio di Abramo , e ugguaglia l' olocauſto di S. Aleſſio : Da che per Criſto eſibiſce di ſoſtituire a grande Spoſa l' obbrobrio della Croce , e 'l tormento de' Chiodi. Senza dubbio , io l' accoglierei tra' Servi di Dio con quella venerazione , che merita il ſuo fervore , ſe , lungamente eſaminate le circoſtanze dell' offerta , non conoſceſſi , volerla l' Eterno Padre Miniſtro di sì eccelſa Repubblica , e non Allievo di sì umile Comunità. Per ora , come ſeguì nel Patriarca , a Dio baſta il diſegno in Lei del Parentado abbandonato. Benſì moſtrerò in proceſſo di tempo , come poſſa V. S. Illuſtriſs. accoppiare al Sagramento delle Nozze le Palme , e le Corone della Religione. Così , ſotto di me , un gran Cardinale ſi dedicò a Dio ; rimanendo nella Porpora , per ſervire alla Chieſa , e Crocifiſſoſi alla Compagnia , per non demeritare gli acquiſti della ſantità , con occulta , e giurata ſoggezione a chiunque ſarà , ed è ſucceſſore del S. Padre.

[a] Nel Tom. II. delle ſue Lettere ſtampate in Roma nel 1681 dal *Vareſe* con licenza de' Superiori. Lettera 720. pag. 153 , e ſeg.

dre. A Lei non mancherà congiuntura di promuovere il Divino ſervizio ne' Magiſtrati, che l' altura del Caſato le prepara: E così ſarà più noſtra, eſſendo ſua, e veggbiando alla noſtra difeſa. Chi sà, che forſe un giorno col Corpo Ella non ſia, ove io già la ricevo con lo Spirito! Talora profetizza anche chi non è Profeta.

37. Di modo, che non baſtò tutta la prudenza, e vigilanza di quella ſaggia, ed illuminata Repubblica per impedire, che non vi foſſe tra' ſuoi membri un *Geſuita* in figura di Patriarca: Ed un altro occulto *Geſuita*, veſtito coll' abito di Nobile Veneto, e di Senatore, poſto nell' interno del Senato, e ſpione eſterno della *Società*: Non baſtò la grande autorità del Sagro Collegio, per far sì, che non foſſero ſimilmente nel ſuo corpo *Geſuiti* occulti, qualora i ſignori Cardinali ſi laſciano perſuadere, o guadagnare dal ſuddetto *Sinedrio*.

38. Venendoſi con ciò a ſcoprire la vera cauſa, che ha prodotti tali, e così ſtraordinarj effetti come furono. 1. La durezza con cui *Diego Lainez* (il più intraprendente Geſuita, che ebbe la Compagnia) ricusò il Cappello Cardinalizio nel 1555 con preteſti di religione, nel mentre, che ſtava macchinando la conquiſta del Mondo [a]. 2. La coſtanza, con cui lo ſteſſo *Lainez* nell' anno medeſimo fece ricuſare a' ſuoi *Socj* i Veſcovati, ed Arciveſcovati offerti loro da Ferdinando Re de' Romani [b]. 3. La politica, ed aſtuzia con cui, ſecondo il medeſimo ſpirito, il *Sinedrio* Geſuitico sì cautelò nelle ſue Coſtituzioni collo ſtabilirvi, che nè il *Generale* poteſſe accettare dignità neſſuna ſenza il conſenſo della *Compagnia*, nè i *Socj* di queſta ſenza la licenza del *Generale* [c]: Che una tal li-

a Lo ſteſſo *Orlandino* nella Storia della Società lib. XV. §. 7. e 8. *b* Detto ivi §. 9. *c* Come ſi legge nel Tom. I. di dette Coſtituzioni pag. 437. §. 13. p. 439. let. B. e pag. 440.

licenza non ſi daſſe mai, ſe non quando il Pontefice obbligaſſe a darla con precetto ſotto peccato [a]: E che accettando dette Dignità, reſtaſſero ſempre obbligati ad aſcoltare i conſiglj della *Società* [b]: vale a dire, che rimaneſſero ſotto la ſurriferita cieca obbedienza verſo la medeſima *Società*. 4. L' effetto dell' altro fenomeno, con cui il *Generale Claudio Acquaviva* ſi oppoſe al Papa con tanto impegno nel 1593 contro la nomina al Cardinalato, che Clemente VIII aveva fatta in perſona del *P. Franceſco di Toledo*: [c] 5. E finalmente il ſignificantiſſimo fatto di vederſi un così poco numero di *Geſuiti* riveſtiti della Porpora Cardinalizia, qualora ſi paragoni col gran numero di Cardinali uſciti dagli altri Ordini Regolari infinitamente meno potenti, e meno conſiderati nella Curia di Roma.

39. Effetti, che non poſſono ragionevolmente attribuirſi ad altra cauſa, ſe non che alle Confraternite, Aggregazioni, ed Aſſociazioni ſurriferite: eſſendone queſta la cauſa manifeſta; cioè, che fa più conto al *Sinedrio Geſuitico* di avere Cardinali, Arciveſcovi, e Veſcovi in apparenza, ma in realtà *Geſuiti profeſſi*, che non poſſano eſſere conoſciuti per tali; (come ſuccedette col Duca di Gandia D. Franceſco de Borgia, col Patriarca di Venezia, col Senatore Veneto, e col Cardinale, di cui fece menzione nella ſuddetta lettera il *Generale Gio: Paolo Oliva*); piuttoſto, che fare entrare nel Sagro Collegio, negli Arciveſcovati, e Veſcovati i ſuoi *Socj*, con laſciare pubblicamente l' abito: Eſſendo che contro queſti Cardinali, Arciveſcovi, e Veſcovi *Geſuiti* conoſciuti per tali, tutte le Corti ſtarebbero cautelate; quando all' oppoſto contro gli occul-

[a] Ivi pag. 440, 441, 442, e 446.
[b] Ivi pag. 446. §. 6.
[c] *Juvency* nella Storia della Società Lib. XI. Part. V. §. 55, e Lib. XV. Part. V. §. 5.

occulti, e ſconoſciuti non può eſſervi, nè vi è ſtato mai nè modo, nè mezzo con cui le dette Corti impediſſero, che un *Geſuita* occulto, e clandeſtinamente profeſſo, non foſſe o poſto a ſedere ſulla ſteſſa Cattedra di S. Pietro; o non occupaſſe le cariche più importanti ne' Gabinetti; o non daſſe il ſuo voto ne' Conſiglj di Stato; o non paſſaſſe al governo delle Dioceſi; o non foſſe promoſſo a' maggiori impieghi ne' Tribunali, e nelle Magiſtrature: Onde tutti queſti occulti *Geſuiti*, (e come tali ſoggetti, e tenuti alla obbedienza verſo il *Generale* di detta *Società*,) rovinaſſero inevitabilmente la Chieſa Univerſale, le Dioceſi, le Monarchie, e Stati Sovrani, ed i Popoli a queſti ſubordinati; riducendo il Mondo a confuſioni, a perturbazioni, e diſcordie, come dal *Sinedrio* Geſuitico per più di due ſecoli è ſtato fatto colle funeſte, orrende ſtragi della Religione, e della pubblica quiete di tutta la Criſtianità riferite nella *Deduzione*, che ſerve di baſe al preſente *Ricorſo*. Stragi, contro le macchinazioni delle quali neſſun Principe Sovrano poteva cautelarſi fin tanto, che ſi riteneva nelle ſue Dioceſi, ne' ſuoi Palazzi, Gabinetto, Tribunali, e Magiſtrature i fautori, ed eſecutori de' più grandi inſulti, traveſtiti, ed occulti ſenza avere nè modo, nè mezzo per conoſcerli, e diſcoprirli.

40. Ma il più maraviglioſo è, che tutto queſto non ſolo fu previſto in Portogallo, ed in Iſpagna fin dalla prima origine di dette Confraternite, Aggregazioni, ed Eſercizj, come ſi vedrà tra poco [a]; ma che fu ancora conoſciuto deciſivamente pochi anni dopo ſeguiti quegl' intraprendenti ſtabilimenti, per la deciſiva, e chiara eſperienza delle tante rovine, che dallo ſteſſo funeſto ſtratagemma furono fatte in queſto Regno, e ne' ſuoi Dominj.

a Dal §. 41 al 54. del preſente *Ricorſo*.

41. Nel Cap. XXXII della Rappreſentanza, che lo Stato del Popolo di queſto Regno fece al Re D. Filippo III nelle *Corti* da lui adunate in Lisbona nel 1619, fu eſpoſto quanto ſegue:

Deve in particolare la M. V. dar ordine, che ſi dia provvedimento per impedire, che alcuni Religioſi di queſti Regni, e Conquiſte non poſſeggano tanti beni ſtabili, de' quali V. M. potrà prevalerſi in qualche urgenza; laſciando loro quanto baſta per il riſpettivo congruo mantenimento; e perchè rimangano più liberi dal negoziare in tanti generi, e cambj, coſa tanto indecente a Religioſi, ed a perſone dedicate a Dio. Ed ordinare a' Padri della Compagnia, che diſmettano, ed eſtinguano una Congregazione di Secolari, che hanno, tanto in queſta Città di Lisbona, come in altre parti ove ſi ritrovaſſe; nel modo ſteſſo, con cui fu ordinato, che ſi disfaceſſero, ed annullaſſero quelle ſtabilite nella India, ed in Evora per le molte ragioni, che vi ſono per ciò fare; Mentre ſi conoſce, e ſi vede, che non tengono, e non pretendono di avere dette Congregazioni ſe non per renderſi con un tal mezzo ſignori, ed arbitri del Popolo.

E la riſpoſta data dallo ſteſſo Monarca a' 31 Ottobre 1620 ſopra il ſuddetto Capitolo fu la ſeguente:

Il Capitolo XXXII contiene due parti: La prima de' Beni ſtabili, e della negoziazione, che ne riſulta, onde ſono obbligati a trattare tanto in coſe di commercio; ſi ordinarà, che ſi conſideri nel Tribunal Supremo di Palazzo; E ſi potrà ancora fare un Congreſſo di Perſone gravi, e zelanti, per trattarvi del come poſſa rimediarſi a queſto ſenza ſcandalo, e ſenza ſcompiglio; e mi ſarà dato conto con Conſulta di quanto ſarà da loro propoſto, acciò io poſſa prendere quella riſoluzione, che ſarà più conveniente al ſervizio di Dio, ed al vantaggio della medeſima Religione. Alla ſeconda delle Congregazioni *è ſtato provviſto con ciò, che è ſembrato conveniente in quelle della India; E riſpetto a quelle di Lisbona, e di altre parti, incarico il Conſiglio di*

pren-

prendere la ſua riſoluzione in ciò che concerne queſto affare; E ſi riſponderà alle Corti, *che reſto inteſo di queſto, e che darò ordine, che vi ſia provviſto nel modo, che ſarà più conveniente al ſervizio di Dio, e mio.*

42. Eſſendo però venuto a morire quel Monarca cinque meſi dopo, al' ultimo di Marzo 1621, diedero i Geſuiti una tal volta a quell' affare delle Confraternite, che davano loro tutte le ſurriferite forze; che abuſando de' principj del Governo del Re D. Filippo IV per ſoſtenere le dette Confraternite, e per impedire, che non ſi daſſero le Provvidenze colle quali il Monarca, ultimamente defonto, aveva in gran parte rimediato alle calamità fin allora ſofferte da queſto Regno; eſtorſero nel Regio nome del nuovo Monarca un Decreto ſegnato a' 15 Aprile 1621, del ſeguente tenore:

Al Duca di Villa Hermoſa.

Con Corriero eſpreſſo ſpedirete ordine al Marchese de Alenquer, che non pubblichi le Riſpoſte alle Corti *radunate in Portogallo fin' a tanto, che non riceva queſto mio Ordine; e ſe foſſe per ciò neceſſario qualche mio diſpaccio, mi ſi mandi ſubito a firmare.*

E ſotto il ſuddetto Decreto ſi trova ſcritto quanto ſegue:

Fu mandato queſto Ordine al Vice-Re perchè lo faceſſe eſeguire, con Lettera di S. M. de' 16 di detto meſe.

43. Da quel tempo, in cui nel Regio nome del Re D. Filippo IV fu ſpedito il tale orrettizio, ſurrettizio, fatale Decreto, rimaſe il *Sinedrio Geſuitico* tormentando il Governo di detto Monarca tanto, quanto fu dimoſtrato da' fatti eſpoſti nella *VIII Diviſione* della *Deduzione Cronologica*, ad oggetto di confondere, e ricoprire, come avvenne, il detto ſtratagemma delle ſue Confraternite tra le tante altre ſue macchine, e

controverſie di modo, che le predette Confraternite hanno continuato a durare in queſta ſteſſa Corte di Lisbona, e nel Regno fino a' noſtri giorni; che ſi ſono ritrovati Prelati, e Miniſtri incorporati nella *Società* con Patenti a loro dirette da' *Generali* della *Compagnia* col doloſo pretesto di comunicar loro le Grazie, Indulgenze, e Privilegj di dette Confraternite: dando loro a bere queſto veleno con targhe miniate, e con caratteri d' oro, nel modo ſteſſo, che ſogliono ricoprirſi, e maſcherarſi le pillole più diſguſtoſe, ed amare. Patenti, alcune delle quali già ſono ſtate preſentate al Ricorrente Proccuratore della Corona da Perſone, che in buona fede le conſervarono fin a tanto, che la recente *Prammatica Sanzione del Re Cattolico*, e gli Atti de' ſaggj, e vigilanti Parlamenti di Francia hanno ſcoperti al Pubblico gl' inganni ſoſtanziali, che ſi ricoprono ſotto quelle ſpecioſe apparenze.

44. XIV. Manifeſtaſi con egual certezza di fatto in conferma chiariſſima di tutto il ſurriferito: Che il *quinto Mezzo*, uſato dal *Sinedrio* al medeſimo fine di confondere i buoni, e fedeli Cittadini co' ſuoi *Socj eſterni*, ed occulti; e ad effetto di eſaminare tra queſti le inclinazioni, ed il genio di ognuno; e per dipoi ſervirſi di quelli, che ritrovaſſe più idonei, e proprj a far ſedizioni, ed inſulti; conſiſtette nell' abuſo dell' altro pio, e ſanto Iſtituto degli *Eſercizj*, dalla *Società* chiamati *di Santo Ignazio*; che i *Socj Giulio Negroni*, *Baldaſſar Telles*, *Niccola Orlandino*, ed altri ſi ſforzarono di perſuadere, che di fatto furono iſtituiti dal detto Santo [a]; non oſtante, che queſto non ſi ſia provato concludentemente; anzi che è manifeſto,

a *Giulio Negroni* in Seceſſu Cap. 4. *Baldaſſar Telles* nella Cronaca lib. I. Cap. XXXV. n. 12. *Orlandino* nella Storia della *Società* lib. I. pag. 27. num. 132.

ſto ; che il detto *Sinedrio* ſi valſe dell' autorità , ed appoggio dell' allora *D. Franceſco de Borgia Duca di Gandia* , per preſentarli al S. P. Paolo III ad effetto d' impetrarne , come ne impetrò , la conferma [a].

45. Certo è però , che gli Atti , come ſi preſentano alla viſta per la letterale eſpreſſione del formolario di detti *Eſercizj* , preſi così in aſtratto ; ſono molto pii , ſono molto meritorj , e lodevoli : ſono Atti ne' quali ſi eſercitarono molti , e grandi Santi , venerati dalla Chieſa Univerſale ſu gli Altari ; e perciò furono Atti degniſſimi di aver formato l'oggetto dell' applicazione , e della dottrina di un Santo così immerſo nell' amore , e ſervizio di Dio , come fu S. Ignazio.

46. Queſto è il concetto , che fece ſempre tutto il Mondo Criſtiano de' ſuddetti *Eſercizj* ; onde non vi è ſtato mai neſſuno , che ſe ne lagnaſſe per ciò che ſpetta alla bontà morale in quelli eſiſtente. Si lagnarono bensì tutti gli uomini dotti , e prudenti , e tutte le Comunità pie , ed illuminate degli abuſi , che il detto *Sinedrio* fece della ſpiritualità di detti *Eſercizj* col farli ſagrilegamente ſervire alle intraprendenti temporalità delle ſue ſedizioni , e de' ſuoi ſiſtematici inſulti.

47. E ſi lagnarono con ragione grande , e notoria ; non ſolo perchè non ignoravano , che i diſordini più eſecrandi , che ſono compianti dalla Chieſa di Dio , dalle Monarchie , e Stati Sovrani , furono ſempre commeſſi ſotto preteſto di quanto vi è di più religioſo , e di più ſagroſanto [b] ; ma ancora perchè i fatti avevano dimoſtrato , e andavano ogni giorno dimoſtrando ſpecificamente con deciſivo diſinganno ; che quel-

a Lo ſteſſo *Telles* lib. I. cap. XXXIV. num. 8. *Orlandino* ivi lib. VIII. §. 1.

b Come reſta manifeſto nella detta Parte I. Diviſ. X. dal §. 408. al 414. e dalle note ivi aggiunte.

quelle Unioni, da' *Socj* della *Compagnia* aggregate loro, medianti le ſurriferite Confraternite; e le iſtruzioni, che davano a' Confrati ſotto l' apparente aſpetto degli *Eſercizj ſpirituali* de' quali ſto trattando; erano in realtà Conventicoli ſedizioſi, proibiti da tutte le leggi de' Regni, e Stati Civili: Erano ſollevazioni de' Vaſſalli contro i proprj Sovrani, e contro la pubblica tranquillità de' Popoli agitati dal furore del Fanatiſmo, che in loro s' inſpirava, e tra loro ſi ſpargeva; Ed erano aſſaſſinj, ladroneccj, diſordini, ed inſulti di ogni genere contro la Religione, e contro la Umanità. Queſti furono per tanto i certi, veri, e notorj motivi delle ſurriferite lagnanze; delle quali diede eſempj ſignificantiſſimi prima il Portogallo, e poi ſubito la Spagna.

48. Si lagnò in Portogallo il Corpo illuminato della Univerſità di Coimbra appena queſti *Eſercizj* ſul loro principio incominciarono a moſtrare gl' inganni, che vi erano ſotto naſcoſti: E ſi lagnò co' deciſivi termini ſeguenti riportati dallo Storico Geſuita *Baldaſſar Telles* [a].

Non vedi (dicevano alcuni) come queſti Uomini ſtranieri, e ſenza lettere, colle loro invenzioni, e bizzocherie ſi tirano appreſſo il fiore degli Studenti, e vanno ſpopolando gli Studj della Gente nobile, e ſcelta, in cui la Univerſità teneva gli occhj, ed il Regno aveva poſte le ſue ſperanze? E quelli, che quì rimangono, vanno tutti ſcontenti di loro ſteſſi, e dimenticbi degli Studj, menando una vita incerta, alienata dal Mondo, e come gente, che abbia perduti i ſentimenti? E molti, che noi conoſcemmo inquieti, e terribili, appena trattano con coſtoro, li vediamo ſubito manſi, modeſti, e rimeſſi, ridotti a non ſapere più parlare, ed a non volere aſcoltarci? Coſa è mai queſta, che così preſto opera in un Uomo, ed in un momento lo trasforma in

a Nella ſua *Cronaca* lib. I. Cap. XXXIV. num. 2. e 3.

in un altro? Certamente non può mai eſſere Virtù, poichè queſta conſiſte nella mediocrità, e non ammette ſimiglianti eſtremi così eſorbitanti. Queſto deve eſſere qualche inganno, impoſtura, artifizio occulto, o una qualche illuſione, o allucinamento. [a] *Il grazioſo è poi, che vogliono dare a tutto un colore di ſantità col dire, che ſono effetti di certe meditazioni da queſti* Francinotes *chiamate* Eſercizj, *ne' quali a porte, e fineſtre chiuſe, dicono, che ſi ha molta compunzione, molte viſioni, e molte eſtaſi. Non ci prendano già per tanti allucinati, che vivano nelle tenebre della ignoranza; badiamo di non tener noi quì de' finti beati, i quali ſiano in realtà Eretici, che ſotto la cappa di ſantità ſpargano errori tra di noi, &c.* [b]

In queſta forma la diſcorrevano tra loro molte perſone delle più gravi della Univerſità, vivamente ajutate da alcuni Religioſi, che ſi pregiavano di eſſere zelanti; E riſolvendo ſopra queſta materia, diedero fuori molti ſcrittacci, formando accuſe contro la Compagnia, &c.

49. Clamarono ſimilmente in Iſpagna le Perſone dotte per le medeſime ragioni, come viene riferito dallo ſteſſo Storico *Baldaſſar Telles* [c] ne' ſeguenti preciſi termini. *Queſto fu l' eſito dell' eſame, e proceſſo, che ſi fece in Portogallo della* dottrina del P. Maeſtro Simone, *e degli* Eſercizj del noſtro S. Padre Ignazio. *Non fu meno fortunato il Proceſſo, che fu fatto in Iſpagna ſopra i medeſimi* Eſercizj; *ove pochi anni dopo non mancarono alcune Perſone gravi, e dotte, che per eſſere male informate vollero in voce, e con iſcritti cenſurare molte propoſizioni di queſto celeſte Libriccino, denunziandole al Tribunale del S. Offizio.*

Per-

a Cioè *Fanatiſmo*, come in realtà era, e come è ſtato provato in detta Diviſ. X. ne' §§. e Note citati di ſopra.

b Nella detta Diviſ. ivi ſi dimoſtra ſificamente, che tutto queſto era così, e che tutto queſto così ſucceſſe.

c Nel detto Lib. I. Cap. XXXIV. n. 8.

Perſone gravi, e dotte tra le quali dagli Eruditi ben ſi sà, che vi furono nulla meno, che il grande, e pio Veſcovo delle Canarie Melchior Cano; l' altro pio, ed eſemplare Veſcovo Girolamo Battiſta Lanuza, Ayres Montano, l' altro venerabil Veſcovo D. Giovanni de Palafox, e Mendonza, e tanti altri, de' quali ſi ſono formati numeroſi Catalogi.

50. Ciò non oſtante, eſſendoſi i Geſuiti poſti al di ſopra di tutte le ſuddette lagnanze, mediante il Fanatiſmo da loro ſparſo; miſero ſubito in opera tutta la loro prepotenza, affinchè per una parte le informazioni, che ſi ordinò prenderſi ſopra que' tali *Eſercizj*, foſſero commeſſe a Perſone Eccleſiaſtiche, così atte per le direzioni della Miſtica, come ſcevre della ſcienza neceſſaria per conoſcere le malizie del Mondo: E per l' altra parte proccurarono, che que' Cenſori ſi riſtringeſſero nelle loro informazioni alla ſola bontà morale, la quale neſſuno metteva in dubbio, che non foſſe in detti *Eſercizj*: ſcanſando in tal modo di parlare dell' abuſo, che così notoriamente ſi faceva de' medeſimi, come ſi è dimoſtrato: Abuſo, che era appunto il vero oggetto de' clamori univerſali di tutti gli Uomini grandi, ed iſtruiti; E finalmente ſi adoperarono affinchè que' Cenſori reſtaſſero così oppreſſi da' riſpetti umani, e riſguardi politici, come ſi prova da quanto riferiſce lo ſteſſo Storico Geſuita *Telles.*

51. Per ciò, che ſpetta al Portogallo egli ſi eſprime così [a]: *Preſe ſubito il Cardinale l' affare ſopra di ſe, affine di certificarſi una volta de' procedimenti, e della dottrina della Compagnia; però come vedeva la grande ſtima, che faceva di noi Il Re ſuo fratello, e Signore, non ebbe ardire di toccare queſta materia ſenza prima dargliene parte. Nè ſi acquietò col ſuo zelo molto Cattolico, finchè ottenne da Sua Al-*

[a] Ivi n. 3. e ſeg.

Altezza, che daſſe ordine di prenderſi informazione ſopra gli Eſercizj della Compagnia, *e ſopra* la dottrina del P. Maeſtro Simone, e de' ſuoi Compagni. *S' induſſe a ciò fare il prudentiſſimo Monarca, non per voler egli informarſi di quello, che già ſapeva; ma perchè l' Infante ſi diſingannaſſe in ciò, che ancora non ſapeva.*

Fu incaricato di queſto Eſame il Rettore della Univerſità, che era in quel tempo Fr. Diego de Murça *Girolimino, perſona di molta autorità, dottrina, e virtù, ordinandoſigli quello, che doveſſe fare in queſto negozio; ed in particolare gli s' imponeva, che in quanto ſi faceſſe queſto eſame, nè il* P. Maeſtro Simone *comunicaſſe co' ſuoi ſudditi, nè queſti doveſſero ricorrere per nulla al detto Padre; al quale il Re mandò ſubito un aviſo (tal era l' amore ch' egli ci portava) in cui gli diceva, che non ſi formalizzaſſe di quella diligenza, mentre aveva permeſſo di farla per buoni riſpetti, e ſperava doveſſe eſſere per maggior onore di Dio, e per miglior credito della Compagnia, &c.*

52. Ed in ciò, che ſpetta alla Spagna fecero lo ſteſſo; prevalendoſi dell' autorità dell' allora *Duca di Gandia D. Franceſco de Borgia*, e del ſuo gran ſeguito per fare approvare i detti *Eſercizj* dal Card. de Burgos D. Fr. Giovanni di Toledo anch' egli Regolare; e ad effetto d' impetrare, oltre tutto queſto, per mezzo dello ſteſſo Duca dal S. P. Paolo III in favore de' medeſimi *Eſercizj*, la Conferma [a] eſtorta con prepotenza, e con ſorpreſa ſimigliante a ciò, che fu da loro praticato in queſto Regno, come di ſopra abbiamo veduto.

53. Finalmente viene a comprovarſi ſubito l' atrocità dell' abuſo di queſti *Eſercizj* in riflettendo, che eſſendovi *Terziarj*, e *Confrati* in tutti gli altri Ordini Regolari di *S. Franceſco*, della *Madonna del Carmine*, de' *Trinitarj*,

[a] *Telles* Cap. XXXIV. num. 8. *Orlandino* nella Storia Gener. lib. VIII. n. 1.

tarj, degli *Agoſtiniani*, *&c.* neſſuno di queſti Ordini ſi miſe a negoziare, ne impetrò mai tanti, conſimili, e così eſorbitanti privilegj, o piuttoſto mezzi per conquiſtare tutto l' Univerſo: neſſuno ebbe contro i proprj *Eſercizj ſpirituali* oppoſizione per parte delle Univerſità, e delle Perſone più diſtinte in dottrina, ed in virtù; E neſſuno fu accuſato fin' ora, e convinto, come lo è ſtata ſempre, e lo è la detta *Società*, di ſervirſi delle ſue *Confraternite*, e de' ſuoi *Eſercizj* come di mezzi abuſivi per ottenere gli enormiſſimi fini di rovinare la Chieſa, di demolire le Monarchie, e Governi ſupremi fin da' fondamenti, ed inalzare ſopra le ſtragi della Suprema poteſtà de' Principi Sovrani tante ſiſtematiche ſollevazioni de' Popoli a queſti ſoggetti; mettendo con ciò ſoſſopra, per lo ſpazio di più di ducento anni, la macchina del Mondo. Finalmente le *Congregazioni*, che produſſero in Lisbona l' orrendiſſimo delitto de' 3 di Settembre 1758; ed in Madrid l' eſecrando tumulto della Domenica delle Palme dell' anno proſſimo paſſato, furono effetti notorj de' così detti *Eſercizj*.

54. Ed in ultima concluſione di tutto il ſurriferito, per non eſitare neppure un ſol momento, che queſti furono, e ſono ancora i determinati oggetti, ed i dannoſi, avvelenati frutti delle *Coſtituzioni* della *Società*: del tirannico diſpotiſmo del ſuo intraprendente *Generale*: della cieca, e materiale obbedienza, che gli profeſſano i ſuoi ſudditi interiori, ed eſterni: delle *Confraternite*, ed *Aggregazioni* dalla *Società* piantate, e propagate in tutto l' Univerſo; e degli *Eſercizj* de' quali ſi ſervirono per preteſto de' ſedizioſi *Conventicoli*, co' quali da' Geſuiti furono ſempre commoſſi i Popoli, come più loro piacque, agitandoli col Fanatiſmo di cui gli avevano infiammati; non è neceſſario altro, ſe non combinare con qualche ri-

ſleſſione i fatti riportati nella *Deduzione*, che ſerve di baſe al preſente *Ricorſo*, col funeſtiſſimo aſpetto, che ha moſtrato, e ſtà moſtrando agli occhj del Mondo tutto lo ſtato attuale della Curia di Roma: Che ſi riduce a' ſeguenti *Punti*.

55. *Primo Punto.* La filiale oſſequioſa *Lettera*, che V. Maeſtà indirizzò a' 20 Aprile 1759 al SS. P. Clemente XIII; e la *Deduzione*, o *Pro-Memoria* unitavi, eſſendo fondate nella formale, e deciſiva Sentenza de' 12 Gennajo dell' anno medeſimo, nella quale da un competente ſupremo Conſiglio, compoſto di tredici Miniſtri ſcelti da tutti i più coſpicui Tribunali di queſto Regno fu giudicato (ſopra Prove chiare come la luce del Sole) che la *Compagnia* chiamata *di Gesù* nelle ſue *Conferenze*, e ne' ſuoi *Eſercizj* aveva pervertiti i Rei dell' eſecrando inſulto della funeſta notte de' 3 Settembre 1758: inſegnando loro dottrinalmente, e ſpiritualmente, che era lecito, e meritorio l' attentare, come attentarono, contro la ſagra vita del loro legittimo Re, e Signor naturale: queſta *Lettera*, e *Deduzione* non produſſero nella Curia di Roma ſe non che i ſeguenti *Effetti*.

I.° Il cattivo incontro, e le avanie colle quali il *Miniſtero Romano* andiede ogni giorno più uſando diſattenzioni, e provocando il Miniſtro Plenipotenziario di Voſtra Maeſtà; finchè lo obbligarono a partire da quella Curia, ed a laſciarvi il campo libero agli aggreſſori, ed aſſaſſini formali del ſuo Auguſto Padrone: non permettendogli il Regio decoro, che vi reſtaſſe oculare teſtimonio delle maggiori, e più ſcandaloſe indecenze, che vedeva andarſi ad ogni iſtante vieppiù accumulando [a].

L'

[a] Così viene provato nel *Supplemento á Collecção dos Breves Pontificios, Leys Regias, e Officios, que ſe paſſárão entre as Cortes de Roma, e Lisboa, &c.* Stampat. nel 1760.

II.° L' Iniquità con cui ſi viddero per una parte, con tanto ſcandalo del Pubblico, i ſuddeti formali Rei di quell' orrendo delitto, inondare, con libertà non mai più viſta, la Città di Roma con aggregati di calunnie per mezzo delle ſtampe divulgate in Libelli infami contro tutta queſta Corte di Lisbona, ſenza che dal *Miniſtero Romano* vi ſi daſſe riparo, o ſi impediſſe in modo neſſuno; nel tempo ſteſſo, che dall' altra parte il detto *Miniſtero* colla maggior vigilanza, ed impegno procedeva contro le Apologie, che alcuni Privati zelanti pubblicarono per ſmaſcherare le ſuddette calunnie; facendo colla più grande animoſità diligenti Proceſſure contro gli Autori, e Stampatori di quelle Apologie, carcerandoli, e caſtigandoli con tanta iniquità, e ſevizia, come fu manifeſto.

III.° Il clandeſtino, orrettizio, e ſurrettizio Breve *Apoſtolicum Paſcendi* ſpedito a' 7 Gennajo 1765, e concepito con uno ſtilo inuſitato nelle Lettere Apoſtoliche; ſul di cui Principio il *Miniſtero Romano* profanò il nome del Santo Padre, che v' inſcriſſe, per autorizare con termini inſoliti, e con redundanti elogi concepiti in termini generali, vaghi, e perfuntorj lo ſteſſo *Iſtituto Geſuitico*; che ſpecificatamente, notoria, e fiſicamente dalla evidenza della ſua iſpezione ſi prova contenere un aggregato di ſtratagemmi carnali, e diſtruttivi della Chieſa di Dio, delle Monarchie, e Sovranità Temporali, e della pubblica quiete.

56 *Secondo Punto.* Similmente in coerenza delle dimoſtrazioni ſpecifiche, e manifeſte alla oculare iſpezione di ognuno, che non ſia privo del ſenſo della viſta, e delle facoltà intellettuali per raziocinare; dalla dotta, e ſaggia Aſſemblea del Parlamento di Parigi prodotte al Pubblico nelle Conferenze de' 3, 4, 6, e 8

Lu-

Luglio 1761 : Co' ſolenni, e deciſivi Atti del 6 Agoſto di detto anno; e dello ſteſſo giorno dell' anno ſeguente 1762; e de' 22 Aprile 1764 provando, che il ſuddetto *Iſtituto* è tale, e così intollerabilmente pernicioſo, come ſi è di ſopra indicato: E che la *Società*, che ſi governa ſecondo quell' *Iſtituto* non è compatibile colla conſervazione della Chieſa univerſale, de' Regni, e Stati Sovrani, e della pubblica tranquillità de' Popoli: E quello, che più ſignifica, la Legge Regia del Novembre 1764 per cui S. M. Criſtianiſſima: *avendo fatto rimettere alla ſua preſenza un eſatto rapporto de' fatti della* Società *de' Gesuiti; uſando del diritto, che le compete per iſpiegare la ſua Regia deliberazione ſu quel propoſito; dopo avere aſcoltati i Miniſtri del ſuo Conſiglio; di ſua certa ſcienza, piena poteſtà, e Regia autorità dichiarò, ſtabilì, ed ordinò colla riferita Legge perpetua, ed irrevocabile, che la Società de' ſuddetti Gesuiti foſſe abolita nel ſuo Regno, Paeſi, Terre, e Signorie, che ſono ſotto la ſua obbedienza, per non mai più eſiſtere in quelle*: Queſte deciſive Sentenze, e queſta Legge Regia non produſſero ſimilmentte nella Curia di Roma ſe non che i ſeguenti *Effetti*

I.° Di ſcatenarſi in quella Capitale le lingue, e le penne della *Società* contro la Francia per caricarla ſagrilegamente delle più atroci calunnie, nel modo ſteſſo, che avevano fatto contro il Portogallo.

II.° Di fare un' altra profanazione del ſagro Nome del medeſimo SS. P. Clemente XIII col metterlo in principio delle Lettere dirette a' Veſcovi Dioceſani di quel Regno pubblicate colle ſtampe, le quali furono viſibilmente macchinate dal *Generale* ſuddetto per ſuſcitare tra il Clero, e lo Stato di quella vaſta Monarchia ſedizioni, e diſcordie ſotto il preteſto dell' apparente autorità del Vicario di quello ſteſſo Signore, e Redentor Noſtro, che venne a portare al Mondo la pace.

Di

III.° Di ordinarſi al medeſimo oggetto dal *Miniſtero Romano* (evidentemente d' accordo col ſuddetto *Generale*) la ſpedizione del ſurriferito Breve *Apoſtolicum paſcendi* concepito in que' termini inuſitati, il quale produſſe il pubblico ſcandalo, che fece rimanere sbalordita, e che renderà attonita l' Europa tutta fino alla fine de' Secoli.

57. *Terzo Punto.* Le ſedizioni, e tumulti, che ſeguirono in tante differenti parti dell' America Spagnola ove erano Collegj della *Società* de' *Gesuiti*, dopo che dal Re Cattolico fu abolito l' orrettizio, ſurrettizio, e nullo Privilegio eſtorto dalla detta *Società* per non pagare le Decime de' vaſtiſſimi terreni da lei acquiſtati, ed uſurpati ne' Dominj di Spagna: L' orrenda Sollevazione ſeguita in Madrid dopo gli *Eſercizj* della Quadrageſima nella Domenica delle Palme 23 Marzo dello ſcorſo anno 1766; Gli altri temerarj tumulti ſuſcitati ſu quel modello ſucceſſivamente nelle varie Città, e Terre grandi del continente di detta Monarchia, dove erano *Caſe*, o *Socj* della Compagnia: La *Real Prammatica Sanzione* pubblicata con motivi così urgenti, e notorj a' 2 Aprile del corrente anno, colla quale i *Gesuiti* furono ſnaturalizati, ed eſpulſi: E la filiale, oſſequioſa Lettera de' 31 Marzo proſſimo paſſato, in cui lo ſteſſo Monarca ſi ſpiegò con Sua Santità in termini così riſpettoſi, e di tanta energia, come queſti: *Niun' altra cosa sà meglio la Santità Voſtra quanto la primiera obbligazione di un Sovrano di vivere vegliando per la conservazione tranquilla del ſuo Stato, e decoro interiore de' ſuoi Vaſſalli. Per adempire a queſta, mi sono veduto nella urgente neceſſità di risolvere la pronta espulſione da' miei Regni, e Dominj di tutti i* Geſuiti, *che in eſſi ritrovanſi ſtabiliti, &c.* Queſti fatti reſi manifeſti al Pubblico (anche ſenza diſcorrervi ſopra, e ſenza ponderare il di più

che

che dalle eſpreſſioni generiche ſuddette del religioſiſſimo Animo del Re Cattolico reſta a comprenderſi) contenendo in ſe un tanto, e così temerario diſprezzo, e audacia di pubblica notorietà in tutta l' America, ed in tutta la Europa: non fecero nel *Miniſtero della Romana Curia* ſenſazione, che produceſſe in lei altri *Effetti* ſe non quelli manifeſtati francamente dal detto *Miniſtero* in faccia alla Chieſa di Dio, ed a tutte le Nazioni Criſtiane, e culte dell' Univerſo: cioè:

I.° Produſſero la intempeſtiva, ſtraordinaria Bolla de' 10 Settembre dell' anno ſcorſo 1766, che incomincia *Animarum saluti*, nel di cui principio ſi torna a profanare di nuovo il ſagro Nome di Sua Santità, ad oggetto primieramente di mettere in confuſione le perſone innocenti, e credule col preteſto di quel ſagro Nome in modo, da non potere mai reſtar perſuaſe, che foſſero Rei de' delitti poc' anzi commeſſi, e che ſtavano ancora commettendo que' Regolari, i quali in nome del Supremo Paſtore ſi tornavano a lodare in queſta ſeconda Bolla, dopo l' altra pubblicata nell' anno precedente; e ſi tornava ad arricchirli con un' anticipata rinnovazione di tanti Privilegj, e colle conceſſioni di nuovi indulti così eſorbitanti, e ricercati come ſono i contenuti in detta Bolla *Animarum saluti*. Ed in ſecondo luogo col fine di armare i detti Geſuiti contro le medeſime Indie della Spagna (che ſtavano attualmente ſollevando, e facendo ribellare contro il Re Cattolico;) contro il Braſile (donde erano ſtati eſpulſi fin dal 1759), e contro le altre Regioni dell' Oceano, nelle quali ſono compreſi il Portogallo, e la Francia (donde erano ſtati ſimilmente proſcritti) comunicando loro tutte quelle Indulgenze eſpreſſe nella riferita Bolla; col dichiararle eſtenſibili a tutti i Terziarj dell' uno, e

del'

del' altro ſeſſo, che foſſero aſcritti alle Confraternite erette da' ſudditi del *Generale della Compagnia*, o da ſuoi Delegati, e Suddelegati; ad effetto, che guadagnaſſero le dette Indulgenze tutte quelle Perſone, che aſſiſteſſero alle Proceſſioni fatte da loro (*Geſuiti*), e vi pregaſſero per la converſione de' Gentili, e degli Eretici; (cioè a dire, che le tali Indulgenze ſi guadagnaſſero da tutte quelle Perſone, che credeſſero Eretici tutti coloro, che non ſeguitaſſero la voce de' Geſuiti; ed affinchè i Popoli ſi metteſſero con loro a fare de' tumulti, chiamati *Proceſſioni*; nel modo ſteſſo, che fu da' medeſimi praticato nella perſecuzione fatta al Ven. Servo di Dio *D. Giovanni de Palafox, e Mendonça*:) Dando la facoltà a' detti Regolari di concedere in tutti i Dominj Oltramarini delle Monarchie di Portogallo, e di Spagna Indulgenze plenarie, e rimiſſioni de' peccati a tutte le perſone, che ſi aſſociaſſero a dette Proceſſioni, e Orazioni (che è lo ſteſſo che dire *a tutti quelli, che ſi ribellaſſero contro i proprj Sovrani, e contro la pubblica quiete*:) e la facoltà di celebrare la Meſſa, e di potere intervenire a' Divinj Ufficj nelle Chieſe della *Compagnia* in tempo *d' Interdetto*: Di poterſi da' *Provinciali* della *Società*, e loro Deputati diſpenſare negl' impedimenti di matrimonio, eccettuato ſolamente il primo grado di conſanguinità: E di potere concedere le ſuddette Diſpenſe alla preſenza degli Ordinarj, ſenza precedente giuridico Proceſſo, anche nel caſo, che i Conjugi aveſſero contratto il matrimonio con ſcienza di tale impedimento: Di diſpenſare nel foro interno anche nel primo grado di affinità: Di dare a tutti i Sacerdoti della *Compagnia* la giurisdizione d' Inquiſitori in tutti i ſuddetti Dominj Oltramarini: La facoltà di aſſolvere da tutte le ſcommuniche, fino dalle fulminate nella Bolla in *Cœna Domini*: Ed a' Sacerdoti, ap-

pro-

provati una ſola volta, di poter dire la Meſſa, ed aſcoltare le Confeſſioni, ſenza obbligo di domandarne licenza a que' Veſcovi, che reſtaſſero in diſtanza di due giornate: E che baſti di chiederla a' quelli, che dimoraſſero più vicini, collo ſcrivere loro una ſola lettera: Di alzare Altari portatili, e dirvi la Meſſa un' ora innanzi l' alba, ed un ora dopo il mezzo giorno: Di diſpenſare ne' voti di caſtità non ſolenni: Di diſpenſare nel digiuno, e nella richieſta del debito matrimoniale tutte le volte, che vi ſia impedimento per domandarlo: Di concedere licenza per leggere i libri proibiti dall' Indice Romano, e da qualunque altra proibizione: Di promovere agli Ordini ſagri i loro Socj un anno prima della età preſcritta dal Diritto Canonico; E finalmente di conceder loro il privilegio, che le ſuddette Indulgenze abbiano a comprendere tutti gli Oriundi, e Naturali di dette Indie Orientali, e Occidentali, dell' Etiopia, di Angola, e di tutte le altre Regioni Oltramarine, &c.

II.° Produſſero i pubblici, inuſitati modi co' quali il *Miniſtero Romano* continuò a profanare il ſagro Nome del medeſimo Santiſſimo Padre dopo, che la *Società* fu proſcritta, ed eſpulſa dalla Spagna: Ora accumulando ſopra di lei nuovi elogj in termini generali, incompatibili colle eſecrande colpe provate in forma così chiara, e ſpecifica, come ſi è veduto di ſopra; e per conſeguenza manifeſtamente contrarj, ed oppoſti alla verità notoria, e per tale riconoſciuta: Ora riſtringendoſi, per ricoprire le ſuddette colpe, a negative ſimilmente generali, ſenza addurre fatto neſſuno in confronto de' fatti coſtanti, e fiſicamente dimoſtrati, che con manifeſte prove li convincono di que' delitti, come ſi è moſtrato di ſopra: negative, non ſolo improbabili di loro natura per eſſere negative aſſolute, e vaghe; ed improbabili

bili anche quando non ſi trovano poſitivamente convinte da tante prove ſpecifiche, quante ſono quelle, che coſtituiſcono colpevole la *Società*; ma negative, che negando fatti così certi, e così indubitati come ſono i delitti di detti Regolari, ſtabiliſcono contro i *Geſuiti* rei di quelle colpe una prova eſuberante, che furono da loro commeſſe: ſecondo i primi principj delle Scuole minori, e ſecondo viene inſegnato nelle pubbliche Univerſità; cioè a dire dalle *Iſtituzioni Rettoriche* di *Quintiliano*, fino alla Giuriſprudenza delle Pandette de' Diritti Civile, e Canonico, e de' Dottori, che hanno ſcritto ſul Punto di ſimiglianti negative contrarie alla coſtante verità ſtabilita colla Prova degli Atti: Ora negando a' *Geſuiti Spagnoli* l' entrata nelle Terre dello Stato Eccleſiaſtico, per vedere ſe poteva con ciò ſoſpendere, o impedire la loro eſpulſione: adducendone per motivo l' avere i *Geſuiti* Portogheſi riempito in modo le Caſe della *Compagnia*, che non vi era rimaſto luogo, nè comodo per i *Geſuiti* Spagnoli; quando che dalla non meritata, magnanima benignità del Re Cattolico era ſtato ſoprabbondantemente provveduto al mantenimento di quegli Eſpulſi: E quando che dal *Generale* della *Compagnia*, con pubblico ſcandalo, ſi ſtavano reclutando quanti mai più Novizj per lui ſi poteva, ſenza riguardo alla loro naſcita, o capacità, baſtando ſolo, che foſſero giovani di buona preſenza, e robuſti: Ora opponendoſi il ſuddetto *Miniſtero Romano* (coſa, che ſembra incredibile!) fino con procedimenti di fatto: avendo mandato a rinforzare le Guarnigioni delle Fortezze ne' Porti dello Stato Eccleſiaſtico, facendole provvedere di polvere, e palle; ed avendo ſpediti gli Ordini a' riſpettivi Comandanti di riſpingere con ferro, e con fuoco i Capitani delle Navi Spagnole, che intentaſſero di mettere a terra i *Geſuiti*

ti eſpulſi: Ora vedendoſi finalmente il detto *Generale*, ed i ſuoi *Socj* paſſeggiare allegri, e ridenti colla maggiore arroganza per tutta Roma come padroni aſſoluti, e dominanti di quella Metropoli.

58. *Quarto Punto.* Dal compleſſo, e dalla unione de' mai più viſti inauditi Fenomeni riferiti ne' trè Punti antecedenti; n' è riſultata la pubblica voce, e fama, che corre per la Città di Roma, uniforme al giudizio, che ne fanno dal loro ritiro le molte Perſone illuſtri in pietà, in dottrina, e prudenza, delle quali abbondò ſempre quella Metropoli del Mondo: Vociferandoſi, e credendoſi, che tra' Prelati della Romana Curia, nel Sagro Collegio, nel Miniſtero, e nel Gabinetto Pontificio vi ſiano *Geſuiti* profeſſi; i quali traveſtiti cogli abiti eſteriori delle loro riſpettive dignità (ſecondo l' Iſtituto, e coſtume di ſopra dimoſtrato) ſtanno dando eſecuzione (colla cieca, materiale obbedienza, che è di detto Iſtituto) a tutto quanto viene macchinato, e ordinato dal *Generale* alla teſta del *Sinedrio Geſuitico*: Che queſta grande, e potente unione di *Geſuiti* traveſtiti tiene aſſediata, e bloccata la Cattedra di S. Pietro; ed impediſce aſſolutamente, che le voci della verità non giungano agli orecchj del Vicario di Criſto: E che queſta è la cauſa, che fin' ora ha prodotti gl' intraprendenti effetti ſurriferiti; e che ſtà minacciandone degli altri anche molto più funeſti alla Chieſa di Dio, alle Monarchie, ed agli Stati i più pii, ed ortodoſſi; qualora il Capo viſibile della Chieſa non venga efficacemente, ed opportunamente ſoccorſo, e liberato dalle perturbazioni, colle quali il *Sinedrio Geſuitico* lo tiene legato, e impenetrabilmente rinchiuſo col ſuddetto aſſedio, e circonvenzione.

59. *Quinto Punto.* Per concludere determinatamente così: Baſta tornare a riflettere ſul fatto innegabile, che il *Si-*

nedrio della *Società* procurò ſempre di avere, come ebbe in effetto nel Sagro Collegio, e nella Prelatura, *Socj* profeſſi, e traveſtiti con abiti delle loro riſpettive dignità, come di ſopra fu dimoſtrato [a]: Che non è coſa nuova, ma coſtumata in detto *Sinedrio* il dominare la Curia di Roma: il minutarvi le Bolle, e Brevi, che gli convengono, e mandarli poi ad autorizzare co' formularj delle varie ripartizioni di detta Curia [b]: E finalmente baſta riflettere, che ſenza le ſuddette due cauſe, non può dall' umano intendimento comprenderſi come la riferita Curia poteſſe avere il coraggio di ſoſtenere, e di continuare nell' intraprendente ſcandalo, che ſta dando, e che ricevono tutte le Nazioni di Europa, non ſolo Cattoliche Romane, ma anche Proteſtanti:

60. In vedendo queſti tre Monarchi, Figlj divotiſſimi della Chieſa, e della Sede Apoſtolica, trattati pubblicamente in nome del comun Santo Padre Spirituale co' modi ſtraordinarj ſurriferiti: Per Roma ſagrificare la prezioſiſſima, ed auguſtiſſima vita di que' Sovrani, di tutti i loro Regj ſucceſſori, e la pubblica tranquillità di tutti i Popoli delle loro Monarchie agl' imminenti pericoli, che vengono a tutti minacciati dalla ſuperbia, dalla cupidigia, dalla morale, e dalla ferocia, e crudeltà di pochi Regolari, ſconoſciuti per più di quindici ſecoli nella Chieſa di Dio; della quale i ſuddetti tre glorioſiſſimi Monarchi ſono Colonne fermiſſime, e tali, che ſenza di queſte la medeſima Chieſa non potrebbe ſuſſiſtere, ſe non quando la Divina Onnipotenza non voleſſe farlo col mezzo di un continuo, e ſucceſſivo miracolo; Nel mentre

a Dal §. 29. al 44.

b Così vien provato nella Par. I. che ſerve di baſe al preſente Ricorſo dalla Diviſ. VIII. §. 321. al 327: Dalla Diviſ. IX. §. 340. al 345. Dalla Diviſ. XIII. §. 704. al 709; e dal §. 739, al 746.

tre che la Chieſa può molto bene ſuſſiſtere, e ſi ſoſtenne per più di 1500 anni molto bella, e riſplendente ſenza queſti Oſpiti avventizj, che vi entrarono a guiſa de' Zingari, i quali conſiderano ſempre le terre ove ſono ricevuti, come altrui, non avendo coſtoro altra patria ſe non che i loro vantaggj lecitamente, o illecitamente procurati.

61. *Seſto Punto.* Si viene a provare queſto aſſedio, e queſto blocco della Cattedra di S. Pietro, in cui è ritenuto inacceſſibilmente chiuſo il Supremo Paſtore dell' Ovile di Criſto S. N. in modo anche più chiaro, ed evidente coll' altra atrociſſima profanazione, che il Miniſtero Romano ſta facendo del ſagro Nome di Sua Santità per ſoſtenere tenacemente, e colla maggiore oſtinazione il *Sinedrio*, ed il Corpo della *Società Geſuitica*.

62. Si ritrovavano coſtoro notoriamente, fiſica, e ſpecificamente convinti in faccia all' Univerſo. 1.° Di eſſere i più perniciosi, e più inſigni tra gl' Ippocriti riprovati, e condannati dal Vangelo: per avere abuſato, e ſtare ancora ſagrilegamente abuſando delle apparenze eſteriori di un Iſtituto Religioſo ricoprendo con quelle la ſoſtanza, e la realtà di tanti ſtratagemmi carnali tendenti a diſtruggere la Chieſa, le Monarchie, le Sovranità temporali, e la pubblica quiete dell' Univerſo Mondo [a]. 2.° D' inſegnare colle loro dottrine, e di praticare co' loro inſulti per ſucceſſivo ſiſtema di più di due Secoli; che è lecito, e meritorio il violare i Diritti Divino, Naturale, e delle Genti: Le ſagroſante diſpoſizioni della Legge di Dio, eſpreſſe nel vecchio, e nuovo Teſtamento: Le Regole de' Concilj adunati ne' Secoli più felici della Chieſa, e ne' ſuſſeguenti: Le tradizioni, e le autorità degli Apoſtoli, de' SS. Padri, de' Dotteri del-

a Come ſi è dimoſtrato nel preſente Ricorſo.

della Chiesa, e de' Scrittori Ecclesiastici di prima classe; e fin l' ottavo Precetto del *Decalogo* : per indurre i Vassalli ad attentare contro i proprj Sovrani: calunniandoli ad effetto di renderli odiosi, negando loro la obbedienza, e soggezione dovuta ; per ridurre in tal forma l' Uman Genere ad una confusione, e ad una guerra civile, ed universale [a]. 3.° D' insegnare, e praticare egualmente colle loro suddette dottrine, ed insulti: essere anche lecito, e meritorio, che da' Vassalli vengano privati i rispettivi Sovrani delle loro preziosissimi vite, con altra notoria infrazione speculativa, e pratica, non solo de' Diritti, e Concilj surriferiti; ma ancora del IV, e V *Comandamento* del *Decalogo* ; in quanto, che i Sovrani sono Padri, non solo particolari, ma Padri comuni di tutti quelli, che vivono a loro soggetti: ed in quanto, che sono prossimi tanto incomparabilmente superiori a tutto il rimanente degli Uomini [b] : E tutto questo viene insegnato da' Gesuiti, oltre le altre loro dottrine, e pratiche riprovate da ogni Legge Divina, ed Umana, che troppo lungo sarebbe, ed inutile il qui riportarle.

63. Lo che essendo certo, viene a rimanere chiaro, e manifesto, che il *Sinedrio Gesuitico* ; dal quale furono in ispeculativa, ed in pratica sempre insegnate, e si continuano ad insegnare le suddette pernicioſe dottrine, facendole professare da' suoi Confratelli, e figlj spirituali ; aprendosi col loro mezzo la via per passare agl' interessi temporali, e per accrescere il suo potere, e saziare la sua cupidigia: si trovava, e si trova convinto per pubblico, notorio, dichiarato Eretico

[a] Come si prova dalla *Deduz. Cron. Anal.* nella Divis. XII. §. 607. al 685. E nella Divis. XV. dal §. 887. fino al fine.

[b] Si è provato egualmente nelle due precedenti Divisioni indicate.

co niente meno, che dalla teſtuale, e preciſa diſpoſizione del Diritto Canonico [a]: che dice: *Hereticus eſt qui alicujus temporalis commodi maximè gloriæ, principatusque ſui gratia, falſas, ac novas opiniones vel gignit, vel ſequitur, &c.*

64. Lo che rimane fuori di ogni controverſia: Mentre il ſuddetto *Sinedrio* mai non ordinò alle Perſone da lui dirette di commettere quelle atrocità da lui inventate, credendo egli, o inſegnando agli altri, che foſſero peccaminoſe; ma bensì all' oppoſto credendo, ed inſegnando per lo ſpazio di più di due Secoli con ſiſtema inalterabile, che quelle atrocità ſono lecite, e meritorie: Ed in queſti termini ſi viene a provare chiaramente, e fuori di dubbio, che il *Sinedrio Geſuitico* è notorio, e formale *Eretico.*

65. Poichè non oſtante, che coloro i quali operano contro i Divini Precetti, ſapendo di operar male, ſono riputati peccatori per comune ſentenza de' Dottori, e ſecondo la pratica univerſale della Chieſa; al contrario coloro, che credono lecito il traſgredire alcuni articoli di Fede, o alcuni atti proibiti dalla Chieſa, e che così lo inſegnano (come ſono, per eſempio, le calunnie, le ſollevazioni, gli attentati contro il proprio Padre naturale, e contro il Padre comune, che è il Principe Sovrano: gli omicidj del proſſimo con privata autorità: ed i parricidj de' Sovrani praticati, ed inſegnati dal detto *Sinedrio Geſuitico*:) da neſſuno fu dubitato fin' ora, che coſtoro i quali credono leciti i ſuddetti delitti, e che per tali gl' inſegnano, ed avanzano come dogmi, non ſiano Eretici formali, e dichiarati; e che come tali debbano eſſere puniti.

Queſta

[a] Il *Teſto Canonico* nel Cap. *Hæreticus* XXVIII. Cauſ. XXIV. quæſt. III.

66. Queſta è la vera, eſpreſſa dottrina de' SS. Padri [a]: queſta è la fraſe comune de' Concilj; ſecondo i quali non conſiſte la Ereſia ne' fatti condannati; ma bensì nell' affermare, che que' fatti ſono leciti, o che non ſono peccaminoſi, quando in realtà ſono così riprovati, come lo ſono i ſurriferiti: Fraſe di cui (in coerenza degli antecedenti Concilj) usò ultimamente il *Concilio di Trento*: il quale dopo aver difinito la riprovazione de' Fatti da lui condannati, non fulminò ne' Canoni le Cenſure contro coloro, che operaſſero co' fatti ſteſſi riprovati; ma bensì *contro coloro, che diceſſero, o affermaſſero, che que' fatti ſono leciti*, quando in realtà ſono turpi, e condannati. E queſto è il coſtume oſſervato ne' Tribunali Eccleſiaſtici come viene atteſtato, ed inſegnato *ex profeſſo* da *Fr. Alfonſo de Caſtro* nel ſuo Trattato de *Hæreſibus* [b].

67. *Settimo Punto.* La medeſima cieca, materiale obbedienza del Miniſtero Romano verſo il *Generale*, e *Sinedrio Geſuitico*, e lo ſteſſo aſſedio, e blocco, che tengono chiuſo inacceſſibilmente il Supremo Paſtore dell' Ovile di Criſto, ſi dimoſtrano ancora con più evidenza, qualora ſi rifletta colla ſeria attenzione, che il caſo richiede: non eſſere in conto neſſuno veroſimile, nè poterſi ragionevolmente giudicare: Che il *Miniſtero Pontificio*, ſe non ſi ritrovaſſe per una parte così fortemente legato con quella terribile ſoggezione; e ſe non ſi credeſſe dall' altra parte ſicuro con quell' aſſedio, e circonvenzione; ſi azardaſſe a commettere aſſurdi così grandi come ſono quelli ne' quali ſi è precipitato in faccia all' Univerſo, per ſoſtenere, e difendere l' enormiſſime indegnità, e gli atroci

[a] Tra' quali può vederſi S. Agoſtino contra *Manichæos* citato da S. Tommaſo 2. 2. qu. 11. art. 2.

[b] Lib. I. Cap. II. fol. 3. della Edizione fatta in Salamanca nel 1547.

ci delitti del *Generale*, e del *Sinedrio Geſuitico*: incorrendo con queſta ſua condotta nelle ſeveriſſime Cenſure ad eſſo ben note, che ſono ſtabilite dal Diritto Canonico contro i Difenſori de' ſuddetti errori.

68. Il Teſto nel Cap. *Hereticus* XXVIII. Cauſa XIV, Queſtione III; dopo aver difinito, che Eretici ſono coloro, i quali per proprio intereſſe inventano, e ſeguono opinioni nuove, e falſe, nel modo ſurriferito, [a] (appunto come da duecento anni in quà ſtanno praticando i Geſuiti) conclude colle ſeguenti parole:

Colui, che dà fede a ſimiglianti Uomini è illuſo da qualche immaginazione di verità, e di pietà [b].

E nell' altro Teſto al Cap. *Qui aliorum* XXXIII, di detta Cauſa, e Queſtione fu ſtabilito dal Sommo Pontefice Urbano II. ivi:

Colui, che difende l' errore altrui, è più colpevole di quegli ſteſſi, che errano; perchè non ſolo erra; ma di più mette oſtacoli imanzi agli altri per ſoſtenere l' errore, e viene a confermarlo. Dal che ne ſegue, che per eſſere coſtui Maeſtro, o Difenſore dell' errore, non ſolo deve eſſere tenuto per Eretico, ma ancora per Ereſiarca [c].

E tutto ciò non poteva ignorarſi dal Miniſtero Romano.

69. *Ottavo Punto.* Queſto è pertanto il triſtiſſimo aſpetto, che la Corte di Roma ſta moſtrando agli occhj del Mondo; e queſto è il Caſo, che manifeſta dimoſtrativamente la Criſi de' mali eſtremi, che rendono indiſ-

[a] Nel §. 64.

[b] *Ille autem, qui hujusmodi hominibus credit, homo eſt imaginatione quadam veritatis, ac pietatis illuſus.*

[c] *Qui aliorum defendit errorem, multo ampliùs damnabilior eſt illis, qui errant: Quia non ſolum errat, ſed etiam aliis offendicula erroris præparat, & confirmat. Unde quia Magiſter erroris eſt, non tantum Hæreticus, ſed etiam Hæreſiarcha dicendus eſt.*

diſpenſabilmente neceſſarj quegli eſtremi rimedj, co' quali dalla pietà, e dallo zelo de' Prelati della Chieſa i più eſemplari, i più illuminati, e più coſtanti; e dal potente braccio de' Principi Sovrani i più Religioſi fu ſoſtenuta la Navicella di S. Pietro, e le fu dato ajuto perchè non giungeſſe a naufragare nelle grandi tempeſte, conſimili alla preſente. Tempeſte delle quali referirò gli *Eſempj* ſeguenti.

70. I. Allorchè il *Concilio Generale di Nicea* condannò la Ereſia di *Ario*, radunatiſi i di lui Seguaci, e Fautori in diverſi Concilj dell' Oriente, ed Occidente, compoſero le tre note *Formule* (la ſeconda delle quali fu diſteſa da *Potamio Veſcovo di Lisbona*) che occultavano in ſe la nuova Ereſia de' *Semi-Ariani* maſcherata con termini equivoci, e doloſi. In queſta forma i ſuddetti Seguaci guadagnarono di tal ſorte i Miniſtri di *Papa Liberio*, che lo perſuaſero a ſottoſcrivere una delle dette Formule, ed a condannare S. Atanaſio come Eretico; ed a comunicare con tutti gli Ariani come ſe foſſero gente pia, ed ortodoſſa.

71. Ritornato dipoi a Roma il Santo Pontefice, giunſe a conoſcere, ed a ritrattare l' errore in cui ſi ritrovava. Fu convocato dall' *Imperator Coſtanzo* il *Concilio generale di Rimini*: Ivi furono condannate da più di 400 Veſcovi le Ereſie degli *Ariani*, e *Semi-Ariani*, ed inſieme i Veſcovi *Valente*, ed *Urſazio*, ed altri della detta Setta riprovata dal Concilio. Ritornarono però queſti Veſcovi Ariani, ed i loro temerarj, e doloſi ſeguaci a combattere la Religione con tante macchine, ſtratagemmi (ſimili a quelli, che ſi veggono in oggi praticare nella Corte di Roma) che non ſolo riuſcì loro di conſeguire l' aſſoluzione dalle cenſure per le loro perſone, e l' approvazione, e conferma della loro dottrina; ma ſino di eſſere riputati comunemente per ortodoſſi.

Per

72. Perlochè la Chieſa di Dio dovette ſoffrire una perſecuzione più perigliosa di quelle, che le furono fatte da' Gentili [a]. Mentre quaſi tutti i Padri, che innanzi avevano ſoſtenuta l' antica dottrina, e difeſa la vera cauſa della Chieſa, rimaſero illuſi: quaſi tutti i Veſcovi del Mondo, alcuni prima, altri dopo, o per timore, o per intereſſe s' induſſero a cedere: Molti ſottoſcriſſero (la nuova Formula) ſenza rimanere perſuaſi dell' errore: la vergogna di confeſſarlo ritenne alcuni dal farne l' abjura: Pochi rimaſero eſenti da quel perniciosiſſimo contagio: qualcuno, che fu di queſto numero, lo fu o per il ſuo grande valore, o per eſſerſi ricoperto colla ſua picciolezza, ed oſcurità: Giunſe ad eſſere una condizione neceſſaria per eſſere promoſſo all' Epiſcopato, o per mantenerviſi (come in queſti ultimi tempi era neceſſario l' eſſere Terziario de' *Geſuiti*) il ſeguitare la falſa dottrina della *Formula Ariana*: E queſta fu in quel Pontificato di *Papa Liberio* la procelloſa tempeſta della Chieſa, deſcritta da S. Girolamo in termini i più ſignificanti, ed eſpreſſivi [b].

Fi-

a Riporta queſti fatti con grande eloquenza l' Abate di *Fleury* nella ſua Storia Eccleſiaſtica Lib. XIV. §. 24. ſull' autorità degli Scrittori degni dittutta la fede.

b S. Girolamo nel Dialogo *contra Luciferianos* Tom. II. della edizione di *Domenico Vallarſi* ſtampata in Verona: così ſcrive:

Ingemuit totus Orbis, & *Arianum ſe eſſe miratus eſt.* (*Neque enim ex animo Arianus erat, ſed eo quo nolebat, modo intellectus, Arianum ſe publicari, & audire ſe obſtupuit*: dice il Vallarſio in queſto paſſo di S. Girolamo) *Periclitabatur Navicula Apoſtolorum: urgebant venti: fluctibus latera tundebantur: Nihil jam ſuperat ſpei: Dominus excitatur: imperat tempeſtati: Beſtia moritur: tranquillitas redit: Concurrebant Epiſcopi, qui Ariminenſibus dolis irriti, ſine conſcientia haretici ferebantur, conteſtantes Corpus Domini, & quidquid in Eccleſia Sanctum eſt, ſe nihil mali in ſua fide ſuſpicatos. Putavimus,*

ejc-

73. Finalmente durò queſto flagello fin' a tanto, che l' Imperatore *Teodoſio il Grande* uſcì fuori in campo col ſuo religioſo braccio a ſoſtenere la purità della Fede: convocando il primo Concilio Coſtantinopolitano, dal quale fu ordinata la inviolabile oſſervanza della Formula del Concilio Niceno; e facendo eſeguire la di-lui deciſione medianti li tre Editti generali promulgati contro gli *Ariani* [a]. Durò non oſtante fin a quel punto il riferito flagello *Ariano* nel modo ſteſſo, che ha durato, e durarà il preſente flagello *Geſuitico* fin' a tanto, che ſu quell' eſempio, non venga ſradicato dal Mondo col potente braccio de' Noſtri *Teodoſj*, i quali nel preſente ſecolo con eſemplarità molto più grande eſercitano il loro zelo per i vantaggj delle loro Monarchie, e della medeſima Chieſa Univerſale.

74. II. Similmente negli altri Concilj Cartaginenſe, e Milevetano, ne' quali intervennero Aurelio, Alipio, Agoſtino, ed altri Veſcovi de' più dotti, e ſanti della Chieſa, che condannarono li due Ereſiarchi *Pelagio*, e *Celeſtio*: vedendo queſti, che non erano loro valuti nè i maneggj, nè le protezioni, che ſi procac-

ajebant, ſenſum congruere cum verbis; nec in Eccleſia Dei, ubi ſimplicitas, ubi pura confeſſio eſt, aliud in corde clauſum eſſe, aliud in labiis proferri timuimus. Decepit Nos bona de malis exiſtimatio. Non ſumus arbitrati Sacerdotes Chriſti . . . . parati, & ſubſcriptionem priſtinam, & omnes Arianorum blasphemias condemnare.

E può leggerſi riferito diſteſamente nella *Storia dell' Arianiſmo* ſcritta da *Criſtoforo Sandio* ſtampata in Colonia nel 1676. Lib. II. pag. 160. §. *Hoc enim.*

a Queſti Tre *Editti generali*, che furono pubblicati nel 380, e 381, ſi trovano inſeriti nel *Codice Teodoſiano*: cioè: nella Legge *Cunctus* II. ſub Tit. I. *de Fide Catholica*, nell' altra Legge *Epiſcopis* III. di detto Tit. E nella Legge *Nullus* VI. inſerita nel Tit. V. *de Hæreticis.*

cacciarono per impedire la condanna contro di loro pronunciata in Roma da Innocenzo I. P. M. Appena che morì queſto Santo Papa; il ſuddetto *Ereſiarca Celeſtio* ſi miſe a fare nella Curia di Roma identicamente lo ſteſſo, che il *Generale de' Geſuiti* ha fatto dopo la morte del Santiſſimo Padre Benedetto XIV d' immortal memoria [a].

75. Cioè a dire: circonvenne *Celeſtio* il Pontefice *Zoſimo* col favore, maneggi, e macchinazioni de' ſuoi amici, e ſeguaci in tal forma; che avendogli preſentato un libriccino, in cui ſi contenevano gli Errori Pelagiani ricoperti con parole equivoche; gli rieſcì non ſolo di ottenerne l' approvazione dalla Romana Curia; ma conſeguì di più, (come ſuccede preſentemente) che lo ſteſſo Papa *Zoſimo* ſcriveſſe ad *Aurelio di Cartagine*, ed agli altri Veſcovi d' Africa una riſentita Lettera, nella quale, non ſolo fece una eſuberante Apologia de' due *Ereſiarchi Pelagio*, e *Celeſtio*, e della loro dottrina; ma condannò nel tempo ſteſſo formalmente, e con acre invettiva i due Veſcovi *Heros*, e *Lazaro* colle eſpreſſioni ſeguenti.

76. Dopo avere caratterizato *Celeſtio* per un Uomo incanutito nel ſervizio di Dio [b]; paſſando a parlare del ſuo libro: così ſcrive il ſuddetto Papa *Zoſimo*: *Nel leggere queſto libro, quale non fu il piacere provato da' Santi Uomini, che ſtavano preſenti? Da quale ammirazione non fu ſorpreſo ciaſcheduno di loro? appena poterono contenerſi da' ſoſpiri, e dalle lagrime in vedendo, che Uomi-*

a La Storia di queſta Controverſia viene eccellentemente deſcritta dal *Fleury* nella ſua *Storia Eccl.* Lib. XXXIII. dal §. 44. al 50. E dal *Racine* nella ſua Storia Tom. II. Art. IV. §§. 6. 7. ove ſi legge una grande alluſiva allo ſtato preſente della Curia di Roma.

b Longa erga Deum ſervitute nitentem.

mini di fede così pura (parla di Celeſtio, e di Pelagio) *poteſſero giungere ad eſſere infamati* [a].

Indi proſegue lo ſteſſo Papa *Zoſimo*.

Che furono accuſati da quegli Uomini perturbatori della Chieſa: calunniatori della innocenza: accuſatori diabolici: difenſori di ſentenze tiranniche: omicidj degl' innocenti [b].

Ed aggiunge:

Che la Sede Apoſtolica colla ſua autorità aveva depoſti, e ſcommunicati li ſurriferiti preteſi falſi accuſatori [c]; *nel mentre che all' oppoſto i detti* Pelagio, e Celeſtio, *benchè incolpati da falſi Giudici, mai non erano ſtati ſeparati dal grembo della Chieſa, e dalla Cattolica verità* [d].

77. Non oſtante però tutto il ſurriferito, non vi fu neſſuno, che conſideraſſe i due Veſcovi *Lazaro*, e *Heros* per degradati: neſſuno li reputò per iscommunicati; anzi all' oppoſto la Chieſa tutta continuò a ſoſtenere la condanna di *Pelagio*, e *Celeſtio* fatta ne' *Concilj di Africa* di modo, che non ſolo *Oroſio*, e *Sulpizio Severo*, ma fino *S. Agoſtino*, e *Proſpero* diedero a' ſuddetti *Heros*, e *Lazaro* il trattamento di *Uomini ſanti*, e ſono riputati per ortodoſſi da tutti gli Scrittori più rinomati.

78. Finalmente eſſendo quel Santo Pontefice giunto a conoſcere l' inganno, che gli era ſtato fatto (ſiccome de-

a Quod ſanctorum virorum, qui aderant gaudium fuit? Qua admiratio ſingulorum? Vix fletu quidam ſe, & lacrimis temperabant, tales & tam abſoluta fidei infamiari potuiſſe.

b Turbines Eccleſia... innocentiam criminandi... Diabolicus accuſator... tyranni ci judicii defenſor... Sanguine innocentis reſperſum.

c Specialis illos Apoſtolica Sedis auctoritas omni Communione ſubmoverit.

d Eos, quos falſi judices criminabantur, agnoſcere a noſtro corpore, & Catholica veritate nunquam fuiſſe avulſos.

Sono queſte tutte parole formali del S. P. *Zoſimo* eſpreſſe nella Lettera da lui ſcritta ad Aurelio, ed agli altri Veſcovi d' Africa: Che è la Terza in Ordine tra quelle della Edizione del P. *Couſtant* Benedettino.

deve ſperarſi, che ſucceda in oggi) condannò i due Eretici *Pelagio*, e *Celeſtio*, e le loro Ereſie: Dichiarando la condanna fattane dal ſuo immediato anteceſſore Innocenzo I. Avendo la Divina Provvidenza diſpoſte in tal forma le coſe, affinchè dalla difeſa di errori tali, e così pernicioſi non ne ſeguiſſe l' aſſurdo riportato da S. Agoſtino ne' termini ſeguenti [a]:

Se (il Papa Zoſimo) non aveſſe fatta queſta condanna, molti, che non comprendeſſero bene quanto era ſeguito, averebbero creduto, che era ſtato approvato dalla Sede Apoſtolica il veleno contro la Fede contenuto in quel Libro; vedendo principalmente, che la Sede Apoſtolica diceva, che il tal Libro *era* Cattolico .... *ma (lo che non ſucceda mai!) ſe allora la Curia Romana aveſſe giudicato* Celeſtio, o Pelagio *in modo, che i loro Dogmi, condannati inſieme colle loro perſone da Innocenzo, veniſſero ad eſſere approvati, e adottati (dal ſuo Succeſſore:) quello, che ſeguirebbe da ciò, era una marca indelebile di prevaricazione impreſſa in fronte al Clero di Roma.*

79. Conſeguenza, che viene ſtabilita non ſolo ſopra la grande riſpettabile autorità di queſto Santo, ed illuminato Dottore; ma che innoltre è ſoſtenuta dalla inſuperabile, ed inconteſtabile forza della Ragione ſulla quale è fondata: Poichè è principio indubitato, e certo, che il Papa, Capo della Chieſa, o la Chieſa medeſima, non può difinire, che ſia vizioſo l' Atto, che

[a] Nel Tomo V. della Edizione de' Maurini Lib. II contro le due Lettere cap. 3. ivi:

Ne ſi id non feciſſet, multi parum intelligentes magis in libello ejus illa Fidei venena a Sede Apoſtolica crederent approbata, propterea quod ab illa dictum erat, eum libellum eſſe Catholicum .... ſed ſi, quod abſit, ita tunc fuiſſet de Celeſtio, *vel* Pelagio *in Romana Eccleſia judicatum, ut illa eorum dogmata, qua in ipſis Papa Innocentius damnaverat, approbanda, & tenenda pronuntiarentur, ex hoc potius eſſet prævaricationis nota Romanis Clericis inurenda.*

che è oneſto; ed all' oppoſto, che ſia oneſto l' Atto, che è turpe; e per conſeguenza non può approvare con Reſcritto, o con Legge una coſa, che ſia contraria alla Ragione, o al Vangelo; mentre queſto ſarebbe un propinare veleno a' proprj figlj: un contaminare colla peſte i Fedeli; ed un opporſi alla Fede, la quale approva tutte le virtù, e condanna tutti i vizj [a]: Queſta eſſendo la natura della piena Poteſtà Apoſtolica: cioè di potere tutto *in ædificationem*, e non potere coſa neſſuna *in deſtructionem* [b].

80. Eſempio, e Cenſura, che comprendono manifeſtamente il Caſo in termini delle due Bolle *Apoſtolicum paſcendi*, *Animarum ſaluti*, e di tutti gli altri Brevi ſcritti in lode de' *Geſuiti*, e pubblicati dalla Curia di Roma per farne elogj contro la notoria, fiſica certezza dell' enormiſſime colpe, colle quali conſta ad evidenza, che la *Società Geſuitica* ha rovinato la Chieſa, le Monarchie, le Sovranità Temporali, e la pubblica pace dell' Univerſo, non eſſendovi mezzo neſſuno per credere il contrario dopo, che tutto queſto ſi vede cogli occhj, e ſi tocca colle mani.

81. III. Eſſendo ſucceduto a Clemente V il Pontefi-

a Sono preceſi termini uſati dal dottiſſimo, ed eſemplariſſimo Melchior Cano Veſcovo del Canarie nel Lib. V. cap. 5. del ſuo libro *de Locis Theologicis* ſtampato nel 1746. p. 169. col. 1. ivi:

Deinde Eccleſia non poteſt definire quippiam eſſe vitium, quod honeſtum eſt, aut contra honeſtum eſſe, quod eſt turpe: Ergo nec ſua edita Lege probare quidquam, quod Euangelio, Rationive inimicum ſit. Si enim Eccleſia expreſsè, vel judicio, vel Lege lata, turpia probaret, aut reprobaret honeſta; hic jam nimirum error, non ſolum Fidelibus peſtem, ac perniciem afferret, ſed Fidei etiam quodammodo adverſaretur, qua omnem virtutem probat, univerſa vitia condemnat.

b Nam etſi amplius aliquid gloriatus fuero de Poteſtate Noſtra, quam dedit Nobis Dominus in ædificationem, & non in deſtructionem veſtram. S. Paul. Corinth. II. cap. 10. verſ. 8.

tefice Giovanni XXII ; ed eſſendo ſtato queſti così mal conſigliato, che giunſe a ſpargere dottrinalmente contro le Deciſioni della Chieſa : *Che la gloria de' beati ſarebbe imperfetta ; e le pene de' dannati rimarrebbero incomplete fino al giorno del Giudizio univerſale :* Ed avendo queſta nuova dottrina prodotto nella Criſtianità una generale perturbazione : Uſcirono ſubito in campo in difeſa, e protezione della Chieſa, e delle di lei verità, e ad effetto di reſtituirle la ſanta, deſiata pace, per una parte l' Imperatore Lodovico il Bavaro, e dall' altra Filippo di Valois Re di Francia, facendo intimare al detto Sommo Pontefice, in un caſo così urgente di ſoccorrere la Chieſa, ne' termini più forti , e ſignificanti , che vennero loro ſuggeriti dallo zelo, e fervore, con cui erano tenuti a proteggere la detta Chieſa ; che daſſe pronto riparo a quel pernicioſo errore, ad effetto di reſtituirle la pace, come ſeguì colla eſtirpazione di quell' errore nella forma pubblicamente riportata dagli Scrittori i più riputati, e di maggiore autorità.

82. Eſempio, che ſimilmente viene a concludere nel Caſo preſente : Poichè in queſto concorre nel modo ſteſſo l' altra urgente neceſſità della Protezione de' Monarchi, e Principi Secolari per liberare la Chieſa di Dio dalla ſcandaloſa turpitudine , con cui ſerve di aſilo a' calunniatori , a' ſedizioſi, agli omicidj, ed agli aſſaſſini ; e di coperta alle abominevoli rilaſſatezze di una Morale corrotta, e così facinoroſa, che non ſolo riempie di perturbazioni, e di ſpavento la Chieſa

e

a Tra' quali poſſono leggerſi il *Fleury Hiſtoire Eccleſiaſtique* Tom. XIX. lib. 94. §. 21. e dal §. 32. al 35. *Giovanni Villani* nella *ſua Storia* Lib. X. cap. 229. Il *Raynaldo ad ann.* 1331. num. 43. e *ad ann.* 1334. num. 28. Il *Baluzio Vit. Papar. Avenionen.* Lib. I. p. 778. e Lib. V. pag. 176, e 792. E lo ſteſſo *Baluzio* Tom. II. p. 512. e 522.

ſa medeſima, ma co' ſuoi orrori mette ſoſſopra tutto l' Uman Genere ; non potendo eſſervi Monarchia, nè Stato , nè Repubblica , in cui i Sovrani, ed i Vaſſalli poſſano avere ſicurezza fin' a tanto, che non ſia intieramente debellato, ed eſtinto queſto orrendo Moſtro fornito di molte più teſte, e di molte più braccia di quello, che la immaginazione ha potuto fingere nelle antiche Favole per ſervire di ornamento alla Poeſia.

83. IV. Finalmente gli orrendiſſimi ſcandali , che non ſolo la Curia di Roma, ma lo ſteſſo Pontefice Giovanni XXIII diedero a tutta la Criſtianità , e che vengono riportati, e provati nelle Seſſioni X, XI, e XII del Concilio Generale di Coſtanza[a] ; avrebbero egualmente cagionato la rovina della Chieſa di Dio; ſomminiſtrando forze inſuperabili per diſtruggerla a' due Antipapi *Pietro de Luna* , e *Angelo Corario* , ed agli Ereſiarchi *Giovanni Huſſ*, *Girolamo da Praga*, ed agli altri Settarj , che in quel tempo uſcirono fuori ad alterare la pace della Chieſa , e la pubblica tranquillità di tutto l' Orbe Criſtiano; E non vi ſi ſarebbe potuto dare il neceſſario rimedio , ſe il forte braccio dell' Imperatore Sigiſmondo , e de' Re di Francia, e d' Inghilterra non aveſſero ſomminiſtrate a quel Concilio le forze , colle quali ſi diede fine a tutti i ſurriferiti ſcandali , che reſero neceſſario il ſoccorſo di que' Monarchi ; con cui , raſſerenato il lugubre aſpetto di quella procelloſa tempeſta , mediante la elezione ſeguita del S. Pontefice Martino V, fu ſalvata , e ricondotta in ſicuro Porto la Navicella di S. Pietro.

84. Queſto ſteſſo dobbiamo ſperare, che abbia a ſuccedere adeſſo dopo , che alla illuminata mente , ed alle pater-

[a] *Labbe* nella ſua Collezione de' Concilj Tom. XVI. pag. 134, e ſeg. pag. 176, e ſeg. e pag. 209. e ſeg.

terne viſcere del Vicario di Criſto, ſarà levato lo ſtretto aſſedio, e la impenetrabile circonvenzione, con cui hanno reſo (come lo è anche al preſente) il comun Padre Spirituale così notoriamente, non ſolo inacceſſibile alle rappreſentanze di tanti ſuoi più diſtinti, e devoti Figlj; ma ancora inſenſibile alle ſtrettiſſime urgenze delle tante, e così indiſpenſabili neceſſità della Chieſa Univerſale, delle Monarchie, e Sovranità Temporali, e di tutto l' Ovile raccomandato alla cura, ed alla vigilanza del medeſimo Supremo, e Sagro Paſtore.

85. E ſiccome i rimedj a mali così eſtremi, come ſono i ſurriferiti, ſono molto ſuperiori a tutta quella gran parte di Regio Supremo Potere, che la Maeſtà Voſtra ha depoſitato, tanto nel Tribunale della Corona *da Caza da Supplicação*, come nel Tribunale Supremo di Palazzo, dove il Ricorrente, in adempimento del ſuo Uffizio, promove nella forma ordinaria, allorchè i rimedj non abbiſognano (come in oggi ſuccede) di eſſere applicati colle più ample Provvidenze immediatamente emanate dall' alto del Regio Trono, e Gabinetto della Maeſtà Voſtra:

SUpplica per tanto il Ricorrente Procuratore della Corona, la Maeſtà Voſtra (in adempiendo, per quanto egli può, all' onorifico, indiſpenſabile obbligo del ſuo Uffizio,) che voglia uſare in queſta urgentiſſima congiuntura, a benefizio comune della Chieſa di Dio, della ſua Real Corona, e della pubblica quiete de' ſuoi Regni, e Vaſſalli; di que' mezzi più efficaci, e de' modi più opportuni, che verranno alla Maeſtà Voſtra ſuggeriti dalla ſua eſemplariſſima religione, dalla ſua incomparabile

bile ſapienza, e dal paterno amore con cui V. M. inceſſantemente, e con tanta cura invigila ſulla protezione della purità della Fede, e della Religione: ſulla pace interna, ed eſterna della ſua Monarchia: ſulla pubblica tranquillità de' ſuoi Vaſſalli; e sù tutto quello, che può perturbare o la dovuta, ſanta obbedienza verſo le Leggi di Voſtra Maeſtà; o la religioſa, fraterna, e coſtante armonia, che coſtituiſce uno de' due Poli della Unione Criſtiana, ed il principale, tra gl' intereſſi temporali, nella Civile Società dell' Uman Genere.

E L' A. P. G.

Il Proccuratore della Corona
Giuſeppe de Seabra da Silva.
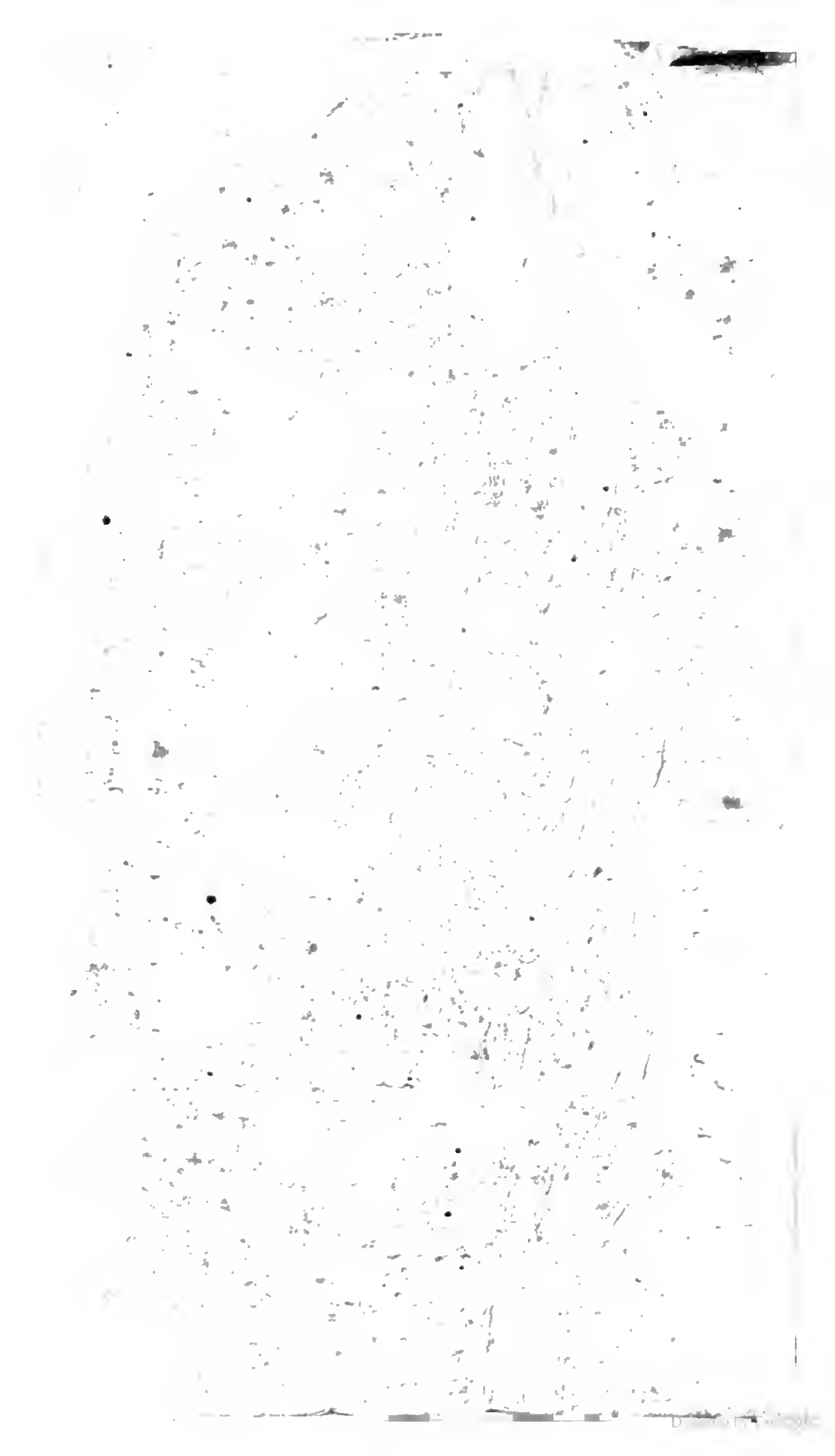
A01 1470376